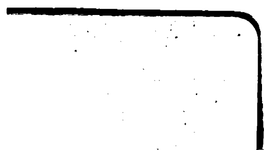


OPERE

DEL BEATO

ALFONSO MARIA DE LIGUORI

CLASSE SECONDA

OPERE MORALI

VOLUME VENTESIMOQUINTO

ISTRUZIONE
E PRATICA PER LI CONFESSORI
VOLUME TERZO





TORINO
PER GIACINTO MARIETTI
1829.

ISTRUZIONE
E PRATICA
PER LI CONFESSORI

DEL BEATO

ALFONSO MARIA
DE LIGUORI

VOLUME TERZO



TORINO
PER GIACINTO MARIETTI
1829.

Cavenda est conscientia nimis larga, et nimis strict nam prima generat præsumtionem, secunda desper tionem. Prima sæpe salvat damnandum; secunda co tra damnat salvandum. *S. Bonavent. Comm. The Verit. lib. 2. cap. 32. num. 1.*

CAPO DECIMOSESTO

AVVERTENZE SUL SAGRAMENTO DELLA PENITENZA

Punto Primo

Della materia e forma.

1. *Della materia rimota e prossima.*
2. *Se i religiosi debban confessarsi una volta il mese.*
3. *Se i peccati confessati sieno materia atta.*
4. *Se debban distinguersi i confessati da' non confessati.*
5. *Se sia necessaria la parola* Te. *Se le parole* A peccatis tuis. *Se le altre parole ecc. Se colla parola* Absolvo *si possano assolvere le censure. Si richiede la presenza del penitente.*
6. *Dell'assoluzione sotto condizione.*

1. La penitenza si prende come virtù, e come sagramento; come virtù si definisce: *Virtus tendens in destructionem peccati, quatenus est offensa Dei, medio dolore et satisfactione.* Come sagramento: *Est sacramentum consistens in actibus pœnitentis, et in absolutione sacerdotis.* La penitenza come virtù è stata sempre necessaria alla salute *necessitate medii*, ma come sagramento nella nuova anch'è necessaria *necessitate medii* a' caduti in peccato mortale dopo il battesimo, almeno in voto, o sia desiderio, se non può prendersi realmente. La materia *rimota* del sagramento della penitenza, secondo s. Tommaso (1), e

(1) 3. p. q. 84. a. 1. ad 1. et 2.

la comune sentenza, sono i peccati commessi dopo il battesimo; ma i peccati mortali sono materia *necessaria:* i veniali ed i mortali già confessati sono materia *sufficiente*, poichè questi bastano per ricevere l'assoluzione, ma non siamo tenuti a confessarli. La materia *prossima* poi, secondo lo stesso san Tommaso (1), sono gli atti del penitente, chiamati dal Trid. *quasi materia*, perchè non sono materia fisica, com'è quella degli altri sagramenti; e questi atti sono (come ha dichiarato il concilio) la contrizione, la confessione, e la soddisfazione. La soddisfazione non però non è parte essenziale, come sono le due prime, ma solamente integrale, poichè senza quella in qualche caso ben può esser valido il sagramento. Ciò è contro Scoto, il quale vuole, che tutta l'essenza consista nella sola assoluzione.

2. Parlando della materia rimota, si è detto, che le colpe veniali, e le mortali già confessate sono materia solamente sufficiente. Ma in ciò si dimanda per 1. Se i religiosi e le monache sono obbligate a confessarsi almeno una volta il mese, ancorchè non abbiano colpe gravi. Il dubbio nasce per la *Clement. Ne in agro. §. Sane, de statu monach.*, dove (parlandosi de' monaci benedettini) si dice: *Sane singulis mensibus tam in monasteriis quam extra (sublata occasione quacumque) ad confessionem saltem semel accedant om-*

(1) 3. p. q. 84. a. 2.

nes et singuli monachi. Et in prima dominica mensis cujuslibet in monasteriis semper communicent. Ciò posto, altri dd., come Azor., Vasquez, Hurtad., ec. (1), dicono, che questo precetto obbliga sotto colpa grave; onde tengono, esser obbligati i monaci a confessarsi in ogni mese, ancorchè non abbiano, che soli peccati veniali. Ma più comunemente Soto, Cano, Gaetan., Nav., Molfes., e Megala (2), tengono, che la suddetta clementina non imponga precetto grave. Anzi il p. Suarez (3) dice, che tale decreto non importa precetto, ma solamente consiglio; e lo ricava dal Trid. *sess.* 25. *cap.* 10., dove parlandosi delle monache, si dice così: *Attendant diligenter episcopi, et ceteri superiores monasteriorum, sanctimonialium, ut constitutionibus earum admoneantur sanctimoniales, ut saltem singulis mensibus confessionem peccatorum faciant, et Eucharistiam suscipiant.* Dalle quali parole conclude il p. Suar., che se non costa, che le costituzioni della religione obbligano sotto colpa grave, non v'è di ciò alcun obbligo rigoroso. E lo stesso sentono Castrop., Cano, Prepos., Vivaldo, Leand., ec., appresso i Salmaticesi (4). E ciò che dicono gli aa. citati della confessione, dicono ancora della comunione.

(1) Apud Diana p. 8. tr. 1. r. 16.
(2) Apud Diana p. 3. tr. 4. r. 1.
(3) In 3. p. tom. 3. sect. 7.
(4) Castr. tr. 23. d. un. de poen. p. 20. n. 6. Canus relect. de poen. c. 5. §. Ad vero, et vide Salm. eod. tit. c. 7. n. 31.

3. Si dimanda per 2. Se i peccati confessati siano materia atta per ricevere l'assoluzione. Il dubbio nasce dal riflettere, che'l peccato rimesso non è più peccato da potersi rimettere, onde pare, che non sia materia atta per la confessione. Ma è comune la sentenza, e l'uso de' fedeli che l'ammette con s. Tommaso (1), Suarez, Castr., Laym., Salm., ecc. Ed è certo dall'*Estrav.* 1. *de privil.* §. *Verum, in fin.*, dove si dice: *Ut eorumdem peccatorum iteretur confessio, reputamus salubre.* Nè osta il dire, che'l peccato perdonato non è più peccato, perchè il peccato, benchè perdonato, sempr'è peccato commesso; onde ben può esser materia di più sagramenti, come la stess'acqua ben può esser materia di più battesimi (2).

4. Si dimanda per 3. Se nella confessione è necessario distinguere i mortali confessati da' non confessati. Si risponde, che no con Bonac., Lugo, Conc., e Sanchez, purchè ciò non sia necessario per l'occasione prossima che avesse a togliersi, o per la riserba del caso, o per altra circostanza (3).

5. La forma poi del sagramento della penitenza sono le parole del sacerdote: *Ego te absolvo a peccatis tuis.* Vogliono alcuni autori, che anticamente la forma era deprecatoria, qual è al presente (come attestano i Martene e'l Tournely) la forma de' Greci

(1) In 4. d. 27. q. 3. c. 3. q. 5. ad 4.
(2) Lib. 6. n. 427. dub. 2.
(3) N. 425. v. 2. Omitti.

ma in quanto a' Latini ciò lo negano il Baronio, il Gonet, ed altri (1). Ma si dimanda per 1. Se sia d'essenza la parola *te*? Lo negano Lugo, Wigandt, perchè la parola *te* abbastanza si esprime colle seguenti parole *a peccatis tuis*. Ma comunissimamente l'affermano Vasq., Bon., Castrop., Conc., ed Holz., e perchè questa sentenza è anche probabile, questa in pratica dee seguitarsi, stando dannata da Innoc. XI. la prop. 1., la quale diceva, esser lecito nel fare i sagramenti servirsi delle opinioni probabili (2). Si dimanda per 2. Se sono necessarie le parole *a peccatis tuis*. Lo negano Milante, Concina, Lugo, Holzmann, Concina, ec., perchè (dicono) dalle circostanze sufficientemente si determinano le altre parole a' peccati del penitente. E nel catechismo rom. (*p.* 2. *n.* 14.) altre parole non si esprimono per la forma, che le sole, *ego te absolvo*. Ma molti dd., come Palud., Major., Croix, Mazzotta, ecc., vogliono, esser necessarie, perchè se valesse la ragione de' contrarj, dicono, che ancora la parola *te* potrebbe tacersi. E perchè questa sentenza anch'è probabile, questa anche dee seguirsi, come confessano gli stessi contrarj Holzmann, Roncaglia, ec. E tutti convengono in dire, che il lasciarle almeno sarebbe peccato mortale (3). È sentenza poi comune contro Durando (dottore per altro dotto, ma stravagante nelle sue opinioni),

(1) Lib. 6. n. 430. (2) Ib. dub. 1. (3) Ib. dub. 2

che le parole, *in nomine Patris ec.*, non siano d'essenza, e comunissimamente dicono Bonacina, Castropalao, Salm., Croix ec., che il lasciarle non giunge che a colpa veniale (1). Le altre parole, *Misereatur ec.*, *Indulgentiam ec.*, è comune presso tutti, che possono lasciarsi senza colpa. E lo stesso dicono i dd. delle parole *Dominus noster Jesus Christus te absolvat ec.*, mentre il Trident. *sess.* 14. *cap.* 3. dice solamente, che fuori della forma, l'altre preci *laudabiliter adjunguntur*. Ma il p. Concina vuole, che il lasciare le suddette parole sia colpa veniale, e non senza ragione, mentre il rituale rom. ec. (*de forma absol.*) dice : *In confessionibus frequentioribus omitti potest*, *Misereatur ec.*; *et satis erit dicere : Dominus noster Jesus Christus*, *usque ad illud*, *Passio etc. Urgente vero aliqua gravi necessitate in periculo mortis*, *breviter dicere poterit*, *Ego te absolvo ab omnibus censuris*, *et a peccatis tuis*, *in nomine Patris etc.* (2). È comune poi la sentenza, che'l sacerdote con quelle parole *te absolvo* può assolvere così da' peccati, come dalle censure. Nondimeno ben dicono Soto, Conc., Salm., Ronc., ec., Holzmann, Viva, ec., che far ciò senza causa sarebbe colpa veniale, perch'è contro l'uso della Chiesa; se non fosse (come dicono probabilmente Holzmann, Viva, ec.), che non vi sia alcun sospetto di censure incorse dal penitente (3). È certo poi,

(1) Lib. 6. n. 430. dub. 3. (2) Ibid. v. Verba.
(3) Ibid. dub. 4.

che la forma dee proferirsi in presenza del penitente, e fu dannata da Clemente VIII. nel 1602. a' 20. di Giugno la propos. che dicea: *Licere per litteras seu internuntium confessario absenti sacramentaliter confiteri, et ab eodem absente absolutionem recipere*. E dichiarando il Papa tale assoluzione illecita, come ben riflettono i Salmaticesi, l'ha dichiarata ancora invalida, perchè se fosse valida, il Papa ne' casi di necessità non avrebbe potuto proibirla. E Paolo V. nel 1604. a' 24. di Luglio ciò proibì, ancorchè vi fosse preceduta la confessione fatta in presenza(1). Tale presenza poi basta che sia morale, cioè in quello spazio di luogo, in cui sogliono gli uomini parlare colla voce comune, benchè alta. Questo spazio Sporer ed altri lo stendono sino a' venti passi; dicono non però, che se'l penitente s'è partito dal confessionale, il confessore dee richiamarlo per assolverlo, quando può farlo comodamente. Del resto dice lo stesso Sporer, con Bonacina, e Gobato, che senza scrupolo può il confessore dar l'assoluzione al penitente che certamente sa esser pochi passi lontano. Tiene ragionevolmente Tamburrino, che dandosi l'assoluzione a chi precipita dal tetto, dee darsegli sotto condizione, essendo dubbio se con tanta distanza vi sia la presenza morale. Avvertono poi comunemente i dottori, non esser necessario, che il penitente ascolti

(1) Lib. 6. n. 428.

l'assoluzione. Anzi prudentemente consiglia La Croix, che l'assoluzione si proferisca con voce sommessa, acciocchè, se mai si manda alcuno senza assoluzione, gli altri non se ne accorgano (1).

6. Si dimanda qui per ultimo, quando sia valida e lecita l'assoluzione che si dà sotto condizione. Se la condizione è di *futuro*, comunemente dicono i dottori ch'è invalida. Ammette non però il p. Viva il potere assolvere così: *absolvo te, si Deus cognoscit quod restitues id quod debes*; ma giustamente ciò lo negano Coninch., Dicast., Concina, Tournely, ec., perchè avendo data Dio agli uomini l'amministrazione de' sagramenti, non possono apporsi quelle condizioni, che agli uomini non possono esser note (2). Se all'incontro la condizione è *de præterito*, o *de præsenti*, tutti convengono, che l'assoluzione è valida; ed ancora è lecita, quando vi è giusta causa, secondo la sentenza comune (contro d'alcuni pochi), come si disse al *capo XIV. n.* 3. Le cause giuste sono per 1., se'l confessore prudentemente dubita di non aver data l'assoluzione: Suar., Lugo, Ronc., Bonac., Salmat., Croix, ec. Per 2., se si dubitasse della disposizione del penitente, ed all'incontro vi fosse necessità d'assolverlo, come si dirà nel *capo ultimo*, parlando de' fanciulli, e de' moribondi. Del resto ordinariamente il confessore dev'esser certo della dis-

(1) Lib. 6. n. 429.
(2) N. 431., et vide etiam n. 24.

posizione del penitente, per poterlo assolvere lecitamente; ond'è, che i recidivi, non solo nelle colpe gravi, ma anche nelle leggiere non possono essere assoluti, se non danno segni certi d'essere ben disposti, come si dirà a lungo nel *punto II.* del suddetto *capo ultimo*. Per 3., come dice Bonacina, ben possono assolversi sotto condizione quelle persone pie, che si confessano di sole imperfezioni, circa le quali si dubita, se per mancanza d'avvertenza sieno elle giunte, o no, a' peccati veniali; e ciò non pare improbabile, sembrando bastantemente giusta la causa di assolverle così, per non privare queste anime per molto tempo del frutto del sagramento: dico *per molto tempo*; perchè ciò non l'ammetterei più che una volta il mese. Dice di più il p. Sporer, che il confessore può dar l'assoluzione, se dubita della giurisdizione; ma ciò stimo non doversi ammettere, se non quando il penitente stesse in peccato mortale, e dovesse altrimenti stare senz'assoluzione per molto tempo. Ciò per altro si dee intendere nel solo dubbio di fatto; perchè se la giurisdizione è dubbia positivamente de jure, cioè s'è probabile per l'autorità de' dottori, ben può darsi l'assoluzione assolutamente, poichè allora supplisce la Chiesa sempre che v'è grave causa, come dicemmo al *capo I. num.* 27. Inoltre dicono Sporer e Mazzotta, che può assolversi sotto condizione il penitente che ha necessità di comunicarsi, ed è dubbiamente disposto. Ma

in ciò bisogna distinguere, come si è detto al *capo XV. n.* 34., e vedere, se il dubbio è della commessione del peccato, o pure della confessione del peccato fatto; perchè se il penitente è certo del peccato grave commesso, e la sua disposizione è dubbia, egli non può comunicarsi, ancorchè fosse stato assoluto sotto condizione; e se non può comunicarsi, neppure può essere assoluto, poichè allora manca la causa della necessità della comunione per poter essere condizionatamente assoluto (1). Si ossevi il detto *n.* 34. del *capo XV.*

Punto Secondo

Della contrizione, e del proposito.

7. Come di sopra abbiam veduto, e come ha dichiarato il Trident. *sess.* 14. *cap.* 3., tre sono le parti necessarie della penitenza, la contrizione, la confessione, e la soddisfazione. Parleremo distintamente di ciascheduna in distinti punti. Parliamo in primo luogo della contrizione.

§. I.

Della contrizione.

8. *Dove consista la contrizione.*
9. *Da qual motivo si produca.*
10. *Quando siam tenuti alla contrizione.*

(1) Lib. 6. n. 452.

8. In quanto alla contrizione, il concilio nel *capo* 4. della suddetta *sess.* 3. distingue, e dice, altra essere la contrizione *perfetta*, che nasce dal motivo di carità, altra l'*imperfetta*, chiamata attrizione, che si concepisce o dalla considerazione della bruttezza del peccato, o dal timore dell'inferno, o delle pene, la quale escluda la volontà di peccare, ed abbia seco la speranza del perdono. Parliamo ora della contrizione *perfetta*, com'ella debba essere, e quando sia necessaria; ed indi parleremo dell'attrizione. La contrizione si definisce dal concilio: *Animi dolor, ac detestatio de peccato commisso, cum proposito non peccandi de cetero.* Or qui si dimanda per 1. Se la contrizione consista nel dolore, o pure nella detestazione de' peccati. Altri come Gonet, ec., vogliono, che consista nel dolore, il quale presuppone la detestazione, Altri nella detestazione, a cui seguita il dolore; e questa seconda è più vera, e quasi

comune con Suar., Navarr., Gaet., Holzm. Sporer, ed altri con s. Tommaso (1), il quale dice: *Exigitur ad remissionem, ut homo peccatum detestetur*. La ragione è, perchè non già il dolore è causa della detestazione, ma la detestazione è causa del dolore. Del resto, come ben dicono Frasseu, Vega, Coninc., Holzmann, Spor., e Croix, non dee dubitarsi, che nell'uno esplicitamente si contiene l'altro: mentre chi detesta il peccato, necessariamente se ne duole; e chi se ne duole, necessariamente lo detesta (2).

9. Si dimanda per 2. Da qual motivo si produca la perfetta contrizione. Altri dicono dall'offesa fatta a qualunque attributo divino, alla misericordia, alla giustizia, ec., e giustamente questa sentenza dicono Lugo e Suarez essere abbastanza probabile, mentre chi ama la divina misericordia, o giustizia, a riguardo di Dio, già ama Dio stesso, giacchè la misericordia e la giustizia divina sono lo stesso Dio; e così all'incontro chi si pente dell'offesa fatta alla divina misericordia a riguardo di Dio, già si pente del suo peccato, non già per motivo d'amore a se stesso, ma per l'amore verso Dio. La sentenza non però più comune vuole, che la contrizione procede dall'offesa fatta alla divina bontà, poichè la contrizione (come insegna il Tridentino) nasce dalla carità, e la carità (secondo la sentenza più comune) ha per og-

(1) 3. p. q. 87. a. 1. (2) Lib. 6. n. 435.

getto la bontà di Dio, in quanto ella comprende tutte le divine perfezioni, come dicemmo al *capo IV. n.* 9. (1).

10. Si dimanda per 3. Quando obblighi il precetto della contrizione. È certo, che obbliga per 1. in pericolo di morte. Per 2., quando l'uomo è tenuto a far l'atto d'amore, che (secondo dicemmo al *capo IV. n.* 13.) ciascuno è obbligato a fare almeno una volta il mese. Per 3., sebbene è probabile, che fuori del pericolo di morte non v'è precetto speciale della contrizione, onde disse san Tommaso (2), che l'impenitenza finale non è peccato grave speciale; nulladimeno, prescindendo dall'obbligo della confessione annuale, diciamo, che pecca gravemente contro la carità di se stesso chi sta lungo tempo in peccato, (come disse lo stesso s. Tommaso); mentre chi è privo della grazia, non può star lungo tempo senza cadere in nuova colpa grave: *Sine gratia justificante*, dice il s. Dottore (3), *quod diu maneat absque peccato mortali, esse non potest.* Quale sia poi questo lungo tempo, Concina e Roncaglia stimano il tempo d'una settimana in circa; altri nonperò più comunemente, come Castrop., Laym., Lugo, Salm., Henno, Elbel, ec., dicono, esser lo spazio d'un anno; la prima opinione parmi troppo stretta; ma neppure so accordarmi alla seconda, almeno per l'obbligo che v'è (come abbiamo detto)

(1) Lib. 6. n. 426. (2) 2. 2. q. 14. a. 2.
(3) 2. 2. q. 105. a. 8.

di esercitare l'atto di carità una volta il mese: è vero nonperò che i rozzi difficilmente avvertono a quest'obbligo (1). Vogliono poi alcuni, esservi l'obbligo della contrizione a' peccatori in ogni giorno di festa, per adempire il fine di santificar le feste; ma ciò comunemente si nega, perchè (come si disse con s. Tommaso al *capo II. n.* 28.) il fine del precetto non cade sotto precetto (2).

11. Si dimanda per 4. Se in punto di morte chi si confessa colla sola attrizione sia obbligato a far anche l'atto di contrizione. L'afferma la prima sentenza con Suar., Bonac., Concina, ec. Ma la seconda sentenza molto più comune con Lugo, Laym., Conc., Castr., Ronc., Holzm., Salm., Becan., Spor., ec., lo nega, e Suarez la chiama molto probabile, perchè, posto ch'è certa la sentenza (come dimostreremo al *num.* 14.), che basta per la confessione la sola attrizione, chi con quella s'è confessato, già è moralmente certo della divina grazia. Questa seconda sentenza è molto probabile, ma non si può negare, che la prima in ogni conto dee consigliarsi a' moribondi; tanto più che in morte siam tutti tenuti a far l'atto d'amore, al quale non può soddisfarsi se non si detesta il peccato, allorchè viene in memoria, come dicono comunemente i dd. (3).

12. Si dimanda per 5. Se ad ottenere la giustificazione basti il dolore generale de' pec-

(1) Lib. 6. n. 437. dub. 1. (2) Ibid. dub. 3.
(3) Ibid. dub. 2.

cati commessi. In ciò, checchè si dicano alcuni, i quali inettamente vogliono l'atto di dolore particolare per ogni particolar peccato, o almeno (come dicono altri) la memoria attuale di ciascun peccato, è certa la sentenza, che basta il dolore di tutte le offese fatte a Dio; così Scoto, Suarez, Giovenino, Concina, Laym., Gaet., Holzmann., Sporer, Croix, ed altri molti; anzi Gaetano chiama ridicola la sentenza contraria; e la nostra è insegnata ancora espressamente da s. Tommaso (1), il quale dice: *Ad justificationem non requiritur, quod aliquis de peccatis singulis cogitet, sed sufficit, quod cogitet de hoc quod per culpam suam est aversus a Deo. Recogitatio autem singulorum peccatorum debet vel praecedere, vel saltem sequi justificationem*, cioè (come spiegano il p. Suarez ed altri quel *sequi*) in ordine alla confessione che si fa dopo l'atto di dolore. Lo stesso insegna il catechismo rom. al §. 3., dove dice, che Dio perdona il peccatore, subito che questi *universe peccata sua detestatus, quae deinde singula in memoriam reducere, ac detestari in animo habeat* (cioè per confessarsi), *ad Deum se converterit*. E la ragione è chiara: prima perch'è certo dalle scritture, che'l peccatore è perdonato subito che si converte a Dio: *Impietas impii non nocebit ei, in quacumque die conversus fuerit. Ezech.* 33. Sicchè se nella detestazione del primo peccato l'uomo non

(1) De verit. q. 29. a. 5. ad 4.

fosse perdonato di tutti, verrebbe a ricevere il perdono degli altri; ma ciò è impossibile, perchè ne' peccati mortali non può esser rimesso l'uno senza l'altro. Secondo, perchè (e questa è la ragione intrinseca) chi si duole di sue colpe per motivo generale, perch'è offesa di Dio, necessariamente si duole d'ogni altro peccato che ha nell'anima, come insegna lo stesso s. Tommaso (1), il quale dice, che siccome chi ama una comunità, ama ciascuno di quella, così chi si pente di tutt'i suoi peccati, di ciascuno si pente (2). Sin qui si è parlato della contrizione; ma parliamo ora dell'attrizione ch'è necessaria per ricevere l'assoluzione sagramentale. Ma vediamo prima degli atti di fede, ec.

13. Si dimanda per 6. Se per ottener la grazia nella confessione si ricerchino ancora gli atti espliciti di fede e di speranza. Altri l'affermano, ma altri più comunemente lo negano; del resto giustamente dicono Lugo ed Escobar, che'l penitente sempre che ha l'atto di dolore, anche ha esplicitamente (non già riflessivamente, ma esercitamente) gli atti di fede e di speranza, perchè allora senza dubbio esercitamente crede e spera che per lo Sagramento in virtù de' meriti di Gesù Cristo gli son perdonati i peccati (3).

14. Si dimanda per 7. Se per ricevere il sagramento della penitenza basta l'attrizione; o se in quella si richiede l'*amore incoato*. Con

(1) In 4. dist. 17. q. 2. a. 3. q. 3. ad 2.
(2) Lib. 6. n. 438. (3) N. 439.

vengono i teologi in affermare l'uno e l'altro; ma la gran questione si è, se quest'amore incoato debba essere carità predominante, con cui s'ami Dio sopra ogni cosa. Così vogliono Merbes., Morino, Habert, Gioveniuo, Concina, Antoine, ed altri pochi, i quali dicono, che tale amore in tanto si chiama *incoato* o sia *iniziativo*, in quanto è in grado rimesso; poichè (come dicono) quando il dolore nasce dall'amore intenso, allora è contrizione perfetta, che rimette i peccati anche fuori del sagramento. Ma la sentenza bastantemente comune che noi seguitiamo, tiene, che basta l'attrizione (senza la carità predominante), che nasce o dal timore dell'inferno, o dalla perdita del paradiso, o dall'orrore alla bruttezza del peccato, conosciuta per lume di fede: così tengono Gonet, Cano, Petrocor., Tournely, Cabassuz., Wigandt, Abelly, Navarr., Suar., Tol., Lugo, Laym., Castrop., Salm., e altri molti con Benedetto XIV. (1), il quale asserisce, che dopo il Tridentino tutte le scuole con applauso han ricevuta questa sentenza; onde giustamente dicono Suar., Lessio, Castrop., Filliuc., Carden., Rainaud, Lugo, Prado, Tannero, Viva, e Croix, che questa sentenza oggidì dopo il concilio è moralmente certa, e la contraria non è più probabile. E che le scuole (almeno più comunemente) l'abbiano per moralmente certa, è chiaro dal decreto di Alessandro VII.

(1) De Syn. l. 7. c. 513. ex n. 6.

nel 1667. a' 5. di Maggio, dove si proibì sotto scomunica, *Ne quis audeat alicujus theologicæ censuræ, alteriusque injuriæ, aut contumeliæ nota taxare alterutram sententiam, sive negantem necessitatem aliqualis dilectionis Dei in attritione ex metu gehennæ concepta, quæ hodie inter scholasticos communior videtur: sive asserentem dictæ dilectionis necessitatem.* Attestando dunque il Papa, che la sentenza negativa è più comune tra li scolastici, conseguentemente attesta ancora, che più comunemente nelle scuole ella è tenuta per moralmente certa, mentre ognuno sa, che circa il valore de' sagramenti altre sentenze, che le moralmente certe, non possono seguitarsi. Nè col suddetto decreto ha vietato il Pontefice, che la sentenza contraria possa chiamarsi improbabile; poichè l'improbabilità non è nota di censura, o di contumelia vietata nel decreto. Tanto più che (secondo diremo appresso) noi non neghiamo, richiedersi nell'attrizione un principio d'amore, ma diciamo solo, non ricercarsi la carità predominante. Ma veniamo alle pruove.

15. Si pruova la nostra sentenza per 1. col Tridentino *sess.* 14. *cap.* 4., dove parlandosi dell'attrizione conceputa dal timore dell'inferno ec., si dice: *Et quamvis sine sacramento pœnitentiæ per se ad justificationem perducere peccatorem nequeat, tamen eum ad Dei gratiam in sacramento pœnitentiæ impetrandam disponit.* Oppongono i contrarj, che il concilio non disse *sufficit*, ma *disponit*;

dunque (dicono) l'attrizione senza la carità dispone, ma non basta; tanto più che, come riferisce il card. Pallavicino, il concilio dopo una gran contesa tolse la parola *sufficit* prima scritta, e surrogò la parola *disponit*. Ma a ciò ben risponde il p. Gonet, che il concilio intanto surrogò il *disponit*, in quanto importava necessariamente lo stesso che *sufficit*, perchè l'attrizione per timore dell'inferno essendo ella dono ancora divino, come fu dichiarato dallo stesso concilio, anche fuori del sacramento rimotamente sempre dispone alla grazia; dunque nel sacramento poi dispone prossimamente a quella. Ciò apparisce chiaro dalle stesse parole suddette, *et quamvis etc.*: se'l concilio avesse inteso parlare della sola disposizione rimota senza il conseguimento della grazia, incongruamente ed inettamente avrebbe detto: E benchè l'attrizione senza il sacramento non possa produrre la grazia, nondimeno col sacramento dispone ad impetrarla: ma avrebbe dovuto dire: E benchè l'attrizione fuori del sacramento non disponga alla grazia, dispone nonperò col sacramento ad impetrarla. Quando dunque ha detto: Benchè senza il sacramento non può l'attrizione perdurre il peccatore alla giustificazione, nondimeno col sacramento dispone ad impetrare la grazia; necessariamente ha inteso parlare della disposizione prossima. Ciò si conferma più chiaramente con quello che soggiugne il concilio nel medesimo capo, dicendo: *Quamobrem*

falso quidem calumniantur catholicos scriptores, quasi tradiderint, sacramentum pœnitentiæ absque bono metu suscipientium gratiam conferre. Gli eretici con Lutero non mai han calunniato i cattolici che dicevano, darsi la grazia a' contriti, ma solamente coloro che dicevano, darsi agli attriti, per ragione che questi non son privi di buono moto, ed hanno sufficiente disposizione a ricevere la grazia col sacramento: *Tristitia* (diceva Lutero) *ob fœditatem peccatorum, amissionem beatitudinis etc., facit magis peccatorem, et tales indigne absolvuntur*; e perciò riprovava coloro, *qui vocant attritionem hanc proxime disponentem ad contritionem.* Questi dunque son quelli che dice il concilio esser falsamente calunniati dagli eretici.

16. Per 2. Si prova colla ragione, perchè i sacramenti operano attualmente quel che significano; onde si dee verificare (parlando per sè), che quando il sacerdote dà l'assoluzione, in quel punto si rimettono i peccati: che perciò la penitenza si chiama sacramento de' morti, perchè conferisce la vita della grazia a chi n'è privo. Or se nel dolore vi fosse necessaria la carità predominante, il sacramento non mai per sè causerebbe la grazia, perchè tutti vi anderebbero giustificati; poichè ogni dolore che procede dall'amor predominante, è vera contrizione, come insegna s. Tommaso (1); e ciò avviene (co-

(1) Suppl. q. 5. a. . . .

me spiega il Santo) semprechè dispiace all'uomo più la perdita della grazia, che d'ogni altro bene; ed essendo quella vera contrizione, quantunque piccolo sia il dolore, cancella i peccati: *Quotiescumque parvus sit dolor* (parole del Santo), *dummodo ad contritionis rationem sufficiat, omnem culpam delet.* E qui certamente l'Angelico parla fuori del sacramento, come lo replica in altro luogo (1), dove dice: *Per solam contritionem dimittitur peccatum; sed si antequam absolvatur, habeat hoc sacramentum in voto, jam virtus clavium operatur in ipso.* Non può parlare più chiaro. Ma che ogni contrizione che nasce dalla carità predominante, cancelli i peccati, si legge nello stesso Tridentino *sess.* 14. *cap.* 4. in quelle parole: *Etsi contritionem hanc aliquando charitate perfectam esse contingat, hominemque Deo reconciliare, priusquam hoc sacramentum actu accipiatur etc.* Qui certamente non si parla della carità perfetta per ragion d'intensione, ma perfetta per ragion del motivo dell'amor predominante, poichè il concilio qui la distingue dalla contrizione imperfetta, che non nasce dalla carità, soggiungendo immediatamente ivi: *Illam vero contritionem imperfectam, quæ attritio dicitur, quoniam vel ex turpitudinis peccati consideratione, vel ex gehennæ metu, vel pœnarum concipitur.* E la ragione è chiara,

(1) Quodlib. 4. a. 1.

perchè ogni contrizione è atto formale di carità, e la carità non può star col peccato, come si prova da mille scritture: *Ego diligentes me diligo*. Prov. 8.: *Qui diligit me, diliget eum Pater meus*. Joan. 14.: *Omnis qui diligit, ex Deo natus est*. Joan. 4. E l'insegnano comunemente i ss. Padri ed i teologi con s. Tommaso (1) che dice: *Charitas non potest esse cum peccato mortali*. E per carità certamente il s. Dottore non intende qui l'intensa, ma la predominante, mentre spiega in altro luogo (2), che la carità consiste in amar Dio sopra ogni cosa, dicendo: *Actus peccati mortalis contrariatur charitati, quæ consistit in hoc, quod Deus diligatur super omnia*. Nè vale a dire, che s. Tommaso intende ivi di parlare della carità perfetta; mentre il Santo dice in altro luogo (3), che la carità imperfetta nell'essenza niente differisce dalla perfetta: *Charitas perfecta et imperfecta non differunt secundum essentiam sed secundum statum*. Ciò si fa più certo dalla propos. 32. di Bajo dannata da Gregorio XIII., la quale diceva: *Charitas illa quæ est plenitudo legis, non semper est conjuncta cum remissione peccatorum*. Or dimando, qual è l'amore, che *est plenitudo legis*, cioè che basta per adempire il precetto della carità? È certamente quello con cui s'ama Dio sopra ogni cosa, come dicono tutti con s. Tommaso, il quale spiegando il precetto, *Dilige*

(1) 2. 2. q. 45. a. 4. (2) 2. 2. q. 24. a. 12.
(3) 2. 2. q. 44. a. 8. ad 2.

Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, dice: *Cum mandatur quod Deum ex toto corde diligamus, datur intelligi, quod Deum super omnia debemus diligere.* Sicchè essendo certo, che la carità predominante, quantunque rimessa, non può star col peccato, è certo ancora, che ogni contrizione, la quale formalmente è anche atto di carità, cancella il peccato. Or posto ciò, se si vuole che l'amor incoato richiesto nell'attrizione sia amore predominante, ciò ingiustamente si pretende, perchè (come abbiam dimostrato) se fosse questo, ogni peccatore dovrebbe andar giustificato a prender l'assoluzione sacramentale, sicchè non mai avverrebbe, che'l sacramento causerebbe attualmente la giustificazione, la quale è il suo proprio effetto. Se poi nell'attrizione per disposizione a ricever la grazia si desidera un amor incoato, che sia un principio d'amore, secondo dice il Trident. *sess.* 3. *cap.* 6., parlando della disposizione di coloro, che ad ottener la giustificazione *Deum tamquam justitiæ fontem diligere incipiunt*; ciò non si nega, e diciamo, che questo principio già v'è in ogni attrizione, così per ragione del timore de' castighi divini, per quel che si dice nell'Ecclesiastico (25. 16.): *Timor Dei initium dilectionis erit*; come per la speranza del perdono e della beatitudine, per quel che dice s. Tommaso (1): *Ex hoc quod per aliquem speramus*

(1) 2. 2. q. 40. a. 2.

bona, *incipimus ipsum diligere*. Ma non già se si vuole un vero atto di carità predominante: questo certamente non è necessario per conseguir la grazia col sacramento. Tanto vero che, come riferisce il medesimo cardinale Pallavicino (1), a quelle parole *diligere incipiunt* alcuni del concilio contendevano doversi aggiungere *per actum charitatis*; ma il concilio ripugnò, e non si aggiunsero. S osservi l'opera (2), dove le suddette dottrine che qui stan compendiate, sono tutte distese insieme con altre. Ma passiamo avanti a altri quesiti.

17. Si dimanda per 8. Se basta l'attrizion conceputa per solo timore delle pene ten porali, in quanto elle vengono da Dio? A tri lo negano, dicendo, che il dolore dee n scere dal timore delle pene eterne, perch'e sendo eterna la pena del peccato mortal il penitente dee concepire il dolore de' pe cati per timore dell'eterno male; così Can Concina, Pasqual. ec. Ma altri più comur mente, come Lugo, Suar., Anacl., Viva, I bel, Gob., Croix ec., più probabilmente l' fermano dalle parole del Tridentino *sess. cap.* 4., dove si dice: *Attritio ex gehenn vel pœnarum metu concipitur*. Dunque il c cilio distingue le altre pene da quelle d l'inferno, nel quale certamente vi sono tu le altre pene. Ma perchè la prima sente

(1) Pallav. l. 8. c. 13.
(2) Lib. 6. ex n. 440.

non può dirsi improbabile, in pratica non può seguirsi la seconda (1).

18. Si dimanda per 9. Se possa darsi il sacramento valido ed informe. Il caso sarebbe, se taluno avendo due peccati, uno di sacrilegio, l'altro di furto, e ricordandosi del solo sacrilegio, solo di quello si pentisse per la bruttezza sopranaturale di tal vizio: qui si dimanda, se questi validamente riceverebbe il sacramento, sicchè, detestando poi il furto, riceverebbe la grazia, e solamente il furto poi sarebbe tenuto a confessare? I dottori sono molto discordi in questa controversia, perchè altri dicono, che tal sacramento non solo sarebbe valido, ma anche formato, cioè coll'acquisto della grazia; perchè dolendosi il penitente dell'offesa fatta a Dio col sacrilegio, ed avendo il desiderio di riconciliarsi con Dio, questo dolore e questo desiderio fanno, ch'egli virtualmente detesti anche il furto. Ma a questa ragione la risposta è chiara, che costui intanto si pente del sacrilegio, e desidera riconciliarsi con Dio, in quanto vien mosso dalla bruttezza del sacrilegio; ma questo non comprende la bruttezza del furto; talmentechè potrebbe darsi il caso, che se'l penitente si ricordasse del solo furto, la bruttezza del furto forse non lo movesse al pentimento; onde il motivo della bruttezza del sacrilegio non comprende virtualmente la detestazione del furto. Altri poi

(1) Lib. 4. n. 444.

dicono, che'l sacramento non solo sarebbe informe, cioè senza la grazia, ma anche invalido, dicendo, che non può essere materia atta per la penitenza quella che non può causare la grazia. Ma a ciò anche si risponde, che concorrendovi già le parti essenziali, che sono il dolore, la confessione, e l'assoluzione, non può dirsi invalido il sacramento, onde volentieri aderiamo alla sentenza affirmativa, e comunissima, de' tomisti, con Suarez, Lugo, e s. Tommaso (1), e diciamo, che tal confessione sarebbe valida, ma senza la grazia (2).

19. Si dimanda per 10. Se'l dolore dee precedere la confessione. L'affermano Laym., Castrop., Coninch., ed altri; sì perchè il dolore dee esser sensibile, e non si fa sensibile se non per la confessione; sì perchè la confessione per esser materia atta dee esser dolorosa, altrimenti sarebbe un semplice racconto de' peccati. Altri poi più comunemente lo negano, come Lugo, Suar., Bon., Conc., Holzm. ec., e loro par che favorisca il rituale, dicendo, *Audita confessione* (confessarius) *ad dolorem adducet*. E ben rispondono alla prima ragione, dicendo, che'l dolore non solo per la confessione, ma anche per altri segni e parole può manifestarsi e farsi sensibile. Ma alla seconda ragione non danno risposta convincente; onde per quella dico esser ben probabile la prima sentenza,

(1) In 4. dist. 17. q. 3. a. 4. q. 1.
(2) Lib. 6. n. 445.

che perciò dee seguirsi in pratica. Convengono poi comunemente Concina, Viva, Salmat., Holzm. ec., che in ciò basta, che'l penitente dopo l'atto di dolore dica: *Io di nuovo m'accuso di tutti i peccati confessati* (1).

20. Si dimanda per 11. Per quanto tempo duri moralmente il dolore. Altri dicono per lungo tempo, e basta che non sia ritrattato; ma ciò si ributta. Altri per un giorno, anzi La-Croix dice, che in pratica sempre dee rinnovarsi il dolore, quando il penitente per mora notabile s'è distratto in altro. Io per me non dubito col p. Roncaglia di dire, che semprechè la confessione nasce dal dolore de' peccati, sempre moralmente il dolore persevera virtualmente, almeno per uno o due giorni, mentre quella confessione è effetto del dolore. Altrimenti poi, se uno si confessasse per mera divozione, o per soddisfare al voto, o penitenza (2).

21. Si dimanda per 12. Se l'atto di dolore debba esser fatto in ordine alla confessione. L'affermano Bonac., Busemb., e Concina, mentre (come dicono) così il ministro come il suscipiente debbono ordinare la materia al sacramento, v. gr. la lavanda al battesimo, il tatto all'ordinazione, e così il dolore alla penitenza; onde vogliono questi, che se uno fa l'atto di dolore senza pensare alla confessione, dee rinnovarlo poi quando si confessa. Altri nonperò più probabilmen-

(1) Lib. 6. n. 446. (2) N. 447.

te, come Lugo, Sporer, Moya, Gobat. ec., lo negano; sì perchè secondo il Trident. basta l'attrizione avuta, sì perchè il dolore almeno s'ordina all'assoluzione, quando per mezzo della confessione si manifesta. Ma perchè la prima sentenza anch'è probabile, perciò in pratica quella dee seguirsi (1).

22. Si dimanda per 13. Quando taluno subito dopo aver ricevuta l'assoluzione si confessa un peccato scordato, se sia tenuto di nuovo a far l'atto di dolore. Lo negano più comunemente Lugo, Anacleto, Roncaglia, Viva, Sporer ec., dicendo, che'l primo dolore, quando è stato generale, già si stende a tutti i peccati, ed in tal caso senza dubbio moralmente già persevera; e sebbene quelli sieno più sacramenti, ben nonperò una sola materia può constituire più sacramenti, siccome un'acqua può esser materia di più battesimi. Ma l'affermano Vasq., Bonac. e Fill., dicendo, che coll'assoluzione data già è compito il primo giudizio, e'l primo sacramento, onde per lo nuovo sacramento si richiede nuova materia, e benchè il dolore perseveri, non persevera già in ordine alla seconda assoluzione, secondo quel che si è detto nel quesito precedente, poichè quel dolore è stato elicito solamente per la prima. E perchè questa seconda sentenza ancora è probabile, perciò ben dicono Croix e Concina, che in pratica questa dee tenersi. S'intende nondi-

(1) Lib. 6. n. 448.

meno ciò prima di ricevere il sacramento, perchè dopo averlo ricevuto ben sono probabili tutte le sentenze contrarie degli antecedenti tre quesiti; onde *post factum* ben possono seguitarsi (1).

13. Si dimanda per 14. Come debba aversi il dolore de' peccati veniali. Fuori di confessione, insegna s. Tommaso (2), *Sufficit aliquis motus charitatis ad eorum remissionem.* Ma per ricevere il sacramento della confessione è certo poi appresso tutti, che si ricerca il dolore formale. Ma qui si dubita per 1. Se pecchi mortalmente chi si confessa veniali senza dolore. Lo negano Genetto, Giovenino, e Natale Alessandro. Dicono questi, che semprechè non v'è animo di profanare il sacramento, il frustrarlo in materia leggiera non è che leggiera irriverenza. Ma comunemente e rettamente l'affermano gli altri dd., e'l card. de Lugo chiama la prima sentenza affatto falsa, dicendo, che la gravezza dell'ingiuria non consiste nella materia, ma nel frustrare il sacramento, col non apporvi la materia atta ed essenziale, com'è il dolore; onde o si frustri per materia grave, o per leggiera, sempre è grave l'irriverenza (3). Si dubita per 2. Se nella confessione delle colpe veniali basta dolersi d'una sola, senza pentirsi dell'altre. Alcuni lo negano, ma anche comunemente e giusta-

(1) Lib. 6. n. 448.
(2) 3. p. q. 87. a. 2.
(3) Lib. 6. n. 499. v. Dub. I.

mente l'affermano Suar., Lugo, Concina, Antoine ec., e la ragione è chiara, perchè i peccati veniali non sono materia necessaria, ma sufficiente. Dicono poi Castrop., Sporer, Lugo, Tambur. ec., che basta dolersi della moltitudine de' veniali, senza pentirsi di alcuno in particolare; ma a ciò contraddicono Arriaga e Dicastillo, dicendo, esser necessario il dolore almeno verso alcuno di loro, come abbiam detto. Ma queste sentenze facilmente possono conciliarsi, perchè è impossibile dolersi della moltitudine delle colpe, senza dolersi delle ultime che costituiscono la moltitudine; e siccome in quanto alla specie basta (come s'è detto) dolersi d'una sorta di peccati veniali, e non di un'altra; così in quanto al numero basta dolersi degli ultimi, e non de' primi; sicchè allora il penitente *in recto* si duole della moltitudine, ed *in obliquo* si duole di quell'ultime colpe (1).

§. II.

Del proposito.

24. *Il proposito per I. dee esser* fermo. *Se chi crede di ricadere ecc.*
25. *Per II. dee esser* universale.
26. *Per III. dee esser* efficace. *Se le ricadute sian segni sempre dell'invalidità delle confessioni. E se il proposito dee esser esplicito.*

24. Tre sono le condizioni del vero proposito per la confessione: dee esser fermo, univer-

(1) Lib. 6. n. 499. dub. 2.

sale, ed efficace. E per I. dee esser *fermo*, in modo che il penitente abbia animo risoluto di non peccare in qualunque caso. Qui si fa il dubbio, se vale il proposito di taluno, che non ha animo di peccare, ma crede certo, che appresso tornerà a cadere. Suarez, Laym., Nav., Sporer ec., dicono, che vale, perchè il proposito della volontà ben può stare insieme col giudizio dell'intelletto, che prevede la certa ricaduta per ragione della sperimentata fragilità. All'incontro il p. Concina riprova come infermo anche il proposito di colui che teme probabilmente di ricadere. Questa seconda opinione è troppo rigida, e poco ragionevole, perchè il timore di tornare a cadere ben può consistere col proposito il più fermo che si dia. Ma neppure mi piace la prima, almeno praticamente parlando; poichè, siccome ben dice La-Croix, e non è lontano da ciò Busembao, in pratica chi certamente crede, che ha da tornare a cadere, dà a conoscere, che'l suo proposito non è abbastanza fermo; mentre non è possibile, che uno, il quale già sa che Dio dà il suo ajuto a chi lo spera, e glie lo dimanda, e che non permette, che niuno sia tentato più delle sue forze, proponga fermamente di eleggere prima ogni male, che l'offesa di Dio, e che poi creda certamente di tornare a cadere; onde, se costui crede ciò, è segno che'l suo proposito non è fermo (1).

(1) Lib. 6. n. 451.

la confessione basta il proposito virtuale incluso nel dolore. Qui vi sono tre sentenze. La 1. sentenza lo nega con Scoto, Cano, Gaetano, Toledo, Conc. ec., e lo ricavano dal Trid. *sess.* 14. *c.* 4., dove par che si richieda il proposito formale, dicendosi, che la prima parte essenziale della penitenza è il dolore, *cum proposito non peccandi de cetero.* La 2. sentenza che tengono Laym., Nav., Carden., e che la chiama moralmente certa Lugo ec., l'afferma, sempre che il dolore sia per motivo universale; ed anche questa si fonda sul concilio, dove si dice, che l'attrizione se esclude la volontà di peccare, già dispone alla grazia. Ed a questa aderì Benedetto XIII. nel concil. rom., in cui approvò l'istruzione ivi posta al popolo, dove si dice (*p.* 440.), che chi non ha almeno l'attrizione col fermo proposito, *almeno implicito,* di non peccare più, non riceve il perdono. La 3. sentenza con Suar., Bellarm., Bonac., ed Holzm., il quale la chiama comune, distingue, e dice, che se'l penitente niente pensa al futuro, come facilmente può accadere agl'infermi prossimi a morire, allora basta il proposito implicito. Altrimenti poi dee dirsi di chi pensa al futuro, perchè (come dice lo stesso concilio) la contrizione contiene così la cessazione del peccato, come l'incominciamento di nuova vita, secondo quel d'Ezechiele: *Projicite a vobis iniquitates ... et facite vobis cor novum. Ezech.* 18. Del resto, perchè la prima sentenza è abba-

tirsi (checchè si dica il p. Concina), che le ricadute non sempre son segni che i propositi prima fatti non sono stati buoni, sicchè sempre debbano ripetersi le confessioni fatte come invalide, perchè la ricaduta non è sempre segno che non v'è stata volontà: ma spesso è solamente segno della volontà mutata, mentre spesso sogliono gli uomini fermamente proporre, e poi tornare a cadere; e perciò dice il Rituale romano: *In peccata facile recidentibus utilissimum fuerit consulere, ut sæpe confiteantur; et si expediat, communicent:* non dice, che a coloro che facilmente ricadono, non si dee dar l'assoluzione per lo dubbio che v'è del lor proposito, ma che si dee consigliare più presto, che spesso si confessino, e si comunichino: s'intende sempre che si conosce, esservi la dovuta disposizione, come diremo al *punto II. del capo ultimo*. Ed in quanto al ripetere le confessioni passate, ben dice il p. Segneri, che non v'è tal obbligo, se non si ha una moral certezza dell'invalidità delle confessioni fatte, come sarebbe quando si vede, che taluno dopo le confessioni ha voluto sempre ricadere negli stessi peccati subito (uno, due, o tre giorni appresso) senza resistenza, e senza prendere alcun mezzo, o senza togliere l'occasione. Qui occorrerebbe parlare di coloro che sono nelle occasioni prossime, e degli abituati e recidivi in alcun vizio, ma di questi ne parleremo a parte nel *punto I.* e *II.* del *capo ultimo*. Resta solamente qui a vedere, se per

sione, che sia vocale, segreta, vera, ed intiera. E per I. dev'esser *vocale*, cioè fatta a voce, mentre questo è l'uso comune della Chiesa, non già fatta per segni, o per iscrittura; e si ha dall'estravagante *Inter cunctos*, *de privil.*, ove dicesi: *Nisi articulus necessitatis occurrat, sanctificanda est oris confessio.* Se nonperò vi fosse grave causa, v. gr., d'una somma e straordinaria verecondia, o d'impedimento di lingua, e simili: perchè in tal caso basterà, dopo che'l confessore avrà letta la confessione, che dica il penitente: *Io m'accuso di questi peccati*; così comunemente Castrop., Cano, Con., Tamb., Salm. ec. (1). Chi poi non potesse confessarsi a voce, è tenuto almeno per segni, e scrittura, quando può farlo senza pericolo, e senza un grande incomodo, come diremo parlando del muto al *num.* 36. (2). Per II. dev'esser *segreta*, perchè niuno è tenuto a confessarsi, nè publicamente, nè per interprete, se non fosse che si trovasse in pericolo di morte, e stando in peccato mortale dubitasse della contrizione, come diremo al detto *n.* 36.

28. Per III. dev'esser *vera*, onde commette grave sacrilegio chi mentisce in materia grave col negare, o nascondere senza giusta causa un peccato mortale commesso, e non ancora confessato. E qualche volta il penitente è tenuto a palesare anche i peccati confessati per dichiarare l'abito contratto

(1) Lib. 6. n. 429. in fin. (2) N. 475.

(contro quel che diceva la prop. 60. dannata da Innoc. XI.), acciocchè il confessore possa ben regolarsi nel dare o differire l'assoluzione. Così anche pecca chi s'accusa maliziosamente d'una colpa grave non fatta; anzi questi commette doppio peccato mortale, uno contro la virtù della religione, per l'ingiuria che fa al sacramento; l'altro contro la virtù della veracità, essendo tal mendacio a se stesso gravemente nocivo. Si è detto, se mentisce *in materia grave*; perchè il negare poi nella confessione qualche peccato veniale commesso, o mortale già confessato, o il dire altra bugia leggiera, è comune la sentenza con Suar., Sanch., Lugo, Bon., Ronc., Anacl., Holzmann ec. (contro Gaetano ed Armilla), che non è colpa grave. Nè osta ciò che dice s. Tommaso (1), che pecca mortalmente chi nega una verità che dee confessare, perchè ivi parla il Santo della confessione che dee farsi nel foro esterno, ma non già nel sacramento, dov'è certo che non siam tenuti a confessare nè le colpe veniali, nè le gravi già confessate, se non quando ciò fosse necessario per metter la materia a ricever l'assoluzione (2).

29. Per IV. la confessione dev'essere *intiera*, e qui bisogna distinguere l'integrità materiale dalla formale. Per sè parlando la confessione dev'essere materialmente intiera, poichè il penitente è obbligato a spiegare

(1) 2. 2. q. 69. a. 1.
(2) Lib. 6. n. 493. ad 497.

così le specie, come il numero de' peccat mortali. Già parlammo nel *capo III.* al §. *III* della distinzione specifica, e della numeric de' peccati, e da quali radici elle si prendo no. Ma si domanda qui, se vi sia obbligo d confessare non solo le circostanze che mu tano le specie, ma anche quelle che notabil mente l'aggravano. Vi sono tre sentenz probabili. La prima l'afferma con Soto, Suar. Gonet, Sanch., Concina ec., dicendo, che l stessa ragione che obbliga a spiegare le cir costanze mutanti, obbliga ancora a confessa re le aggravanti, mentre l'une e l'altre mu tano notabilmente il giudizio del confessore La 2. sentenza che tengono Laymann, Spo rer, Busemb. ec., anche l'afferma, ma sola mente per quelle circostanze che riguardan l'integrità sostanziale del peccato, com'è l quantità nel furto, e'l grado della parentel nell'incesto; altrimenti (come dicono) no può il confessore formare il dovuto giudizi della sostanza del peccato. La 3. senten più comune, e più probabile, che tengor s. Anton., s. Bonaventura, s. Bernard. da Si na, Soto, Cabass., Lugo, Castropalao, Bon cina, Roncaglia, Holzmann, Salmat., ed alt assolutamente lo nega; e questa senten tiene anche s. Tommaso (1), il quale dic *Alii vero dicunt, quod non sint de neces tate confitendæ, nisi circumstantiæ, quæ aliud genus peccati trahunt, et hoc probat*

(1) In 4. dist. 16. q. 3. a. 2. q. 5.

lius est; e nella risposta ad 2. soggiunge: *Unde sufficit, quod* (sacerdos) *cognoscat quantitatem, quæ ex specie peccati consurgit*. La ragione è: 1. perchè il Trident. *sess.* 14. *c.* 5. non impone, che a confessare le sole circostanze che mutano specie, dicendo, che senza la notizia di quelle non può il confessore rettamente giudicare: dunque e converso, secondo il concilio, spiegandosi quelle, il confessore rettamente già può giudicare. 2. Perchè l'obbligo di confessare le circostanze aggravanti recherebbe a' penitenti una somma angustia, potendo essi spesso dubitare se le circostanze tralasciate erano leggiermente o notabilmente aggravanti, e se siano state abbastanza, o no spiegate. 3. Perchè (e questa ragione ha maggior peso dell'altre) una tal legge di confessare le circostanze aggravanti, come dicono Cabassuz., Lugo, Roncaglia, e i Salmat. col card. Lambertini (1), ella è dubbia, e niuno è obbligato ad osservare le leggi dubbie, come si è dimostrato al *capo I. n.* 32. con s. Tommaso (2), il quale dice: *Nullus ligatur per præceptum, nisi mediante scientia illius præcepti* (3). Nè osta qui il dire, che in materia di sacramenti non possiamo seguitare le opinioni solamente probabili, perchè ciò corre quando si tratta del valore del sacramento, ma non già dell'integrità: ed in quanto al valore è cer-

(1) C. Lambert. notif. 80. n. 19.
(2) De verit. quodlib. 14. q. 17. a. 3.
(3) Lib. 6. n. 468. v. Non obstat 2.

to, che basta l'integrità formale. Nondimeni ben avvertono Lugo, Castrop., Salm. ec., i quanto al furto, che sebbene il penitente no è tenuto per sè a spiegarne la quantità, nulladimeno per lo più è obbligato il confessoro ad indagarla, per regolarsi circa l'assoluzione, e circa la quantità e modo della restituzione (1).

30. In oltre si dimanda, se v'è obbligo d confessare i peccati mortali dubbj. Ma qu bisogna distinguere i quesiti: onde si dimanda per 1. Se debbono confessarsi i peccati positivamente dubbj, cioè quando è probabile che sieno stati commessi, e probabil che no. In tal caso l'affermano Merbes, Habert, e Concina, per la ragione da quest autori adottata per tutti i dubbj, che *in dubiis via tutior est eligenda.* Ma comunemente lo negano Silvestro, Silvio, Gersone, Sanch., Suar., Bonac., Anacl., Roncaglia, Sal., Holzm., ed altri molti per la ragion generale, che lecitamente possono seguirs le opinioni egualmente probabili, come s' dimostrato al luogo citato *capo I.* dal *n.* 32 Ma in ciò meglio vale la risposta, che daremo qui appresso al secondo quesito per l peccati negativamente dubbj, poichè tal risposta ha la stessa forza per li peccati positivamente dubbj. Alla regola poi de' canoni che *in dubiis via tutior est eligenda*, già si spiegato al *cit. capo I. num. 55. e seg.* com

(1) Lib. 6. n. 468. v. Non obstat 2. in fin.

abbia da intendersi. Giustamente non però avvertono Sanch., Viva, Holzm. ec., che in *punto* di morte la persona in tale dubbio o deve avere la contrizione, o ricevere l'assoluzione con confessarsi almeno d'altra materia certa (1).

31. Si dimanda per 2. Se debbono confessarsi i peccati negativamente dubbj, cioè di cui non v'è ragione per affermarli, nè per negarli. L'affermano colla sentenza più comune Busemb., Diana, Tambur., Salmat., ec., dicendo, che'l Tridentino *sess.* 14. *c.* 5. comanda la confessione a' penitenti di tutti i peccati mortali, *quorum conscientiam habent;* dunque (dicono) ben debbono confessarsi i peccati dubbj, che son dubbj nella coscienza. Ma lo negano più probabilmente Merbes., Habert, Coninch., Marcanzio, Holzmann, Croix, Mazzot., e questa sentenza la chiamano probabile Laymann e Viva con s. Anton., Less., Palud., ec. La 1. ragione è, perchè il concilio non già impone, come suppongono i contrarj, la confessione de' peccati siccome sono, in coscienza, ma de' peccati, *quorum* (pœnitentes) *conscientiam habent*, viene a dire di quelli che i penitenti hanno certa scienza, giacchè *conscientia* (come spiega s. Bernardo) significa *cordis scientia*; onde malamente dicesi, che uno abbia coscienza di quel peccato, di cui non ha ragione alcuna d'averlo commesso. Tanto

(1) Lib. 6. n. 473.

più che'l Tridentino nel luogo citato soggiunge: *Nihil aliud in Ecclesia a pœnitentib. exigi, quam ut quisque ea peccata confiteatur quibus se Deum suum mortaliter offendis. meminerit.* Chi negativamente dubita, non può dirsi, che si ricorda del peccato commesso. La 2. ragione è, perchè (siccome abbiam detto di sopra) non deve imporsi un obbligo certo per una legge dubbia. Per chi è certo del suo peccato, v'è la legge certa che l'obbliga a confessarlo; all'incontro non v'è legge certa di confessarsi i peccati dubbj (1). E ciò corre, ancorchè la persona volesse prender la comunione, come abbiamo detto al *capo XV.* antecedente al *n.* 34., checchè siasi scritto nell'opera (2).

32. Del resto, ordinariamente parlando, è bene il consigliare a' penitenti, che si confessino de' dubbj, per maggior quiete della loro coscienza, fuorchè se fossero scrupolosi, come si disse al *capo I. n.* 11. E di più saviamente dicono i Salmaticesi scolastici, Habert, Bonac., Sayro, Croix, ed altri, che le persone di provata pietà, le quali non mai per molto tempo, o molto di rado, hanno acconsentito al mortale, queste allorchè dubitano del consenso, specialmente se si ricordano d'aver resistito a principio, o dubitano se sono state in vigilia perfetta, possono star certe di non aver peccato mortalmente, giacchè (secondo dicono i Salmaticesi ed Habert)

(1) Lib. 6 n. 474. dub. 2. (2) N. 475.

è moralmente impossibile, che la volontà così confermata nel buon proposito si muti senza conoscerlo chiaramente. Dice il p. Alvarez, che il peccato mortale è un mostro così orribile, ch'entrando in un'anima, la quale per molto tempo l'ha abborrito, non può non entrare senza che l'anima chiaramente non lo conosca; come all'incontro parlando di coloro che sono abituati in acconsentire a' peccati mortali, in dubbio si presume d'essi il consenso dato; perchè se avessero resistito, ben si ricorderebbero dello sforzo fatto in discacciar la tentazione. Onde ben conclude La-Croix, che in tal materia difficilmente si dà dubbio negativo, mentre la presunzione della buona o mala vita ben fonda la credenza del dissenso o consenso dato (1).

33. Si dimanda per 3. Se il penitente è tenuto a confessarsi il peccato mortale certamente commesso, ma in dubbio se l'abbia, o no, confessato. Se il dubbio è negativo, è certo appresso tutti, ch'è obbligato. All'incontro se il dubbio è positivo, sicchè probabilmente creda d'averlo già confessato, vi è la sentenza, che non è obbligato a confessarlo; così Suar., Sanchez, Nav., Bonacina, Fill., Silvest., Lugo, Granad., Enriq., Salmat., Viva, Croix, ec. Ma siccome non mi è paruta probabile l'opinione riferita al *capo I, num.* 17. *in fine*, di quegli autori, che dicono, non es-

(1) Lib. 6. n. 476. v. Item.

servi obbligo di sodisfare i voti, che prob-
bilmente son stati sodisfatti; così non pos-
approvare questa sentenza del peccato pr-
babilmente confessato, perchè l'obbligo de-
la confessione è certo, e la sodisfazione
dubbia. Non disapprovo all'incontro quel c-
dicono i medesimi autori citati, cioè, che c-
lui il quale è stato diligente a confessar
sue colpe, se poi dubita di aver detto, o
qualche peccato, dopo ch'è passato mol-
tempo da che l'ha commesso, non è obbl-
gato a confessarlo, perchè in questo caso m-
ralmente certo può credere d'averlo già de-
to. Ed aggiunge il p. Concina, che a *colo*-
che per non molto tempo han menata buon
vita, ancorchè prima sieno stati abituati n-
vizj, se poi essi dubitano di aver lasciato al-
cun peccato, o circostanza nella confession
generale o particolare fatta colla dovuta di-
ligenza, il confessore deve lor imporre, ch
più non se ne confessino, e che più non v
pensino. E parlando degli scrupolosi (com
dicono communemente i dd.), questi non son
obbligati a confessare alcun peccato, se no
sono certi, sicchè possano giurarvi, che que
lor peccato è stato mortale, e che non ma
l'abbian detto (1); vedasi ciò che si disse a
capo I. n. 10.

34. Si dimanda per 4. Se colui che si è con-
fessato del peccato come dubbio, sia tenuto
a ripeterlo, quando poi conosce, ch'è stato

(1) Lib. 6. n. 477.

certo. Lo negano Holzmann, Sporer, Tambur., Elbel, ec., perchè quel peccato (come dicono) è già stato direttamente assoluto. Ma la vera e comunissima sentenza con Sanch., Carden., Roncaglia, Busemb., Viva, Diana, ec., l'afferma; perchè sebbene il peccato è stato direttamente assoluto, non è stato però spiegato com'era nella coscienza quando fu commesso, e com'è al presente secondo la sua gravezza, e secondo la confessione che ne ordina il Tridentino. Oppongono: dunque se alcuno si confessa di aver peccato dieci volte in circa, e poi si ricorda certo, che sieno state undici, sarà questi tenuto a ripeter la confessione? Ma si risponde, che in quello *in circa* già s'include moralmente il numero undecimo; all'incontro nell'accusa dubbia del peccato non s'include la certa, nè la dubbia può prendersi mai per certa. Del resto probabilmente dicono poi Coninch., Suar., Sanchez, Salmat., ec., che se alcuno si confessa d'un peccato, che nè egli, nè il confessore lo conosce come grave, non sarà poi tenuto a ripeterlo, quando lo conoscerà certamente grave nel suo genere, perchè in tal caso il penitente già espone il peccato com'è nella coscienza (1).

35. Abbiamo parlato dell'integrità materiale; ma alle volte nella confessione basta l'integrità formale, cioè che'l penitente si confes-

(1) Lib. 6. n. 478.

si secondo moralmente può per allora, restando per altro obbligato a far la confessione materialmente intiera, quando sarà tolto l'impedimento, e vi sarà l'obbligo di confessars di nuovo. Sicchè scusa dall'integrità materiale l'impotenza così fisica, come morale Ed in primo luogo per l'impotenza fisic sono scusati per 1. i muti, a' quali così i tempo di morte, come del precetto pasqual basta lo spiegare un sol peccato per segni se mai non potessero spiegare gli altri (1 Se poi i muti sapendo scrivere sieno obbligati a confessarsi con iscrivere i loro pecca ti; lo negano Castrop., Gaet., Nav., Val. e altri, dicendo, che un tal modo è soggett al pericolo della manifestazione. Ma più c munemente e più probabilmente l'afferma Lugo, Bonac., Anacl., Croix, Salmat. ec., c s. Tommaso (2); mentre chi è tenuto al fi è tenuto anche a' mezzi. S'intende però, pu chè questi mezzi non sieno notabilmente d ficili; perlochè non è obbligato il muto scriver la confessione, quando vi fosse stac dinario incomodo, o pericolo che si sappi no da altri i suoi peccati (3). Per 2. i sor che non sanno spiegare come dovrebberc loro peccati, nè possono rispondere alle i terrogazioni del confessore: s'intende ciò sordi in tutto, perchè i sordastri debbo condursi in qualche luogo rimoto a prend

(1) Lib. 6. n. 479.
(2) In 4. sent. dist. 17. q. 3. a. 4. q. 3. ad 2.
(3) Lib. 6. n. 479. v. Quær.

le loro confessioni. Per 3. quei che ignorano la lingua del paese: costoro in tempo del precetto, o d'altra necessità, ben possono ricevere l'assoluzione col palesare solamente per segni il dolore de' loro peccati; nè sono tenuti a confessarsi per interprete, come dicono Suarez, Vasquez, Lugo, ec. Se poi sian tenuti a confessarsi così in tempo di morte; altri l'affermano, ma altri, come Soto, Gaet., Castrop., Salmat., Viva, ec., probabilmente lo negano, se non fosse che avessero dubbio della loro contrizione; perchè allora son tenuti a confessarsi colla sola attrizione che avessero, per ricevere la grazia per mezzo del Sagramento, ed anche colla contrizione per ricevere il Viatico; ma allora basterà ad essi far intendere al confessore per mezzo dell'interprete un semplice peccato veniale (1). Per 4. i moribondi; ma in ciò bisogna distinguere più cose. Se il moribondo sta in sensi, ma non può parlare, semprechè egli dà segni di penitenza, o dimostra, che vuole l'assoluzione, ben può essere assoluto, e quante volte egli replica i segni; perchè allora già v'è la sua confessione in quella dimanda che fa dell'assoluzione, o in quel segno che dà di pentimento, con cui già si confessa peccatore; onde riceve allora direttamente l'assoluzione sopra tutt'i suoi peccati sotto la ragione generica di peccato, benchè resta poi obbligato per quando potrà a spiegarli

(1) Lib. 6. n. 480.

in particolare, per fare intiera la confessione anche materialmente (1).

36. Ma qui si dimanda per 1. Se può assolversi il moribondo destituto di sensi, quando gli astanti testificano, ch'egli ha cercat la confessione, o che ha dati segni di peni tenza. Lo negano Cano, Ledesma, Alvarez ec. Ma è comune la sentenza contraria, ch dee tenersi, perchè allora per mezzo de' testi monj abbastanza sensibilmente al confessor si fa nota la confessione dell'infermo; così in segnano Bellarm., Scoto, Suar., Lugo, Con cina, Salmat. ec., e s. Tommaso (2), il qua le dice: *Si infirmus qui petit unctionem, am sit notitiam vel loquelam, ungat eum sacerdo quia in tali casu debet etiam baptizari, et peccatis absolvi.* E ciò corre, come dice s. A tonino riferito nel sacerdotale romano appre so Lugo, ancorchè l'infermo sia stato lun tempo abituato ne' peccati, e senza confessa si. Ciò si prova dal concilio Arausicano *ca Qui recedunt* 26. *q.* 6., e da' concilj III. e I Cartaginese, e da s. Leone Papa in *cap.* 1 *qu.* 26. *q.* 6., ed ultimamente dal rituale r mano (*de sacr. pœnit.* §. *ord. min.*), dove dice: *Etiamsi confitendi desiderium sive p se, sive per alios ostenderit, absolvendus e* E questa sentenza ha luogo, come probab mente dicono Lugo, Dicast., e Croix, anc chè vi sia un solo testimonio, ed ancorc sia mediato, il quale attesti i segni dati

(1) Lib. 6. n. 480. ad n. II. et III. (2) N. 480

moribondo. Nè a ciò osta il decreto di Clemente VIII., dove si condannò la confessione fatta in assenza del confessore, mentre (come attestano Bellarm., Suar. e Pietro Lombardo) lo stesso Pontefice dichiarò, che non avea inteso di comprendere con ciò i moribondi, anzi espressamente disse, che costoro nel nostro caso debbono necessariamente assolversi (1). Se poi una tale assoluzione debba darsi assolutamente; la sentenza più comune l'afferma, dicendo, che in caso di necessità debbono assolutamente conferirsi i Sagramenti, semprechè v'è probabilità del valore della materia: sotto condizione poi, quando se ne ha solamente prudente dubbio. Ma Suar., s. Anton., Bonac., Wigandt, e Croix tengono, che dee darsi nel caso nostro sotto condizione; e quest'opinione mi pare più sicura, specialmente quando si dubita (come facilmente può dubitarsi ne' rozzi) se il penitente abbia, o no, ben fatto l'atto di dolore (2).

37. Si dimanda per 2. Se possa assolversi condizionatamente il moribondo destituito di sensi, che non dà nè ha dato alcun segno di penitenza. Molti lo negano, come Lugo, Busemb., Petrocor., Abelly, Laym., Roncaglia, ec., perchè allora (siccome dicono) manca la materia sensibile del sagramento. Ma più comunemente e molto probabilmente l'affermano Merbesio, Molina, Carden., Ponzio,

(1) Opusc. 65. de sacra unct.
(2) Lib. 6. n. 481. v. Utrum.

Salmerone, Giovenino, Concina, e Croix, chiaramente l'insegna ancora s. Agostino (1) il quale dice: *Quæ autem baptismatis est causa, si forte pœnitentes finiendæ vitæ periculum præoccupaverit: nec ipsos enim ex hac vita sine arrha suæ pacis exire velle debet mater Ecclesia* (2). Si oppone: ma in tal caso dov'è la materia sensibile del Sagramento. Danno alcune risposte Gonetto e Giovenino ma queste poco persuadono, come si può vedere nell'opera. Meglio rispondono Molfes. Aversa, Salmat., Viva ed altri, che in tal caso già v'è il dubbio prudente, che'l moribondo prima di perdere i sensi, o in qualche luce d'intervallo, conoscendo il pericolo della sua dannazione, voglia, ed anche cerchi l'assoluzione con segni sensibili, v. gr. con sospiri, moti degli occhi, o della bocca, o almeno col respiro affannoso che dimostra, benchè tali segni non possano chiaramente discernersi, ma essi, o il dubbio di essi già bastano a dar l'assoluzione condizionata; perchè in caso d'urgente necessità non è lecito di servirsi anche della materia dubbia: il che è principio certo appresso i teologi; come attesta Giovenino. Anzi possiamo allora avvalerci delle opinioni anche tenuamente probabili, secondo comunemente insegnano Soto Nav., Carden., Sanch., Viva, Gobato, Croix, ec., perchè la necessità fa, che in qualunque dubbio lecitamente si dia il Sagramento sot-

(1) Lib. 1. de adult. cap. 26.
(2) Vide Opus nostr. lib. 6. n. 482.

to condizione: mentre colla condizione già si ripara all'ingiuria del sagramento, e nello stesso tempo si provede alla salute del prossimo. E qui dee in oltre avvertirsi con Suarez, Vasq., Gaet., Viva, Mazzott., ed altri comunemente, che i sacerdoti (quando possono) son tenuti sotto colpa grave ad assolvere gl'infermi; come si raccoglie dal *cap. Si presbyter. 12. caus. 26. q. 6.*, dove dice Giulio papa: *Si presbyter pœnitentiam morientibus abnegaverit, reus erit animarum.* All'incontro ben anche avverte Roncaglia, parlando generalmente de' moribondi, che non si dee loro tra breve spazio di tempo replicare troppo spesso l'assoluzione, senza nuovo, o certo segno di dolore, più che due o tre volte in qualche proporzionata distanza, perchè in verità allora cessa la necessità. Non si nega però, che se la destituzione dura per lungo tempo, essendovi l'attual pericolo di morte, possa ripetersi l'assoluzione più volte, v. gr. tre o quattro volte fra la giornata (1).

38. Si dimanda per 3. Se può darsi l'assoluzione condizionata al peccatore, che perde i sensi nell'atto del peccato, v. gr. nell'adulterio, o nel duello. Lo negano Habert, Gonet, Gioven., e Concina; ma l'affermano Ponzio, Carden., Holzmann, Stoz., Gormaz, ed altri. Dicono questi, che semprechè costa, che un tal peccatore è stato cattolico, dee assolversi sotto condizione in punto di morte; e

(1) Lib. 6. n. 482. v. Sed dices.

gistamente dicono Merbesio e Du-Pasquiei che ben possiamo servirci di quest'opinion specialmente per l'autorità di s. Agostino (il quale dice: *Qui retinent adulterina consc tia, si desperati, et intra se pœnitentes jaci rint, nec pro se respondere potuerint, bap zandos puto. Quis enim novit, utrum fortas adulterinæ carnis illecebris usque ad bapti mum statuerant retineri? Quæ autem bapt matis, eadem reconciliationis est causa, si f te pœnitentem finiendæ vitæ periculum præ cupaverit.* E dicendo il Santo, *Quis enim no utrum etc.*, suppone certamente, che tali p catori non avessero dato alcun segno ce di conversione. Questa sentenza la stimo stantemente probabile, per la stessa ragic addotta nel precedente quesito, perchè d gni cattolico può esservi prudente presu zione, che se mai colui ha in qualche int vallo l'uso di ragione, trovandosi in pu di morte, benchè in attual peccato, cerchi sfuggire la sua dannazione nel miglior m che può. Si è detto *cattolico*, mentre (co ben dice Holzmann) l'eretico moribonc quantunque dia segni di penitenza, non p assolversi, se espressamente non cerca l' soluzione; poichè altrimenti non può prud temente presumersi, che dia quei segni ordine alla confessione, che gli eretici so mamente abborriscono (2).

39. In secondo luogo per ragione dell'im

(1) De adult. c. 28.
(2) Vide Opus nostr. lib. 6. n. 483.

tenza *morale* è scusato il penitente dall'integrità materiale, e gli basterà la formale in più casi: per 1. S'è scrupoloso, ed è continuamente vessato dal timore delle confessioni passate, come insegnano comunemente Laymann, Ilsunc, Elbel, ed Holzmann. Per 2. S'è infermo, e dopo d'aver detto uno o due peccati venisse meno, o vi fosse pericolo di venir meno. Per 3. Se mentre gli è portato il Viatico, vedesse il confessore, che le confessioni passate sono state nulle, e l'infermo non potesse allora confessarsi intieramente se non col pericolo di morire senza l'assoluzione, o di scandalo, siccome si è detto al capo antecedente XV. al *n.* 24. E lo stesso dice probabilmente Roncaglia, quando vi fosse urgente necessità di celebrare, o di comunicarsi, e non vi fosse tempo di finir la confessione. Lo stesso corre per un sacerdote, che avesse un peccato riservato, ed avendo necessità di celebrare, non vi fosse confessore che avesse la facoltà, come si disse nel capo antecedente *n.* 27. Per 4. Se il medesimo sacerdote stesse in pericolo di morire prima di dar l'assoluzione. Per 5. Quando v'è grave pericolo d'infezione, perchè allora il confessore può assolvere il penitente infetto, dopo aver inteso un solo peccato; Concina, Wigandt, Bonac., Abelly, ed altri. Ma se'l confessore volesse ascoltare tutta la confessione, è obbligato l'infermo a farla intiera (1). Per 6. Se sovrasta naufra-

(1) Lib. 6. n. 484. et 485.

gio, o combattimento; perchè allora basta ciascuno dire un sol peccato veniale, e coı fessarsi peccatore in generale; e può allo il sacerdote assolver tutti in generale, d cendo: *Ego vos absolvo etc.* Il solo concor non però de' penitenti, senza altra caus non è ragione bastante a dimidiar le conf sioni, secondo la proposizione 59. danna da Innocenzo XI. (1). Per 7. Se dalla co fessione d'alcun peccato prudentemente penitente potesse temer grave danno spi tuale, o temporale, proprio, o alieno, v. di rilevazione, di scandalo (suo, o del c fessore), di morte, o d'infamia. Ma ciò s' tende, quando v'è necessità di confessa per qualche pericolo di morte, o per ad pire la comunione pasquale, o pure (co dicono Lugo, Enriquez, ec.) se'l penite stesse in peccato mortale, ed altrimenti vesse aspettare per due o tre giorni a fessarsi; anzi se anche per un solo gior secondo quel che dicono Lugo, Antoine, va, ec. (benchè ad altro proposito), com dirà al *n.* 40. *segu.* Per 8. Se non pot confessarsi il peccato senza rivelare il s lo sagramentale (2).

40. Tengono poi alcuni dd., come Navar noc., Ostiense, ec., che'l penitente dee re il suo peccato, se non può confes senza manifestare il complice al confes poichè (come dicono) il precetto natura

(1) Lib. 6. n. 486. (2) N. 487. et 488.

conservare la fama del prossimo dee preferirsi al precetto positivo dell'integrità della confessione. Ma ciò si nega colla sentenza comune di s. Bonav., s. Anton., Gonet, Concina, Suar. ec. con s. Tommaso (1), il quale dice: *Si speciem peccati exprimere non possit nisi exprimendo personam cum qua peccaverit, necesse est ut exprimat*. E lo stesso dice s. Bernardo (*de forma bon. vitæ*). La ragione è, perchè da una parte l'integrità della confessione dee osservarsi, semprechè si può: all'incontro (come dice s. Tommaso) il manifestare l'altrui colpa non è peccato, quando v'è giusta causa; oltrechè il complice peccando ha perduto il jus alla fama, in quanto alla confessione che dee fare di quel peccato. Ciò nondimeno s'intende, quando il peccato che dee confessarsi è mortale; poichè per confessare un peccato veniale, o mortale già confessato, non è lecito palesare la colpa grave d'un altro, come ben dicono Lugo, Roncaglia, Viva, e Tambur., contro Renzi (2). Ed anche nel primo caso che'l peccato mortale non è confessato ancora, è tenuto il penitente a cercare un altro confessore, che non conosca il complice; purchè (n'eccettuano i dd.) per far ciò non abbia a sentirne notabile incomodo spirituale o temporale, come sarebbe 1., se già egli avesse dichiarato il suo peccato al confessore che conosce il complice, sicchè per trovare un altro con-

(1) Opusc. 12. quæst. 7 (2) Lib. 6. n. 389.

fessore che non lo conosce, sarebbe obbli gato a confessare due volte la sua colpa. 2. Se avesse necessità di celebrare, o di comu nicarsi. 3. Se per trovare altro confessor dovesse andare molto lontano, o perdere l'in dulgenza; o pure se gli fosse di grave inco modo il manifestare la sua coscienza ad alt che al suo confessore ordinario; o se doves lasciar la solita comunione; e tanto più s altrimenti dovesse star più di due giorni (co me dicono Lugo, Viva e Renzi) in peccat mortale. Enriquez stima troppa la dilazion di due giorni. Anzi Antoine assolutamen dice, che scusa dall'obbligo di trovare alt confessore la dilazione d'un solo giorno. I oltre spesso sono scusate le madri e le mog nel riferire che fanno al confessore i pecca de' figli e de' mariti: mentre ciò giova lo per mitigar il dolore, e per ricevère migli consiglio del come debban portarvisi. In o tre gli aa. scusano il penitente, se stimas quel confessore più dotto, o almeno più in teso della sua coscienza, sicchè meglio po tesse dirigerlo, e dargli pace all'anima; tan più che molti dd. gravi, come si disse al *cap XI. n.* 11., tengono, non esser colpa grave manifestare anche senza causa ad un uon prudente il delitto del prossimo (1); ma q vi sarebbe causa, per la quale sarebbe sc sato anche dal veniale.

41. Si avverta qui per ultimo, che sebbene

(1) Lib. 6. n. 490.

penitente potesse ne' suddetti casi lecitamente scoprire il complice al confessore, nulladimeno al confessore non è lecito d'informarsi dal penitente del nome del complice, ancorchè lo facesse a buon fine di far la correzione, o d'impedire il danno; mentre il pontefice Bened. XIV. nella bolla *Ubi primum* ciò chiama cosa detestabile, e più detestabile poi, se'l confessore negasse l'assoluzione a chi ricusasse di manifestare il complice. Quindi il Papa dichiara, ciò esser peccato mortale, ed impone ad un tal confessore la suspensione (ma *ferendæ sententiæ*) dalla confessione; e fulmina poi la scomunica papale *ipso facto* a chi presumesse d'insegnare l'opposto: ed in oltre, agli altri (fuori de' penitenti), che sapessero alcun confessore, che avesse negata perciò l'assoluzione, impone l'obbligo della dinunzia, purchè quegli non abbia operato per semplicità. Rettamente nondimeno dice il p. Concina, non intendersi con ciò proibito al confessore d'indagare le circostanze necessarie per l'integrità della confessione, come quelle che mutano specie, o che bisogna saperle per ben dirigere il penitente; onde ben può il confessore dimandare in qual grado di parentela sia la persona del complice del peccato turpe: se sia ligata con voto di castità, se sia serva, se abiti nella stessa casa (1). Oltre di ciò dice il p. Mazzotta, che se dal complice

(1) Lib. 6. n. 492.

Castrop., Lugo, Salm. ec., che la confessio fatta in buona fede ad un confessore igno rante, che non sa distinguere nè le speci nè il numero de' peccati, ella è valida, dee ripetersi. Io dico, che ciò deve inte dersi, per quando non costa dell'omission perchè se costa, che v'è mancata l'integrit questa sempre dee supplirsi, come dico gli stessi Salm. e Lugo; giacchè sebbene prima confessione sia stata valida, almeno invalida la seconda, in cui s'avverte il d fetto (1).

43. Per parte poi del penitente è invalida confessione. 1. S'egli è scomunicato, poic la scomunica proibisce il ricevere alcun s gramento. 2. Se lascia per malizia, o per co pevole trascuraggine, di confessare alcun pe cato grave. 3. Se non ha il dovuto dolore proposito; specialmente se non vuol rest tuire come deve le robe, l'onore, o la fam o se non vuol togliere l'occasione prossin volontaria. 4. Se si confessa d'alcun pecca carnale col suo medesimo complice; poich come ha dichiarato Benedetto XIV. nel sua Bolla *Sacramentum*, il confessore è a fatto privato di giurisdizione a rispetto de la persona complice nel peccato turpe; fuo chè in caso di morte, e quando non vi fos allora alcun sacerdote anche semplice; alt menti egli assolvendo incorre la scomuni papale, come si dirà più distintamente pa

(1) Lib. 6. n. 500. v. Eod. modo.

lando della giurisdizione del confessore al *n.* 95. (1).

4. Quindi si dimanda, come debba ripetersi la confessione invalida, quando si fa appresso lo stesso confessore. Bisogna qui per prima avvertire, che quando è stata differita l'assoluzione, non è necessario che'l confessore si ricordi distintamente de' peccati confessati, nè che faccia ripetere la confessione, ma basta, che si ricordi in confuso dello stato del penitente; così comunemente Silvest., Suar., Navar., Concin., Laym., Croix, ec. (2). Si fa nonperò il dubbio, se ciò basta quando la confessione è stata nulla. Distinguono Suarez e Coninchio, e dicono, che allora solamente basta, quando la confessione è stata invalida per solo difetto del confessore circa il suo officio, v. gr. se non ha data l'assoluzione, o non ha avuto animo d'assolvere; ma non già poi quando è stata nulla per difetto di qualche parte essenziale, come s'è mancata la disposizione nel penitente, o la giurisdizione nel confessore, perchè allora, essendo la confessione sacrilega, o fatta a chi non è giudice, non è sagramentale. Questa sentenza è probabile; nulladimeno la contraria è comune con Navar., s. Anton., Silvest., Vasq., Med., Lugo, Laym., Sa, Bon., Val., Tamb., Aversa, Croix, Salm. ec.; ed è molto probabile. Questi dd. dicono, che da qualunque parte venga il difetto, non è neces-

(1) Lib. 6. n. 501. (2) N. 501. v. Quaer.

sario ripeter la confessione, ma basta, c
penitente si accusi di nuovo in generale
peccati già detti, e che'l confessore si ri
di dello stato del penitente, o al più
pigli la notizia in confuso della di lui
scienza. La ragione per 1. è, perchè una
confessione non fu già una semplice nar
zione, ma essendo stata fatta in ordine a
cever l'assoluzione, ben ella può dirsi ve
mente sagramentale, mentre già obbliga
sigillo sagramentale. Per 2. perchè quant
que una tal confessione non fosse stata
gramentale, almeno la sua ratificazione, c
l'accusarsi di nuovo il penitente de' pecc
confessati, congiunta colla cognizione c
prima ne ha avuta il confessore, ben si r
puta sufficiente a farla valida ed intera. A
zi ciò ammette il card. de Lugo, ancorchè
penitente avesse detti antecedentemente
suoi peccati al confessore per semplice ra
conto; ma a ciò io non so accordarmi, pe
chè allora dico, che niuna delle due confe
sioni può dirsi sagramentale: non la prim
perchè quella non è fatta in ordine all'ass
luzione: non la seconda, perchè non v'è
confessione di ciascun peccato particolare
siccome richiede il Tridentino: solamen
ciò potrebbe ammettersi, se'l confessore, n
mentre che'l penitente si accusa de' pecca
narrati, avesse una distinta memoria di que
li (1). Aggiungono poi molti gravi dd., com

(1) Lib. 6. n. 502. dub. 1.

Toledo, Vasq., Laym., Busemb. ecc., ch'essendovi già stata la confessione fatta in ordine all'assoluzione, non solo basta la memoria in confuso di quella, ma anche della sola penitenza imposta; perchè dalla stessa notizia della penitenza può formare il confessore il dovuto giudizio dello stato del penitente. Aggiungono Castrop., s. Anton., Silvest. ecc. appresso La-Croix, che basta anche il ricordarsi della sola imposizione fatta della penitenza, benchè nè il confessore nè il penitente si ricordino quale sia stata; ma questa opinione mi pare troppo avanzata, perchè il sacerdote (come abbiam detto) dee formare sempre il giudizio, almeno in confuso, dello stato del penitente, così per dare l'assoluzione, come per dare la penitenza, che in tal caso dee certamente imporsi per farsi intiero il sagramento (1).

5. Dice poi Tamburrino, e v'aderisce il p. Segneri (nella sua istruzione a' confessori), che i rozzi ed i fanciulli, i quali si sono sempre confessati in confuso senza spiegare nè le specie, nè il numero de' peccati, ma in buona fede, questi non si debbono obbligare a ripetere le confessioni. Ma questa opinione non so come possa ammettersi, mentre costoro, come ben dicono Lugo, Nav., Bon., Salm. ecc., sempre saran tenuti a spiegare le specie, e'l numero omesso, quando ne avranno la cognizione; perchè, sebbene le loro

(1) Lib. 6. n. 502. dub. 2. et 3.

confessioni sono state valide, nondim
sempre restano essi obbligati a far la con
sione materialmente intiera (1). Ammett
non però i Salmat. con Dicast., Fagn
Enriq., l'opinione di Tambur., nel caso c
rozzo avesse menata per lo passato una
sempre uniforme, sicchè dalla confessi
d'un anno possa farsi lo stesso giudizio d
antecedenti. Ma ciò dico potersi ammet
solamente, quando il confessore dal princ
della confessione avesse conceputa qu
uniformità di vita anche per gli anni scc
ma non quando finita la confessione int
desse il difetto delle confessioni passat
di quell'ultima confessione non gli fosse
masta una distinta notizia de' peccati;
chè quantunque basti al confessore in
l'assoluzione l'avere una notizia confusa
lo stato del penitente, nondimeno sen
gli è necessario, che abbia una volta for
distinto giudizio de' peccati in partic
re (2).

46. Del resto giustamente dicono Filliuc.,
bat., Holzmann, Elbel, Croix, Mazzot., e
tri comunemente col p. Segneri, che in
bio non debbon obbligarsi i penitenti
peter le confessioni, perchè la presunz
ed in conseguenza il possesso sta per l
lore di esse, semprechè non costa della
lità. Nè osta il dire, che quando v'è il
cetto, e si dubita dell'adempimento, il

(1) Lib. 6. n. 504. (2) Ibid. v. Dicunt

sso è per l'obbligo; poichè si risponde, che ò corre quando si dubita dell'atto della oddisfazione, ma non quando è certo, che sia posta l'opera comandata, perchè allora dubbio il possesso sta per lo valore dell'atto, secondo il principio ricevuto comunemente da' dd.; così Layman, Croix, Sporer, e Mazzot. con Navarro, il quale dice: *Præsumtio pro actus valore præponderat a*... (1). E circa l'obbligo di ripeter la confessione, dà un'ottima regola Habert, e dice così: Se si vede, che'l penitente dopo la confessione ha fuggite le occasioni, ed ha resistito per qualche tempo alle tentazioni, ben possono stimarsi valide le sue confessioni; altrimenti poi, se si vede, ch'egli poco dopo, nella prima occasione che ha avuta, è facilmente ricaduto come prima; mentre colui il quale veramente è pentito, e risolve fermamente di mutar vita, è impossibile, che ricada così facilmente, senza mantenersi almeno per qualche tempo, o senza far prima almeno molta resistenza. Ond'è, che se alcuno dopo la confessione subito ricade senza alcun contrasto, è segno moralmente certo, che le sue confessioni fatte sieno state nulle, perchè senza dolore e senza proposito (2).

(1) Lib. 6. n. 505.   (2) N. 105. Et quoad.

Punto Quarto

Della soddisfazione, o sia della penitenza.

Essendochè al peccatore, se vien rimess la colpa, non sempre è rimessa tutta la pen ma per lo più gli rimane a soddisfarla; pe ciò la terza parte del sagramento della pe nitenza è la soddisfazione sagramentale, l quale si chiama parte non essenziale, perch senza questa anche può esser valido il sa gramento; ma integrale, poichè serve a f il sagramento intiero.

§. I.

Dell'imposizione della penitenza.

47. *Dell'obbligo di dar la penitenza. Se dopo l'ass luzione ecc.*
48. *Deve la penitenza imporsi per obbligo.*
49. *Quando possa diminuirsi. Degl'infermi di corp*
50. *e* 51. *Degl'infermi di spirito.*
52. 53. *e* 54. *Quali sorte di penitenze debbono impor*

47. Su ciò bisogna notare più cose. Si n per 1., che il confessore nel dar l'assoluzi ne è tenuto ad imporre la penitenza, co dichiara il Trident. *sess.* 14. *cap.* 8. On pecca, se non l'impone; e pecca graveme te, quando la confessione è stata di pecc mortali: ma se di soli veniali, o di mort già confessati, è probabile (come dicono L go, Dicast., Salm., Mazzot. ecc.), che n

pecca gravemente (1). E benchè il penitente subito dopo l'assoluzione si confessasse d'un nuovo peccato, pure il confessore dee dargli una nuova penitenza, almeno leggiera. Dicono Bonac., Croix, e Mazzot., che basterebbe allora imporgli di nuovo la prima penitenza data; ma giustamente ciò lo negano Castrop., Roncaglia ecc., perchè sebbene può imporsi un'opera comandata già per un altro precetto, siccome appresso si dirà, nulladimanco non può imporsi l'opera comandata per lo stesso titolo di penitenza (2). La penitenza poi regolarmente deve imporsi prima dell'assoluzione, per vedere come l'accetti il penitente; ma può ancora alle volte imporsi immediatamente dopo l'assoluzione, poichè allora va moralmente con quella unita; così comunissimamente Busemb., Salmat., Viva, Diana, Sporer ecc. (3).

3. Si noti per 2., che la penitenza deve sempre imporsi sotto qualche obbligo. Ma si fa il dubbio, se possa il confessore dare una penitenza grave sotto obbligo leggiero. Lo negano Bonacina, Coninch. ecc., dicendo, che l'imporre una materia grave sotto obbligo leggiero può farlo solamente il legislatore, ma non già il semplice ministro, qual è il confessore. Ma più comunemente, e molto probabilmente l'affermano Suar., Fill., Enriq., Fagund., Busemb., Segneri, Tambur., Dicast. ecc., perchè nel sagramento della

(1) Lib. 6. n. 506. (2) N. 513. dub. 2.
(3) N. 514. in fin. v. 8. Etsi.

penitenza il sacerdote non è semplice mini
stro di Gesù Cristo, come negli altri sagr
menti, ma è vero giudice dal Salvatore c
stituito colla facoltà di sciogliere da' pecc
ti, e di ligare colla penitenza, sicchè l'c
bligo di questa dipende totalmente dal p
cetto del confessore (1).

49. Si nota per 3. circa la quantità della
nitenza, ch'ella dev'essere proporzionata
colpe. Ma in ciò debbono ben consider
le parole del Tridentino *sess.* 14. *cap.* 8.,
ve si dice così: *Debent ergo sacerdotes*
mini, quantum spiritus et prudentia sug
serit pro qualitate criminum, et pœniten
facultate, salutares et convenientes satisfa
nes injungere: ne si forte peccatis conniv
et indulgentius cum pœnitentibus agant,
sima quædam opera pro gravissimis d
injungendo, alienorum peccatorum part
efficiantur. Sicchè la quantità della per
za dal concilio si rimette all'arbitri
confessore, *prout spiritus et prudentia*
gesserit. Ond'è, che la penitenza può
nuirsi per molte cause: per 1. Se'l pe
te è venuto molto contrito, o pure se
egli ha fatte molte opere penali (2).
In tempo di giubileo, o d'indulgenza
rie; ma sempre allora deve imporsi q
penitenza, come ha dichiarato Benedett
sì perchè niuno può esser sicuro di
l'indulgenza plenaria; sì perchè sempr

(1) Lib. 6. n. 518. (2) N. 507.

integrarsi il sagramento (1). E quando il penitente ha bisogno di penitenza medicinale, questa deve in ogni conto imporsegli, come bene avverte il p. Mazzotta. Per 3. Se'l penitente sia infermo di corpo, avvertendo il rituale, che agl'infermi non deve imporsi per allora grave penitenza, ma solo per quando saran guariti. Che se l'infermo sta in articolo di morte, o destituto di sensi, allora può assolversi senza alcuna penitenza: quantunque sempre sarà bene imporgli qualche piccola cosa, di baciare il crocifisso, o d'invocare i Nomi SS. di Gesù e di Maria, almeno col cuore, e simili. Non è spediente poi imporre agl'infermi per penitenza il soffrire con pazienza l'infermità, poichè ciò può lor recare molte angustie di scrupoli. All'incontro ben avvertono i Salmaticensi, che se l'infermo può soddisfare con limosine, ben queste se gli debbono imporre dal confessore, mentre ciascuno è tenuto a fare quella penitenza che può (2).

10. Per 4. Può diminuirsi la penitenza, se'l penitente è infermo di spirito, sì, che prudentemente si tema, che non adempisca la soddisfazione proporzionata: così insegnano comunemente Suarez, Scoto, Nav., Tol., Laym., Abelly, Castrop., Habert, Gonet, Gersone, Gaet., Nat. Aless., Antoine, Anacl.; così anche s. Carlo Borrom. nell'istruzione

(1) Lib. 6. n. 519. (2) N. 507. infr. n. II.

a' confessori, e s. Tommaso, le cui pa
qui poco appresso si riferiranno. È vero,
nel Tridentino dicesi, che la penitenza
corrispondere alla qualità de' delitti, ma
stesso si aggiunge, che le penitenze debb
essere *pro pœnitentium facultate, salutare*
convenientes. *Salutares*, cioè utili alla sal
del penitente: *et convenientes*, cioè prop
zionate non solo a' peccati, ma anche
forze del penitente. Ond'è, che non sono
lutari nè convenienti quelle penitenze, a
i penitenti non sono atti a soggiacere pe
debolezza del loro spirito, poichè allora q
ste più presto sarebbon cagioni di lor rui
In questo sagramento più s'intende l'emen
che la soddisfazione, che perciò dice il rit
le romano (*de sacr. pœnit.*), che'l confess
nel dar la penitenza deve aver ragione de
disposizione de' penitenti. E s. Tommaso
dice: *Sicut medicus non dat medicinam*
efficacem, ne propter debilitatem naturæ n
jus periculum oriatur; ita sacerdos divino i
stinctu motus non semper totam pœnam, q
uni peccato debetur, injungit, ne infirmus
speret, et a pœnitentia totaliter recedat.
in altro luogo (2) dice, che siccome un p
ciol fuoco si estingue, se vi si soprappon
no molte legna, così può accadere, che
picciolo affetto di contrizione del penite
si estingua per lo peso della penitenza,
soggiunge: *Melius est, quod sacerdos pœ*

(1) Suppl. q. 18. a. 4. (2) Quodl. 3. a. 38.

tenti indicet quanta poenitentia esset sibi injungenda, injungat nihilominus quod poenitens tolerabiliter ferat. Ed in altro luogo (1) aggiunge: *Tutius est imponere minorem debito, quam majorem, quia melius excusamur apud Deum propter multam misericordiam, quam propter nimiam severitatem, quia talis defectus in purgatorio supplebitur.* E lo stesso dicono il Gersone, il Gaetano, e singolarmente s. Antonino (2), il quale dice, che deve darsi quella penitenza che si stima che il penitente appresso verisimilmente eseguirà, e che allora di buona voglia accetta. E se il penitente si protesta, che non ha forza di far la penitenza che si conviene, conclude finalmente s. Antonino: *Tunc quantumcumque deliquerit, non debet dimitti sine absolutione, ne desperet.* Bastando allora, dice il medesimo, che se gl'imponga in generale tutto ciò che farà di bene, colle stesse parole del rituale, *Quidquid boni egeris, etc.*, le quali opere nel sagramento ingiunte, come insegna anche l'Angelico (3), avranno in virtù del sagramento maggior valore a soddisfare per li peccati commessi. Di più aggiungono probabilmente molti dd., Lugo, Petroc., ecc., e Salm. col medesimo s. Anton. (4), esser giusta causa per diminuir la penitenza il giudicare, che così il penitente resti più

(1) Opusc. 65. a. 4.
(2) 3. p. tit. 16. c. 20. Ap. Opus nostr. lib. 6. n. 510. idem.
(3) Quodl. 1. a. 38. (4) Vide ibid. supra.

affezionato al sagramento. Quanto è bell consiglio finalmente di s. Tommaso da lanova (1): *Facilem unam injunxeris, ac rem consulueris!* È bene far apprender penitente la penitenza che si meriterel al che può giovare anche l'indicargli le nitènze antiche de' canoni penitenziali (c ste nel libro (2) le troverete notate). Gio benanche, come dice s. Tommaso da Vi nova, consigliare al penitente una penit più grave; ma poi bisogna imporgli s mente quella che prudentemente si st che adempirà. Insinua s. Francesco di les (3), e lo stesso si dice nel rituale par no (4), che giova perciò dimandare al p tente, se si fida di far quella penitenza; trimenti se gli muti. Lo stesso ammonì Carlo Borromeo dicendo: *Talem impo pœnitentiam, qualem a pœnitente præs posse judicet. Proinde, aliquando, si ita pedire viderit, illum interroget, an possit ne dubitet pœnitentiam sibi injunctam p gere; alioquin eam mutabit, aut minuet.* G va ancora alle volte imporre fra le op ingiunte qualche penitenza grave, ma sotto colpa grave (come si è detto nel n antecedente), o pure qualche opera già tronde comandata, o dovuta, come appre si dirà.

(1) Serm. fer. 6. post dom. Lætare.
(2) Lib. 6 n. 530.
(3) Istruz. a' conf. cap. 8.
(4) Lib. 6. n. 509. v. Nec obstat.

Da tutto ciò si ricava con quanta imprudenza operino quei confessori che ingiungono penitenze improporzionate alle forze de' penitenti. Quanti di costoro alle volte non dubitano di assolvere facilmente i recidivi indisposti, ed ancora quei che stanno in occasione prossima di peccato, e scioccamente poi stimano di guarirli con imporre loro gravissime penitenze, ancorchè vedano, che certamente quelli non le adempiranno: impongono v. gr. il confessarsi ogni otto giorni per un anno, a chi appena si confessa una volta l'anno: quindici poste di rosario, a chi non lo dice mai: digiuni, discipline, ed orazione mentale, a chi non ne sa neppure il nome. E poi che ne succede? succede, che quelli, benchè accettino a forza la penitenza per carpirne l'assoluzione, nulladimeno appresso non la fanno, e credendo di esser caduti di nuovo in peccato, anzi di esser nulla la confessione fatta (come credono per lo più i rozzi), per non adempire la penitenza data, di nuovo si rilasciano alla mala vita; ed atterriti dal peso della penitenza ricevuta pigliano orrore alla confessione, e così seguitano a marcir nelle colpe. E questo è il frutto, per molti miserabili, di tali penitenze, che dicono proporzionate, ma debbon meglio dirsi improporzionatissime. Del resto fuori del caso di gravissima infermità, o d'una compunzione straordinaria, non farebbe bene il confessore ad imporre per colpe gravi una penitenza per sè leggiera, che im-

porti leggiera obbligazione; poichè sebbene, quando è spediente, può ingiungersi un'opera che rispetto a' peccati è leggiera, nulladimeno sempre deve imporsi una penitenza grave che induce obbligo grave (1).

52. Si noti per 5. circa la qualità della penitenza, che non debbono imporsi penitenze perpetue, o molto pesanti, come di entrare in religione, e tanto meno di contrarre matrimonio, il quale richiede una totale libertà; di più non s'impongano voti perpetui, anzi ancorchè il penitente volesse far voto v. gr. di non ricadere, non gli si permetta se non a tempo, per vedere come l'osserva. Parlando poi della penitenza condizionata per esempio di digiunare, o far limosina in ogni ricaduta futura, ben ella può imporsi; e quando si dà, ben è tenuto il penitente ad accettarla, e ad eseguirla, come rettamente dicono Suar., Laym., Bon., Salm., Aversa (contro Diana ecc.); ma non è spediente darla per lungo tempo, perchè facilmente poi si trascura, e si raddoppiano peccati; può darsi dunque solamente per breve tempo, come per un mese, o sino all'altra confessione (2). Di più si avverta, che non possono imporsi penitenze pubbliche per peccati occulti, ma bensì per peccati pubblici; anzi v'è obbligo d'imporle, quando altrimenti non può ripararsi lo scandalo dato o l'onore pubblicamente tolto a qualche pe

(1) Lib. 6. n. 510. in fin. (2) N. 524.

sona. Ma non dee costringersi poi il penitente a fare una penitenza pubblica, quand'egli rilutta, e lo scandalo può toglierlo d'altro modo, come con frequentare i sagramenti, visitar le chiese, o entrare in qualche congregazione ecc. (1).

53. Si noti per 6., che le opere della penitenza debbono esser penali, poichè (com'avverte il concilio *sess.* 14. *cap.* 8.) la penitenza non solo dev'esser medicinale in custodia della nuova vita, ma anche vendicativa in soddisfazione delle colpe commesse. Queste opere penali si riducono al digiuno, limosina, ed orazione. Sotto nome di *digiuno* vengono tutte le sorte di mortificazioni de' sensi. Sotto nome d'*orazione* vengono anche le confessioni e le comunioni, le visite di chiese, ed ancora gli atti interni di carità, contrizione, o di meditazioni; i quali atti ben possono imporsi in penitenza, secondo comunemente insegnano i dd. (2). Avvertendo, che così l'orazione, come la limosina, ed ogni altra opera buona vale per opera penale, come insegnano comunemente i teologi, perchè a rispetto di noi figli di Adamo dopo lo stato della natura caduta qualunque azione virtuosa ha ragione di pena, per causa che per la giustizia originale perduta noi tutti siamo inclinati al male, ed a' nostri proprj comodi; così Valenza, Castropalao, Laym., Pitigiano, ed i Salmaticesi con al-

(1) Lib. 6. n. 512.

(2) N. 514. dub. 1.

tri (1). Lo stesso scrisse ultimamente il dotto autore dell'*istruzione per li novelli confessori* (2), dicendo: *Ma qui si avverta, che noi non chiamiamo, nè stimiamo inutile la penitenza, qualunque ella si sia, che s'ingiunge nel sagramento; essendo certo, che anche un semplice segno di croce, congiunto con esso sagramento, è efficace per soddisfare; tanto più che nello stato presente della natura caduta ogni opera buona è in qualche modo afflittiva e penale.* Ciò ben si conferma da s. Francesco di Sales nella sua Filotea (3), dove dice così: *L'uno ha della pena a digiunare, l'altro a servire gl'infermi, confessare, predicare, assistere agli sconsolati, a fare orazione, e simili esercizj: questa pena* (cioè del fare orazione ecc.) *vale più che quell'altra* (cioè del digiunare); *perciocchè, oltre che egualmente doma il corpo, ella fa frutti molto più desiderabili.* Può ben anche darsi in penitenza qualche opera, alla quale il penitente è già obbligato, come di sentir la messa nelle feste, digiunare nelle vigilie, secondo anche comunemente dicono Soto, Suar., Laym. Sanch., Val. ec., perchè tal opera, essendo soddisfattoria, allora si eleva per mezzo del sagramento al merito di soddisfazione sagra

(1) Valent. tom. 4. d. 7. 14. p. 3. Castrop. d. un. 21. §. 3. n. 1. Laym. tr. 6. de sacr. pœn. c. 15. n. Pitigian. 2. p. dist. 15. q. 1. a. 3. conc. 1., et Salma tr. 6. eod. tit. de pœn. c. 9. num. 26. Cont. Tourne tom. 6. pag. 508.

(2) Istruz. per li nov. conf. p. 1. c. 16. n. 373.

(3) S. Fr. di Sal. introd. alla vita div. c. 23. p. 20

mentale. Ciò può farsi, quando si conosce, che'l penitente è molto debole di spirito; del resto regolarmente deve imporsi qualche opera libera; e perciò, semprechè il confessore non lo dichiara, s'intende imposta un'opera distinta. Se nondimeno il confessore impone di sentir la messa per un mese, non v'è obbligo di sentirne due nella festa; così comunemente Castrop., Bon., Laym., Sanch., Croix, Salm. ecc. (1). Può imporsi ancora qualche opera da applicarsi ad altri, come all'anime del purgatorio, siccome più probabilmente dicono Lugo, Turriano, Busemb. ecc. (2). Può imporsi ancora l'astenersi da qualche opera buona, come dalla comunione, o dal digiuno, secondo probabilmente tengono Suar., Molina, Lugo, Spor., e Salmat., perchè una tal cessazione ben può essere atto di virtù, almeno per usare ubbidienza al confessore. Ma ciò non dee praticarsi, se non coll'anime divote; e neppure con queste, allorchè gli altri potessero sospettare, che tal cessazione sia penitenza data dal confessore (3). Non può poi il penitente soddisfar la penitenza per altri, secondo diceva la prop. 15. dannata da Aless. VII. Ma ben può il confessore ciò concedere al penitente, come dicono Soto, Suar. ecc., con s. Tommaso; poichè allora non già l'opera, ma il procurarla sarebbe la soddisfazione

(1) Lib. 6. n. 513. (2) N. 514.
(3) Ibid. v. 7. Potest.

sagramentale, siccome notano Laym., Vasq., Bonac. ecc. con Mazzotta (1).

54. Circa la pratica, la regola vuole, che s'impongano opere di mortificazione a' peccati di senso, di limosine a' peccati d'avarizia, d'orazione alle bestemmie, ec. Ma sempre bisogna vedere ciò ch'è più spediente ed utile per lo penitente. Benchè sono utilissime per sè le penitenze della frequenza de' sagramenti, dell'orazione mentale, e della limosina; nulladimeno in pratica riescono dannose per chi non mai o poco le ha usate. Le penitenze utili generalmente per tutti sono, per esempio, entrare in qualche congregazione: fare ogni sera, almeno per qualche tempo, un atto di dolore: rinnovare ogni mattina il proposito, dicendo con san Filippo Neri: *Signore, tenetemi quest'oggi le mani sopra, acciocchè non vi tradisca:* la visita ogni giorno al Ss. Sagramento, e a qualche immagine di Maria Ss., cercando loro la perseveranza: dire il rosario, e tre Ave Maria la mattina e la sera alla Madonna con dire, *Mamma mia, ajutami oggi, acciocchè non offenda Dio* (questa picciola penitenza delle tre Ave Maria colla suddetta preghiera io per lo più ho costume d'imporla a tutti coloro che non la praticavano): in porsi a letto dire, *ora avrei da stare nel fuoco dell'inferno*, o pure: *un giorno su questo letto ho da morire:* a coloro che sanno leggere

(1) De pœnit. q. 5. c. 1. in fin.

e specialmente agli ecclesiastici, il leggere qualche libretto spirituale ogni giorno. Avverte nonperò s. Francesco di Sales (1), che non si gravi il penitente di molte cose, acciocchè non si confonda, e si spaventi.

§. II.

Dell'accettazione ed esecuzione della penitenza.

55. *Obbligo d'accettare la penitenza.*
56. *Obbligo d'eseguirla.*
57. *Chi differisce la penitenza.*
58. *Se v'è necessaria l'intenzione d'adempirla.*
59. *Se'l penitente si dimentica della penitenza.*
60. *Se l'adempisce in peccato mortale.*
61. *Chi possa mutar la penitenza.*

55. In quanto all'accettar la penitenza, comunemente insegnano i dd., che'l penitente è tenuto sotto colpa grave ad accettarla, quando ella è ragionevole; perchè in ciò il confessore è suo vero giudice, a cui dev'egli ubbidire: onde Suarez e Bonacina dopo il Tridentino chiamano temeraria l'opinione di Navarr., Gaetano, ec., i quali diceano, che'l penitente potea rifiutar la penitenza, contentandosi di soddisfarla nel purgatorio (2). Dice Busemb. con Soto e Regin., che se'l penitente non volesse accettare altra penitenza che leggiera, benchè meritasse la grave, ben potrebbe assolverlo il confessore. Ma a ciò io neppure so accordarmi, secondo quel che dissi al *num.* 51. *in fin.*, e secondo

(1) Istruz. c. 1. (2) Lib. 6. n. 516.

insegna il card. de Lugo; perchè siccome peccherebbe il confessore, che senza giusta causa (come d'infermità) volesse dare penitenza leggiera per colpe gravi così anche pecca il penitente, che portando gravi colpe non vuole accettare che una leggiera penitenza. Del resto probabilmente dicono Suarez, Laymann, Con., Bus., Elb., Holzmann, e Sporer, che se'l penitente stimasse quella penitenza troppo grave a rispetto del suo peccato, o almeno delle sue forze, e'l confessore non volesse moderarla, ben può egli lasciando di ricevere l'assoluzione cercare altro confessore (1).

56. In quanto poi all'adempire la penitenza, si noti per 1., che pecca già gravemente chi non adempisce la penitenza grave imposta per peccati gravi, e non ancora confessati; ma all'incontro pecca solo venialmente chi lascia una penitenza leggiera imposta per leggiere colpe, o per colpe già confessate, secondo la sentenza comune. Nè osti il dire, che con ciò resterebbe incompleto i sagramento, perch'essendo questo compit essenzialmente, l'obbligo di compirlo inte gralmente non è che leggiero, quando non che leggiera la materia. Si avverta qui, ch il lasciare un *Miserere*, stimano Lugo, Ca strop., Con., Fagund., Busemb., essere ma teria leggiera; ma il rosario della B. Vergi ne, benchè di cinque poste, non può dir

(1) Lib. 6. n. 516.

tale. Il dubbio maggiore si fa, se s'impone per penitenza una materia grave per peccati leggieri, o già confessati. Vogliono allora Bonac., Concina, e Roncaglia, che debba adempirsi sotto obbligo grave; ma probabilmente ciò negano Soto, Nav., Suar., Laym., Lugo, Sporer, Croix, ec. La ragione è, perchè in tal caso, siccome il confessore non può imporre con obbligo una grave penitenza, così neppure il penitente è tenuto con obbligo grave a soddisfarla. Non nego però con Roncaglia, che se per caso quei peccati, benchè veniali, molto disponessero al mortale, ben può il confessore imporre penitenza grave sotto grave obbligo, per liberare il penitente dal pericolo del mortale: ed allora il penitente è tenuto, se vuol esser assoluto, ad accettare e a soddisfare la penitenza sotto grave obbligazione. E giusto parmi ancora quel che dice il medesimo autore, che se'l penitente non ancora ha fatta la conveniente penitenza de' mortali confessati, e di nuovo si confessa di quelli, può il confessore imporgli grave penitenza, e'l penitente, se l'accetta, è tenuto sott'obbligo grave a soddisfarla, purchè l'accetti sotto grave obbligo (1). Se poi le circostanze della penitenza, v. gr. in ginocchio, a piedi scalzi, e simili, importino obbligo grave o leggiero, ciò dipende dalla gravezza della molestia, che porta seco la circostanza, come dicono comunemente i dd. (2).

(1) Lib. 6. n. 516. et 517. (2) N. 517. v. An autem.

57. Si noti per 2., che sebbene non v'è obbl go di adempire la penitenza avanti la com nione, come voleva la propos. 22. danna da Aless. VIII., nulladimeno pecca chi differisce per lungo tempo, v. gr. per u anno, ed anche per sei mesi, come ben dic il p. Mazzotta, ma non già se la differisc per un mese, purchè la penitenza non si medicinale, come avvertono lo stesso Maz zot. e La Croix; e purchè appresso potesse adempirla. Del resto non pecca gravemente, chi il digiuno del venerdì lo trasportasse al sabbato, o chi differisce la comunione del mese per 6. o 8. giorni, come dicono probabilmente (contro i Salm. e Lugo) Suarez, Castrop., Spor., Holzmann, Mazzot. con Roncaglia (il quale nonperò giustamente n'eccettua, se la penitenza fosse medicinale). Anzi La Croix con Gobato, Stefano, ecc., stima, non esser mortale di dieci comunioni lasciarne una (1). Del resto chi tralascia di far la penitenza nel giorno assegnato, è tenuto a farla appresso; poichè quando dal confessore si assegna il giorno, quello sempre intendesi destinato accessoriamente, cioè a sollecitare, non già a terminare l'obbligo (2). Dicono nondimeno Bon., Coninch., Gobato, ec., appresso Mazzot. (3), che se'l confessore impone la comunione in ogni festa della B. Vergine, o pure il digiuno in ogni sabbato in di lei onore, passato il giorno, ter-

(1) Lib. 6. n. 521. (2) N. 525.
(3) De pœnit. Qu. V. c. 2. v. Dico 4.

mina l'obbligo, perchè allora par che il confessore voglia alligare il digiuno solamente a quel giorno. Non si dubita poi, che la penitenza possa adempirsi nello stesso tempo che si soddisfa un altro precetto, come dire il rosario in ascoltando la messa di festa, e simili, secondo si disse al *capo II. n.* 30. Ma quando il confessore impone di sentir due messe nello stesso giorno, s'intende successivamente, non già nel medesimo tempo, come giustamente dice Mazzot. con La Croix(1).

58. Si dimanda per 1. Se la penitenza debba soddisfarsi con intenzione di adempirla. Altri l'affermano, come Vasq., Dicast., ec., con Mazzolt. (2), dicendo, che negli altri precetti basta metter l'opera comandata, ma in questo vi bisogna di più l'intenzione di far intiero il sagramento. Ma probabilmente lo negano Sanchez e Lugo (3) con Suarez e colla comune, come asserisce. Si avvale Lugo d'un'altra ragione; ma quella che in ciò mi fa più forza, si è, che'l penitente in accettar la penitenza ha certamente l'animo di adempirla, onde semprechè egli mette poi l'opera imposta, la mette già con intenzione almeno abituale, avuta e non ritrattata, di far la penitenza, ed in ciò perchè non basterà l'intenzione abituale, quando l'abituale basta a tutti per ricevere ogni sagramento? Oltrechè ciascuno in ogni opera soddisfattoria che fa, sempre intende colla vo-

(1) Loc. cit. (2) Ibid.
(3) De pœnit. d. 24. n. 43.

lontà generale di soddisfare prima all'ope
di obbligo, e poi a quelle di supererog
zione.

59. Si dimanda per 2. A che sia tenuto
penitente, che si ha dimenticata la peniten
za. Altri come Bonac., s. Anton., ec., voglio
no, che sia obbligato a ripeter la confessio
ne, per far intiero il sagramento. Ma comu
nemente, e più probabilmente lo negan
Suar., Vasqu., Laym., Castrop., ed *altri*;
ciò ancorchè colpevolmente se ne fosse scor
dato, come dicono Soto, Nav., Lugo, *Salm.*
Croix, Holzm., ec., perchè in tal caso da u
na parte la penitenza si è renduta *impossi*-
bile, e dall'altra è molto dubbia la legge, se
debbano ripetersi i peccati già una volta *di*-
rettamente assoluti affin di far intiero il sa-
gramento. Se nonperò stimasse il peni*tente*,
che'l confessore può ricordarsi della peni-
tenza imposta, è certamente obbligato a *ri*-
tornare al medesimo ad intenderla di nuo-
vo (1).

60. Si dimanda per 3. Se il penitente, stando in peccato mortale, possa soddisfare la penitenza. Alcuni lo negano; ma comunissimamente l'affermano Suar., Navarr., Lugo, Conc., Ronc., Salm., ec., perchè secondo la regola generale di s. Tommaso, replicata più volte, il fine del precetto non cade sotto precetto. Oppongono qui un passo del medesimo Angelico; ma s. Tommaso ivi altro non

(1) Lib. 6. n. 520.

dice, che tal opera fatta in peccato è senza merito, ma non dice, che non soddisfa (1). È comune poi la sentenza appresso tutti, che'l penitente, facendo la penitenza in peccato mortale, non pecchi mortalmente. Del resto giudico, esser più probabile con Suar., Laym., Bonac., ecc. (contro altri), che costui almeno pecchi venialmente, mentre soddisfacendo in peccato mette impedimento all'effetto parziale del sagramento (2).

61. Si dimanda per 4. Chi possa mutar la penitenza; e come. È certo e comune appresso i dd. (checchè si dica Diana con altri pochi), che'l penitente non può da sè cambiarsi la penitenza, anche in opera evidentemente migliore; poichè siccome non può la penitenza imporsi che dal solo confessore, così non può che dal solo confessore mutarsi (3). Il dubbio è, se possa mutarsi da un altro confessore, senza ripetere i peccati. Lo negano probabilmente Castropal., Lugo, Laym., Conc., Salm., Holzmann, Spor., ec., dicendo, che'l penitente deve allora ripetere la confessione al nuovo confessore, almeno in confuso, per dargli notizia dello stato di sua coscienza. Ma molti altri anche probabilmente l'affermano, come Toled., Navar., Bonac., Sa, e lo dicono probabile gli stessi Lugo, Laym., Salm., Holzm., Spor., ecc. La ragione è, perchè in questa seconda confessione non si tratta di far giudizio delle col-

(1) Lib. 6. n. 522. (2) N. 523.
(3) N. 529. Resp. 3.

l'indulgenza si definisce: *Gratia qua remittitur pœna temporalis, opere præscripto præstito: idque per absolutionem in subditos, per suffragium in defunctos.* Ha dichiarato poi il Trident. *sess.* 25. *decr. de indulg.*, che la Chiesa ha da Dio la facoltà di concedere l'indulgenze, e ch'ella anche ne' tempi antichi se n'è avvaluta; onde il concilio danna di scomunica chi asserisce, essere inutili l'indulgenze, o chi negasse tal podestà alla Chiesa. Per guadagnare l'indulgenze si richiedono tre cose. 1. Che vi sia la causa ragionevole e proporzionata. 2. Che s'adempiscano l'opere prescritte. 3. Che la persona sia in grazia, almeno quando adempisce l'ultima opera prescritta; altrimenti non lucrerà l'indulgenza, nè per sè, nè per li defunti, checchè altri si dicano (1). Indi si noti per 1., che l'indulgenza non termina colla morte del concedente, se non vi fosse la clausula: *Ad beneplacitum nostrum.* Si noti per 2., che l'indulgenze debbono intendersi, come suonano le parole dell'indulto; mentre l'errore in ciò non supplisce, ancorchè fosse comune. All'incontro debbonsi elle largamente interpretare; ond'è che se il tempo non si limita, si han da stimare perpetue. Si noti per 3., altra essere l'indulgenza *plenaria*, o sia *totale*, che scioglie da ogni pena; altra *parziale*, come sono le *settene* e *quarantene*, per cui s'intende togliersi quella pena che si to-

(1) Lib. 6. n. 534. v. 9. et 10.

confessore è un altro, è certo, che non può farsi. Se poi è lo stesso, alcuni aa. ammettono, che possa mutarla, anche dopo otto giorni; ma giustamente ciò lo nega la sentenza più comune di Bonac., Suar., Navarr., Salm., ec., i quali appena ciò permettono al confessore immediatamente dopo l'assoluzione, prima che'l penitente si parta dal confessionale (1). Dopo nondimeno ch'è fatta la commutazione, sempre può il penitente eleggere di far la prima penitenza, come insegnano Suar., Less., Bonac., ed altri col p. Mazzotta (2).

§. III.

Della soddisfazione per mezzo delle indulgenze.

62. *Delle indulgenze.*
63. *Se la plenaria può lucrarsi in parte.*
64. *Del giubileo, e di più cose dichiarate per lo giubileo da Benedetto XIV.*
65. *Se le opere debbano adempirsi tutte in una settimana; e qui si parla dell'orazione, o della limosina, ed anche della commutazione.*
66. *Se tolgansi le riserbe e le censure colla confessione invalida.*
67. *Se pecca l'assoluto, non adempiendo poi le opere.*
68. *Chi si scorda d'un riservato.*
69. *Chi pecca in confidenza del giubileo.*
70. *Se prima di soddisfarsi il danno ecc.*
71. *Nel giubileo da quali casi e censure si può assolvere.*
72. *Si notano alcune cose circa l'anno santo.*

62. Parlando delle indulgenze in generale,

(1) Lib. 6. n. 529. dub. 3.
(2) Mazzotta de pœn. Qu. V. c. 2.

pœnitentibus et confessis nel giubileo deve intendersi della vera confessione, contro l'opinione di coloro, i quali diceano, non aver bisogno di confessarsi chi stava senza colpe gravi. Così nel giubileo, ma nell'altre indulgenze dice il Papa, che ciò dipende dalle parole dell'indulto, se richiedano la confessione per condizione, ovvero per disposizione. 2. Tutte le visite prescritte delle chiese debbono compirsi in un sol giorno, cominciando da una mezza notte all'altra, o da un vespro all'altro. 3. L'indulgenze concesse, *ad beneplacitum nostrum,* spirano colla morte del papa. 4. L'indulgenze per li vivi non possono applicarsi per li defunti. 5. Nel giubileo non può assolversi l'eresia esternata. 6. La clausula, *commutatio votorum fiat dispensando*, s'intende, che la commutazione non sia molto minore dell'opera promessa. 7. La facoltà data di commutare l'opere pie non s'intende per la confessione o comunione (fuorchè co' fanciulli), nè per l'orazione necessaria nella visita; nè le altre opere prescritte possono commutarsi in quelle che sono già dovute per altra causa. 8. In qualsivoglia giubileo si vieta a' confessori l'assolvere il proprio complice nel peccato turpe. 9. Le facoltà del giubileo non si godono da chi non è preparato a guadagnarlo; e a soddisfare alle opere prescritte. 10. I voti solamente nella confessione posson commutarsi. 11. Nel giubileo dal confessore dee sempre imporsi qualche penitenza nella confessione.

12. Non possono commutarsi i voti in danno del terzo, e specialmente il voto di *perseveranza* che si fa in alcune congregazioni, poichè quello assume la natura di contratto. 13. Chi cade in peccato mortale dopo la confessione, dee di nuovo confessarsi, se vuol lucrare l'indulgenza del giubileo, affinchè adempisca almeno l'ultima opera in istato di grazia, ma non v'è obbligo di replicare le visite. 14. Per lucrare l'indulgenza basta l'orazione vocale, e chi fa la mentale, vi aggiunga alcuna vocale. 15. Le facoltà ne' giubilei una sola volta si godono; ma l'indulgenze, chi replica le opere prescritte, può goderle più volte; ciò nondimeno non s'intende dell'indulgenze concesse a chi visita alcuna chiesa in certi giorni. 16. Se nell'indulto si concede l'assolvere da'casi della bolla *Cœnæ*, non s'intende data la facoltà d'assolvere l'eresia esterna. 17. Chi già è assoluto da' voti, o dalle censure, non ricade in quelle, se mai non lucra poi il giubileo. 18. La facoltà data alle monache di eleggersi il confessore, s'intende da' confessori approvati (1). Si noti qui in fine, che i regolari in tempo di giubileo possono confessarsi a qualunque sacerdote approvato dall'ordinario, anche secolare, come fu dichiarato da Gregorio XIII. appresso Peyrino (2), ed anche da Alessandro VII. nella costituz. *Unigenitus*.

63. Si domanda per 1. Se per lucrare il giu-

(1) Vide omnia adnotata in lib. 6. n. 536.
(2) Peyrin. de privil. reg. tom. 1. c. 4. n. 3.

bileo necessariamente debbono in una de' due settimane adempirsi tutte le opere pr scritte. Lo negano Castrop., Bonac. ec., vi consente Laymann, se v'è qualche cau Ma l'affermano Sanchez, Lugo, Sporer, Re zi, Viva, Holzmann ec., ed a costoro io a cora m'unisco, sì perchè tale è l'uso de' f deli, sì perchè tale ancora par che sia senso dell'indulto, dove si concede il giub leo a chi fa le opere ne' giorni, non dice ivi *utriusque*, ma *alterius ex hebdomadis*. probabilissimo non però, che la confessio e comunione possono farsi così nella prim come nella domenica immediatamente s guente (1). Dicono Sanch., Ugol., Busem ec., che chi avesse trascurato di lucrare giubileo nella patria, ben potrebbe lucrarl dopo in altro luogo, dove quello ancora du rasse. Dicono di più Bonac., Diana, che pu lucrarlo anche nella patria, quando la per sona non abbia avuta notizia del giubile per invincibile ignoranza (2). Parlandosi qu delle opere per lucrare il giubileo, in quan to all'orazione vocale nella visita altri richie dono sette *Pater*, ed *Ave*, altri dicono, ch bastano cinque. Circa poi la limosina, quan ta debba essere, debbonsi attendere due co se: prima l'indulto come parli, se dice *pro uniuscujusque facultate*, o pure *prout devotio suggeret*: per secondo la causa, perchè se la limosina s'impone in sussidio di qualche

(1) Lib. 6. n. 537. (2) N. 535. v. 4. Qui etc.

opera pia, allora dev'esser proporzionata alle forze di ciascuno; se poi solo per esercitare la misericordia, allora basta dar qualunque picciola somma. Anche i poveri nonperò debbono far la limosina; ma per li religiosi, figli di famiglia, e mogli, basta che la diano i superiori per essi, con loro intelligenza. In quanto finalmente a' digiuni, se alcuno volesse applicare i digiuni ch'è tenuto a fare per voto, o per altro obbligo, questi certamente non bastano (1). Si avverta, che quando si dà la podestà di commutare le opere prescritte, ciò può farlo ogni confessore (anche fuori di confessione), come si dichiara nella Bolla dell'indulgenza di Gregorio XIII., poichè dicesi ivi, che sotto nome di confessore viene qualunque approvato; così Busemb. con Enriqu. e Prepos. (2).

6. Si dimanda per 2. Se per la confessione invalida fatta nel giubileo tolgasi la riserva de' peccati, e si assolvano le censure. Quando la confessione è nulla per colpa, cioè sacrilega, deve affatto negarsi con Lugo, Viva ec., checchè altri si dicano; sì per la regola che *fraus nulli patrocinari debet*; sì maggiormente perchè il regnante Pontefice nella citata Bolla ha dichiarato, che le facoltà non possono godersi se non da colui, *qui ad consequendum jubilæum præparatus sit*. Se poi la confessione è nulla per difetto di dolore,

(1) L. 6. n. 538. Qu. XI. et XII.
(2) Vide n. 534. v. 15. Quando.

ma senza colpa cognita, allora vogliono Lugo, Coninch., Viva ec., che la riserva si tolga, perchè allora il penitente ha vero animo di lucrare il giubileo. Ma con tutto ciò lo negano Bonacina, Rodr., Croix, Regin. ec., ed a questa sentenza io aderisco, mentre Benedetto ha dichiarato, che le facoltà si concedono *veluti præparatio ad consecutionem jubilæi;* dunque non si presume esser volontà del Papa, che godano delle facoltà coloro, a cui le facoltà non gli preparano a conseguire il giubileo (1).

67. Si dimanda per 3. Se pecca gravemente chi dopo d'essere stato assoluto da' riservati, non adempisce le opere prescritte. L'affermano Suar., Vasq., Fill. ec. Ma lo negano più comunemente Sanch., Lugo, Bon., Castr., Sporer, Salmat. ec., perchè in tal caso non apparisce esservi quest'obbligo, nè dalla natura del giubileo, nè dal precetto del papa, o del confessore. Del resto, come ha dichiarato lo stesso Pontefice, costui non ricaderebbe nella riserva, o censure (2).

68. Si dimanda per 4. Se chi si confessa nel giubileo, e si scorda d'un peccato riservato, possa poi esserne assoluto da ogni altro confessore. È certo, che può, se'l confessore del giubileo ha inteso espressamente d'assolverlo da' riservati scordati. Altrimenti è poi, se ciò non ha inteso; così Bonac., Vasq., Sairc ec. Ma più probabilmente l'affermano Nav.

(1) L. 6. num. 537. Qu. II. (2) Ib. Qu. III.

Sanch., Suar., Viva, Croix ec., mentre si presume, che'l confessore voglia conferire al suo penitente tutt'i beneficj che può. E lo stesso probabilmente dicono Lessio, Castrop., Sanch., Spor., Viva ec., contro altri, della commutazione de' voti, perchè in virtù del giubileo il penitente ha acquistato un certo diritto a tale commutazione. Tutti poi convengono, che chi ha cominciata la confessione dentro il giubileo, ben può essere assoluto sempre dopo quello dallo stesso confessore; ed anche da' riservati commessi dopo il giubileo, come probabilmente dicono Sanch., Viva, Bossio, ed altri (1). E lo stesso probabilmente dicono Suarez, Sanchez, e Manuel (contro Concina), di colui che si confessa con animo di lucrare il giubileo, e poi non lo guadagna; mentre coll'assoluzione già si toglie la riserva assolutamente, senza dipendere dall'evento futuro (2). Se'l penitente poi si confessa al superiore fuori di giubileo, e si scorda del riservato, vedi ciò che si dirà al *n.* 140.

9. Si dimanda per 5. Se possa esser assoluto da' riservati chi pecca in confidenza del giubileo. Altri lo negano, e probabilmente; perchè non si presume, che'l Papa voglia fomentare l'iniquità. Ma altri più comunemente e più probabilmente l'affermano, perchè non dee limitarsi la facoltà, che senza limitazione è stata concessa. Nè dee dirsi, che

(1) Lib. 6. n. 537. Qu. IV. in fin.
(2) Ib. Qu. V.

fomentino l'iniquità quei rimedj che da'
periori son preparati a' delinquenti (1).
70. Si dimanda per 6. Se in virtù del gi
leo può assolversi dalle censure chi ha f
qualche danno, prima che l'abbia soddis
to, se v'è la clausula, *non absolvatur*
satisfacta parte. L'affermano alcuni dd.,
cendo, che la detta clausula importa
presto ammonizione, che condizione; ma
negano Suarez, Vasq., Sporer, Viva ec.,
oggidì questa sentenza deve senza meno
nersi, come sta dichiarato nella Bolla ci
di Benedetto. Se non però il debitore affa
non potesse per allora soddisfare, ben
assolversi; purchè dia giuramento di sod
fare quando potrà, come nella stessa B
sta espresso. Che se poi, potendo, non s
disfacesse, alcuni vogliono, che ricada n
censure; ma è più probabile l'opposto
Sa, Bossio, Spor., Viva ec., poichè seco
il c. *Ad reprimendam, de offic. ordin.*, la
incidenza non s'incorre, se non si trova
pressa in legge. Del resto, il debitore s
affatto libero da ogni obbligo di soddisfaz
ne, se la parte rimette l'ingiuria. Ma
ben avverte Croix con Fill. e Bonac., con
Viva e Diana, 1. che non basta la remissi
del monaco offeso, se l'ingiuria è ridond
in tutto il monastero. 2. Che'l debitore re
libero, se la parte offesa rifiuti la giusta s
disfazione. 3. Se'l debitore non possa

(1) Lib. 6. n. 537. Qu. VI.

allora soddisfare, se non con gravissimo suo danno (1); ma ciò si dev'intendere secondo quel che si disse al *capo X. n.* 65. e 117.

71. Si dimanda per 7. Da quali casi e censure possano i confessori assolvere in tempo di giubileo. È comune la sentenza con Suarez, Laym., Vasq., Sporer, Viva ec., che la facoltà data nel giubileo d'assolvere da' casi papali, s'intende data anche da' vescovili; e che sebbene gli eretici non possano essere ivi assoluti, possono nondimeno assolversi i loro fautori, e quei che leggono libri d'eresia, ed anche quei che pronunziano bestemmie ereticali; così Lugo, Sanch., Boss., Suarez, Viva, Croix ec., perchè tali peccati non sono propriamente eresie formali (2). Possono ancora essere assoluti i pubblici percussori de' chierici, ed altri anche nominatamente scomunicati, o sospesi. Ma in quanto alle censure fulminate nominatamente *ab homine*, ha dichiarato il Papa, che queste solo in quanto al lucrare il giubileo possono essere assolute (3). Ed in quanto all'irregolarità ha detto, che prescindendo dalla questione, se le irregolarità per delitto abbiano ragione di censure o di pene, quelle sole possono dispensarsi, che si sono incorse per violazione di censura (4).

72. Particolarmente poi circa il giubileo dell'anno santo si noti per 1., che in quel tempo si sospendono tutte le indulgenze plena-

(1) Lib. 6. n. 537. Qu. VII.
(2) Ib. Qu. VIII.
(3) Ib. dub. 1.
(4) Ib. dub. 2.

rie per li vivi, ma non già in quanto a' m
ti, ed a' costituiti in articolo di morte, co
apparisce dal decreto di Urbano VIII. i
presso Busemb., nè in quanto all'indulge
concesse a persone particolari da altri
dal Papa. Si noti per 2., che nell'anno sa
si sospendono ancora tutte le facoltà d'ass
vere da' casi papali, di dispensare i voti
concesse in ordine a lucrare l'indulgenza p
naria. Ma non si sospende già la facoltà d
al vescovo dal Trident. nel *capo Liceat*
della *sess.* 24., nè la facoltà di dispens
negl'impedimenti di matrimonio, o di ce
care il debito ec., le quali facoltà competo
a' vescovi *de jure communi*, così Busemb. c
Zerola e Quintan. (1). Aggiunge Busem
con Sanch., ed altri, che neppure si sospe
dono le facoltà concesse a' regolari secon
i loro privilegj d'assolvere da' riservati ec
ma il regnante Pontefice nella Bolla di sop
riferita ha dichiarato espressamente il con
trario, dicendo, che restano sospese tutte
loro facoltà, così a riguardo delle indulge
ze, come d'altre cause (2). Di più ha dichi
rato ivi il Papa, che per la parola *incol*
s'intendono quei che abitano in Roma co
animo di starvi per la maggior parte de
l'anno.

(1) Lib. 6. num. 535. resp. 3.
(2) Ibid. num. 539. ad VI.

Punto Quinto

Del ministro del sagramento della penitenza.

73. Il ministro della penitenza non può essere altri che'l sacerdote, poichè a' soli sacerdoti fu data la potestà di rimettere i peccati: *Accipite Spiritum sanctum; quorum remiseritis ec. Joan.* 20. 23. E quel che disse s. Tommaso (1), dopo il Maestro delle sentenze, cioè che in caso di necessità deve il penitente confessarsi a chi può, anche non sacerdote, perchè allora il Signore supplisce, s'intende (come spiegano gli altri dd.) non di precetto, ma a fine di eccitare con tal atto di umiltà la contrizione, o pure di ricever sollievo, o consiglio. Solamente dicono molti, come s. Anton., Panorm., Led., Sanch. ec., che in morte non essendovi sacerdote, possono i chierici assolvere dalle censure, acciocchè l'infermo non sia privo di sepoltura e de' suffragj; ma più probabilmente ciò si nega da Lugo, Laym., Castrop., Salmat. ec., perchè nella Chiesa ciò non è stato mai in uso: tanto più che secondo il rituale, morendo lo scomunicato con segni di penitenza, ben può essere assoluto il suo cadavere da chi ne ha la facoltà. Acciocchè poi il sacerdote possa amministrare validamente questo sacramento, oltre la podestà dell'ordine, si

(1) Suppl. qu. 8. a. 2. ad 1.

postolica indulta, *al* §. 3. *nel tom. I. del suo Bollar. num.* 100. Se poi fosse data assolutamente, non si dubita che peccherebbe il vescovo, se senza giusta causa la rivocasse. Il dubbio sta, se tal rivocazione ingiusta, non solo sarebbe illecita, ma ancora invalida. Altri lo negano; ma l'affermano Suar., Lugo, Cast., Conc., Salm. ec., dicendo, che senza causa giusta non può esser privato il confessore del suo jus già acquistato. Del resto ben avverte Lugo, che in dubbio la rivocazione dee presumersi giusta; e posto ciò la sentenza suddetta difficilmente può mettersi in pratica, mentre il vescovo in rivocar l'approvazione può avere molte giuste cause che sieno ignote al confessore (1).

76. Si noti per 5., che il vescovo successore con giusta causa può richiamare all'esame tutti i confessori approvati dall'antecessore anche i parrochi, purchè vi sia un veemente sospetto della loro imperizia, come decise la s. c. a' 17. di Genn. 1697. (2); ed anche i mendicanti, come rettamente dicono (contro d'alcuni) Suar. e Lugo; e su di ciò riferisce Cabassuzio, che Alessandro VII. a' 30. di Gennajo 1659. nella causa del vescovo Andegavense con diversi ordini regolari dannò come temeraria ed erronea questa proposizione: *Non possunt episcopi limitare, seu restringere approbationes, quas regularibus concedunt ad confessiones audiendas, neque ul*

(1) Lib. 6. n. 551.
(2) Apud card. Lambert. notif. 9. n. 16.

in parte revocare. Ed in oltre inferisce, essere stato deciso nel consiglio di stato di Francia, che'l vescovo non è tenuto a render conto delle approvazioni che rivoca (1). Si noti qui di più, che s. Pio V. nella costit. *Romani Pontificis*, disse, che i regolari approvati dal vescovo antecessore, *ab episcopo successore examinari de novo poterunt, et si minus idonei reperti fuerint, reprobari*. Da ciò ne inferiscono più autori, come Silvestro, Mirranda, Fagund., Cesped., Nicolio, ed altri presso il p. Ferrari (2), che il vicario capitulare non può toglier la facoltà a' regolari approvati dal vescovo, nè richiamarli ad esame, purchè l'approvazione non fosse stata data dal vescovo *ad nostrum beneplacitum*, perchè allora colla morte del vescovo quella spira. Restano ora a discifrarsi qui tre dubbj.

7. Si dimanda per 1. Se le confessioni de' peccati veniali fatte a' sacerdoti semplici, sieno illecite, e sieno ancora invalide. Che sieno illecite, oggidì non dee più mettersi in dubbio dopo il decreto d'Innocenzo XI. appresso Bonac. (3), dato a' 12. di Febbrajo 1679., nel quale non solo fu ordinato a' vescovi, *Ne permittant, ut venialium confessio fiat sacerdoti non approbato ab episcopo*: ma in oltre ciò fu vietato agli stessi sacerdoti, dicendosi ivi: *Si quicumque sacerdotes secus egerint, sciant, Deo se rationem esse reddituros*

(1) Lib. 6. n. 552.
(2) Ferrar. bibliot. to. 1, v. Approbatio n. 54.
(3) Bonac. tom. 1, vide d. 5. q. 2. p. 2.

ros. Il dubbio dunque stà, se tali confessio sieno ancora invalide. È comunissima sentenza che lo nega; ma essendo molto pr babile, che tale facoltà non l'abbiano i sace doti semplici direttamente da Gesù Cris (come dicono altri), ma dalla Chiesa, con tengono Suarez, Lugo, Bonac., Con., Ron ec., stimo, che sia molto probabile ancor col p. Concina, Platel. ec., che tali confe sioni dopo il decreto d'Innocenzo oggidì si no benanche nulle; poichè non si presum che la Chiesa voglia conferire la giurisdizio a coloro, a' quali espressamente ella proib sce l'uso di tale giurisdizione (1).

78. Si dimanda per 2. Se un parroco pos chiamare i parrochi d'un'altra diocesi a sen le confessioni nella sua chiesa. L'afferma Castrop., Suar., Vasq., Lugo, Wigandt, Co cina ec., dicendo, che'l parroco in esser conferita la parrocchia viene approvato p tutta la Chiesa, per quello che si dice n Trident. (*sess.* 23. c. 15.): *Nullum pos confessiones audire, nec ad id idoneum rep tari, nisi aut parochiale beneficium, aut episcopis approbationem obtineat.* Dal che inferiscono, che ogni parroco riceve l'appr vazione universale per tutta la Chiesa. M più probabilmente ciò lo negano Laym., Ba bosa, Piasecio, Garzia, Croix ec. col car Lambertini (2), poichè colle suddette paro non ha inteso già il concilio dare a' parr

(1) L. 6. num. 543. v. Quær. (2) Notif. 86. n. 7.

chi l'approvazione universale, ma solo ha dichiarato, che ogni parroco, dopo che gli è conferita la cura, egli senza altra approvazione resta approvato secondo la disposizione del concilio: e non già dalla Chiesa, e per tutta la Chiesa, ma dal suo medesimo vescovo, e secondo la di lui volontà, per sentire le confessioni delle sue pecorelle. E di ciò vi sono più dichiarazioni della s. c. (1). Si avverta qui di passaggio, che un parroco, il quale ha lasciata la cura, non può sentir le confessioni senza l'approvazione speciale del vescovo (2).

79. Si dimanda per 3. Se'l parroco possa chiamare in ajuto un parroco d'un'altra parrocchia, ma della stessa diocesi. Ciò l'affermano più comunemente, oltre i dd. citati, Castrop., La-Croix, e Mazzotta. Ma probabilmente anche lo nega Barbosa con Piasec., Homob., e con un'altra dichiarazione della s. c. E la ragione si è, perchè essendo più probabile (come si è detto), che'l parroco non viene approvato dalla Chiesa universale, ma (come si è detto) dal suo vescovo, e secondo la sua volontà, semprechè non sa, che'l vescovo abbia voluto approvarlo per tutta la diocesi, egli non può sentir le confessioni che solamente nella sua parrocchia: mentre facilmente può essere, che'l vescovo l'abbia stimato idoneo per un luogo, e non per un altro, come per la villa, e non per la città.

(1) L. 6. n. 544. dub. 1. (2) N. 545. v. 2. Etiam.

Giustamente nondimeno dicono Bonac., Cl
ricato, e'l card. Lambertini (1), che la sen
tenza opposta ben può praticarsi dove l'u
è tale; anzi Wigandt l'ammette assolutame
te, perchè dice, questa essere la consuetudi
di varie diocesi (2).

Si dimanda per 4. Da quale vescovo deb
ba ottenersi l'approvazione. Sotto nome
vescovo s'intende ogni prelato che ha la gi
risdizione episcopale, come l'hanno alcu
abbati ed i capitoli nelle sedi vacanti. S'in
tende ancora ogni vescovo confermato, ben
chè non ancora consagrato, ma non già s'
solamente eletto, o se ha rinunziato il vesco
vado: Lugo, Salm., e La-Croix (3). Ma que
che più importa, è il sapere chi s'intend
per vescovo proprio, che dee dare l'appro
vazione. Altri intendono l'ordinario del pe
nitente; altri l'ordinario del sacerdote; m
oggidì (checchè dicasi il p. Mazzotta) senz
dubbio deve intendersi l'ordinario del luo
go per la bolla, *Cum sicut*, d'Innocenzo XII.
data a' 19. d'Aprile 1700., riferita in istes
da' Salmaticesi (4), e confermata da Bene
detto XIV. colla sua bolla, *Apostolica*, dov
fu dichiarato, *quosvis confessarios non poss
audire confessiones secularium in vim bulla
Cruciatæ, sine approbatione ordinarii loci*
Altrimenti, si disse, esser invalide le confes-
sioni; e si aggiunse in fine, *reprobata tam-
quam falsa et temeraria quacumque contraria*

(1) Cit. notif. 86. n. 13. (2) L. 6 n. 544. dub. 2
(3) N. 547. (4) Tract. 18. de privil. c. 4. n. 80.

opinione. Ciò non ostante il p. Mazzotta vuol sostenere, non essere improbabile la prima opinione, cioè che s'intende l'ordinario del penitente, dicendo, che la Bolla d'Innocenzo probabilmente s'intende solo per quei confessori che assolvono contro la volontà de' loro ordinarj. Ma questa sua interpretazione non so come possa aver luogo, mentre la Bolla dice espressamente, esser nulle le confessioni che si fanno *sine approbatione episcopi loci, in quo ipsi pœnitentes degunt.* E se ciò corre per coloro che hanno il privilegio della Crociata, tanto più dee valere per chi non ha il privilegio; e così meco l'intendono Roncaglia e i Salmaticesi che hanno scritto dopo la Bolla d'Innocenzo, rivocando ciò che prima aveano scritto nel trattato della penitenza (1). Dicono non però i Salmaticesi, che questo che corre per coloro, i quali hanno il privilegio della Crociata, non s'intende per altri che avessero il privilegio del giubileo, o simile; ma Bened. XIV. in un'altra sua bolla, *Benedictus Deus*, ha dichiarato, che anche nel giubileo i secolari non possano eleggersi altro confessore che l'approvato dall'ordinario del luogo, e le monache non altro che l'approvato per esse (2). Avvertasi all'incontro, esser molto probabile con La-Croix ed i Salmaticesi (che la tengono per sentenza comune), che'l parroco ben può sentir le confessioni de' suoi sud-

(1) L. 6. n. 514. dub. 2. (2) N. 548.

diti in qualunque diocesi. E di ciò v'è anch
una dichiarazione della s. c. (1).

80. In quanto poi a' regolari già prima d'In
nocenzo XII. avea dichiarato Innocenzo X
con suo Breve (2), che i religiosi anche a
senti, che vogliano amministrare il sagra
mento della penitenza, debbono essere ap
provati dall'ordinario del luogo: *Regular
in una diœcesi approbatos non posse in ali
confessiones audire sine approbatione episco
pi illius*, sono le parole del Breve; il qual
fu poi confermato da Innoc. XIII. colla bol
la *Apostolici ministerii*, e coll'altra bolla *I
supremo* da Bened. XIII. (3).

§. II.

Della giurisdizione del confessore.

81. *Chi abbia la giurisdizione ordinaria, e chi la de legata.*
82. *Se la delegata termini colla morte ecc. Se si h dal principe, o pure ad universitatem causa rum.*
83. *Del consenso del vescovo presunto.*
84. *Chi assolve con giurisdizione dubbia.*
85. *Chi possa eleggersi il confessore.*
86. *Ognuno può confessarsi all'approvato.*
87. *A chi possano confessarsi i pellegrini.*
88. *A chi i religiosi.*
89. *A chi le monache.*
90. *Del titolo colorato, e dell'errore comune.*
91. *Della giurisdizione probabile.*
92. *Se gli scomunicati ecc. possano assolvere i moribondi.*

(1) L. 6. n. 544. dub. 1. in fin.
(2) Vide ap. Salm. de pœnit. c. 11. num. 93.
(3) Lib. 6. n. 549.

1. Già si è detto, altra essere la podestà d'ordine, che circa l'assolvere i peccati riceve ogni sacerdote da Gesù Cristo nel ricevere il presbiterato: altra la podestà di giurisdizione, che se gli conferisce dalla Chiesa di esercitare la podestà d'ordine sopra i suoi sudditi, su' quali gli concede la Chiesa l'autorità. Questa podestà poi di giurisdizione altra è l'ordinaria, altra è la delegata. L'*ordinaria* è quella che hanno tutti i pastori, come sono il Papa, i vescovi, gli arcivescovi (allorchè visitano i sudditi de' loro suffraganei), i parochi, ed i prelati delle religioni. De' vicarj generali de' vescovi han dubitato alcuni aa., se essi abbiano la giurisdizione ordinaria nel foro sagramentale, sicchè possano e sentir le confessioni, e darne ad altri la facoltà, dicendo, che la podestà è solamente circa le cause del foro esterno. Ma l'afferma la sentenza comunissima, e più vera, con Fagnano, Ostiense, Nav., Azor., Silv., Sanch., Bossio, Salm., ed altri, perchè i vicarj hanno tale giurisdizione non già dal vescovo, ma dal canone, o sia dalla legge, mentr'essi fanno un tribunale co' vescovi, come apparisce dal *cap*, 2. *de con-*

suet. in 6., e dal *cap. Romana, de appel. in* 6. (1). La *delegata* poi è quella che si concede da coloro che hanno l'ordinaria, come dal Papa, da cui può concedersi per tutta la Chiesa, da' vescovi per le loro diocesi, da' prelati per i loro religiosi, e da' parrochi. Il Papa può delegare la facoltà contro il consenso de' vescovi, e degli altri prelati, ed i vescovi e prelati contro il consenso de' parrochi e de' prelati inferiori, ma non e converso (2).

82. Si noti per 1., che la giurisdizione esterna termina colla morte del concedente, ma non l'interna, come dice Busembao con altri; ma meglio distinguono Lugo, Sanch., ed i Salm., dicendo, che ciò corre, quando la delegazione è generale (o che sia dal Papa, o dal vescovo); ma non già quando ella è particolare per qualche particolar caso, o persona (3). Si noti per 2., che il delegato non può suddelegare, se ciò non gli è espressamente concesso. Se n'eccettua 1. Se taluno fosse delegato dal principe; ma ciò s'intende, come spiegano Laymann e Castrop. (4) quando tal delegazione è fatta come per officio, ma non quando è eletta la persona per la sua perizia, o quando le vien commessa l'esecuzione di qualche causa. 2. Se alcuno è delegato *ad universitatem causarum*, an-

(1) L. 6. n. 557. e 558.
(2) Cit. n. 558. v. Delegata. (3) Num. 559.
(4) Laym. de pœn. c. 10. n. 14. et Castr. eod. tit. d. un. p. 13. n. 15.

corchè non dal principe: ma in ciò pure bisogna distinguere con Laymann (1), che in due modi può delegarsi ad alcuno la giurisdizione *ad universitatem causarum*; prima, quando gli si commette qualche officio, al quale è annessa la giurisdizione; e ciò ancorchè l'officio non sia proprio, ma di vicario, v. gr. di viceparroco, o vicerettore, in luogo del parroco assente, o non ancor sacerdote: tal vicario ben può suddelegare la sua giurisdizione, non tutta, ma per una o due cause, come dicono comunemente i dd., perchè allora a costui non solo è commesso l'esercizio, ma anche l'officio di parroco, al quale officio compete non solo l'uso, ma anche la delegazione della giurisdizione; così Laym., Castr., Sanch., Con., Silv., ed altri con s. Tommaso (2), il quale dice: *Vicarius non potest totam suam potestatem communicare, sed potest partem*. Secondo, quando ad alcuno è delegata, non l'officio, ma la giurisdizione come privilegio perpetuo annesso al suo officio, o dignità, perchè allora tal giurisdizione si stima come ordinaria, siccome appunto è la facoltà del *cap. Liceat* 6. concessa a' vescovi dal Trident. *sess.* 24. Dicono poi Rodriq., Beja, e Viva, con Nav., Peyrin., Naldo, Bord., ec., che se'l vescovo dà la facoltà ad un confessore di assolvere da tutti i casi riservati, potrebbe costui suddelegare tal facoltà ad un altro in qualche

(1) L. 6. n. 559. infr. n. 12. v. Duobus.
(2) Quodlib. 12. 13.

caso particolare; ma meglio Laym. e Ca: con Coninch. ciò l'ammettono solamente, tale facoltà è concessa per ragione dell'o cio, v. gr. di parroco o di viceparroco, (me si è detto di sopra, ma non quando concessa a taluno per ragione della sua p rizia o probità; poichè la facoltà di sudc legare compete solo a chi si commette l'o. cio, ma non già a chi si commette il solo i ed esercizio della giurisdizione (1).

83. Si noti per 3., che per potere ammi strare il sagramento della penitenza, non l sta il consenso del vescovo interno, nè consenso presunto *de futuro*, o sia ratial zione, cioè che se lo sapesse, assentirebb perchè una tale volontà interpretativa n basta a dar la giurisdizione per lo tem presente. Ma basta all'incontro il consen presunto *de præsenti*, palesato per segni sterni, come sarebbe, se taluno ascoltasse confessioni in presenza del vescovo, il qu le non contradice (2).

84. Si noti per 4., che pecca il sacerdote, cl assolve con giurisdizione dubbia. Ma se n'e cettuano i casi, ne' quali urgesse qualche n cessità, come sarebbe (secondo dicono Bu semb., Holzm., Elbel, ec.) 1. se vi fosse pe ricolo di morte. 2. Se'l penitente doves adempire il precetto dell'annua confession e non vi fosse il confessore che ha la cer giurisdizione. 3. Se'l penitente dovesse cel

(1) L. 6. n. 566. (2) N. 570.

brare o comunicarsi, ed altrimenti incorrerebbe nota d'infamia, o pure come aggiungono i Salmaticesi, se il sacerdote avesse obbligo di celebrare in quel giorno. Ma in ciò bisogna avvertire ciò che si è detto al *capo anteced. n.* 34., perchè se la persona fosse certa del peccato mortale commesso, e non fosse certa della contrizione, in tal caso con ricevere l'assoluzione dubbia non potrebbe comunicarsi; giacchè allora possiede il precetto della probazione, che importa l'assoluzione certa, non dubbia. Del resto ne' casi mentovati dicono gli aa. citati, che ben può il confessore dare l'assoluzione condizionata, *si possim*. Avvertono Suarez, Con., Regin., e Busemb., esser bene, che allora il penitente si accusi di qualche peccato veniale, acciocchè direttamente sia assoluto da quello, e indirettamente dagli altri (1).

35. Si noti per 5., che possono eleggersi il confessore per ragion de' loro privilegj, 1. i monarchi ed i principi (s'intende che han dominio supremo). 2. I domestici del Pontefice (2). 3. I vescovi, ed ancora i vescovi titolari, come dice Busemb. Ma in ciò bisogna avvertire, che anticamente per lo *c. fin. de pœnit.*, così i vescovi, ed altri superiori, come anche i prelati minori esenti (s'intendono i prelati della corte romana, ed i superiori regolari locali) poteano eleggersi per confessore in ogni luogo qualunque sacer-

(1) L. 6. n. 571. (2) N. 565.

dote semplice; nondimeno la s. c. ha dichiarato, come riferisce Fagnano, che i vescovi non possano confessarsi che agli approvati dagli ordinarj del domicilio d'essi sacerdoti, secondo spiega il card. de Lugo; e ciò fu confermato con decreto di Gregorio XIII. nel 1581. al 1. di Dec., come portano Fagnano e Pittono (1). È concesso non però a' vescovi il condurre seco un confessore già approvato, ed a quello confessarsi, benchè si trovino in altre diocesi. E lo stesso corre per li cardinali: i quali di più possono stando in Roma sciegliersi il confessore per essi, e per la famiglia, e condurselo dove vanno (2). In quanto a' parrochi poi fu dannata da Aless. VII. la propos. 16. che diceva, ch'essi poteano confessarsi ad ogni sacerdote (3). Parlando poi comunemente degli altri, han detto alcuni aa. che potrebbe taluno confessarsi al sacerdote semplice, se l'approvato fosse ignorante, o se incorresse pericolo di grave danno in confessarsi coll'approvato, o pure se quegli non volesse prender la sua confessione; ma tutte queste opinioni comunemente si ributtano (4). Si noti ancora qui, che i cappellani d'eserciti non possono assolvere i soldati che abitano ne' presidj, senza la facoltà del Papa, o senza la licenza dell'ordinario, come più volte ha dichiarato la s. c. (5).

(1) Lib. 6. n. 565. dub. 1. (2) Ibid. dub. 2.
(3) Fagn. in d. c. fin. n. 25. 62. et 66.
(4) L. 6. n. 568. (5) Ap. p. Zach. ad Croix.

6. Si noti per 6., oggidì esser certo (checchè si praticasse anticamente), esser lecito a ciascun sacerdote il confessarsi a qualunque confessore approvato, anche ripugnando il proprio parroco, ed anche nell'adempire il precetto dell'annua confessione. Nè osta quel che disse Giovanni Launojo, che la confessione del precetto, secondo il conc. lateranese riferito nel c. *Omnis, de pœn. et rem.*, dee farsi al parroco proprio, dicendosi ivi, *confiteatur proprio sacerdoti*, mentre per *sacerdote proprio*, come fu dichiarato da Clemente VIII., e da Clemente X. nella bolla *Suprema* (1), s'intende ogni confessore approvato; e Giovanni XXII. nell'estrav. *Vas electionis*, condannò Giovanni di Poliaco, che avea insegnato, esser nulle le confessioni non fatte al proprio parroco (2).

7. Si noti per 7., essere anche certo e comune oggidì appresso i dd., come insegna Castrop., Vasqu., Suarez, Concina, Lugo, Bon., Salm., ec., che i pellegrini per ragion della connivenza de' vescovi, o meglio per la consuetudine universale, possono confessarsi ad ogni confessore approvato ne' luoghi dove si trovano; e corre tal consuetudine, ancorchè il pellegrino si partisse dalla patria a questo fine di confessarsi altrove, come dicono Ponzio, Filliuc., Renzi, Tamb., Mazzotta, ec. (3). Solamente fu vietato da Clemente X. l'andare in altra diocesi, per con-

(1) Vide ap. card. Lambert. notif. 18. n. 7.
(2) L. 6. n. 578. de concessione. (3) N. 570.

fessarsi in frode della riserva de' peccati ; che parleremo nel *punto VII.* al *num.* 1 e 136.

88. Si noti per 8., che i religiosi senza lic za de' loro prelati non possono confessars altri sacerdoti fuori del loro ordine, seco il privilegio che hanno le religioni da nocenzo IV., e da altri Papi. Ma parla de' religiosi pellegrinanti, s'avverta, che questi hanno il socio del loro ordine , p chè sia idoneo, ad esso debbono confessa Se poi mancasse il socio, o pure altro sac dote idoneo del loro stess'ordine, possc confessarsi ad ogni altro sacerdote idor regolare, o secolare. Tutto ciò è comune presso i dd. Laym., Ronc., Salm., Tam Croix, ec., ed è certo dalle parole d'Inn VIII., che poco appresso riferiremo. Resta dubbio, se debbano confessarsi ad un sac dote approvato. Così vogliono Wigandt, Co cina, Antoine con altri pochi ; ma è com nissima e più vera la sentenza che lo ne con Suar., Escob., Castrop., Ronc., Bordo Spor., Salm., Mazzott., Rodr., Tamb., ecc.; ciò si prova chiaramente dalle concessio di Sisto IV., e specialmente d'Innocenzo VII il quale disse così : *Nos igitur fratribus hu jusmodi, quos itinerari, et per eorum superio res mitti contigerit , ut si aliquem presbyte rorum in professoribus dicti ordinis habe non possint , quemcumque alium presbyteru idoneum religiosum , vel secularem , eliger valeant , qui confessiones eorum audire licit*

possit. E rettamente dicono i Salm. con san Anton., Soto, e Silv., che per tò *quemcumque alium presbyterum* s'intende ogni sacerdote semplice idoneo, poichè questa si presume ancora esser la volontà de' prelati in dar la licenza a' sudditi di andar fuori, secondo la comune consuetudine (1). Nè osta a ciò il Breve di Benedetto XIV. *Quod communi*, a 30. di Marzo 1742. (nel *Bollario* al *cap. I. num.* 49.), dove fu concesso a' padri cappuccini di potersi confessare in viaggio ad ogni confessore, purchè però fosse approvato dal vescovo del luogo; imperciocchè il mentovato Breve parla solo de' cappuccini, i quali hanno una particolar costituzione di non potersi confessare ad altri, fuorchè a' proprj confessori. Onde impropriamente il Contin. di Tournely (2) rapporta il predetto Breve come comune per tutti i religiosi. Avverte non però Busemb., che anche in quanto a tutti i religiosi la facoltà di potersi confessare in viaggio a qualunque sacerdote idoneo non corre per li casi riservati (3).

Circa poi le confessioni delle monache debbon qui notarsi più cose. I. I confessori delle monache han bisogno di speciale elezione, o almeno dell'approvazione del vescovo del luogo, ancorchè le monache sieno esenti dalla sua giurisdizione, secondo la

(1) L. 6. n. 575.
(2) Cont. Tournely tom. 6. p. 2. num. 619.
(3) L. 6. num. 573. in fin.

bolla di Gregorio XV., *Inscrutabilis*, confermata da Bened. XIII. colla bolla, *Pastoralis*; e ciò anche per la confessione delle colpe veniali, come dichiarò la s. c. II. Terminato il triennio tali confessori restan sospesi, se non v'è la licenza della s. c., com'anche fu dichiarato dalla s. c.; e ciò corre ancora per i confessori de' conservatorj. Se non però il confessore fosse stato destinato per supplimento, probabilmente dice il p. de Alessandro teatino, con altri, che può confermarsi per altro triennio; perchè la proibizione dee prendersi strettamente dell'elezione ordinaria, non della straordinaria. Nota di più il suddetto autore, che in alcuni luoghi i vescovi per mancanza di confessori idonei permettono, che seguitino gli stessi oltre il triennio. Avverte di più con Bordone, che lecitamente possono alle volte le monache ricusare il confessore assegnato, se v'è giusta causa, v. gr. se'l confessore fosse troppo rigido, o nemico de' loro parenti ecc. III. Per diversi decreti della s. c. appresso il p. de Alessand. non possono esser confessori di monache 1. i vicarj generali, 2. i parrochi, quando ne patisse notabilmente la cura, 3. i regolari, 4. i canonici penitenzieri. Probabilmente nondimeno dice il suddetto autore, esser permesso al vescovo di elegger costoro, se così lo giudica spediente. IV. I vescovi, e prelati delle religioni son tenuti a dare alle monache loro soggette due o tre volte l'anno il confessore straordinario, come

specialmente stabilì Innoc. XIII. nella bolla, *Apostolici ministerii*, distesa da Bened. XIII. per tutto l'orbe cristiano, come ultimamente confermò Benedetto XIV. nella sua bolla, *Pastoralis*, data a' 5. d'Agosto 1748. Dice Busemb. con Quintanad., che le monache, non dandosi loro lo straordinario, possono esse eleggersi il confessore; e cita una dichiarazione della s. c. appresso Barbosa; ma quest' opinione giustamente è riprovata dal p. de Alessandro; tanto più che oggidì il medesimo Benedetto ha dichiarato nella mentovata Bolla, che le monache così de' monasterj, come de' conservatorj, non ottenendo lo straordinario, possono ricorrere al penitenziere maggiore, il quale lo dovrà loro assegnare. In oltre si ordina in detta bolla, *Pastoralis*, che ogni monaca, ancorchè non voglia confessarsi, è tenuta almeno di presentarsi allo straordinario. In oltre ivi si comanda, che in articolo di morte diasi a ciascuna monaca il confessore particolare, se lo domanda; e se'l monastero è esente, e'l prelato regolare non lo concede, se le assegni dal vescovo; e quando il vescovo neppure l'assegnasse, si conceda dal penitenziere maggiore. In oltre si ordina, che se alcuna monaca ricusa di confessarsi al confessore ordinario, dal vescovo se le deputi un altro *pro certis vicibus* (ed in ciò il Papa esorta i vescovi a non esser difficili a concedere i suddetti straordinarj per alcune volte a chi gli cerca); e se'l monastero è esente, se le de-

puti dal prelato regolare; e quando quegli ricusasse, se le conceda dal vescovo, o dal penitenziere maggiore. Finalmente si ordina, che i prelati regolari due o tre volte l'anno sian tenuti d'assegnare alle loro monache il confessore straordinario dagli approvati dal vescovo per li monasterj; il quale (notisi) almeno una volta l'anno sia o secolare, o d'altro ordine, altrimenti lo deputi il vescovo; e vuole il Papa, che in quel tempo l'ordinario affatto sia proibitivo di sentire la confessione d'alcuna, neppure della badessa, o delle novizie (1).

90. Restano ora molti dubbj da discifrarsi. Si dimanda per 1. Se essendovi l'errore comune, la Chiesa supplisca la giurisdizione che manca al confessore. Se l'errore comune è unito col titolo colorato, o sia putativo, è certo appresso tutti, che supplisce la Chiesa; così Soto, Nav., Gaet., Sanch., Carden., Conc., Antoine, ec. E si prova dalla *l. Barbarius*, *ff. de offic. prætor.*, e dal *c. Infamis.* 3. *q.* 7 La ragione è, perchè altrimenti perirebbero molte anime, e perciò ragionevolmente si presume, che la Chiesa supplisca; non però avverte Sanch., che ciò non corre quando il titolo è finto, ma quando veramente è conferito dal superiore, benchè sia solamente putativo, perchè forse al superiore sta proibito di conferirlo, siccome dicesi nella *Novella* 44. *c.* 1. *Auth. de tabell.* Ma il maggio

(1) Lib. 6. n. 576.

dubbio si è, se la Chiesa supplisca la giurisdizione, quando v'è il solo errore comune senza titolo colorato. Lo negano Busemb., Conc., Ronc., Spor., Holzm., ec., mentre dicono, che altrimenti i sacerdoti empj da ciò prenderebbero occasione di fingersi confessori, e di seminare errori. Ma questa ragione non conviene, perchè quantunque negasse la Chiesa a questi tali la giurisdizione, neppure s'impedirebbe il danno; ond'è, che probabilmente l'affermano Lugo, Less., Ponzio, Castrop., Sanch., ec., e lo dicono probabile gli stessi Ronc., Spor., ed Holzm., con Carden., Viva, Henno, Elbel, ec., mentre la stessa ragione del ben comune, che corre, quando vi è il titolo colorato, corre ancora per quando vi è il comune errore (1).

91. Si dimanda per 2. Se sia lecito al confessore assolvere colla giurisdizione solamente probabile. Qui vi sono tre sentenze. La prima, ch'è di pochi, cioè di Eliz., Concina ed Antoine, assolutamente lo nega; dicono questi, che per la propos. 1. dannata da Innoc. XI. non è lecito servirsi dell'opinione probabile nel conferire i sagramenti. La seconda sentenza, ch'è comune, assolutamente l'afferma con Less., Vill., Carden., Lugo, Sanch., Bon., Castr., Salm., Viva, Croix, ec., e la chiamano moralmente certa Sanchez, Carden., Dicast., Tamb., Gormaz., ec. Alcuni assegnano la ragione dell'error comune;

(1) L. 6. n. 572.

ma questa non convince; la ragione più valida si è la consuetudine universale, che v'è nella Chiesa, d'assolvere colla giurisdizione probabile, come attestano gli aa. citati; e la consuetudine ben dà la giurisdizione, secondo insegnano anche comunemente Suarez, Barbosa, Nav., Carden., Quaranta, e Pelliz. E si prova chiaramente dal c. *Contingat*, *de foro compet.*, dove si dice: *Nisi forte hi*, *quibus delinquentes ipsi deserviunt*, *ex indulgentia*, *vel consuetudine* (nota) *speciali jurisdictionem hujusmodi valeant sibi vindicare*. Nè osta qui la detta proposizione dannata che oppongono, poichè (come ben rispondono Viva e Wigandt con Gonet) la proposizione parla delle opinioni circa le cose in cui niente può la Chiesa, come circa la materia e forma de' sagramenti; ma circa la giurisdizione ben può supplire la Chiesa, e ben si presume, che certamente supplisca per ben delle anime; onde il confessore in tal caso non assolve colla sentenza probabile, ma colla certa. La 3. sentenza finalmente, che noi seguitiamo con Suar., Marcanzio, Gobato, Wigandt, Holzm., Bardi, Sporer, Elbel, ed altri, dice, che allora solamente è lecito d'assolvere coll'opinione probabile, quando vi concorre qualche causa gravemente ragionevole; altrimenti non si dee presumere, che la Chiesa voglia favorire la soverchia libertà de' confessori. Causa poi ragionevole sarebbe 1. se'l penitente avesse special bisogno dell'ajuto di quel confessore. 2. Se'l complice del peccato

sia cognito al confessore, che ha la giurisdizione certa. 3. Se altrimenti vi sia pericolo di confessione sacrilega. 4. Se'l penitente temesse d'incorrere l'avversione, o qualche nocivo sospetto del confessore certo, o se altrimenti dovesse star lungo tempo senza confessarsi. 5. Se urgesse il precetto dell'annua confessione, o qualche singolare indulgenza da lucrarsi (1). Si aggiunge, se già il penitente avesse svelato al confessore qualche sua colpa grave, e si dubitasse se quella sia, o non, riservata, come si dirà al *n.* 142.

92. Si dimanda per 3. Se in articolo di morte possano dar l'assoluzione tutti i sacerdoti semplici; anche eretici, scismatici, o scomunicati vitandi. Già è noto, che in morte tutti i sacerdoti, anche i degradati, possono assolvere da qualunque peccato, e censura riservata. E ciò non solo nell'articolo, ma anche nel pericolo di morte, come vuole la sentenza comunissima e più vera, di Nav., Silvestr., Suar., Lugo, Sanch., Castrop., Salm. ec. contro Soto e Cano; poichè in questa materia lo stesso corre per l'articolo, che nel pericolo, com'è chiaro dal *c. Si quis suadente.* 29. *caus.* 17. *qu.* 4., dove si dice: *Nullus episcoporum illum præsumat absolvere, nisi mortis urgente periculo.* E la ragione si è, perchè ciascun fedele tanto è obbligato a confessarsi in articolo, quanto in pericolo di morte. Tal pericolo poi stimano esservi nella bat-

(1) Lib. 6. num. 573.

taglia, nella lunga navigazione, nel parto difficile, ed in ogni morbo pericoloso; così Sanchez ed i Salmaticesi, i quali dicono il medesimo di taluno che stesse in pericolo probabile di andar in pazzia, o pure fosse cattivo in Turchia, e temesse ch'ivi non capitasse altro sacerdote per potersi confessare (1). Ma veniamo al quesito, se i sacerdoti ascissi dalla Chiesa, come sono gli eretici, scismatici, e scomunicati vitandi, possano assolvere i moribondi. L'affermano Sanchez, Suar., Nav., Lugo, Salmat., ed altri; e lo provano dal Tridenti *sess.* 14. *cap.* 7., dove si dice: *In eadem ecclesia Dei custoditum semper fuit, ut nulla sit reservatio in articulo mortis: atque ideo omnes sacerdotes quoslibet poenitentes a quibusvis peccatis et censuris absolvere possunt.* Ma lo negano Fagnano, Petrocor., Concina, ec., con una dichiarazione della s. c. E per questa sentenza è ancora s. Tommaso (2), il quale parlando degli ascissi dalla comunione della Chiesa, dice, che questi possono solamente battezzare in articolo di morte, ma in niun caso possono amministrare altro sagramento. Nè osta (dicono) a ciò il concilio; perchè ivi non si fa nuova legge; ma solamente si dichiara il jus antico della Chiesa, dicendosi, *in Ecclesia Dei custoditum semper fuit etc.*; ma prova Fagnano, come anche dichiarò la s. c., e lo confessa lo stesso Navarro, che anticamente era co-

(1) L. 6. n. 561. (2) 2. 2. q. 82. ar. 7. ad 2.

possit. E rettamente dicono i Salm. con san Anton., Soto, e Silv., che per tò *quemcumque alium presbyterum* s'intende ogni sacerdote semplice idoneo, poichè questa si presume ancora esser la volontà de' prelati in dar la licenza a' sudditi di andar fuori, secondo la comune consuetudine (1). Nè osta a ciò il Breve di Benedetto XIV. *Quod communi*, a 30. di Marzo 1742. (nel *Bollario* al *cap. I. num.* 49.), dove fu concesso a' padri cappuccini di potersi confessare in viaggio ad ogni confessore, purchè però fosse approvato dal vescovo del luogo; imperciocchè il mentovato Breve parla solo de' cappuccini, i quali hanno una particolar costituzione di non potersi confessare ad altri, fuorchè a' proprj confessori. Onde impropriamente il Contin. di Tournely (2) rapporta il predetto Breve come comune per tutti i religiosi. Avverte non però Busemb., che anche in quanto a tutti i religiosi la facoltà di potersi confessare in viaggio a qualunque sacerdote idoneo non corre per li casi riservati (3).

Circa poi le confessioni delle monache debbon qui notarsi più cose. I. I confessori delle monache han bisogno di speciale elezione, o almeno dell'approvazione del vescovo del luogo, ancorchè le monache sieno esenti dalla sua giurisdizione, secondo la

(1) L. 6. n. 575.
(2) Cont. Tournely tom. 6. p. 2. num. 619.
(3) L. 6. num. 573. in fin.

lecita, che invalida. Ma quel che aggiung maggior peso alla prima sentenza è ciò ch riferisce il card. Albizio (1), cioè che la di chiarazione riferita non si ritrova nel regi stro della s. c.; segno, o ch'ella non uscì fuo ri, o che è stata abolita, come contraria all sentenza comune. Riferisce di più, ch'essen do stato proposto tal dubbio ad Innocenz XI., ordinò il Papa, che più non si dubitas se della verità della prima sentenza afferma tiva; e questa è abbraeciata ancora dal p Ferraris (2), il quale rapporta l'autorità de nominato card. Albizio.

93. Si dimanda per 4. Se il sacerdote sem plice possa assolvere il moribondo in pre senza dell'approvato. La prima sentenza, ch'è comunissima, lo nega con Molina, Sanch. Azor., Bon., Card., Lugo, Laym., Salm., ec. e si prova dal Trident. nel luogo citato (*sess* 14. *cap.* 7.), dove si dice: *Verumtamen u pie admodum, ne hac occasione aliquis pereat in eadem Ecclesia Dei custoditum*, e seguitano le altre parole riferite nel numero antecedente. Dal detto testo si ricava per 1., che in ciò il concilio non istabilì nuova legge, ma dichiarò l'antica, e l'antica era, che i sacerdoti semplici allora solamente potessero assolvere i moribondi, quando mancavano gli approvati, secondo i testi che citano gli aa. citati. Per 2., che intanto la Chiesa dà la facoltà a' sacerdoti semplici, in quanto vi è

(1) Albit. p. 1. de inconst. etc. cap. 18. et 19.
(2) Ferrar. tom. 5. biblioth. V. Moribund. n. 23. ad 39.

la necessità estrema, *ne aliquis pereat*; ma cessa questa ragione, quando è presente l'approvato. All'incontro la seconda sentenza l'afferma con Nav., Barbosa, Sairo, Sa, ec., e la chiamano probabile Lugo, Viva, Spor., ec., dicendo, che le parole del concilio son generali, *Atque ideo omnes sacerdotes quoslibet pœnitentes a quibusvis peccatis absolvere possunt.* All'incontro dicono, che i canoni antichi, i quali si oppongono, non parlavano dell'assoluzione sagramentale, ma solo della riconciliazione de' pubblici penitenti. Ciò non ostante giudico, non doversi partire dalla sentenza contraria; prima perchè nel rituale rom. (*de pœnit. sub init.*) ciò si dichiara espressamente, dicendo: *Sed si periculum mortis immineat, approbatusque desit confessarius, quilibet sacerdos potest absolvere.* E che'l rituale dichiari l'autentico uso della Chiesa, è certo da quel che dice Paolo V. nella sua Bolla, dove ordina, che inviolatamente il rituale si osservi, contenendosi in esso, *quæ catholica Ecclesia et ab ea probatus usus antiquitatis statuit.* Secondo, perchè le suddette parole del concilio, *Atque ideo etc.*, come ben dicono Fagnano, Petrocorense, e l'autore *de offic. confess.* appresso Croix, non già si riferiscono a tutti i sacerdoti, ma solo a coloro de' quali in detto *capo* 7. parla il concilio, cioè, *Qui ordinariam aut subdelegatam habent jurisdictionem.* Tanto più che in fine di detto capo aggiunge il concilio: *Extra quem articulum sacerdotes, cum nihil possint*

in casibus reservatis, id unum poenitentibus persuadere nitantur, ut ad superiores pro beneficio absolutionis accedant. Ecco che parlasi de' confessori semplici (de' quali solo può dirsi, che *nihil possunt in reservatis*), non già de' semplici sacerdoti; e così dichiarò la s. c. del conc., come Fagnano riferisce. Che poi i sacerdoti in assenza degli approvati possano assolvere in punto di morte, diciamo, che non si ha dal Tridentino, ma da altri canoni, e dalla comune consuetudine della Chiesa (1).

94. Probabilmente nonperò convengono i dd. della prima sentenza in dire, che 'l sacerdote semplice ben può assolvere anche in presenza dell'approvato ne' seguenti casi. 1. Se l'approvato non può, o non vuole assolvere. 2. Se questi sia nominatamente scomunicato o sospeso. 3. Se fosse approvato solamente in altra diocesi. 4. Se'l moribondo avesse tal orrore di confessarsi all'approvato, che stesse in pericolo di confessarsi con lui sacrilegamente, come dicono La-Croix, Spor. e Mazzotta, da s. Tommaso. E stima Sporer, correr lo stesso, se l'infermo non potesse confessarsi all'approvato senza una gran difficoltà o incomodo, o pure s'egli pensasse, che'l confessore semplice gli fosse manifestamente più utile. 5. Se la confessione già fosse cominciata col semplice, perchè allora quegli già ha acquistata la giurisdizione; altrimenti poi se l'in-

(1) Lib. 6. num. 562.

fermo fosse stato già assolato (purchè non fosse circostanza del peccato già confessato); ed altrimenti ancora se l'infermo avesse qualche scomunica riservata, perchè allora, ancorchè avesse principiata la confessione col semplice, essendo presente il superiore, prima dal superiore dev'essere assoluto dalla scomunica, e poi può terminare col semplice la confessione. 6. Se l'approvato fosse stato complice del penitente in peccato turpe, siccome ha dichiarato papa Benedetto XIV. (1). Ma questo punto del complice bisogna qui considerarlo più distintamente.

5. Il nostro Ss. Pontefice in due Bolle (l'una comincia *Sacramentum*, l'altra *Apostolici*) ha detto, che'l confessore verso il complice *in peccato turpi contra sextum præceptum* è privo affatto di giurisdizione, ed incorre la scomunica papale, se ardisce di prendere (*excipere audeat*) la di lui confessione. N'eccettua la sola estrema necessità di morte, in cui gli permette assolvere il complice; purchè manchi ogni altro sacerdote anche semplice, che possa assolvere l'infermo; o purchè quel sacerdote non possa prendere la di lui confessione senza grave scandalo o infamia d'esso approvato. Aggiunge nonperò il Papa, ch'egli (se può) è tenuto a rimuovere un tal pericolo di scandalo o d'infamia, sotto pena della stessa scomunica; benchè se non rimovesse, dice che validamente assolverebbe l'in-

(1) Lib. 6. num. 593.

fermo (1). Circa tali Bolle si avverta per 1., che sotto nome di *peccato turpe contro il sesto precetto* non solo deve intendersi la fornicazione o sodomia consumata, ma anche il tatto, e'l colloquio osceno, semprechè giunge a colpa grave. E lo stesso dicono i Salmaticesi (2). All'incontro non si comprendono le colpe veniali, o sieno tali per la parvità della materia, o per difetto di deliberazione; così i Salmaticesi *num.* 277.; e lo stesso giustamente dicono *num.* 278. anche de' mortali interni, o pure non pienamente significati all'esterno; perchè anche l'opera dev'essere esternamente grave. Neppure comprendonsi i mortali dubbj di fatto, o di jus; Salmat. *n.* 280. (vedi ancora quel che si dirà al *num.* 142.). Nè quando v'è dubbio, se la penitente abbia ella ancora gravemente peccato, perchè la Bolla s'intende del complice formale nel grave peccato turpe, così gli stessi Salmat. *num.* 241. e 280. Si avverta per 2., che l'assoluzione data dal confessore complice, se'l penitente non sia stato ancora da altri assoluto del peccato turpe, sarà invalida anche rispetto dell'altre colpe; altrimenti poi, se già ne fosse stato assoluto. Queste due cose par che sian certe. Ma si fanno due dubbj: il primo, se incorre la scomunica il confessore che non già assolve, ma solo ascolta il suo complice in confessione,

(1) Lib. 6. num. 593.
(2) Salmat. append. de bul. Cruc. cap. 6. pag. 169. num. 281.

e fintamente l'assolve. Io prima tenni l'opinione affermativa, tanto più che ne scrissi alla s. Penitenzieria, e da lei mi fu risposto lo stesso; ma dopo avendo letta la Bolla, *Inter præteritos*, del medesimo papa Bened., ho ritrovato dichiarato l'opposto, dicendosi ivi: *Non minus sacerdoti complici, qui vel extra mortis articulum confessionem excipit pœnitentis, eumque* (nota) *absolvit; vel qui in articulo mortis absolvit, cum alius sacerdos non desit, excommunicationis majoris pœna a nobis imposita fuit.* Il secondo si è, se'l vescovo in virtù del capitolo *Liceat*, della *sess.* 24. del Tridentino, possa assolvere il confessore, che ha data l'assoluzione al suo complice nel peccato turpe. Ma di questo dubbio si osservi ciò che si dirà nel *capo XX. de' privilegj* al *num.* 37. (1).

5. Si dimanda per 5. Se essendo presente il superiore, possa in articolo di morte qualunque confessore approvato assolvere l'infermo da' peccati, e censure riservate. Si risponde distinguendo: in quanto a' peccati ben può, perchè in morte cessa ogni riserva, secondo ha dichiarato il concilio; in modo che rettamente dicono Suar., Salm., Palud., Navar., Granad., Prepos., Hurtad. ecc., che al moribondo assoluto da' riservati non resta alcun obbligo, guarendo, di presentarsi al superiore (ma ciò non corre se'l penitente sia stato assoluto in qualche necessità, ma non

(1) L. 6. n. 554. 555. et 556.

di morte) (1). In oltre dicono Suar., Lugo, Sanch., Salm. ecc., che se'l moribondo ha peccati riservati, e v'è presente il confessore approvato, non può il sacerdote semplice assolvere, ancorchè quel confessore non abbia la facoltà de' riservati; mentre in punto di morte (come si è detto di sovra) cessa ogni riserva. In quanto poi alle censure riservate, in presenza del superiore non può assolvere il confessore semplice, perchè essendo certo, che'l moribondo se guarisce è tenuto di presentarsi al superiore, acciocchè, non già di nuovo sia assoluto, ma dimostri la sua ubbidienza, e riceva maggior penitenza, se'l superiore glie l'impone, altrimenti non presentandosi ricade nella stessa censura; com'insegnano comunemente Navar., Suar., Marcanz., Filliuc., Bonac., Sanch., Salm. ec., dal c. *Eos qui, de sent. excom. in* 6. Da ciò ne proviene, che se'l superiore è presente, da lui dee ricevere prima l'assoluzione delle censure (2).

97. Si dimanda per 6. Se in presenza del vescovo possa qualunque confessore assolvere il moribondo da' casi papali. Altri dd. distinguono, come Molina, Suar., Sanch. ecc., e dicono, che non può, se il caso è occulto; perchè allora il vescovo ha su di quello la giurisdizione ordinaria in virtù del *cap. Liceat*; e lo stesso dicono per la percussione pubblica del chierico, secondo il *cap. Ea*

(1) L. 7.
(2) L. 6. n. 565. dub. 1. et num. 567.

noscitur, *de sent. excom.*, dove si dice, che per tale scomunica, se non può ricorrersi al papa, si ricorra al vescovo. All'incontro dicono, che ben può il confessore semplice assolvere anche in presenza del vescovo, se il caso è pubblico (s'intende fuori della percussione del chierico), perchè allora vi ha la stessa facoltà il confessore che'l vescovo. Ma questa seconda parte comunissimamente la negano Nav., Castrop., Coninch., Avila, Sairo, Cornejo, Hurtad., Salm. ec., dicendo, che'l testo citato nel *cap. Ea noscitur*, non solo vale per la percussione pubblica del chierico, ma per ogni altra censura papale, mentre per l'altre censure corre già la stessa ragione; e come nell'antecedente quesito abbiam provato, non posson le censure assolversi dall'inferiore in presenza del superiore. Ma ciò non ostante, non giudico improbabile la prima sentenza, non essendo certo, che'l testo mentovato si stenda a tutte le censure (1).

8. Si dimanda per 7. Se'l confessore possa assolvere il moribondo dalle censure papali, quando potesse quegli cercar la facoltà dal vescovo per lettere. Lo negano Lugo, Bon., Suar., Croix ecc. Ma più comunemente e più probabilmente l'affermano Azor., Castrop., Sanch., Valenz., Coninch., Carden., Sporer, Salmat., Viva ecc., sì perchè in dimandar la facoltà per lettere può esservi pe-

(1) L. 4. num. 663. dub. V.

ricolo di manifestazione; sì perchè nel c
Quamvis, *de sent. excom.*, si dice impedit
ognuno che da qualunque impedimento vie
ritardato di ricorrere al papa (1).

Punto Sesto

Dell'officio e de' diversi obblighi del confessore.

99. e 100. *Della scienza necessaria al confessore.*
101. *Quanti sieno gli obblighi.*
102. e 103. I. *Dell'esame.*
104. II. *Del giudizio de' peccati.*
105. III. *Dell'istruzione.*
106. e 107. IV. *Dell'ammonizione.*
108. - 112. *Se l'ammonizione non è profutura.*
113. *Se'l matrimonio è nullo.*
114. *Se gli sposi son preparati alle nozze.*
115. *Se v'è obbligo di restituzione. Se l'ammonizio sia per giovare in appresso.*
116. *Se il penitente interroga ec. Se v'è danno co mune. In dubbio se l'ammonizione ec.*
117. V. *Dell'assoluzione.*
118. *Quale certezza per la disposizione ec.*
119. *Se'l penitente tiene qualche opinione probabile e*
120. *Se'l penitente nega o tace il peccato.*
121. VI. *Del riparare gli errori. Dell'errore circa valore del sagramento.*
122. *Circa la restituzione che si è dissuasa ec.*
123. *O non si è imposta.*
124. *Se possa ammonirsi il penitente senza sua licen*
125. VII. *Dell'obbligo di amministrar questo sagr mento. Se col pericolo di morte ec.*
126. e 127. *Se il sacerdote semplice sia tenuto ad al litarsi ec.*

99. Chi vuole amministrare il sagramen

(1) L. 4. num. 563. dub. III.

della penitenza, prima di tutto è obbligato ad acquistare la scienza ch'è necessaria per esercitare questo gran ministero. Ma qui bisogna avvertire quel che scrisse s. Gregorio, che l'officio di guidare l'anime per la vita eterna è l'arte delle arti: *Ars artium, regimen animarum*. E s. Francesco di Sales dicea, l'officio di confessare è il più importante e'l più difficile di tutti. E così è: egli è il più importante, perch'è il fine di tutte le scienze, ch'è la salute eterna: il più difficile, mentre per prima l'officio di confessore richiede la notizia quasi di tutte l'altre scienze, e di tutti gli altri officj ed arti. Per secondo la scienza morale abbraccia tante materie disparate. Per terzo ella consta in gran parte di tante leggi positive, ciascuna delle quali si ha da prendere secondo la sua giusta interpretazione. In oltre, ogni legge di queste si rende difficilissima per ragione delle molte circostanze de' casi, dalle quali dipende il doversi mutare le risoluzioni. Alcuni che si vantano d'esser letterati e teologi d'alta sfera, sdegnano di leggere i moralisti, che chiamano col nome (appresso loro d'improperio) di *casisti*. Dicono, che basta, per confessare, possedere i principj generali della morale, poichè con quelli possono sciogliersi tutti i casi particolari. Chi niega, che tutti i casi si han da risolvere coi principj? Ma qui sta la difficoltà, in applicare a' casi particolari i principj che loro convengono. Ciò non può farsi senza una gran discussione delle ragio-

ni che son dall'una e dall'altra parte; e questo appunto è quel che han fatto i moralisti; han procurato di chiarire, con quali principj debbano risolversi molti casi particolari. Oltrechè oggidì, come si è detto, vi sono tante leggi positive, bolle, e decreti che non possono sapersi, se non si leggono questi *casisti* che gli rapportano: ed in ciò i moderni scrittori son certamente più utili degli antichi. Giustamente dice il dotto Autore dell'istruzione per li confessori novelli (1), che molti gran teologi, quanto sono profondi nelle scienze speculative, altrettanto si trovano scarsi nella morale: la quale come scrisse anche il Gersone (2), è la più difficile di tutte, e non vi è dotto (per versato che sia) che non vi trovi sempre cose nuove, e nuove difficoltà; donde inferisce, che'l confessore non dee mai tralasciare lo studio della morale. Parimente dice il dotto mons. Sperelli (3), che molto errano quei confessori che si danno tutti allo studio della scolastica, stimando quasi tempo perduto lo studio della morale, e poi non sanno distinguere *lepram a lepra: qui error* (soggiunge) *confessarios simul et pœnitentes in æternum interitum trahet*. Pecca dunque senza dubbio gravemente chi senza la sufficiente scienza ardisce di porsi a sentir le confessioni; e pecca il vescovo che l'approva, o lo tollera e peccano anche i penitenti, che, conoscen-

(1) Part. 1. n. 18. (2) Tract. de orat.
(3) De episcop. p. 3. ap. c. 4.

solo ignorante, vanno da lui a confessarsi.

3. Non si nega poi, che vi vuole meno scienza a confessare persone semplici, che curialisti, negozianti, ecclesiastici, e simili; meno a confessare in una villa, che in una città; specialmente se in qualche luogo vi fosse tale scarsezza di confessori, che i penitenti dovessero stare lungo tempo senza confessione (1), allora basta la meno che sufficiente. Ma ciò non basta a scusare alcuni che, dopo aver letta di passaggio qualche picciola somma di morale, si mettono temerariamente a confessare. Bisogna almeno, che'l confessore sappia per I. dove si stenda la sua giurisdizione. Di più sia inteso de' casi e delle censure riservate, almeno delle più frequenti ad incorrersi, come sono la scomunica papale della bolla *Cœna*, per chi cade in eresia esternata, o in leggere, ritenere, o vendere libri d'eretici che trattano di religione *ex professo*, o contengono eresia formale: i cinque casi papali di Clemente VIII., cioè la percussione enorme o mediocre del chierico o monaco, la simonia reale o confidenziale, la violazione della clausura de' monasterj di monache a mal fine, la violazione dell'immunità, e'l duello: la scomunica fulminata dal regnante Pontefice contro i confessori che assolvono il complice in materia turpe (2), e contro coloro che insegnano, potersi dal confessore domandare il nome del com-

(1) L. 6. num. 628. (2) N. 523.

..ar rinnovandone la memoria.
. ciò avvertasi, che molti altri so-
.ighi del confessore, cioè I. D'in-
.lla coscienza del penitente. II. Di
uto giudizio della gravità, e nu-
.eccati. III. D'istruire il penitente
; dee sapere circa la fede ed i co-
. D'ammonirlo delle sue obbliga-
Di assolverlo s'è disposto. VI. È
il confessore a correggere gli er-
commessi nel prender le confes-

.. dunque è tenuto il confessore a
ute informarsi della coscienza del
te. Il confessore è giudice: l'officio
ice importa, che, siccome il giudice è
prima a sentire le ragioni delle par-
ad esaminare i meriti della causa, e
ente a dar la sentenza; così il confes-
er prima deve informarsi della coscien-
penitente, indi dee scorgere la sua
sizione, e per ultimo dare o negare l'as-
ione. E circa il primo obbligo d'infor-
i de' peccati del penitente, benchè l'ob-
dell'esame principalmente al penitente
partenga, nulladimeno (checchè alcuni
(1) si abbian detto) non dee dubitarsi, che
onfessore, scorgendo, non esser a sufficien-
esaminato il penitente, è obbligato egli ad
terrogarlo, prima de' peccati che ha potuto
mmettere, e poi delle loro specie, e nume-

(1) Apud Lochner instruct. pract. cap. 33.

ro, come si prova dal testo in c. *Omnis utriusque sexus, de poenit. etc.*, e dal rituale romano (1). E non importa, che vi sia concorso di penitenti, mentre sta dannata da Innoc. XI. la prop. 59. che dicea: *Licet sacramentaliter absolvere dimidiate tantum confessos, ratione magni concursus poenitentium etc.*

103. E qui bisogna avvertire più cose: per I., che mal fanno quei confessori, che licenziano i rozzi, affinchè essi meglio esaminino le loro coscienze. Ciò il p. Segneri (2) lo chiama *un errore intollerabile*: e con ragione, perchè questi tali, per quanto si affatichino, difficilmente si esaminano abbastanza, e così bene, come allora può esaminarli il confessore; ed all'incontro, essendo licenziati, v'è pericolo, che, atterriti dalla difficoltà d'esaminarsi, si ritraggano dal confessarsi, e restino in peccato; così insegnano comunemente Laymann, Suar., Lugo, Spor., Holzm. ecc. (3). Onde il confessore a questi tali dev'egli stesso fare l'esame, interrogandoli secondo l'ordine de' precetti, specialmente se sono garzoni, vetturali, cocchieri, servidori, soldati, birri, tavernaj, e simili persone, che sogliono vivere trascurate della salute, ed ignoranti delle cose di Dio, perchè poco si accostano alle chiese, e tanto meno sentono prediche. E maggior errore sarebbe mandare indietro ad

(1) Vide apud lib. nostr. l. 6. n. 607.
(2) Confess. istruito cap. 1.
(3) Lib. 6. num. 607. v. Sed haec.

esaminarsi alcuno di tali rozzi, che per rossore avesse lasciati i peccati, benchè avessero a replicarsi le confessioni di molti anni, per lo maggior pericolo che allora vi è, cioè che costui non torni, e si perda. Taluno di certi confessori parmi sentirli rispondere: *Se non torna, peggio per esso*. Bello spirito di carità! Ma non dicono così quelli che han vero zelo di salvare le anime: diciamo meglio, quelli che fanno quest'officio solo per Dio. Avverta non però per I. il confessore a non esser troppo minuto nell'interrogar questi tali; gli interroghi solamente de' peccati usuali, secondo la loro condizione e capacità. E quando il penitente, benchè rozzo, par che già bastantemente sia istruito, e diligente nel confessare i peccati colle loro circostanze, secondo il suo stato, e secondo la sua capacità (poichè d'altro modo è obbligato ad esaminarsi uno ch'è culto, d'altro chi è rozzo), allora il confessore non è tenuto ad interrogarlo d'altro. Per II. Notisi con Lugo, Salm., e Dicast., esser meglio, che'l confessore esamini singolarmente i peccati, secondo li riferisce il penitente, che riserbarsi in fine di esaminarli tutti insieme; perchè in fine facilmente il confessore si dimenticherà delle materie intese; e così dovrà obbligare il penitente con gran peso a ripetere le cose già confessate (1). Per III. Le interrogazioni circa

(1) Lib. 6. num. 607. v. Sed hæc.

le colpe contra la castità debbono esser poche e caute, e specialmente colle zitelle e fanciulli, poichè con costoro più presto dee permettersi ch'essi manchino all'integrità materiale della confessione, che si mettano a pericolo di sapere, o di porsi dalle dimande in curiosità di sapere quel che non sanno; Laym., Coninch., Busemb. ec. (1). Si osservi ciò che si dirà al *cap. ult.* §. *IV*. Per IV. Circa il numero de' peccati in coloro che sono abituati, quando non può aversi il numero certo, cerchi il confessore di pigliare lo stato del penitente, cioè il modo di vivere, l'applicazione avuta ad altri affari, il tempo della conversazione col complice, il luogo dove per lo più ha fatta dimora, ed indi faccia l'interrogazione del numero, dimandando al penitente, quanto più o meno ha peccato nel giorno, o nella settimana, o nel mese; mettendogli avanti diversi numeri, per esempio, tre o quattro volte, o pure otto o dieci, per vedere a qual numero il penitente s'appiglia; e se il penitente s'appiglia al numero maggiore, è bene di nuovo interrogarlo d'un maggior numero. Ma in ciò avverta il confessore a non esser troppo sollecito ed ansioso, come avverte Busembao, a volere propriamente appurare il certo numero de' peccati: ed anche a non far giudizio certo: noti la frequenza in generale, ed in confuso faccia il giudizio, prendendo i peccati per quanti

(1) Lib. 6. num. 632.

sono avanti a Dio. Dicono alcuni dd., che ne' peccati interni degli abituati, come sono d'odio, compiacenze sensuali, e desiderj, basta ordinariamente domandare il tempo in cui ha durato il mal abito; ma ciò non appieno mi soddisfa, perchè uno sarà più applicato d'un altro, o pure sarà in luogo dove avrà meno occasioni di far mali pensieri; alcuno sarà più preso dalla passione d'un altro; e perciò bisogna far queste dimande in generale dell'applicazione, del luogo, della passione ec., per far giudizio almeno della maggiore o minore frequenza di questi atti interni. Del resto dopo due o tre interrogazioni non deve angustiarsi il confessore, se gli pare che'l giudizio che fa è molto confuso; poichè dalle coscienze imbrogliate e confuse è moralmente impossibile lo sperarne maggior chiarezza. Per V., regolarmente parlando, non è bene che'l confessore si metta a riprendere il penitente, mentre si confessa, per timore che quegli atterrendosi non lasci qualche peccato. Nulladimeno conviene alle volte anche dentro la confessione l'esporgli caritativamente la malizia di qualche colpa più grave; purchè subito poi se gli faccia animo, dicendogli: *Ma ora vuoi mutar vita veramente? Eh via, fatti mo una bella confessione; non aver paura; dì tutto, ch'io ti assolverò d'ogni cosa*. Per VI., bisogna avvertire, che sebbene le confessioni generali sono utilissime, nulladimeno non deve il confessore esser troppo rigoroso a far ripe-

tere le confessioni già fatte; poichè la pre
sunzione sta per la loro validità, sempreck
non sia *manifesto l'errore*, come dice il
Segneri. Nè le ricadute (siccome dicemm
al *num.* 46.) son certo segno d'essere sta
nulle le confessioni fatte, specialmente se l
persona si è trattenuta qualche tempo a no
ricadere, o pure se prima di ricadere h
fatta qualche notabile resistenza. Altrimen
non però dee giudicarsi, se'l penitente pe
lo più è ricaduto subito, come fra due o tr
giorni dopo la confessione fatta, e senza al
cuna resistenza, perchè allora par che si
moralmente certa la mancanza del penti
mento e del proposito.

104. Per II. Dopo che'l confessore ha ascolta
i peccati, è tenuto a fare il giudizio dell
loro gravità e numero; perchè sebbene, ac
ciocch'egli validamente assolva, basta ch
conosca il peccato, almeno sotto la confus
ragione di peccato; tuttavia, affinchè assolv
lecitamente, dee fare un prudente giudizi
di ciascuna colpa, almeno in quelle cose ch
comunemente occorrono; poichè le altre pi
oscure e meno usuali basta che le senta
le assolva come sono avanti a Dio; Lugo, Hol
mann, Salmaticesi, Spor. ec. (1). Si avvert
qui, che spesso errano quei confessori, ch
vogliono far giudizio certo della qualità de
peccato, che sia grave o leggiero, con di
mandare a' penitenti rozzi, com'essi lo te

(1) Lib. 6. num. 627.

nevano, se per mortale o veniale. Questi tali per lo più rispondono a caso, e dicono ciò che prima lor viene in bocca; e questo si vede coll'esperienza (come ho veduto in milioni di volte), che se poco appresso il confessore replica loro la dimanda, dicono tutto il contrario. In oltre, qui deve avvertirsi in quanto all'obbligo del penitente, che se egli vede, che'l confessore non intende la gravità della sua colpa, è tenuto a farnelo avvertito, altrimenti la sua confessione è sacrilega. E così parimente se dopo d'essersi confessato, avverte, che'l confessore non ha inteso il suo peccato, dee confessarlo di nuovo.

95. Per III. Il confessore è obbligato ad istruire il penitente, quando vede, o prudentemente giudica, che quegli non sa le cose necessarie della fede, o della salute. Basterà per altro, che per allora prima d'assolverlo l'istruisca circa i misterj principali, secondo si disse al *capo IV. num.* 3., perchè in quanto alle altre cose di necessità di precetto, basta che'l penitente prometta di farsele insegnare da altri almeno in sostanza; ed i confessori che hanno molta carità, non ricusano di loro insegnarle essi stessi. Deve parimente il confessore istruire il penitente circa l'obbligo di restituire le robe, la fama, o l'onore, di toglier l'occasione prossima, di riparare lo scandalo dato, di far la correzione, o la limosina quando si dee ec. Di più s'avverta, che se'l penitente viene indispo-

sentimento. Dicea il pontefice Benedetto XIV. nella Bolla, *Apostolica*, §. 22., che le ammonizioni del confessore sono più efficaci che le prediche dal pulpito; e con ragione, mentre il predicatore non sa le circostanze particolari, come le conosce il confessore; onde questi assai meglio può far la correzione, ed applicare i rimedj al male. E così ben anche è obbligato il confessore ad ammonire chi sta nell'ignoranza colpevole di qualche suo obbligo, o sia di legge naturale o positiva. Che se il penitente l'ignorasse senza colpa, allora quando l'ignoranza è circa le cose necessarie alla salute, o pur ella nuoce al ben comune, in ogni conto il confessore deve ammonirlo della verità, ancorchè non ne sperasse frutto.

108. Ma si dimanda: quando l'ignoranza fosse circa altre cose, e fosse invincibile, sicchè il penitente stesse in perfetta buona fede, se'l confessore sia tenuto allora ad ammonirlo della verità, con tutto che dall'ammonizione non si speri frutto. Alcuni dd. l'affermano, come Adriano, Wigandt, Concina, ed altri pochi con Elizar e Gonzalez (benchè questi due n'eccettuano l'ignoranza de' precetti umani): quest'opinione ultimamente anche l'ha difesa a lungo il p. Liberio di Gesù carmelitano scalzo nelle sue controversie dog[illegible], ma con poco suo onore, mentre le ragioni ch'egli [illegible] troppo frivole. Le loro ragioni si vedranno nelle [illegible] che da noi si daranno. All'incontro lo nega la

comune e vera sentenza con Cano, Suarez, Nav., p. Soto, Corduba, Laymann, Sanchez, Lugo, Vasq., Castrop., Bon., Ponzio, Con., Anacl., Escob., Ronc., Sporer, Elb., Viva, Holzm., Salm., ed altri innumerabili (1); ed in ciò trovo che convengono due altri molto rigidi autori, Habert ed Antoine; parlando Habert del matrimonio nullo per qualche impedimento occulto, dice: *Si adversum malum occultum, et invincibiliter ignoratum, nullum appareat remedium, et gravia incommoda prævideantur, dissimulandum est* (a confessario) *impedimentum, et conjux in bona fide relinquenda.* E parimente Antoine così scrive: *Si probabile periculum sit, ne ex admonitione sequatur peccatum formale pœnitentis, vel grave scandalum etc., differenda est monitio, et petenda dispensatio* (2). Lo stesso dice il p. Cuniliati (3), dicendo: *Si pœnitens est in bona fide, et manifestatione nullitatis timetur incontinentia, aut scandalum, sileat confessarius, et rem Deo commendet.* E soggiunge, esser questa sentenza comune de' dottori così benigni, come rigidi.

09. Gli autori della nostra sentenza la provano per 1. con un testo di s. Agostino riferito nel c. *Si quis* 4. *de pœnit. dist.* 7.; ma a questo testo per altro ben risponde il p. Concina, perchè in verità non fa al caso; più presto fa al caso un'autorità di s. Bernardo (*serm.* 42. *in Cant.*), il quale dice:

(1) Lib. 6. num. 610. (2) Ibid.
(3) Cunil. de matr. §. 29. n. 10.

Mallem aliquando tacuisse et dissimulass quod agi perperam deprehendi, quam tantam reprehendisse perniciem. Vorrei (di il Santo) più presto aver lasciato di ripre dere il male, che averlo ripreso con tan danno. Lo provano per 2. dal *cap. Quia ci ca, de consanguin.*, dove interrogato Inn cenzo III. di alcuni che s'erano congiunti matrimonio con dispensa surrettizia, rispo al vescovo: *Dissimulare poteris, cum ex s paratione grave videas scandalum imminer* Ma questo canone neppure prova abbastanz mentr'è dubbio, se'l Papa, rispondendo cos abbia dispensato o no all'impedimento. D resto la suddetta sentenza si prova colla ra gione, ch'è validissima, cioè che di due ma dee permettersi il minore per evitare il mag giore; onde il confessore nel nostro caso de tacere, e permettere nel penitente (che st in buona fede) il peccato materiale, per li berarlo dal formale con iscoprirgli la verità poichè Dio solo il formale punisce, e da solo formale si dichiara offeso; e perciò di ciamo ancora in conseguenza, che'l confesso re pecca facendo altrimenti. Ma questa ra gione meglio si chiarirà colle risposte che si daranno alle opposizioni.

110. Oppongono per 1. il passo d'Ezechiele *Si me dicente ad impium, impie, morte mo rieris, non fueris locutus, ut se custodiat; im pius in iniquitate sua morietur, sanguinem au tem ejus de manu tua requiram. Ezech.* 33. 8. Ecco dunque (dicono) il conto che dee dar

Dio chi ha per officio di ammonire il
.catore, e non l'ammonisce. Ma chi non
.e, che qui si parla dell'empio che sta già
mala fede, e che certamente in ogni caso
: riprendersi dal confessore? E così anche
isponde ad alcuni altri simili testi della
ittura, o de' ss. Padri, che si adducono
contrario. Oppongono per 2. il *cap. Qui*
ndalizaverit, 3. *de reg. jur.*, dove si dice:
lius scandalum nasci permittitur, quam ve-
as relinquatur. Ma per intendere la rispo-
, bisogna intendere il caso di cui parlava
da, che fu l'autore di questo testo. Beda
me riferisce la Glossa) parlava di ciò che
sse Gesù Cristo a' Farisei: *Non quod in-*
at in os coinquinat hominem, sed quod pro-
dit ex ore etc. Matth. 15. 11. Sicchè, par-
ndo Beda su tal proposito dello scandalo
aro farisaico, perciò dice, che benchè i fa-
sei si scandalizzassero, o per meglio dire,
ammirassero della dottrina di Gesù Cristo
me lassa, era più utile il permettere que-
to scandalo, che il lasciare di enunziare la
erità. E bene? che ha che fare ciò al caso
nostro? Oppongono per 3. una dottrina di
s. Tommaso (1); ma ivi parla chiaro il s.
Dottore, e dice, che non s'offende la verità,
quando si tace anche dal predicatore che ha
per officio di palesarla; ma quando si dice
mutilata, cioè quando parte s'insegna, e par-
te si tace, sicchè dal tacerne parte s'ingeri-

(1) 2. 2. q. 43. a. 7, ad 3.

sca negli uditori un qualche errore, come sarebbe, v. gr., se'l predicatore dicesse, che nel terzo grado è illecito il matrimonio tra' consanguinei, gli uditori s'indurrebbero a credere, che nel quarto grado è lecito. Oppongono per 4., e dicono, che al confessore spetta anche l'officio di dottore, e perciò egli è tenuto ad insegnare la verità. Si risponde: Il confessore non solo è dottore, ma ancora è medico; onde allorchè vede, che la medicina, cioè l'ammonizione, ridonda in ruina del penitente, dee da quella astenersi. E benchè sia dottore, nondimeno perchè l'officio suo è officio di carità, istituito dal Redentore solamente in bene delle anime, dev'egli sì bene insegnar le verità, ma quelle sole che giovano, non quelle che recano la dannazione a' penitenti; e perciò dice s. Tommaso (1), parlando di chi ha l'officio d'insegnare: *Contrarium veritati non doceat, sed veritatem* (notisi) *secundum congruentiam temporis personarum proponat ille, cui incumbit officium docendi.*

11. Oppongono per 5., che tal ignoranza del penitente non è in questo caso invincibile, ma vincibile, essendo che gli è aperta la via a conoscer la verità; e se è vincibile, è ancora colpevole. Ma si risponde, che l'ignoranza per esser colpevole in alcuno, non basta, ch'egli possa conoscer la verità, ma è necessario, che gli venga il dubbio del precetto,

(1) In 4. dist. 38. q. 1. a. 4. q. 1. ad 3.

altrimenti la sua ignoranza è necessariamente invincibile. È certo come insegna s. Tommaso (1), che quella già è l'ignoranza invincibile, *quæ studio superari non potest*. Or con quale studio può superar taluno la sua ignoranza, se non gli sovviene alcuna dubitazione di quella, o almeno dell'obbligo che ha di vincerla? Perciò dicono i dd. s. Antonino, Silvio, Gersone, Suar., Gaet., Nav., Armil., Castrop., Sanch., Vasq., Sairo, Salmat., ec. (vedi al *capo I. num.* 5.), che per costituire l'ignoranza vincibile, bisogna che l'uomo avverta al precetto, o almeno all'obbligo di avvertire al precetto; poichè siccome per esser noi obbligati ad osservar la legge, bisogna che la legge ci sia intimata, così per essere obbligati ad avvertire alla legge, bisogna, che ci sia intimato quest'obbligo per mezzo della notizia, o almeno della dubitazione; onde ben conchiude parlando di questo punto il p. Segneri (2): *Allora l'ignoranza è invincibile, quando la persona non ha principio di dubitare, e conseguentemente non ha nè anche maniera di vincere il suo errore.*

112. Oppongono per 6., e dicono così. Se un tal penitente fosse ammonito, già egli peccherebbe, facendosi allora già reo d'ignoranza vincibile; dunque è sempre indisposto all'assoluzione. Ma quest'argomento, al quale molto fidano i contrarj, a me pare poco de-

(1) 1. 2. q. 76. a. 2.
(2) Confess. istruito cap. 7.

gno della loro sapienza. Chi non vede la sua fallacia, e la risposta chiara che v'è? Nel penitente non è necessaria la disposizione interpretativa, cioè che s'egli si trovasse nel tale o tale cimento, non peccherebbe, quando a ciò affatto non vi pensa; perchè altrimenti, se volessero i confessori andar presumendo le indisposizioni interpretative de' penitenti, pochi ne potrebbero assolvere: mentre potrebbero giudicare, che molti di coloro, se gli fossero uccisi i figli, certamente si moverebbero ad odio, se da' tiranni fossero tormentati, rinegherebbero anche la fede; basta dunque trovar nel penitente per assolverlo la disposizione attuale, cioè ch'egli *hic et nunc* stia risoluto di non peccare in qualsivoglia caso in generale. E così basta per l'assoluzione, che'l penitente *hic et nunc* sia disposto colla volontà attuale; se non osta che sarebbe indisposto coll'interpretativa, cioè se fosse ammonito dal confessore. In somma (concludiamo) da tutte queste opposizioni si scorge, quanto sia insufficiente la sentenza contraria. Siccome sono ancora (mi si permetta questa digressione) certe altre opinioni che oggidì vogliono difendere alcuni, i quali par che si vantino di tenere le sentenze più strette. Io per altro non so lodare quegli autori, che per fine d'ajutare l'anime han voluto troppo allargar le coscienze; perchè vuole sì bene il Signore, che tutti si salvino, ma vuole, che si salvino per mezzo delle sue leggi. Ma non posso neppure lodare altri, che

cercano di troppo stringere le coscienze, con assegnar molte leggi, alle quali Iddio non ci ha voluto, almeno non ha dichiarato di volerci obbligare. Io non so se siavi minore scrupolo ad astringere l'anime a certe opinioni troppo rigide col pericolo della loro totale rovina, che ad approvare altre opinioni troppo benigne. Quel ch'è peggio si è, che oggidì tuttogiorno si vedono uscire tanti libri pieni di contumelie, d'invettive, e di satire scambievoli tra gli autori, così della rigida, come della benigna sentenza: cosa ch'è di scandalo a tutta la Chiesa, e motivo a' nemici di mormorare: ed insiem'è cosa, che in vece di metter in chiaro le verità, le rende più dubbie ed oscure; mentre da tal modo di scrivere ognuno apprende, che si parla, non per via di ragioni, ma per impegno e passione, e chi parla per impegno e passione, non è creduto, nè persuade.

113. Ma torniamo al punto. Dalla suddetta comune sentenza se n'inferisce per 1. con Laymann, Sanch., Lugo, Castr., Salmat., Holzmann, Habert, Antoine, ed altri comunemente, che nel caso che'l penitente avesse contratto matrimonio invalido per qualche impedimento occulto, e stesse in buona fede; ed all'incontro vi fosse pericolo d'infamia, di scandalo, o d'incontinenza, se gli fosse manifestata la nullità; allora deve il confessore lasciarlo nella sua buona fede, finchè gli ottenga la dispensa: eccettochè se la dispensa facilmente e subito potesse ottenersi dal Pa-

pa, o almeno dal vescovo, secondo la sentenza comune e probabilissima (1), che quando non v'è tempo di ricorrere al Papa, ed altrimenti v'è pericolo di scandalo, o d'infamia, può il vescovo dispensare agl'impedimenti anche dirimenti dopo il matrimonio contratto; vedi al *capo XX. num.* 56. Del resto, quando non potesse aversi la dispensa, debbono lasciarsi gli sposi in buona fede. Benedetto XIV. nelle sue notificazioni (*notif.* 87. *num.* 24.) molto rimprovera un parroco, per non aver lasciati in buona fede due sposi, che aveano contratto matrimonio nullo per causa d'impedimento dirimente occulto. Ma in tal caso, se forse la moglie si accusa di aver negato il debito al marito, si dimanda, se può il confessore obbligarla a rendere. Molti l'affermano, come Lugo, Sanch., Con., Corduba, Erriqu., Escob., Led., Croix, ec., perchè allora colei (come dicono), tenendo il matrimonio per valido, è tenuta a seguire il dettame di sua coscienza. Ma in ciò parmi più sicura l'opinione di Soto, Hurtado e Bonac., che allora il confessore le dica in generale, ch'ella non può esser assoluta, se non vuole adempire il suo obbligo; e che già si sa, che la moglie è tenuta di rendere il debito al suo marito (2). Se poi non è fatto, ma sta per contrarsi un matrimonio nullo, si dimanda, se deve il confessore ammonire il penitente della nullità, quando vede, che

(1) Lib. 6. num. 1123. (2) Num. 611.

l'ammonizione non è per giovare. Altri assolutamente lo negano; altri l'affermano: ma più probabilmente Castropalao ed i Salmaticesi dicono, che regolarmente parlando in tal caso deesi fare l'ammonizione, specialmente se l'impedimento è per ragione di consanguinità, perchè allora non v'è infamia in sospendersi le nozze; tanto più che tale impedimento facilmente può conoscersi appresso dagli stessi sposi, ed allora facilmente il lor peccato materiale diventerà formale. Onde, come dice Laymann, in tal caso sempre-chè v'è qualche speranza di profitto, l'ammonizione non dee tralasciarsi; ma se affatto si disperasse del frutto, dicono gli stessi aa. citati, Laym., Castr., Salmat. con Croix ed Aversa, che'l confessore dee tacere sino che ottenga la dispensa (1).

14. Ma qui cade a parlare d'un caso molto facile ad avvenire, e molto difficile a risolverlo: come debba portarsi il confessore, se stando già nella chiesa gli sposi per fare le nozze, uno di loro nel confessarsi manifestasse qualche impedimento occulto, e non potesse differirsi il matrimonio senza infamia, o scandalo. Alcuni dd. consigliano in tal caso, che'l penitente faccia voto di castità, almeno a tempo, acciocchè possa affacciarsi questa causa in differirsi le nozze. Ma meritevolmente dicono Roncaglia e l'Istruttore per li novelli confessori, che questo ri-

(1) Lib. 6. num. 612.

medio è pericoloso, perchè facilmente può esser conosciuto per pretesto. Altri poi tengono, che dee permettersi un tal matrimonio, senza dir altro. Ma comunissimamamente e molto probabilmente insegnano Suar., Pignatel., Cabassuz., Sanch., Bonac., Ponzio, Conc., Salmat., ec. con Benedetto XIV. (1), che in tal caso ed in tale urgenza ben può dispensare il vescovo; e questa facoltà dicono Sanch., Ponzio, Castrop., Conc., Vasqu., Val., Salmat., Elbel, ec., che'l vescovo possa ancora delegarla ad altri, anche generalmente, mentr'è annessa all'officio vescovile. Anzi dicono non senza fondamento Roncaglia e l'Istruttore suddetto coll'autorità di Pignatelli, che divenendo in questo caso nociva la legge dell'impedimento, potrebbe il parroco, o altro confessore prudente dichiarare, che tal legge allora non obbliga. Avvertono non però, che tuttavia per maggior sicurezza, ed anche per riverenza agli statuti della Chiesa, si ricorra appresso alla s. Penitenzieria, e da quella si ottenga la dispensa (2).

115. Se n'inferisce per 2., con Cano, Suar., Ponzio, Laym., Sanch., Lugo, Vasq., Conc., Rónc., Salmat., ed altri anche comunemente, che dove affatto si dispera del frutto, si deve omettere anche l'ammonizione di qualche restituzione da farsi; perchè dee prima evitarsi il danno spirituale d'un prossimo, che il temporale d'un altro. E lo stesso di-

(1) De synod. l. 7. c. 31. n. 21.
(2) Lib. 6. n. 612. Sed hic.

cono Suarez, Lugo, Sanch., Laym., Ronc., Vasquez, Castrop., Salmat., ec., se si temono dall'ammonizione gli scandali degli altri, infamie, o risse; perchè sempre è meglio rimuovere il male formale, che'l materiale (1). Avvertono nondimeno Roncaglia e Viva con Laymann, che non dee facilmente giudicarsi che'l penitente conoscendo la verità non voglia ubbidire; e se non subito, almeno quando sarà sedata la turbazione dell'anima. Anzi dice Lugo con altri, che non si dee lasciar l'ammonizione, ancorchè vi sia scandalo, quando v'è speranza che lo scandalo tra breve cesserà; ma questa dottrina deve intendersi secondo quello che insegna Benedetto XIV., cioè che abbia luogo nel caso, quando, tacendo il confessore, il peccatore si confermasse nell'opera mala con iscandalo d'altri; o pure quando il penitente sta in occasione prossima di peccati, almeno di pensieri, a' quali abbia soluto egli acconsentire per lo passato (2). Avvertono all'incontro Lugo, Tamb., e Busemb., che'l confessore ben può lasciar il penitente in buona fede, e differire l'ammonizione a tempo più opportuno, se per allora teme, che quegli non sia per riceverla di buon animo (3).

16. In due casi però non dee mai lasciar il confessore di palesare al penitente la verità. Il primo, quando il penitente interrogasse;

(1) Lib. 6. n. 612. v. Inf. II. et Inf. III.
(2) N. 615. v. Excip. III.
(3) N. 609. v. 9. in fin.

perchè allora deve il confessore senza dubbio manifestargli la verità, mentre allora non sarebbe più invincibile la di lui ignoranza (1). Il secondo caso, quando dalla sua ignoranza dovesse avvenire danno spirituale alla comunità, come insegnano comunemente Lugo, Busembao, Aversa, Salmat., Dicast., ec. (2), allora il confessore è tenuto ad ammonire il penitente, ancorchè l'ammonizione gli riesca per allora di scandalo; poichè un tal penitente, vedendo, che da niuno può esser assoluto, se non si emenda, v'è speranza che almeno fra qualche tempo si ravveda; all'incontro non osta, che per allora l'ammonizione gli sia occasione di ruina, perchè il confessore è ministro non solo costituito a pro de' suoi particolari penitenti, ma a beneficio ancora di tutta la repubblica cristiana, e perciò è obbligato a preferire il bene comune al privato del penitente. In ogni conto dunque debbonsi dal confessore ammonire i principi, i governatori, i prelati, i parrochi, ed i confessori, che mancano al lor obbligo, o malamente amministrando la giustizia, o eleggendo mali ministri, o conferendo gli officj o beneficj agl'indegni, o vanamente spendendo i frutti delle loro prebende con dar mal esempio agli altri, o malamente conferendo i sagramenti; poichè l'ignoranza di costoro difficilmente sarà invincibile; ed ancorchè fosse invincibile, sempre sarà di dan-

(1) Lib. 6. n. 615. v. Excip. II. (2) N. 615.

no alla comunità, almeno per lo scandalo, mentre gli altri facilmente stimeranno esser lecito ciò che vedono farsi da' superiori. E com'insegna il pontefice Benedetto XIV. nella mentovata bolla *Apostolica*, lo stesso dee praticarsi con coloro che frequentano i sagramenti, acciocchè gli altri non prendano da essi mal esempio (1). Che cosa poi debba fare il confessore nel dubbio, se l'ammonizione sia per giovare, o per nuocere; dicono Lugo, Dicast., Salmat., ec., che allora dee considerare il timore del danno, e la speranza dell'utile, ed eleggere ciocchè giudica che preponderi. Del resto, regolarmente parlando, in dubbio sempre debbono più presto evitarsi i mali formali, che i materiali. Il p. Concina, parlando della correzione fraterna, dice, che nel dubbio s'ella sia per giovare o per nuocere, dee tralasciarsi; perchè imprudentemente opera (egli scrive) chi stando nel dubbio si mette in pericolo d'esser cagione di alcun peccato del prossimo (2).

117. Per V. Il confessore è obbligato ad assolvere il penitente, quand'è disposto. Circa questa disposizione bisogna avvertire più cose: s'avverta per 1., che rari son quei penitenti specialmente i rozzi, che prima di confessarsi fanno l'atto di dolore. Alcuni confessori si contentano con dimandare a taluno di costoro: *Orsù, di tutto questo ne cerchi perdono a Dio?* (il che per altro non è vero atto di

(1) Lib. 6. cit. n. 615. v. Excip. tamen I.
(2) N. 615. v. Utrum.

dolore): o pure: *Te ne penti di cuore?* e senza dir altro, gli danno l'assoluzione. I buoni confessori non fanno così; attendono sopra tutto a far concepire ai loro penitenti (parlando degli aggravati di peccati mortali) un vero pentimento e detestazione del male fatto: procurano, che facciano prima un atto di attrizione, dicendo per esempio: *Ah figlio mio, dove avresti da stare mo? Nell'inferno ah, dentro il fuoco, disperato, abbandonato da tutti, abbandonato anche da Dio, per sempre? Dunque ti penti d'aver offeso Dio per l'inferno? che ti hai meritato.* Avvertasi qui, che non fa bene l'atto di attrizione chi si pente del peccato commesso, perchè s'ha meritato l'inferno, ma bisogna che si penta d'aver offeso Dio, perchè s'ha meritato l'inferno. Indi gli faccia fare un atto di contrizione: *Figlio mio, c'hai fatto? hai offeso un Dio, bene infinito: gli hai perduto il rispetto, gli hai voltate le spalle, hai disprezzata la sua grazia. Orsù, perchè hai offeso un Dio bontà infinita, ora te ne penti con tutto il cuore? detesti ed odj tutte le ingiurie che gli hai fatte sopra ogni male? mai più ec.* S'avverta per 2., che regolarmente parlando il confessore deve assolvere i disposti, ma ben può ancora loro differire l'assoluzione, quando lo conoscesse spediente, come insegnano comunemente i dd. (1). Se poi ciò sia spediente, o no, farlo senza il consenso del penitente, si osservi

(1) L. 6. n. 462.

quel che si dirà al *capo ultimo* nel §. *II. n.* 14. parlando de' recidivi. Si avverta per 3., che'l confessore deve esser certo della disposizione del penitente per poterlo assolvere, mentre gli atti del penitente (in cui consiste la disposizione) sono la materia del sagramento della Penitenza; ma siccome negli altri sagramenti, perchè ivi la materia è fisica, fisica ancor dev'esser la certezza; così in questo, perchè la materia è morale (essendo interna, e perciò poco cognoscibile da' sensi), basta la certezza morale, secondo la regola di s. Tommaso (1), il quale dice: *Certitudo non est similiter quærenda in omnibus, sed in unaquaque materia secundum proprium modum.* Onde basta al confessore per dar l'assoluzione, che abbia *un giudizio prudente probabile della disposizione del penitente*, come scrive l'Istruttor de' confessori nov. (2), senza che osti alcun prudente sospetto d'indisposizione in contrario. Lo stesso dicono il p. Cardenas, il p. Mazzotta, e'l p. Suarez, il quale dice: *Sufficit ut confessarius prudenter et probabiliter judicet, pœnitentem esse dispositum.* Lo stesso insegna il catechismo rom. (*de pœnit. num.* 60.): *Si audita confessione (sacerdos) judicaverit, neque in enumerandis peccatis diligentiam, nec in detestandis dolorem pœnitenti omnino defuisse, absolvi poterit.* Sicchè secondo il catechismo il confessore può assolvere il penitente, semprechè non

(1) 2. 2. q. 47. a. 9. ad 2.
(2) Istrut. p. 1. c. 15. n. 150.

giudica, essergli affatto mancato il dolore, poichè altrimenti dee presumerlo nel penitente, che già si è confessato (1).

118. Qui occorre a parlare di quella gran questione oggidì così dibattuta, se'l confessore possa e debba dar l'assoluzione a chi vuol seguitare qualche opinione ch'egli tiene per probabile, ancorchè il confessore non la tenga per tale. Se'l penitente è ignorante, sì che non sia atto a formarsi la coscienza retta sulla probabilità di quell'opinione, è certo, che allora non può assolverlo. Ma il dubbio si fa, quando il penitente è ben capace di formarsi la buona coscienza, se'l confessore allora possa, e debba assolverlo. Lo negano Fagn., Eliz., Concina, Antoine ed altri fautori della rigida sentenza, dicendo, che nel sagramento della confessione è giudice il confessore, e'l penitente dee stare al giudizio del suo giudice. Ma la sentenza comunissima insegna, che il confessore in tal caso può, ed è tenuto ad assolverlo sotto colpa grave (almeno se la confessione è stata di materia grave, mentre dicono Suarez, Sanchez ecc., che'l negare l'assoluzione di materia leggiera non è più che leggiera colpa); così Navar., Soto, Azor., Suarez, Salon., Medina, Castropal., Valenz., Sairo, Vasqu., Laym., Roncaglia, Salmat. ec. Ed in ciò consentono anche molti aa. probabilioristi, come Vigandt, Pontas, Vittoria e Cabassuzio. Ma specialmente dee notarsi

(1) L. 6. n. 461. et n. 57.

ciò che Navarro e s. Antonino insegnano: Navarro (1) dice: *Si sint contrariæ doctorum opiniones, et* (confessarius) *credit, se evidenti ratione niti, pœnitentem dubia, non debet eum absolvere; et si confessarius non adeo forti ratione nititur, vel pœnitens utitur pari, vel fere pari, et habeat aliquem pro se doctorem clarum, poterit absolvere, ut post Adrianum tenuimus.* Sentiamo ora quel che dice s. Antonino (2): *Caveat confessarius, ne sit præceps ad dandam sententiam de mortali, quando non est certus et clarus: et ubi sunt variæ opiniones . . . consultet quod tutius est; non tamen contemnat contrariam opinionem tenentes, nec propter hoc* (nota) *deneget absolutionem.* N'eccettua appresso nonperò: *Si omnino conscientia confessoris dictaret, illud esse mortale*, ch'è quello che dice ancora Navarro, e che noi ancora qui appresso in fine avvertiremo; cioè quando l'opinione del penitente apparisse al confessore in tutto falsa. Conferma poi s. Antonino quel che ha detto di sovra in altro luogo (3); dicendo: *si credit* (confessarius), *quod sit peccatum, debet ei conscientiam facere: sed dato, quod ille non vellet cognoscere, illud esse peccatum, nihilominus tenetur eum absolvere*: s'intende questo *cum grano salis*, cioè quando il penitente tiene, che la sua opinione è

(1) Man. c. 26. n. 4
(2) P. 3. tit. 17. c. 16. §. 2.
(3) Ib. tit. 16. c. 20. in fin.

fondata, ed all' incontro il confessore non la tiene (come si è detto) per affatto falsa, mentre soggiunge qui immediatamente il Santo, *quia ex ratione, et non ex protervia, haec opinio est.* Lo stesso dice s. Raimondo (1): *Unum tamen consulo, quod non sis nimis pronus judicare mortalia peccata, ubi tibi non constat per certam scripturam, alias possunt induci homines in desperationem.* Lo stesso dice il dottissimo Silvio (2), parlando del superfluo ornamento delle donne: *Si confessarii non possint clare percipere, utrum sibi sit mortale aut veniale, persuadeant ut poenitens abstineat: si tamen nolit, non ei faciant conscientiam de mortali, neque absolutionem negent.* Ecco come parlano uniformemente gli autori così antichi come moderni.

119. La ragione di questa sentenza è, perchè il penitente dopo la confessione ha certo e stretto jus all' assoluzione; onde il confessore gli fa ingiuria grave, se glie la nega, semprechè l'opinione del penitente non gli apparisce affatto falsa. Nè vale a dire, che il penitente è indisposto, quando non vuol seguire il giudizio del confessore, ch'è suo giudice: poichè si risponde, che'l confessore non è giudice delle controversie, come lo è il Papa; ma solamente è giudice della disposizione de' penitenti, e della penitenza che meritano le loro colpe, secondo dichiarò il Tridentino, *sess.* 14. *c.* 5., dove si dice, che i sa-

(1) L. 3. de poenit. §. 21. (2) 2. 2. q. 154. a. 2.

cerdoti in ciò solamente son giudici, in quanto essi dopo aver intesi i peccati debbono dare o negare l'assoluzione a' penitenti secondo la loro disposizione, e loro imporre la penitenza secondo le colpe: *Dominus noster J. C. sacerdotes reliquit præsides et judices, ad quos omnia mortalia deferantur.... qui pro potestate clavium remissionis aut retentionis peccatorum sententiam pronuncient etc.* Sicchè in quanto alle opinioni che si appartengono alla disposizione del penitente, o pure all' amministrazione del Sagramento (v. g. se'l confessore giudicasse, ch' egli non ha giurisdizione su di qualche caso), il penitente dee stare al giudizio del confessore. Ma in quanto alle altre opinioni che riguardano gli obblighi generali del penitente, il confessore non è giudice; nè può obbligarlo a seguitare le sue opinioni, imponendogli tante nuove leggi, alle quali prima non era tenuto, sì che per ricevere l' assoluzione sia obbligato a lasciare le proprie opinioni stimate da esso per probabili, e forse più probabili. All' incontro avendo il penitente confessato le sue colpe, e credendo d' aver bastante fondamento a poter lecitamente seguire qualche sentenza, non può il confessore senza grave ingiustizia negargli l'assoluzione, se non quando tiene quell' opinione per affatto falsa (1). Dico *affatto falsa*, poichè, sebbene dicono Lugo, Laym., Sanch., e Croix, con Suarez e Carden., che 'l confes-

(1) L. 6. n 604.

sore è obbligato ad assolvere il penitente, ancorchè la di lui opinione la tenesse per falsa; e lo stesso dice Soto: *Quis sacerdos existimet, opinionem esse falsam, non tamen inde existimare debet, sibi non licere ipsum absolvere, siquidem propter probabilitatem excusabitur ille a culpa.* Nulladimeno ciò si deve intendere, come saviamente spiega Sanchez, quando quell'opinione fosse già riputata probabile tra' dd. di provata autorità, ed avesse (si deve aggiungere) qualche vera similitudine; ma non quando il confessore per l'opinione propria avesse un principio certo, al quale gli paresse non potersi dare alcuna risposta congruente; ed all'incontro conoscesse, che l' opinione del penitente (benchè difesa da alcuni aa.) s'appoggia ad un falso fondamento; perchè allora dico con Nav. e s. Antonino (le cui parole si son riferite di sopra), che non può nè deve assolvere il penitente, se quegli non lascia la sua opinione. Del resto nella suddetta controversia, dove l'una sentenza (ma di pochi) dice, che pecca il confessore, se assolve il penitente, che vuol seguire un'opinione, stimata da colui probabile, contro la sua; l'altra poi (ch' è comune di tanti e così gravi aa. moderni ed antichi) dice, che pecca se non l'assolve dopo aver presa la di lui confessione; io non vedo come possa star sicuro in coscienza quel confessore che gli nega l'assoluzione (1). Come poi il confessore

(1) L. 6. n. 604. v. Cæterum.

debba regolarsi nella scelta delle opinioni, e se avvalersi delle più rigide o delle più benigne, si osservi ciocchè si dirà al *capo ultimo* nel *num. 7. circa la fine.*

20. Inoltre si dimanda, come debba portarsi il confessore col penitente, del quale sa o sospetta di alcun peccato, che egli nega o tace. Bisogna distinguere: se lo sa fuori di confessione, e per propria scienza, è certo allora che non può assolverlo; purchè non vi sia prudente dubbio, che 'l penitente se l'abbia confessato ad altri. Se poi ne ha solamente sospetto, o pure lo sa per relazione d'altri, e'l penitente lo nega, regolarmente allora non può negargli l'assoluzione; mentre in questo foro dee credersi a' penitenti così a pro, come contra. Nulladimeno non fuor di ragione dice Elbel, che se 'l confessore intendesse il peccato da testimonj talmente degni di fede, che ne lo rendessero moralmente certo, non dee dar l'assoluzione; perchè la regola ha luogo nel dubbio, ma non già nel fatto ch'è moralmente certo (1). Se poi il confessore ha saputo il peccato dalla confessione del complice, primieramente allora non può certamente interrogarne il penitente in particolare, se non ne avesse special licenza dell'altro complice, ma solamante può in generale; e pure in ciò non dev'essere troppo in ripetere le interrogazioni, per evitare il pericolo della ri-

(1) Lib. 6. n. 631.

velazione. Nulladimanco probabilmente dicono Laym., Silvest., Navar., Sporer ed Holzmann, che può fare qualche dimanda anche particolare, se quella communemente suol farsi a persone di simile condizione, v. gr. agli sposi, se abbiano avuta qualche confidenza colle spose; a' servidori, se abbian fraudati i padroni ecc. Ma la maggior difficoltà si è, se debba assolversi il complice, quando con tutte queste diligenze quegli tace il peccato. Altri dicono, che devono assolversi condizionatamente; altri assolutamente; ma dicono Suar., Dicast., Croix, Viva, ecc., che quando il confessore è moralmente certo, che 'l penitente sacrilegamente occulta il peccato, non può assolverlo, ma dee sotto voce dir qualche orazione per occultare l'assoluzione che gli nega (1). Dell' obbligo poi che ha il confessore di stare in grazia, allorchè sente le confessioni, o almeno dà l'assoluzione; e se sia scusato in caso di necessità estrema; vedi ciò che si è detto nell'*Esame ecc.* al *num.* 11.

121. Per VI. è obbligato il confessore a riparare gli errori da lui commessi nel sentir le confessioni, o nel dar l'assoluzione. Ma qui bisogna distinguere più cose. I. Quando ha fatto qualch'errore circa il valore del Sagramento, v. gr. se non ha proferita l'assoluzione, o l' ha data senza giurisdizione: allora s'egli ha errato senza colpa, non è ob-

(1) Lib. 6. num. 604. v. Si autem.

bligato con suo disonore, o altro grave incomodo ad ammonire il penitente; perchè tal ammonizione è di sola carità che non obbliga a tanto; così communemente Lugo, Salmat., Sporer, Viva, Elbel ed altri. Se n'eccettua, se tal confessore fosse parroco, o pure se'l penitente stesse in punto di morte, o in grave pericolo di non potersi più confessare. Se poi ha errato con colpa grave, si dimanda per 1. Se sia tenuto a far l'ammonizione con suo danno grave. Lo negano Bonac., Suar., s. Anton., Navar., e ciò lo chiamano probabile i Salm. con Vasq., Hurt., ecc., sì perchè (come dicono) non pare, che tal precetto obblighi con tanto peso, giacchè solo per carità questo Sagramento si amministra; sì perchè siccome il penitente non sarebbe tenuto con tal gravame a confessarsi, così neppure il confessore è tenuto a far valida la confessione. Ma giustamente l'affermano Lugo, Tamb., Leandro, Sporer, Viva, ed Elbel., perchè sebbene il confessore per carità prende le confessioni, nondimeno sempre che si mette a prenderle, è tenuto poi per lo quasi contratto ad amministrare il Sagramento come deve, e così si risponde alla 1. ragione. Si risponde poi alla seconda, ch'è differente l'obbligo del penitente da quello del confessore, perchè se'l penitente conoscesse la nullità della sua confessione, potrà almeno appresso rimediare al suo male colla contrizione, o con tornare a confessarsi; ma il confessore non può lasciarlo ignorante

parlando non son tenuti ad amministrarla, se non in caso di estrema necessità. I parrochi poi son tenuti quante volte i sudditi ragionevolmente ed opportunamente la cercano; vedasi ciò che si disse al *capo VII. num.* 24. Ma qui si dimanda per 1. Se 'l sacerdote semplice o il semplice confessore (perchè del parroco vedasi quel che si disse al *capo VII. num.* 28.) sia tenuto con pericolo della vita ad assolvere il moribondo che sta in peccato mortale. Lo negano Soto, Sa, Nav., Concin., ec.; e Lugo lo stima probabile, mentre quegli può riparare al suo male colla contrizione; n'eccettua solamente Coninchio, se'l moribondo fosse talmente ignorante, che non sapesse l'atto di contrizione. Ma la sentenza più vera l'afferma con Suarez, Tournely, Lorca e Valenzia; perchè quantunque può supplire il penitente colla contrizione, tuttavia perchè la contrizione è difficile, non può negarsi, che se si lascia quegli senz'assoluzione, resterà egli in gran pericolo della sua dannazione. Ond'è, che siccome nel caso che'l prossimo senza la tua assoluzione certamente si perderebbe, sei tenuto a patire una morte certa per assolverlo; così nel caso che quegli sta in probabile pericolo di dannarsi, sei tenuto di esporti al probabile pericolo della morte; poichè in egual pericolo ciascuno è tenuto a posporre la vita sua temporale alla vita eterna del prossimo (1).

(1) Lib. 6. num. 624.

6. Si dimanda per 2. Se un sacerdote semplice sia tenuto ad abilitarsi alle confessioni, quando vede, che la gente del suo paese sta in grave necessità spirituale per la penuria de' confessori. Questo dubbio non si ritrova discifrato ne' moralisti; io l'ho trovato solamente fatto nel libretto intitolato *Parroco di villa, alla pagina* 308. L'autore (ch'è il zelante missionario d. Giuseppe Jorio) ivi dice così: *Chi ha talento per confessare, e vede nella sua terra la mancanza della confessione, e conosce, o che non si frequenta, o si strapazza, è tenuto ad amministrare tale sagramento. E se non è d'età molto avanzata, è tenuto in coscienza ad abilitarsi al meglio che può.* Ivi riferisce poi l'autorità del padre Pavone, sacerdote molto pio e dotto della compagnia di Gesù, il quale nelle sue opere parimente scrisse così: *L'obbligo come sacerdote è di ubbidire al mio prelato, quando mi comanda, che confessi, e non ho legittimo impedimento; perchè il prelato può comandarmi, ed io non ho ragione di tenere ozioso il talento ec. Di più ho obbligo d'offerirmi al vescovo, e di chiedergli facoltà di confessare, quand'io mi accorgo, essere in grave bisogno il popolo per mancamento de' confessori.* Ed in verità (soggiungo qui le mie riflessioni che ho fatte su questo punto, a cui poco badano i sacerdoti) è certo, che i sacerdoti non solo sono eletti da Dio a sagrificare, ma ben anche principalmente son costituiti per attendere alla salute delle ani-

me; poichè siccome il divin Padre mandò il Figlio a salvare il mondo, così Gesù Cristo ha destinati i sacerdoti a succedere in suo luogo in questo grande officio: *Sicut misit me Pater, et ego mitto vos. Joan.* 20. 21. Che perciò son chiamati i sacerdoti ora luce del mondo, ora sole della terra, ora coadjutori di Dio. E perciò ancora il Trident. *sess.* 24. *c.* 14. ordina, che quelli che vogliono prendere il sacerdozio, *prius ad docendum ea quæ scire omnibus necessarium est ad salutem, ac* (notisi) *ad ministranda sacramenta idonei comprobentur.* E san Tommaso (1) dice, che'l Signore a questo fine ha istituito l'ordine de' sacerdoti nella sua Chiesa, acciocch'eglino amministrino i sagramenti agli altri: *Et ideo posuit ordinem in ea, ut quidem aliis sacramenta traderent,* La principale obbligazione poi de' sacerdoti è circa l'amministrare i sagramenti dell'Eucaristia e della penitenza; mentre perciò si conferisce loro la doppia podestà di sagrificare, e di assolvere da' peccati. E si rifletta, che specialmente ad assolvere i peccatori il Signore comunicò a' sacerdoti lo Spirito santo, come abbiamo nello stesso citato luogo di san Giovanni: *Sicut misit me Pater, et ego mitto vos. Hæc cum dixisset, insufflavit, et dixit eis: accipite Spiritum sanctum; quorum remiseritis peccata, remittuntur eis.* Sicch'essendo quest'officio proprio de' sacerdoti, ed uno de' fini principa-

(1) Suppl. q. 34. art. 1.

per lo quale Iddio elegge alcuno al sacerdozio, dico, che'l sacerdote è tenuto d'abilitarsi a quello, almeno quando ne conosce la necessità per mancanza degli altri, acciocchè non sia rimproverato dall'Apostolo, ch'egli in vano abbia ricevuta la grazia.

17. Posto ciò, come potrà essere scusato da colpa quel sacerdote, che per sua pigrizia trascura di sentir le confessioni, o d'abilitarsi a sentirle, quando vede il grave bisogno che ne ha il suo paese? Io non so come costui potrà esser libero dal rimprovero del Signore, e dal castigo minacciato al servo ozioso, che nascose il talento datogli a negoziare, come si ha nel capo 25. di s. Matteo, il quale testo dagli interpreti (Cornelio a Lapide, Calmet, e Tirino con s. Ambrogio) viene spiegato propriamente di coloro che possono procurare la salute dell'anime, e la trascurano: *Notent hoc* (dice Cornelio) *qui ingenio, doctrina, aliisque dotibus sibi a Deo datis non utuntur ad suam aliorumque salutem ob desidiam, vel metum peccandi; ab his enim rationem reposcet Christus in die judicii.* Son troppo terribili poi le minaccie del Signore contro questi sacerdoti negligenti: *Si dicente me ad impium, impie, morte morieris, non annunciaveris ei . . . ipse impius in iniquitate sua morietur, sanguinem ejus de manu tua requiram. Ezech.* 3. 18. Nè basta il dire a codesti sacerdoti, ch'essi soddisfano al lor obbligo con sovvenire all'anime d'altro modo, cioè istruendo, correggen-

do, errando; non basta, dico, perch'essi son tenuti a sovvenire i prossimi in ciò che loro fa di bisogno alla salute. Se il fratello abbisogna di cibo, non basta provvederlo di vesti. Spesso accade ne' paesi, specialmente piccioli, che molti non avran bisogno d'istruttori, e di correttori, perchè saranno già bene istruiti, e ravveduti, ma di sacerdoti che sentano le loro confessioni. Nè vale anche il dire, che l'officio di confessare è opera di carità, e la carità non obbliga con tanto incomodo, qual è la fatica d'acquistar la dovuta scienza per potere amministrare il sagramento della penitenza; perchè si risponde, che benchè un tal esercizio sia opera di carità, nondimeno è un'opera, che nasce non dal semplice motivo di carità, ma dall'officio proprio del sacerdote (come si è detto), al quale per divina istituzione quest'obbligo è annesso, ed a cui è tenuto soddisfare il sacerdote, quando v'è la necessità del popolo. Per ultimo non vale a taluno lo scusarsi con addurre la sua insufficienza e debolezza: in quanto all'insufficienza, supposto ciò che si è detto di sopra, egli è obbligato a studiare, e farsi sufficiente; in quanto poi alla debolezza, colla quale alcuno pensasse di scusarsi con merito, cioè con sentimento d'umiltà, senta quel che dice s. Francesco di Sales: il Santo chiama falsa l'umiltà di coloro che ricusano d'impiegarsi nella salute dell'anime, a titolo di conoscer la propria debolezza. Dice, che tutto ciò è artificio dell'amor proprio,

ed umiltà maligna, per cui si pretende di ricoprire con uno specioso pretesto la propria pigrizia. Soggiunge, che Dio con accordarci qualche talento, pretende, che ce ne serviamo: onde ben si dimostra umile chi se ne avvale, ed ubbidisce: il superbo aver ben motivo di non intraprender cosa alcuna, come quello che fida in se stesso; l'umile all'incontro dover esser coraggioso, perchè non conta sulle proprie forze, ma confida in Dio, a cui piace di esaltare la sua onnipotenza nella nostra debolezza; e perciò conchiude, che chi è umile, può intraprendere ogni cosa.

Punto Settimo.

Della riserva de' casi.

128. *La riserva è restrizione di giurisdizione.*
129. *Gl'ignoranti non sono scusati dal caso, ma sì bene dalla censura. Differenza tra' casi papali e vescovili.*
130. *Chi possa riservare, ecc. De' casi de' regolari.*
131. *Della riserva ingiusta; e se'l superiore assolvendo possa rimettere per li non riservati ecc.*
132. *Se i peccati veniali, o interni, o non consumati, ecc.*
133. *Quando l'inferiore possa assolvere, ecc.*
134. *Se si nega ingiustamente la facoltà ecc. Se si nega dal prelato regolare.*
135. *De' pellegrini, quando il caso è riservato solo fuori; o solo nella patria.*
136. *Come s'intenda,* in fraudem reservationis.
137. *Se chi pecca nella patria possa assolversi fuori da chi ha la facoltà.*

138. Se può esser assoluto nella patria chi pecca fuori. E se chi pecca nella patria, possa essere assoluto fuori dalla censura. E se peccando fuori incorra la censura ivi riservata.
139. Chi riceve in buona fede l'assoluzione dal semplice confessore.
140. Chi si scorda del riservato col superiore ec.
141. Se per la confessione nulla col superiore, ecc.
142. Se il semplice possa assolvere il dubbio riservato.
143. Chi dopo la confessione conosce per certo il riservato.
144. Chi pecca in confidenza della licenza.
145. Se la licenza si stenda a' peccati fatti dopo quella.
146. Delle facoltà de' vescovi e de' regolari rimessivamente.

128. La riserva de' casi si definisce comunemente: *Est negatio jurisdictionis circa aliquod peccatum*. Quindi si noti per 1., esser comunissima la sentenza con Sanchez, Castropal., Holzmann, Tamburr., Wigandt, Concina, Antoine, Fagnano, Croix, ed altri (contra Roncaglia, Salmat., Ciera, ecc.), che gl'ignoranti non sono scusati dalla riserva, ancorchè invincibilmente l'avessero ignorata; perchè la riserva non è pena che riguarda i peccatori, come suppongono i contrarj, ma è restrizione di giurisdizione, che direttamente riguarda i confessori; e ciò chiaramente apparisce dal Trid. *sess.* 14. *cap.* 7., che, parlando de' riservati, dice: *Nullius momenti absolutionem esse debere, quam sacerdos in eum profert, in quo ordinariam aut subdelegatam* (nota) *non habet jurisdictionem*. Onde si conclude ivi in fine, che *sacerdotes nihil possint in reservatis*. Nè vale il dire co' Salmaticesi e Roncaglia, che quan-

unque la riserva direttamente riguardi i confessori, e limiti la loro facoltà, nondimeno l fine della riserva riguarda direttamente i sudditi, acciocchè si astengano dalle colpe riservate; ond'è che, cessando il fine adequato negli ignoranti, cessa ancora la riserva. Perchè si risponde, che il fine della riserva non è solo, affinchè i fedeli si guardino da' riservati, ma ancora (come ben dicono Fagnano, ed altri), affinchè i caduti ricevano le convenienti penitenze, ammonizioni, e medj, che non conviene applicarsi da altri che da' superiori, i quali sempre sono stimati più prudenti ed esperti, siccome ha espresso dallo stesso concilio: *Patribus nostris visum est, ut atrociora crimina non a quibusvis, sed a summis dumtaxat sacerdotibus absolverentur*. Dal che si deduce evidentemente, che anche negli ignoranti non cessa il fine adequato della riserva (1).

). Da ciò si deduce in conseguenza, come ancora dicono communissimamente gli aa. citati per la nostra sentenza, che anche ne' casi da' vescovi riservati, a' quali è annessa la censura, sebbene gl'ignoranti della censura sieno scusati, perchè in essi manca la contumacia necessaria per incorrer la censura, nulladimeno non sono scusati dalla riserva; poichè questa è la differenza tra' casi papali, e vescovili, che i papali (eccetto due che si trovan riservati senza censura, cioè l'accu-

(1) Lib. 6. num. 582.

sa di sollecitazione contro d'un sacerdote innocente, come si ha nella bolla *Sacramentum*, di Benedetto XIV., e'l ricevimento de' doni da' religiosi, come si disse al *c. XIII. nu.* 8. *in fin.*), tutti gli altri casi papali son riservati principalmente per la censura. E perciò gl'ignoranti sono scusati da quelli circa la riserva, come insegnano comunemente Suar., Castr., Sanch., Laym., Molina, Gaet., Gonet, Wigandt, Abelly, Salmat., Croix, Ciera, Viva, ec. (contro il Concina che solo trovo contrario); mentre l'ignoranza certamente scusa dalla censura, come diremo al *cap. XIX.*, e come sta espresso nel *cap.* 2. *de constit. in* 6. (1). All'incontro ne' casi vescovili, perchè principalmente si riserva il peccato (benchè vi s'ingiunga la censura), perciò gl'ignoranti, siccome non sono esenti dal peccato, così neppur dalla riserva, mentre, come si è detto, per ragion della riserva su quel peccato è tolta affatto al confessore la giurisdizione (2).

130. Si noti per 2., che possono riservare i casi tutti i superiori che hanno la potestà ordinaria, come sono il Papa, i vescovi, i prelati delle religioni, ed anche quei che hanno la potestà quasi episcopale, siccome ha dichiarato la s. c. del concilio appresso Fagnano; ma non già i parrochi, poichè ad essi almeno dalla consuetudine è stata abrogata questa facoltà (3). Si è detto, che i prelati

(1) L. 6. n. 580. (2) N. 581. (3) N. 578.

elle religioni possono anche riserbare i ca-
i, ma, come stabilì Clemente VIII., solamen-
e undici possono riservarne, e non più, sen-
a il consenso del capitolo generale, per
utta la religione, o del provinciale per la
provincia. I casi furon poi determinati da
Clemente, e questi sono 1. L'apostasia. 2.
'uscita notturna e furtiva dal monastero.
. Il sortilegio. 4. Il peccato mortale contro
a povertà. 5. Il furto mortale delle robe del
nonastero. 6. Il peccato carnale consumato
coll'opera. 7. Lo spergiuro in giudizio. 8. La
cooperazione all'aborto di feto animato. 9.
La percussione grave di qualunque persona.
10. La falsificazione della mano o del sigillo
degli officiali del monastero. 11. L'impedi-
mento o l'apertura delle lettere de' superio-
ri a' sudditi, ed e converso. Se poi i prelati
possano metter la censura sopra qualche al-
tro caso, senza riservarlo, l'afferma Busemb.,
ma più comunemente e più probabilmente
lo negano Lugo, Sanchez, Diana, ed Holz-
mann (1). E di ciò il Contin. di Tourn. (2)
ne adduce un decreto della s. c. de' vescovi
e regolari a' 7. di Luglio 1717.

1. Si noti per 3., che la riserva non può
mettersi senza giusta causa; onde dicono al-
cuni, che la riserva ingiusta è invalida, per-
chè il Trid. ha data la facoltà a' prelati di
riservare i casi *in ædificationem, non in de-
structionem*; ma la sentenza più comune e

(1) Lib. 6. n. 583.
(2) N. 589. Tourn. to. 6. p. 2. pag. 125.

più vera con Laymann, Suar., Lugo, Holzm., Ciera, ec., dice, ch'ella sarebbe già gravemente illecita, ma valida; perchè siccome può il prelato non concedere la facoltà per alcuni casi, così può anche riservarla (1). Se poi possa il superiore assolvere da' peccati riservati, e per gli altri rimettere il penitente all'inferiore; altri l'ammettono per consuetudine; ma questa consuetudine si nega comunemente da Suar., Cano, Nav., Laym., Castropalao, Salmatic., Croix, ec. Solamente ciò si concede da' suddetti aa. in qualche caso rarissimo di gran necessità, v. gr. se'l superiore stesse impedito da gravissimo negozio, ed all'incontro il penitente fosse in necessità di comunicarsi, ed avesse ripugnanza a dover confessare due volte il suo peccato (2).

132. Si noti per 4., che ben possono riservarsi anche i peccati veniali, come comunemente ammettono Suar., Lugo, Ciera, Holzmann, Concina, contro Vasquez, perchè sebbene non vi sia obbligo di confessare i veniali, nondimeno essi non possono esser rimessi nel sagramento, se non per la giurisdizione della Chiesa; e perciò com'ella può negarla, così anche può limitarla (3). E così parimente dicono Soto, Silvio, Suarez, Croix, Antoine, ec. Nè osta il dire, che la Chiesa non giudica de' peccati occulti; mentre si risponde, che la Chiesa, riservando, non è

(1) Lib. 5. n. 179. (2) Lib. 6. n. 525.
(3) Num. 683. dub. 2.

ià che giudichi de' peccati interni, ma giu-
ica dell'assoluzione di quelli, la quale è
tto esterno (1). Del resto la prudenza vuo-
e (e questo è il solito), che non si riser-
rino, se non i peccati mortali, ed i più gravi
secondo la norma data dal concilio, che
lice *atrociora et graviora crimina*), ed ester-
iamente gravi; onde insegnano comunemen-
e Lugo, Sanch., Suar., Bon., Granada, Cie-
a, ec., che il peccato leggiero, in quanto al-
'esterno, non cade sotto la riserva, ancor-
:hè internamente fosse grave; perchè i su-
periori non intendono riservare, se non i
peccati esterni gravi, e di più consumati, e
perfetti nella loro specie. Hinc recte ait p.
Mazzotta, non reservari incestum, et sodo-
miam extra vas peractam; neque sodomiam
imperfectam, puta intra marem et fœminam,
ut dicunt insuper Sylvius, Azor., Bon., Tour-
nely, ec. (2).

}. Si noti per 5., che quando non può ri-
corrersi al superiore, può l'inferiore indiret-
tamente assolvere da' riservati, se v'è qualche
causa urgente, v. gr. di evitare lo scandalo,
nota d'infamia, o pure di soddisfare il pre-
cetto pasquale, o se'l penitente altrimenti
dovesse restare lungo tempo in peccato mor-
tale, per ragione che'l superiore sta lon-
tano; così comunemente Suarez, Laymann,
Castropalao, Concina, Wigandt, Salm., Ciera,
Viva, ec. (3). Si è detto *indirettamente*, per-

(1) Lib. 6. n. 583. dub. 2.
(2) N. 581. v. Cum non sit. (3) N. 587.

chè cessando l' impedimento è tenuto dopo il penitente di presentarsi al superiore, per esser da lui direttamente assoluto da' riservati: la ragione si è, perchè i confessori semplici, come ha dichiarato il Trident. (*sess.* 14. *cap.* 7. *in fin.*) *extra articulum mortis nihil possunt in reservatis*. Onde fuori dell'articolo di morte, ancorchè l' impedimento fosse perpetuo, se'l caso è vescovile, e l'impedimento per caso poi cessasse, sempre dee ricorrersi al vescovo per l'assoluzione diretta. E se'l caso è papale, e l'impedimento è perpetuo, e 'l penitente non avesse potuto ricorrere neppure al vescovo (come dovea, non potendo presentarsi al papa), pure, dopo che è stato assoluto in caso di necessità dal confessore semplice, deve almeno dopo presentarsi al vescovo (1); vedasi ciò che si dirà al *capo XX. n.* 45. Ed avvertasi, che allora, se'l peccato è riservato con censura, non presentandosi, ricade nella censura, come si disse al *num.* 96. Quando poi taluno tenesse peccati riservati, ed avendo necessità di comunicarsi, non vi fosse la facoltà, se costui sia tenuto di confessarsi al confessore semplice; e se confessandosi debba dire al medesimo così i peccati riservati, come i non riservati; vedasi quel che si disse al *capo XV. num.* 27. *e* 28., dove dicemmo, ch'è obbligato a manifestarglieli, almeno quando ciò è necessario, acciocchè il confessore possa far

(1) L. 6. n. 585. dub. 1.

in confidenza dell' assoluzione, ma non quando andasse altrove per essere più facilmente assoluto; ma neppure so accordarmi a questa spiegazione, poichè il Papa non parla di coloro che peccano, ma di coloro che partono in frode della riserva. Altri danno altre spiegazioni; ma più comunemente e più probabilmente Lugo, Ronc., Viva, con Port. e Fag. e l'Istruttore per li nov. conf. con Passer. l'intendono, quando il penitente parte per unico o principal fine di ottenere altrove più facilmente l'assoluzione, e di evitare il giudizio del proprio pastore, perchè allora si dice propriamente, che v' interviene la frode, quando si elude la legge; e ben elude la legge della riserva chi principalmente si parte dalla patria per essere in altra diocesi più facilmente assoluto. All' incontro non va in frode, chi va altrove per qualche altro onesto fine, come per guadagnar l' indulgenza, per trattare altro suo negozio, o per confessarsi più presto, o con meno incomodo, o pure per trovare un confessore che non lo conosca, o più prudente che meglio possa dirigerlo, e da cui speri maggior pace di coscienza (1).

17. Dice poi Roncaglia, che il penitente, il quale si parte per isfuggire il giudizio del suo pastore, non può essere assoluto in altra diocesi, anche da' confessori che hanno ivi la facoltà de' riservati, perchè allora anche v' interverrebbe la frode (2). Ma a ciò con-

(1) Lib. 6. n. 589. v. Quomodo. (2) Ibid.

traddicono Milante e Viva, con Suar., Nav., Lugo, Bonac., e dicono, che quando è riservato nell'una e nell'altra diocesi, liberamente può assolvere il forastiere chi tiene la facoltà; e quest'opinione non pare improbabile, perchè in verità non pare che allora il penitente commette frode contro la riserva, andando ad un confessore approvato anche per quel caso riservato (1). In oltre dice Mansi, e v'aderisce anche Roncaglia, che neppure può esser assoluto fuori della patria il penitente, che fuori avesse commesso il peccato riservato a questo fine, per ottenerne poi fuori l'assoluzione; ma anche in ciò io sento il contrario, perchè il peccatore allora non è, che sarebbe partito in frode della riserva per ottener l'assoluzione, ma sarebbe andato altrove per non incorrer la riserva (2).

138. All'incontro ben dicono Castrop., Suar., Coninch., Concina (checchè si dicano alcuni), che non può essere assoluto nella patria del riservato il penitente che ha peccato nel monastero de' regolari, benchè esente; perchè quantunque probabilmente i monasteri de'regolari sieno esenti anche circa il luogo, come si disse al *capo II. num.* 44., nulladimeno non per questo può assolverlo il confessore, a cui vien limitata la giurisdizione su di tal caso. E lo stesso corre per la stessa ragione, se'l penitente avesse peccato fuori della diocesi, benchè ivi tal caso non fosse

(1) Lib. 6. n. 588. (2) N. 589. v. Quomodo.

servato. Così anche diciamo con Roncaglia, Wigandt, contro d'altri, che 'l penitente non può essere assoluto dal confessore semplice fuori della diocesi dalla censura, che nella patria è riservata, perchè tutta la facoltà de' confessori semplici ad assolvere dalle censure l'hanno dal *cap. Nuper, de sent. excom. in* 6., dove espressamente si dice, che non possono i confessori assolvere dalle censure riservate (1). Diciamo ancora con Aversa, e Mazzotta, che 'l pellegrino, se pecca in altra diocesi, dove quel caso è riservato, neppure può esser ivi assoluto dal confessore semplice, sì perchè ivi per ragion del delitto già incorre la riserva, sì perchè il confessore (siccome già si disse al *num.* 135.) non può assolvere i forestieri, se non secondo i limiti della giurisdizione che ha dal suo ordinario. Si avverta nonperò, che un tal pellegrino incorre già il caso riservato, come si è detto, ma non incorre la scomunica a quello annessa, come rettamente insegnano Suar., Silv., Con., Salm., Avila, Sairo, Mazzotta ec. contro d'alcuni; poichè nel *cap. A nobis, de sent. excom. in* 6., si dice, *solos subditos comprehendi sub excommunicatione lata ab episcopo pro futuris delictis*. E la ragione si è, perchè la scomunica non s'incorre, se non da coloro che non solo sono sudditi, ma sono anche contumaci; il pellegrino all'incontro, benchè si renda suddito per lo peccato,

(1) L. 6. n. 500.

nulladimeno non può dirsi contumace (1).

139. Si dimanda per 1. se'l penitente, che si confessa in buona fede del peccato riservato al confessore semplice, o pure se ne dimentica, resti direttamente e validamente assoluto. Lo nega Antoine, dicendo, che'l semplice confessore niente può circa i riservati onde non può neppure indirettamente assolvere da quelli. Ma è comune la sentenza contraria, che l'afferma (come confessa lo *stesso* Antoine) con Suar., Castrop., Lugo, Conc., Salm., ec., ed anche è più probabile, *perchè* il confessore semplice, sebbene è privo di giurisdizione circa i peccati riservati, *non è* però privo circa i non riservati, onde allora vengono già i non riservati direttamente *assoluti*, e indirettamente i riservati, poichè ne' peccati mortali non può uno essere assoluto senza l'altro; ed essendo questa sentenza comune, e molto probabile, se mai non fosse vera, almeno supplisce la Chiesa per la giurisdizione, secondo quel che si disse al *n.* 91. (2).

140. Si dimanda per 2. Se'l penitente, che confessandosi col superiore si dimentica di dire il peccato riservato, possa dopo essere assoluto da qualunque confessore. La prima sentenza l'afferma con Lugo, Sanch., Castr., Ciera, Salm., ec. dicendo, che allora si presume, che'l superiore assolvendolo voglia liberarlo ancora da ogni vincolo di riserva,

(1) Lib. 6. n. 591. (2) N. 596. v. Quær. I.

siccome parimente si disse al *n.* 69., parlando del giubileo. La seconda sentenza all'incontro di Suar., Silv., Ang., Concina, Antoine ec., lo nega, perchè a toglier la riserva (come si è detto al *num.* 128.) si richiede, che'l peccato si sottoponga al giudizio del superiore, acciocchè da lui si riceva l'opportuna penitenza e medicina; sicchè non si dee stimar tolta la riserva, se non v'è special presunzione, che'l superiore abbia voluto toglierla. La ragione è molto forte, onde questa seconda sentenza parmi più probabile, a differenza della sentenza riferita al *num.* 68.; perchè ivi per ragione del giubileo si concede al penitente il privilegio di poter essere assoluto da qualunque confessore. Con tutto ciò la prima sentenza non posso dirla improbabile (eccettochè se non vi fosse special presunzione che'l superiore avrebbe differita l'assoluzione, se avesse intesa la confessione anche del riservato) (1).

1. Si dimanda per 3. Se si tolga la riserva per la confessione del riservato al superiore, ma invalida. Si risponde: Se la confessione è invalida, ma senza colpa del penitente, è comune la sentenza che l'afferma con Gaet., Suarez, Lugo, Wigandt., Castrop., Bonac., Ronc., Con., Silv., Holzm., Croix, e Salm. (contro Concina), perchè allora già da una parte il superiore intende attualmente ed assolutamente di liberare il penitente, come

(1) Lib. 6. n. 597

dal peccato, così dalla riserva; e dall'altra parte già il penitente sottopone il suo peccato al giudizio del superiore, e da esso già riceve così i rimedj, come la penitenza: la quale sempre sarà tenuto a soddisfare, benchè intenda appresso, che la confessione è stata invalida, come avverte Bonacina. Nè vale il dire, che'l superiore, e tanto meno il delegato, non tolgono la riserva, se non per mezzo dell'assoluzione sagramentale; perchè in quanto al superiore, ben egli può toglierla senza l'assoluzione, ed in tal caso ben presumesi che la tolga; ed in quanto al delegato, benchè questi non possa toglierla senza l'assoluzione, nondimeno allora si stima che possa toglierla secondo la volontà dello stesso superiore, o almeno in virtù della consuetudine approvata dalla comune autorità de'dd. (1). La maggior difficoltà si fa, quando la confessione è sacrilega; allora dicono assolutamente Holzm., Viva, Ronc., Conc., e Croix, che non si toglie la riserva, perchè non si presume, che'l superiore voglia, che'l suddito riporti comodo dal suo delitto. Ma pure più comunemente l'affermano Suar., Lugo, Castr., Bonac., Vasqu., Filliuc., Salmat., Gaet., Coninch., ec., e non improbabilmente, perchè altro è il fine della confessione, che è di togliere il peccato: altro della riserva, che è di sottomettere il peccato al giudizio del superiore, e questo già s'ottiene; e benchè il

(1) L. 6. n. 598.

superiore non vorrebbe colla volontà interpretativa, nondimeno già vuole toglier la riserva colla volontà attuale. Altrimenti poi dee dirsi (come ben avvertono Lugo, Suar., e Vasqu.), se'l penitente tacesse il peccato riservato colpevolmente; o pure, come ben soggiunge il p. Suarez, s'egli confessasse il riservato, ma senza proposito di evitarlo, o di adempire la penitenza, purchè appresso non mutasse intenzione (1). Ed altrimenti ancora corre della confessione sacrilega, o invalida fatta nel giubileo, come si disse al *num.* 66., perchè ivi corre altra ragione.

42. Si dimanda per 4. Nel dubbio se'l penitente abbia incorso o no nel riservato, se possa essere assoluto dal confessore semplice. Si risponde: Quando il dubbio è di fatto; cioè se'l peccato sia stato veniale o mortale, o se'l mortale sia stato consumato o no, allora è certo appresso tutti (fuori di Wigandt) che può; così Suar., Lugo, Sanch., Concina, ed altri; perchè la riserva come odiosa è di stretta interpretazione, onde si deve intendere de' peccati certi gravi, e consumati, come si dice al *num.* 132. Se poi il dubbio è di jus, cioè quando si controverte tra' dd. se alcun peccato sia riservato o no al confessore, in questo caso lo nega Concina, Wigandt, ed Antoine con Armilla, dicendo, che il confessore non può assolvere colla giurisdizione, che allora gli si è renduta dubbia.

(1) Lib. 6. n. 598. Qu. IV.

Lugo, Fill., Bonac., Molfes., Salm., Avers
ec. La ragione è, perchè, quantunque no
vuole il superiore, che il suddito prenda ans
a peccare per occasione della licenza, nulla
dimeno non intende poi negar l'assoluzion
al penitente, che veramente si duole del su
peccato, e propone d'evitarlo. Lo stesso di
cemmo, parlando del giubileo al *n.* 69. (1)

145. Si dimanda per 7. Se la licenza dat
d'assolvere i riservati si stenda ancora a' pec
cati commessi dopo di quella. Si risponde
Non si stende già, se la licenza si dà per l
soli peccati specialmente nominati, o pur
per li determinati di numero. Altriment
poi se si concede indefinitamente: così co
munissimamente Lugo, Ronc., Bon., Passer.
Prepos., Aversa, Dicast., Salm. ec. Se n'ec
cettua nonperò se quel penitente, per cu
specialmente è stata data la licenza, com
mettesse di nuovo il peccato dopo un temp
notabile, v. gr., dopo un mese, o pure se l
licenza fosse concessa a riguardo di qualch
festività particolare (2).

146. Circa poi le facoltà de' vescovi di assol
vere da' casi papali occulti, e le persone im
pedite, si osservi quel che si dirà al *capo* XX
al *punto III.*, e circa le facoltà de' regolari
si veda nello stesso *capo* dal *n.* 97.

(1) Lib. 6. n. 601. (2) Ibid. v. Qu. IV.

PUNTO OTTAVO

Del sigillo della confessione.

7. *Obbligo del sigillo.*
8. *Delle persone che son tenute al sigillo.*
9. *S'è tenuto chi è richiesto del consiglio dal confessore con licenza del penitente.*
0. *Se chi è richiesto dallo stesso penitente.*
1. *Se chi legge la carta della confessione.*
2. *Cadono sotto il sigillo. I. Le colpe anche minime. II. I peccati del complice; ma con licenza del penitente può ammonirsi il complice.*
3. *III. L'oggetto del peccato. IV. La penitenza. V. Le circostanze, ma non le impertinenti. VI. Le rivelazioni e virtù quando ecc. VII. Gli scrupoli.*
4. *VIII. I difetti naturali.*
5. *Caso del penitente sordo.*
6. *Casi, ne' quali non v'è obbligo di sigillo. Della licenza del penitente: e s'è lecito dentro la confessione ammonirlo senza licenza.*
7. *Casi, ne' quali si offende il sigillo. I. Chi dicesse, che in un monastero ecc.*
8. *Chi dicesse, che in un paese ecc.*
9. *II. Chi si serve della notizia per lo governo in gravame, ecc.*
160. *Se ritorna un penitente di mala coscienza, ecc.*
161. *Se'l confessore possa guardarsi da' danni, ecc.*
162. *Se possa darsi la cartella della confessione, ecc.*
163. *Se il penitente minaccia la morte, ecc.*
164. *Se sia lecito servirsi delle opinioni probabili, ec.*

7. Il sigillo sagramentale induce l'obbligo di tacere i peccati, e tutte le altre cose dette in confessione in ordine a ricevere l'assoluzione, anche parlando collo stesso penitente; e questo è un obbligo così stretto, che il confessore in niun caso e tempo mai può ri-

velarle, ancorchè dovesse patirne la mort
Per procedere con distinzione su questa ma
teria così intricata, noteremo qui in prim
luogo le persone che sono tenute al sigill
in secondo le cose che cadono sotto il sigill
in terzo i casi ne' quali si offende il sigill
in quarto i casi ne' quali non si offende.

148. Ed in primo luogo notiamo le perso
che son tenute al sigillo. Generalmente pa
lando, son tenuti al sigillo tutti coloro, a
quali perviene in qualunque modo la notiz
della confessione. Ma parlando in particola
re, son tenuti 1. Il confessore, il quale vio
lando il sigillo commetterebbe tre peccati
di sacrilegio per l'ingiuria che fa al sagra
mento, d'ingiustizia che fa al penitente, e
anche di detrazione se'l peccato non fos
pubblico. Il confessore, se mai venisse in
terrogato de' peccati intesi, può ben asserir
anche con giuramento di non avere intes
niente; poichè di tutto ch'ha inteso egli i
confessione, non ne ha scienza comunicabile
così comunemente s. Antonino, Suarez, Lay
mann, Wigandt, Antoine, ed altri con s
Tommaso (1), il quale dice: *Potest jurare s*
nescire, quod scit tantum ut Deus. E ciò an
corchè, come dicono Lugo, Vasq., Suarez
Laym., Croix ec. (contro Concina), il con
fessore fosse richiesto a rispondere, non co
me uomo, ma come ministro di Dio; o pur
se fosse richiesto a rispondere senza equivo

(1) In 4. dist. 21. q. 3. a. 1. ad 3.

so, come dicono Lugo, Holzmann, Croix ec., poichè allora egli già risponde senza equivoco, cioè (s'intende) senza quell'equivoco che può lecitamente omettersi, mentre all'incontro l'interrogante non ha jus, che se gli risponda senza quell'equivoco, che non può lasciarsi senza peccato. Se poi il confessore è dimandato, se ha data o no l'assoluzione al penitente, a cui forse egli l'ha negata; dee rispondere: *Ho fatto l'officio mio.* Ma il dir così anche qualche volta può dar sospetto dell'assoluzione negata; onde a tutte queste temerarie interrogazioni sempre sarà meglio rispondere rimproverando: *Son dimande queste da farsi?* Se poi avvenisse il caso, che il confessore non assolvesse taluno, e'l chierico interrogasse, se il penitente si ha da fare la comunione? il confessore dee rispondere: *Dimandatelo a lui, se vuol comunicarsi* (1). II. È tenuto anche al sigillo il prelato, ch'è stato richiesto della licenza per li casi riservati, come rettamente dicono Suarez, Lugo, Concina, e Salmatic. (contro Castropal. e Vasq.), perchè altrimenti si renderebbe odiosa la confessione. III. L'interprete. IV. Chi ascoltasse qualche cosa (anche a caso senza sua colpa) detta dal penitente in ordine alla confessione, come dicono comunemente Bonacina, Laym., Suar., Castrop., Salmat. ec., contro Soto. Così parimente chi sentisse il peccato confessato ad

(1) Lib. 6. n. 646.

alta voce in qualche necessità di naufragio, battaglia ec. Altrimenti poi, se'l penitente avesse voluto per sua confusione confessarsi in pubblico: Castrop., Coninch., Salm. ec. V. Tutti coloro a' quali sacrilegamente è pervenuta la rivelazione fatta del sigillo, comunemente Laymann, Holzm., Salmat., Conc., Sporer ec. VI. Il laico che per inganno si fosse finto confessore; Suar., Lugo, Roncag., ed altri comunemente contro Soto e Vasq. VII. Chi ha scritta la confessione del rozzo. Alcuni aggiungono, che ancora il penitente è tenuto sotto lo stesso sigillo sacramentale a tacere le cose dettegli dal confessore; ma ciò lo nega la comune e vera sentenza con Laym., Wigandt, Suarez, Castropal., Bonac., Salmat., Holzmann, Busemb. ec., perchè in verità il diritto del sigillo è stato istituito in beneficio de' soli penitenti, e perciò solamente ad essi s'appartiene. Tutti nonperò dicono con Holzmann, che'l penitente è tenuto col vincolo del segreto naturale a non manifestare le cose dettegli dal confessore, se la manifestazione può recare a lui danno; ed io aggiungo, che un tal vincolo è più stretto che'l semplice naturale, mentre i consigli dati dagli altri sono spontanei, ma quelli del confessore sono dati per obbligo e per officio; onde ne deduco, che rarissimo sarebbe il caso, in cui potrebbe il penitente rivelare un tal segreto con danno grave del confessore (1).

(1) Lib. 6. n. 646.

9. Si dimanda per 1. Se il dottore, al quale il confessore cerca consiglio con licenza del penitente, sia tenuto al sigillo sagramentale. Lo negano Castropal., Vasq., Tambur., Diana ec., dicendo, che allora la notizia del peccato non si ha dalla confessione, ma dalla manifestazione fatta per licenza, e conseguentemente in nome del penitente; onde come non sarebbe tenuto al sigillo sagramentale, chi fosse richiesto del consiglio dallo stesso penitente, così neppure chi è richiesto in nome del penitente. Ma più comunemente e più probabilmente l'affermano ...io, Navarr., Suarez, Lugo, Laymann, Bo..., Sporer, Croix, Petrocor., Roncaglia, ...zotta, e Viva, ed espressamente l'insegna ...he s. Tommaso (1). La ragione è, perchè ...essa istituzione di questo sagramento e..., che resti obbligato al sigillo ognuno a ... perviene la notizia del peccato per ra... della confessione, altrimenti la confes... ...e sempre resterebbe odiosa. Oppone Tam...ino, che'l penitente in dar la licenza pre...esi ch'egli stesso voglia estrarre quella ...zia dall'obbligo del sigillo; ma noi ri...ndiamo con Lugo e Sporer, che anzi si ...ume il contrario, cioè che ogni peniten... dando la licenza, la dia colla maggior re...ione che può imporvi, trattandosi d'una ... tant'odiosa, quanto è il farsi noti i suoi

(1) In 4. dist. 21. quæst. 3. artic. 1. quæst. 3. et ar... 2 ad 4.

peccati (1). Si avverta qui non però, che, non ostante il sigillo, il dottore che ha dato il consiglio, sin tanto che non è compito il giudizio coll'assoluzione, egli può liberamente parlare del caso col confessore, e cogli altri convocati al consiglio, perchè moralmente così s'intende data la licenza. Si avverta di più, che se mai avvenisse, che due confessori cercassero separatamente il consiglio dello stesso caso al medesimo dottore colla licenza del penitente, dice il cardinal de Lugo, che allora non può parlare il dottore col secondo confessore delle circostanze intese dal primo, ed ignote al secondo; ma con pace di un tanto autore, io per me sento il contrario, perchè dando il penitente licenza al secondo confessore di parlare del caso collo stesso consigliere, siccome certamente dee credersi, che'l penitente non voglia altro consiglio che'l retto, così anche dee certamente presumersi, ch'egli consenta, che'l consigliere dica tutto ciò che sa, e che bisogna dire per dare il buon consiglio (2).

150. Si dimanda per 2. Se sia tenuto al sigillo colui, dal quale lo stesso penitente cerca consiglio per la confessione che vuol farsi con altri. L'affermano Tambur., Conc., Sporer, Antoine, Croix, Diana ec., mentre dicono, che bisognando spesso a' penitenti di prender consiglio per ben confessarsi, se il consigliere non fosse tenuto al sigillo, si

(1) Lib. 6. n. 648. (2) Ibid. v. Notandum.

renderebbe odiosa la confessione. Ma più probabilmente lo negano Suarez, Castrop., Aversa, Erriq. ec. La ragione si è, perchè l'obbligo del sigillo sagramentale non nasce che dalla sola sagramental confessione, fatta a fine di ricever l'assoluzione, come insegnano tutti con Vasq., Suarez, Gabr., Concina, Castr., collo stesso p. Concina, e con s. Tommaso (1), il quale dice: *Sigillum confessionis non se extendit, nisi ad ea de quibus est sacramentalis confessio.* Ond'è che il consigliere in quanto alla notizia del peccato datagli per ricever da lui il consiglio (ma non l'assoluzione) sarà ben egli tenuto al sigillo naturale, ma non già al sagramentale. Alla ragione poi opposta si risponde, che il timore della rivelazione renderebbe già odiosa la consultazione, ma non la confessione. Se mai la consultazione in qualche caso fosse necessaria per la confessione, non neghiamo, che allora la rivelazione renderebbe odiosa anche la confessione; ma non sappiamo ritrovar questo caso, che taluno per confessarsi sia assolutamente obbligato a consigliarsi con altri fuori del confessore. Altrimenti poi sarebbe, com'io la sento, contro Erriquez, se'l penitente si consigliasse col confessore, per confessarsi appresso con lui medesimo di quelle stesse cose che allora manifesta; perchè allora quella consultazione si stima una confessione prossimamente incominciata,

(1) In 4. dist. 21. q. 3. a. 1. qu. 2. sed contra.

mentr'è fatta a ricevere da lui stesso l'asso-
luzione (1).

151. Si dimanda per 3. Se sia tenuto al sigil-
lo chi legge la carta, dove il penitente ha
scritta la sua confessione. L'affermano An-
toine, Sporer, Roncaglia, ed altri pochi, sì
perchè (come dicono) quella scrittura è
prossimamente ordinata alla confessione fu-
tura, o pure sta in vece della confessione già
fatta; sì perchè la manifestazione di tal
scrittura renderebbe odiosa la confessione.
Ma lo negano comunissimamente e più pro-
babilmente Soto, Navarr., Suarez, Bonac.
Wigandt, Sairo, Laymann, Concina, Castr.
Lugo, Holzm., Viva, Elbel, Salmat. ec., per-
chè il sigillo non si contrae nella prepara-
zione alla confessione, ma solo nella con-
fessione attuale, o già prossimamente inco-
minciata, come abbiamo detto di sopra. E
non essendo la scrittura ordinariamente ne-
cessaria per confessarsi, si risponde alla se-
conda ragione opposta (parimente come si è
risposto nella questione antecedente), che'l
timore della rivelazione della scrittura ren-
derebbe odiosa già la scrizione, ma non la
confessione. Rettamente non però n'eccet-
tuano per 1. Lugo, Sporer, Holzmann ec.,
se quella scrittura fosse fatta dal muto, che
non potesse altrimenti confessarsi. Per 2.,
se fosse l'epistola fatta al superiore per ot-
tener la licenza de' riservati. Per 3., come

(1) Lib. 6. n. 649.

ben dicono anche Viva, Wigandt, collo stesso Lugo, se quella carta fosse consegnata al sacerdote per la confessione da farsi, perchè allora anche si ha come una confessione principiata, o pure (aggiungono) se quella carta fosse stata lasciata a caso nel confessionale dopo fatta la confessione. Del resto fuori di questi casi, come dicono Laym., Castropalao, e Sporer, chi leggesse simili scritture (e tanto più chi le manifestasse) non può essere scusato da peccato grave, se non sapesse per certo che ivi si contengono minime colpe. Di più aggiungono Laymann e Sporer, che i peccati ivi contenuti non possono rivelarsi, se non in caso d'una somma necessità, come sarebbe per salvare la repubblica o la vita d'un innocente (1).

52. In secondo luogo si notano le cose, che cadono sotto il sigillo, e sono: I. Tutte le colpe del penitente da lui dette con animo di accusarsi (ma non già se fossero narrate per semplice racconto), anche le veniali più minime; poichè in materia di questo sigillo è certo appresso tutti, che non si dà parvità di materia. E ciò quantunque il penitente fosse partito indisposto senza assoluzione(2). II. I peccati del complice manifestati dal penitente anche senza necessità (3). Già si è detto poi al *num.* 42., non esser mai lecito al confessore interrogare il penitente del nome del complice. Se poi colla di lui licenza

(1) Lib. 6. n. 650. (2) N. 637. (3) N. 640.

possa ammonire il complice; lo nega Tam
bur. con Vasqu., dicendo, che i peccati d
complice anche cadono sotto il sigillo sag
mentale, sicchè il confessore non può parl
ne senza licenza così del penitente, co
dello stesso complice. Ma l'afferma la v
sentenza con s. Anton., Gersone, Adrian
Nav., Suarez, Lugo, Roncaglia, Croix, ec
poichè il sigillo sagramentale non è stato
stituito per altro fine, se non acciocchè i p
nitenti liberamente si confessino senza t
more, che abbiano a sapersi i loro pecca
Nè vale a dire, che altrimenti la confessio
si renderebbe odiosa agli altri; perchè si r
sponde, che quel solo odio della confessio
dev'evitarsi, che ritrae i penitenti dal co
fessarsi, ma non già quello che muove g
empj a desiderare, che i loro complici no
si confessassero. Del resto il confessore no
dev'essere importuno co' penitenti in chi
der da loro queste licenze con replicate d
mande, poichè di quelle licenze, che no
sono tutte spontanee e pienamente liber
anche ottenute, egli neppure potrà avvale
sene. Onde procuri, d'esser ritenuto quan
può in cercare queste licenze, senza precis
necessità. E quando vi fosse la necessità, me
glio è farsene parlare dal penitente fuori d
confessione (1).

153. III. Cade ancora sotto il sigillo ciò ch'
oggetto del peccato confessato, v. gr. se'l fi

(1) Lib. 6. n. 641. dub. 1.

glio si accusa, di aver ingiuriato il padre, perchè quegli ha fatta qualche rissa, la rissa del padre sarebbe l'oggetto del peccato, che non può manifestarsi dal confessore, come dicono comunemente Filliuc., Viva, Renzi, Sporer, e Tamburino. Probabilmente non però dicono questi due ultimi autori, che se alcuno si confessasse per esempio d'essersi compiaciuto d'un omicidio avvenuto nella piazza, l'omicidio non caderebbe sotto sigillo, perchè allora non si giudica, che'l penitente abbia voluto includere nel segreto quel delitto, che pubblicamente è noto. Del resto è regolarmente accettata da tutti la regola, che non cadono sotto il sigillo tutte quelle cose la di cui manifestazione non induce nè pericolo di rivelazione diretta, o indiretta, nè gravame del penitente (1). IV. La penitenza imposta, s'ella è grave, anzi meglio dee dirsi, s'ella non è delle minime, che sogliono imporsi ordinariamente per le colpe veniali le più leggiere. V. Tutte le circostanze de' peccati anche spiegate dopo l'assoluzione, sempre ch'elle sian dette in ordine alla confessione, v. gr. se taluno si confessasse d'aver presi gli ordini con esser egli spurio, o d'essersi vantato per dotto con essere ignorante, l'ignoranza allora e l'illegittimità cadono sotto il sigillo. E ciò corre anche nel dubbio, se le circostanze sian dette, o no in

(1) Lib. 6. num. 641. dub. Hic 2.

ordine alla confessione, come dicono comu
nemente Suar., Bonac., Salmat., Tambur.
Croix, e Mazzotta. (1). Del resto ben nota
no Coninch., Tannero, e Diana, che non v
obbligo di sigillo per quelle cose che da
penitente si dicono solo per accidente,
niente s'appartengono alla confessione, o al
la spiegazione de' peccati (2). VI. Cadono an
cora sotto il sigillo le rivelazioni e le virtù
quando si fan note al confessore per dichia
rare qualche difetto commesso, o pure l
propria ingratitudine verso Dio; altrimenti
poi, se si manifestano solo per far inteso i
confessore dello stato dell'anima: così distin
guono saviamente Lugo, Roncaglia, Crois
Mazzotta, e Viva. VII. Cadono ancora g
scrupoli, o la scrupolosità, di cui si confess
il penitente in dichiarare i suoi peccati,
in esporre la sua coscienza, come rettamen
te dicono Coninchio, Lugo, e Granado, con
tro Marcanzio, perchè ciò almeno *in obliqu*
è materia della confessione. Altrimenti po
sarebbe, dice Lugo, se la scrupolosità non s
conoscesse per la relazione del penitente, m
apparisse dal modo stesso di confessarsi; m
a ciò neppure io so accordarmi, mentre co
ragione dicono Castrop., Hurtado, Con., Spo
rer, Tambur., ec., che molti mal sopportan
d'esser tenuti e chiamati scrupolosi, special
mente se sono prelati, confessori, o giudic
ec., perchè l'essere scrupoloso è difetto al

(1) Lib. 6. n. 637. ad II.
(2) N. 614. v. III. infra ad IV.

meno naturale, essendo segno di mente perplessa e confusa, e tali difetti naturali conosciuti per la confessione neppure è lecito manifestarli, come diremo qui appresso. Perlochè io ciò non l'ammetterei, se non parlando de' secolari, i quali col dire, che sono scrupolosi, più presto si lodano, mentre con ciò vuol dirsi, che sono di timorata coscienza (1).

§. VIII. Cadono ancora sotto il sigillo (come già si è accennato) i difetti naturali del penitente, come l'esser sordo, balbuziente, povero, ignobile, ignorante, ec., sempre che si ha la notizia di quelli dalla confessione, come dicono comunemente Suar., Lugo, Busemb., Conc., Roncaglia, Mazzot., ec. E ciò ancorchè il penitente esponesse tali suoi difetti senza necessità, ma solo per miglior spiegazione delle sue colpe, come ben notano Lugo, Salmaticesi, Croix, ec. Altrimenti poi, come soggiungono comunemente gli stessi aa. citati, se la manifestazione di quelli niente s'appartenesse alla confessione; poichè allora non si giudica, che'l penitente voglia sottoporli al sigillo; anzi ancorchè volesse sottoporli, dico, che neppur lo potrebbe, mentr'egli impertinentemente vuol manifestarli (2). Quel che dicono poi Lugo, Nav., Roncaglia, Mazzot., ed altri con Diana (il quale la chiama opinione comune, ma non è vero, come vedremo), che neppure

(1) Lib. 6. num. 644.

(2) Num. 642.

cadono sotto sigillo i difetti che si conoscono dalle stesse azioni del penitente, o dal modo di confessarsi, verbi grazia, che sia rozzo, balbuziente, o di natura impaziente, irrisoluta ec., perchè allora (come parlano) non è che quelli si dicano, ma si commettono nella confessione; ciò con ragione non l'ammettono Castr., Con., Hurt. Spor., Tambur., Conc., Ant., Renzi, ec., mentre, sempre ch'essi si conoscono per cagione della spiegazione de' peccati, il manifestarli renderebbe odiosa la confessione. Neppure so accordarmi a quel che dicono gli stessi suddetti aa., Sporer, Tambur., e Concina con Wigandt, e Viva, che non v'è sigillo per tali difetti, se dal penitente si riferiscono in modo, che secondo le circostanze appariscono comunemente noti, perchè allora (come dicono) si presume, che'l penitente non li narri se non come noti; mentre giustamente dice Holzmann, che la loro manifestazione può ritardare in qualche modo i penitenti dalla confessione. Ciò nondimeno s'intende solo per quei difetti, la manifestazione de' quali può da sè recare qualche dispiacenza al penitente, come sarebbe il dire, che sia sciocco, di natura impaziente, di tratto rozzo, incapace, povero (se quegli è nato civile); ma non già quando son difetti, che non apportano rossore, o rimproveramento, com'è l'esser cieco, sordo, mendicante, e simili, e che all'incontro sono già comunemente noti. Neppure poi all'incontro stimo esser lecito, ordinaria-

mente parlando (contro quel che dice Lugo) manifestare i peccati commessi dal penitente, nel mentre che si confessa, v. gr. l'ingiurie da lui dette al confessore e simili; perchè con ciò si manifesterebbe indirettamente, o l'assoluzione negata, o qualche forte riprensione fatta. Quel che dice poi Roncaglia, che se alcun penitente fosse comunemente noto per molto prolisso e molesto nel confessarsi, il confessore non frangerebbe il sigillo, se lo sfuggisse per liberarsi da quel tedio, ciò può ammettersi, ma solamente quando comunemente insieme quel penitente fosse stimato di buona coscienza, e così prolisso; altrimenti poi direi, se vi fosse sospetto, che la di lui coscienza sia aggravata anche di cose gravi.

55. Parliamo qui d'un altro caso facile ad accadere, ma che non si trova considerato appresso gli autori. Si dimanda, che dovrebbe fare il confessore, se taluno confessandosi confusamente di materie gravi, ed interrogandolo il confessore delle circostanze, o dell'abito, conoscesse, che quegli è sordo, mentre o non risponde, o non risponde a proposito; ed all'incontro non potesse il confessore alzar la voce per li circostanti che vi sono. Io dico così: Se al principio della confessione avverte, che'l penitente è sordo, allora deve imporgli, che ritorni in tempo e luogo opportuno, dove non vi sieno altri che sentano; e tra tanto può manifestare a' circostanti la sordità del penitente, quando ella

è comunemente nota. Ma se l'avvertisse in progresso della confessione, allora non può il confessore imporgli a voce alta che ritorni, perchè darebbe sospetto agli altri, che colui si sia confessato già di materia grave; e perciò in tal caso io direi, che'l confessore cercando d'intendere i peccati nel miglior modo che può, dia l'assoluzione al penitente, assoluta, se probabilmente lo stima disposto; condizionata, se dubita della disposizione; e la penitenza in questo caso dee darla leggiera, giacchè gli altri l'hanno da ascoltare (1).

156. In terzo luogo notiamo i casi, ne' quali non v'è obbligo di sigillo. I. Quando la confessione è stata finta, o pure è stata fatta a mal fine di rubare, o di pervertire, o d'illudere il confessore. II. Se taluno dicesse qualche cosa, e si protestasse di dirla sotto sigillo di confessione, in ciò non v'è mai sigillo sagramentale, perchè un tal sigillo non può indursi, che dal solo sagramento (2). III. Se'l confessore dice in generale, che la confessione è stata di materia veniale. Dico di *materia veniale*, perchè sarebbe frazione di sigillo il dire, che sia stata di più peccati veniali, o il nominare qualche colpa in particolare, benchè minima, giacchè in questo sigillo non si dà parvità di materia; così comunemente Laymann, Suarez, Lugo, Salmat. (3). IV. Se loda la coscienza del penitente; ma in ciò deve avvertire a non dar so-

(1) Lib. 6. num. 644. v. Petes hic.
(2) N 636. (3) N. 640.

spetto della mala coscienza degli altri, i quali nello stesso tempo forse si fossero da lui confessati. V. Se dice, che taluno si ha fatta con esso la confessione; purchè il penitente non gli proibisca di manifestarlo; o purchè se quegli non fosse venuto nascostamente a confessarsi, come avvertono Navar., Busembao, Sporer, Holzmann, ec. VI. Se parla generalmente di aver inteso un qualche peccato in confessione; in modo che moralmente non possa venirsi in cognizione del penitente. Ma in ciò per altro debbono star molto cautelati i confessori, specialmente parlando ne' luoghi piccioli; perchè spesso per le circostanze delle persone, o del paese, possono gli uditori venire in cognizione, o almeno in sospetto de' penitenti. VII. Se s'avvale della notizia avuta fuor di confessione, purchè non manifesti alcuna circostanza conosciuta per la sola confessione. Ed in ciò anche vi vuol cautela, perchè alcuna volta, se non v'è rivelazione, almeno può, esservi pericolo di scandalo negli uditori, con apprendere, che si rivelino le confessioni (1). VIII. Se palesa qualche cosa con licenza del penitente, il che certamente è lecito, come insegnano Navar., Laymann, Lugo, Concina, Wigandt, Roncaglia, ed altri comunemente con s. Tommaso (2), contro Scoto, Durando, ed altri pochi, i quali dicono, non esser permesso al penitente dar questa licenza; ma noi

(1) Lib. 6. num. 638.
(2) In 4. d. 21. q. 3. a. 2.

diciamo colla comune, che un tal sigillo, sic come solamente a beneficio de' penitenti stato posto, così ben essi possono rimuover lo. Avvertasi non però, che acciocchè il con fessore possa avvalersi di tal licenza, dev'es ser ella per 1. espressa: per 2. affatto spont nea; onde non può servirsene chi mai l'a vesse ottenuta per minacce, o per meto ri verenziale, come sarebbe se l'ottenesse co più replicate domande, dopo che il peniten te avesse da principio ripugnato di darla perlochè sempr'è consiglio, che s'induca i penitente a dir fuori di confessione quel ch dee palesare: per 3., che non sia rivocata perchè il penitente sempre può rivocarla; lo stesso io stimo che corra, quando *si* giu dica, che'l penitente in qualche caso, se fosse presente, la rivocherebbe; perchè allora i servirsi d'una tal licenza par che anche ren derebbe odiosa la confessione. Si avverta qui con Henriquez, Graffiis, e Diana, che in dub bio se il confessore abbia parlato o no con licenza, si dee più presto credere al confes sore, che al penitente, o agli eredi, v. gr., quando il confessore per la licenza del pe nitente manifesti la restituzione da farsi. In oltre s'avverta, che alle volte una tale licen za si concede dal penitente col fatto, cioè quand'egli comincia da sè a parlare delle co se dette in confessione, come insegnano co munemente Tannero, Bonacina, Suarez, Con cina, Antoine, Roncaglia, Busembao, Salma ticesi, ed altri con Lugo; il quale avverte di

più, che allora persevera già il sigillo sagramentale, riputandosi quella licenza moralmente congiunta colla confessione fatta (1). Già si disse poi al *n.* 124., che non è mai lecito ammonire il penitente senza sua licenza di qualche errore commesso in confessione. È ben lecito non però ammonirlo entro la confessione di tutt'i difetti commessi, e colpe confessate anche nelle antecedenti confessioni; come comunemente dicono Lugo, Salmat., Wigandt, Concina, Antoine, Ronc., Spor. (checchè si dicano improbabilmente Diana e Fagundez), perchè posso s'appartiene all'officio del confessore il dover far menzione delle cose passate, sempre che si giudica, essere ciò utile al penitente. Nè si dica, che'l penitente ritiene il jus del sigillo, anche nella nuova confessione che si fa, perchè anzi dee dirsi più presto, che'l confessore nell'atto della confessione ha il jus di dire tutto ciò che giova al penitente, e di sapere tutte quelle cose, la cui notizia può servire per meglio ammonire e dirigere il penitente (2). E ciò dicono anche comunemente i suddetti aa. esser lecito al confessore farlo immediatamente dopo l'assoluzione (3).

In quarto luogo si notano i casi, quando si offende il sigillo. La regola generale si è, che si offende il sigillo sempre che si fa uso della confessione, o con rivelare direttamen-

(1) Lib. 6. n. 651. (2) Ibid. (3) N. 653.

te, o indirettamente, il peccato, o pure c
gravame del penitente. Ma veniamo a' c
particolari. I. Frange il sigillo chi dices
che in un certo monastero ha inteso un g
ve peccato d'un religioso, o pure che ivi
commettono gravi peccati; ancorchè non
minasse la persona; perchè allora ciascuno
quel monastero patirebbe danno; così com
nemente Suarez, Busembao, Diana, Conc
Castropalao, Laymann, ec. (checchè si di
no Escob., Henriquez ec.). Lo stesso di
Diana con Maldero, se dicesse, d'aver int
il peccato d'un religioso d'un tal ordine.
probabilmente a questo contraddice il
Concina, mentre il dire ciò non si rep
rivelazione di sigillo, nè gravame del pe
tente, poichè in qualsivoglia ordine comu
mente vi sono i religiosi cattivi; purchè qu
la non fosse una religione di stretta oss
vanza (1). Dice ancora Diana, che'l conf
sore d'un monastero di monache dareb
scandalo, se predicando nominasse i loro
fetti intesi in confessione. Ma ciò anche d
ve intendersi *cum grano salis*, cioè nel ca
che nominasse qualche colpa particolare d'
cuna monaca, o di quel monastero; ma n
già se parlasse in comune de' difetti che c
munemente in tutt'i monasteri sogliono
possono commettersi; altrimenti chi confes
ne' monasteri, non potrebbe mai ivi pred
care; il che non dee dirsi, e comunemen

(1) Lib. 6. n. 654. v. dub. 2.

l'uso è contrario (1).

58. Si dimanda poi, se viola il sigillo, chi dicesse, che in qualche paese si commettono certi delitti ch'egli ha intesi in confessione. Lo negano Navar., Renzi, Fagund., ec. Ma comunissimamente e con ragione, l'affermano Suarez, Bon., Tambur., Laymann, Lugo, Conc., Diana, Viva, Castrop., ec., se il luogo è picciolo, perchè allora ridondando la rivelazione in infamia di quella comunità, ridonda ancora in gravame del penitente. Altrimenti poi se'l paese è grande, e i delitti son pubblici, come dicono gli stessi aa., Lugo Concina, Viva, ec. con Petrocor. ed Habert, i quali giustamente ciò lo permettono allora anche a' predicatori: purchè non dicano, che i vizi, contro de' quali predicano, gli hanno intesi in confessione; e purchè non vengano a circostanze particolari, ma parlino generalmente, come si dice nel *cap. Si sacerdos, de offic. jud. ord.*, dove sta espresso: *Si sacerdos sciat pro certo, aliquem esse reum alicujus criminis, vel si confessus fuerit . . . . . non debet eum arguere nominatim, sed indeterminate* (2). Il dubbio sta però, qual luogo s'intenda picciolo, e quale grande. Io direi così, secondo l'ho consigliato anche con altri: per dire, *Qui regna il tale peccato, v. gr. la bestemmia, ec.*, bisognerebbe, che'l paese costasse almeno di tre mila persone in circa; ma meno se solo si dicesse, *Qui si commettono molti*

(1) Lib. 6. n. 654. sub init.
(2) Ibid. v. dub. Hic 1.

peccati gravi, senza nominarli in ispecie. Per poter nominare poi qualche peccato che porta infamia (ma fosse anche pubblico), a mio parere bisogna che il paese sia molto popolato, v. gr. di 6. o 7. mila anime. Se'l predicatore poi avesse la notizia de' peccati fuori di confessione, può parlare con maggior libertà, ma pure deve star cautelato, per non dar sospetto di rivelazione a quei che da lui si son confessati (1).

159. II. Frange il sigillo, chi si serve della notizia della confessione, per lo governo esterno in gravame del penitente. Ciò è contro quel che scrive Sambovio, appoggiato a molti dd. antichi, Adriano, Alense, con s. Bonav. e s. Tommaso (2), cioè che il superiore per la notizia della confessione può con qualche pretesto rimuovere il suddito da qualche officio, sempre che non si scopra il peccato. Ma Clemente VIII. con un decreto del 1594. a' 26. di Maggio ciò lo proibì dicendo: *Tam superiores pro tempore existentes, quam confessarii, qui postea ad superioritatis gradum fuerint promoti, caveant diligentissime, ne ea notitia, quam de aliorum peccatis in confessione habuerint, ad exteriorem gubernationem utantur*. E benchè questo decreto fu fatto solamente per li prelati regolari, giustamente non però La-Croix ed Holzmann (checchè si dica Habert) tengono, che si stenda anche a' secolari, per li quali corre

(1) Lib. 6. n. 654.
(2) Suppl. q. 11. ar. 1. ad 3.

certamente la stessa ragione, cioè perchè altrimenti la confessione si renderebbe odiosa. Oltrechè ciò fu fatto più chiaro da un altro decreto della s. c. pubblicato per ordine d'Innoc. XI. nel 1682., con cui fu dannata la seguente proposizione: *Scientia ex confessione acquisita uti licet, modo fiat sine revelatione, et gravamine pœnitentis; nisi* (ecco ciò che fu condannato) *aliud multo gravius ex non usu sequatur, in cujus comparatione prius merito condemnatur.* Indi si disse nel decreto: *Mandantes etiam universis sacramenti Pœnitentiæ ministris, ut ab ea* (doctrina) *in praxim deducenda prorsus abstineant.* Sicchè secondo il suddetto decreto sta proibito di far uso della notizia della confessione con gravame del penitente, quantunque dal non farne uso gliene avvenisse maggior danno. Quindi ben dicono La-Croix, Viva, Holzmann, e Mazzotta (contro quel che ancora dice Sambovio con s. Antonino), non esser mai lecito per la notizia della confessione rimuovere l'indegno dall'officio, o negargli il voto per l'elezione ad ogni officio, o beneficio, o pure negargli i sagramenti, o togliere al servo le chiavi, o privarlo dell'antica confidenza, o dimostrargli viso più severo, nasconder le chiavi della cassa, serrar le porte, e simili (1). Così nè anche è lecito (neppure occultamente) negar la comunione al penitente, o ammonirlo, dopo che gli si è negata l'assolu-

(1) Lib. 6. n. 656.

zione, come diremo al num. 124., e come d
cono qui comunemente Tournely, Concin
Mazzot., Croix, Holzm., ec., contro Petrocor
che cita per sè s. Bonaventura, s. Tommas
s. Anton., ed altri, i quali anticamente te
neano, che potea negarsi, ma oggi è certo
contrario dal decreto d'Innoc. XI. riferit
di sopra. Dicono all'incontro Castrop., Bo
nac., Habert, Antoine, Sporer, ec., che be
può il confessore per la notizia della confes
sione rendersi più cauto nel custodire le m
be, e nel rimuovere la negligenza, purch
non diasi sospetto del peccato, nè vi sia al
cun rinfacciamento al penitente; ed a ciò a
derisce s. Tommaso(1), dicendo: *Potest* (con
fessarius) *dicere prælato, quod diligentius in*
vigilet, ita tamen quod confitentem non pro
dat. Ma tutte queste cose le riprova il p
Concina, e non senza ragione, mentre usan
dole difficilmente può evitarsi ogni pericol
di rivelazione, o di gravame. Del resto si av
verta per 1., esser regola ammessa da tutti
anche dal p. Concina, ch'è lecito servirsi del
la notizia della confessione, sempre che non
vi è nè rivelazione, nè gravame; onde può
bene il confessore per quella riformare i suoi
costumi, pregare per lo penitente, trattarlo
con più dolcezza, studiare il caso, regolarsi
nell'interrogare, o istruire, o ammonire gli
altri in generale, guardarsi da qualche dan-
no (2). E così anche diciamo, che quando

(1) Suppl. q. 11. a. 1. ad 1.
(2) Lib. 6. n. 657. v. Communior.

non v'è pericolo di rivelazione, o di gravame, il confessore che sa esser polluta la Chiesa, può anzi deve astenersi dal celebrare, come dicono Lugo, Aversa, Tamburino, contro Con., Spor., Silv., ec. (1). Si avverta per 2., che se taluno pretendesse il beneficio, e'l superiore sapesse fuori di confessione, che n'è indegno per qualche suo difetto d'età, o di scienza ec., allora non solo può, ma deve negargli il voto, ancorchè avesse saputo per confessione qualche suo delitto; come dicono Merbes., Natal. de Aless., e Petroc., con s. Tommaso (2): e non osta allora, che'l penitente possa far sospetto, che per la confessione gli vien negato il beneficio, perchè v'è sì bene l'obbligo di evitare i sospetti ragionevoli, ma non già i sospetti e le congnietture tenui ed irragionevoli, che facilmente fanno i maliziosi, come insegnano Lugo con Medina, Palao, Scoto, e Croix, con Gob., Tamb., e Gorm., da s. Tommaso (3), il quale dice: *Si amotio subditi ab administratione possit inducere ad manifestandum peccatum in confessione auditum, vel ad aliquam probabilem* (nota *probabilem*) *suspicionem habendum de ipso, nullo modo prælatus deberet subditum removere* (4).

60. Dice il p. Roncaglia, e giustamente, che se il confessore ha conosciuto per confessio-

(1) Lib. 6. n. 680.
(2) In 4. dist. 21. art. 1. ad 4. et l. 6. n. 657. Si vero.
(3) Quodlib. 5. art. 13. (4) L. 6. n. 661.

ne, che taluno è di mala coscienza, non pi
perciò (senza altra causa bastante) scusar
dal sentirlo, se quegli viene di nuovo a co
fessarsi, sempre che scusandosi desse di c
sospetto agli altri; altrimenti poi dice, se
confessore stesse solo, e con qualche prete
sto si appartasse, o si scusasse dal sentirl
Ma a quest'ultimo non so accordarmi, pe
chè una tal fuga o scusa renderebbe odio
la confessione così a quel penitente, com
agli altri in generale; poichè se sapessero
fedeli, che i confessori possono per la noti
zia della confessione prender pretesti a fug
girli, ciò sarebbe loro motivo di prender odi
alla confessione: onde dico, che in tal cas
il confessore allora solamente può lasciar
di sentire il penitente, quando già era prim
determinato per altro motivo a non sentir
altra confessione (1).

161. Si dimanda per 1. Se possa il confessor
guardarsi da qualche danno con qualche
pretesto, se sapesse per la confessione, che
gli sieno apparecchiate insidie contro la vi-
ta, o le robe. Se non v'è rivelazione di sigil-
lo, nè gravame del penitente, non v'è dubbio
che può; ma il dubbio sta, se possa, quando
dall'operare del confessore gl'insidiatori po-
tessero congetturare la confessione fatta dal
complice dell'insidia macchinata. Lo permet-
tono Castrop., Wigandt, Laymann, Petrocor.
ecc., perchè allora (come dicono) il confes-

(1) Lib. 6. n. 659. v. Notandum.

›re non rivela il peccato confessato, ma so-
:mente la confessione fatta del peccato. Ma
iustamente lo negano Lugo, Sanch., Ronc.,
›alm., Mazzot. ecc., perchè allora vi è sem-
›re la rivelazione indiretta; mentre, poste
ali circostanze, non solo si rivela la confes-
ione, ma indirettamente anche il peccato
onfessato, o almeno se ne porge ragionevol
›spetto (1). Dice però il p. Cuniliati (2),
he in tal caso il penitente è tenuto a dar
ı licenza al confessore di potérsi esimere
al pericolo, altrimenti può negarglisi l'as-
oluzione (ciò si dee intendere, semprechè
penitente può dar retta licenza senza pe-
icolo di suo grave danno, perchè altrimenti
on è obbligato a darla); e soggiunge, che se
l penitente nega la licenza, il confessore,
›urchè non dia sospetto agli altri della con-
essione fatta, può lecitamente servirsi della
otizia in guardarsi dal pericolo; perchè al-
›ra (dice) non v'è gravame del penitente,
na solo v'è la manifestazione presso di lui
tesso della negata licenza. Ma ciò non può
mmettersi, poichè sebbene non v'e il gra-
ame del penitente, vi è però la rivelazione
ndiretta, come di sopra si è detto, della
otizia avuta nella sua confessione.
:. Si dimanda per 2. Se quando il confes-
ore è richiesto a dar la cartella della con-
essione fatta, possa darla ancora al peniten-
e non assoluto. Vi sono diverse sentenze,

(1) Lib. 6. n. 655. (2) Cunil. de. pœn..

ma la più comune e più probabile con La
Ronc., Croix, Sporer, Elb., Holzmann
(contro Bonac. e Lugo), distinguono
Se la cartella parla della sola confess
ella non dee, nè può negarsi; perchè ne
dosi da una parte si rivelerebbe l'indisp
zione del penitente; dall'altra concede
non viene già ad attestarsi l'assoluzione d
ta, ma la confessione fatta, la quale gi
stata fatta in verità. Altrimenti poi, se l c
fessore dovrà scrivere nella cartella, ch
penitente è stato assoluto; perchè allora
osta il sigillo, mentre la bugia, secondo t
ti, è intrinsecamente mala, e in niuno ca
mai può dirsi. Se nonperò le cartelle fosse
già stampate, ed ivi si asserisce anche l'a
soluzione data (cosa che da' prelati non d
mai permettersi), allora parmi probabile c
altri (co' quali l'ho consigliato), che lecit
mente può darsi anche ai non assoluti, a
meno quando la cercano pubblicament
perchè allora il confessore non dice nè sc
ve alcuna bugia, ma solo fa quell'atto di co
segnar quella carta, che per altro non p
negare senza scoprire l'indisposizione d
penitente (1).

163. Si dimanda per 3. Se il confessore poss
fuggire dal penitente indisposto, che gli m
naccia la morte, per ragion dell'assoluzion
che gli vien negata. Si risponde con Lugo
Roncaglia, che ben può fuggire, sempre ch

(1) Lib. 6. n. 639.

non dà sospetto agli altri dell'assoluzione negata: poichè quelle minacce non sono già confessione, o colpe dette in confessione, ma son colpe nella confessione commesse. Che se poi non potesse fuggire senza dar questo sospetto, allora può recitare qualche orazione in vece dell'assoluzione. Nè osta, che questa pare simulazione dell'amministrazione del sagramento, perchè allora avverrebbe la simulazione, quando dicesse quell'orazione affinchè fosse creduta per assoluzione; ma non già quando la dice solo per esimersi dalla vessazione. Potrebbe ancora, come dice il p. Cardenas, per liberarsi dalla vessazione pronunziar la forma così, *Ego te non absolvo*, dicendo in segreto la parola non; si osservi quel che si è detto nell'*Esame al num.* 16. *in fine* (1).

14. Si dimanda finalmente per 4., se sia lecito in questa materia del sigillo sagramentale servirsi delle opinioni probabili. Gobato, La Croix, Diana, ecc., dicono solamente, essere spediente, che si tengano le opinioni più favorevoli al sigillo: ma meglio dice il padre Viva, che non è lecito servirsi della scienza avuta per mezzo della confessione, se non quando è moralmente certo, o almeno probabilissimo (sicchè l'opposto non sia probabile), che non vi sia alcuna rivelazione del sigillo, o alcun gravame del penitente. E lo dice per due ragioni, prima perchè ciò

(1) Lib. 6. n. 659. in fine.

richiede la riverenza che si deve al sagra-
mento; ma questa ragione non conviene a
bastanza, mentre dicono molti gravi aa., Po
zio, Sanch., Salm., Vasq., ec., non dover
riverenza più che probabile così a' prece
divini, come a' sagramenti. La seconda r
gione è per lo pericolo del gravame del p
nitente, perchè anche il gravame probabi
rende odiosa la confessione. Questa ragio
è molto forte, e questa mi ha fatto rivoca
dal sentimento ch'io prima teneva in contr
rio; giacchè da una parte non è lecito se
virsi dell'opinione probabile che può pregi
dicare al jus certo, che possiede il prossim
come già si disse al *capo I. n.* 28.: dall'alt
parte è certo, che'l penitente possiede il j
di non ricever gravame dalla sua confessi
ne; onde non è mai lecito al confessore se
virsi di qualche opinione che può reca
probabil gravame al penitente (1).

Punto Nono

Della sollicitazione in confessione.

(1) Lib. 6. num. 633.

65. Per la Bolla di Gregorio XV. son tenuti i confessori ad ammonire i loro penitenti dell'obbligo che hanno di dinunziare a' vescovi quei confessori sagrileghi, che gli avessero sollecitati ad atti turpi. Prima di tutto è bene qui notare le parole della Bolla suddetta data nell'anno 1622. *Omnes sacerdotes tam seculares, quam regulares, qui personas, quæcumque illæ sint, ad inhonesta inter se, sive cum aliis quomodolibet in actu sacramentalis confessionis, sive ante sive post immediate, seu occasione, vel prætextu confessionis, etiam confessione non secuta, sive extra confessionis occasionem in confessionario, aut in loco quocumque ubi confessiones audiuntur, ad confessionem audiendam electo, simulantes ibidem confessiones audire, sollicitare vel procurare tentaverint, aut cum eis illicitos et inhonestos sermones, sive tractatus habuerint.* E indi soggiunge: *Mandantes om-*

nibus confessariis, ut suos pœnitentes, q noverint fuisse ut supra ab aliis sollicitat moneant de obligatione denunciandi soll tantes, seu tractantes, etc., locorum ordinar

§. I.

Si ponderano le clausule apposte nella Bolla di Gregorio.

166. Clausula I. *In actu sacramentalis conf sionis.* A ciò basta, che la confessione sia minciata, ancorchè non si compisca. E q si noti, che dee dinunziarsi quel confesso che dentro la confessione desse una ca alla penitente, in cui la sollecitasse, co si ha dalla prop. 6. dannata da Aless. V Lo stesso corre, se dentro la confessione dicesse, che aspetti in casa, o pure la d mandasse dove sta di casa, ed indi andasse trovarla, e la sollecitasse, semprechè da circostanze si scorgesse, che la domanda stata fatta già per sollecitarla; così rettame te dicono Roncaglia e Bordone (1).

167. Clausula II. *Sive ante, sive post immedia te.* Quell'*ante immediate* s'intende stretta mente, sicchè non vi sia intervallo tra confessione e la sollecitazione, come dicon più comunemente Bossio, Passerino, e Del bene appresso Roncaglia. Se mentre la don na siede avanti il confessionale per confes sarsi, il confessore, non per caso, ma appo

(1) L. 6. n. 676.

statamente colle mani o co' piedi la toccasse, certamente dee dinunziarsi. Se poi il confessore la sollecitasse coll'occasione che la penitente ha cercata la confessione, diciamo con Bordone (contro i Salmaticesi), che non per questa clausula s'ha da dinunziare, ma per la clausula III. *Occasione confessionis*, sempre che il confessore si servisse di quella richiesta per sollecitare; altrimenti poi, quando se ne avvalesse solo per discorrere, ed indi tentato sollecitasse (1). Parimente quel *post immediate* s'intende, senza che vi si tramezzi qualche altra azione, come dicono comunemente i Salmat., Felice Potestà, Hurt., Peyrin., ec. Quindi dice Potestà, che quando la penitente si fosse già partita dall'aspetto del confessore, e questi dopo la sollecitasse, non dee dinunziarsi; ma se immediatamente dopo la confessione le dicesse, *aspettami un poco*, e dopo qualche intervallo (ma non già nel giorno seguente) venisse, e la sollecitasse, allora s'ha da dinunziare, benchè a principio egli trattasse d'altro affare, perchè allora (come dice) quel trattato si dee presumere finto. Nulladimeno un certo dotto ciò lo negava, e non senza ragione, se quel negozio di cui a principio parla il confessore fosse di momento, e non apparisse di pretesto. Senza dubbio poi dee dinunziarsi, se dicesse alla penitente, *Oggi aspettami in casa tua*, e poi senza occasione

(1) L. 6. n. 677.

d'alcun affare di rilievo la sollecitasse. stesso corre, se subito dopo la confessio la conducesse in qualche luogo segreto, e tentasse. Lo stesso, se immediatamente d la confessione venendo quella a baciargli mano, esso maliziosamente stringesse la no di lei (1).

168. Clausula III. *Occasione, vel prætextu co fessionis.* Per *occasione* s'intende l'invito ro che fa il confessore alla penitente a co fessarsi, o pure la richiesta della confess ne della penitente al confessore. Per *pre sto* s'intende poi l'invito finto fatto dal c fessore alla penitente. E prima in qua all'*occasione*, se'l confessore richiesto d penitente a sentir la di lei confessione vertisse il discorso, e la sollecitasse, già questa clausula dee dinunziarsi, quantun non ancora egli si fosse posto al confess nale, nè la donna si fosse genuflessa; co dicono comunemente Castropal., Salmat Ronc., e Potestà (2). Di più ciò corre, qu tunque la donna chiedesse d'esser intesa domani, come giustamente dicono Conci e Mazzotta, contro Quarti, e Leandro. Nè sta il dire, che tal sollecitazione allora è prossima alla confessione, perchè gi avvera, ch'è per occasione della confess ne (3). Se poi debba dinunziarsi quel c fessore, che per lo peccato inteso dalla nitente va dopo a sollecitarla in casa, lo

(1) Lib. 6. num. 677. (2) N. 678.
(3) Ibid. dub. 1.

no Nav., Trull., Salmatic., ec., perchè al-
ra (dicono) il confessore non si serve
ell'occasione della confessione, ma solo del-
a notizia nella confessione avuta. Ma più
robabilmente l'affermano Roncaglia, Con-
ina, Mazzotta, Pont., Bòrd., Lez., perchè in
erità allora già per occasione della confes-
ione sollecita, essendo, che la sollecitazio-
e ha già l'impulso dalla confessione; e
en si presume, che siasi egli servito della
otizia della confessione per sollecitare, quan-
lo dopo avere ascoltate le fragilità della
lonna, interroga per esempio, dove sta di
asa, se ivi sta sola ec., o pure (come dice
l p. Concina), se il confessore con quella
enitente non vi avesse mai avuta conoscen-
za, e poi scorgendo la sua debolezza, andas-
se a sollecitarla, o la sollecitasse per lette-
ra; o pure quando è richiesto a confessarla,
romettesse di sentirla, purch'ella consenta
lle sue voglie (1).

) Secondo, in quanto al *pretesto* di confes-
sione, dee dinunziarsi certamente il confes-
sore che prima domandasse alla penitente,
se vuol confessarsi, e poi la sollecitasse, co-
me dicono rettamente Conc., Ronc., Bord.,
e Mazzotta. Ma non già chi cercasse la licen-
za al superiore di andare in casa di una don-
na col pretesto della confessione, ma il fine
fosse di andarla a tentare, come ben tengo-

(1) Lib. 6. n. 678. dub. 2.

no i Salm., Ronc., Bord., e Tancredi, perc
allora il pretesto della confessione non
rispetto della penitente, ma del superic
Se poi debba dinunziarsi quel confessore
quale conviene colla donna, che si finga
ferma, e col pretesto di confessarsi lo ma
a chiamare; l'affermano Fagund., Mazzot
Concina, ec. Ma lo negano più comunemei
e più probabilmente Ronc., Escob., Bor
Diana, Leandro, Trullench., ec., perchè n
è che allora si fa sollecitazione col prete
della confessione, ma col pretesto si e
guisce il loro indegno trattato; sicchè il p
testo non serve a sollecitare, ma ad ing
mare i parenti, acciocchè non sospettino
male. Tanto meno sarebbe la donna ten
alla dinunzia, s'ella col pretesto di conf
sarsi sollecitasse il confessore, e quegli ui
ramente v'acconsentisse. Altrimenti sarel
poi, se'l confessore sollecitasse la donna,
corchè fuori di confessione, ma ripugnan
colei per timore di non esser veduta, il c
fessore le insinuasse, che si finga inferma
con tal pretesto lo mandi a chiamare; perc
allora ben si avvera, che il pretesto de
confessione gli è motivo per seguire a sol
citare, e per conseguire il consenso de
donna. Così anche stimo doversi dinunzia
il confessore, ch'è chiamato dalla madre
sentire la confessione della figlia; e que
con tal pretesto va a parlare alla figlia c
tal fine, e la sollecita. Così anche giudi
doversi dinunziare chi è chiamato ad ass

ere una donna, che avesse perduti i sensi, d egli con tal pretesto, o sia occasione, accedit ad eam, et inhoneste tangit. Lo stesso ee dirsi con Escobar e Diana del confesso-, che nel confessionale, o in altro luogo etto a udir la confessione, in vece di prender la confessione, come finge, sollecita la nitente (1).

Clausula IV. *Extra confessionis occasiom in confessionario, aut in loco quocumque i confessiones audiuntur, seu ad confessiom audiendam electo, simulantes ibidem fessiones audire, sollicitare vel provocare taverint, aut cum eis illicitos et inhonestos nones sive tractatus habuerint.* Notano Ebar e Roncaglia, che quel *simulantes ibin confessiones audire*, s'intende quando la donna simula di confessarsi, come il fessore di sentir la confessione, deducendalla parola *simulantes*, che comprende a e l'altro. Ma meglio dicono Castropal., llench., e Diana, che per esservi obbligo a dinunzia, basta che'l confessore stia in fessionario, o in altro luogo eletto a senla confessione; e stando ivi la donna nflessa, egli la solleciti; poichè allora stesso fatto il confessore già simula di re la confessione, mentre così bastante-nte già dà a credere agli astanti, che la na si confessi. Altrimenti poi sarebbe, se i del confessionario la sollecitasse, men-

(1) Lib. 6. num. 679.

no i Salm., Ronc., Bord., e Tancredi, perc
allora il pretesto della confessione non
rispetto della penitente, ma del superio
Se poi debba dinunziarsi quel confessore,
quale conviene colla donna, che si finga
ferma, e col pretesto di confessarsi lo ma
a chiamare; l'affermano Fagund., Mazzot
Concina, ec. Ma lo negano più comunemen
e più probabilmente Ronc., Escob., Bor
Diana, Leandro, Trullench., ec., perchè n
è che allora si fa sollecitazione col prete
della confessione, ma col pretesto si e
guisce il loro indegno trattato; sicchè il p
testo non serve a sollecitare, ma ad ing
nare i parenti, acciocchè non sospettino
male. Tanto meno sarebbe la donna ten
alla dinunzia, s'ella col pretesto di conf
sarsi sollecitasse il confessore, e quegli m
ramente v'acconsentisse. Altrimenti sare
poi, se'l confessore sollecitasse la donna,
corchè fuori di confessione, ma ripugnan
colei per timore di non esser veduta, il c
fessore le insinuasse, che si finga inferma
con tal pretesto lo mandi a chiamare; perc
allora ben si avvera, che il pretesto de
confessione gli è motivo per seguire a sol
citare, e per conseguire il consenso de
donna. Così anche stimo doversi dinunzia
il confessore, ch'è chiamato dalla madre
sentire la confessione della figlia; e que
con tal pretesto va a parlare alla figlia c
tal fine, e la sollecita. Così anche giudi
doversi dinunziare chi è chiamato ad asso

re una donna, che avesse perduti i sensi, l egli con tal pretesto, o sia occasione, accedit ad eam, et inhoneste tangit. Lo stesso e dirsi con Escobar e Diana del confessore, che nel confessionale, o in altro luogo etto a udir la confessione, in vece di prender la confessione, come finge, sollecita la nitente (1).

Clausula IV. *Extra confessionis occasiom in confessionario, aut in loco quocumque i confessiones audiuntur, seu ad confessiom audiendam electo, simulantes ibidem nfessiones audire, sollicitare vel provocare taverint, aut cum eis illicitos et inhonestos mones sive tractatus habuerint.* Notano Eobar e Roncaglia, che quel *simulantes ibim confessiones audire*, s'intende quando sì la donna simula di confessarsi, come il nfessore di sentir la confessione, deducenlo dalla parola *simulantes*, che comprende na e l'altro. Ma meglio dicono Castropal., ullench., e Diana, che per esservi obbligo la dinunzia, basta che'l confessore stia in fessionario, o in altro luogo eletto a senla confessione; e stando ivi la donna nuflessa, egli la solleciti; poichè allora lo stesso fatto il confessore già simula di ire la confessione, mentre così bastantente già dà a credere agli astanti, che la nna si confessi. Altrimenti poi sarebbe, se ri del confessionario la sollecitasse, men-

1) Lib. 6. num. 679.

tre quella sta in piedi, o seduta (1). S
detto *fuori del confessionario* : ma qui na
un altro dubbio, se debba dinunziarsi
sollecita o tratta di cose turpi nel confes
nario, ma senza che simuli la confessio
lo negano Castropal., Escob., Ronc., Salm
ec., per ragione delle parole della Bolla:
confessionario, aut in loco quocumque el
simulantes ibidem confessiones audire. E
dunque (dicono), che oltre il luogo
confessionario, si richiede anche la simu
zione. Ma più probabilmente diciamo
Potestà, Diana, Concina, e Mazzot,, che
confessore sollecita fuori del confessiona
allora per dinunziarlo si ricerca la sim
zione; ma s'egli sollecita nel confession
basta, che vi sia il solo trattato disonest
ciò si prova col decreto di Paolo V., fat
10. di Luglio 1614., col quale ordinò,
si procedesse contro i confessori, che
ctant cum mulieribus in confessionali extr
casionem confessionis in rebus inhonestis.
chè, secondo questo decreto, non si rich
già alcuna simulazione. Si oppone, che
sto decreto sia stato moderato da Gregorio
la sua Bolla; ma si risponde, che un dec
non si giudica mai rivocato, se l'altro su
guente non gli è totalmente opposto, si
non possa altrimenti spiegarsi; ma qui
può spiegarsi la Bolla di Gregorio, che l
mulazione non si ricerchi a rispetto del

(1) Lib. 6. num. 680.

essionario, ma d'altro luogo eletto alla confessione, mentre le parole, *simulantes ibilem*, stan poste immediatamente dopo la parola *electo*. Si aggiunge, che secondo un altro decreto riferito nel libro, si domanda la dinunzia di tutti coloro, che *abbiano abusato del sagramento della penitenza, servendosi della confessione, o del confessionario, a fini disonesti* (1).

§. II.

Chi debba dinunziarsi.

1. Oggidì per la bolla, *Sacramentum*, di Benedetto XIV., data nel 1741. (checchè abbian detto prima prima alcuni aa.), debbono senza meno dinunziarsi i confessori sollecitanti: 1. ancorchè sian privi di giurisdizione: 2. ancorchè la penitente v'abbia acconsentito; e qui si avverta, che, secondo il decreto riferito nell'opera (2), la penitente che consente non è tenuta a manifestare il suo delitto, anzi su quello non può esser neppure interrogata ancorchè la sollecitazione sia mutua: 3. ancorchè la sollecitazione fosse avvenuta da molto tempo innanzi (3). Di più per la Bolla di Gregorio XIII. dee dinunziarsi il laico che si finge confessore, e sollecita (4). In oltre s'ha da dinunziare il confessore sollecitante, ancorchè di tal delitto sia stato altronde accusato, convinto, e

(1) Lib. 6. n. 680. (2) N. 700. (3) N. 687.
(4) N. 688.

punito, come rettamente dicono Bonac., l
na, Salm., ec., contro d'alcuni (1). In c
senza dubbio dev'esser dinunziato il con
sore, che sollecita la penitente, acciocch
induca un'altra a peccare con esso, e ci
per ragione del decreto mentovato al *n.* 1
in fin., come anche per la Bolla di Gre
rio, il quale impone a dinunziare tutti i
cerdoti, che in confessione *personas ad*
honesta inter se sive (nota) *cum aliis quo*
dolibet sollicitare tentaverint. E lo stesso c
re, se'l confessore trattasse nel confessio
rio, che la penitente peccasse con altri,
me si ha dalla bolla nominata di Bened
XIV., *Sacramentum*, dove s'impone la din
zia, benchè *sollicitatio, non pro seipso,*
pro alia persona peracta fuerit (2).

172. All'incontro non v'è obbligo di dinunzia
1. i confessori che sollecitano a' peccati n
disonesti, ma d'altra specie, come comun
simamente e giustamente dicono Castro
Bonac., Holzm., Ronc., Mazzotta, ec., con
alcuni pochi; perchè tal obbligo in niu
legge si vede espresso. Nè ostano le paro
della Bolla, *illicitos et inhonestos sermon*
sive tractatus, appoggiando i contrarj la lo
opinione sulla parola *illicitos*; perchè si rispo
de, che così la parola *illicitos*, come *inhon*
stos, allo stesso si riferiscono, secondo app
risce dal contesto di tutta la Bolla (3). 2
defunti, poichè per essi cessa affatto il fi

(1) Lib. 6. n. 687. (2) N. 691. Qu. XIII.
(3) N. 684.

così dell'emenda, come della punizione (1).
3. I penitenti che sollecitano nella confessione, come comunemente insegnano i dd., contro Caramuele, con mia maraviglia, poichè nell'altre cose è così benigno, per non dire lasso, e qui è così rigido; ma senza ragione, mentre per le leggi penali è regola comune, ch'elle non si stendono a casi simili. Nè qui certamente corre lo stesso per li penitenti, che per li confessori, per molti motivi che sono patenti, e specialmente per lo sospetto che potrebbe intervenirvi di rivelazione del sigillo, se i confessori dinunziassero i penitenti (2).

73. Ma si domanda per 1. Se la donna che ha sollecitato il confessore, debba dinunziarlo, se quello acconsente. L'affermano Concina, Potestà, Salm., Mazzot., ec., dicendo la Bolla, che dee imporsi l'obbligo a' penitenti di dinunziare, non solo i confessori che sollecitano in confessione, ma anche coloro che nel confessionale han trattati osceni; e ciò s'avvera già nel confessore che consente. Ma lo negano Bonacina, Castrop., Hurtado, Delbene, Trullench., Bordone, e Diana chiama quest'opinione probabile e sicura; e vi aderisce anche Roncaglia, dicendo con Bordone, che per trattato inonesto s'intende quello del quale è autore il confessore; ma la ragione che parmi più valida per questa sentenza è, che nella Bolla di Gre-

(1) Lib. 6. n. 692. (2) N. 698.

gorio a quei soli penitenti debbono i confe
sori imporre l'obbligo della dinunzia, *qu*
noverint fuisse ab aliis sollicitatos. I peniten
che sollecitano, non si possono dire sollec
tati; onde dalle parole della Bolla par ch
si deduca, che la donna sollecitante può
vuole dinunziare il confessore, ma a ciò no
è tenuta: sì perchè in tal caso dinunziand
facilmente si espone al pericolo, che la su
infamia sia palesata dal confessore dinunzia
to; sì perchè non si presume, che'l Pontefic
abbia voluto imporre alla donna, che ha sol
lecitato il confessore, un'obbligazione co
dura di doverlo poi ella stessa accusare,
che perciò il Papa ha espresse le parole
quos noverint sollicitatos. Alcuno ha volut
dire, che quest'opinione è stata poi riprova
ta da Benedetto XIV. coll'altra sua boll
Sacramentum; ma non ha detto bene, men
tre il Papa non ha detto altro, se non ch
deve farsi la dinunzia, ancorchè sia stata mu
tua, *etiamsi sollicitatio inter confessarium*
pœnitentem mutua fuerit. Ma vi è gran diffe
renza tra la sollecitazione mutua, e tra l
sollecitazione della penitente, a cui il con
fessore consente; mentre i dd. ben distin
guono il primo dal secondo caso, come pu
vedersi appresso Felice Potestà (1), dove di
cono, che la sollecitazione mutua avviene
quando il confessore sollecitato dalla pen
tente ad una specie di disonestà, la sollec

(1) Tom. 2. de denunc. n. 581.

a ad un'altra, secondo si dirà nel num. seguente, o pure quando il confessore sollecitato dalla donna a principio dissente, e volta il discorso, e poi dopo qualche intervallo la sollecita; ed in questi casi di sollecitazione mutua diceano più aa., Castrop., Peyrin., ed Acunna, che non vi era obbligo di dinunzia; ma questa opinione è quella che ha dannata il detto Pontefice; e giustamente; poichè in tali casi già s'avvera, che la penitente veramente è sollecitata, e'l confessore veramente sollecita; ma nel caso nostro, quando il confessore semplicemente consente, non si avvera, nè può dirsi, che la donna venga sollecitata. Quando poi la cooperazione del confessore debba dirsi semplice acconsentimento, o anche mutua sollecitazione, ciò dipende dalle circostanze del discorso, e del fatto, che passano tra lui e la penitente (1).

74. Si dimanda per 2. An denunciandus confessarius, qui sollicitatus ad copulam, divertit ad tactus. Affirmant Salmat., Leand., et Diana. Sed probabiliter negant Castrop., Escob., Hurtad., Trullench., etc. Ratio, quia mulier ad copulam sollicitans virtualiter provocat etiam ad tactus, qui in copula continentur, atque ordinarie ad copulam præmittuntur; unde tunc vere accidit, quod confessarius (ut mox supra dictum est) non sollicitat, sed sollicitatus consentit. Secus ta-

(1) Lib. 6. num. 681.

men (ut recte ajunt Castropal. et alii) dicendum, si ille sollicitatus ad fornicationem, diverteret ad sodomiam, vel contra, quia istarum turpitudinum una non continetur in alia (1).

175. Si dimanda per 3. Se deve denunziarsi il confessore sollecitante emendato. Lo negano Soto, Molfes., Lugo, Castrop., Soto, Escob., Facund., Trull., Hurt., etc., e quest'opinione è chiamata probabile dal p. Viva, e dall'*Istitutore per li nov. conf.* La ragione (come dicono) perchè allora cessa il fine principale della dinunzia, ch'è l'emendazione del reo. Dicono poi, che i segni dell'emenda sono questi, 1. Se per molto tempo non ha più tentata la donna, benchè ella più volte sia da lui ritornata. 2. Se per tre anni ha menata vita buona. 3. Se si è fatto religioso. 4. S'è tenuto per uomo di buona coscienza, ed appena sia caduto in tale errore per una o per due volte: o pure s'è vecchio, o se dopo la sollecitazione subito se ne sia pentito. Avverte non però il p. Viva, che tali segni non bastano soli, poichè essi debbono costituire un giudizio moralmente certo dell' emenda. Ma ciò non ostante, io con Suarez, Azor., Salm. e Bonac. giudico assolutamente più probabile la sentenza contraria, che gli emendati debbano dinunziarsi; perchè la Chiesa in tal delitto non solo richiede l'emenda del reo, ma anche la punizione, e l'esempio degli altri (2).

(1) Lib. 6. num. 682. (2) N. 686.

§. III.

Chi sia tenuto a dinunziare.

76. Qui prima di venire al punto bisogna avvertire tre cose notabili. La prima, che i penitenti sollecitati non póssono essere assoluti, avanti che facciano la dinunzia; e se mai sono impediti, debbono almeno promettere di farla quanto prima; si notino le parole della bolla *Sacramentum*, di Benedetto XIV., dove ciò si esprime con chiarezza: *Caveant diligenter confessarii, ne pœnitentibus, quos noverint jam ab alio sollicitatos, sacramentalem absolutionem impertiant; nisi prius denunciationem ad effectum perducentes delinquentem indicaverint competenti judici, vel saltem se, cum primum poterunt, delaturos spondeant ac promittant* (1). Ma qui si dubita, se la penitente che non può andar di persona a far la dinunzia, sia tenuta a farla por lettera o per altri. L'affermano i Salmaticesi, ed a quest'opinione io aderisco con Viva e Roncaglia (checchè altri si dicano), semprechè moralmente non vi sia pericolo di sua infamia; perchè la penitente è tenuta di soddisfare a tal obbligo in quel modo che può: onde se non può di persona, è obbligata almeno a dinunziare per lettera. Nè osta quel che si dirà al *capo XX. num.* 44., che'l penitente che ha il caso

(1) Lib. 6. n. 693.

riservato, ed è impedito di presentarsi al su periore, non è tenuto a ricorrervi per lette ra, perchè ivi l'obbligo è propriamente d andar di persona a ricevere dal superiore l ammonizioni; ma qui l'obbligo, secondo pa la il Pontefice, è solamente di far sapere prelato il delinquente, acciocchè rimedj danno che quegli può recare, seguendo prender le confessioni (1). Questa dinunzi per lettera, se non si vuol mandare al vesco vo, può mandarsi a Roma. Il confessore po se vuol prendere esso la dinunzia per auto rità del vescovo, se non può scriverla, ba sterà, che almeno avvisi il prelato del nom del confessore, e della qualità della sollec tazione, senza far menzione del consenso dissenso della penitente. Si è detto, *se vu prendere*; del resto avvertono Viva, Tambu e Roncaglia, non essere espediente in prat ca, che'l confessore si prenda l'incomben di presentare tali dinunzie, se non vedess in qualche caso raro, che non vi sia altro r medio per riparare al danno comune (2). D cono inoltre Delbene, e l'Istruttore per Conf. nov., che se la donna avesse molta r pugnanza di presentarsi al vescovo, può el aspettare un confessore che voglia produrr la dinunzia, se non vuol produrla il confes sore presente. Ed in caso che la penitent non potesse indursi a dinunziare anche p mezzo del confessore, riferisce il p. Mazzot

(1) Lib. 6. n. 699. (2) Ibid. v. Advertunt.

un decreto, dove si disse, che allora si ricorra alla s. Sede per l'opportuno rimedio, e fra tanto non si assolva; ed attesta il suddetto autore, che qualche volta la s. Sede in caso d'una gran verecondia, o di qualche grano timore, ha tolto per quella volta il peso della dinunzia (1).

. La seconda cosa da avvertirsi è, che la penitente, la quale potendo non fa la dinunzia almeno tra lo spazio d'un mese (che si computa dal dì in cui s'avverte l'obbligo), incorre *ipso facto* la scomunica (2). Ma qui si fa il dubbio, se quella, adempita che ha la dinunzia, possa essere assoluta dalla scomunica da qualunque confessore. Lo negano Salm., Diana, Mazzot., ec. Ma l'afferma probabilmente il dottissimo Cristiano Lupo, a cui aderisce il p. Roncaglia, dicendo, che la riserva di questa censura dura sintanto che dura la contumacia; e ciò ben si conferma dalle parole del decreto riferito nell'opera (3), dove si dice, che'l penitente non può esser assoluto dalla scomunica, *se prima non avrà soddisfatto al suo obbligo*; dunque deduce, che, soddisfatto l'obbligo, ben può esser assoluto. All'incontro si avverta qui, che chi accusasse ingiustamente di sollecitazione un sacerdote innocente, incorre il caso riservato papale, ma senza censura, come si è detto al *capo XVI. num.* 129.

3. La terza cosa da avvertirsi è, che quan-

(1) Lib. 6. num. 699. v. Dicunt.
(2) N. 685. (3) N. 694.

tunque l'ammonizione della dinunzia, c
deve imporsi, non sia profutura, anche d
farsi, come saviamente avverte il p. Ronc
glia, sì perchè qui si tratta di danno com
ne, secondo quel che si disse al *num.* 116
sì perchè nella Bolla di Gregorio l'obbli
non sta imposto a' penitenti, ma a' confe
sori di ammonire i sollecitati a far la dinu
zia (1).

179. Quindi si noti per 1., che la dinunzia d
farsi dal penitente, ancorch'egli non pos
provare la sollecitazione, come ben tengo
Castrop., Bordone e Bannez; e l'opinio
contraria, tenuta da alcuni pochi, par c
sia certamente riprovata, secondo la prop.
dannata da Aless. VII. (2). Per 2. giustame
te asseriscono Suar., Castr., Salm., Diana,
altri comunemente, che la dinunzia non s
lamente dee farsi da' penitenti sollecitati, n
da ciascuno che la sa; purchè la sappia
persone degne di fede, come sta espresso n
decreto, dove si dice, che debbano dinun
ziarsi tutti coloro, *de' quali si ha notizia*, *c*
abbiano abusato del Sagramento della pen
tenza. E ciò corre, ancorchè la sollecit
zione si sapesse sotto segreto naturale, com
ben dicono Escob., Trull., Castrop., Salm
ec., perchè non v'è obbligo di osservare
segreto, anche promesso con giuramento
quando altrimenti v'è danno comune; fuo
chè nel caso che 'l segreto siasi manifesta

(1) Lib. 6. n. 695. (2) N. 680. et 495. infra.

cercare consiglio. Per 3. senza dubbio dee
rsi la dinunzia, ancorchè la sollecitazione
a occulta; così comunemente Salmat., Ron-
iglia, Fil., Bannez., ec. Nè osta il dire, che
leggi penali si debbono strettamente in-
rpretare, perchè tal regola non corre nel
so (come sarebbe il nostro), che tenen-
si la stretta interpretazione, diverrebbe
utile la legge.

§. IV.

Delle sollecitazioni dubbie.

Si dimanda per 1. se quando è dubbia la
lecitazione, debba farsi la dinunzia. Bi-
gna distinguere: se il fatto o il detto è
ita certa sollecitazione, e solo si dubita
ella persona del sollecitante, allora certa-
ente dee farsi, acciocchè il superiore pos-
lmeno inquirere della persona. Il supe-
re non però deve astenersi da tal inquisi-
one, se non gli è facile di appurar la per-
na, per evitare il pericolo d'infamare qual-
e innocente. Se poi la persona è certa, e
lo si dubita se'l detto o fatto sia vera sol-
citazione, allora più comunemente e più
obabilmente dicono Roncaglia, Concina,
testà, Bonacina, Salmat., coll'Istruttore
r li conf. nov., non osservi l'obbligo di di-
unziare; sì per la *reg. 49. jur. in 6. In poe-
s benignior est interpretatio facienda*; sì
erchè niuno in dubbio privato esser dee
ella sua fama; sì perchè finalmente i do-

litti dubbj non possono chiamarsi delitti (
Se n'eccettua nondimeno per 1. se non
fossero indizj sì veementi (v. g. della m
vita o mala fama del confessore), che f
dassero una qualche morale certezza, c
dicono Roncaglia, Concina, Bossio, l'Ist
tore ec. Se n'eccettua per 2. con Bon.,
cunna ec., se le parole da sè importas
sollecitazione, benchè si dubitasse dell'
tenzione; mentre la presunzione dell'
tenzione si dee regolarmente desumere d
proprietà delle parole. Del rimanente
se in contrario vi fosse qualche presunz
d'inganno, come se la donna, o i di lei
renti avessero avuta qualche contesa col
fessore, o s'ella fosse alquanto scema di
vello (2). In caso poi che gli indizj fos
di qualche momento, benchè non vale
ad accertare l'obbligo della dinunzia, sa
be conveniente, che almeno se ne fac
inteso il superiore, acciocchè egli si r
per l'avvenire.

181. Si dimanda per 2. Se dee dinunziars
confessore, che mentre la penitente si c
fessa, egli loda la di lei bellezza. Altri l
fermano, altri lo negano; ma meglio
Escobar, che in ciò debbono considerar
circostanze, e specialmente del discorso
faceasi nella confessione. Dicono altri,
dee dinunziarsi il confessore, il quale
lando colla serva in confessione loda la

(1) L. 6. n. 702. (2) Ibid.

drona, acciocchè glie lo riferisca; e lo stesso dicono del confessore, che facesse un dono grande ed insolito alla penitente. Ma noi diciamo come sopra, che anche debbono ponderarsi le circostanze, v. g. se la penitente è povera, s'è parente, s'ella ha fatto prima altro dono al confessore, ec. (1).

82. Diciamo alcuni casi particolari, in cui dicono i dd. che dee farsi la dinunzia. Se'l confessore dicesse alla penitente: *io ti prenderei per moglie, se fossi secolare*: così Salm., Potestà e Diana contro Bordone; perchè in verità tali parole sono molto provocative. 2. Se dicesse: *Aspettami oggi in casa tua, perchè debbo parlarti*; e poi, senza parlare d'altro affare, o parlando di cose frivole, la sollecitasse. 3. Se le dicesse: *Hæc tua peccata ruere me fecerunt in pollutionem*; Roncaglia, Bord. e Potestà. 4. Se alla donna, che cerca la confessione, dicesse: *Non voglio sentirti, acciocchè non mi succeda qualche cosa, giacchè io son preso dal tuo amore*. 5. Se le dicesse: *Se uno ti desse danari, peccheresti tu?* e rispondendo quella, che sì, non la riprendesse, o pure la riprendesse, e poi in casa con offerirle danaro la sollecitasse. 6. Se le dicesse: *Promettimi, che quando vengo, farai quel che voglio*; o pure confessandosi la donna d'aver peccato con altri, le dicesse: *E perchè ancora con me non sei cortese?* o pure se confessandosi colei del turpe desiderio che ha con esso, le rispon-

(1) Lib. 6. n. 703.

desse: *Di ciò ne parleremo dopo la confe*
sione. 7. Se riprendesse la sua concubina p
aver peccato con altri per gelosia, aggiu
gendo ingiurie e minaccie; o pure se la
prendesse de' peccati fatti con altri, e n
con lui (1). Così anche stimiamo doversi d
nunziare chi dicesse alla penitente: *Dim*
quanto mi vuoi bene? o pure: *Hai verso*
me quelle tentazioni che io ho verso di te?
pure: *Ti vorrei sempre vedere, e sta*
vicino; o pure: *Ho patito un mal sogno p*
causa tua; o pure: *Mi sei ingrata, perchè n*
mi vuoi bene?

183. Si noti qui finalmente, che Benede
XIV. nella bolla, *In generali congr.*, a' co
fessori sollecitanti (o abusanti del sacrifi
a far sortilegj), oltre le pene prima imp
ste, di più ha ingiunta la perpetua inabil
a celebrare la messa, dicendo, che tali s
lecitanti *in actu sacramentalis confession*
sive illius occasione, aut prætextu, præter p
nas a jure constitutas, perpetuam etiam
habilitatem incurrunt ad sacrificii celebrat
nem. Qui si fa il primo dubbio, se quest'i
bilità s'incorra prima della sentenza dec
ratoria. Nell'edizione antecedente di que
istruzione io scrissi, che sì per ragion d
la dottrina comune de' dottori, posta
tom. I. capo II. num. 29., cioè, che
sentenza ricercasi per quelle pene che
positive, ed esigono positiva azione,
non per le pene privative, che impor

(1) Lib. 6. n. 104.

no inabilitazione a qualche jus da acquistarsi, o ad esercitare qualche jus acquistato. Nondimeno, facendo poi maggior riflessione, nella mia opera grande di morale (1) ho osservato, esservi la sentenza di più autori rinomati, come di Suarez, Tapia, Vasquez, Bonac., Salmat., Montesino ec., ed anche di Eusebio Amort (2), che ben si richiede la sentenza declaratoria anche nelle pene inabilitanti, quando l'esecuzione della pena apporta infamia al delinquente, siccome ordinariamente la pena di astenersi dal celebrare apporterebbe infamia al sacerdote sollecitante. Posto ciò, dico, richiedersi la sentenza per incorrer nella suddetta pena; ma dico, ciò correre nel solo caso, che il sollecitante non potesse procurarsi tra breve tempo la dispensa sopra la mentovata inabilitazione, sicchè non potesse astenersi dal celebrare senza sua infamia. Si fa il secondo dubbio, se da tal inabilità scusi l'ignoranza invincibile. In ciò parmi che ben possa dirsi quello stesso che dicesi dell'irregolarità per delitto, come si noterà nel *capo XIX.* delle censure §. III. *num.* 85., dove probabilmente dicono Navar., Silvestro, Sanchez, Roncaglia, Coninchio, Sairo, Cornejo, i Salmat., Suarez, ed altri, che l'ignoranza dell'irregolarità per delitto scusa da quella, perchè essendo tale irregolarità vera pena, o almeno avendo ragion di pena, e di pena straordinaria, non si pre-

(1) Vide lib. nostrum de leg. l. 1. t. 2. dub. 4. n. 148.
(2) Euseb. Amort lib. 1. n. 148.

sume, che la Chiesa voglia punire con tant
rigore chi l'ignorava; e lo stesso parmi ch
possa dirsi della riferita inabilitazione a ce
lebrare, come quella che ha ragion di pe
straordinaria.

CAPO DECIMOSETTIMO

AVVERTENZE SUI SAGRAMENTI DELL'ESTREMA UNZIONE E DELL'ORDINE

Punto Primo

Dell'estrema unzione.

1. L'estrema unzione si definisce: *Sacr*
mentum a Christo Domino institutum, et a
Jacobo promulgatum, ad salutem animæ,
etiam corporis conferendam infirmis de v
periclitantibus per unctionem olei benedic

et orationem sacerdotis. Si dice per 1. *Sacramentum*, perchè l'estrema unzione è vero sacramento, come ha dichiarato il Trident. *sess.* 14. *can.* 1. Si dice per 2. *Promulgatum a b. Jacobo*, come si ha dall'epist. di quest'Apostolo: *Infirmatur quis in vobis? inducat presbyteros Ecclesiæ, et erunt super eum, ungentes eum oleo in nomine Domini; et oratio fidei salvabit infirmum, et alleviabit eum Dominus, et si in peccatis sit, remittentur ei*. Si dice per 3. *Ad salutem animæ, vel etiam corporis*, per dinotare gli effetti di questo sagramento: l'effetto primario è di confortare l'anima in morte contro le tentazioni del demonio: gli effetti poi secondarj sono tre. 1. Togliere le reliquie de' peccati. 2. Estinguere il debito delle pene restate a soddisfarsi. 3. Conferire anche la sanità del corpo, s'è spediente alla salute dell'anima, come si dice nel Concilio *sess.* 14. *c.* 2. In quanto poi alla remissione de' peccati, la sentenza più comune, e più probabile, vuole, che il principal effetto di questo Sagramento non è di rimettere i peccati (come vogliono gli scotisti), ma le reliquie de' peccati; così Gonet, Soto, Suar., ec. con s. Tommaso (1). Dice poi l'Angelico, che se l'infermo ignorasse invincibilmente i suoi peccati, purchè n'abbia almeno il dolore generale d'attrizione, per questo sagramento se gli rimettono così i veniali, come i mortali; così anche di-

(1) Suppl. q. 30. art. 1.

cono Bellar., Suar., Laym. ec., e lo ricavano dal Trident. nel luogo citato, dove si legge: *Cujus unctio delicta, si qua sint adhuc expianda, ac peccati reliquias abstergit.* Anzi molto probabilmente dicono Merbes., Habert, Tournely, Suar. e Salm. (contro Gonet, Petroc. ec.), che questo sagramento rimette le colpe gravi, non già *per accidens*, ma per sè, quantunque conseguentemente; perchè sebbene è sagramento de' vivi, nondimeno da Dio è istituito a rimettere per sè i peccati, giusta le parole dell'Apostolo, *Et si in peccatis sit, remittentur ei;* e come si deduce ancora dal *can.* 2. del Trident. nella suddetta *sess.* 14. Si è detto *conseguentemente* perchè principalmente l'estrema unzione è istituita a togliere le reliquie de' peccati, cioè la debolezza interna, l'oscurità ec.: ma perchè trovandosi nelle anime il peccato, non possono togliersi le reliquie di quello senza cancellarsi pria il peccato; perciò conseguentemente questo sagramento, togliendo le reliquie, cancella il peccato (1). È sentenza poi comune con s. Tommaso e Bonav., che ben può darsi questo sagramento valido, ed informe, sicchè rimosso l'obice del peccato almeno coll'attrizione, se l'infermo lo ricevesse in buona fede stando in peccato mortale, riceverebbe la prima grazia (2). E perciò dicono Laym. e Tambur., a' quali

(1) Lib. 6. n. 741.
(2) N. 6. not. II. et n. 707. Qu. II.

aderisce Benedetto XIV. (1), che se l'infermo non è capace d'altro Sagramento, il sacerdote può interrompere la messa per dargli l'e. u., acciocchè riceva la grazia, se sta in peccato, ed ha l'attrizione (2). Si dice per 4. *Infirmis de vita periclitantibus*, per dinotare il soggetto a chi debba darsi questo Sagramento. Per 5. *per unctionem olei benedicti*, per dinotare la materia. Per 6. ed ultimo si dice, *Et orationem sacerdotis*, per dinotare la forma. Ma fa d'uopo parlare di tutto con distinzione, e I. Della materia. II. Della forma. III. Del ministro. IV. Del soggetto a chi possa e debba darsi. V. Dell'amministrazione.

2. I. In quanto alla *materia*, la materia rimota è l'olio benedetto per gl'infermi, che si deve rinovare in ogni anno bruciando l'antico, secondo il precetto di Clemente VIII., il quale obbliga sotto colpa grave, come più probabilmente tengono Bonac., Castr., Croix ecc. con altri. Ma in caso che non possa aversi il nuovo, è lecito servirsi dell'antico, come dicono Laym., Aversa, Salm., ec. con una dichiarazione della s. c. Ed in caso che dentro l'anno mancasse, è lecito (quando vi fosse la necessità) di aggiungere all'olio consagrato il non consagrato, ma in minor quantità, come dice il rituale; e quest'aggiunzione può farsi anche più volte, come dicono Bonac., Ronc., Carden., Possevino, e Croix, e come ha dichiarato ancora la s. c., purchè

(1) De synod. l. 7. c. 2. n. 5.
(2) Lib. 6. n. 728. in fine.

l'olio si aggiunga sempre in minor quanti
dell'antico (1). Si noti per 1., che quest'o
deve essere di oliva, e deve essere benedet
senza dubbio per necessità di precetto;
dubbio sta, se anche per necessità di sag
mento. Lo negano Giovenino, Gaet., Sa
bovio, ec. Ma la sentenza comunissima l'
ferma con s. Tommaso (2), Scoto, Petroco
Conc., Salm., ec., mentre nel Tridentino *se*
14. *cap.* 1. si dice: *Intellexit Ecclesia, materi*
(extr. unctionis) *esse oleum ab episcopo* b
nedictum; nel che certamente ha parlato
concilio dommaticamente (3). Si noti per
esser sentenza molto probabile con Bellar
Valenz., Barb., Castr., ec. (contro Suar., Lay
ecc.), che l'olio dev'esser benedetto anc
di necessità di sagramento in ordine all'e.
onde la sentenza contraria, che possa da
questo sagramento anche coll'olio della c
sima, o de'catecumeni, in pratica non è p
babile, se non nel solo caso di necessità,
allora deve amministrarsi sotto condizione
se poi può aversi l'olio degl'infermi, dee
petersi, come prescrisse s. Carlo Borrom
(4). Si noti per 3., che la benedizione p
dal papa commettersi a'sacerdoti sempli
secondo il decreto di Clemente VIII. (5).
noti per 4., che in quanto al valore del
gramento, basta intingere nell'olio l'estrem
tà del dito, ed ungere. Ma si fa un dubb

(1) L. 6. n. 708.
(2) Suppl. q. 29. a.
(3) L. 6. n. 709. dub. 1.
(4) Ibid. dub. 2.
(5) Ibid. dub. 3.

se basti una sola goccia. Lo negano Filliuc., Suar., Peyrin., Troll., ec., dicendo questi, che l'olio dee diffondersi. Ma più comunemente e più probabilmente dicono Tanner., Escob., Hurt., Dicast., Croix ec., ciò non esser necessario, bastando, che con quella goccia giungano ad ungersi tutte le parti; nulladimeno, perchè la prima sentenza pare probabile, almeno estrinsecamente, quella in pratica dee seguitarsi (1).

3. La materia prossima poi è l'unzione fatta dal sacerdote de' cinque sensi, o pure delle parti vicine, se mai l'infermo avesse qualche senso o membro mancante. Qui si noti per 1., che non è necessario il contatto immediato della mano, poichè in necessità (come in tempo di peste) può darsi il sagramento per mezzo d'una verga unta coll'olio, la quale dee poi bruciarsi; così Silvest., Wigandt, Escob., Bus., ec. (2). Si noti per 2., che le unzioni, sebbene sieno molte, tutte nondimeno costituiscono un solo sagramento. Se poi per ciascuna unzione si conferisca una grazia parziale, lo nega s. Tommaso (3), dicendo, che la grazia tutta si conferisce nell'ultima unzione; ma l'affermano molti altri con Scoto, per ragione che ciascuna unzione ha già la sua forma, che significa la grazia. L'una e l'altra sentenza sono probabili (4).

(1) Lib. 6. n. 709. dub. 4. (2) N. 710.
(3) Suppl. q. 30. art. 1. ad 3.
(4) Lib. 6. n. 707. Qu. I.

4. Ma si dimanda, se l'unzione di tutti
que i sensi sia necessaria di necessità di s
mento. Altri probabilmente lo negano, c
Silvio, Becano, Merbes., Tournely, N
Aless., ec., dicendo, che basta una sola
zione in qualunque parte del corpo, me
l'Apostolo non altro dice che, *ungentes*
oleo. Ma più comunemente l'affermano
Suar., Castr., Laym., e i Salm. con Bell
s. Bonav., e s. Tommaso, perchè ques
l'uso della Chiesa, praticato secondo il co
senso de'dd. Solamente in tempo di nec
(dicono questi aa., come lo dice ancora
tuale) può darsi questo sagramento, ma
condizione, con una sola unzione in qu
membro (e meglio sarebbe nella testa)
proferirsi allora la forma abbreviata: *P*
stam sanctam unctionem indulgeat tibi D
quidquid per sensus deliquisti, come vog
alcuni; o pure come meglio vogliono
Per istam etc. indulgeat tibi Deus quidqui
liquisti per sensus, nempe visum, audi
gustum, odoratum, et tactum: premettend
parola *deliquisti*, acciocchè, se l'infermo
re prima di finir le parole, possa esser va
il sagramento. Ma se l'infermo soprav
debbonsi ripetere le unzioni in ciascun s
colle orazioni omesse, come prescrive il
tuale; dove si dice ancora, che dubitan
se l'infermo sia vivo, si ponga la condizi
si vivis (1). È certo poi, che non è di ne

(1) Lib. 6. n. 707. v. Quær.

di sagramento l'ungere ambedue le parti
ciascun senso, come l'uno e l'altr'occhio
; onde in caso di necessità, se non vi è
mpo, o v'è pericolo d'infezione, o se l'infer-
) non può voltarsi all'altro lato, basta un-
re un solo occhio, un solo orecchio ec.
unzione de'reni, dice il ritnale, che in *mu-
ribus semper omittitur; atque etiam in viris,
ando infirmus commode moveri non potest.*
unzione poi de'piedi, è sentenza comune
on Laym., Suar., Castr., Ronc., e Salm., da
Tommaso (1), non esser di necessità di sa-
amento, come neppure (anche secondo la
mune) l'ordine tra le unzioni delle parti;
mchè l'inversione di quest'ordine dicono
le sarebbe gravemente illecita (2).

II. In quanto alla forma, le parole son queste;
*er istam sanctam unctionem, et suam piis-
nam misericordiam, indulgeat tibi Dominus,
uidquid per visum* (sive *per auditum etc.*)
liquisti, amen. La parola *deliquisti* è d'es-
nza, come ben dicono La-Croix, Gobato, e
azzott. (contro Bosco), poichè la remis-
one de'peccati è uno degli effetti principali
questo sagramento. La parola *sanctam* è
lo, che non è d'essenza, ma si pecca se si
sia. Le parole, *per suam piissimam mise-
rdiam*, molti vogliono, che sieno d'essen-
ma più comunemente, e molto più pro-
bilmente lo negano Laym., Castrop., Bon.,
nc., e Salmat. Tutti non però conven-

(1) Suppl. q. 32. art. 6.
(2) Lib. 6. n. 710. v. Certum.

gono, che il lasciarle sarebbe colpa grave
Se poi vaglia la forma, non deprecativa co
la nostra, *indulgeat etc.*, ma indicativa, *u*
te etc. ut possis superare potestates, com
la forma ambrosiana, Giovenino, Tourn
ed altri l'affermano; ma lo nega la sent
comune, e più vera, con Suar., Merbes.,
troc., ed altri con s. Bonav. e s. Tommaso
poichè scrive s. Giacomo: *Et orent s*
eum ungentes ... Et oratio fidei salvabit in
mum. Alla forma ambrosiana risponde
ned. XIV., che le parole, *ut possis etc.*, fa
sottintendere già l'orazione, cioè *ungo*
orans ut tu possis etc. (3). Si noti per 2.,
la forma deve adattarsi nel seguente m
come prescrive il rituale: Il sacerdote
avere intinto il pollice nell'olio, unga in
do di croce, adattando la croce e le pa
nell'unzione di ciascuna parte, cominci
sempre dalla parte destra, *per istam san*
unctionem ✠, *et suam piissimam miser*
diam, indulgeat tibi Dominus quidquid pe
sum (e s'ungono gli occhi) *deliquisti*: av
tendo a non terminar la forma, prima d
gere l'altra parte. La parte unta dee po
tergersi dallo stesso sacerdote, o dal m
stro (s'è *in sacris*) colla bombace, che
presso dovrà bruciarsi, e riporsi le c
nel sacrario. Indi s'ungono nello stesso m
gli orecchi, *per auditum*: Le narici, *per*
ratum: La bocca (chiuse le labbra) *per*

(1) Lib. 6. n. 712. (2) Suppl. q. 29. art. 8.
(3) Lib. 6. n. 712. dub. 1.

stum et locutionem: Le mani (a'sacerdoti da fuori, agli altri nelle palme) *per tactus:* I piedi (nelle piante) *per gressum:* i reni, *per lumborum delectationem* (1). Si noti per 3., che secondo il rito greco hanno da essere sette i sacerdoti, che ungono ciascuno la sua parte, ma secondo il latino uno è il ministro; ma in caso di necessità può un sacerdote ungere una parte, e l'altro l'altra, pronunziando ciascuno la forma corrispondente a quella parte, come dicono comunemente Suar., Con., Castrop., Bon., Salm.. e Spor. Ma non può uno ungere, e l'altro dir la forma; nè uno ungere un occhio, e l'altro l'altro. Se non però il sacerdote non potesse proseguire tutte le unzioni, debbono le restanti supplirsi da un altro, senza ripetere le già fatte: se non fosse che le seconde si supplissero dopo qualche tempo notabile, v. gr. dopo un quarto d'ora, perchè allora debbono tutte ripetersi, come dicono Merati, Aversa, La Croix ec. (2).

§. III. In quanto al ministro, si noti per 1., che il ministro proprio dell'e. u. è il pastore, o pure altro sacerdote di suo consenso, senza cui per altro sarebbe valido il sagramento, ma peccherebbe gravemente il sacerdote. Se poi basti il consenso presunto del parroco; altri lo negano, ma probabilmente l'affermano Sanch., Valenz., Bon., Salm., ec. I regolari poi amministrando l'e. u. senza li-

(1) Lib. 6. n. 711. (2) N. 724.

cenza del pastore, incorrono la scomunic
papale per la Clement. 1. *de privil.* §. 1
S'avverta non però, che s. Pio V. nella su
bolla *Immarcescibilem*, del 1567., concesse a'pp
teatini (e per comunicazione agli altri reli
giosi) il potere amministrare questo sagra
mento anche a'loro servi, e mercenarj, e
anche agli estranei che si trovassero nelle a
bitazioni della congregazione; e prima Sist
IV. ciò concesse a'regolari per tutt'i laici
nel caso che il parroco ingiustamente o ma-
liziosamente negasse loro di estremarli. È sen
tenza comune poi, che in necessità, se 'l par
roco è lontano, o non vuol dare l'e. u., nè pu
andarsi al vescovo, allora ogni sacerdote an-
che regolare può dar questo sagrament
(purchè non sia scomunicato, o sospeso)
giacchè allora si presume data la licenza da
pontefice; così contro alcuni pochi insegnan
Suar., Laym., Bon., Conc., Tournely, Nat. d'A
less., Salm., Bened. XIV. ec., e lo stesso con-
cesse s. Carlo Borromeo nella sua diocesi (1)
Se poi il parroco sospeso possa ungere, altr
l'affermano, ma più probabilmente lo negan
Bonac., Suar. ec. (2). Si noti per 2. con Soto
Possev., Bonac., Suar., ec., che non incorr
già l'irregolarità (come alcuni troppo scru-
polosamente temono) il sacerdote, se ma
per caso, procurando di far voltare l'inferm
per ungerlo, quello spirasse; mentre, come
ben dicono Suar., Cornejo, Salm., ec., una

(1) Act. Mediol. p. 4. (2) L. 6. n. 723.

tale irregolarità non s'incorre, se non per delitto, dal quale certamente è immune chi esercita un officio di carità. Si noti per 3., che'l parroco è tenuto con obbligo grave di dar l'e. u. a chi la cerca, se non è scusato da giusta causa, come dal pericolo della vita (si osservi ciocchè si disse al *cap VII. n.* 27. e 28. parlando del *IV. precetto*); ma in ogni caso è tenuto, se mai l'infermo stesse probabilmente in peccato mortale, e da molto tempo non si fosse confessato, come dicono communemente Suar., Castr., Spor., Conc., Salm., ec.(1). Si noti per 4., esser probabile con Gobato, Arriaga, e La-Croix, che può lecitamente il parroco ritenere l'olio santo in sua casa (ben custodito): non sempre già, ma solamente qualche volta, quando credesse di esser chiamato di notte, e che altrimenti non giungerebbe a tempo (2).

IV. In quanto al *soggetto* a chi debba darsi l'e. u. Si noti per 1., che, come avverte il rituale, questo sagramento non può mai darsi a' sani, ancorchè stiano prossimi a qualche pericolo di morte, v. gr. in una battaglia, o navigazione pericolosa; ed anche prossimi alla stessa morte, come i condannati dalla giustizia. Solamente dee darsi agl'infermi, che già stanno nel pericolo della morte imminente, o a'vecchi decrepiti, *qui præ senio* (dice il rituale) *deficiunt, et in diem videntur mori, etiam sine alia infirmitate*. Onde di-

(1) Lib. 6. n. 729. (2) N. 710.

può verificarsi la forma, in cui s'esprime il perdono del peccato, non già originale (essendo questo già rimesso dal battesimo), ma attuale: *Indulgeat tibi Dominus quidquid deliquisti ecc.* All'incontro è sentenza più comune e molto più probabile con Laym. Navarro, Suar., Val., Sa, Escob., Sporer, e Bened. XIV. (1) contro Soto, Vivaldo ecc., che dee darsi l'e. u. a' fanciulli capaci della communione; mentre nel rituale espressamente si dice: *Debet hoc sacramentum infirmis præberi, qui ad usum rationis pervenerint.* Nè osta s. Tommaso nel luogo citato, dove dice, *Non debet dari pueris*; poichè s'intende degl'incapaci di ragione, mentre la ragione che ivi assegna il Santo, non è altra, se non perchè quelli non sono capaci di peccato attuale. Se poi possano estremarsi i fanciulli, de' quali si dubita, se ancora abbiano o no, l'uso di ragione; vi sono diverse opinioni; ma la più probabile parmi quella di Lugo, Escob., Dicast. ecc., che dicono, doversi tali fanciulli ungersi sotto condizione, bastando a ciò la causa, che quelli non restino privi del frutto di questo sagramento, se forse già son giunti ad esserne capaci (2). E lo stesso dicesi de' pazzi, de' quali si dubita, se mai abbiano avuto l'uso di ragione (3).

11. Si noti per 5., che non dee farsi l'e. u. a' pazzi perpetui; dico perpetui, perchè se hanno qualche luce d'intervallo, ben possono

(1) De syn. l. 9. cap. 1.
(2) L. 6. n. 719. (3) N. 732.

no ungersi, come insegna s. Tommaso; anzi dice il rituale: *Infirmis qui, dum sana mente essent, illud petierunt, seu verisimiliter petiissent, seu qui dederint signa contritionis, etiamsi deinde loquelam amiserint, vel amentes effecti sint, vel delirent, aut non sentiant, nihilominus præbeatur.* Ma se si sospetta, che l'infermo, per la frenesia che patisce, potesse fare qualche cosa contro la riverenza del sagramento, non deve ungersi, *nisi* (dice il rituale) *periculum tollatur omnino.* Questo pericolo non però dice probabilmente Tamburino, che ben può togliersi con ligare l'infermo, o farlo tenere da altri. Gli ubbriachi che stanno prossimi a morire, anche debbono ungersi, come dicono La-Croix, Gobato, e Lochner, purchè non consti, che siano in peccato mortale; dice il rituale: *Impœnitentibus, et qui in manifesto peccato mortali sunt, et excommunicatis penitus* (sacramentum) *denegetur.* Dicono nondimeno Coninch., Tamb., Lochner, e Croix, che i feriti in qualche rissa, stando privi de' sensi, ben possono estremarsi sotto condizione; mentre ben può presumersi, che in quello stato estremo si pentano de' loro peccati, se hanno l'uso di ragione. I muti poi, i sordi, ed i ciechi dalla nascita senza dubbio debbono estremarsi, anche ne' sensi di cui son privi; perchè sebbene con quelli non avessero peccato esternamente, nondimeno han potuto peccare con l'intenzione; così comunemente Possev., Diana, Propos. ecc., con s. Carlo Borromeo

[illegible]

[illegible] parte si [illegible] ajutarsi con [illegible] che dice il [illegible] demonio sono più [illegible] si esponga ad un gran pericolo di [illegible] le tentazioni chi trascura di [illegible] questo sagramento, istituito a posta [illegible] Cristo per aver forza di resistere in [illegible]

(a) [illegible]

tto. Tutti poi convengono, che
ite può esser tenuto l'infermo con
ve a prender questo sagramento,
gli non potesse prenderne altri,
peccato mortale; o pure se altri-
ducessero gli altri a credere, ch'e-
retico, o che disprezzasse il sagra-
Ed è certo ancora, che un tal di-
arebbe colpa grave, quando fosse
formale nonperò s'intende, come
comunemente Suar., Castrop., Sa,
ecc., contro Merbesio, quando l'in-
on solamente ricusasse l'e. u. per
ripugnanza, o per negligenza, ma
propriamente la lasciasse per lo po-
to che ne fa. Ciò si conferma dalla
i Martino V., dove si dice: *Hoc sa-
tum neque negligi sine culpa, neque
ni posse sine peccato mortali.* Ecco che
n si dinota, che il disprezzo importa
grave, ma non così grave la negligen-
rlando per sè (1).

In quanto finalmente all'amministra-
di questo sagramento, si noti per 1.,
secondo il rituale deve il sacerdote far
recchiare una mensa con tovaglia bian-
ed un vaso, in cui sieno sette globetti
bombace per astergere le parti unte: una
lolla di pane per nettare le dita: l'acqua
lavarsi le mani dopo l'unzione: una can-
la di cera che gli faccia lume mentre un-

(1) Lib. 6. n. 733.

Punto Secondo

Del sagramento dell'Ordine.

14. Se ciascuno de' sette ordini sia sagramento.
15. Se le materie e forme de' sagramenti sieno state determinate in specie da Gesù Cristo.
16. Quale sia la materia dell'ordine, se l'imposizione delle mani, o la tradizione degli stromenti.
Dell'altre cose appartenenti all'ordine se n'è parlato nell'Esame degli ordinandi.

14. Delle dottrine appartenenti a questo sagramento se n'è parlato *nell'Esame degli ordinandi* ai *capi II.* e *III.* Qui solamente esamineremo brevemente tre questioni più celebri, che vi sono in questa materia. La prima questione si è, se de' sette ordini che vi sono, ciascuno sia sagramento. Vi sono quattro sentenze: La I. l'afferma universalmente con Bellarm., Gonet, Sanch., Salmat. ec., e di questa sentenza è anche s. Tommaso (1). L'unica ragione di questa sentenza è il decreto d'Eugenio IV. fatto nell'istruzione agli Armeni, dove si dice, che la materia dell'ordine è quella, per la cui tradizione l'ordine si conferisce: e per tanto assegna il Pontefice a ciascuno de' sette ordini la sua propria materia. Nè osta che il ministro dell'ordinazione sia il solo vescovo come si dice nel Trid. *sess.* 23. *cap.* 4. e 7

(1) Part. 3. q. 37. a. 2. ad 1. et art. 3.

poichè rispondono, ciò intendersi del ministro ordinario, ma non già dello straordinario, che il Papa ben può assegnare a conferire gli ordini. La II. sentenza con Gaetano e Durando dice per contrario, che il solo sacerdozio è sagramento; ma questa è singolare ed improbabile, mentre non dee dubitarsi, che anche il diaconato sia sagramento, giacchè nell'ordinazione di quello ben vi concorrono i tre requisiti a costituire il sagramento, cioè 1. il segno sensibile, ch'è l'imposizione delle mani: 2. l'istituzione divina, poichè il concilio insegna, che nella Chiesa vi è la gerarchia instituita da Dio de' vescovi, sacerdoti, e ministri, e per *ministri* almeno debbono intendersi i diaconi: 3. la promessa della grazia che vien significata dalle parole del vescovo, *Accipe Spiritum sanctum ad robur ec.*, le quali si hanno per forma. La III. sentenza con Soto, Navarr., e Vasquez, vuole, che tutt'i tre ordini maggiori sieno sagramenti. La IV. sentenza a noi più probabile con Graziano, Pietro Lombardo, Morino, Estio, Tournely, Cabassuz., Habert, ed altri vuole, che il sacerdozio e'l diaconato solamente sieno sagramenti, non già gli altri ordini, e neppure il suddiaconato. Si prova per 1. questa sentenza, perchè se fossero sagramenti anche gli altri ordini fuori del diaconato e sacerdozio, non potrebbero essi conferirsi dagli abbati, come già si conferiscono; giacchè l'unico ministro del sagramento dell'ordine non può esser che il solo vescovo,

come prova Tournely (1), dicend
l'ordinazione secondo l'istituzione
necessario nel ministro il caratte
pale; e soggiunge, provarsi dalla
che per qualunque necessità no
concessa ad altri che a' vescovi la
ordinare sacerdoti o diaconi. E ris
un certo privilegio, che si asseris
Innocenzo VIII. a' cisterciensi di
ferire tali ordini, che quello è m
bio: ed ancorchè fosse certo, fu n
medesimo interpretato dalla s. c.
ed anche da Clem. VIII., intende
facoltà, non di ordine, ma solo di
dimissorie. Si prova per 2. la nost
za, perchè negli altri ordini man
teria di questo sagramento, com
nella terza questione: e manca anc
ma, giacchè nella collazione di q
ordini non v'è forma alcuna che d
produzione della grazia, ma solam
fa menzione della podestà, o dell'
si conferisce agli ordinati. Al decr
Eugenio si risponde, che le mat
altri ordini non sono dal Pontefice
come essenziali, ma solamente c
dentali, per ispiegare la podestà ch
ve (2). E da questa sentenza ne
Benedetto XIV. (3), che non pos
dannarsi di certo sacrilegio quelli

(1) Tourn. de ord. q. 4. a. 2. concl. 2.
(2) Lib. 6. n. 737.
(3) De syn. l. 8. c. 9. n. 12.

dono gli ordini inferiori al diaconato con coscienza di peccato mortale.

La seconda questione si è, se le materie e forme de' sagramenti (e specialmente nell'ordine) sieno state tutte determinate *in specie* da Gesù Cristo. La prima sentenza lo nega con s. Bonav., Bellarm., Ales., Morino, Lugo, Salmat. ec. L'unica ragione di questi aa. è, perchè altrimenti non potrebbero esser diverse le materie e forme de' sagramenti nella Chiesa greca e latina, com'è specialmente nel sagramento dell'ordine; mentre nella greca il sacerdozio e'l diaconato si conferiscono per la sola imposizione delle mani, ma nella latina, oltre l'imposizione, si ricerca la tradizione degli strumenti, siccome sta espresso nell'istruzione d'Eugenio IV., secondo già di sopra si è detto. Onde asseriscono, che in quanto al battesimo ed alla eucaristia Gesù Cristo ha istituite *in specie*, così le materie, come le formole; ma circa gli altri sagramenti le ha istituite solamente *in genere*, lasciando alla Chiesa la facoltà di determinarle *in specie*, con usare quelle cose e parole che esprimessero l'effetto del sagramento. Questa sentenza è probabile, ma è più probabile la contraria, la quale dice, che le materie e forme di tutt'i sagramenti sono state *in specie* determinate dal Redentore; così Merbes., Habert, Gioven., Tourn., Petrocor., Conc., ed altri molti con s. Tommaso (1), il quale non può negarsi che sia

(1) 3. p. q. 60. a. 5.

stato per questa sentenza, mentre d
ergo sanctificatio hominis est in pot
sanctificantis, non pertinet ad hom
judicio assumere res, quibus sanctifi
hoc debet esse ex divina institutione
natum. Et ideo in sacramentis no
quibus homines sanctificantur, opor
bus ex divina institutione determinat
sta sentenza aderisce ancora Bened.
il quale dice, che non si ha alc
mento, dove si provi questa facoltà
Chiesa da Gesù Cristo; anzi si pro
sto dal Trid. *sess.* 21. *cap.* 2., dov
che la Chiesa non ha alcuna pod
il valore, ma solo circa l'ammin
de' sagramenti. In quanto poi alla
della Chiesa greca e della latina s
de, che la tradizione degli strome
ha per materia essenziale, ma ac
benchè integrale. Ed al decreto di
rispondiamo con Merbesio, Tourne
cina, che il Pontefice non già dete
materia essenziale dell'ordinazione,
mente volle istruire gli Armeni del
Chiesa romana, colla quale des
quelli d'unirsi. Nè vale a dire, c
non parlava del rito, ma della mat
chè si risponde, che se fosse ciò
seguirebbe, esser certo, che ciasc
anche minore, a cui singolarmen
assegnò la materia, sarebbe sagram

(1) De syn. lib. 8. cap. 10. n. 10.

questa certezza la negano gli stessi contrarj (1).

6. La terza questione si è, quale sia la materia dell'ordine del sacerdozio, se la sola imposizione delle mani, o la tradizione sola o unita degli strumenti; e quale sia la forma. Vi sono tre sentenze. La I. ch'è di Fagnano, Soto, e d'altri pochi, vuole, che la materia sia la sola tradizione degli strumenti che'l vescovo porge all'ordinando; e la forma sieno le parole, *Accipe potestatem offerendi sacrificium etc.*; e con questa sola materia e forma dice, che si dà la podestà così di sagrificare, come di assolvere i peccati. Si fondano sul decreto di Eugenio IV., dove si dice: *Ordo presbyteratus traditur per calicis cum vino, et patenæ cum pane porrectionem*. Ma questa sentenza comunemente dagli altri dottori non è ricevuta. La II. sentenza di Bellarm., Estio, Scoto, Laym., Salm., Con., Holzm., Vasq. ec., vuole, che nell'ordinazione del sacerdozio sia doppia la materia essenziale, dicendo, che colla tradizione degli strumenti si dà la podesta sul corpo di Gesù Cristo reale di sagrificare colla forma, *Accipe potestatem etc.*, e coll'imposizione delle mani si dà la podestà sul corpo mistico di Gesù Cristo, cioè d'assolvere i fedeli da' peccati, colla forma, *Accipe Spiritum sanctum, quorum remiseris peccata, remittuntur eis.* La III. sentenza che tengono Martene, Becano,

(1) Lib. 6. num. 11.

Tournely, Gioven., Petrocor., Conc., ed altri con s. Bonav., a cui aderisce Benedetto XIV. (1), vuole, che l'una e l'altra podestà si dia al sacerdote per la seconda imposizione delle mani, cioè quando il vescovo stende le mani sull'ordinando insieme co' preti assistenti, secondo si dichiara dal Trid. *sess.* 14. *cap.* 3., dove si dice, che i ministri dell'estrema unzione *sunt aut episcopi*, *aut sacerdotes ab ipsis rite ordinati per impositionem manuum presbyterii.* Si prova questa sentenza per 1. con quel che dice lo stesso concilio *sess.* 23. *cap.* 2., cioè che dalle sagre Scritture ben s'insegnano quelle cose che massimamente debbono attendersi nell'ordinazione de' sacerdoti e de' diaconi; ma dalle Scritture non abbiamo, che s'assegni altra materia per lo sagramento dell'ordine, che la sola imposizione delle mani; dunque dobbiamo dire, che fuori dell'imposizione niun'altra cosa nell'ordinazione è di necessità essenziale. Si prova per 2. col rito de' Greci, i quali si ordinano (come si è detto) colla sola imposizione delle mani, essendochè il valore de' sagramenti dipende essenzialmente dalle materie e forme istituite da Gesù Cristo. Si aggiunge quel che nota Benedetto XIV. nel luogo citato con Martene, che la tradizione degli stromenti non è stata introdotta nella Chiesa prima dell'VIII. o IX. secolo. A ciò gli aa. contrarj non hanno altra

(1) De syn. l. 8. q. 10. ex n. 6.

risposta, che quella riferita di sopra nella seconda questione, cioè che dal Signore sta lasciata alla Chiesa la podestà di determinare *in specie* le materie e forme de' sagramenti; ma a ciò ivi già si è risposto. Quale sia poi la forma secondo questa terza sentenza, altri dicono esser le parole, *Accipe potestatem etc.*; ma forse più probabilmente dicono Morino e Tournely, esser l'orazione che recita il vescovo nella suddetta imposizione, e le parole che recita in fine nella terza imposizione delle mani, *Accipe Spiritum sanctum etc.*, dicono esser solamente dichiarative dello Spirito santo già conferito. Questa terza sentenza è più probabile; ma perchè la seconda è ancora probabile, almeno estrinsecamente, quella deve in pratica seguirsi (1). L'altre cose appartenenti a questo sagramento, già si è detto a principio, che stan notate nell'*Esame degli ordinandi.*

(1) Lib. 6. n. 749.

chè da principio non avesse intenzione di adempire la promessa (1). Se ne deduce per 3., che non resta obbligato chi promette indotto da violenza, o dolo altrui, o per errore circa la sostanza, o circa qualche condizione sostanziale: come sarebbe, quando egli espressamente facesse la promessa sotto quella condizione particolare: il che per altro è comune con tutti gli altri contratti. Si osservi ciò che si disse al *capo X. n.* 124.

2. Si dimanda per 1. Se sieno validi gli sponsali, quando il dolo, o l'errore sia intorno a qualche condizione non già sostanziale, ma accidentale, ma tale che abbia data causa al contratto, di modo che senza quella condizione lo sposo non avrebbe contratto. Dicono più dd., che allora sono irriti gli sponsali, ma noi abbiam tenuto per più probabile il contrario (2); si veda ciò che dicemmo nel luogo citato *capo X. num.* 124., dove dicemmo ancora, che la parte *decetta* ha per altro l'azione di rescindere il contratto, ancorchè la decezione fosse pervenuta da un terzo senza consenso dell'altra parte, come insegnano Sanch. con Covarr. ed altri. Anzi probabilmente dicono Lessio, Laym., Spor., e Viva, che *si res integra* (come avviene ne' semplici sponsali), e l'errore sia stato invincibile in coscienza, il *decetto* non è tenuto di stare al contratto neppure avanti la sentenza del giudice (3). Se poi stando alla

(1) Lib. 6. 832. (2) N. 855. (3) Ibid.

solamente per ragion di fedeltà, non obbliga gravemente. Ma qui si dimanda per 1. Se alcuno possa obbligarsi agli sponsali sotto colpa grave con vera promessa sponsalizia, indipendentemente dall'obbligo dell'altra parte. Lo negano Ponzio, Vasq., e Concina; ma è più comune e più probabile la sentenza contraria di Sanchez, Laymann, Bon., Con., Spor., Salm., ec.(1). Si dimanda per 2. se l'altra parte, senza ripromettere, colla sola accettazione della promessa sponsalizia s'intenda essersi obbligata. L'affermano Ponzio, s. Anton., Silvest., ec. Ma più probabilmente lo negano Sanchez, Bonacina, Laymann, Concina, Soto, Castropal, Sslmat., ecc., perchè ben può stare una tal promessa senza la ripromessa dell'altra; nè l'accettazione include la ripromessa, ben potendo alcuno accettare l'obbligo dell'altro senza obbligare se stesso (2). Si avverta non però, che (come dicono probabilmente Sporer e Tamburino) regolarmente gli sposi non intendono obbligarsi, se non colla condizione che l'altra parte anche resti obbligata (3).

5. Dicesi per 4., *signo sensibili expressa*, perchè non basta ad obbligare la taciturnità degli sposi. Se n'eccettua il caso, che'l padre o la madre promettesse per lo figlio o figlia, e che stesse presente, e facesse, come si ha dal *cap. un.* §. *fin. de despons. impub.*, dove

(1) Lib. 6. n. 837. (2) N. 836. Qu. I.
(3) N. 837. in fin.

si dice: *Porro ex sponsalibus quæ parentes pro filiis puberibus plerumque contrahunt, ipsi filii si expresse consenserint, vel tacite, ut præsentes fuerint, nec contradixerint, obligantur* (1). S'avverta poi per 1., che ciò corre in quanto al foro esterno; ma in quanto alla coscienza il figlio non resta già a tali sponsali obbligato, se internamente dissente, come dicono Bonac., Ronc., Holzn., e Anacl. E lo stesso giudico doversi dire, se'l figlio non consente, nè dissente, ma *negative se habet*, mentre a contrarre qualunque obbligo si richiede il positivo consenso. Nè osta la parola del testo *obligantur*; perchè si deve intendere (come ben dicono Bonac. ed i Salmaticesi), semprechè vi è il consenso interno (2). S'avverta per 2., che ciò corre solamente nel caso, che promettono i genitori, non già se promettono altri, ancorchè sieno tutori o curatori, perchè la suddetta disposizione di legge sta fatta per li soli genitori che promettono (3). Se poi tali genitori promettessero per lo figlio assente, altri dd., come Sanch., Ponzio, Roncaglia, Escob., Boss., ecc., dicono, non bastare, che'l figlio, fatto consapevole della promessa, semplicemente non contradica, ma richiedersi, che la ratifichi con segno espresso, o almeno tacito. Questa sentenza è probabile, ma è più probabile la contraria di Bonac., Palud., Castropal., Con., Soto, Sporer, Salm., ecc.

(1) Lib. 6. n. 838. (2) Ibid. v. Id tamen.
(3) N. 838. e 839.

che basti la taciturnità del figlio assente, e di questa sentenza è ancora s. Tommaso(1), il quale dice: *Robur habent* (sponsalia) *in quantum illi, inter quos contrahuntur, ad ætatem debitam venientes, non reclamant, et intelliguntur consentire, quæ per alios facta sunt.* E si prova anche dal cit. *cap. un. de desp. in 6.*, dove si dice: *Et est idem, si filii tempore sponsaliorum absentes, et etiam ignorantes eadem sponsalia post scienter ratificaverunt tacite, vel expresse. Expresse* s'intende consentendo esternamente, *tacite* s'intende non contraddicendo, e perciò si dice ivi, *et idem est*: in tanto poi dicesi *ratificaverunt*, perchè si tratta di cosa già fatta per altri. Notano nulladimeno Castrop. e Coninchio, che non basta che'l figlio sappia a caso gli sponsali contratti dal genitore, e non contradica; ma di più è necessario, che'l genitore, o per sè, o per altri, ne lo faccia avvisato (2).

6. Qui si dimanda per 1. Se in dubbio delle parole, o del segno di promessa sponsalizia fatta, a chi debba favorirsi più presto, se al matrimonio, o alla libertà. Altri dicono al matrimonio, ma più probabilmente (come dice Viva) dee favorirsi alla libertà (3). Si domanda per 2. Se sarebbe obbligato per ragion di sponsali lo sposo, che dicesse, *io non mi prenderò altra che te.*

(1) In 4. dist. 27. q. 2. a. 2. ad 1.
(2) Lib. 6. n. 819. dub. 1.
(3) N. 840. v. 1. Quando.

Checchè altri si dicano, la sentenza più vera e molto più comune di Laym., Castrop., Sanch., Escob., Boss., Holzm., Salm., Anacleto, insegna, che costui non potrebbe prendersi altra moglie, ma non sarà tenuto a prenderla. Sarebbe tenuto nondimeno, come dicono Ponzio, Viva, e Perez, se le parole fossero di presente, *io non voglio altra che te* (1). Il mandar poi l'anello, o gli altri doni sponsalizj, non inducono obbligo di sponsali, se ciò non importasse l'uso del paese, come insegnano comunemente Sanch., Castrop., Concina, Boss., Bus. ec., o pure se non fosse preceduta la promessa d'una delle parti, e l'altra accettasse l'anello mandato da quella, come dicono comunemente Castrop., Boss., Escob., Sanch., Silv., Holzm., ed altri; o pure mandato da alcuno de' suoi genitori col consenso della medesima, come rettamente soggiungono Sanchez, Castropal., Boss., Molina, ec. Gli sponsali poi fatti tra persone impedite a prendersi, colla condizione, *se'l Papa dispensa*, quantunque non siano validi, obbligano nondimeno ad aspettare, sin tanto che si veda l'esito della dispensa, s'ella facilmente può aversi (2); si osservi quel che si dirà su ciò nel §. *III. num.* 15.

7. Dicesi per 5. ed ultimo, *Inter personas habiles*; con ciò s'intende, che non vagliono gli sponsali, se manca negli sposi l'età pre-

(1) L. 6. n 882. (2) N. 843.

scritta, o se tra loro v'è qualche impedimento (1). Qui si noti per 1., che la promessa del matrimonio con parole *de præsenti* tra gl'impuberi ha vigore di sponsali. Ma non corre lo stesso per li puberi che contraessero clandestinamente, cioè senza parroco o testimonj, perchè essendo invalido tal contratto per se stesso, giacchè gli resiste la legge del Tridentino, egli non partorisce alcuna obbligazione; s'intende ciò nondimeno per le provincie, dove il concilio è stato ricevuto, poichè per gli altri luoghi gli sponsali fatti con parole o segni *de præsenti* (puta cum copula affectu maritali exhibita) passano in matrimonio (2). Si noti per 2., che tra gli sposi non solo son peccati mortali i tatti impudici, ma ancora i pudici, sempre che si usino per averne dilettazione sensibile, dello stesso modo come sono mortali alle persone sciolte, secondo si si disse al *capo IX. num.* 2., poichè niuno degli sposi (checchè si dicano altri) acquista alcun diritto sopra il corpo dell'altro; onde siccome agli sposi è vietata la copula, così ancora i tatti: i quali in tanto son permessi, in quanto sono a quella ordinati; così rettamente insegnano Lessio, Bonacina, Ronc., Concina, Suar., Viva, Croix, Mazzot., ed altri molti. Vix sponsis permitti possunt (ut dicunt La Croix, Viva, et alii) oscula illa, vel amplexus, quos mos patriæ permit-

(1) Lib. 6. n. 448. (2) N. 852. in fin. v. Resp.

tit, modo non sint pressi, neque per notabile tempus protracti. Nec practice probabilis est opinio illorum aa. dicentium, licitos esse sponsis tactus pudicos, si ipsi non intendant delectationem veneream, sed solam sensibilem: in hac enim ordinarie adest periculum incidendi in veneream tam sensibili propinquam, aut saltem in prava desideria progrediendi ad veneream (1). Et sic etiam sub gravi prohibitum est sponsis se delectari de copula futura, cum illa ipsis in præsenti statu actualiter sit vetita (2). Si osservi ciò che si è detto al *capo III. n.* 17.

§. II.

Dell'obbligo degli sponsali.

8. *Come, e quando debbano eseguirsi gli sponsali.*
9. *Se uno promette a due donne.*
10. *Se il figlio possa obbligarsi senza saputa e consenso de' genitori.*
11. *Chi recede dagli sponsali, ecc. E della pena apposta a chi recede.*
12. *Se debbasi il legato lasciato sotto condizione, se si marita ecc., o se non si marita, ecc.*

8. Gli sponsali obbligano certamente sotto colpa grave a contrarre il matrimonio; e se non v'è termine prefisso, obbligano subito secondo la sentenza più vera di Ponzio, Castrop., Ronc., Coninch., Concina, Salmat., ec. contro Sanch., Navarr., Holzmann, ec., i quali vogliono, che non obblighino, se non quando l'altra parte richiede; ma la nostra

(1) L. 6. n. 854. (2) Ibid. in fin.

ragione si è, perchè tutte le obbligazioni, dove non è apposto termine, debbono quanto prima adempirsi, come sta espresso nella *l. Eum qui.* §. *Quoties. ff. de verb. oblig.*, dove si dice: *Quod sine termino præfixo debetur, statim debetur.* Probabilmente nondimeno dicono Castrop., Coninch., Salmat., ec., che nel caso che l'altra parte comodamente potesse richiedere il matrimonio, e tacesse, allora prudentemente può stimarsi, ch'ella consenta alla dilazione. Questo è in quanto alle parti; ma in quanto al giudice, rettamente insegnano Sanchez con s. Bonav., s. Anton., Navar., e Concina, Castrop., Holzm., Ponzio, Salmat., ed altri comunemente, ch'egli non dee costringerle al matrimonio, se da quello si temono scandali, o risse, come sta espresso nel *cap.* 10. *de sponsal.*, dove dicesi: *Ecclesiastica censura compellas, nisi rationalis causa obstiterit.* E così dichiarò la s. c. Ed in dubbio sempre sarà meglio, come dicono Busemb., Tambur., e Concina, l'evitare i danni d'un tale matrimonio, che l'evitare il danno della parte; onde se mai la parte renitente è stata perciò scomunicata, è spediente, che'l giudice l'assolva dalla censura, semprechè prudentemente si teme il mal esito di tali nozze (1).

9. Si noti per 1., che se alcuno fa gli sponsali con due donne, e la seconda sapea già gli sponsali fatti colla prima, il matrimonio

(1) Lib. 6. n. 854. in fine.

colla prima dee farsi. Se poi non li sapeva, alcuni dd. dicono, che nel caso che vi fosse succeduta copula colla seconda, lo sposo questa dee prendersi; ma più comunemente e più probabilmente dicono Nav., Sanch., Led. Bonac., Ronc., Elbel, Laym., Soto, Holzm., Anacl., Croix, ec., che in ogni caso dee sposare la prima, perchè la promessa fatta alla seconda sempr'è nulla, mentr'è di cosa illecita, essendo ella stata promessa alla prima sposa; e perciò non tiene, ancorchè fosse stata fatta con giuramento, poichè il giuramento non è vincolo d'iniquità. Se poi nel caso che vi fosse stato commercio colla seconda, debba la prima cedere per ragione di equità; altri dicono di sì, ma non improbabilmente Holzm., Anacl., Guttier., e Pichler sentono, che a ciò non sia tenuta la prima, mentre la seconda deve imputare alla sua debolezza l'incomodo di tal danno.

10. Si noti per 2., che gli sponsali fatti da' figli senza la saputa de' genitori certamente son validi, come ha dichiarato il Trid. *sess.* 24. *cap.* 1. *de ref.* contro Lutero e Bucero. La gran questione poi si è, se pecca il figlio, che contrae matrimonio senza il consenso de' genitori. In ciò vi sono quattro sentenze. La I. dice, che pecca gravemente, o che contragga senza saputa, o che senza consenso di essi; e ciò per ragione de' grandi scandali e danni che altrimenti nascono da tali matrimonj: così Ponz., Nav., Mol., Conc., Petroc., e Roncaglia. La II. sentenza dice, che'l figlio

è tenuto con obbligo grave a farne intesi i genitori, e prendere da loro il consiglio, altrimenti lor farebbe grave ingiuria; ma non è obbligato poi a seguire il lor consiglio, non essendo i figli obbligati, secondo dice s. Tommaso (1), ad ubbidire a' genitori, per quel che si appartiene al matrimonio, che richiede una total libertà: così Vasq., Sanch., Barbosa, Laym., Bonac., Filliuc., Viva, ec. La III. sentenza dice, che semprechè il matrimonio non porta disonore alla famiglia, e non vi sia causa per cui giustamente i genitori contraddicano, il figlio non pecca gravemente, se si sposa senso consenso e senza saputa de' suoi parenti; poichè non essendo egli tenuto a stare al loro consiglio, per conseguenza non può esser grave il suo obbligo di dover con essi consigliarsi: così Castrop., Covarr., Bossio, Holzm., Salmat., Pichler, Elbel, Covar., Renzi, Led., Victor., Erriq., Spor., Aversa, Dicast. ec. La IV. sentenza, quasi uniforme alla III., finalmente distingue e dice, che se i genitori proibiscono al figlio qualche matrimonio particolare giustamente, come se quello fosse di disonore o di scandalo della famiglia, allora peccherebbe gravemente il figlio, facendolo; ed in caso di disonore della famiglia egli non è tenuto agli sponsali contratti anche giurati, ancorchè avesse deflorata la sposa, bastando allora che solamente la doti, se può, poichè la giustizia

(1) Lib. 6. n. 849.

non può obbligare ad un atto che non può eseguirsi senza peccato. Altrimenti poi dicono, se'l padre senza alcuna giusta causa impedisse il matrimonio: così Laymann, Delbene, ed Aversa (1). Del resto convengono poi comunemente i dd., a scusare il figlio ne' seguenti casi, cioè 1. se'l padre ingiustamente gli vietasse di prendere lo stato conjugale, e'l figlio stesse in pericolo d'incontinenza. 2. Se'l figlio fosse da' parenti ingiustamente oppresso. 3. Se'l padre stesse lontano, e'l figlio potesse prudentemente presumere il di lui consenso. 4. Se'l padre gl'impedisse un matrimonio uguale allo stato, poichè peccando il padre in tal caso, non è tenuto il figlio ad ubbidirlo, come comunemente dicono Sanchez, p. Soto, Cordub., Boss., Guttier., Rebel., Viva, ec. 5. Se il padre volesse dare al figlio una moglie indegna, inferma, o di mala condizione (2). Si dimanda poi qui se'l figlio è tenuto di ubbidire al padre, che gli comanda a prendere stato conjugale, o pure a sposare alcuna ch'egli abborrisce. Ordinariamente si nega da tutti; ma n'eccettuano Laymann, Sanch., Soto, Petroc., Croix, Boss., ed altri comunemente, se non fosse che un tal matrimonio sia necessario a togliere una grande inimicizia, o a sollevare i genitori da una gran povertà; ma ciò s'intende, semprechè il figlio volesse prendere stato conjugale; dee anche intendersi, semprechè quegli

(1) Lib. 6. n. 849. v. Conveniunt. (2) N. 850.

n avesse un abborrimento troppo insoffri-
le verso una tale donna, poichè la carità
n può obbligare alcuno a tanto, di dover
vere tutta la sua vita con una moglie, che
tabilmente abborrisce (1).
Si noti per 3., che la parte che colpevol-
ente recede dagli sponsali promessi, ella
rde le arre sponsalizie date, e di più ha
restituire le ricevute, con rifare anche
tti danni che provengono da questo suo
cesso. Nel che s'avverta, esser nonperò il-
cita e invalida la promessa della pena che
apponesse negli sponsali a chi recede, co-
e si ha dal *cap. Gemma, de sponsal.*, dove
dice: *Cum itaque libera matrimonia esse
beant, et ideo talis stipulatio propter pœnæ
terpositionem sit merito improbanda etc.* Sic-
hè in tal caso chi recede, non è obbligato
pagamento (2). E se mai la pena fosse
ata già pagata, ancorchè fosse stata pro-
essa con giuramento, chi l'ha ricevuta è
bbligato a restituirla, come vuole la sen-
nza più probabile di Castrop., Soto, Boss.,
uttier., Hurt., Salmat., ec. contro Sanch.,
ss., Escob., Mol., ed altri, perchè non ha
lui titolo di ritenerla: mentre la legge ir-
ta affatto una tal promessa, come sta es-
resso nella *l. fin. c. de sponsal.*, dove dice-
, che la promessa della pena *ex utraque
arte nullas vires habebit* (3). Ciò nondime-
o corre, quando la pena s'appone dagli

(1) Lib. 6. n. 853. (2) Ibid. Qu III.
(3) Ibid. sub init.

§. III.

Dello scioglimento degli sponsali.

13. *Si sciolgono gli sponsali. I. Per le* nozze *con* *altra. Se resti sciolto il colpevole.*
14. *II. Per lo* mutuo consenso, *benchè vi sia giuramento. Che debba dirsi degl'impuberi.*
15. *III. Per l'*impedimento *che sopravviene. Se v'è obbligo di ottenere la dispensa.*
16. *Se la disparità sciolga gli sponsali.*
17. *Se'l dissenso de' genitori.*
18. *IV. Per* delitto atroce; *se per la fornicazione; e se tal fornicazione abbia malizia diversa.*
19. *V. Per* mutazione notabile, *v. gr. d'odio, debiti, morbo, ecc. Se nuova eredità, ecc. Se migliore occasione, ecc.*
20. *VI. Se per la* partenza *in luogo lontano.*
21. *VII. Per lo* termine scorso.
22. *VIII. Se per la* professione religiosa, *o per gli* ordini sagri. *Se per l'ingresso ecc.*
23. *Se prima d'entrare, ecc.*
24. *Se pecca chi prende gli ordini ecc.*
25. *Se'l voto di castità, o di prendere gli ordini sciolga ecc.*
26. *Se si ricerchi l'autorità del giudice.*
27. *Qual prova si richiede, ecc.*

13. Si sciolgono gli sponsali per le seguenti cause: I. per lo matrimonio valido contratto dall'altra parte (1). Questo è certo in quanto alla parte innocente; ma si fa il dubbio, se anche la parte colpevole resti sciolta dagli sponsali col matrimonio da sè fatto. L'affermano Sanch., Bonacina, Laym., Wigandt, ed altri, a' quali inclina anche il p. Concina. Ma la sentenza contraria di Ponzio, Castropal.,

(1) Lib. 6. num. 855.

Conc., Ronc., Silvio, Salmat., Led., ec., io la stimo assolutamente più probabile, poichè tale scioglimento non si prova nè per alcuna legge positiva, nè per legge naturale; poichè la ragion naturale detta, che l'obbligo già contratto degli sponsali durante il matrimonio solamente si sospende, ma non si estingue (1).

II. Per lo *mutuo consenso* degli sposi. Ma qui s'avverta, che tra' puberi per tal consenso mutuo gli sponsali si sciolgono, benchè fossero stati promessi con giuramento; s'intende purchè siavi giusta causa, altrimenti peccherebbero gli sposi, non già mortalmente, ma venialmente, come dicono Sanchez, Nav., Ponz., Mol., Castr., Viva, ed altri comunemente. E ciò come probabilmente soggiungono Castrop., Ronc., Sanch., Holzmann, ec., ancorchè il giuramento fosse stato principalmente in onore di Dio, perchè in tutt'i giuramenti che ridondano in favor del prossimo, sempre vi s'include la condizione, se non si rimettono dalla parte (2). Tra gl'impuberi poi non si sciolgono gli sponsali per lo mutuo consenso, se non quando essi già son fatti puberi; come si ha dal *cap. De illis, de despons. impub.* Sicchè giungendo l'impubere alla pubertà, ben può receder dagli sponsali, purchè subito lo dichiari: questo *subito* s'intende fra tre giorni, i quali cominciano non già dal tempo della pubertà,

(1) Lib. 6. n. 875. v. Quæritur. (2) N. 855.

ma dal giorno che la parte ha la notizia del privilegio di poter recedere. Che se lo sposo ha già dissentito prima della pubertà, e persevera il suo dissenso, già si sciolgono gli sponsali, fatto ch'egli sarà pubere: purchè questo suo dissenso l'abbia manifestato, come vuol la sentenza più probabile di Ponz., Castrop., Guttier., Concina, ec. (contro Sanch., Bonac., ec.), perchè tal beneficio non è concesso se non a' riclamanti, il che s'intende senza dubbio esternamente (1). Se poi lo sposo, giunto ch'è alla pubertà, possa recedere, ancorchè abbia contratti gli sponsali con giuramento, lo negano Bonac., Sanch., Roncag., ec., ma probabilmente l'affermano Ponz., Castrop., Concina, Viva, Palud., Salmat., ec., perchè il giuramento siegue la legge del contratto, o sia degli sponsali, i quali tra gl'impuberi son rivocabili. Nè osta il *cap. Litteris, de sponsal.*, perchè secondo avvertono Castr., Ponz., e Viva, ivi si parla solamente *de impubescentibus*, come esprime il testo; cioè de' prossimi alla pubertà, i quali con ragione si hanno come puberi; ed a questa sentenza conviene anche Sanch. con altri (2).

15. III. Per l'*impedimento* che sopravviene al matrimonio. Ma qui bisogna distinguere gli impedimenti: se l'impedimento è solo impediente, è più probabile la sentenza, ed è comunissima con Sanch., Castrop., Palud., Bonac., Salmat., Con. ec. (contro Soto), che

(1) Lib. 6. n. 856. (2) Ibid.

on si sciolgono gli sponsali; purchè l'impe-
imento non sia per ragion di voto di reli-
one, ed anche probabilmente di castità, co-
ie si dirà appresso al *num.* 25. Se poi l'im-
edimento è dirimente, è certo, che gli
ponsali restano sciolti in quanto alla parte
inocente, ancorchè non vi fosse altro che
i fama di tale impedimento appresso la mag-
ior parte del vicinato; ma non già in quan-
o alla parte colpevole, secondo la sentenza
iù probabile e più comune di Sanch., Ca-
trop., Coninch., e Guttier. (contro Dicastil-
o) per la regola generale, che ninno dee ri-
ortar comodo dal suo delitto (1). E perciò
i tal caso lo sposo che ha contratto l'impe-
imento, è tenuto a procurar la dispensa,
empre chè può facilmente e tra breve tempo
ttenerla; ma non già quando vi volesse gran-
e spesa, o gran fatica, o tempo; poich'egli
obbligato ad osservar la promessa co' mez-
ordinarj, ma non istraordinarj, come di-
on probabilmente Sanch., Bon., Gutt., Wi-
andt, e Sporer contro Castrop., Roncagl., e'
ilmat., i quali l'obbligano, ancorchè la spe-
fosse grande. Giustamente nonperò n'ec-
ettua Sporer con Tambur., se lo sposo fos-
tenuto al matrimonio, per riparare il dan-
o della deflorazione, o infamia della sposa
). E se mai già vi era l'impedimento diri-
ente nel tempo de' sponsali, e questi fos-
ro stati contratti col patto espresso di do-

(1) Lib. 6. n. 857.
(2) N. 858. et l. 3. n. 650.

ma dal giorno che la parte ha l
privilegio di poter recedere. C
ha già dissentito prima dell
severa il suo dissenso, g
sponsali, fatto ch'egli s
questo suo dissenso l'ab
vuol la sentenza più
strop., Guttier., Con
Bonac., ec.), perch
cesso se non a' ri
senza dubbio est
so, giunto ch'è
ancorchè abbi
ramento, lo
ec., ma prob ... là notabile
strop., Con ... e si ritrovasse t
perchè il ... ato valevole a sciog
tratto, o ... sponde, che se a tempo
puberi ... gnota la disparità, gli spo
ris, de ... son nulli. Altrimenti poi, se
Castr. ... fuorchè se un tal matrimonio
de in ... arsi senza notabile disonore della
cioè ... a, v. gr. se un nobile avesse a s
gic ... e la figlia d'un contadino, o d'un arti
te ... o; così comunemente Laym., Sanchez,
15 ... orm., Roncaglia, Sporer, ec. (2). E lo st
so dicesi, se lo sposo fosse molto più ric
perchè allora la promessa sponsalizia co
prodiga non obbliga, non potendo mai alc
no esser tenuto ad eseguire una cosa illecit
benchè sia venialmente illecita, secondo

(1) Lib. 6. n. 859. (2) N. 855. et l. 3. n. 643.

ù vera di Soto, Prado,
ec. (1). Ciò non-
della disparità
non avesse
biltà, di o-
che com-
tuna; e
non
d.,
ia ob-
cito con-
nni, o di odj
si, che l'obbligo
onio in questo caso
la carità, io non so, co-
obbligare lo sposo ad aste-
o danno, o incomodo grave, da
onio, per evitare gli odj tra' paren-
on fosse il caso, che un tal matrimo-
portasse un grave disturbo comune a
miglie in un luogo picciolo, sicchè po-
qualche modo stimarsi un danno co-
quasi tutto il paese (3).
mmanda per 2. Se'l dissenso de'geni-
impedimento valevole a sciogliere gli
li. Si risponde: se i genitori ingiusta-
dissentono, non può il figlio recedere
trimonio, essendo certo *de jure cano-*
che'l consenso del padre non si richie-

(1) Lib. 6. n. 855. ex v. Sed quid et seq.
(2) Ibid. v. Juxta igitur.
(3) N. 80. v. Ad id autem.

de al valore del matrimonio di necessità, ma solamente di onestà. Altrimenti poi dee dirsi, se il padre giustamente contraddice, come quando da un tal matrimonio può avvenire disonore alla famiglia, o scandalo tra' parenti; Laym., Navar. Sanch. ec.; o pure, come dice Roncaglia, se'l figlio temesse giustamente d'essere diseredato dal padre: purchè questo pericolo non l'abbia già preveduto, quando contrasse gli sponsali (1).

18. IV. Per *delitto atroce* dell'altra parte, come se alcuno degli sposi cadesse in eresia, o facesse qualche omicidio, o furto grave, o altro misfatto, che apportasse grave danno, o infamia. Se poi la colpa fosse di fornicazione, bisogna distinguere l'uomo dalla donna. In quanto alla sposa, è certo, che lo sposo resta sciolto, s'ella è stata da altri carnalmente conosciuta, benchè senza suo consenso, secondo la sentenza comune e più vera di Sanchez, s. Antonino, Soto, Conc., Navar., Pont. ec., e come si ha dal *c. Raptor*. 33. *cap.* 27. *q.* 2., dove si permette allo sposo di ripudiare la sposa violentemente rapita: o pure s'ella ha permesso d'essere impudicamente toccata. All'incontro in quanto allo sposo, o ch'egli abbia fornicato prima, o ancora dopo degli sponsali, anche comunemente e più probabilmente dicono Sanch., Ponzio, Castrop., Salmat., ec., che la sposa non può recedere. N'eccettuano nondimeno ragionevolmente

(1) Lib. 6. n. 877.

suddetti aa. con altri, se dopo gli sponsali
isse fatta consapevole la donna, che lo sposo
vesse avuta prole da altra, o che fosse stato
edito a questo vizio, con aver avuto com-
iercio con molte (1). Si dubita poi tra' dd.,
: la fornicazione degli sposi abbia malizia
iversa, che muti specie. Vi sono tre sen-
:nze tutte probabili. La 1. l'afferma così per
i sposa, come per lo sposo; per ragione che
er parte dell'una e dell'altro si fa ingiuria
l dritto acquistato sopra il corpo dell'altro;
osì Castropal., Laym., Salmat., ec. La 2. ciò
asserisce solo per la sposa, ma non per lo
)oso, il quale fornicando non sembra che
)porti grave ingiuria alla sposa; così Sanch.,
onac., e Filliuc., La 3. anche probabile lo
:ga per l'una e per l'altro, perchè niuno
:gli sposi acquista jus nel corpo dell'altro;
si Ponz., Trullench., Covar., Vivald., e la
iiamano probabile Sanch., Laym., Lugo,
ilm., Elbel., ec. (2). Se poi sia tenuta o no
sposa, stimata vergine, a palesare il suo di-
tto, se mai non è tale, vedasi quel che si
rà al *num. seguente*.

V. Per *mutazione notabile* che sopravvenisse,
ıme sarebbe 1. il timore di grave odio tra
i sposi (conoscendo l'uno l'asprezza dell'al-
o), o pure tra' parenti; così Bon., Laym.,
usemb. 2. Se si scoprono gran debiti d' uno
:gli sposi, o che la sposa non avesse dote,
ınch., Tol., Ponz., Bon., Sporer, ec. Se una

(1) Lib. 6. n. 861. e 862. (2) N. 847.

degli sposi contragga lebbra, parilisia, male gallico, o altro morbo simile che lo difformi, o lo renda inabile a sostentar la famiglia; Sanch., Con., Laym., Bon., ed altri comunemente con s. Tommaso (1); e basterà, che di ciò vi sia prudente sospetto (2). E se mai nel tempo degli sponsali una delle parti avesse alcun difetto personale occulto de' nominati, o della sua famiglia, il quale rendesse le nozze nocive all'altra parte che l'ignora, ella non può contrarre il matrimonio senza manifestarlo. Si è detto *nocive*, perchè se le rendesse solamente meno appetibili, v. gr. se la sposa fosse stata creduta ricca, bella, o vergine, e poi non si trovasse tale, sempre ch'ella non finga positivamente d'essere immune dal difetto, non è tenuta a manifestarlo, ma può dissimularlo; perchè allora non finge, ma occulta il vizio occulto; nè alcuno è obbligato a manifestare la sua infamia, quando quella non offende il dritto altrui; così comunissimamente Sanch., Ponzio, Castropal., Con., Roncag., Salmatic., Escobar, Croix, ed altri contro Concina (3). A giudicare poi quale causa basti a sciogliere l'obbligazione de' sponsali, quaste due regole debbono osservarsi. La prima, che per le cause che sopravvengono agli sponsali, basta quella, che se prima fosse stata preveduta, non sarebbonsi già contratti gli sponsali; onde allora resterà libera la parte immune dal difetto: la quale

(1) Suppl. q. 43. a. 3. ad 3.
(2) Lib. 6. n. 863. (3) N. 864. et 869.

si presume, che ha contratto sempre colla condizione, che non vi sia una tale mutazione di cose, che preveduta l'avrebbe distolta dal contrarre. La seconda regola, che per le cause ignote antecedenti agli sponsali, basta esservi quella, che se sopravvenisse già sarebbe sufficiente ad impedirli. Onde ne nasce, che se l'ignoranza della causa non avesse data causa al contratto, ma fosse stata concomitante, cioè che se fosse stata cognita, anche si sarebbero fatti gli sponsali, allora non si possono sciogliere; così Sanchez, Ponzio, Castropal., Salmat. ed altri comunemente (1). Ma qui si dimanda, se sopravvenendo ad uno degli sposi una grande eredità, possa egli recedere dagli sponsali. L'affermano Urtad., Trull., Leandro, ec., dicendo, che allora già si muta notabilmente la condizione degli sposi. Ma altri comunissimamente, come Sanchez, Bus., Comit., Castrop., Escob., Conc., Ronc., ec. lo negano, perchè allora egli non viene già ingannato nella condizione dell'altra parte, mentre in quella non succede alcuna mutazione. Onde dice La-Croix, che se poi lo sposo trovasse una sposa di miglior condizione, non potrebbe lasciare la prima: ma in questo caso, se la condizione fosse di gran lunga migliore, io non ardirei senza maggior riflessione di condannare lo sposo, se volesse prendersi la seconda; perchè la perdita d'un gran lucro equivale ad un gran danno, come

(1) Lib. 6. n. 865. v. Ad videndum.

si disse al *capo VI. num.* 22.; e così trovo aver detto molti teologi in questo caso nella vita di san Giovan Capistrano al *cap.* 9.

20. VI. Per la *partenza* d'una parte in paese lontano; ond'è che se lo sposo trasferisse altrove il suo domicilio, o pure andasse in luogo lontano, benchè con animo di ritornare, la sposa resta libera dalla promessa, e può contrarre con chi vuole, come sta espresso nel *cap. de illis* 5. *de sponsal.*, dove si dice: *Qui præstito juramento promittunt, se aliquas mulieres ducturos, et postea, eis incognitis, dimittunt terram, se ad partes alias transferentes, liberum erit mulieribus se ad alia vota transferre.* Ma se lo sposo andasse in luogo vicino con animo di ritornare, allora la sposa, o deve richiederlo del ritorno, o se quegli seguita a star fuori, deve aspettare sino ad un tempo competente *ad prudentis arbitrium*, o pure (come meglio dicono altri) dee ricorrere al giudice, acciocchè stabilisca il termine (1). Ciò corre, quando negli sponsali non si è apposto termine prefisso; perchè se già sta apposto, si osservi ciocchè siegue nel numero seguente.

21. VII. Per lo *termine scorso*; ciò nondimeno s'intende, quando il termine è apposto a sciogliere l'obbligo; ed allora resta libera la parte innocente, benchè avesse promesso gli sponsali con giuramento, come dicono tutti con s. Tommaso (2), ed è espresso nel *cap. Sicut*

(1) Lib. 6. n. 866.
(2) In 4. d. 27. q. 2. a. 3. ad 2.

22. *de sponsal.*, dove il Papa condannò lo sposo, che si avea presa una donna, dopo aver fatti gli sponsali con altra: *Nisi* (non però aggiunse) *terminum præfixit, et per eum non stetit, quin ad statutum terminum matrimonium consummaverit.* Dunque, se non fosse restato per lui, lecitamente avrebbe receduto (1). E ciò corre, benchè fosse scorso il termine per causa dell'altra parte, ma senza di lei colpa, come vogliono comunemente e più probabilmente Laym., Castrop., Nav., Con., Salmat., Concina, e Roncaglia (contro Ponzio, Bonac., Viva, Sanchez, ec.), e ciò ben si ricava chiaramente dallo stesso testo citato (2). Se poi, passato il termine, resti libera anche la parte che colpevolmente ha differite le nozze, l'affiermano Roncaglia, e Conc., e questa opinione par che non possa dirsi improbabile; poichè la tiene espressamente s. Tommaso (3), dicendo: *Si per eum stetit, debet agere pœnitentiam de peccato fractæ promissionis, et contrahere cum alia, si vult, judicio Ecclesiæ.* Ma secondo la ragione, e secondo la più comune di Ponzio, Laym., Sanch., Navar., Castr., Con., Salm., Palud., ec., parmi molto più probabile la contraria, perchè niuno dee riportar comodo dalla sua colpa. Del resto, se per l'una e per l'altra parte sia restato di contrarsi il matrimonio, è certo, che scorso il termine ambedue restano sciolte (4).

(1) Lib. 6. n. 867. (2) N. 868.
(3) In 4. d. 27. q. 2. a. 3. ad 2.
(4) Lib. 6 n. 863. dub. 3.

22. VIII. Per la *professione religiosa*, o *ricevimento degli ordini sagri*, certamente si sciolgono gli sponsali, ancorchè giurati (1). Si dimanda poi per 1. Se coll'ingresso nella religione resti libera così la parte ch'entra, come l'altra. L'affermano Busemb., Sanchez, Bon., Tol., ec. Ma io stimo assolutamente più probabile la contraria, ch'è più comune con Laym., Sporer, Ponzio, Castrop., Croix, Conc., Viva, Gonet, Salm., ed altri molti, che resti sciolta solamente la parte, che rimane nel secolo, mentre l'altra entrando in religione par che abbia ceduto al suo diritto; ma non già la parte che entra, poich'ella entrando non si rende con ciò inabile al matrimonio. L'opinione poi degli altri, che resti sciolta l'una e l'altra parte, questa non pare abbastanza probabile (2).

23. Si dimanda per 2. Se quando gli sponsali son giurati, sia tenuto lo sposo a far il matrimonio prima d'entrare in religione. Dicono Scoto, Navar., Led., ec., ch'egli è tenuto a contrarre le nozze, ma poi prima di consumare il matrimonio può entrare, se vuole. Ma è comunissima e più vera la sentenza contraria di Ponzio, Sanch., Petrocor., Castropal., Bonac., Viva, Holzm., Spor., Salm., ec., perchè il giuramento sempre s'intende fatto sotto la condizione, se non si elegge stato più perfetto. In un solo caso dee tenersi la prima sentenza, quando la celebrazione delle

(1) Lib. 6. n. 869. (2) N. 870. v. Hic.

ibertà ad uno degli sposi di recedere; allora, come dicono più comunemente Sanch., Laym., Castr., Salm., Conc. ec., bisognano due testimonj, perchè nel *cap. In omni, de testib.*, si richiedono due testimonj giurati, dove si tratta di danno del terzo. Nulladimeno probabilmente tengono Palud., Aversa, Salmat., e Trullench., che basta anche un testimonio degno di fede, nel caso che quegli attestasse la fornicazione della sposa. Del resto ciò corre in quanto al foro; ma in coscienza è comune la sentenza, che basti un solo testimonio per tutti i casi; Sanchez, Castr., Croix, Conc., Salm. ec. (1).

Punto Secondo

Del matrimonio.

§. I.

Della materia, e forma, e ministro del matrimonio.

28. *Quale sia la materia, la forma, e quale il ministro.*
29. *Illazioni. Se possano gli sposi simulare. De' matrimonj clandestini. Se quando si riconvalidano, si ricerchi il parroco ecc.*
30. *De' fini del matrimonio.*
31. *Se basti il consenso per segni.*
32. *Del matrimonio per procura, o per epistola.*
33. *Del consenso condizionato.*
34. *Se adempita la condizione vi bisogna nuovo consenso.*

28. È comune tra' dd. la sentenza, che i mi-

(1) Lib. 6. n. 878. v. Si vero.

trimonium conjungo etc., *vel aliis utantur verbis juxta receptum uniuscujusque provinciæ ritum.* Or come avrebbe potuto ciò dire il concilio, se avesse tenuto, che le parole del sacerdote fossero la forma del sagramento? e per conseguenza, ch'egli ne fosse il ministro?

29. Da ciò se n'inferisce per 1., che il parroco assistendo al matrimonio de' pubblici peccatori, non peccherà come ministro, ma peccherà solamente come cooperatore del loro sacrilegio, secondo dicemmo al *cap. XV. num.* 6. Se n'inferisce per 2., che gli sposi che contraggono il matrimonio in peccato mortale, commettono due sacrilegj, uno perchè ricevono il sagramento, l'altro perchè l'amministrano, benchè questo secondo probabilmente non è grave, per non essere gli sposi ministri consagrati a questo sagramento, come vogliono Concina, Tournely, Gonet, ed altri con s. Tommaso (1); benchè noi nel luogo citato abbiam tenuto sembrar più probabile il contrario. Se poi possa la sposa lecitamente contrarre con un pubblico peccatore; vedasi ciocchè si disse al *cap. XV. n.* 6. *in fin.* (2). Se poi possa simulare la celebrazione delle nozze, quando vi fosse qualche giusta causa, per esempio se vi fosse qualche impedimento dirimente, e non potesse lasciar di fare la detta simulazione senza grave danno: lo nega il p. Milante;

(1) Lib. 6. n. 32. (2) N. 55. v. Si autem.

ma l'affermano comunemente Sanchez, Castrop., Concina, Carden., Con., Viva, Croix, Enriq. ec., poichè dicono, che allora, non essendovi contratto per difetto del consenso, non v'è neppure sagramento, nè simulazione di sagramento (1). Se n'inferisce per 3., che gli sposi debbono stare in grazia anche allora che contraggono per procura, come dicono comunemente Bonac., Ronc., Con., Rebell., Guttier. ec. (2), poichè i matrimonj fatti per procura, per ragion che son veri contratti, son veri sagramenti; Bellarmino, Sanch., Navarr., Soto ec. (3). Se n'inferisce per 4., che i matrimonj fatti clandestinamente, cioè avanti il parroco che ripugna d'assistervi, e di dar la sua benedizione, sono già gravemente illeciti, ma sono validi e veri sagramenti; nel che si avverta, che il matrimonio celebrato avanti al parroco allora solamente è nullo, quando il parroco fosse stato presente, ma niente avesse veduto, o inteso, purchè egli non avesse affettato di non intendere; così decise la s. c. del concilio, dove si disse: *Matrimonium non valere, si non intellexisset, nisi ipse parochus affectasset non intelligere.* Se n'inferisce per 5., che'l parroco, assistendo al matrimonio in peccato mortale, non pecca gravemente; perchè non fa, nè amministra sagramento: Sanch., Bon., Suar., Con., Reg. ec. S'avverta non però, che se egli lascia di pronunziare

(1) Lib. 6. n. 62. (2) N. 884. (3) N. 889.

la benedizione, *Ego conjungo vos etc.*, egli pecca mortalmente, come vuole la sentenza più probabile con Barbosa, Rebel., Enriq. ec., perchè omette una cerimonia grave della Chiesa. Se n'inferisce per 6., che i matrimonj fatti avanti al parroco e testimonj con occulto impedimento, per la dispensa poi ben si riconvalidano, e si fan veri sagramenti per lo solo consenso di nuovo dato dagli sposi, e non vi bisogna l'assistenza del parroco; così comunemente Navarr., Fagnan., Nat. de Aless., Hab., Tournely, Sanch., Carden., Soto, il card. Lambert., Salm., Van-Espen, ed altri (contro Comit. e Concina), e così ha dichiarato anche la s. c., e così pratica la s. penitenzieria per l'oracolo di s. Pio V., il quale da quella domandato (come rapporta il p. Cardenas), dichiarò, non esservi necessarj il parroco e testimonj, quando il matrimonio si è contratto una volta pubblicamente; ed in fatti la s. penitenzieria in dar la dispensa dice: *Ut uterque inter se secrete contrahere valeant* (1).

30. Quindi debbono notarsi più cose. Si noti per 1. in quanto all'onestà de' fini del matrimonio, che due sono i fini intrinsecamente essenziali, la tradizione mutua de' corpi, e'l vincolo indissolubile: chi dunque contraesse, escludendo questi due fini, cioè o con animo di non rendere il debito, o pure di contrarre a tempo, il matrimonio sarebbe nul-

(1) Lib. 6. n. 110.

lo (1). Se poi pecchi venialmente chi facesse le nozze principalmente per rimedio della concupiscenza, l'affermano Bossio, Navar., Concina, ec. con s. Tommaso (2). Ma probabilmente lo negano Castrop., Ponzio, Roncaglia, Gaet., Croix, Con., Holzmann, ed altri molti, quali si fondano su quel che disse l'Apostolo: *Propter fornicationem unusquisque uxorem suam habeat.* 1. *Cor.* 7. 2. E come spiegano Estio, Salmerone e Cornelio con s. Giovan Grisostomo, quel *propter fornicationem* non s'intende di evitare la fornicazione dell'altro conjuge, ma la propria. E ciò si comprova da ciò che dice al *capo* 7. lo stesso Apostolo: *Bonum est homini mulierem non tangere; propter fornicationem autem unusquisque suam uxorem habeat.* Ecco che prima consiglia il celibato, ma poi per rimedio dell' incontinenza consiglia all'uomo il prender moglie; dunque parla dell'incontinenza propria; ed indi soggiunge: *Quod si non continent, nubant; melius est enim nubere, quam uri* (3). Ciò di più si conferma da quel che dice l'Apostolo nello stesso luogo (1. *Cor.* 7. 5.), dove parlando de' conjugi, scrive: *Nolite fraudare invicem, nisi forte ex consensu ad tempus, ut vacetis orationi; et iterum revertimini in idipsum, ne tentet vos Satanas propter incontinentiam vestram.* Se solo dunque per evitar

(1) Lib. 6. n. 882.
(2) Suppl. q. 49. art. 5. ad 2.
(3) Lib. 6. n. 882. dub. 1.

l'incontinenza è lecito a' conjugi di cercare il debito, è lecito ancora per lo stesso fine contrarre il matrimonio. E così anche probabilmente dicono Ponzio, Castropalao, Gaet., Con., Salm. ec., non esservi colpa nel contrarre matrimonio principalmente per qualche fine accidentale estrinseco, v. g. per conservar l'onore della casa, per conciliar la pace di due famiglie, e simili (1). Se taluno contraesse senza volersi obbligare a rendere il debito, il matrimonio sarebbe nullo, come si è detto. All'incontro poi, se contraesse, *animo se obligandi, sed postea negandi debitum, aut vitandi procreationem prolis*, questi peccherebbe mortalmente, ma validamente contrarrebbe, purchè tale intenzione non la deducesse in patto, siccome fu contratto il matrimoio tra la B. Vergine e s. Giuseppe (2).

31. Si noti per 2. in quanto al consenso de' contraenti, che non sono necessarie al valore del matrimonio le parole, ma bastano i segni che l'esprimano, com'è certo dal *cap. Tuæ fraternitatis*. 25. *de sponsal.* (3). E ben sarebbe sufficiente segno a contrarre, se la donna, dopo che lo sposo ha espresso il suo consenso, ella gli stendesse la mano; ma non già, se solamente non la ritraesse, dopo che l'ha presa lo sposo. Come nè anche basta il dono dell'anello, nè il trasporto della sposa in casa dello sposo, se non fosse che per con-

(1) Lib 6. n. 887.
(2) N. 881. ad 5. et n. 882. sub init. (3) N. 88[illegible]

suetudine del luogo tali segni esprimessero il consenso; così Sanchez, Ponzio, Salm., ed altri comunemente (1). Diciamo poi, che peccherebbe venialmente chi volesse co' soli segni, e non colle parole, esprimere il suo consenso, purchè la verecondia non lo scusasse (2).

:. Si noti per 3., che facendosi il matrimonio per procura, se mai il mandante rivocasse il consenso (anche internamente) prima di farsi il contratto, il matrimonio sarebbe nullo. Ma si dimanda, se sarebbe valido, quando il mandante, allorchè ha dato il mandato, non avesse avuto animo di contrarre, ma nel tempo poi del contratto vi avesse dato il consenso. Altri dicono, che il matrimonio sarebbe nullo, perchè tal mandato, che fu nullo quando fu dato, non può dopo convalidarsi col solo consenso interno; così Castropalao e Coninch. Questa sentenza non la chiamo improbabile, ma la contraria è più comune di Sanch., Bonacina, Roncaglia, Salm. ec., ed è molto più probabile, perchè il procuratore, quando contrae, non esprime la volontà preterita del mandante, ma quella ch'è presente al tempo del contratto, la quale già vi sta (3). Acciocchè poi il procuratore validamente contragga, vi bisognano più cose: 1. Che vi sia il mandato speciale. 2. Che la persona con cui s'ha da contrarre, sia determinata. 3. Che'l procuratore con-

(1) Lib. 6. n. 887. (2) N. 888. (3) N. 886.

tragga per sè (non per altri) avanti al parroco e testimonj, significando loro il mandato; il quale basterà, che sia dato a voce, come dicono Castrop., Sanch., Salm., Guttier., ec. 4. Che'l procuratore non ecceda le condizioni apposte nel mandato, v. g. del tempo della dote ec., altrimenti il matrimonio è nullo. Se poi quegli contraesse senza licenza del vescovo, o senza le pubblicazioni, il matrimonio ben sarebbe valido; così comunemente i dd. (1). In tali nozze il parroco deve interrogare il procuratore: *Vuoi per moglie N. N.?* E poi alla donna presente: *Vuoi per marito N. N. per mezzo del presente suo procuratore?* Può ancora contrarsi il matrimonio per epistola, e si fa così: Lo sposo scrive alla sposa, ch'egli se le dà in marito, e da allora l'accetta in moglie. La sposa lo stesso rescrive all'uomo, e questa risposta si legge avanti il parroco e testimonj. Del resto basta ancora, che l'uomo scriva alla donna, come si è detto, e che la sposa, senza che rescriva, apra la lettera avanti il parroco e testimonj, e dia il consenso; così Sanch., Villalob., Diana e Salm. (2).

33. Si noti per 4., che quando il consenso è condizionato, se la condizione è *de præterito*, o *de præsenti*, e già la condizione si è verificata o si verifica, allora già basta un tal consenso a contrarre. Parimente basta, se la condizione fosse *de futuro*, ma di futuro ne-

(1) Lib. 6. num. 885. (2) N. 886. in fin.

essario, v. g. *se'l tuo padre morirà*, così tutti on s. Tommaso: purchè non s'intenda con iò di sospendere il consenso sino alla morte el padre; Ronc., Salm., Conc. ec. Se poi a condizione è di futuro, non già necessario, na contingente, bisogna di nuovo distinuere: quando la condizione fosse turpe, o osse contro la sostanza del matrimonio, v. . contro il Sagramento, contro la fede conugale, o contro la prole: dicendosi per esempio, *Io ti voglio, se eviti la generazione lella prole*; o pure, *Si ad adulterandum te radas*; o se dicesse: *Io ti prendo, finchè roverò un'altra migliore di te*; allora il marimonio è nullo. Se poi la condizione turpe d'altro modo, o pure è impossibile, allora i ha come non apposta, e'l matrimonio è alido, giusta il *cap. fin. de cond. app. ec.*, ove si dice: *Si conditiones contra substanam conjugii inserantur* (secondo gli esempi ddotti di sopra), *matrimonialis contractus aret effectu; licet aliæ conditiones, si turpes ut impossibiles fuerint, debeant pro non djectis haberi.* E la ragione si è, perchè allora si presume dato il consenso, non ostante condizione apposta. Ma se mai gli sposi eramente non intendessero di consentire enza tali condizioni, il matrimonio anche arebbe invalido. Del resto in dubbio dee iudicarsi a favore di quello, come insenano Sanch., Ponzio, Ronc., Holzm. ec., dal ap. *fin. de sent. et re jud.* (1).

(1) Lib. 6. n. 890. et 891.

43. Se all'incontro la condizione *de futuro* fosse onesta, allora non vi sarebbe contratto di matrimonio, ma solamente di sponsali. Ma qui si dimanda, se adempita la condizione si richieda nuovo consenso per lo matrimonio. Altri l'affermano, come Suar., Ponzio, Soto, Conc., Gonet, ed altri, a cui favorisce s. Tommaso (1), che dice: *Aut* (conditio) *est contingens, ut acceptatio parentum, et tunc non facit matrimonium.* La ragione di questa sentenza è, perchè il matrimonio non solo è contratto, ma anche sagramento, il valore del quale non può dipendere dall' evento futuro. Altri non però lo negano, come Laym., Bon., Castr., Nav., Sanch., Ronc., Salm. ec., perchè il matrimonio, quantunque sia ancora Sagramento, non di meno ha ragione di contratto, e secondo questa ragione si regola il suo valore. Questa seconda sentenza pare più probabile, ma perchè la prima anche è fondata, in pratica è spediente, che quella si seguiti. E lo stesso dicesi in caso, che tra gli sposi vi era impedimento, ed essi si fossero sposati colla condizione, *Se si otterrà la dispensa*; e ciò così sta dichiarato dalla s. c. (2). Si avverta qui non però, che la condizione sospende il matrimonio, ma non lo sospende già la dimostrazione, o la causa, o il modo apposto. La *dimostrazione* è quando si dice: *Io prendo te, che sei vergine, sei nobile,* ec. La *causa*, quando si dice: *Ti prendo,*

(1) Suppl. q. 47. a. 5.
(2) Annot. p. Zach. ad Croix l. 6. p. 3. n. 85.

erchè sei vergine. Il modo, quando si dice: *prendo, acciocchè mi servi da ancella*; e nesto non sospende, ancorchè sia di cosa npossibile o turpe; così Sanch., Salm. e iva, perchè il consenso non dipende dalla ondizione. Aggiunge il p. Viva con Castrop., ncorchè il modo sia contro la sostanza del iatrimonio, v. gr. *Ti prendo, acciocchè a- dlteri ec.* Ma a ciò più probabilmente con- addicono Sanchez ed i Salmaticesi, perchè eramente non par che abbia animo di con- arre chi ha un'intenzione tutta opposta al ontratto (1). Se poi si appone il *Giorno*, v. : *Io ti prendo dopo dieci giorni*, allora più robabilmente dicono Viva, Cord., Perez, ilm. ec. (contro Sanchez), che s'intende speso il consenso sino al termine apposto).

§. II.

De usu licito matrimonii.

Usus conjugii illicitus. I. Si matrimonium est nullum. II. Si est dubium. An liceat contrahere cum dubio impedimenti.
An liceat petere, aut reddere urgente dubio.
Quid si nuptiae fuerint contractae cum dubio.
III. Si adsit periculum sanitatis.
IV. Si ob solam voluptatem etc. V. Si mente adultera etc. VI. Si modo indebito.
Si conjux se retrahat a seminatione.
VII. Si in loco indebito. VIII. Si tempore indebito, scil. communionis, praegnationis, vel si conjux sit impeditus ob votum, aut incestum.

(1) Lib. 6. n. 806. (2) Ibid. v. Utrum.

42. *An tactus et delectationes morosæ conjugibus permittantur.*

35. Usus matrimonii per se loquendo licitus est, sed ob plures causas quandoque fit illicitus, et I. Si matrimonium est certe nullum, quo casu nunquam licet parti id scienti nec petere, nec reddere debitum ignoranti (1). II. Si matrimonium est dubium. Sed hic dubitatur 1. An liceat inire matrimonium cum dubio impedimenti. Communiter docent dd. Sanchez, Suar., Castr., Carden., Croix, Boss., Holzm., Viva etc., quod post adhibitam diligentiam licet contrahere matrimonium cum opinione probabili de carentia impedimenti. Nec obstat, quod in confectione sacramentorum non est licitum uti opinione probabili; nam in Sacramento matrimonii, ut diximus *cap. I. num.* 27., et tradunt aa. communiter, stante opinione probabili, ex inveterata consuetudine censetur Ecclesia dispensare in impedimento, si forte adsit (2). Attamen notandum 1., quod id currit, si opinio est probabilis de jure (nempe ex auctoritate dd.), non autem tantum de facto, ut ajunt Carden., Viva, Croix, Aversa etc., contra Bonac. et Tambur., quia probabilitas facti non constituit veram probabilitatem, sed tantum conjecturam, qua non licet uti ad contrahendum matrimonium, nisi pro carentia impedimenti talis

(1) Lib. 6. n. 900. (2) N. 901.

forte urgeret præsumtio, quæ certitudinem quandam moralem exhiberet (1). Notandum 2., id procedere tantum in impedimentis de jure ecclesiastico, non autem in aliis de jure naturali, in quibus Ecclesia nequit dispensare. Unde si dubium sit de morte prioris conjugis, illicitum est novum inire conjugium, nisi de illius morte certe moraliter constet, ut habetur ex *c. Dominus, de secund. nupt.* Tantum excipitur aliquis rarissimus casus, in quo Pontifex, tanquam divinæ legis interpres, ob urgentissimam causam declararet, matrimonium, non obstante tali dubio, posse contrahi, prout refert Cardenas Urbanum VIII. in quodam casu declarasse (2). An autem in impedimentis de jure ecclesiastico, quando dubia sunt, possit episcopus dispensare. Plures graves dd. communissime et probabiliter id admittunt, Castrop., Cabassuz., Barb., Bonc., Holzm., Salm. et Elb., juxta dicenda *cap. XX. de privil. n.* 55. (3).

). Dubitatur 2. Quandonam, inito jam matrimonio, urgente dubio de ipsius valore, liceat petere, aut reddere. Manente dubio, conjux dubitans non potest quidem petere ante diligentiam adhibitam ad dubium vincendum; sed tenetur reddere alteri petenti in bona fide, ut patet ex citato *cap. Dominus, de secund. nupt.* (4). Ratio, quia alter adhuc possidet jus petendi: intellige vero

(1) Lib. 6. n. 902. Qu. III. (2) Ibid. Qu. II.
(3) Ibid. v. Ceterum. (4) N. 903.

post bimestre ad inito conjugio; et modo ipse non sit a petendo impeditus ob incestus, vel adulterii crimen (1). Diximus, *ante diligentiam*, quia si dubitans contraxit in bona fide, et post diligentiam non potuit dubium vincere, probabilissimum et communissimum est, posse etiam petere, ob possessionem petendi jam acquisitam; Soto, Wigandt, Habert, Castr., Suar., Less., Lugo, Laym., Ronc., Sanch., Salm., etc. (contra Nav. et Conc.) Quapropter probe tradunt Sanchez, Anacl., Carden., Henr., et alii, quod conjux ille post diligentiam licite potest petere, semper ac certus non sit de impedimento, non obstante quacumque probabilitate in contrarium (2).

37. Dubitatur 3., quod si matrimonium sit contractum cum dubia fide, an tunc conjux dubitans possit post diligentiam adhibitam petere, adhuc dubio perseverante. Alii negant, quia non licet uti re, quæ incœpta est possideri cum dubia fide; et hæc sententia est quidem communior cum Sanch., Castr., Salm., Ronç. etc. Attamen Holzmann et Elbel non omnino improbabiliter id affirmant, quia tametsi dubitans nequeat deponere dubium ex titulo possessionis, potest tamen ex alio principio, nempe quod in dubio standum est pro valore actus, præsertim matrimonii, in cujus favorem in foro tam externo quam interno semper in dubio judicandum.

(1) Lib. 6. n. 904. in fin. (2) N. 904. et 906.

Quidquid tamen sit de hoc, communiter docent Sanchez, Bonac., Boss., Roncaglia, Salmat., La-Croix etc. (1), quod si ex utraque parte adsit probabilitas valoris, et nullitatis nuptiarum, licite poterit conjux dubitans post diligentiam reddere, et petere. Excipitur vero casus, quo dubitatur de morte prioris conjugis; tunc enim *ex cit. cap. Dominus*, conjux dubitans (quicquid dicunt Sanchez et Bossius) nunquam poterit petere, nisi de illius morte habeat certitudinem, vel tantam saltem probabilitatem, quæ moralem certitudinem constituat; alias priores nuptiæ semper possident. Quæritur autem, quando debeat quis vel ne dubitare de valore matrimonii; tres dantur regulæ: prima, quod conjux ordinarie loquendo non tenetur credere alteri asserenti, se ficte consensisse, licet asserat cum juramento; Bonac., Sanch., Soto, Salm., etc. ex *cap. Cum a nobis, de testib.* Secunda, quod si quis audiat adesse impedimentum a personis non fide dignis, vel ex fama a nulla auctore certo exorta, nec tenetur credere. Tertia, quod si audiat a fide digno, aut per famam ex certo auctore, tenetur veritatem inquirere, et interim abstinere a nuptiis aut a petendo; sed tenetur reddere, si unus tantum adsit testis, ut Navar., Silv., Salmat. ec. (2). Ceterum in dubio semper judicandum pro matrimonio, Sanch., Pontias, et alii communiter (3).

(1) Lib. 6. num. 906. (2) N. 908. (3) N. 907.

38. III. Non est licitus usus matrimonii, si adsit grave periculum sanitatis, nec obsit periculum incontinentiæ. Probabiliter autem licet, si morbus sit diuturnus, ut lepra, pthisis, morbus gallicus, vel similis; modo non sit talis, ut proxime tendat ad mortem; et modo adsit aliqua justa causa; ita Sanchez, Gaet., Pont., Laym., Bos., Bus., Bon. etc. Ceterum tali morbo laborans tenetur illum manifestare alteri nescienti, si petat, et etiam si velit reddere; nam si nolit, potest licite debitum negare, cum non teneatur morbum suum (v. gr. gallicum) cum sua infamia patefacere, ut Tambur. cum Soto (1). Non licet petere statim a balneo, vel a sectione venæ, aut cum febri; Sanch., Bon., Boss. etc. Licet vero petere ab uxore, quæ laborat seminis fluxu, seu gonorrhæa, si fluxus sit perpetuus, secus si sit maleficus, et non adsit in alterutro proximum periculum incontinentiæ (2). Coitus post prandium probabiliter non affert grave damnum, quapropter tunc uxor non excusatur a reddendo, dum tenetur reddere etiam cum modico incommodo (3). An autem licitus sit usus tempore lactationis. Negat Pontius, si prudens sit timor de gravi nocumento prolis; sed admittit Sanchez (4). An tempore menstrui. Licet, si menstruus sit extraordinarius et diuturnus; non vero si naturalis; sed tunc probabilius non erit nisi venialiter illicitus, ut commu-

(1) Lib. 6. n. 909. (2) N. 910.
(3) Ibid. v. Videtur. (4) N. n. 911.

nissime s. Anton., Nav., Conc., Pont., Sanch. Et idem dicitur de usu in purgatione puerperæ; modo non fiat eadem die, vel sequenti partus (1).

9. IV. Usus est illicitus (sed non plus quam venialiter) si adhibeatur ob solam voluptatem, nisi voluptas intendatur ad bonum generationis, vel ut reddatur vir aptus ad reddendum, ut recte ajunt Croix et Viva (2). V. Si exerceatur mente adultera. Se excitare ad usum respiciendo ad imagines sacras, gravis esset irreverentia. Periculosum autem, se delectando de pulchritudine alterius personæ, et maxime de coitu alieno inter quasdam cognitas personas (3). VI. Si fiat modo indebito, nempe extra vas naturale, quod sine dubio erit mortale, et gravius si in vase præpostero, etiamsi ibi tantum copula inchoetur, ut verius dicendum cum Sanch., Pont., Castrop., Bon., Tamb., Spor., Boss. et communi, contra Nav. et Angl. (4). Vel si fiat in vase naturali, sed indebito modo, sive situ, prout stando, sedendo, vel more pecudum, aut viro succumbente. Hoc tamen est tantum veniale juxta communem dd. sententiam s. Antonini, Nav., Petrocor., Alb., m. Gers., Cajet., Soto, Castrop., Sanch., Tol., Ronc., Salmat., Croix. etc. ex d. Thoma, quia mutatio situs impedit generationem, dum matrix feminæ ex se attrahit semen viri. Adduntque aa. citati cum Concina, id nul-

(1) Lib. 6. n. 915. (2) N. 912.
(3) N. 913. et 914. (4) N. 916.

lum esse peccatum, si fiat ex aliqua justa causa (1). An autem sit mortale mutare situm, si propter id casu aliquid seminis effunditur. Affirmant Salmaticenses, sed communius negant Sanch., Pont., Castrop., Boss., Perez, Hurt., et Aversa (2).

40. Hîc autem dubitatur 1. An peccent graviter conjuges, si cœpta copula se retrahunt a seminatione. Negant communiter Sanch., s. Anton., Laym., Pont., Caj., Less., Salm., etc., si hoc fiat ex consensu, et sine effundendi semen periculo; quod tamen, ut ait Sanchez, ordinarie adest (3). Si autem uxor jam seminarit, vel proxima sit ad seminandum, graviter quidem peccat vir se retrahens; nisi forte faciat ad vitandam mortem, aut scandalum aliorum; iidem aa. etiam communiter (4). Si tamen contra vir seminavit, alii Sanch., Pont., Bon., Salm., etc., excusant a mortali uxorem, si se retrahat. Alii vero, ut d. Bonav., Cajet., Abul., Major., Aversa, Hurtad. etc. non excusant, dicentes cum Suarez, semen mulieris simpliciter esse necessarium ad generationem, et quoniam horum opinio satis videtur probabilis, hæc sequenda est, cum non liceat sequi oppositam cum probabili damno prolis, sive generationis (5). Dubitatur 2. An viro se retrahente, liceat uxori statim post seminationem viri tactibus se excitare, ut seminet. Negant Diana et Rodri-

(1) Lib. 6. num. 917. (2) Ibid. v. Dicunt.
(3) N. 918. (4) Ib. v. Si vero.
(5) Ibid. v. Si autem.

quez. Sed communissime affirmant Wigandt, Less., Sanch., Bon., Fill., Salm. Spor., Boss., Elbel, et alii plures, nec reprobat p. Concina; idque ob eandem rationem mox supra allatam, quia semen mulieris est necessarium, vel saltem valde utile ad generationem; nihil enim in natura frustraneum (1).

i. VII. Si usus habeatur in loco indebito, puta publico, vel sacro. An autem copula conjugalis etiam occulta vetita sit in ecclesia. Maxime, vide dicta *cap. IX. de sexto præcepto num.* 21. VIII. Si habeatur tempore indebito. Plura hîc notanda 1. Petere ante communionem est veniale (nisi petatur ad incontinentiam vitandam), nullum vero peccatum reddere, aut petere post communionem; vide dicta *cap. XV. num.* 57. Pariter nequaquam peccare conjuges, ut communiter dd. dicunt, si reddant in diebus festivis; et etiam si petant, communius docent s. Bon., Sotus, Cajetanus, Pontius, Sanchez, Azor., Castrop., Bonac., Salmant., Valent., Coninch. etc., quia nullo jure id videtur vetitum: et si aliquis Ss. Patrum videtur id vetare, loquitur de consilio, non de præcepto, ut probat Sanchez (2). Saltem, ut aît Benedictus XIV. de synodo, si olim id erat præceptum, nunc certe non est nisi de consilio. 2. Tempore prægnationis usus, ut communiter docetur, non est nisi veniale (modo absit abortus periculum; quod ordinarie non adest); et nul-

(1) Lib. 6. n. 919. (2) N. 923.

lum, si periculum adsit incontinentiæ, vel alia adsit justa causa (1). 3. Conjux prohibetur a petendo ob votum, aut impedimentum affinitatis post matrimonium ab eo contractum: potest tamen, imo tenetur reddere, si alter petat expresse, vel etiam interpretative petat, nempe quando *mulier* (ait d. Thomas) *verecunda est* (particulari modo quam aliæ mulieres), *et vir sentit ejus voluntatem de debiti redditione*; et ita communiter alii. Præterea, sit ipse impeditus (intellige ratione affinitatis tantum, non autem voti) sit in proximo periculo incontinentiæ, et periculum sit in mora, potest etiam petere; ita Viguer. et Quintanad. Et quidem probabiliter si dispensatio brevi obtineri nequeat (2). 4. Certe licet conjugi petere ab altero excommunicato; et juxta veriorem sententiam id licet etiam excommunicato, si existat in periculo incontinentiæ; ita Suar., Bon., Sanch., Boss., etc. communiter (3).

42. Quæres hic, an tactus, et delectationes morosæ conjugibus permittantur. Resp. 1. Tactus etiam impudici, si ad copulam ordinantur, sine dubio conjugibus permittuntur: si vero non ordinantur, ut communiter et verius docent Sotus, Cajet., Tol., Vasqu., Less., Laym., Sanch., Castr., Abul., Armil., Bon., Salmant., Con., Sa, etc. (contra quosdam) sunt tantum veniales, quia status conjugalis excusat eos a mortali (4). Excipe, nisi

(1) Lib. 6. n. 924. (2) N. 930.
(3) N. 931. (4) N. 933.

conjux petens sit ligatus voto castitatis, vel nisi prævideatur pollutio (quamvis involuntaria) in se vel in altero, ut ajunt Soto, Castrop., Caj., Boss., Salmant., etc. Tunc tantum autem poterit petens excusari, si tactum impudicum habeat, ut se aptet ad copulam, secluso periculo consensus in pollutionem; ita Sanch., Filliuc., Spor., Escob., Elbel, etc. Et si periculum proximum pollutionis sit ex tactu etiam pudico, tactus neque potest adhiberi, etiam secluso periculo consensus, nisi fiat ex gravi causa, puta ad fovendum mutuum amorem etc. Hoc de petente; sed reddens in hujusmodi tactibus videtur semper excusari, cum alter habeat jus ad illos, nisi adeo sint impudici, ut videantur quasi inchoata pollutio (1); vide dicenda in §. *sequ. num.* 48. Resp. 2. Probabilius peccat graviter conjux seipsum turpiter tangens ob delectationem, tum propter periculum pollutionis, tum quia conjuges nullum habent jus ad seipsos tangendos, nisi tantum ad se aptandos ad copulam; ita Laym., Diana, Sporer, Salmant., etc. contra Sanch., Castr., Boss., etc. (2). Resp. 3. Quoad delectationes, hortandi sunt conjuges, ut abstineant a delectatione morosa de copula habita vel habenda, si alter absit; sed non damnandi de mortali, ut communius dicunt Sanch., s. Anton., Bon., Suarez, Gers., Cajet., Filliuc., Croix, etc. cum d. Thoma (3). Excipe nisi delectatio habea-

(1) Lib. 6. n. 934. (2) N. 936.
(3) De malo q. 15. a. 2. ad 17.

tur cum aliqua non solum carnali, sed etiam venerea voluptate (1).

§. III.

De usu præcepto matrimonii.

43. Distinguere hic oportet petitionem a redditione. In quantum ad petitionem spectat, per se loquendo, neuter conjugum tenetur petere, nisi prævideat in se vel in altero periculum incontinentiæ. Sufficit tamen si uxor tacite petat, ut vir teneatur ad eam accedere; ita omnes cum d. Thoma (2), qui ait: *Quando vir percipit per aliqua signa, quod vellet debitum, tenetur reddere.* Contra vero dicunt Sanchez, Soto, etc., ex eodem d. Thoma, uxorem non teneri copulam præstare, nisi vir expresse petat. Excipe 1. Cum Sanchez, s. Antonino, Navar., etc., si potius erubescentia esset ex parte viri, puta si mulier

(1) Lib. 6. n. 937. (2) 3. p. q. 44. a. 3.

esset feræ conditionis, vel magnæ auctoritatis (1). Excipe 2. Si vir esset in periculo incontinentiæ, ut diximus; sed quia tunc probabilius, juxta Sanch., Coninch., Palud., etc., ex sola caritate uxor petere teneretur, facile posset excusari, si in petendo magnam pateretur verecundiam (2).

14. In quantum autem ad redditionem, conjux negans alteri debitum ordinarie graviter peccat. Sed dubitatur 1. An sit mortale, semel vel bis debitum negare. Si alter remisse petat, vel facile cedat precibus negantis, ex communi sententia non est mortale (et ne veniale quidem, si adsit causa), nisi alter sit in periculo incontinentiæ, nec contra adsit gravis causa negandi. Si tamen ille serio et instanter petat, Castropalaus, Tamb., Boss., Croix, etc., putant, gravem esse materiam, nisi petat immoderate, puta, quater in eadem nocte. Alii vero putant levem, ut Pontius, Sanch., Sa, Bonacina, Hurtad., Ledesma, etc., et non videtur omnino improbabile, si alter non sit in periculo incontinentiæ. Sic etiam Pontius, Sanch., et alii communissime excusant a mortali conjugem, qui differt reddere a die ad noctem, vel a nocte ad mane (3).

15. Dubitatur 2. An sit causa justa negandi debitum, si plures nascantur filii, quam ali possint. Alii negant, Laym., Roncs., e Spor., quia procreatio prolis spectat ad præcipuum finem conjugii. Affirmant vero Sanch., Pon-

(1) Lib. 6. n. 629. (2) Ibid. (3) N. 940.

tius, Bonac., Bossius, etc., quia in omnibus debitis magna difficultas excusat a solutione. Excipiunt tamen, nisi in petente sit periculum incontinentiæ; hinc, quia periculum hoc vix poterit abesse, primæ sententiæ magis puto adhærendum (1).

46. Dubitatur 3. An conjux teneatur, aut possit reddere alteri petenti cum peccato gravi. Hîc distinguendum: si culpa se tenet ex parte actus, puta si vir petat in loco sacro, vel cum periculo abortus, scandali, aut sanitatis alterutrius, tenetur uxor negare sub gravi; tunc enim vir non habet jus ad petendum, ita communiter Sanch., Pont., Con., Bonac., Salmant., etc., cum d. Thoma (2). Si vero culpa se tenet ex parte petentis, puta si habeat votum, aut petat ob parvum finem, prima sententia cum Pontio, La-Croix, et aliis paucis, tenet, non licere ei reddere, nisi sit in potestate petentis se a culpa eximere, puta si peteret ob voluptatem, aut alium malum finem. Sed communis et probabilior sententia cum Suar., Lugo, Tournely, Concina, Laym., Bonac., Salmant., Castrop., etc., docet, posse et teneri ad reddendum, quia vovens retinet jus ad petendum (3). Tenetur tamen reddens, ut advertunt Sanch., Boss., Coninch. etc., ex caritate alterum monere, ut desistat; at si desistere nolit, expedit, ut ipse petitionem anticipet; sed merito ait Sanch., uxores ad id raro teneri (4). Si vero petat

(1) Lib. 6. n. 942. (2) N. 943. v. Certum.
(3) N. 994. (4) N. 994. v. Bene.

conjux incestuosus, qui jam privatus est jure petendi, alter non tenetur quidem, sed bene potest ei reddere; cum ipsi semper competet jus tam petendi, quam reddendi; ita Sanch., Castr., Bon., Laym., s. Anton., Salm. etc. (1).

7. Dubitatur 4. An liceat uxori petere, vel reddere viro volenti seminare extra vas post copulam incœptam. Alii negant, quia tenetur impedire peccatum viri. Alii affirmant, quia ipsa dat operam rei licitæ. Sed puto, distinguendum inter petitionem et redditionem: in reddendo, etsi probabile est cum Roncaglia, et Elbel, quod uxor possit negare debitum, et etiam teneatur, si potest sine suo gravi incommodo juxta primam sententiam; quia vir, cum sit abusurus re debita, non habet jus ad illam; tamen probabilius est cum Sanch., quod post monitionem teneatur reddere, cum culpa se teneat non ex parte actus, sed personæ, ut supra mox diximus. In petendo vero, dicimus cum Roncaglia et Elbel, uxorem non posse petere ab hujusmodi viro, quia tenetur ex caritate illius peccatum impedire. Excipe, nisi gravem haberet causam petendi, nempe si esset in periculo incontinentiæ, vel si alioquin perpetuo abstinere deberet a suo jure petendi; caritas enim cum tanto onere non obligat; unde non videtur teneri ad abstinendum, nisi per paucas vices (2); vide dicta in simili casu *cap. IV. n.* 28.

(1) Lib. 6. n. 945. (2) N. 947.

48. Dubitatur 5. An conjux teneatur reddere petenti cum culpa veniali. Alii affirmant, alii negant, sed pariter ut supra distinguendum puto: si copula est illicita ex parte petentis, nempe si petat ob voluptatem, vel mane ante communionem, tenetur alter reddere. Si vero ex parte actus, puta si petit situ innaturali, vel tempore menstrui, aut puerperii, etc., tunc alter potest quidem reddere, si aliqua adsit causa, v. gr. ne incurrat illius indignationem: non tamen tenetur, nisi petens justam habeat causam petendi tali modo, aut tempore (1).

49. Deinde plura hic sunt notanda. Notandum 1., quod juxta communissimam sententiam non est obligatio reddendi debitum amentibus, vel ebriis, cum hi sint incapaces jure dominii; excipe, nisi sint in periculo prodigendi semen, vel nisi non sint universe amentes, aut omnino ebrii; ita probabilius Sanch., Castrop., Bon., Conc., Laym., Soto, Croix, Bas., Con., etc. contra Navar. et Sylv. Ceterum communiter admittitur, posse istis reddi, si absit periculum scandali, aut abortus, puta cum uxor esset furiosa (2). Notandum 2., quod si vir rem habuit cum consanguinea alterius in primo vel secundo gradu, tenetur reddere, sed amittit ipse jus petendi ex *cap. Si quis. De eo qui cogn. etc.*; sic contra, si uxor etc. (3). Ut autem quis contrahat hoc impedimentum

(1) Lib. 6. n. 946. (2) N. 948.
(3) N. 949. et 1070.

petendi, requiritur, ut sciat legem, non tantum divinam, sed etiam ecclesiasticam vetantem incestum: et probabiliter, ut sciat etiam hujusmodi pœnam, ut dicunt Bon., Wigandt, Castrop., Boss., Elbel, Con., Sanchez, Laym., etc. (1). Notandum 3., quod si conjux timeat damnum tantum leve sanitatis ex redditione, tenetur reddere; et hoc est certum apud omnes. Si vero timet grave damnum, nec tenetur, nec potest, nisi ipse, vel petens sit in proximo periculo incontinentiæ: aut nisi alias magna formidet dissidia, modo morbus quo inficiari veretur, non sit proxime tendens ad mortem; ita Pontius, Sanch., Laymann, et alii passim. Dixi *potest*, sed non tenetur, quia caritas eo casu excusat, si reddat, sed non obligat (2). Solum autem periculum prolis nasciturae, nempe quod ex tali coitu defectuosa nascatur, non excusat ab obligatione reddendi, ut verius docet d. Thoma (3) cum aliis, quia (ut ait) *melius est proli sic esse, quam non esse* (4). Notandum 4., quod non tenetur conjux reddere, si laborat febri; Bonac., Sanchez, Per., Bus., etc. (5). Neque uxor, si experta sit, non posse parere sine mortis periculo, ut communiter docetur (6). An autem possit reddere, si experta sit, filios parere mortuos. Affirmat Laym.; sed communius negant Bonac., Bossius, Rodriq., Victor. etc.,

(1) Lib. 6. n. 1074. (2) N. 950.
(3) In 4. d. 32. q. un. art. 1. ad 4.
(4) Lib. 6. n. 951. (5) N. 952. (6) N. 953.

nisi adsit periculum incontinentiæ, ut addunt Bonac., et Sanch., quod periculum (ait Sanch.) maxime aderit, si ob hanc causam perpetuo deberent abstinere conjuges ab usu matrimonii (1).

50. Notandum 5., peccare mortaliter conjugem, si cohibeat seminationem altero seminante; vel si post suam seminationem se retrahat, antequam alter seminet, quia hoc modo impeditur generatio. Tantum poterit permitti copulam interrumpere, cum immineat scandalum aliorum, aut mortis periculum (2); vide dicta *num.* 40. Sic pariter peccat uxor, si statim post copulam surgit, aut mingit, animo impediendi generationem, nisi hoc faciat ut supra ad scandalum, aut mortem vitandam. Dixi *statim*, quia non tenetur diu immota manere, ita Sanc., Pont., Salm., Bon., Boss., etc., contra Tamb. (3). Puella autem oppressa extra matrimonium non potest sine peccato semen viri expellere, postquam illud jam recepit in matricem; tantum ipsa poterit impedire, ne immittatur, ut rectius Pontius, Tamb., Escob., et Leand. (contra Sanch. et Boss.), quia numquam potest semen receptum in matricem ejici sine injuria generationis humanæ (4). An autem liceat viro copulari, si ob senectutem, aut aliam infirmitatem, sæpe extra vas semen effundat. Licet, ut dicunt communissime Sanch., Laym., Bonac., Bossius,

(1) Lib. 6. n. 953.
(2) N. 918. et 954.
(3) N. 954. v. Dicunt.
(4) N. 964. dub. 1.

Sporer, La Croix, etc., semper ac adest probabilis spes effundendi intra, quia tunc possidet jus ad copulam (1).

. Notandum 6., quod conjuges ratione debiti reddendi tenentur cohabitare non solum quoad domum, sed etiam quoad torum; nisi separentur ex consensu, absitque tunc periculum incontinentiæ, et damnum educationis. Vir autem licite potest suscipere aliquam brevem peregrinationem ex causa devotionis, vel alia honesta, etiam invita uxore; sed non uxor, invito viro. Potest imo vir etiam diu abesse, si *id* oporteat ad bonum publicum, vel familiæ; ita communiter Sanch., Castropal., Boss., Laymann, etc. Dicit autem Boss. cum Tolet. et Sayro, quod vir tenetur tunc secum ducere uxorem, si commode possit (2). Quando vero uxor teneatur sequi virum, et vir eam ducere, vide dicta de IV. præcepto *c. VII. n.* 13. Notandum 7., quod ob dotem non solutam nequit vir negare debitum, aut cohabitationem; sed non tenetur uxorem alere, si dos non solvatur culpa promittentis (et idem currit si uxor renuat cohabitare), nisi nulla extiterit promissio facta dotis; vel nisi uxor non habeat unde ali, et sine sua culpa dos non solvatur, aut nisi ipsa omittat cohabitare absque sua culpa (3). Casu vero quo vir deprehenderit, uxorem fuisse adulteratam, bene poterit ei alimenta denegare, modo negare possit sine illius infamia, puta

(1) Lib. 6. n. 564. dub. 2. (2) N. 930.
(3) N. 939. dub. 1. et 2.

si crimen jam est notorium; ita communiu et probabilius Sanchez, Soto, Salm., Trull. etc. Et idem dicunt Salmat. cum aliis, si uxor admiserit oscula ab alio notoria, et etiam occulta, si fuerint nimis lasciva, vel s ipsa sit nobilis (1).

§. IV.

Degl'impedimenti impedienti.

52. *Quali sono gl'impedimenti.*
53. *I. Vetitum. II. Tempus feriarum. Se nelle feri sia vietata la consumazione. Della benedizion sacerdotale. III. Catechismus. IV. Crimen. V Sponsalia. VI. Votum. Se il vescovo possa dis pensare al voto di castità.*
54. *Della clandestinità e delle proclamazioni.*
55. *Dell'obbligo di dinunziare gl'impedimenti, e quan do la dinunzia impedisce.*
56. *Se basta la fama. Se gli sposi interrogati ec. Se parroco sa l'impedimento.*
57. *Quando il vescovo possa e debba dispensare all pubblicazioni.*
58. *Se possa il vicario, o il parroco dispensare, o di chiarare ec.*

52. Due sorte d'impedimenti vi sono nel matrimonio: altri impedienti, cioè che lo rendono illecito, o ne impediscono solamente l'uso; altri dirimenti, che lo rendono affatto nullo: ed è certo, anzi di fede, che così gli uni come gli altri possono stabilirsi dalla Chiesa, secondo ha dichiarato il Trident. *sess.* 14. *can.* 4.; perchè sebbene la Chiesa non possa invalidare i sagramenti, quando

(1) Lib. 6. n. 939. dub. 4.

vi sono i requisiti, nulladimanco, perchè il sagramento del matrimonio sussiste nel contratto, perciò ben può la Chiesa per giuste cause invalidare il contratto, e non essendovi contratto, non v'è neppure sagramento (1). Nel §. seguente parleremo degl'impedimenti dirimenti, in questo tratteremo solo degl'impedienti. Oltre il peccato mortale, e la scomunica, vi sono sei impedimenti che rendono il matrimonio illecito. Questi si comprendono ne' seguenti versi: *I. Ecclesiae vetitum, II. necnon tempus feriarum, III. atque catechismus, IV. crimen, V. sponsalia, VI. votum impediunt fieri, permittunt facta teneri.*

I. *Vetitum*, cioè la proibizione del vescovo, o del parroco, per lo dubbio che vi fosse dell'impedimento, o dell'inabilità a contrarre (2). II. *Tempus feriarum.* Le ferie sono dall'avvento sino all'epifania, e dal giorno delle ceneri all'ottava di pasqua. Ma qui s'avverta, che in tali tempi si vieta il benedir le nozze, come anche il far conviti più solenni, ma non già contrarre il matrimonio, nè il trasportare la sposa, se ciò si fa senza solennità; nè si proibisce la consumazione del matrimonio, come dicono giustamente Bellarm., Sanchez, Ponz., e diffusamente il conferma il cardinal Lambertini (3) con Pignatell., Fill., Bonac., Croix etc., con una dichiarazione della s. c., dicendo, che i ca-

(1) Lib. 6. n. 679. (2) N. 982.
(3) Notif. 80. n. 17.

noni che si oppongono da' canonisti son di consiglio, non di precetto (1). E sebbene dicono alcuni, esser colpa (ma non più che veniale, come comunemente tengono Sanc., Boss.,, Soto, Sa, Escob., etc. (2) contra Concina, il quale vuole, che sia mortale) il lasciare affatto di prender la benedizione sacerdotale che si dà dal parroco, o da altro sacerdote di sua licenza, nella messa a ciò designata per le prime nozze, poichè le seconde non si benedicono; nulladimeno più comunemente e più probabilmente dicono Nav., Ponz., Laym., Sanch., Bellarm., Castr., Salm., Viva, etc., col card. Lambert. nel luogo citato, che il consumare il matrimonio prima della benedizione non è alcun peccato; e si prova dal Trident., *sess.* 24. *c.* 1., e dal rituale, dove ciò solo si esorta, ma non si comanda, e più espressamente dal c. *Nostrates* 30. *qu.* 5., dove si dice: *Sicque demum benedictionem et velamen cœleste suscipiunt; peccatum autem esse, si hæc cuncta in nuptiali fœdere non interveniant, non dicimus* (3). III. *Catechismus.* Che cosa intendasi per catechismo, altri dicono, esser la professione della fede che si fa in nome del battezzando, altri lo spiegano altrimenti; del resto questo impedimento oggi è tolto per lo Tridentino, come dicono Sanc., Concina, Castrop., Salm., etc. con una dichiarazione della s. c. (4). IV. *Crimen.* Sotto que-

(1) L. 6. n. 984. (2) N. 988. v. Secundum
(3) N. 584. dub. 2. (4) N 585.

sto nome anticamente si comprendevano certi delitti, cioè l'incesto colla propria madre, il ratto di una sposa aliena ec.; ma questo impedimento oggidì anch'è tolto per disusanza (1). V. *Sponsalia*, cioè gli sponsali con altra persona, ma non ancora sciolti, de' quali già si è parlato nel §. antecedente. VI. *Votum*, cioè il voto semplice di castità, o di religione, o di non maritarsi. Qui dee notarsi, che'l vescovo prima di contrarsi le nozze non può dispensare nel voto di castità (quando il voto è assoluto; altrimenti poi s'è penale o condizionato, secondo dicemmo al c. *V. n.* 49.); eccetto che se non dispensandosi vi fosse pericolo d'incontinenza, o d'altro grave danno nella dimora, nè si potesse ricorrere presto al Papa, come dicono comunemente Sanchez, Suar., Less., Navar., Soto, Silve., Salm. ecc. (2), poichè le riserve sono istituite *in ædificationem*, non *in destructionem*. Fatte poi che sono le nozze, ben può dispensare il vescovo (e come dicono i Salmaticesi, anche il vicario generale per la concessione generale ch'egli ha di tutt'i casi vescovili) nel voto di castità, ch'è stato fatto dopo il matrimonio, o anche avanti di quello; come dicono più comunemente e più probabilmente Soto, Sanch., s. Anton., Nav., Conc., ecc., da s. Tommaso (3). E la stessa facoltà hanno i confessori mendicanti, come dicono comunemente Castropal., Wi-

(1) Lib. 6. n. 585. (2) N. 987. dub. 3.
(3) Ibid. dub. 2.

gandt, Sanch., Suar., Tourn., Salm., ec., in virtù de' loro privilegj (1). Al voto non però di castità fatto da' conjugi di mutuo consenso, solo il Papa può dispensare, come dicono colla più comune Sanchez, Sporer, Anacleto, ec., appresso il Ferrari (2). Del resto il vescovo, eccettuato il voto di castità, e sponsali fatti con altra persona, egli può dispensare a tutti gl'impedimenti impedienti, ed a tutti gli altri che sopravvengono al matrimonio, Castrop., Bonacina, Salm., Croix, ec. (3).

54. Oltre poi i riferiti, vi è l'impedimento di clandestinità, cioè quando il matrimonio si fa senza le tre antecedenti proclamazioni prescritte dal Trident., *sess.* 24. *c.* 5. Queste, per esser fatte come si dee, bisogna per 1. che si facciano dal proprio parroco, o da altro sacerdote di sua licenza. Per 2., che si facciano nella chiesa tra la messa, siccome prescrive il Tridentino, benchè probabilmente dicono Sanch., Barbosa, e Roncaglia, che possono anche farsi in tempo della predica, o della processione; anzi ammettono ancora Wigandt, Sanchez, Laym., Barb., Boss., Escob., Fill., ecc. (contro Ponzio ed altri) fuori della chiesa in qualche luogo di gran concorso, mentre così già s'ottiene il fine del concilio (4). Per 3., che si facciano nel luogo dell'origine, come più volte ha di-

(1) Lib. 6. n. 987. v. An autem.
(2) Ferrar. bibl. v. Debitum cons. n. 4.
(3) Lib. 6. n. 987. dub. 3. in fine. (4) N. 991.

iiarato la s. c. (1). Onde se gli sposi son di verse parrocchie, bisogna, che in ambedue chiese si facciano le denunzie; se non sse, come dicono Laym., Boss., Salm., ec., ie le parrocchie stessero molto vicine tra ro. Ed in caso, che alcuno degli sposi per reve tempo dimorasse attualmente in altro iogo, non basta fare ivi le pubblicazioni, ia bisogna farle nella parrocchia, dond'è artito, come molto più probabilmente dicono (contro Ponzio), Sanch., Conc., Barb., ioncag., ed altri con una dichiarazione del c. In oltre si noti qui, che se l'uno degli posi è forestiere, il parroco non dee far le ubblicazioni, se prima non si è provato apresso l'ordinario per fede autentica il di ii stato libero, come si ha dall'istruzione ella s. c. (2). Per 4., le suddette tre dinunzie debbon farsi in tre giorni continui fesivi, come dice il Trident., *sess.* 24. *cap.* 1., urchè non siano immediati, come dicono oncag., Sanch., Ponz., ec., benchè probailmente ancora tengono Trull., Salmat., urt., Regin., ec., che non osta l'essere imiediati; mentre il concilio altro non dice, he, *tribus continuis diebus festivis*, e non vi ggiunge, che non siano immediati. Permetmo anche i Salmat. con Aversa ed altri, il ir le dinunzie in tre giorni festivi non con-

(1) Ut refert p. Zachar. adnot. ad Croix l. 6. p. 3. 477.
(2) Lib. 6. n. 991. dub. 3.

tinui, purchè non v'intercedano più giorni di festa; ma ciò rettamente Sanch., Castr., Bon., Escob., ec., non lo scusano almeno da colpa veniale (1). Qui s'avverta, che se fatte le dinunzie il matrimonio non si contrae tra due mesi, ordina il rituale (*tit. de sacram. matr.*), ch'elle si ripetano, purchè altrimenti non paja al vescovo.

55. Or fatte che saranno le pubblicazioni, si dimanda, se ciascuno che ha notizia dell'impedimento, sia tenuto a dinunziarlo, benchè egli non possa provarlo. Lo negano Ponzio Diana, ec. Ma la sentenza più vera e comunissima con Sanch., Castr., Con., Escob. Laym., Bon., Barb., Boss., Salm., ec., l'afferma, essendochè il testimonio d'un solo, ben chè sia criminoso, o sia accusatore, ben è suf ficiente ad impedire il matrimonio, sin tanto che si appuri la verità, come dicono altronde rettamente e comunissimamente Sanch., Pa norm., Nav., Ronc., Castr., Boss., Barb., ec., come si prova dal *c.* 12. *de sponsal.* e dal *cap.* 22. *de testib.*, dove dicesi: *Matre asse rante, ipsos esse consanguineos, non deba conjungi.* E così anche basta ad impedire l nozze la fama dell'impedimento, come si r cava dal detto *cap.* 22. *de testib.* (2). Il te stimonio poi è obbligato a dinunziar l'im dimento, ancorchè lo sapesse sotto seg naturale, anche con giuramento, come dic Sanch., Escob., Boss., Barb., Salm., ec.

(1) Lib. 6. n. 992. (2) N. 995. dub. 1. et 2.

Tommaso (1), il quale insegna, che'l giura-
iento del segreto non obbliga, dove si tratta
impedire il danno comune, o del terzo (2).
iò non però s'intende, semprechè la sud-
etta dinunzia possa farsi comodamente, per-
iè all'incontro non è tenuto il testimonio a
inunziare con grave suo danno, o con grave
andalo d'altri (3). S'intende di più, dopo
ver fatta l'ammonizione, perchè prima di
inunziare l'impedimento al vescovo o par-
oco, è tenuto di ammonire gli sposi (se
ammonizione è profutura), che desistano
a un tal matrimonio (4). Acciocchè poi
impedisca il matrimonio per la dinunzia
el testimonio, è necessario per 1., che que-
i non solo denunzj, ma ancora deponga
impedimento, ancorchè per altro sponta-
eamente si offerisca a deporre, come di-
ono Sanch., Boss., Guttier. ec., purch'egli non
rovasse la fama dell'impedimento, perchè
lora basta che denunzj, come si ha dal *cap.
on in duo, de sponsal.* Per 2., che lo depon-
, o dinunzj con giuramento. Per 3., che lo
eponga per certa scienza, non già per udi-
; eccettochè se l'impedimento fosse di con-
nguinità, o d'affinità, perchè allora basta
he io sappia da persone certe, e degne di
de. Per 4. si richiede, che'l testimonio non
a persona vile, purchè il fatto non fosse tal-
ente occulto, che non potesse altrimenti

(1) 2. 2. q. 70. a. 1. ad 2.
(2) Lib. 6. n 994. v. Certum.
(3) N. 993. in fin. (4) N. 994.

provarsi, poichè dove manca la facoltà di provare, si ammette anche la prova, che per se non sarebbe sufficiente; così comunemente i dd. (1).

56. Indi su questa materia bisogna avvertire altre cose. Si avverta per 1., che la fama dell' impedimento basta ad impedire le nozze come di sopra si è detto; ma ciò non corre quando i consanguinei degli sposi, come dicono Sanchez, Castr., Guttier, ec., dal *c. cum in tua. de sponsal.*, o gli stessi sposi, come aggiunge Sanch., giurassero, non esservi impedimento (2). Si avverta per 2., che i consapenti, quando ne sono legittimamente interrogati, son tenuti a confessar l' impedimento o ad astenersi dalle nozze, ancorchè l' impedimento non fosse provato. Se non per occultamente ne avessero già la dispensa, non sono obbligati a confessar l' impedimento quando quello non sia altronde provato; così Silv., Laym., Sanch., Ponzio, Boss., ed altri comunemente (3). Si avverta per 3., che il parroco, il vescovo, o altro giudice, se egli solo avesse notizia dell' impedimento, purchè non lo sappia sotto sigillo di confessione, è tenuto ad impedire il matrimonio. Nè osta il dire, che al peccatore occulto non può negarsi il sagramento, quando egli pubblicamente lo cerca; poichè ciò corre, allorchè non v' è altro male che la percezione sacrilega del sacramento; ma non quando vi sono

(1) Lib. 6. n. 997. (2) N. 999. (3) N. 1000.

tri gravi danni, che avvengono ordinaria-
ente ne' matrimonj invalidi; così giustamen-
Sanch., Castr., Boss., Gon., Ronc., Escob.,
:. contro Ponzio (1). E qui si avverta, che'l
irroco è obbligato sotto colpa grave, quando
;corre qualche matrimonio, a far diligenza
i vi sono impedimenti (2).

Si avverta per 4., che il vescovo, secondo
Tridentino *sess.* 24. *cap.* 1., può dispensare a
ıe proclamazioni delle tre, ed anche a tutte,
ıando v'è giusta causa, come quando v' è
ıspetto probabile, che 'l matrimonio mali-
osamente s' impedisca, siccome dicesi nello
esso concilio, ed anche per altre cause, co-
e dicono Sanchez, Barbosa, Ponz., Cabass.,
ɔn., Boss., Salm., ec., cioè se le nozze fos-
ro tra' magnati, o tra' vecchi, o tra persone
olto disuguali in condizione, età, ricchezza,
in altra qualità; o pure se fosse moralmen-
certo, non esservi impedimento; altrimenti
:vescovo, se dispensa, dee sempre almeno
tronde accertarsene (3). E quando la di-
ıensa fosse necessaria ad evitare un grave
ıınno spirituale, o temporale, o pure a ri-
ıuover l'impedimento d'alcun notabile be-
:, anche privato, allora (come dicono Pon-
o, Sanch., Barb., Castr., Bon., Fill., Boss.,
on., ec.) il vescovo è tenuto a dispensare,
ome sarebbe per 1. nel caso del Tridentino,
ioè se vi fosse prudente timore, che 'l ma-
rimonio ingiustamente s'impedisca. Per 2.

(1) Lib. 6. n. 1002. (2) N. 54. v. Certum.
(3) N. 1007.

se il matrimonio fosse necessario per evitare l'infamia degli sposi, o della prole, v. gr. se vi fosse stata la deflorazione, e lo sposo stesse per morire, o per andar lontano, o si temesse che muti volontà. Per 3. se i genitori importunassero il figlio a prendersi una indegna. Per 4. se si temesse qualche pericolo grave spirituale, o temporale. Per 5. se sovrasta il tempo dell'avvento, o della quadragesima, come aggiunge Roncaglia; e così finalmente per ogni altra causa ragionevole, secondo il giudizio de' prudenti (1). Dice non però Bossio (2), che se mai con queste cause il vescovo ingiustamente negasse la dispensa, gli sposi debbono ricorrere al giudice superiore, ma non possono già contrarre, se non quando il pericolo fosse nella dimora, e non si potesse andare al superiore. Si avverta qui per ultimo, che il concilio ordina, che, dispensandosi alle dinunzie, *ante consummationem fiant denunciationes in ecclesia, nisi ordinarius judicaverit, ut remittantur*.

58. Si dimanda qui per ultimo, se 'l vicario generale, ed anche il parroco, possano dispensare alle pubblicazioni. In quanto al vicario, è più probabile che possa, mentr'egli fa uno tribunale col vescovo; così comunissimamente Sanch., Castr., Bon., Wigandt, Elbel, Barb., Nav., Ronc., Con., Fill., contro Ponzio e Diana (3). Il parroco all'incontro non ha in ciò

(1) Lib. 6. n. 1006.
(2) Boss. t. 1. c. 7. n. 34.
(3) Lib. 6. n. 1007. dub. 1.

alcuna giurisdizione; onde se presume di assistere al matrimonio senza le dinunzie, incorre la sospensione dall'officio per tre anni, ma di ferenda sentenza, come si ha dal *c. Cum inhibitio*, §. *sane*, *de cland. desp.* Probabilmente nondimeno dicono Sanch., Laym., Croix, Ronc., Gob., ed Elbel, che ne'casi che'l vescovo è tenuto a dispensare, e non si potesse a lui ricorrere, ed all' incontro il pericolo non patisse dilazione, in tal caso il parroco non può già dispensare, ma può (purchè gli costi non esservi impedimento) dichiarare, che allora non obbliga il precetto delle dinunzie. Anzi aggiungono Ponzio, Castr., Boss., Salm., Bus., Sanch., Con., Soto, Escob., ec., che allora gli stessi sposi, se son certi che non vi sia impedimento, possono contrarre senza le pubblicazioni (1).

§. V.

Degl'impedimenti dirimenti.

59. *Si accennano gl'impedimenti dirimenti.*
60. *I. Dell'errore circa la persona, e circa la qualità.*
61. *II. Della condizione. III. Del voto. IV. Della cognazione.*
62. *V. Del delitto.*
63. *VI. Della disparità del culto. VII. Della violenza, e meto.*
64. *VIII. Dell'ordine. IX. Del ligame. X. Della pubblica onestà.*
65. *XI. Dell'età.*
66. *XII. Dell'affinità.*
67. *Dell'impedimento* ad petendum, *e chi possa dispensare a quest'impedimento.*

(1) Lib. 6. n. 1007. dub. 2.

59. Gl'impedimenti dirimenti (oltre il difetto del consenso) sono i seguenti:

I. *Error*, II. *Conditio*. III. *Votum*, IV. *Conditio*, V. *Crimen*, VI. *Cultus Disparitas*, VII. *Vis*, VIII. *Ordo*, IX. *Ligamen*, X. *Honestas*, XI. *Ætas*; XII. *Affinis*, XIII. *Si Clandestinus*, XIV. *et Impos*, XV. *Raptave sit mulier, nec parti reddita tuæ.*

Hæc socianda vetant connubia, facta retractant.

60. Parliamo di ciascuno in particolare. I. *Error*. L' errore circa la persona di legge naturale irrita il matrimonio, ancorchè sia vincibile, ed ancorchè concomitante, che non abbia data causa al contratto, in modo che, anche conosciuto l' errore, pure sarebbonsi fatte le nozze (1). L' errore all' incontro circa la qualità della persona, v. gr. s' ella sia riputata nobile, vergine, o ricca, e non sia tale, certamente non irrita il matrimonio; e ciò corre secondo la sentenza comune, e più vera, con Sanch., Mol., Laym., Nav., Conc., Habert, Ronc., Less., Gon., Salm., ec. da s. Tommaso (2), contro Ponzio, ed altri pochi, ancorchè l' errore abbia data causa al contratto; poichè

(1) Lib. 6. n. 1010.
(2) Suppl. q. 51. a. 2. in c. et ad 3

già vi è il consenso circa la sostanza del matrimonio, che consiste nella verificazione della persona; altrimenti, se si avessero a verificare tutte le qualità apprese dagli sposi, innumerabili matrimonj rimarrebbero dubbj e litigiosi (1). Se non però la qualità ridondasse nella sostanza, comunemente dicono i dd., che allora l' errore anche circa la qualità annullerebbe il matrimonio. Tre poi sono le regole per discernere, quando l' errore circa la qualità ridonda nella sostanza. La *prima*, quando attualmente alcuno intende, o prima abbia inteso senza mutar volontà, di non contrarre se non sotto la condizione di quella qualità; così Sanch., Ponz., Castropalao, Salm., ed altri comunemente (2). La *seconda*, quando la qualità è propria ed individuale di qualche certa persona, v. gr. se uno intende contrarre colla primogenita del re di Francia; così Castrop., Petroc., Habert, Laym., Holz., e Spor. Ma non già se intendesse contrarre con una delle sue figlie, perchè allora la qualità non è individuale, ma è comune all'altre figlie; e tanto meno se intendesse di prendere una figlia di re: se non fosse che principalmente intendesse di non voler contrarre, se non con una persona regale (3), come diremo qui appresso nella terza regola. La *terza*, quando il contraente intende principalmente la qualità, e meno principalmente la persona, come se dicesse: *Voglio sposare*

(1) Lib. 6. n. 1011. et 1012.
(2) N. 1013. et 1014. (3) N. 1011.

una nobile, quale penso che sia n. n. Altrimenti poi sarebbe, se dicesse: *Voglio n.n., la quale stimo che sia nobile*; così Soto, Silv., Abul., Holzm., Tamb., ed altri con s. Tommaso (1).

61. II. *Conditio*. Per condizione s' intende la servile; onde chi ignorantemente contrae con una serva, il matrimonio è nullo (2); e ciò ancorchè l'ignoranza fosse crassa, come più probabilmente dicono Sanch., Con., Salm., ec. contro Soto (3). Altrimenti poi, se già sapesse, che è serva, poichè allora validamente contrarrebbe; ed allora resterebbe irregolare per lo c. *Si quis. dist.* 34. (4). Come anche sarebbe valido il matrimonio, se egli anche fosse servo, come più probabilmente tengono con s. Tommaso (5), Sanch., Salm., Bon., ec. (6). Lo stesso corre, secondo dicono più probabilmente Sanch., Salm., Bon., ec. contro Castrop. (7), se la serva per lo matrimonio si rendesse libera: come avviene, quando il padrone dà egli stesso l' istrumento dotale alla serva, o pure se egli la prende in moglie, o la dà in moglie ad un altro che ignora essere serva. III. *Votum*, s' intende il voto solenne di castità nel ricevere l' ordine sagro, o nel fare la professione religiosa spontaneamente: si dice *spontaneamente*, poichè quella fatta per meto è nulla (8). Se poi il papa possa di-

(1) Lib. 6. n. 1016.
(2) N. 1017.
(3) N. 1018.
(4) Ibid.
(5) Suppl. q. 52. a. 1. ad 1.
(6) Lib. 6. n. 1018. Si vero.
(7) N. 1022.
(8) N. 1024.

pensare al voto fatto nella professione, è probabilissimo che sì con s. Tommaso (1), s. Anton., Suar., Castr., Less., Sanch., Gaet., Ponz., ec. (2) E lo stesso dicesi del voto dell' ordine sagro (3). IV. *Cognatio*. La cognazione è di tre modi: la prima è la *legale*, che proviene dall'adozione perfetta, cioè fatta col rescritto del principe supremo; e questa dirime il matrimonio tra l' adottante e l'adottato, e tra la moglie e discendenti dell'adottato: ed in oltre tra la moglie dell'adottante e i di lui consanguinei in primo grado; così per lo c. *Per adoptionem*. 3. *q*. 3. e per lo c. *Diligere*. 30. *q*. 3. (4). La seconda è la *spirituale*, che proviene dal battesimo, o dalla cresima: e questa dirime il matrimonio tra il battezzante e battezzato, e tra il padrino e 'l battezzato, e genitori di costui, come si ha dal *c*. 1. *de cogn. spir. in* 6., e dal *Trident. sess*. 24. *c*. 2. (5); si osservi ciò che si è detto al *capo XIV*. *num*. 33. La terza è la *carnale*, che proviene dalla consanguinità di persone che discendono dallo stesso stipite; e questa in linea transversale per legge ecclesiastica dirime il matrimonio sino al quarto grado; ma in linea retta sempre (6). Se poi in linea retta ciò sia per legge di natura, o della chiesa, è questione: del resto è probabile, che nel solo primo grado in linea retta sia proibito il ma-

(1) In 4. d. 38. q. 1. a. 4. q. 1. ad 3.
(2) L. 3. n. 156. v. Quæritur.
(3) Ibid. et l. 6. n. 1069.
(4) N. 1027.
(5) N. 1028.
(6) N. 1029

trimonio per legge naturale, sicchè in tutti gli altri gradi ben possa dispensare il papa, così Less., Lugo, Sanch., Salm., Ronc., ec. Si osservi ciò che si disse al *capo IX. num.* 18. Per distinguere poi i gradi della consanguinità, queste son le regole: I. Nella linea *retta* tanti sono i gradi, quante sono le persone, tolto lo stipite, che non mai si computa nel numero. II. Nella linea *transversale eguale*, per quanti gradi lo sposo è distante dallo stipite comune della sposa, per tanti eglino son distanti fra di loro. III. Nella linea *transversale ineguale*, per quanti gradi il consanguineo più rimoto è distante dallo stipite, per tanti fra di loro son distanti (1). Si noti qui, che per la bolla di s. Pio V. *Sanctissimus*, nella linea transversale ineguale il papa non intende dispensare, se non si esprime nella supplica (quando tale è il caso) il grado il più prossimo, ed il più rimoto, semprechè il più prossimo è il primo grado (2).

62. V. *Crimen.* I delitti che dirimono il matrimonio sono tre, l'omicidio, l'adulterio, e'l ratto. Del ratto si parlerà appresso al *n.* 75. Parlando qui dunque solamente dell'omicidio, e dell'adultèrio, quest'impedimento s'incorre in tre casi, cioè prima *utroque patrante* (tò *patrante* riguarda il solo omicidio, non l'adulterio). Secondo *uno patrante.* Terzo *nemine patrante.* E I. *Utroque patrante* s'intende quando ambedue gli sposi hanno co-

(1) Lib. 6. n. 1029. v. Prima.
(2) Ibid. v. Advertendum.

spirato (ma senz'adulterio) alla morte del conjuge, che uno di loro prima avea, con fine di sposarsi (1); almeno quando uno di essi sposi abbia avuto tal fine, e l'abbia comunicato al complice, come più probabilmente tengono Ponz., Vasq., Per., Diana, Salm. ec., contro Sanch. e Castrop., i quali dicono, incorrersi l'impedimento, ancorchè il suddetto fine di matrimonio non sia stato palesato all'altra parte. Del resto io giudico bastare, ma richiedersi almeno, che siasi il fine palesato per indizj sufficienti, v. gr., per doni, per lettere amatorie, o per altri segni d'affetto e famigliarità passati fra le parti (2). II. *Uno patrante*, quando una sola parte senza intelligenza dell'altra ha ucciso il suo conjuge, ma di più ha commesso adulterio colla parte che vuole sposare, come si ha dal *c. Si quis, caus.* 31. *qu.* 1., *et c. Propositum* 1. *de eo, qui duxit etc.* Ma per contrarre questo impedimento si ricerca per 1., che l'adulterio preceda l'omicidio. Per 2., ut adulterium sit perfecte consummatum cum seminatione inter vas, non tantum ex parte viri, sed etiam mulieris, juxta sententiam s. Bonav., Innoc., Hostiens., Viguer., et p. Concinæ, qui tradit eam ut communem; et merito probabilem vocant Sanch., Castr., Ronc., Salm. etc. Ratio, quia hoc impedimentum habet rationem pœnæ, et quævis pœna non incurritur, nisi crimen sit perfecte

(1) Lib. 6. n. 1033. v. Ex I. (2) N. 1034.

consummatum in suo genere; ut autem adulterium sit perfecte consummatum, requiritur ut adulteri fiant una caro per utriusque seminationem, mixtionemque seminum; ait enim d. Thomas (cujus verba proferimus infra *num.* 67. *in fin.*), quod tantum per mixtionem seminum vir et fœmina efficiuntur una caro (1). Si ricerca per 3., che gli adulteri sieno amendue consapevoli del matrimonio antecedente; onde probabilmente (come dicono Sanch., Rebellio, Avers, Busemb., e Salmat.) scusa l'ignoranza anche colpabile, almeno quando non è affettata (2). Si ricerca per 4., che l'uccisione sia fatta col fine di sposare l'adultera, e tal fine sia a lei manifestato (almeno per gl'indizj precedenti, come di sopra abbiam detto); così Sanch., Ponz., Vasq., Salm., Perez ec. (3).

III. *Neutro patrante*, s'intende quando non v'è omicidio, ma il solo adulterio colla promessa di matrimonio, come si ha dal *cap. fin. de eo, qui duxit etc.* Per incorrere quest'impedimento si ricerca per prima, che l'adulterio e la promessa sieno stati in vita del conjuge. Secondo, che la promessa non sia rivocata prima dell'adulterio. Terzo, che la promessa sia accettata. Queste cose son certe appresso i dd. (4). Altre cose son dubbie, circa le quali diciamo per 1. esser probabile con Sanch., Castrop., e Guttier. (con

(1) Lib. 6. n. 136. v. Hic autem.
(2) Ibid. v. Requ. V. (3) Ibid. v. Requ. VI.
(4) N. 1037.

tro Ponzio ec.), che per l'accettazione non basta la sola taciturnità dell'adultera (1). Diciamo per 2., esser più probabile e più comune con Laym., Bonac., Salmat., Holzm., Croix, Sporer, Elbel. ec. (contro Sanchez, Castrop. ec.), che non basta la promessa finta, mentre il testo citato dice, che la promessa finta non è promessa (2). Diciamo per 3., che non basta la promessa condizionata, poichè trattandosi di pena, per la promessa mentovata dal testo si deve intendere l'assoluta, come più probabilmente anche dicono Laym., Con., Perez, Holzm., contro Sanch., Tournely ec. Diciamo per 4. all'incontro, essere più probabile e più comune con Sanch., Bon., Castr., Soto, Con., Silv. ec., che non si ricerchi la promessa mutua; poichè nel *c.* 1. *e* 6. *de eo qui duxit etc.*, non si fa alcuna menzione di ripromessa, ma solo della fede data (3). In oltre dee notarsi, che a' suddetti tre delitti si aggiunge il quarto, da cui anche nasce l'impedimento, ch'è l'adulterio col *matrimonio attentato*, cioè quando il marito in vita di sua moglie conosce carnalmente un'altra, e questa intenta di sposare: questo matrimonio è nullo, o che la copula sia stata prima o dopo l'attentato; come si ha da' *cc.* 2. 4. 5. *ed* 8. *de eo qui duxit etc.* (4). Chi poi in vita della moglie dà la parola di sposare un'altra, ma senza adulterio e senz'attentato di matrimonio,

(1) Lib. 6. n. 1038.
(2) N. 1039.
(3) N. 1041.
(4) N. 1042.

questi non contrae già l'impedimento, ma non è scusato da colpa grave, come dicono comunemente Sanch., Laym., Bonac., Castrop., Elbel ec., e si ricava dal *c. fin. de eo qui duxit* (1).

63. VI. *Disparitas cultus*, s'intende la disparità di religione. Questa dirime il matrimonio fra un battezzato ed un'altra non battezzata; ma tra battezzati, come tra un cattolico ed una eretica la disparità non dirime, ma solo impedisce il matrimonio, e lo rende illecito, se il Papa non vi dispensa, come si ha dal *cap.* 1. *de divort.*, e dalla bolla di Benedetto XIV. *Matrimonia*, data a' 4. di Novembre 1741. (2). VII. *Vis*, s'intende per *vis* non solamente la violenza, ma anche il meto che dirime il matrimonio, così per legge ecclesiastica, dal *c. Significavit*, *cap. Veniens etc. de eo qui duxit etc.*, come anche per legge naturale (3). E lo dirime, quantunque vi sia stato giuramento, purchè il giuramento non sia stato di porre il consenso libero: perchè allora certamente obbliga, come dice il p. Viva (4). Ma acciocchè il meto irriti il matrimonio, per 1. dev' essere *grave*, perchè il leggiero non basta, come dee tenersi colla sentenza comunissima di Ponzio, Castrop., Sanch., Soto, Tamb., Boss., Viva (contro Lugo e Nav.) con s. Tommaso (5), il quale dice: *Coactio metus quæ cadit in cons-*

(1) Lib. 6. n. 1044.
(2) N. 1044. et 46.
(3) N. 1044.
(4) N. 1045.
(5) Suppl. q. 47. art. 3.

untem virum, tollit matrimonium, et non alia.
.a ragione è, perchè nè per legge naturale,
è positiva, si ha, che il meto leggiero annulli
l matrimonio (1). Per meto *grave* s' intende
l pericolo di morte, o d' esilio, di carcere,
infamia, o di perdita grave di robe, o di
comunica, o d' altro danno grave, che temes-
e il contraente o per sè, o per li congiunti
ino al quarto grado; così comunemente i dd.
2). Il solo meto poi riverenziale a rispetto
e' genitori, avi, padroni, prelati, e tutori
aggiungono anche Ponzio, Sanch., Boss., ec.,
ii, e fratelli maggiori) diciamo colla sen-
enza comune di Less., Soto, Sanch., Suar.,
Iol., Laym., Bon., Ponzio, ec., con una decis.
ella rota rom. contro d' alcuni canonisti,
he non basta ad irritare il matrimonio, se
on quando vi si aggiunge il timore di un
rave male, come di un lungo odio, o indi-
nazione, o di bastonate ec., poichè, come ben
ice Ponzio, il pure meto riverenziale non è
ropriamente meto, ma una semplice riveren-
a, che non porta seco il timore d' alcun ma-
, ma solo una certa erubescenza, che più
resto proviene dall' intrinseco, che dall' e-
trinseco, secondo si spiegherà qui appresso
3). Per 2. questo meto deve essere incusso
b estrinseco, cioè da un' altra persona; e non
asta, che sia *ab intrinseco*, come se alcuno
ontraesse per liberarsi da qualche danno,
non da altri minacciato, ma da se stesso ap-

(1) Lib. 6. n. 1055. (2) N. 1047. et 1048.
(3) N. 1056.

preso, così comunemente Sanch., Ponzio, Soto, Ronc., Salmat., ec. (1). Per 3. deve essere giustamente incusso; onde se mai lo sposo dopo la promessa del matrimonio lo contraesse per timore della carcere giustamente minacciata dal giudice, o dell' accusa minacciata per parte della sposa, allora il matrimonio è valido (2). Per 4. questo meto ingiusto dev'essere incusso a fine specialmente di estorquere il matrimonio; onde se il violatore sposa la violata per timore delle minaccie fatte dai di lei parenti se non contrae, se poi contrae, il matrimonio è nullo: ma non già se i parenti gli minacciano la morte per la violazione fatta, ed egli, per liberarsi dal pericolo, fa il matrimonio: così comunemente Sanch., Bonac., Roncaglia, ed altri (3). Si dubita poi, se irritandosi il matrimonio per ragion del meto, resta libera dall'obbligo di contrarlo anche la parte che l' ha incusso. L'affermano probabilmente Sanch., Soto, Castrop., Basemb., Hurtad., ec., ma pare più probabile la contraria di Ponzio, Navar., Con., Salmat., ec., come si ricava dal *cap. 1. de eo qui duxit etc.*, perchè niuno dee riportar comodo dal suo delitto. Anzi diciamo con Castropalao, che l' uomo che ha incusso il meto, in ogni conto è tenuto a sposare la donna, quando non potesse d'altro modo riparare al di lei onore (4).

64. VIII. *Ordo*, s'intende l'ordine sagro, il

(1) Lib. 6. n. 1046. (2) Ibid.
(3) N. 1049. ad 1053. ubi alii casus discutiuntur.
(4) N. 1057.

quale dirime il matrimonio; ma non già per legge divina, come vogliono alcuni, ma ecclesiastica, siccome insegnano più probabilmente Sanch., Suar., Ponzio, Bellarm., ecc. con s. Bon. e s. Tommaso (1), il quale dice: *Sed quod* (ordo) *impediat matrimonium, ex constitutione Ecclesiæ habet*; perchè il voto semplice di castità da sè non irrita certamente il matrimonio; se dunque l'irrita, è perchè egli è solenne, ma tal solennità proviene solamente dalla legge della Chiesa, e perciò ben può il Papa dispensarvi (2). IX. *Ligamen*, s'intende di chi è ligato con altro matrimonio, ond'egli non può contrarre con altra persona, se non è certo moralmente della morte del conjuge; il quale se dopo comparisce, è tenuto chi ha contratto altro matrimonio, a lui di ritornare (3). X. *Honestas*, cioè la pubblica onestà, per cui si rende nullo il matrimonio di colui che, avendo fatti gli sponsali con una, contrae poi le nozze con altra consanguinea di colei in primo grado, secondo nuovamente ha stabilito il Tridentino, perchè secondo il jus antico tale impedimento era sino al quarto grado (4). Qui si noti per 1., che tale impedimento non nasce dagli sponsali contratti con persona incerta (v. gr. con una delle figlie di Pietro), come si ha dal *c. un. de sponsal. in* 6.; nè dagli sponsali condizionati, se non

(1) In 4. 37. q. 1. a. 1.
(2) Lib. 6. n. 1058. et 1059. (3) N. 1060.
(4) N. 1061.

ancora è adempita la condizione, come dicono comunemente Sanc., Castrop., Bonac., Salmat., ed è certo dalla dichiarazione di Bonifacio VIII. appresso Tournely (1). Si noti per 2., che dal matrimonio rato nasce l'impedimento di pubblica onestà sino al quarto grado, ancorchè il matrimonio sia nullo, quando la nullità è per altra ragione che per difetto di consenso, perchè in ciò il jus antico non è stato corretto dal concilio; così comunemente Sanchez, Ponzio, Castropalao, Salmat., ec. Ma qui si dimanda, se vi sia impedimento, quando la nullità è per difetto di consenso. L'affermano Sanch., Ponz., ed altri, sempre che'l difetto è occulto (e lo stesso dicono degli sponsali nulli per qualunque difetto occulto, quando son validi nel foro esterno). Ma più probabilmente lo negano Castropalao, Bonacina, Tournely, Concina, Salmat., Con. ec., perchè nel testo di sopra citato si dice universalmente, che dal matrimonio nullo per difetto di consenso non nasce impedimento; e così riferisce Barbosa aver dichiarato anche la s. Congr. In quanto poi agli sponsali, indistintamente ha detto il Trident. *sess.* 24. *cap.* 3., che *Sponsalia quacumque ratione invalida* non partoriscono alcuno impedimento (2). Si noti per 3., che gli sponsali, ancorchè si sciolgano per mutuo consenso, o per altra giusta causa, ben partoriscono l'impedimen-

(1) Lib. 6. n. 1061. (2) N. 1062.

to, come giustamente dicono Sanch., Tour., Concina, Soto, Laymann, Bonac., Salm., ec. (contro Ponzio e Castrop.). La ragione è, perchè dagli sponsali validi, secondo dice il Concilio, già nasce l'impedimento; onde questo non può togliersi poi per volontà degli sposi, o per altra causa che sopravvenga: e questa sentenza (come ben dice La-Croix) deve in ogni conto tenersi per la dichiarazione della s. c. approvata da Alessand. VII. a' 6. di Luglio 1668., dove si proibì d'indi in poi di porsi ella più in dubbio (1). Si noti per 4., che dal matrimonio nullo per essere stato clandestino, cioè senza parroco e testimonj, anche nasce l'impedimento di pubblica onestà, come dicono Ponz., Castrop., Pignat., Ronc., Salm., Tournely, Conc., Laym., ec. (contro Sanch., Nav. e Con.). E così ha dichiarato la s. c. (2). Di più qui s'avverta, che'l matrimonio rato contratto con una sorella, ma invalido per ragione della pubblica onestà, non induce impedimento in pregiudizio degli sponsali fatti coll'altra sorella, come si ha dal *cit. un. de sponsal. in* 6. (3).

55. XI. *Ætas*, s'intende, che lo sposo ha meno di 14. anni compiti, o la sposa meno di 12.: il matrimonio è nullo, come si ha dalli cc. 6. 10. 14. *de desp. impub.*, purchè la malizia non supplisca l'età, secondo s'eccettua dal *c. De illis* 9. *eod. tit.* Ma ciò s'intende per quegl'impuberi, che sono già prossimi alla

(1) Lib. 6. n. 1063. (2) N. 1064.
(3) Ibid. v. Notandum.

pubertà; ed inoltre s'intende per coloro, che non solo hanno la potenza a generare, ma anche la capacità d'intendere le conseguenze del vincolo conjugale, a contrarre il quale vi bisogna perfetto discernimento, come dicono Sanc., Sot. ed altri con s. Tommaso (1). Si dimanda qui, an matrimonium sit nullum, si pueri etiam completa ætate nequeant coire. Alcuni l'affermano, ma comunemente si nega con Navar., Castr., Sanc., Silvest., Escob, ec., poichè in niuna legge si ha, che il matrimonio tra' fanciulli puberi sia nullo, si adhuc potentia generandi careant; mentre allora l'impotenza dee giudicarsi più presto temporale, che perpetua. Sicchè allora, come dicono più comunemente Castrop., Ponzio, Sanch., Silvestro, Escob. ec., in quanto al maschio si deve aspettare l'età sino agli anni 18., ed in quanto alla donna almeno sino alli 14. (2). Si noti qui, che il matrimonio de' vecchi quantunque decrepiti è valido, purchè possint coire saltem arte medicinæ, così comunemente Sanch., Salm., ed altri con s. Tommaso (3).

66. XII. *Affinis*. L'affinità è quella che nasce dalla copula che ha uno degli sposi co'consanguinei dell'altro. Questa dirime il matrimonio sino al quarto grado, s'è nata da copula lecita: sino al secondo, se da illecita; così ha stabilito il Trident. *sess.* 24. *cap.* 4. Si noti qui, che l'affinità non partorisce al-

(1) Lib. 6. n. 1065. (2) N. 1066.
(3) Ibid. 1. Matrimonium.

tr'affinità, onde due fratelli ben possono sposare due sorelle (1); e'l patrigno ben può prendersi colei ch'è stata moglie del figliastro, come ha dichiarato la s. Congr. (2). In oltre si noti, che se alcuno conosce la sorella della sposa, con niuna può più contrarre senza la dispensa; ma dopo la dispensa, se di nuovo conosce la stessa sorella della sposa, non v'è bisogno di nuova dispensa; e ciò ancorchè la dispensa sia stata eseguita, come dicono più probabilmente Sanc., Tournely, Anaclet,, Guttier, ec. (contro Habert ed Elbel), con una dichiarazione della s. Chiesa, perchè quell'affinità già è stata tolta per la dispensa, a quest'effetto di contrarre il matrimonio. E così in fatti rispose la s. Penitenzieria a' 21. di Settembre 1752. in un rescritto ch'io autenticamente ho osservato. Avverte poi il cardin. Lambertini (3) con Fill., Cleric. e Tambur., che se, ottenutasi la dispensa nel foro di coscienza, l'impedimento poi si scopre nel foro esterno, ed i conjugi non possono addurre alcuna prova della dispensa, allora il vescovo o il parroco deve acchetarsi al testimonio del confessore, che attesta la dispensa impetrata (4).

7. In oltre si noti, che'l suddetto impedimento di affinità allora dirime il matrimonio, quando a quello è preceduto; ma se

(1) Lib. 6. n. 1067.
(2) P. Zachar. ad Croix l. 6. p. 2. n. 693.
(3) Notif. 78. n. 51. (4) Lib. 6. n. 1069.

dopo il matrimonio un conjuge rem habet col consanguineo dell'altro nel primo o nel secondo grado, egli resta privato del jus di cercare il debito, come si ha dal *cap. Si quis.* 1. *de eo qui dux. etc.*, e dalla dichiarazione di Gregorio XIII. (1). Avvertasi poi, che da questo impedimento per 1. scusa il meto, v. gr. se la moglie metu gravi *coacta* cognoscitur a consanguineo viri; così dicono più comunemente e più probabilmente Nav., Bon., Rebel., Elbel. con Laym., Soto, e Salmat., che lo chiamano probabile, perchè siccome il meto grave scusa dalla legge umana, così anche scusa dalla pena (2). Per 2. Scusa l'ignoranza. Questa ignoranza può essere o del fatto, o della legge, o della pena. Se è del fatto, cioè se il conjuge ignora, che quella persona, cum qua rem habet, è consanguinea della sua consorte, da tutti è scusato, ancorchè l'ignoranza fosse crassa, come dicono Sanch., Ponz., Nav., Castrop. ec., essendochè la suddetta pena è apposta, come si dice nel testo citato, *scienter peccantibus* (3). Nè anche s'incorre da chi ignora la legge ecclesiastica, che oltre la divina lo proibisce; mentre non può incorrersi la pena di quella legge, di cui non s'ha notizia; così comunissimamente Suar., Bon., Navar., Sanch., Wigandt, Ponz., Salmat. ec., contro di alcuni pochi (4). È anche probabile, che non s'incorre da chi, benchè sappia la legge,

(1) Lib. 6. n. 1070.
(2) N. 1071.
(3) N. 1073.
(4) 1072.

ignota nondimeno questa pena; così tengono Bonac., Wigandt, Castrop., Boss., Conin. ed altri; perchè quest'impedimento (come dicono) ha ragione di vera pena; altrimenti s'incorrerebbe anche da chi commettesse l'incesto senza sua colpa; ed essendo pena straordinaria, non s'incorre da chi l'ignora, come si dirà al *capo XX.* parlando delle censure (1). Per 3. Non s'incorre il detto impedimento, nisi copula sit ex utraque parte consummata cum seminatione, secondo dicono probabilmente Castrop., Silvestr., Sanch., Bonacina, Salmat. ed altri con s. Bonaventura e s. Tommaso (2), il quale dice: *Vir et foemina efficiuntur una caro per mixtionem seminum; unde nisi mixtio seminum sequatur, non contrahitur affinitas.* Avvertasi non però, che in dubbio presumesi sempre, che la copula sia stata perfetta, e consumata da amendue le parti (3). A quest'impedimento poi è comune la sentenza con Merbesio, Castropalao, Laymann, Ponz., Sanch., Boss., Wigandt, Anacl. ec., contro alcuni pochi, che possono dispensarvi i vescovi per la loro podestà ordinaria, o almeno per la consuetudine già introdotta (4). E possono delegarne anche agli altri la facoltà di dispensare, essendo ella annessa alla dignità vescovile; così comunemente

(1) Lib. 6. n. 1074.
(2) In 4. d. 41. q. 2. a. 1. ad 2.
(3) Lib. 6. n. 1075. (4) N. 1076.

Barbosa, Ponz., Sanch., Castropal., Salmat., Bonac., ec. (1). In oltre possono dispensarvi tutti i confessori mendicanti per ragione de' loro privilegj, come portano Sanchez, Spor., Salm. ec., contro Conc. (2). Acciocchè poi i confessori regolari possano dare una tale dispensa, altri vogliono, che debbano averne la licenza del loro generale, o provinciale; altri ciò lo negano assolutamente; del resto ben dicono i Salmaticesi con altri, che almeno si richiede, ma basta la licenza del superiore locale, mentre il privilegio concesso a' Benedettini Vallesolitani da Martino V. e Giulio II. è dato al priore del monastero (3).

68. XIII. *Si clandestinus*. Avvertasi, che la clandestinità, parlando del matrimonio, si prende in due modi; prima, quando si fan le nozze senza pubblicazioni, e di questa già si è parlato al *num*. 55. Secondo, quando si celebra il matrimonio senza l'assistenza del parroco e de' testimonj, e di questa si parla qui. Il Trident. *sess*. 24. *cap*. 2. ha dichiarato, esser nullo il matrimonio, se non si contrae avanti il parroco, o altro sacerdote di sua licenza, ed avanti almeno due testimonj; e ciò corre (standosi ne' luoghi dov'è ricevuto il concilio), ancorchè vi sia qualunque necessità in contrario; ed ancorchè il matrimonio sia contratto con ignoranza invincibile di tal requisito; così comune-

(1) Lib. 6. n. 1125. (2) Ibid. v. Insuper.
(3) Ibid. v. An autem.

mente i dd. (checchè si dicano alcuni con Soto), mentre il concilio ha dichiarati affatto inabili (*omnino inhabiles*) coloro che altrimenti contraono (1). In quanto a' testimonj, si noti, che in ciò bastano qualsivogliano testimonj, anche le donne, i fanciulli (purchè sieno capaci di ragione), gl'infedeli, gl'infami, i genitori, i servi, ed anche quei che per caso passano, o pure son tenuti a forza; così comunemente Sanchez, Barb., Castropal., Laym., Bonac. ec. (2).

9. *In* quanto al parroco poi, bisogna notare più cose. Si noti per 1., che sotto nome di parroco s'intende non solo il vescovo e'l vicario capitolare vacando la sede, ma anche l'abbate che ha la giurisdizione quasi episcopale, ed anche il vicario generale del vescovo, benchè glie l'avesse proibito, non potendo il prelato impedire l'assistere nè al parroco, nè al suo vicario; come più volte ha dichiarato la s. Congr. Peccherebbe nonperò gravemente il parroco, se assistesse dopo la giusta proibizione del vescovo, come comunemente dicono i dd. Si noti per 2., che'l parroco anche irregolare, o sospeso, o scomunicato, benchè vitando, validamente assiste, come dicono comunemente Sanchez, Ponzio, Salmat. ec., e Fagnano, con un decreto della s. Congregazione, poichè ivi non esercita giurisdizione, ma solamente assiste come testimonio (3). Sebbene assistendo il vitan-

(1) L. 6. n. 1075. (2) N. 1085.
(3) P. Zachar. ap. Croix l. 6. p. 3. n. 725.

do, non sarebbe scusato da colpa grave, nè esso, nè gli sposi; purchè non accadesse il caso, che vi fosse causa gravissima di fare presto il matrimonio; e non vi fosse tempo di ricorrere al vescovo, come dicono più probabilmente Coninch., Ponzio, Suarez, Vasq., Bon. ec., contro Sanch., Bossio, ec. (1). All'incontro più probabilmente dicono Sanc., Castrop., Barbos., Ponzio, Bon., Gaet., Salm. ec. (contro Laym. ed altri), che'l parroco vitando ben può dare la licenza d'assistere ad un altro sacerdote, poichè il dar la licenza non è atto di giurisdizione, ma di podestà concessagli dal Concilio, non come parroco, ma come testimonio, colla facoltà già di sostituire un altro sacerdote (2). Ben può ancora assistere, o dar licenza il parroco non sacerdote, fra l'anno, in cui dee prendere il sacerdozio, ed anche dopo l'anno (almeno validamente), secondo ha dichiarato la s. Congr. (3). E così parimente il sacerdote, che fosse stimato parroco col titolo colorato, o anche coll'errore comune, secondo quel che si disse al *capo XVI. num.* 90. Si noti per 3., che basta la licenza del parroco anche tacita, purchè sia presunta di consenso presente, non già di ratiabizione futura, come dicono comunemente Sanches, Ponzio, Bon., Salmaticesi, ec. E basta anche la licenza estorta per dolo, o per timore, e data solamente a voce, come aggiungono gli

(1) Lib. 6. n. 1082. (2) N. 1083. (3) N. 1084.

... aa. citati (1).

). Si noti per 4., che deve assistere al matrimonio il parroco di quella parrocchia, nella quale gli sposi hanno il domicilio; ma se questi avessero il domicilio in due parrocchie, communissimamente insegnano Sanch., Pont., Bonacin., Concina, Ronc., Salm. ec., che possono contrarre o nell'una, o nell'altra; purchè in ambedue abbiano (moralmente parlando) egualmente abitato (2). Ma avverte il p. Zaccaria, aver dichiarato più volte la s. c., che se gli sposi fintamente trasferissero il domicilio in altra parrocchia, sposando ivi, sarebbe nullo il matrimonio. Ma all'incontro ben sarebbe valido, se veramente trasferissero colà il lor domicilio, benchè in frode del primo parroco, così La-Croix con Fagnan., Barbosa, Sanchez, Silv., Bossio, ed altri (3). Si noti per 4., che basta al valore del matrimonio l'assistenza del parroco d'uno degli sposi, anche fuori della parrocchia della diocesi; onde vale il matrimonio, se nella parrocchia della sposa assiste il parroco dello sposo, come ha dichiarato più volte la s. c. anche coll'approvazione del Papa (4). Se poi pecchi o no il parroco assistendo fuori della sua parrocchia; altri dicono di sì, ma più comunemente lo scusano Sanchez, Castropalao, Salm., Barb., Concina, Boss. ec., dicendo (come di sopra)

(1) Lib. 6. n. 1084. (2) N. 1086.
(3) Croix l. 6. p. 3. n. 727.
(4) Lib. 6. n. 1087.

che l'assistere non è atto di giurisdizione (1). Si dimanda, se chi va in altra parrocchia, non già per trasferirvi il domicilio, e neppure di passaggio, ma per abitarvi la maggior parte dell'anno, possa ivi far le nozze. Altri probabilmente lo negano; ma più probabilmente l'affermano Sanchez, Ponz., Silv., Bonacina, Castrop. e' Salmaticesi. Anzi dice il cardinal Lambertini con Laym. e Navarro, bastare, che ivi abiti per qualche parte notabile dell'anno coll' occasione di qualche impiego, come di medico, di giudice, servo, oste e simile (2); si osservi ciocchè si disse al *capo XIV. num.* 17.

71. Si noti per 6, che i vagabondi posson contrarre avanti qualsivoglia parroco, ancorchè un solo degli sposi sia vagabondo. È tenuto non però allora il parroco a diligentemente informarsi, se mai altrove avessero contratto; ed a costoro non deve assistere senza licenza speciale del vescovo, come insegnano Sanchez, Ponzio, Barbosa, Salm. ec. In quanto poi a' forestieri, questi non possono sposarsi fuor della patria senza la fede autentica de' loro ordinarj dello stato libero, come si ha dall'istruzione della s. c. (3). Ma come ha dichiarato anche la s. c., i forestieri ritenuti in carcere non possono ivi sposare. E lo stesso insegna il cardinale Lambertini doversi dire (secondo l'istruzione della s. c.) de' forestieri infermi negli spedali, eccetto-

(1) Lib. 6. n. 1087. (2) N. 1091. et 113.
(3) N. 1089. in fin.

chè nel caso di precisa necessità, nella quale possono per altro sposarsi anche senza lo stato libero; ma prima che costi di quello, non possono consumare il matrimonio. Le zitelle poi esposte che stanno ne' conservatorj, queste debbon contrarre avanti il parroco del medesimo luogo, come ha dichiarato la s. c. E lo stesso dice il suddetto cardinale Lambertini, per l'antica consuetudine che vi è, di quelle zitelle che vivono ne' conservatorj, da cui ricevono gli alimenti e la dote; ma quelle che ivi sono per educarsi debbon contrarre avanti il parroco del domicilio paterno, materno o fraterno, se vi è, altrimenti avanti il parroco del luogo del conservatorio; e lo stesso dice de' servidori che vivono in casa de' padroni (1). In oltre circa i matrimonj de' soldati vi sono più decisioni della s. c. (2), che essi non possono sposarsi senza licenza del Papa avanti il cappellano del reggimento, stando o ne' presidj, o nelle stazioni vernali o estive, e neppure nel campo; benchè all'incontro io trovo appresso Pittone (3) un decreto della s. c., dove dicesi, che i suddetti cappellani ben possono assistere ai matrimonj de' soldati, quando si trovano in attuale spedizione; ma quando sono forestieri, sempre vi bisogna la fede dello stato libero de' loro ordinarj (4).

(1) Lib. 6. n. 1092.
(2) P. *Zach.* ad Croix l. 6. p. 3. n. 751.
(3) Pitton. t. de matrim. n. 2117.
(4) Lib. 6. n. 1090.

che l'assistere non è atto di giurisdizione (1). Si dimanda, se chi va in altra parrocchia, non già per trasferirvi il domicilio, e neppure di passaggio, ma per abitarvi la maggior parte dell'anno, possa ivi far le nozze. Altri probabilmente lo negano; ma più probabilmente l'affermano Sanchez, Ponz., Silv., Bonacina, Castrop. e' Salmaticesi. Anzi dice il cardinal Lambertini con Laym. e Navarro, bastare, che ivi abiti per qualche parte notabile dell'anno coll'occasione di qualche impiego, come di medico, di giudice, servo, oste e simile (2); si osservi ciocchè si disse al *capo XIV. num.* 17.

71. Si noti per 6, che i vagabondi possono contrarre avanti qualsivoglia parroco, ancorchè un solo degli sposi sia vagabondo. È tenuto non però allora il parroco a diligentemente informarsi, se mai altrove avessero contratto; ed a costoro non deve assistere senza licenza speciale del vescovo, come insegnano Sanchez, Ponzio, Barbosa, Salm. ec. In quanto poi a' forestieri, questi non possono sposarsi fuor della patria senza la fede autentica de' loro ordinarj dello stato libero, come si ha dall'istruzione della s. c. (3). Ma come ha dichiarato anche la s. c., i forestieri ritenuti in carcere non possono ivi sposare. E lo stesso insegna il cardinale Lambertini doversi dire (secondo l'istruzione della s. c.) de' forestieri infermi negli spedali, eccetto-

(1) Lib. 6. n. 1087. (2) N. 1091. et 113.
(3) N. 1089. in fin.

chè nel caso di precisa necessità, nella quale possono per altro sposarsi anche senza lo stato libero; ma prima che costi di quello, non possono consumare il matrimonio. Le zitelle poi esposte che stanno ne' conservatorj, queste debbon contrarre avanti il parroco del medesimo luogo, come ha dichiarato la s. c. E lo stesso dice il suddetto cardinale Lambertini, per l'antica consuetudine che vi è, di quelle zitelle che vivono ne'conservatorj, da cui ricevono gli alimenti e la dote; ma quelle che ivi sono per educarsi debbon contrarre avanti il parroco del domicilio paterno, materno o fraterno, se vi è, altrimenti avanti il parroco del luogo del conservatorio; e lo stesso dice de' servidori che vivono in casa de' padroni (1). In oltre circa i matrimonj de' soldati vi sono più decisioni della s. c. (2), che essi non possono sposarsi senza licenza del Papa avanti il cappellano del reggimento, stando o ne' presidj, o nelle stazioni vernali o estive, e neppure nel campo; benchè all'incontro io trovo appresso Pittone (3) un decreto della s. c., dove dicesi, che i suddetti cappellani ben possono assistere ai matrimonj de' soldati, quando si trovano in attuale spedizione; ma quando sono forestieri, sempre vi bisogna la fede dello stato libero de' loro ordinarj (4).

(1) Lib. 6. n. 1092.
(2) P. Zach. ad Croix l. 6. p. 3. n. 751.
(3) Pitton. t. de matrim. n. 2117.
(4) Lib. 6. n. 1090.

72. Si noti per 7., che acciocchè il matrimonio sia valido, si richiede la presenza, non solo materiale, ma anche morale del parroco e testimonj, in modo ch'essi possano far testimonianza così delle persone de' contraenti, come del matrimonio fatto; onde giustamente dice Ponzio (contro Sanchez), appresso La-Croix (1), che se'l parroco o i testimonj non ben intendessero il consenso degli sposi, perchè forse son d'altro linguaggio, non basta un solo interprete che l'affermi. All'incontro basta, che'l parroco intenda il lor consenso, ancorchè non li veda, purchè conosca le loro voci, ed ancorchè non proferiscano alcuna parola, come porta deciso Fagnano dalla s. c., e come dicono comunemente i dd., anzi ancorchè egli sia ritenuto a forza, e contraddica, come dicono anche comunemente Sanch., Bon., Fill., Con., Bos., ec. (2), e secondo più dichiarazioni della s. c. (3). Ma in ciò non sono scusati gli sposi dal peccato mortale, ed in alcune diocesi incorrono anche la scomunica; se non fosse il caso, come dicono Castrop., Coninch., Salmaticesi, ec., che'l parroco ingiustamente negasse d'assistere, ed all'incontro vi fosse necessità di contrarre (4). Il parroco poi è tenuto ad interrogare gli sposi del lor consenso, ed a pronunziar le parole: *Ego vos conjungo in nomine Patris, et Filii, et Spiritus*

(1) Lib. 6. p. 3. n. 750. (2) N. 1092.
(3) Zachar. ad Croix l. 6. p. 3. n. 760.
(4) Lib. 6. n. 1093.

Sancti. Benchè probabilmente dicono Sanch., Conc., Ponz.. Castrop., Salm., Bon. ec., che mancando di dir le parole, peccherebbe solo venialmente, sempre che fosse certo del consenso manifestato; ma forse più probabilmente Boss., Rebell., Barb., ed altri non lo scusano da peccato mortale, essendo difetto in materia grave.

3. XIV. *Impos*. Hoc impedimentum est frigiditas sponsorum, aut impotentia habendi copulam per se aptam ad generandum. Impotentia hæc, si est perpetua, et antecedit nuptias, nec auferri possit nisi per miraculum, aut peccatum, aut cum periculo mortis de jure naturæ illas irritat, ex *cap. Fraternitatis, de frigid. et malef.* Impotentia autem oriri potest 1. ex maleficio: et tunc si maleficium intra triennium nequit removeri sine peccato, dirimitur matrimonium, ex *cap. fin. eod. tit.* Oriri potest 2. ex frigiditate: et tunc pariter, si intra triennium nequit inter conjuges perfici copula idonea ad generationem, matrimonium irritum est. Idem docet d. Thomas (1) casu quo vir talem habet erga mulierem abominationem, ut nullo modo possit per triennium cum ea copulari, sicque pariter sentiunt Albert. M., Sanchez, Silvest., Ang., Tab., Turrecr., contra Sotum (2). Oriri potest 3. ex improportione membrorum, nempe si femina haberet vas nimis arctum; et tunc si ipsa nequeat apta fieri, nisi per

(1) Suppl. q. 58. a. 1. ad 5.
(2) L. 6. n. 1096. v. I. II.

incisionem cum periculo mortis, vel gravis morbi (in quo moraliter semper inest mortis periculum, ut recte ajunt Sanchez et Roncaglia), matrimonium est invalidum ex *cit. cap. Fraternitatis*, ubi dicitur, tum matrimonium esse nullum, cum nequit haberi copula, *nisi per incisionem*, *aut alio modo violentia sibi inferatur*, *forte tam gravis*, *ut ex ea mortis periculum timeatur* (1). Hîc autem insuper tria sunt notanda. Notandum 1., quod mulier eo casu, quamvis non teneatur incisionem pati cum periculo gravis morbi, ut recte tenent (contra aliquos) communiter Pontius, Castropalao, Tournely Pontas, Sanchez, Roncagl., Salmat., Bonac., Soto, Croix, etc., quia nunquam censetur ipsa ad tantum periculum se voluisse obstringere; tenetur tamen illam pati cum aliqua gravi molestia et dolore, ut communissime et probabilius tenent Sanchez, Bonacina, Roncagl., Sporer, Salmat., Croix, Soto, Escob., etc. (contra Pontium, Castrop., et Tournely); quia ad id videtur obligata ex contractu inito, cum id sit necessarium, ad servandum viro jus ad copulam (2). Veruntamen, si incisio non posset fieri nisi per manum chirurgi, non videntur improbabiliter dicere Con., Tour. cum Pontas, quod mulier non tenetur eam perferre cum tanta verecundia, quod esset onus moraliter (3). Quid si vir debilis sit ad scindendum virginale clau-

(1) Lib. 6. n. 1096. v. Ill. (2) N. 1096.
(3) Ibid. in fin.

strum, an tunc mulier teneatur pati fractionem per aliquod instrumentum. Negant Pontius, Castr, et alii, quia cum defectus sit ex parte viri, uxor non tenetur nisi ad tradendum corpus suum modo ordinario et naturali, non extraordinario scindendum. Sed probabilius affirmant Sanch., Vega, Angl., etc., quia hujusmodi molestia licet non sit modo naturali in eo casu perferenda, tamen non debet dici extraordinaria, cum ex una parte sit ipsa omnibus nuptiis ordinaria, et ex alia videtur necessario toleranda, cum desit alius modus, ut mulier apta fiat ad tradendum usum sui corporis, cujus dominium jam in virum transtulit (1). Notandum 3., quod soluto matrimonio ob arctitudinem feminæ, si ipsa cum alio nuptias iniret, non eo quod per usum conjugii apta facta sit primo viro, ideo primum matrimonium validum est reputandum, sed id conjiciendum a similitudine secundi viri cum primo. Ita (quicquid alii dicant) recte docent d. Anton., Sanch., Silv., Ang., Turrecr., Durand. etc. Idque clare colligitur ex *d. cap. Fraternitatis*, ubi dictum fuit, ideo teneri mulierem redire ad primum virum, *cum pateat* (verba textus) *ex post facto, quod cognoscibilis erat illi, cujus simili commiscetur* (2). Notandum 3., quod cum impotentia est certa, non est jam expectandum triennium; tunc enim statim potest altera pars ab impedita libere discedere (imo tenetur, si adsit periculum

(1) Lib. 6. n. 1100, (2) N. 1198.

incontinentiæ), et ad alias nuptias transire, etiam ex propria auctoritate, si non adsit scandalum; si vero adsit, ut communiter accidit, debet omnino ad judicem ecclesiasticum recurrere, et impedimentum probare (1). Quando autem impotentia est dubia, tunc si dubium antecessit nuptias, pars dubitans de sua potentia (intellige positive ex aliquo indicio probabili, non autem negative, cum ordinarie quisque habilis præsumitur) nequit contrahere, nisi dubium alteri parti manifestet, et sit saltem probabiliter potens, ut dicunt Dicastill., Elbel, Carden., et Viva (2). Si autem dubium superveniat matrimonio, tunc datur triennalis experientia (quæ incipit a copula intenta), et experientia permittitur, licet conjuges semen (sed præter intentionem) extra vas effundant, ut communiter docent Sanch., Castr., Soto, Tournely, Salmat. etc. ex d. Thoma (3). Et in dubio, an impotentia nuptias antecesserit, vel supervenerit, probabilius dicunt Bonac., Silve., Tournely, Salmat. ec. (contra Sanch., Castr. Mazzot. etc.), judicandum, quod antecessit, nisi forte matrimonium aliquis supervenerit morbus, ex quo impotentia præsumatur successisse (4). Quod autem ad forum externum pertinet, observa quæ in opere adnotantur (5). Ibique etiam vide plurima quæ dicuntur de matrimoniis, quæ contrahuntur inter

(1) Lib. 6. n. 1101.
(2) N. 1102.
(3) N. 1103.
(4) N. 1104.
(5) N. 1105.

hæreticos, vel cum hæreticis (1).

§. XV. *Rapta.* Al ratto è posto anche l'impedimento dirimente dal Trid. *sess.* 24. *cap.* 6. A contrarre questo impedimento si ricerca per 1., che la donna rapita sia trasportata da un luogo in un altro, o almeno da una casa in un'altra distante per alcuni passi (ma non basta di una stanza in un'altra della stessa casa), dove resti colei sotto la potestà del rattore, ancorchè ivi da colui non sia conosciuta; così communemente Sanch., Salmat., Concina ec. (2). Per 2., che'l ratto si faccia per solo fine di matrimonio; onde come più probabilmente tengono Sanch., Con., Holzm., Castr., Salm. ec. (contro Bon., Busemb. ec.), non contrae impedimento chi rapisse per altro fine, *etiamsi ad libidinem explendam*; poichè il concilio con questo impedimento non ha inteso altro, che favorire la libertà del matrimonio (3). Per 3., che'l ratto avvenga ripugnando la donna; altrimenti se ripugnano i loro parenti, ma la donna v'acconsente, il rattore incorrerà sì bene l'altre pene imposte a' rattori, ma non già l'impedimento, come comunemente insegnano Sanch., Castrop., Concina, Holzm., Con., Aversa, Salmat. ec. (4). E ciò è chiaro dal testo c. *penul. de rapt.*, dove si dice: *Iste raptor dici non debet, cum habuerit mulieris assensum, et prius eam desponsaverit, quam cognoverit, licet parentes reclamarent.* Si noti qui per 1.

(1) Lib. 6. n. 1105. (2) N. 1107.
(3) Ibid. v. seg. 2. (4) Ibid. v. seg. 3.

che secondo il Trident. oltre l'impedimento, il rattore, e tutti gli altri che cooperano al ratto, incorrono *ipso facto* la scomunica: l'altre pene poi imposte dal concilio non s'incorrono, se non dopo la sentenza; Castrop., Sanch., Salmat., ec. Per 2., che in tal caso non solo è nullo il matrimonio, ma anche gli sponsali; Bonac., Ponz., Sanch., Dic., Salmat., ed altri comunemente (1). Per 3., che'l rattore della donna ripugnante incorre l'impedimento e le pene, ancorchè avesse contratti prima colla stessa gli sponsali, come rettamente insegnano Castrop., Escob., Sa, Sanch., Conc., Salmat. ec. (contro alcuni pochi), poich'è chiaro dal concilio, incorrersi l'impedimento, semprechè la donna è rapita con sua ripugnanza (2).

§. VI.

Della riconvalidazione del matrimonio nullo.

75. *Quando l'impedimento si dica occulto.*
76. *Se il parroco e' testimonj sapeano l'impedimento, ecc.*
77. *Chi ha fintamente contratto, s'è tenuto a mettere il vero consenso.*
78. *Se chi ha contratto per meto o fintamente, sia poi tenuto a palesare la nullità.*
79. *Se tolto l'impedimento, debba palesarsi la nullità all'ignorante.*
80. *Come debba esigersi il consensò dall'ignorante.*

75. Qui dee prenotarsi per 1., che il matrimonio il quale è probabilmente valido, si ha

(1) Lib. 6, n. 1107, not. I. et II. (2) N. 1108.

per certamente valido; poichè si presume, che la Chiesa certamente dispensi all'impedimento, sempre che vi è una vera probabilità del valore del matrimonio, come si disse al *cap. I. num.* 27. Dee prenotarsi per 2., che (come si è detto in questo *capo* al *num.* 29.) a riconvalidare il matrimonio nullo per difetto occulto, basta il solo consenso degli sposi, senza l'assistenza del parroco e de' testimonj, poichè quella già v'è stata. Or qui si nota, che l'impedimento allora dicesi *occulto*, secondo Fagnano, quando non è *cognito* se non a quattro o cinque persone del luogo; ma il card. Lambertini (1), con Tiburz., Navarro, Tesaur., e Siro, dice, esser occulto, ancorchè lo sappiano 7. o 8. persone. Del resto dicono Suar., Navarr., Azor., Toledo, Molina, Tournely, Bon., Castr., Avila, Salmat., Regin., ec. comunissimamente, che un delitto, o fatto, allora si dice occulto quando non è noto se non alla maggior parte del paese, della parrochia, o del viciuato, dove dimorino almeno 10. persone; ed io so, che la s. Penitenzieria ha dispensato in un certo caso, in cui l'impedimento era noto a 10. persone in circa. Ciò nondimeno s'intende, semprechè non vi sia prudente timore, che l'impedimento si faccia pubblico, perchè allora non può dispensarvi la s. Penitenzieria come occulto (2).

3. Posto ciò, si dimanda per 1. se debba ri-

(1) Notif. 87. n. 45. in fin. (2) N. 1112.

convalidarsi il matrimonio avanti il parroco e testimonj, quando a tempo delle nozze essi eran consapevoli dell'impedimento. L'affermano Sanch., Led., Croix, ed altri probabilmente, perchè allora non sono stati eglino testimonj del valore del matrimonio, ma più presto della nullità. Ma più probabilmente lo negano Coninck., Tambur., Gobato, ed altri, perchè la lorò assistenza non è già prescritta dal Tridentino a testificare del valore del matrimonio, ma della sua celebrazione, acciocchè taluno (com'esprime il concilio) fraudolentemente non contragga più matrimonj; anzi questo è lo stile della s. Penitenzieria (1).

77. Si dimanda per 2. Se chi ha fintamente contratte le nozze, sia poi tenuto a riconvalidarle con mettere il vero consenso. L'affermano Castrop., Ponzio, Conc., Salmat., ec., dicendo, che avendo una parte già *tradito* il suo corpo per lo consenso, è tenuta l'altra per conservare l'uguaglianza a *tradere* anche il corpo suo per lo vero consenso. Ma più probabilmente Sanch., Nav., Henriqu., Arag., Hurtado, Guttier., ec. lo negano (purchè il riconvalidare il matrimonio non fosse necessario a riparare i danni cagionati dall'inganno); la ragione è perchè essendo mancato il consenso d'uno, il contratto è stato nullo, e per conseguenza non v'è stata alcuna tradizione dell'altra parte, sicchè la medesima re-

(1) Lib. 6. n. 1112.

sia in tal caso libera, come non avesse mai dato consenso (1).

8. Si dimanda per 3. Si chi ha contratto fintamente, o per meto (nel qual caso il matrimonio è nullo, come di sopra si disse al n. 64.), volendo poi riconvalidare le nozze col dare il vero e valido consenso, debba manifestare all'altra parte la nullità del matrimonio. L'affermano Ponzio, Comit., Castropalao, ed Hurt., dicendo, che allora essendo stato nullo il contratto, anche il consenso dell'altra parte è nullo. Ma lo nega la sentenza comune e più vera di Sanch., Less., Navar., Laym., Salmat., Tournely, Ronc., Ron., ed altri molti con s. Anton., s. Bonav., e s. Tommaso (2), il quale, parlando del matrimonio fatto per meto, dice: *Ex consensu libero illius qui primo coactus est, non fit matrimonium, nisi in quantum consensus præcedens in altero adhuc manet in suo vigore; unde, si dissentiret, non fieret matrimonium.* Dunque se chi ha patito il meto mette il consenso, già si fa valido il matrimonio. La ragione è, perchè nel contratto del matrimonio non è necessaria la *simultà* fisica de' consensi, ma basta la morale, cioè che una parte metta il suo consenso, quando il consenso dato già dall'altra ancora persevera in qualch'effetto, come per la copula matrimoniale, o pure per la coabitazione. E ciò si conferma chiaramente dal *cap. Insuper 4. Qui matr. acc. etc.*,

(1) Lib. 6. n. 1113.
(2) Suppl. q. 47. n. 4. ad 2

dove nel sommario si dice così: *Invita desponsata postea sponte cognita contra matrimonium non audiatur*. E dal *cap. Ad id* 21. *de sponsal.*, dove dicesi: *Quamvis ab initio fuisset ei tradita, tamen quia postmodum per annum sibi cohabitans consensisse videtur, ad ipsum est cogenda redire*. Sicchè, secondo questi testi, la spontanea copula, o coabitazione, già equivale al libero consenso. Avvertasi non però con Sanchez, Navar., Tournely, ec., che affinchè la parte ponga il legittimo consenso, è necessario, che sappia essere stato nullo il matrimonio (1).

79. Si dimanda per 4. Se quando il matrimonio è nullo per qualche impedimento, per riconvalidarlo col nuovo consenso, tolto che già sià l'impedimento colla dispensa, debbono tutte due le parti essere consapevoli della nullità. L'affermano probabilmente Ponzio Lessio, e Castropalao con Guttier., Hur., Comitol., ed altri, perchè il primo consenso della parte ignorante stante l'impedimento fu nullo: il secondo consenso poi della medesima anche è nullo, giacchè ignorando ella la nullità del matrimonio, sebbene dà il consenso, nondimeno era nella sostanza, mentre intende di consentire nel conjuge già suo. All'incontro Soto, Palud., Ledesma, Rodriq., Ang., Salmat., ec., dicono, non esser necessaria la licenza della nullità del matrimonio, ma bastare il semplice consenso dato dalla

(1) Lib. 6. n. 1114.

parte ignorante, o espressamente, o almeno per segni esterni; perchè quantunque il suo primo consenso sia stato nullo per ragion dell'impedimento apposto dalla Chiesa, tuttavia è stato valido di legge naturale; onde, tolto l'impedimento, basta, che il primo consenso perseveri per lo commercio conjugale, o per la coabitazione, o per altri segni esterni; ed in fatti il card. Lambèrtini (1) riferisce un Breve di Clemente XI. dato nel 1701. a' 2. di Aprile, dove il Papa convalidò i matrimonj di alcuni popoli infedeli nullamente contratti senza richiedere nuovo consenso. Su questo punto, checchè siasi detto nella morale (2), ora diciamo, che stante la dichiarazione di Benedetto XIV. fatta a' 27. di Settembre 1755., nuovamente osservata nel *tomo IV.* poco fa dato alla luce del Bollario; ivi alla *pagina* 346., dove si dice, ch'essendo avvenuto il caso di un certo marito, che avea contratto matrimonio nullo per impedimento di consanguinità, ma in buona fede, e cercava di poterlo convalidare, senza farne intesa la moglie, per ragion dello scandalo che temeasi della separazione, il Papa dispensò, e nello stesso tempo dichiarò (vedi ivi al §. 7.), che quando l'impedimento nasce, non da legge naturale o divina, come sarebbe quando si dà il consenso vivendo l'altro conjuge, e con una persona ch'è serva ignota; ma nasce da legge ecclesiastica; in tal caso ben può il Papa con-

(1) Notif. 87. n. 80. (2) Lib. 6. n. 1115.

validare il matrimonio con dispensare al nuovo consenso da darsi dalla parte che ignora l'impedimento, avendo per valido il consenso da lei dato da principio, che per legge naturale era già valido, poichè allora il Papa toglie l'impedimento nella radice del matrimonio, retrotraendo il contratto, come se da principio non vi fosse stato impedimento. È bene qui notare le parole del Pontefice: *Porro gratia concessa importat dispensationem in radice matrimonii, et quæ a romanis Pontificibus concedi consuevit, urgente magna causa, et quando agitur de impedimento matrimonii, ortum habente, non a jure divino, aut naturali, sed a jure ecclesiastico; et per eam non fit, ut matrimonium nulliter contractum non ita fuerit contractum, sed effectus de medio tolluntur, qui ob hujusmodi matrimonii nullitatem ante indultam dispensationem, atque etiam in ipso matrimonii contrahendi actu producti fuerint.* Del resto quando non v'è questa special dispensa del Papa, non dobbiamo partirci dalla prima sentenza, massimamente perchè la s. Penitenzieria nel dare le dispense per la riconvalidazione di tali matrimonj nulli, espressamente vi appone la clausula: *Ut dicta muliere* (aut viro) *de nullitate prioris consensus certiorata, uterque inter se de novo secrete contrahere valeant.* E questa, come più probabilmente dice il card. Lambertini (1), è condizione positiva, non già

(1) Notif. 87. n. 68.

semplice istruzione, come voleano Sanch., Bonacina, ec., poichè secondo i giurisperiti l'ablativo assoluto importa vera condizione, come si ha dalla *l. A. testatore ff. de condit. to.* (1). Ciò nondimeno s'intende fuori del caso d'urgente necessità, perchè nel caso che scoprendosi la nullità del matrimonio si tenesse pericolo di morte, o d'infamia, o di scandalo per la separazione; allora si osservi ciò che si dirà al *capo XX. num.* 57., dove si dirà, che in tal caso ben può dispensare il vescovo; e quando la necessità non patisse dimora, secondo quel che dicono più dd., può allora dichiarare il confessore, che la legge dell'impedimento non obbliga, sicchè ben possa contrarsi il matrimonio senza dispensa.

Si dimanda per 5. Se dovendosi esigere il consenso dalla parte ignorante (secondo la prima sentenza del precedente quesito), come debba esigersi. È comune la sentenza con Sanchez, Carden., ed Holzmann, che basta alla parte consapevole della nullità del matrimonio per ragione dell'impedimento, tolto poi per la dispensa, il dire così: *Quando sposai, io non ebbi vero consenso, ora lo do, vuoi darlo ancora tu?* perchè il consenso dato all'altra parte ignorante in questo caso già sarebbe indipendente dal primo, e ben può dirsi, che il consenso nullo, essendo nullo il contratto, non è vero consenso. Così

(1) L. 6. n. 1116.

parimente stimo con Busemb., Salm., Gaet., e Trull., che basta il dire: *Io dubito del valore del nostro matrimonio, rinnoviamo il consenso:* perchè in tal caso il consenso rinnovato anche già sarebbe indipendente dal primo. Ammettono ancora molti dd. il dire: *Dimmi, se fosse stato nullo il nostro matrimonio, intendi ora di prendermi di nuovo?* Questo modo io non l'ammetterei, se non solo quando la parte ignorante entrasse già nel dubbio con tale dimanda della nullità del matrimonio; altrimenti il suo consenso sarebbe dipendente dal primo, e non sarebbe bastantemente valido, secondo quel che si è detto nel quesito antecedente. Altri poi ammettono anche se si dicesse: *Se non mi avessi preso, mi prenderesti ora?* O pure: *Per mia consolazione diamo il consenso di nuovo al nostro matrimonio*. Ma a codesti modi, io affatto non mi accordo, mentre in essi il consenso certamente non lascia d'esser dipendente del primo. E tanto meno posso ammettere ciocchè tengono alcuni, che basti la sola copula *affectu maritali præstita*. Solamente ciò l'ammettono Sanch., Tourn., Bon., Soto, Gaet., Con., Salm., Ronc., *Istrut. per li conf. nov.*, ed altri comunemente, nel solo caso di necessità, cioè, che non possano usarsi gli altri modi, di ammettersi, senza pericolo di grave danno, come si è detto di sopra nel *num. anteced.* Nè osta allora la clausula della *cerziorazione* richiesta dalla s. penitenzieria, perchè in tal caso di necessità

ben si presume (come sente il card. Lambert. con Tiburzio, Navarro, nel luogo cit.), che la Chiesa rilasci la suddetta condizione come moralmente impossibile; essendo all'incontro molto fondata la sentenza, che basta a convalidare il matrimonio nullo (tolto ch'è l'impedimento) il consenso palesato per la sola copula, o coabitazione volontaria, come si ha dal c. *Ad id, de sponsal.*, cap. *Insuper, Qui matrim. accus. etc.*, e dal c. *Significavit, de eo qui dux. etc.*, dove si dice, che così per la coabitazione, come per la copula conjugale spontaneamente seguita s'intende convalidato il matrimonio contratto nullamente per violenza o meto (1); si osservi ciò che si disse al quesito 3. *n.* 80.

§. VII.

Della dispensa negl'impedimenti del matrimonio.

11. *In quali impedimenti possa dispensare il papa (ed in quali i vescovi;* remissive al capo XX. n. 54. e seq.).
12. *Delle cause giuste della dispensa; se si han da spiegare tutti gl'impedimenti.*
13. *Se tutte le circostanze, specialmente dell'incesto.*
14. *Se tutt'i gradi.*
15. *Delle clausule della s. Penitenzieria.*
16. *Delle formule delle suppliche.*
17. *Della formula, quando si esegue la sentenza.*

Parleremo qui per prima delle persone che possono dispensare, per secondo poi delle cause giuste a poter dispensare. E per

(1) Lib. 6. n. 1117.

I. parlando delle persone che possono dispensare negl'impedimenti, è certo, che'l Papa può dispensare in tutti gl'impedienti, e dirimenti di legge ecclesiastica; ma non già in quelli che sono di legge naturale e divina, come se mancasse il consenso, o vivesse il primo conjuge; poichè secondo la sentenza più probabile e più comune di Suarez, Ponzio, Castrop., Silv., Salas, ecc., il Papa può sì bene dispensare in quelle cose, in cui il diritto divino nasce dalla volontà umana, com'è ne' voti e ne' giuramenti, ma non già dove quello deriva dalla sola volontà divina. Ed a questa sentenza favorisce s. Tommaso (1), il quale dice: *In præceptis juris divini quæ sunt a Deo, nullus potest dispensare, nisi Deus, vel is cui specialiter committeret.* Questa special commessione dice poi Castropalao che non si ha per fatta al Papa con quelle parole: *Quodcumque ligaveris etc.*, o con quell'altre: *Pasce oves meas*; perchè queste importano la generale, ma non la speciale commessione. Solamente diciamo con Suarez, Soto, Navarr., Con., Valenzia, ed altri, che'l Papa in qualche caso particolare può solo come dottore universale della Chiesa, e supremo interprete della divina volontà, dichiarare, che la legge divina non obblighi (2); vedasi ciò che si disse al *o. II. n.* 56., e quel che si è detto qui al n. 79. Circa poi la podestà che hanno

(1) 1. 2. q. 97. a. 4.
(2) Lib. 6. n. 1119. et 1120.

i vescovi a dispensare negl'impedimenti de' matrimonj, si osservi ciò che a lungo si dirà nel *capo XX. seg. de' privilegj* dal *n.* 54. seguenti.

32. II. Parlando poi delle cause giuste ad ottener la dispensa negl'impedimenti dirimenti, assegnano i dd. le seguenti cause: 1. L'estinzione di una gran lite, o di scandalo, o di discordia tra' parenti. 2. L'ineguaglianza del matrimonio, se non si facesse con congiunti per difetto di dote; o d'altro. 3. La conservazione de' beni nella famiglia. 4. I meriti di chi cerca la dispensa. 5. L'età eccedente i 24. anni della donna. 6. La somministrazione di pecunia, la quale s'impiega dal Pontefice in opere pie, come comunemente s'ammette e si pratica; ed altre cause simili (1). Si noti qui per 1., che acciocchè la dispensa non sia surrettizia, debbono spiegarsi nella supplica per 1. tutti gl'impedimenti di consanguinità o d'affinità che vi sono, ancorchè dello stesso grado, come se alcuno avesse conosciute due sorelle della sua sposa, secondo dicono Sanch., Ponzio, Anacl., Castrop., Escob., Concina, Salm. colla rota rom. (contro altri), perchè sebbene tali impedimenti non son diversi di specie, nondimeno son distinti di numero, e perciò rendono più difficile la dispensa. E ciò oggidì è certo, come ha dichiarato e stabilito Bene-

(1) Lib. 6. n. 1129. et 1130.

detto XIV. nel suo Breve: *Etsi matrimonialis* (vedi nel Bollario *tom. IV. num.* 50. in ordine *pag.* 346.). E così parimente per la stessa ragione, quando gl'impedimenti sono molti, e non sono disparati, come di voto, e di consanguinità; ma sono tali, che uniti fan più difficile la dispensa, come se taluno volesse prendersi la parente, colla di cui sorella *rem habuerit*, allora non basta separatamente, ma bisogna unitamente cercar le dispense; così più probabilmente i Salmaticesi con altri, contro Salas, Rodriquez. N'eccettuano Coninchio ed Aversa, se l'impedimento contratto per copula colla sorella fosse occulto, e lo scoprirlo apportasse infamia; perchè allora dicono, ben potersi divisamente ottener le dispense, cioè ottenendo quella della parentela dalla dateria, o quella della copula dalla penitenzieria; e questo attesta Aversa esser lo stile della curia. Ma noi secondo la nostra sentenza, diciamo, che almeno nella supplica alla penitenzieria deve esporsi l'uno e l'altro impedimento (1). Se nonperò alcuno dopo ottenuta la dispensa per la copula avuta colla sorella della sposa, di nuovo conoscesse quella, non ha bisogno di nuova dispensa, ancorchè la prima dispensa sia stata già eseguita (2), secondo dicemmo di sopra.

83. Per 2. Nella supplica debbono spiegarsi tutte le circostanze che vi sono, e che pos-

(1) Lib. 6. n. 1129. et 1130. (2) N. 1140.

sono rendere più difficile la dispensa, e specialmente se tra consanguinei che vogliono sposarsi vi sia preceduta la copula incestuosa. E ciò non solo quand'ella si è fatta per ottenere più facilmente la dispensa, com'è certo, ma ancora quando è avvenuta senza questo fine, come ben dicono Sanch., Laym., Con., Castropal., ec. (contro Ponzio, Salm., ec.). E questo oggidì è certo per la bolla, *Pastor bonus*, di Benedetto XIV. al §. 41., dove si dichiara nullo il matrimonio fatto tra' consanguinei, per la dispensa ottenuta, senza spiegare l'incesto(1). Di più se alcuno dopo ottenuta la dispensa sopra il grado proibito, ma prima che quella si eseguisca, *rem habet cum sponsa*, si richiede nuova dispensa, come ben dicono Sanch., Gallego, Guttier., ec., contro d'alcuni, e così ha dichiarato anche la s. c. a Maggio del 1735., poichè, secondo lo stile della curia, manifestandosi il nuovo incesto, il Pontefice impone maggior penitenza, ed esige maggior somma di danaro (2). Altrimenti poi si *rem habet* dopo l'esecuzione della dispensa, come probabilmente dicono Sanchez, Lugo, Gaetan., Armil., e Vega, perchè allora essendo la dispensa già eseguita, ed essendo tolta già la proibizione del matrimonio, cessa ancora la malizia dell'incesto (3). E ciò vale non solo per l'impedimento di affinità, ma anche di consanguinità, sovra cui già siasi ottenuta ed

(1) Lib. 6. n. 1134. et 1135. (2) N. 1141.
(3) N. 1140. et cap. IV. n. 19.

eseguita la dispensa, come dicono Corrado e Sanchez con altri. Ma ciò s'intende, purchè la dispensa non sia data *in forma pauperum* (1). Di più se alcuno cerca la seconda dispensa, dopo aver ottenuta la prima sopra lo stesso delitto, dee spiegarsi la prima; altrimenti poi, se l'impedimento non è per delitto, o è per diverso delitto; così comunemente Coninch., Aversa, Salm., e Conc. (2).

84. Per 3., debbono spiegarsi tutti i gradi di consanguinità e d'affinità che vi sono tra gli sposi, così il grado più rimoto, come il più prossimo: per esempio in terzo e quarto, come dicono comunemente Ponzio, Silvio, Salm., Tournely, ec.: poichè sebbene la dispensa è necessaria solamente sopra il quarto grado, nondimeno dichiarò s. Pio V. nel suo moto proprio, *Sanctissimus*, che la dispensa ha sempre bisogno delle lettere declaratorie sopra il grado più prossimo. Ma si noti, che le suddette lettere (contro quelche ne dicono Corrado, Anacleto, Tournely, ec.) se non si spediscono, sarà bensì illecito il matrimonio, ma non invalido, siccome ha dichiarato Benedetto XIV. del Breve, *Etsi matrimonialis*, riferito qui al *n.* 84. nel decreto inserito ivi al §. 6., purchè la parentela non sia di primo o secondo grado di consanguinità, o d'affinità. Di più si noti qui, se mai la causa della dispensa cessasse, pri-

(1) Corrad. l. 8. c. 1. n. 51. et Sanch. l. 8. d. 24 num. 8.
(2) Lib. 6. n. 1137.

ma che la dispensa si spedisca o si eseguisca, cessa ancora la dispensa. Altrimenti poi se cessasse la causa, eseguita la dispensa, ancorchè prima della celebrazione delle nozze, perchè allora è già tolto l'impedimento; così molto probabilmente Ponzio, Suar., Castr., Salm., Silv., ec., contro Sanch. e Dicastil., i quali nondimeno anche ciò ammettono per probabile (1).

). Inoltre si notino le clausule che sogliono apporsi nelle dispense dalla s. penitenzieria. La I. *Si ita est*: nel che deve aversi fede al postulante, se non costi del contrario, come dicono Sanch. e Cabassuzio. Ma qui si avverta per 1., che Benedetto XIV. nella sua bolla, *Apostolicæ*, data a' 10. di Marzo 1742., ha dichiarato, che l'espressione e verificazione delle cause si appartengono al valore della dispensa. Se nonperò gli sposi falsamente avessero esposto d'esser poveri, e perciò la dispensa fosse data *in forma pauperum*, la dispensa pure è valida, come dichiarò la s. c. del concilio a' 9. di Sett. 1679. appresso Monacelli (2). Si avverta per 2., che per dispensarsi sul voto di castità non basta il pericolo comune, ma vi ha da essere una grave tentazione d'incontinenza; ancorchè per altro fosse di cadere una sola volta, come ben dicono Tournely e Pontas (3). La II. *Audita prius sacramentali confessione*; sic-

(1) Lib. 6. n. 1136.
(2) Monacelli to. 2. tit. 16. form. 2. n. 33.
(3) Lib. 6. n. 1143.

d' aborto, o violazione di censura, ec.); *ed essendo che vi è pericolo d' infamia, se si astiene dal celebrare, per tanto supplica, ec.*

Da fuori poi alla soprascritta si metta: *All' Eminentiss. e Reverendis. Signore, Signore e Padrone Colendiss.*

Il Signor Cardinale Penitenziere Maggiore.
Roma.

87. Il confessore poi, a cui sarà stata commessa l'esecuzione della dispensa, in dispensare, dopo data l' assoluzione sagramentale, potrà servirsi della formola seguente: *Et insuper auctoritate apostolica mihi concessa dispenso tecum super impedimento primi (seu secundi, seu primi et secundi) gradus, proveniente ex copula illicita, a te habita cum sorore mulieris cum qua contraxisti* (aut *contrahere intendis*), *ut matrimonium cum illa rursus contrahere possis, renovato consensu; et prolem, si quam suscipies* (vel *suscepisti*), *legitimam declaro. In nomine Patris etc.* Se poi la dispensa è dal voto di castità, dirà: *Insuper tibi votum castitatis quod emisisti, ut valeas matrimonium contrahere, et illo uti, in opera quæ tibi præscripsi dispensando commuto. In nomine etc.* Se alcuno, non ostante il voto di castità, avesse contratto il matrimonio, dirà: *Item non obstante castitatis voto quod emisisti, ut in matrimonio remanere, et debitum conjugale exigere possis, auctoritate apostolica tecum dispenso. In nomine, etc.*

Chi poi volesse sapere le facoltà che ha la

s. penitenzieria in dispensare negl'impedimenti di matrimonio, o ne' casi papali, censure, irregolarità, voti, giuramenti, restituzioni incerte, osservi l'Opera (1).

Punto Terzo

Del divorzio.

88. *Del divorzio* quoad vinculum.
89. Quoad torum, *e per quante cause può farsi questo divorzio. I. Per delitto. II. Per morbo. III. Per consenso.*
90. *IV. Per timore di danno.*
91. *V. Per adulterio. Ma 1. si richiede l'adulterio perfetto e certo. 2. Se sia tenuto il conjuge a separarsi.*
92. *Casi in cui non può separarsi dall'adultera.*
93. *Del dritto di richiamare l'adultera.*
94. *Se possa farsi il divorzio di propria autorità.*
95. *Fatto il divorzio, qual conjuge possa farsi religioso, ecc.*

8. Il divorzio può essere in due modi, *quoad vinculum*, e *quoad torum*. Il divorzio in quanto al vincolo si dà in tre soli casi, 1. se l'altro conjuge muore. 2. Se di due conjugi infedeli uno si converte alla fede, almeno se l'infedele non vuol coabitare pacificamente senza ingiuria del Creatore. 3. Se prima di consumarsi il matrimonio, tra i due mesi a questo fine concessi dalla legge uno de' conjugi entrasse in religione. Sicchè tra gl' infedeli il matrimonio benchè valido non è però indis-

1) Lib. 6. n. 1144. et l. 7. n. 470.

solubile; allora si fa indissolubile, quando amendue i conjugi si convertono alla fede; purchè lo consumino dopo la conversione, altrimenti il papa in qualche caso (ma urgentissimo) anche può scioglierlo. Che se poi uno solo di essi si converte, questi non può passare ad altre nozze, se non nel caso (come si è detto) che l'altro vuole indurlo a peccare, o non vuol coabitare senza offesa del nome divino, come sta espresso nel *cap. Quanto, de divort.* Ciò così correa anticamente, secondo quel che scrisse l'Apostolo 1. *Cor.* 7., per ragion, che anticamente per li miracoli, che spesso si operavano da' fedeli, molti infedeli si convertivano; ma oggi, essendo cessati questi miracoli così frequenti, ben dicono Sanch., Ponz., Tournely, Cocina, Salm., ed altri colla sentenza più comune, non esser più lecito di coabitare col conjuge infedele, per lo pericolo della perversione; onde al presente, se il conjuge infedele dopo l'ammonizione non vuol convertirsi, il fedele può e dee lasciarlo, e può passare anche ad altre nozze, come si ha dalle istruzioni di Gregorio XIII. e di san Pio V. (1). Parlando poi tra' fedeli, il lor matrimonio è certamente indissolubile, fiche vivono; se non fosse, che uno di loro, prima di consumarsi il matrimonio, entrasse in religione. E perciò a' conjugi novelli son dati due mesi, in cui non son tenuti a rendere il debito conjugale, come si

(1) Lib. 6. n. 957.

ha dal c. *Si quis conjug.* 27. *q.* 7. e dal Trid. *sess.* 24. *can.* 6. Che se taluno passasse alla religione dopo i due mesi, la professione sarebbe illecita, ma non invalida, come dicono comunemente Sanch., Ponz., Salmat., Trull., ec. (1). Ciò nondimeno s'intende, purchè il matrimonio non sia necessario a legittimare la prole, o a riparare allo scandalo, o al disonore della sposa, poichè allora non potrebbe il marito lasciarla, neppure con farsi religioso (2). È questione poi, se 'l Papa possa per dispensa sciogliere il matrimonio rato. Vi sono due sentenze probabili. Lo negano Ponzio, Gonet, s. Bonavent., Scoto, Castrop., Soto, ec. dicendo, che 'l matrimonio rato è della stessa natura del consumato, ond'è indissolubile per legge divina. Ma l'affermano Bellarm., Sanchez, Gaet., Nav., Vasqu., Con., Salm., ec., dicendo, che 'l papa come vicario di Gesù Cristo ben può dispensare in alcune cose che son *de jure divino*, ma che concernono gli atti umani, quando vi è urgente causa, come sarebbe nel caso nostro, verb. gr. l'impotenza superveniente de' conjugi, o lo scandalo imminente, o il ben pubblico. Altri ammettono anche per causa giusta le discordie prevedute, la disparità di condizione, il morbo contagioso, ed anche il mutuo consenso; ma giustamente queste cause non le ammette il p. Concina, almeno quando non vi concorre il ben comune; altrimenti in verità

(1) Lib. 6. n. 958. (2) N. 870. in fin.

pochi matrimonj resterebbero fermi (1).

89. In quanto poi al divorzio del toro, e dell'abitazione, restando il vincolo conjugale, le cause per cui può farsi il divorzio, sono cinque. I. Se uno de' conjugi facesse qualche delitto all' altro perniciosso, come se tentasse d' indurlo a peccare, o se apostatasse dalla fede; poichè allora l' innocente può, anzi dee lasciarlo, se sta in pericolo di perversione; e se'l delitto è pubblico, e'l divorzio si è fatto per sentenza della Chiesa, allora può farsi anche religioso, come si ha dal *cap. De illa, de divort.* (2). II. Se l'uno de' conjugi ha contratta la lebbra, o altro male contagioso, o pure è pazzo furioso, o malefico, ovvero ossesso; mentre allora ben può l'altro separarsi, se sta in pericolo probabile di grave danno (3). Nel caso nonperò della lebbra, dice s. Tommaso (4), ch'il sano è tenuto a rendere il debito, ma non a coabitare. III. Se i conjugi di comun consenso si separano; il che per altro non suol permettersi, se amendue non entrino in religione, o almeno se facendosi monaca la moglie, il marito non prenda gli ordini sagri. Se mai nonperò la moglie fosse sessagenaria, ed anche quinquagenaria, e facesse voto di continenza, dicono Sanch., Bon., Barbos., Viva ec., che anche restando lei nel secolo, potrebbe il marito farsi religioso, o sacerdote (5). Se poi il conjuge, che

(1) Lib. 6. n. 959.
(2) N. 973. et 974.
(3) N. 973. v. IV.
(4) Suppl. q. 64. a. 1. ad 4.
(5) N. 975. et 812.

resta nel secolo, non sapea, esser tenuto in tal caso a fare il voto di castità, dicono Sanch., Fagnano ec. contro Anacleto presso il Ferraris (1), che anche dato il consenso può richiamare il conjuge professo. IV. È giusta causa anche di far il divorzio la *sevizia* del conjuge, secondo il *c. Ex transmissa, de rest. spol.*; e ciò ancorchè quel conjuge fosse giustamente sdegnato per qualche delitto dell'altro, come si ha dal *c. Benedicto*. 32. *q.* 1. Dicono poi Sanch., Salm. ed altri comunemente, che basta al divorzio, se il conjuge temesse male grave a sè, o a'figli, o a' suoi congiunti dall'altro conjuge, o dai di lui parenti; e per male grave s'intendono non solamente le minacce di morte, o ferita grave, quando il conjuge è solito d'eseguirle, ma anche l' ingiurie frequenti, e gravi a rispetto della persona, verb. gr. s' è nobile (2). Si dimanda poi, se le sole battiture bastino al divorzio. Dicono comunissimamente Ponzio, Roncagl., Sanch., Silvest., Armil., ec., esser permesso al marito bastonare qualche volta la moglie, purchè non si faccia frequentemente, nè aspramente; onde dice Sanchez, che non può la moglie dividersi, quando le battiture son leggiere (n' eccettuano i Salmaticesi s' ella fosse nobile). Aggiungono Roncagl., Bon., Castrop., collo stesso Sanch. ec., ancorchè le battiture fossero state gravi, ma per una sola volta, e non si temesse probabilmente, che abbiano a re-

(1) Ferrar. bibl. verb. Conjux n. 23.
(2) Lib. 6. n. 970.

plicarsi (1). Avvertasi poi con Sanch., Salm., Castrop., Anacl., ec., che tal separazione per ragion di sevizia non può farsi senza l'autorità del giudice, se non fosse, che'l pericolo del danno non patisse dimora, o se'l conjuge che teme il danno non potesse litigare, o andare al giudice, o provare facilmente il pericolo (2). V. Se uno de' conjugi commette adulterio, come si ha dal testo di s. Matteo: *Quicunque dimiserit uxorem, nisi ob fornicationem, mœchatur*. 5. 19., e dal *cap. Ex litteris*, e dal *cap. Significasti, de divort.*

90. Ma sopra questa V. causa dell'adulterio bisogna qui notare molte cose. Si noti per 1., che per fare il divorzio, requiritur adulterium perfectum cum effusione seminis; come dicono più probabilmente Sanch., Fill., Bonaç., Salm., Escob., Led., ec. contro Soto, Silv., Conc., ec., quia nomine fornicationis intelligitur consummata per seminationem, qua fit carnis divisio (3). E non basta di ciò averne una qualche probabilità, ma bisogna, che ve ne sia una tal presunzione, che fondi una certezza morale, secondo dicono comunemente Soto, Sa, Viva, con s. Bon., s. Ant. e s. Tommaso (4), come sarebbe, si testes asserant, vidisse *solum cum sola*, *nudum cum nuda in eodem lecto jacentem*, siccome si dice nel c. *Litteris*. 12. *de præsumt.* E le suddette circostanze s'intendono congiunte (mentre

(1) Lib. 6. n. 972. (2) N. 971.
(3) N. 962. Qu. III.
(4) In 4. d. 35. q. un. a. 3. ad. 4.

non basta se sia trovato *solus cum sola*) come dicono Sanch. e Navar. Nè bastano per sè soli amplexus, tactus, et oscula, come dicono Ponzio, Viva, Sanch., Palud., Barbos., Nav., Castr., ec. All'incontro dicono gli stessi Sanc., Viva, Castr., con altri, che nel foro di coscienza basta, se una persona di molta fede attesta l' adulterio, o pure ne dà qualche indizio violento. E basta ancora (come dice Castrop., con Menoch.) la lettera della moglie, dove confessi il suo adulterio. E così anche penso bastare, si aspiciatur solus cum sola in eodem cubili (1). An autem liceat facere divortium ob sodomiam, aut bestialitatem a conjuge commissam. Negant Innoc., Abul. ec., quia hæc crimina non sunt fornicationes. Affirmant vero communiter Sanch., Soto., Castr., Salm., Conc., etc., quia, ut ajunt, jam ille fidem conjugalem lædit, carnem cum alio dividendo. Del resto ben dice Ponzio, che questa sentenza, benchè è comune, nulladimanco non si prova colla ragione, perchè sempre può rispondersi, che sine copula naturali caro non dividitur (2).

Si noti per 2., che per ragione dell'adulterio non è tenuto il marito a separarsi dall'adultera; solamente può essere a ciò obbligato per ragion di correzione, se non vi fosse altro modo, come dicono s. Tommaso (3), san Bonav., Gaet., Salmat., ec. Ma purchè (s' intende) colla separazione non avesse

(1) Lib. 6. n. 961. (2) N. 962.
(3) Suppl. q. 62. a. 2. ad 1

gli a patirne grave incomodo, come dicono communemente s. Anton., Ponz., Castropalao, Soto, Sanchez, Salmat., Bonacina, ec. (1). Può esser tenuto ancora, affin di evitare lo scandalo, cioè per non dare a vedere, ch'egli consenta al peccato della moglie, come dicono s. Tommaso nel luogo cit., Sanch., Ponz., Salm., ec., e come sta espresso nel c. *Si vir, de adult.*, e c. *Non solum* 6. *caus.* 28. *qu.* 1. Ma ciò s'intende per 1., come dicono Ponz., Sanch. Salm., s. Anton., ec., se l'adulterio è pubblico. S'intende per 2., come dicono communemente Laym., Bonac., Tol., Gaet., ec., se non v'è altro modo di riparare allo scandalo; e purchè il marito non abbia giusta causa di non dividersi, come sarebbe s'egli restasse in pericolo d'incontinenza, o di patire qualche grave danno, o pure se stimasse, che la moglie, lasciandola, diverrebbe peggiore; onde conclude s. Antonino: *Ergo vir cum detrimento juris sui, et periculo, non tenetur* (uxorem) *expellere.* Anzi probabilmente soggiungono Castropalao, Laym. ec., collo stesso s. Antonino, che semprechè il marito dà a conoscere il suo dissenso al peccato della moglie, non è tenuto ad altro; perchè allora lo scandalo degli altri sarebbe farisaico (2). Così anche la moglie può essere tenuta a separarsi dal marito, quando ciò fosse necessario, non già per togliere lo scandalo, perchè non si suppone mai, che la moglie acconsenta al-

(1) Lib. 6. n. 963. (2) N. 963.

l'adulterio del marito, ma per la di lui correzione. Del resto difficilmente, come ben dicono Suar., Castropalao., Salmat., ed altri, sarà la moglie a ciò obbligata: poichè difficilmente le correzioni delle povere mogli fanno frutto, ed esse difficilmente possono senza grave incomodo dividersi da' mariti. E così parimente difficilmente per ragion di correzione son elleno tenute a negar il debito a' mariti, tanto più che negandolo quelli diverrebbero peggiori; così s. Anton., Bonac., Sanch., Fill. (1). Se poi il conjuge adultero fosse già emendato, e fosse in pericolo d'incontinenza, converrà, che l'innocente lo riceva, se può comodamente, come dicono i Salmaticesi; ma io non ardirei d'obbligarlo a ciò sotto colpa grave (come vogliono Busemb. Conc. ec), mentre da una parte il Signore dall'obbligo di riceverlo già l'ha sciolto, e dall'altra la carità par che non obblighi con tanto peso, di far vita con chi gli ha mancato di fede. Nè osta ciò che si dice nel *cap. Si vir, de adult.: Debet, sed non sæpe, recipere peccatricem*; mentre rettamente tò *debet* lo spiega la glossa, *debet debito honestatis, non necessitatis*. (2).

1. Si noti per 3., che in quattro casi non può il conjuge far divorzio dall'altro adultero, cioè 1. Se anch'esso è reo d'adulterio. È probabile nondimeno con Sanch., Conc., Bon., Salmat., Viva, ec., che l'emendato possa di-

(1) Lib. 6. n. 964. (2) N. 965.

vidersi dall'ostinato nell'adulterio, benchè la contraria sentenza di Ponzio, Dicast., Led., Hurt., ec. anch'è probabile (1). 2. Se l'uno acconsente all'adulterio dell'altro, come si ha dal *cap. Discretionem, de eo qui cogn. etc.* Ma non basta a presumere un tal consenso l'occasione che avesse data il marito alla moglie di adulterare con lasciarla, o con maltrattarla, come dice il testo; nè basta la dissimulazione del medesimo, quand'egli non avesse potuto senza suo grave incomodo impedire il delitto della moglie; così comunemente Sanch., Bonacina, Conc., Per., Salm., ec. da s. Tommaso (2). 3. Se la moglie avesse adulterato senza sua colpa, cioè se fosse stata oppressa per violenza (ma non già se avesse acconsentito per meto grave, come avverte Sanchez), o pure se l'adulterio fosse avvenuto per errore incolpabile; così comunemente i dd. con s. Tommaso (3). Dice non però Dicastillo, che se il marito credendo morta la moglie conoscesse altra, non può la moglie lasciarlo; ma non e converso (4). 4. Se l'ingiuria sia stata già rimessa, o prima, o dopo del divorzio, come si presume, quando l'innocente ricordevole già dell'adulterio sponte coeit cum adultero, aut manet in eadem domo, mensa, et toro, maxime si accedant amplexus, tactus, et oscula; così

(1) Lib. 6. n. 966.
(2) Ibid. v. Secundus.
(3) Suppl. q. 72. a. 2.
(4) Lib. 6. n. 966. v. Tertius.

: Tommaso (1), Sanch., Salm., Dicast., Trull. c. Avvertono nondimeno Sanch., Fill., Salmat., Aversa, Villal., ec., che se in verità il onjuge per li suddetti atti non intende di rimettere l'ingiuria, in coscienza può sempre eparatsi (2).

Notisi per 4., che quantunque siasi fatto divorzio per sentenza di giudice, il conjuge innocente sempre ha diritto di richiamare a sè l'adultero, secondo insegnano comunemente (contro Soto) Sanch., Silv., Sa, Castr., Ponz., Bonac., Salmat., Guttier., ec., on s. Tommaso (3), il quale dice: *Cum divortium sit in favorem viri, non aufert ei jus revocandi uxorem, unde uxor tenetur ei reddere, et ad eum redire, si fuerit revocata.* Ed ciò non vi bisogna (come bene dice Sanchez) nuova sentenza del giudice. Del resto viamente avverte Castrop. con Guttier., che difficilmente la moglie adultera potrà esser tenuta di ritornare al marito, perchè sempre può giustamente temere il pericolo di morte d'altro crudele trattamento, se non vi siено probabili argomenti in contrario (4). Ma i fa il 1. dubbio, se quando il conjuge innocente cadesse anch'egli in adulterio, ma dopo che già si è fatto il divorzio per sentenza, sia tenuto di ritornare all'adultero che o richiama. L'affermano Ponzio, s. Anton.,

(1) In 4. d. 35. q. un. a. 1.
(2) Lib. 6. n. 966. v. Quaer.
(3) In 4. d. 35. q. un. a. 6. ad 3.
(4) Lib. 6. n. 967.

Bon., Con., Soto, ec. Ma molto più probabilmente lo negano Sanch., Bonac., Fill., Salmat., Regin., ed altri con s. Tommaso (1). La ragione è, perchè il primo adultero colla sentenza già è restato affatto spogliato d'ogni diritto sopra l'innocente. In tal caso nonperò dice s. Tommaso cogli altri comunemente, che ben può il giudice costringere il secondo adultero a riunirsi, per riparare così al danno della di lui anima, come allo scandalo degli altri (2).

94. Si fa il 2. dubbio, se possa farsi il divorzio di propria autorità dall'innocente. Vi sono tre sentenze probabili. La 1. con Bell., Aversa, e Conc. con s. Tomm. assolutamente lo nega. La 2. con Laym., Ponz., s. Ant., Salm. ec., distingue; l'afferma se l'adulterio è notorio, ma lo nega s'è occulto, perchè allora ingiustamente si paleserebbe l'infamia dell'adulterio. La 3. con Sanch., Soto, Abbat., Bonac., Sa, Filliuc., Led., Reg., ec., assolutamente l'afferma, o l'adulterio sia stato pubblico, o segreto. Se è stato pubblico, si prova dal *cap. Ex parte. 9. de sponsal.*, dove si dice: *Nemini licet uxorem suam sine manifesta causa fornicationis dimittere.* Dunque è lecito lasciarlo, se la fornicazione è manifesta. Se poi è stata occulta, si prova dal *cap. Dicit Dominus.* 32. *q.* 1., dove: *Ubicunque fornicatio est, vel fornicationis suspicio* (s'intende quel sospetto veemente che fonda una certezza

(1) In 4. d. 35. q. un. a. 6. ad 4.
(2) Lib. 6. n 967. dub. 2.

morale, come si è detto al *num.* 93.), *libere limittitur uxor*. Si dice *libere*, dunque non si richiede nè sentenza, nè licenza; poichè il Signore assolutamente ha concesso il separarsi dal conjuge che adultera. E questa sentenza la stimo più probabile, almeno quando l'adulterio è per parte della moglie; poichè sarebbe cosa troppo dura obbligare il marito a far pubblico in giudizio il tradimento della moglie con suo perpetuo obbrobrio. Che se mai il giudice l'obbligasse poi a coabitare, ben dice Bonacina, che allora sarà egli tenuto solamente a coabitare, ma non a rendere il debito (1).

Si noti per ultimo, che fatta la separazione per sentenza, il conjuge innocente, anche ripugnando l'adultero, può farsi religioso, come si ha dal *cap. Agatosa.* 27. *q.* 2., e può anche prendere gli ordini sagri, come dicono comunemente i dd. All'incontro l'adultero non può farsi nè religioso, nè sacerdote, se non ha la licenza dell'altro; o pure se l'altro non avesse già assunto uno stato irrevocabile. Altrimenti, anche fatto religioso può essere richiamato dall'innocente, e sarebbe tenuto a rendere. Si è detto, *se non ha la licenza*, ma basta a ciò anche la licenza tacita, verbi grazia, se l'altro sapendo, che l'adultero vuol mutare stato, egli non impedisse, potendo comodamente farlo. E basta ancora, come dicono Sanch., Concina, Bonaci-

(1) Lib. 6. n. 969.

na, Salmaticesi, ed altri, dal *cap. Gaudemus de convers. conjug.*, se l'altro richiesto della riconciliazione la neghi; anzi aggiungono Ponzio, Sanch., Castrop., ec., bastar, che l'adultero non sia chiamato per due anni, come dispone l'*Autent. Sed hodie, c. ad l. Jul. de adul.* (1). Si noti qui per ultimo, che, fatto il divorzio giuridico, i figli debbono educarsi appresso il conjuge innocente; ed in quanto alle spese, se'l divorzio è per colpa del padre, a sue spese debbono i figli educarsi, come sta espresso nell'*Autent. Si pater. c. Divort. facto etc.* E lo stesso corre, se se'l divorzio è per colpa della madre, come dicono comunemente Laym., Castr., Sanch., Silvestro, Palud., ec., contro alcuni pochi. Avverte nulladimeno Sanchez colla comune, che per obbligo di queste spese si richiede la sentenza del giudice (2).

(1) Lib. 6. n. 969. (2) N. 976.

INDICE

DE' CAPI

(cui si soggiungono tutti i Sommarj, acciocchè s'abbiano innanzi agli occhi tutte le materie contenute in questo terzo Volume.

CAPO DECIMOSESTO

AVVERTENZE SUL SAGRAMENTO DELLA PENITENZA

Punto Primo

Punto Secondo

§. I.

trizione. 11. Se in punto di morte ecc. 12. Se basti il dolore generale. 13. Se gli atti di fede, di speranza, ecc. 14. 15. e 16. Se basti l'attrizione senza l'amore predominante. 17. Se basti l'attrizione per timore delle pene temporali. 18. Se diasi il sagramento valido ed informe. 19. Se il dolore debba precedere la confessione. 20. Per quanto tempo duri il dolore. 21. Se il dolore debba esser fatto in ordine alla confessione. 22. Chi subito si riconcilia, se abbisogni di nuovo dolore. 23. Del dolore de' peccati veniali.

§. II.

Del proposito, pag. 34.

24. Il proposito per I. dee esser *fermo*. Se chi crede di ricadere ecc. 25. Per II. dee esser *universale*. 26. Per III. dee esser *efficace*. Se le ricadute sian segni sempre dell'invalidità delle confessioni. E se il proposito dee esser esplicito.

Punto Terzo

Della confessione, pag. 39.

§. I.

Delle condizioni della confessione, ivi.

27. La confessione per I. dev'esser *vocale*. Per II. dev'esser *segreta*. 28. Per III. dev'esser ver[illegible] Chi mentisce nella confessione. 29. Per IV. dev'esser *intiera*. Delle circostanze aggravanti. 30. 31. e 32. De' peccati dubbj. 33. De' peccati dubbiamente confessati. 34. Chi si è confessato del peccato dubbio, quando conosce ch'è certo, ecc. 35. Quando scusi l'impotenza fisica per li muti, sordi, ignoranti della lingua, e moribondi. 36. Del moribondo, che ha dati segni per testimonj. 37. Di que

§. II.

PUNTO QUARTO

§. I.

§. II.

Dell'accettazione ed esecuzione della penitenza, pag. 83.

§. III.

Della soddisfazione per mezzo delle ingiurie, pag. 91

Punto Quinto

Del ministro del sagramento della penitenza. pag. 103.

§. I.

Dell'approvazione del confessore, pag. 104.

§. II.

Della giurisdizione del confessore, pag. 112.

Punto Sesto

Dell'officio
e de' diversi obblighi del confessore, pag. 138.

Punto Nono

Della sollicitazione in confessione, pag. 236.

CAPO DECIMOSETTIMO

AVVERTENZE SUI SAGRAMENTI
DELL'ESTREMA UNZIONE E DELL'ORDINE

Punto Primo

Dell'estrema unzione, pag. 260.

Punto Secondo

Del sagramento dell'Ordine, pag. 282.

CAPO DECIMOTTAVO

AVVERTENZE SUL SAGRAMENTO DEL MATRIMONIO

Punto Primo

Degli sponsali, pag. 290.

§. I.

Della natura degli sponsali, ivi.

libertà. Chi promette in futuro ecc. Se si manda l'anello ecc. Se vi vuole dispensa ecc. 7. Degl'impuberi ecc. De' tatti tra gli sposi.

§. II.

Dell'obbligo degli sponsali, pag. 300.

8. Come, e quando debbano eseguirsi gli sponsali. 9. Se uno promette a due donne. 10. Se il figlio possa obbligarsi senza saputa e consenso de' genitori. 11. Chi recede dagli sponsali, ecc. E della pena apposta a chi recede. 12. Se debbasi il legato lasciato sotto condizione, se si marita ecc., o se non si marita, ecc.

§. III.

Dello scioglimento degli sponsali, pag. 308.

13. Si sciolgono gli sponsali. I. Per le *nozze* con altra. Se resti sciolto il colpevole. 14. II. Per lo *mutuo consenso*; benchè vi sia giuramento. Che debba dirsi degl'impuberi. 15. III. Per l'*impedimento* che sopravviene. Se v'è obbligo di ottenere la dispensa. 16. Se la disparità sciolga gli sponsali. 17. Se'l dissenso de' genitori. 18. IV. Per *delitto atroce;* se per la fornicazione; e se tal fornicazione abbia malizia diversa. 19. V. Per *mutazione notabile*, v. gr. d'odio, debiti, morbo, ecc. Se nuova eredità, ecc. Se migliore occasione, ecc. 20. VI. Se per la *partenza* in luogo lontano. 21. VII. Per lo *termine scorso*. 22. VIII. Se per la *professione religiosa*, o per gli *ordini sagri*. Se per l'ingresso ecc. 23. Se prima d'entrare ecc. 24. Se pecca chi prende gli ordini ecc. 25. Se'l voto di castità, o di prendere gli ordini sciolga ecc. 26. Se si ricerchi l'autorità del giudice. 27. Qual prova si richiede, ecc.

§. VI.

lla riconvalidazione del matrimonio nullo, pag. 398.

§. VII.

Della dispensa negl'impedimeati del matrimonio, pag. 407.

PUNTO TERZO

Del divorzio, pag. 417.

Con permissione



OPERE

DEL BEATO

ALFONSO MARIA DE LIGUORI

CLASSE SECONDA

OPERE MORALI

VOLUME VENTESIMOSESTO

ISTRUZIONE
E PRATICA PER LI CONFESSORI

VOLUME QUARTO

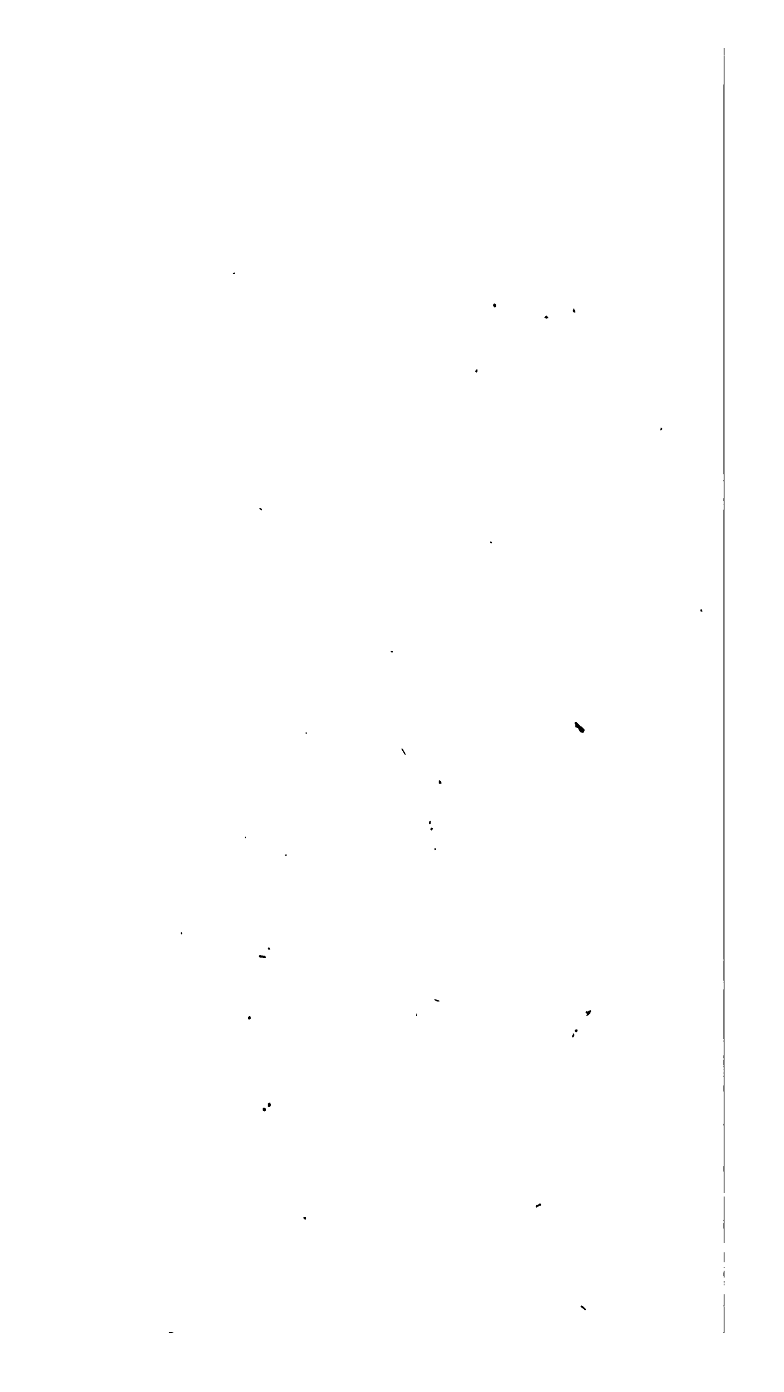




TORINO

PER GIACINTO MARIETTI

1829.



ISTRUZIONE
E PRATICA
PER LI CONFESSORI

DEL BEATO

ALFONSO MARIA
DE LIGUORI

Volume Quarto.



TORINO
Per Giacinto Marietti
1829.

ab homine, cioè dal prelato per sentenza generale, o sia statuto contro quei che commetteranno qualche delitto: o particolare contro qualche persona determinata. La sentenza generale, o sia statuto, riguarda il luogo ed i peccati futuri; onde se un suddito commette il delitto fuori di quel luogo, non incorre la censura, *cap.* 2. *de constit. in* 6., dove si dice: *Statuto episcopi . . . subditi qui furtum extra dioecesim illius committunt minime ligari noscantur, cum extra territorium jus dicenti non pareatur impune.* La sentenza poi particolare suole fulminarsi per delitti già fatti, e contro persone determinate: e perciò questa, riguardando la persona, ben può fulminarsi contro il suddito anche assente, citandosi per editto. III. In quella che si chiama *latae sententiae*, che s'incorre subito; e *ferendae sententiae*, che non s'incorre se non dopo la sentenza (1).

2. Per distinguere poi la censura quando è *latae*, e quando *ferendae sententiae*, dicono i dd., che quando le parole includono azione altrui, sono *ferendae*; quando no, *latae*. Onde dicono, esser *latae sententiae*, quando si dice *ipsó jure, ipso facto*, o pure *sine alia sententia*; o vero se le parole sono di tempo preterito, o presente, v. gr. *excommunicavimus, excommunicatus est, excommunico, excommunicantur, jubemus esse excommunicatum etc.* All'incontro sono *ferendae sententiae*, se le parole son di tempo futuro, *excommunicabitur*.

(1) Lib. 7. n. 1. ad 6.

o se sono comminative, *sub pœna excommunicationis*, *sub interminatione anathematis* (purchè dal contesto dell'altre parole non si arguisca il contrario). Di più se dicesi, *volumus excommunicari*, o pure *excommunicetur*; ciò nondimeno si deve intendere, quando *a iure* s'impone dal vescovo il precetto di scomunicare, ma quando si dice assolutamente, *excommunicetur*, *suspendatur etc.*, s'intende la censura *latæ sententiæ*, come dicono comunemente, Bon., Silv., Suar., Vasq. ec. (1). Quando poi si dice *excommunicatus*, o *anathema sit*, vogliono Suarez e Tourn., che sia *latæ sententiæ*; ma Sanch., Laym., Dicast., vogliono, che sia *ferendæ*, purchè non sia per qualche eresia; l'una e l'altra opinione è probabile (2). Se poi dicesi, *maneat excommunicatus* . *aut suspensus*, vogliono Navar., Silve., Erriq., ec., che non s'incorra nè l'una nè l'altra censura; ma Sairo, Bon., Salmat., Cornejo, ec., tengono, che allora si dà al reo l'arbitrio di eleggere (3).

Si dimanda per 1. Chi possa imporre le censure. Si risp.: il Papa, i vescovi, ed anche i loro vicarj, come giustamente dicono Busembao, Fagnan., Suarez, Sanch., Tournely ec. (contro Sairo ec.), i vicarj capitolari, i concilj provinciali, i prelati regolari, ed i loro capitoli, e tutti gli altri a cui sta concessa la facoltà. Ma non già i parrochi, e tanto meno i laici e le donne, benchè badesse;

(1) Lib. 7. n. 8. (2) Ibid. in fin. (3) N. 62.

poich'elle non son capaci di giurisdizione ecclesiastica (1). Onde chi pone la censura bisogna, che almeno sia tonsurato, e che abbia la giurisdizione spedita in quanto all'uso; sicchè il vescovo scomunicato, sospeso, eretico, o scismatico, non può metter censura, *cap. Exceptionem, de except.*, nè il di lui vicario, *cap. de offic. vic. in* 6. Ma lo scomunicato, o eretico occulto validamente (benchè illecitamente) mette le censure; come comunemente Suar., Soto, Salm., ec.; anzi lo stesso dicono Bon., Diana, Avila, ec. del pubblico scomunicato, se non è dinunziato nominatamente (2). Qui si noti, che la censura fulminata *coacte* per meto grave è valida, così Suar., Bon., Castrop., Tourn., Salmat. ec. contro altri; come all'incontro è invalida l'assoluzione estorta per meto ingiusto, *cap. Verbum, de pœnit.* (3).

4. Si dimanda per 2. Che bisogna acciocchè uno possa essere censurato? Si richiede 1., che sia battezzato 2. Che abbia l'uso di ragione; avvertendo qui, che le censure imposte *a jure, o ab homine* generalmente, non s'incorrono dagl'impuberi, se non è espresso nella legge, com'è espresso per li fanciulli ch'entrano ne' monasteri di monache nel Tridentino *sess.* 23. *cap.* 5., o che percuotono i chierici, *cap. fin. de sent. excom.* (4). 3. Che sia suddito, onde più probabilmente con Lugo, ed altri, come si è detto al *capo XVI.*

(1) Lib. 7. ad 12. (2) N. 11. et v. Requ. V.
(3) Ibid. v. Reg. VI. (4) N. 13. ad 15.

. 138. *in fin.*, il vescovo non può fulmi-
scomuniche contro i pellegrini, se quel-
on tornano a delinquere dopo la di lui
izione; perchè altrimenti quelli non so-
udditi (1). Si noti di più qui, che i ve-
i e cardinali non incorrono le censure,
on si fa di essi special menzione, *c. Quia
ulosum*, *de sent. excom. in* 6.; ma ciò di-
o comunemente, che s'intende solo della
ensione, ed interdetto, perchè di quelle
si parla nel testo (2). I re e le regine
dal Papa possono censurarsi, come di-
o anche comunemente i dd. (3). 4. Che
ersona sia determinata; ciò s'intende so-
u quanto alla scomunica, perchè una co-
nità ben può sospendersi, o interdirsi, ma
può scomunicarsi; comunemente Castro-
no, Bonac., Salmat. ec. con s. Tommaso
; anzi neppure può scomunicarsi per mo-
di sentenza alcuno incerto di qualche co-
nità, parlando di delitto già commesso,
ncag., Salmat. ec. Ma se vietasi in futuro
un delitto con pena di scomunica, certa-
ente che tutti i delinquenti l'incorreranno
). Avvertasi qui, che'l Papa, se trovasse
tti colpevoli in una comunità, ben potreb-
e scomunicarli; ma se ciò lo facesse il pre-
ato, sarebbe illecito, *cap. Romana*, *de sent.
xc. in* 6., ma non invalido, come dicono A-
vila, Led., Salmat. ec. Ma Hostiens., Gio.
Monac., Archid., e Franc., Filip., Prob., Fe-

(1) Lib. 7. n. 17. (2) N. 15. (3) N. 16.
(4) 3. p. q. 2. a. 5. ad 2. (5) Lib. 7. n. 18.

lin. con Riccard. e la Ruota (appo Fagnan. nel *cap. Responso de sent. excom.* dal *num.* 93.) dicono ancora esser nullo, mentre nel citato *cap. Romana* dicesi, *omnino prohibemus*, come se avesse detto togliamo in ciò la podestà di scomunicare. E Fagnano stesso (ch'è della prima opinione) dice, che perciò deve quella seguirsi, perchè essendo probabile, deve tenersi la tuziore. Onde il vescovo dee nominatamente scomunicare ciascun reo (1).

5. Il prelato regolare può censurare i sudditi dovunque egli si trovi; Sanchez, Avila, Tournely, Croix, Salmat. ec. comun. Ma il vescovo non può imporre censura, stando fuor di diocesi, per la *Clement. Quamvis, de foro comp.* Se n'eccettua, se la contumacia del suddito è sì palese, che non abbisogni di cognizioni di causa, *can. Manifesta* 2. *q.* 1. Se n'eccettua di più, se la censura fosse stata fulminata, non per modo di sentenza, ma per modo di precetto, o di statuto, affin di evitare i delitti comuni (2). All'incontro il vescovo, stando nella sua diocesi, ben può censurare per sentenza il suddito che sta nell'altra, come dicono comunemente Bonacina Concin., Tournely, Con., Diana, Salmat. ec. contro Ponzio ec. Ed allora per la citazione basterà (come dicono i Salmaticesi), che si citi o nella propria casa, o in luogo pubblico del territorio proprio *per edictum*, come

(1) Lib. 7. n. 19. (2) N. 20. et 21.

ha disposto il Tridentino. Ma ciò s'intende solamente per li delitti commessi nel proprio territorio, non fuori, come dicono Suar., Bon., Salm. ec. contro Sairo ec. dal *cap. 2. de constit. in 6.* (1). Se poi il vescovo abbia imposta la censura contro d'alcuno per precetto particolare, v. gr. se commetterà tal delitto, è più probabile, che il delinquente l'incorra, ancorchè pecchi fuor di diocesi, perchè il precetto riguarda le persone, e perciò le liga ovunque si trovano, a differenza dello statuto che riguarda il luogo; così più probabilmente Suar., Laym., Bon., Croix, Spor. contro Tourn., Ronc., Avila, Holzm., ec., la sentenza de' quali anch'è probabile.

6. Il vescovo ben può ligare con censura il pellegrino, che delinque nella sua diocesi, *cap. fin. de foro comp.* Sempre nondimeno ciò s'intende, purchè il reo sia stato costituito in contumacia, come si disse al *capo XVI. n. 138. in fin.*, e purchè il vescovo abbia cominciato a riconoscer la causa, o almeno abbia citato il reo, prima che fosse uscito dal suo territorio (2). Il pellegrino, purchè stia in qualche luogo con animo di permanervi la maggior parte dell'anno, incorre la censura fulminata per modo di statuto generale per li delitti futuri, v. gr. contro chi ruba nella Chiesa; altrimenti poi, se vi sta di passaggio, o pure se la censura è per modo di precetto in caso particolare, come contro chi

(1) Lib. 7. n. 22. (2) N. 26.

non rivela i ladri; così Suar., Silve., Sairo, Salmat. ec. (1).

7. Si dimanda per 3. Quali cose richiedansi per incorrere la censura grave, come la scomunica maggiore, o la sospensione ad ogni uso, o a lungo tempo. Si richiede per 1. il peccato grave, cioè che la materia importi colpa grave (2). Ma in dubbio della gravezza della materia ben obbliga il precetto del superiore, perchè in dubbio possiede la sua podestà, come ben dicono i Salmat. e Cornejo (3). E quando il precetto è fatto sotto la censura *latæ sententiæ*, già obbliga allora sotto colpa grave, benchè la materia non fosse per sè grave, ma fosse tale che molto conducesse al fine inteso. Altrimenti poi se la materia non è per sè grave, e la censura è *ferendæ sententiæ*; Soto, Avila, Bonc., Salmat. ec. (4). Per 2. si richiede l'atto esterno ch'esternamente possa dagli altri conoscersi; onde se taluno dicesse, *così è*, intendendo con ciò confermare un'eresia., non incorre la scomunica, come dicono comunemente Suar., Tourn., Con., Sairo, Salmat. ec. E di più dev'essere gravemente esterno, che perciò non incorre la censura chi leggiermente percuote un chierico, ancorchè abbia animo d'ucciderlo; così gli stessi aa. (5). Per 3. si richiede l'atto del peccato consumato, se altrimenti non esprime la legge: così anche comunemente Sanch., Suar., Castr., Salmat.,

(1) Lib. 7. n. 27. (2) N. 29. ad 31.
(3) N. 32. (4) N. 33. (5) N. 34.

Bonac., Bus. ec. (1). Ma qui si dimanda per 1., se la censura imposta a' mandanti, o consulenti di qualche delitto, da loro s'incorra, quando il delitto non succede. Si risp.: se la censura è principalmente imposta contro di essi, ben s'incorre, quando il mandato o consiglio è stato già dato. Altrimenti poi, se la censura è stata imposta per ragion del delitto, che principalmente è proibito, benchè proveniente dal mandato. Onde non incorre il mandante della percussione del chierico, se quella non succede, Bon., Bus., Salmat., Croix ec. E così anche scusano Nav., Salm., Croix, ec., chi ha dato il mandato o consiglio a chi era già determinato di fare il delitto (2). Si dimanda per 2. Se s'incorre la censura nel dubbio se'l mandato o consiglio abbia o no influito. Lo negano i Salmaticesi, ed altri, perchè la pena non s'incorre, se non costa del delitto, e del suo effetto seguito. Ma l'affermano Sanch., Croix, Dicast., ec., perchè in dubbio possiede il delitto. L'una e l'altra sentenza è probabile, secondo quel che si disse al *capo X. num.* 45. (3). Si dimanda per 3. Se incorre la censura il consulente, quando rivoca il consiglio prima dell'esecuzione. L'affermano Navar., Bonac., ec. col p. Concina, il quale per altro ha tenuto il contrario circa la restituzione, come vedemmo al *capo X. num.* 48., dove noi fummo contrarj al p. Concina; ma qui anche gli

(1) Lib. 7. n. 35. (2) N. 37. ad 38.
(3) N. 39.

siamo contrarj con Suar., Castr., Laym., Avila, Salmat., Viva, ed altri più comunemente, perchè la Chiesa non può ligare colle censure, se non i contumaci sino all'esecuzione del delitto (1), come diremo in caso simile, parlando dell'irregolarità, se l'incorra chi dà il veleno al chierico.

8. Per 4. si richiede ad incorrer la censura la contumacia, la quale importa il disprezzo della censura. E da ciò 1. se n'inferisce, che per incorrer la censura vi bisogna non solo la scienza della legge ecclesiastica (ancorchè il delitto già fosse proibito dalla divina), ma anche della stessa censura; onde comunemente dicono Suar., Gaet., Castrop., Fill., Bonac., ed altri, che scusa dalla censura l'ignoranza, non solo antecedente, ma anche concomitante; la *concomitante* sarebbe, se uno uccidesse un chierico, ignorando esser chierico, con tale disposizione, che, se lo sapesse, anche l'ucciderebbe (2). E scusa anche l'ignoranza crassa, quando la censura è imposta *contra audentes*, o *præsumentes*, o pure *consulto*, o *scienter*, o *temere peccantes*; così Sanch., Escob., ec. (3). Anzi allora ammettono Bonac., Roncaglia, Sanchez, Salm., Silve., ec. (contro la sentenza di Suar., Castrop., Tourn., ec., la quale per altro è più comune), che scusi anche l'ignoranza affettata; ed in verità ciò non può dirsi improbabile, perchè in essa (parlando in rigore) non

(1) Lib. 7. n. 40. (2) N. 43. (3) N. 47.

vi è il dolo formale, che induce il vero disprezzo della censura (1). 2. Se n'inferisce molto probabilmente con Suar., Castr., Bon., Salm., Conc., ecc., che'l meto grave anche scusa dalla censura, benchè il delitto, su cui è imposta, sia vietato ancora dalla legge divina (purchè non si pecchi in disprezzo della legge); poichè il meto scusa dalla legge umana, intesa come umana. 3. Se n'inferisce, che la censura, benchè possa fulminarsi per li delitti futuri, come comunemente e molto probabilmente dicono Laymann, Suar., Con., Abb., Spor., Viva, ecc. (contro Tournely), e come già si pratica affin di evitarli; nondimeno non può imporsi per li peccati meramente preteriti, e che non hanno tratto successivo, dove non sia preceduta la monizione del reo; perchè altrimenti vi manca la contumacia. Ciò nondimeno s'intende solamente per la scomunica; mentre la sospensione e l'interdetto ben possono imporsi a' delitti preteriti per modo di pura pena, come dicono Castrop., Bonac., Salm., Coninch., ec. (2). 4. Se n'inferisce, esser necessaria la trina monizione canonica, coll'intervallo di sei giorni, o meno, se v'è giusta causa di accorciare il tempo. Ciò s'intende per l'esenzione dalla colpa, perchè, in quanto alla validità della censura, basta che vi sia stata la monizione. Di più s'intende per le censure *ab homine* per sentenza particolare,

(1) Lib. 7. n. 48. (2) N. 51. et 52.

poichè per l'altre che sono *a jure* di *lata* sentenza, la stessa legge è quella che ammonisce, secondo più probabilmente dicono Bonac., Sanchez, Filliuc., Busemb., Avila (contro Suar., Castrop., Laymann, e Salmatic.); e lo stesso corre per le censure di *ferenda* sentenza, perchè in quella già si ha la monizione e la contumacia; purchè sia citato il reo prima di dichiararsi la censura, quando il delitto non è affatto notorio, come ben avvertono Toledo, Bonac. ed altri (1).

9. Acciocchè poi lecitamente si fulmini la censura, deve il giudice imporla in iscritto, e nella scrittura notarvi distintamente la persona, la censura, e la causa in ispecie, con darne la copia al censurando, se mai la cerca. Si è detto *lecitamente*, perchè fulminandosi senza queste solennità, la censura sarà valida, ma il giudice pecca gravemente, ed incorre per un mese la sospensione da' divini offizj, e dall'ingresso della chiesa; *cap.* 1. *de sent. excomm. in* 6. Ciò nulladimeno s'intende per le censure imposte per modo di sentenza, colla citazione e cognizione di causa; ma non già per l'altre che sono per legge generale, o anche per precetto particolare, minacciate già prima a taluno, v. g. se farà il tale delitto. Di più non s'intende per quei giudici che omettono le dette solennità per qualche causa urgente che non patisse dimora, o per ignoranza, ancorchè

(1) Lib. 7. n. 53. 54. et 55.

fosse colpevole; mentre nel testo si dice, *Si quis temerarius*, la temerità ricerca la scienza (1). Di più non dee farsi la sentenza della censura in giorno di festa, se la contumacia non fosse così chiara, che non avesse bisogno di cognizione di causa; *cap. Evidentia, de accus.* (2).

0. Si noti finalmente, che se alcuno fosse in fatti innocente, ma all'incontro secondo le prove fatte fosse giustamente censurato, questi sebbene in coscienza non sarebbe ligato dalla censura, nè incorrerebbe l'irregolarità amministrando *in sacris*, tuttavia nell'esterno dovrebbe portarsi come censurato, per evitare lo scandalo; così comunemente Suar., Castrop., Con., Salm., e Croix. E lo stesso corre, quando è certa la censura incorsa, e si dubita della giustizia della censura, o dell'assoluzione di quella; perchè allora possiede la potestà del giudice, onde il reo anche si deve avere come censurato, siccome dicono comunemente Castr., Salm., Sanch., Suar., Croix, ec. (3). Altrimenti poi, quando si dubita se la censura siasi o no incorsa, o se'l dubbio sia del fatto, v. gr. se la percussione del chierico sia stata o no gravemente ingiuriosa; o del jus, v. gr. se la censura sia di *lata*, o di *ferenda* sentenza; così anche comunemente Sanch., Bonacina, Holzmann, Ronc., Salm. da s. Tommaso (4). Se poi il giudice ordinasse, v. gr., un paga-

(1) L. 7. n 50. ad 61. (2) N. 65,
(3) N. 67. et 68. (4) N. 67.

mento sotto pena di censura, il reo, ancorchè avesse opinione probabile, che non è tenuto, nulladimeno è obbligato a pagare fra'l termine apposto dal giudice, ovvero prorogato dal creditore, il quale per altro, secondo dicono più probabilmente Suar., Castr., Tourn., Con., ec. (1), può sempre prorogare il termine. Ma se dopo si rendesse certo di sua giustizia, allora non è tenuto al pagamento, nè ad osservar la censura, come dicono Avila ed i Salmaticesi; peccherebbe nonperò (come si è detto) non osservandola in pubblico, se vi fosse scandalo (2).

§. II.

Dell'assoluzione dalle censure.

11. *Chi può assolvere dalle censure.*
12. *Chi dalle censure per sentenza generale. Se'l vescovo stando fuori ecc. Altre cose notabili.*
13. *Se vi bisogna formola, e se la presenza del censurato ecc. Dell'assoluzione condizionata, e se fuori di confessione ecc.*
14. *De' requisiti per l'assoluzione.*

11. Se la censura è imposta per sentenza particolare, ordinariamente parlando, quegli solo può toglierla, che l'ha imposta, o pure il suo superiore, o successore, o delegato. Ma s'è imposta dal jus comune, allora può da quella assolvere ogni confessore, come vogliono comunemente Tourn., Sot., Con., Castrop., Concina., Ronc., Salm., ec., con san

(1) Lib. 7. n. 64. (2) N. 68.

Tommaso (1). E ciò si ha dal c. *Nuper* 29., *de sent. excom.*, dove, parlandosi della scomunica non riservata (e lo stesso intendesi comunemente da' dd. della sospensione e dell'interdetto personale, Castr., Soto, Vasq., e Salm. con s. Tommaso), si dice, *a suo episcopo, vel a proprio sacerdote poterit absolutionis beneficium obtineri.* Sotto nome di *proprio sacerdote* viene qualunque confessore approvato, secondo la sentenza comune (2), e come si disse al *capo XII. n.* 35. *in fin.* Si è detto confessore *approvato*, perchè i sacerdoti semplici non possono assolvere neppure dalla scomunica minore, checchè si dicano alcuni (3). Ma qui bisogna notare più cose.

1. Si noti per 1., che tale assoluzione vale così per lo foro interno, che per l'esterno; onde dicono Ronc., Con., Castrop., Suarez, Spor., Salm., ec., che può darsi l'assoluzione anche fuori di confessione (4). Si noti per 2., che ogni confessore può similmente assolvere da tutte le censure fulminate *ab homine* per sentenza, non già particolare, ma generale: perchè quelle si equiparano alle censure imposte *a jure*, come dicono più probabilmente Castrop., Laym., Ronc., Concina, Salm., Holzm., Con., Bon., Croix, ed altri comunissimamente contro Suar. e Fill. (5). Si noti per 3., che il vescovo, anche stando

(1) Suppl. q. 24. a. 1.
(2) Lib. 6. n. 70. (3) N. 71. (4) N. 70.
(5) N. 72. et 73.

fuori di sua diocesi, può assolvere il suddito dalle censure, quando non vi bisogna discussione di causa; Silv., Avila, Salm., ecc. Ma all'incontro, se alcuno pecca in aliena diocesi, ed è scomunicato specialmente dal vescovo di quella, senza la di lui licenza da niuno può esser assoluto. Coninch., Turrian., Diana, Salm., ecc. (1). Si noti per 4., che chi ha la facoltà di assolvere i riservati dal Papa, non perciò può assolvere da' casi della bolla *Cœnæ*, Bonac., Diana, Bus., Suar., ec., nè da' casi riservati dal vescovo (2). Così anche chi può assolvere dalle censure della Bolla, non perciò può assolvere dall'eresia, come ha dichiarato Benedetto XIV. nella bolla *Convocatis* (3). Così parimente la facoltà data dal vescovo per li casi riservati, non s'intende per li peccati, a' quali è annessa la censura riservata, Tambur. Altrimenti poi, se la concessione è fatta dal Papa, mentre i casi papali sono ordinariamente tutti riservati per la censura, La Croix ec. E così parimente la facoltà concessa nel giubileo di assolvere da tutte le censure riservate, s'intende per comune uso anche dalle riservate da' vescovi (4).

13. Si noti per 5., che per assolvere dalla censura nel foro interno, non vi bisogna formola determinata di parole, ma basta ogni segno esterno (non bastando per altro la sola volontà); Suar., Castr., Salm. (5). Nè vi

(1) Lib. 7. n. 72. (2) N. 110. et 111.
(3) N. 113. (4) N. 111. (5) N. 116. et 117.

ogna la presenza del censurato, perchè
lamente può esser assoluto anche l'assen-
come si ha dal *c. De manifesta. c.* 2. *q.* 1.,
notano Sanch., Salm., ec., ciò non dover-
are senza urgente causa, e se l'assoluzione
ottiene per procuratore, dovrà questi a-
e special mandato dal censurato ad otte-
l'assoluzione. Può essere anche assoluto
vito, ma comunemente ciò non è leci-
(1). Si noti per 6., che l'assoluzione della
nsura estorta per meto grave ed ingiusto,
a è nulla, e l'incuziente il meto incorra
ova scomunica, *c. un. de his quæ vi etc.*(2).
noti per 7., che l'assoluzione data senza
ldisfar la parte, s'è data dall'ordinario, ella
alida, benchè certamente è illecita; come
disse al *capo XVI. n.* 71. Ma s'è data dal
legato, come dicono più probabilmente
ar., Spor., Vasq., ec., è illecita ed invali-
, quando nella delegazione vi è la clausu-
satisfacta parte; sebbene l'opinione con-
ria di Sanch., Castrop., Bon., Ronc., Sal-
at., anche è probabile, semprechè nella
ncessione non v'è espressa la clausula, che
itù l'assoluzione (3). Si noti per 8., esser
lida l'assoluzione sotto condizione *de futu-*
, ma illecita senza giusta causa; Suarez,
on., Salm., Ronc., ec.; ed allora, adempita
'è la condizione, si toglie la censura (4).
ll'incontro lecitamente si dà l'assoluzione
l reincidentiam, cioè che non adempiendo

(1) Lib. 7. n. 119.
(2) N. 114.
(3) N. 120. et 122.
(4) N. 123.

l'assoluto il suo obbligo tra qualche tempo, ricada nella stessa censura. Ma allora secondo la sentenza più probabile di Laym., Con., Castrop., Ronc., Tournely, Salm., Avila, ec., contro Suar., Bon., ec., si ricerca la nuova colpa, senza la quale non può rinascere quella censura che già è stata tolta; nè può la censura restar sospesa; poichè le censure non possono sospendersi senza l'autorità del Papa. E lo stesso dicono Laymann, Con., Salm., ec., doversi tenere, quando il Papa assolve *ad omnem effectum*, quantunque colla reincidenza (1). Si noti per 9., esser probabile con Sanch., Con., Salmat., Ugolin., Busemb., ec. con Suar. e Nav., che chi ha la facoltà di assolvere dalle censure nel foro di coscienza, può assolvere anche fuori di confessione (2). Ma se ne debbono eccettuare i casi papali occulti, che da' vescovi non possono esser assoluti fuori della confessione, secondo ha dichiarato Greg. XIII., come si dirà al *capo XX*. al *n*. 32.

14. Si notino per ultimo i requisiti per l'assoluzione. Questi sono I. La soddisfazione precedente della parte offesa, se non fosse ch'essa la rimettesse, o pure ricusasse la giusta soddisfazione, ovvero se il reo fosse impotente; che se poi non potesse per allora soddisfare senza grande incomodo, basterà, che dia cautela se può, o almeno giuramento di soddisfare, *cap. Odoardus, de*

(1) Lib. 7. n. 125. (2) N. 126.

solut., e *c.* 23. *de verb. sign.* Purchè, s'intende, il creditore non patisse lo stesso incomodo; Nav., Con., Salm., ec. (1). II. Il giuramento di non ricadere nello stesso delitto, secondo il *cap. De cetero*, e *cap. Ex tenore, de sent. exc.* Ma ciò s'intende, quando il delitto è enorme, come percussione di chierico, usura pubblicamente esercitata ec., così comunemente Suarez, Castrop., Con., Salm. ec. (2). III. La dimanda dell'assoluzione, secondo il *c. Per tuas, De sent, exc.* Benchè dice s. Tommaso (3), seguitato da Castrop., Con., Salm., ec., che se'l reo fosse emendato, il confessore può assolverlo, benchè renitente, quando il privilegio è dato al confessore, non al penitente; giacchè non dice il testo *non potest*, ma solamente *non debet*. Se poi il penitente, accadendo, che si confessi a chi ha facoltà, e si dimentica di accusarsi del peccato riservato, resti da quello assoluto, è comunissima la sentenza affermativa: nulladimeno a me pare più probabile la contraria, come dissi al *capo XVI. n.* 140. (4). Quando poi l'assoluzione fosse data per una causa falsa, allora bisogna vedere, se tal causa è la principale; perchè se fosse la principale sarebbe nulla l'assoluzione, purchè il giudice non fosse certamente consapevole della falsità; così comunemente Suar., Bon., Tournely, Castr., Sairo, Salm., Avila, ec. (5).

(1) Lib. 7. n. 127. et 128. (2) N. 129.
(3) 3. p. q. 24. a. 2.
(4) Lib. 7. n. 130. et 131. (5) N. 131.

Punto Secondo

Delle censure in specie.

§. I.

Della scomunica maggiore.

15. La scomunica, generalmente parlando, si definisce: *Censura, qua quis privatur communione Ecclesiae.* Ma qui bisogna distinguere la scomunica minore dalla maggiore; la minore (di cui parleremo nel §. II.) priva della sola comunione passiva, cioè del ricevimento de' sagramenti; la maggiore (di cui parliamo qui, e per cui s'intende ordinariamente la scomunica), priva anche dell'attiva, e d'ogni sorta di comunicazione, spirituale e temporale. Gli scomunicati poi colla maggiore altri sono *tollerati*, altri *vitandi*; dovendosi in ciò sapere, che anticamente tutti gli scomunicati erano vitandi, ma il concilio di Costanza ha dichiarato, che so-

mente i nominatamente scomunicati e dinunziati, ed i pubblici percussori de' chierici de' religiosi fossero vitandi, gli altri no (1). icchè non v'è obbligo di evitare gli scomuicati anche notorj, quantunque eretici, se uesti non sono nominatamente scomunicati, on esprimersi il nome e le circostanze della persona: e di più dinunziati pubblicamen-e, cioè dichiarati scomunicati in luogo pubblico, o per iscrittura, o a voce. Ma bisogna vvertire, che'l concilio dichiarò intender on ciò favorire solamente gli altri innocenti, na non gli scomunicati; onde questi sempre eccano comunicando cogli altri, così *in divinis*, come *in civilibus*. Gli altri all'incontro on peccano comunicando co' tollerati, anhe *in divinis*. E benchè alcuni dicano, esser eccato il comunicare co' tollerati senza caua, almeno perchè (come dicono questi), induce allora lo scomunicato ad un atto llecito; altri nonperò più comunemente con Sanch., Bonac., Castropal., Soto, Sairo, Cornelio, Hurtado, Salm., ec., e molto più probabilmente dicono, esser lecito il comunicare con essi indifferentemente; perchè quando il tollerato è richiesto dal fedele a comunicare, v. gr. a dargli i sacramenti, neppure egli pecca; poichè, se peccasse, sarebbe inutile, o non sarebbe almeno generale la licenza data a' fedeli di poter con essi comunicare, mentre indirettamente almeno per

(1) L. 7. n. 135.

ragione della carità sarebbe agli altri proibita la comunicazione. Ond'è che dando il concilio universalmente la facoltà a' fedeli di comunicare co' tollerati, dà indirettamente anche a' tollerati la licenza di comunicare cogli altri, quando ne son richiesti (1). E ciò che si dice degli scomunicati, lo stesso dicesi colla comune de' dd. de' sospesi e degl'interdetti non vitandi, giacchè il concilio parla d'ogni censura. E lo stesso dice Avila anche degl'irregolari, che, se non sono dinunziati, non sono vitandi (2).

16. I percussori poi de' chierici per essere vitandi bisogna che sieno pubblici e notorj, in modo che, come dice il Costanziense, *sententiam latam a canone adeo notorie constiterit* (eos) *incurrisse, quod factum non possit aliqua tergiversatione celari, nec aliquo suffragio excusari* (3). Sicchè si richiede la notorietà di fatto, cioè che la percussione sia nota alla maggior parte del paese, o del vicinato, o del monastero, dov'è accaduta, o pure ad un gran numero di persone, se'l paese è grande; bastando per altro in ciò, come dicono Castropalao, Bonac., Salm., Sairo ec., la fama comune originata da persone degne di fede: purchè (come avvertono Avila, Viva, e Dicast.) la fama non solo sia della percussione, ma della percussione pubblicamente fatta. Sicchè quando il delitto è occulto, non è tenuto ad evitare il percussore chi privatamen-

(1) Lib. 7. n. 93. (2) N. 140.
(3) Lib. 6. n. 135.

lo sa. Si dimanda poi, se oltre la notorietà fatto si richieda ancora la notorietà *juris*, sia di legge. Ed è probabile che sì con Piatell., Covarruv., Avila, Ronc., Salmat., iva ec., mentre il concilio dice, che per bbligo di evitare il percussore vi bisogna certezza, non solamente ch'egli abbia persso il chierico, ma ancora, che abbia inrsa la scomunica, in modo tale che *factum m possit aliqua tergiversatione celari:* e di iù, *nec aliquo suffragio excusari*. Ond'è che uando il reo non è *confesso* in giudizio, o on è condannato, o almeno non è provato delitto, rare volte accaderà, che sia vitan); perchè ordinariamente parlando sempre uegli potrà difendersi di non avere incorsa censura, con dire verb. gr., o che ha persso per difesa, o che allora stava fuori di sè ., sicchè *possit aliquo suffragio excusari* (1). e poi alcuno è pubblico percussore, o pure omunicato dinunziato in un luogo, non è erò vitando in un altro, dov'è occulto (purhè ivi non sia tra breve per giungervi la noizia), come dicono probabilmente Castr., ianch., e Salmat., contro altri; perchè in veità il fatto publico in un paese non è in un ltro, dove non apporta lo scandalo che prinipalmente ha voluto il concilio evitare (2).

Gli effetti poi della scomunica maggiore ltri sono rimoti, altri prossimi. I rimoti sono due, 1. l'irregolarità che incorre lo sco-

(1) Lib. 7. n. 141. ad 154. (2) N. 149.

municato, esercitando un atto d'ordine; il 2. è, che se lo scomunicato pertinacemente persiste per un anno nella scomunica, o altra censura, si fa sospetto d'eresia, e come tale deve esser privato de' beneficj; così comunemente i dd. dal Trid. *sess.* 25. *c.* 23. (1). Gli effetti poi prossimi sono nove, e I. La scomunica priva dell'uso passivo, cioè di poter ricevere i sacramenti, purchè non iscusi il timore di un grave danno, e non sia in disprezzo della censura; Bonac., Con., Laym., Fill., Salm., ec., comun. (2). È comunissima poi la sentenza, ed è più vera con Gaet., Castr., Bonac., Con., Salmat., Croix, ec. contro d' alcuni, che validamente può riceversi l'assoluzione sacramentale prima della censura, poichè la Chiesa non può invalidare i sacramenti, quando vi concorrono i dovuti requisiti (3). Qui si noti, che'l ministro, dando il sacramento allo scomunicato tollerato, peccherebbe già contro il jus divino, dandolo all'indegno, ma non contro il precetto della Chiesa, per quel che si è detto al *num.* 15., essendochè è illecito il comunicare co' tollerati anche *in divinis*. Dal che probabilmente s'inferisce, esser lecito il ministrare il sacramento allo scomunicato, quando quegli stesse in buona fede. Di più dicono Suar., Nav., Castr., Bon., Salm., Con., Croix ec., che in dubbio, se taluno sia stato assoluto o no dalla scomunica, ben può darglisi il sacra-

(1) Lib. 7. n. 157. (2) N. 108. (3) N. 159.

ento, se colui lo cerca; massimamente se serisce d'essere stato assoluto, perchè niuno dubbio presumesi che mentisca (1).
II. Priva delle indulgenze, de'suffragj couni, e delle orazioni pubbliche della Chie-, ma non delle private, sicchè ben può prersi privatamente per lo scomunicato, anche il sacerdote nella messa; purchè questi preii, non già come ministro della Chiesa, ma ome persona privata; s. Tommaso ed altri omunemente (2). Si dimanda poi, se possa regarsi in nome della Chiesa per li tolleiti. Lo negano Bellarm. Suar. ec. Ma l'afrmano Nav., Castrop., Salmat., Con., ec., er la concessione fatta dal Costanziense di oter comunicare indistintamente co'tollera-: l'una e l'altra sentenza è probabile (3). ll'incontro non giudico probabile l'opinioe d'alcuni, che possa pregarsi pubblicamen-: per li vitandi, che sono in grazia, quando on sta per essi, che non ricevano l'assoluzioe (4). III. Priva dell'uso attivo de' sagramen-i, o sia della loro amministrazione: ciò s'intende in quanto all'amministrazione lecita, poichè in quanto al valore lo scomunicato va-idamente amministra i sagramenti, e validamente ancora assiste a'matrimonj, secondo si disse al *capo XVIII. num.* 71. Il solo sagramento della penitenza nullamente s'amministra dallo scomunicato vitando, perch'è privato di giurisdizione, dal *cap. Omnis, de pœn.*

(1) Lib. 7. n. 160.
(2) N. 163.
(3) N. 164.
(4) 163.

et rem. (ma ciò non corre in pericolo di morte, siccome dicemmo al *capo XVI. num.* 92.). Dico *vitando*, perchè il tollerato non è privo di giurisdizione: Salmat. Croix con altri comunemente (1). In quanto poi all'amministrazione lecita, il tollerato, sempre ch'è richiesto, lecitamente dà i sagramenti; onde probabilmente dice Castropalao, ch' essendo giorno di festa, e non essendovi altro sacerdote, ben può il tollerato celebrare, purchè non vi sia scandalo; mentre giustamente allora si presume, che'l popolo cerchi da lui la messa (2). Lo scomunicato all'incontro, che illecitamente amministra i sagramenti, incorre l'irregolarità, *cap. ult. de Cler. exc. ministr.* E lo stesso corre, se benedice le nozze, o solennemente battezza; altrimenti poi, se in privato. Si dubita tra' dd., se'l vitando amministrando la penitenza incorra l'irregolarità? Alcuni lo negano; ma noi l'affermiamo colla sentenza comunissima, per lo *cap. Si quis* 7. *caus.* 11. *qu.* 3. (3). Similmente incorre l'irregolarità il sacerdote scomunicato, che fa celebrare avanti di lui la messa, per lo *c. Tantæ, de excess. prælat.* (4). Chi riceve il sagramento dal vitando, pecca gravemente, ed incorre la scomunica minore; e chi riceve l'ordine, incorre anche la sospensione dall'ordine ricevuto, *cap. Cum illorum* §. *fin. de sent. excom.*

IV. Priva dell'uso de'divini officj, sicchè lo scomunicato, non solo è privato del lor frut-

(1) Lib. 7. n. 166. ad 168. (2) N. 169.
(3) N. 171. (4) N. 17. in fin.

o, ma non può neppure assistervi senza colpa grave; e dice s. Tommaso (1), che se mai egli avesse cominciata la messa, e non avesse ancora consagrato, è tenuto a lasciarla; purchè non fosse scusato dalla necessità di evitare lo scandalo, o da altra giusta causa, come soggiungono Suarez, Bon. ec. (2). Del resto non è vietato allo scomunicato l'uso de'sagramentali, non già per riceverne il frutto, ma solo per venerarli. Può ancora nel tempo de' divini officj entrare nella Chiesa per qualche giusta causa, come per liberarsi da' satelliti; ed allora può orare, ma in privato, secondo probabilmente dicono Gaetan., Palud., Turr., Gon., Salm., e Bonac., perchè orando privatamente, non comunica già cogli altri; dipiù allora non son tenuti i sacerdoti a cessar dagli officj, nè a discacciarlo (3). Se nonperò lo scomunicato vuol propriamente assiste alla messa, o all'altre pubbliche funzioni, pecca senza dubbio mortalmente, e se ammonito non si parte, incorre la scomunica papale, *cap. Eos. de sent. excom.* E lo stesso corre per l'interdetto, e per tutti coloro ch'impediscono il partire allo scomunicato, o all'interdetto: Castrop., Bon., e Salmat., dal *cap. Gravis, eod. tit.* (4). Di più s'avverta, che lo scomunicato è tenuto alle ore canoniche, ancorchè per lo solo titolo di beneficio attesa la scomunica non possa esigerne i frutti, non è scusato da quelle, perchè ciò è per colpa

(1) 3. p. q. 83. a. 6. ad 2.
(2) Lib. 7. n. 173. (3) N. 174. (4) N. 175.

sua; così Suar., Castropalao, Nav., Laymann, Croix, ed i Salmaticesi: i quali notano insieme con Avila e Covarr., che se mai quegli fosse affatto spogliato del beneficio, allora non è tenuto a dir l'officio. Lo scomunicato poi dicendo l'officio, non può dire *Dominus vobiscum*, ma dee dire *Domine, exaudi orationem meam*; altrimenti peccherebbe, benchè non più che venialmente, come vogliono comunemente Bonac., Salmat., Tournely, Con., Cornejo, ec. Anzi Avila e Navarro lo scusano di ogni colpa, se lo recitasse senza compagno(1).

19. V. Rende nulla ogni collazione ed elezione dello scomunicato a' beneficj; c. *Postulastis, de cler. excom. min.* E qui dee notarsi per 1, che secondo tal testo non solo pecca gravemente chi riceve il beneficio, ma ancora chi lo dà: e questi oltre la scomunica minore, incorre la sospensione dalla collazione; ma vedi, *Si noti per* 5. Si noti per 2., ciò intendersi, quando a tempo della presentazione o elezione al beneficio l'eletto era già scomunicato; altrimenti validamente accetta il beneficio, e ne prende il possesso, benchè a tempo dell'accettazione si trova scomunicato, perchè l'accettazione e'l possesso non sono atti di giurisdizione; Castrop., Avila, Bon., Cor., e Salm., contro Suar. All'incontro la collazione fatta allo scomunicato è nulla, ancorchè a tempo dell'accettazione si ritrovi assoluto, secondo la sentenza comune; onde si

(1) Lib. 7. n. 178.

ricerca allora la nuova collazione, o almeno (come dicono Less., Nav., Bon., Salm., ec.) che'l collatore perseveri nella prima volontà. Si noti per 3., che lo scomunicato dee restituire tutti i frutti esatti dal beneficio; quantunque dopo sia assoluto, e di nuovo ottenga il beneficio, ricevuto già prima in mala fede. Se nonperò avesse già soddisfatto per sè o per altri all'officio annesso, dicono Coninch., Salm., Bonac., ec., che può ritenere i frutti esatti come vacanti, e dovuti al successore del beneficio: ma s'intende ciò per dove non v'è legge dello spoglio. Si noti per 4., che ciò che si è detto del beneficio, s'intende ancora delle dignità ecclesiastiche, vescovati, priorati, e simili. Suar., Castrop., Bonac., e Salmat., Se poi corra lo stesso per le dignità secolari, l'affermano Bonac., Salmat. ec., ma probabilmente ancora lo negano Castropal., Filliuc., Erriq., e Con., perchè in verità non vi è legge, per cui si dichiarino invalide simili collazioni. Lo stesso nondimeno corre per le pensioni ecclesiastiche, che si danno per qualche officio ecclesiastico, come al vicario, o coadjutore del vescovo; Suarez, Castropal., Salmat., ec. comunemente (1). Si noti per 5., che non solo i vitandi, ma anche i tollerati sono inabili a' benefici, dignità, e pensioni dette di sopra, secondo rettamente dicono Suar., Tournely, Avila, Castrop., Con., Salm., ec. contro Nav., Less., Giball., Hurt.,

(1) Lib. 7. n. 180.

ec., mentr'è vero, che dal Costanziense è concesso agli altri di comunicare col tollerato, ma lo scomunicato sempre n'è incapace, poichè non può soddisfare per sè all'officio dovuto. Io n'eccettuerei solamente il caso, in cui l'officio dovesse esercitarsi in comodo o sia in ajuto del collatore; onde ben avvertono i Salmaticesi, che per lo suddetto concilio è tolta già la sospensione imposta dal *cit. c. Postulastis*, a chi conferisce il beneficio al tollerato (1). Si noti per 6., esser nulla la collazione allo scomunicato, ancorch'egli incolpabilmente ignorasse la scomunica incorsa, o credesse d'esserne stato assoluto; Sanch. Castrop., Less., Suar. ec. Probabilmente non però tengono Cabass., Less., Fabro, Salmat., ec., esser valida la collazione fatta ad un tale scomunicato dal superiore, coll'assoluzione a cautela d'ogni censura, *ad affectum præsentis collationis* (2). Si noti per ultimo, che quegli ch'è stato scomunicato dopo la collazione, non è tenuto a restituire i frutti del beneficio prima della sentenza, sempre ch'egli per sè o per altri ha soddisfatto all officio; così più probabilmente Sanch., Tournely, Laym., Bon., Castrop., Con., Salm., Avila ec. contro Suar., Concina ec., per la ragione generale, che le pene che ricercano azione del reo, abbisognano sempre di sentenza almeno declaratoria; si osservi ciò che si è detto al *capo II. num.* 25. e ciò che si dirà nell'*Esame ec.*,

(1) Lib. 6. n. 181. (2) N. 182.

num. 64. All'incontro è certo, che dopo la sentenza è tenuto a restituire i frutti, sino che riceve l'assoluzione; purchè non fosse povero, e gli applicasse a se stesso; ma ciò può valergli nel solo caso, che non istesse per lui di non essere assoluto; Laym., Silv., Castrop., Salm., Avila ecc.

VI. Priva della comunicazione forense; onde lo scomunicato non può essere giudice, scrivano, testimonio, avvocato, procuratore, nè può agire in giudizio, e quantunque il tollerato anche può esser ributtato, nondimeno questi validamente agisce, *cap. Pia, de sent. excom. in* 6. Del resto anche il vitando sempre può difendersi da se stesso, ed anche rinconvenire l'attore. Anzi come dicono Avila, Castrop., e Salmatic., il tollerato può difendere anche gli altri. La sentenza del giudice vitando, non solo è illecita, ma anche invalida. La testimonianza non però del vitando non è nulla, se non quando è ributtata. Lo scomunicato neppure può esser tutore, nè curatore, nè esecutore testamentario (s'è ributtato); nè lecitamente può far contratti, nè testare, benchè il testamento ed i contratti sieno validi (1). VII. Priva della giurisdizione; onde lo scomunicato (s'intende il vitando) non può fare nè leggi, nè sentenze, nè presentazioni o elezioni a' beneficj, perchè queste sono affatto nulle: dico del vitando, perchè gli atti del tollerato son validi, ma sono

(1) Lib. 7. n. 184.

illeciti, se non gli scusi la necessità (1). VIII. Priva della sepoltura ecclesiastica, in modo che i cadaveri delli scomunicati anche seppelliti debbono cacciarsi dalle sepolture (semprecchè possono con certezza discernersi); e dove è stato seppellito il vitando (non già il tollerato, anche eretico, ma non ispecialmente dinunziato) non può celebrarsi, se prima la Chiesa non si riconcilia, *cap. Sacris, de sepult.*. Se poi lo scomunicato, ma tollerato, fosse defunto con segni di penitenza, si deve assolvere dalla censura, e seppellirsi; Castr., Salm., e Cornejo. Chi seppellisce lo scomunicato, incorre la scomunica maggiore, per la *clem.* 1. *de sepult.* Quelli poi che solamente l'accompagnano, o cantano le preci, e probabilmente anche quei che procurano, che sia seppellito, come dicono Gaet., Bon., Avi., Salm., ec., peccano sì bene gravemente, ma non incorrono la censura (2). IX. Priva finalmente la scomunica anche della comunicazione civile co' fedeli, ma di questa se ne parlerà nel §. seguente.

§. II.

Della scomunica minore e de' suoi effetti.

21. *Gli atti per cui s'incorre la scomunica minore, sono* I. Os. II. Orare. *Del discacciare i vitandi ecc.* III. Vale. *Del risalutare, e del rescrivere.* IV. Communio. V. Mensa.

22. *Che colpa sia comunicare col vitando, e quando è grave.*

(1) Lib. 7. n. 185. (2) Ibid.

La scomunica minore per una sola causa s'incorre, cioè per la comunicazione collo scomunicato vitando negli atti compresi nel seguente verso, dichiarati già nel *can. Excommunicatos*. 11. *q*. 3.

I. *Os*. II. *Orare*. III. *Vale*. IV. *Communio*. V. *Mensa negatur*.

I. *Os*, s'intende ogni colloquio o comunicazione per lettere, ed ogni altro segno di benevolenza, come il mandar e ricever doni ec.; così i dd. (1). II. *Orare*, s'intende ogni comunicazione *in divinis*, come l'assistere alle stesse funzioni pubbliche di messe, processioni, benedizione, ore canoniche ecc. Ond'è, che i chierici in tal caso, quando si celebrano i divini officj, o si fanno funzioni pubbliche, sono obbligati a discacciare lo scomunicato vitando, se posson farlo; e se no, son tenuti a cessare dagli officj divini, ed il sacerdote deve interromper la messa, se non ha incominciato ancora il canone; se poi l'avesse incominciato, è probabile, così che possa proseguire, secondo dicono Suar., Erriq. e Busemb., come che possa interrompere la messa, come vogliono Bonac. e Cor-

(1) Lib. 6. n. 189.

nejo; che se avesse già consagrato, è certo, che dee proseguire, ma solamente sino alla comunione. Altrimenti i suddetti ecclesiastici incorrono la scomunica minore, e peccano gravemente (1). Il recitare non però l'officio collo scomunicato vitando in privato, probabilmente Suarez, Bonacina, Busemb., Salm. ec., lo scusano da peccato mortale. Se poi i secolari i quali assistono alla stessa messa che sente lo scomunicato vitando, pecchino mortalmente; l'affermano Bonac., Salm., Avila e Diana, ec.; gli scusano solamente per la parvità di materia, se v. gr. l'assistenza fosse sino all'Evangelio. Ma universalmente gli scusano da colpa grave Suar., Castr., Salm., Fill., Sair., Erriq. ec., dicendo, che una tale comunicazione è rimota e accidentale, purch'essi non sieno causa, che lo scomunicato ivi assista. Niuno non pertanto gli scusa da colpa veniale, e dalla scomunica minore (2). All'incontro comunemente Bon., Fill., Err., Suar., Con. ec., scusano da ogni colpa chi orasse in chiesa separatamente, o sentisse altra messa da quella che sente lo scomunicato (3). III. *Vale*, s'intende ogni saluto, o segno d'onore; ma comunissimamente s. Anton., Nav., Major., Fill., Soto, Avila, Sairo, Bon., Castr., Salm., Escob. ec., ammettono, esser probabilmente lecito l'osservar certi segni d'urbanità verso lo scomunicato, come l'alzarsi, scoprir la te-

(1) Lib. 7. n. 176. et 177. (2) N. 175.
(3) N. 173.

, e dar luogo, perchè tali atti non si dimoano per dar onore, ma per evitare la nota nurbanità e disprezzo; massimamente se scomunicato è superiore, o persona pubca, come vescovo, pretore ec. (1). Se poi lecito il rescrivere o rendere il saluto o scomunicato; l'affermano Filliuc., Erriq., is., Castrop. ec., perchè questi atti (come cono) son più presto pagamenti del debi-, che dimostranze d'onore; ma almeno in uanto al rescrivere par, che più probabilente lo neghino Avila, Bonacina, Holzm. e alm., perchè allo scomunicato non sono più ovute queste convenienze in pena del suo elitto. Ho detto, almeno in quanto al rerivere, perchè in quanto al risalutare, non prei condannar la contraria per improbaile; mentre il render il saluto non sembra n verità atto proprio d'onore, ed all'inconro il negarlo pare un atto di disprezzo, o lmeno d'inurbanità: il rescrivere non però embra vera comunicazione (2). IV. *Communio*, s'intende ogni sorta di contratto, ocietà, o coabitazione; ma la coabitazione s'intende per modo di società, perchè il dormire nella stessa casa, ed anche nello stesso letto, solamente per riposare, non è vera comunicazione, nè è vietato, come probabilmente dicono Suarez, Bonacina, Castropalao e Salm. (3). V. *Mensa*, s'intende l'andare per invito dello scomunicato a

(1) Lib. 7. n. 192. (2) N. 193. (3) N. 194.

pranzo nella sua casa, benchè in diverse camere; Suar., Bon., Salm. ec.; ma non già se a caso nell'ospizio, casa, o viaggio toccasse a cibarsi collo scomunicato, anche nella stessa tavola, come dicono probabilmente Suarez, Laym., Sairo, Spor., Castr., Holzm. (1).

22. Si dimanda per 1. qual peccato commette, e quale scomunica incorre, chi comunica collo scomunicato vitando. Si risponde, che, generalmente parlando, in quanto al peccato pecca solo venialmente. Qui si noti, che basta il peccato veniale per incorrere la scomunica minore; ma quando il veniale non fosse pienamente deliberato, quella non s'incorre; perchè niuna pena s'incorre per quegli atti, che non sono perfetti nel loro genere (2). Di più si noti, che sebbene in confessione può lasciarsi il veniale, nondimeno non può lasciarsi quello per cui s'è incorsa la scomunica, perchè non può con quella riceversi il sagramento (3). In tre casi poi chi comunica collo scomunicato pecca gravemente, come dice s. Tommaso (4) cogli altri comunemente. 1. Se comunica in disprezzo della proibizione della Chiesa. 2. Se comunica *in divinis* in materia grave, come si è detto al *num.* 21. alla parola II. *Orare*. 3. Se comunica *in crimine criminoso*, cioè comunica collo scomunicato nello stesso delitto, per lo quale è stata a colui imposta la scomunica; onde pecca mortalmente

(1) Lib. 8. n. 194. (2) N. 153. (3) N. 154.
(4) 3. p. q. 23. a. 3.

:oncubina, che di nuovo *rem habet* collo municato per causa di tal concubinato; ure chi gli dà consiglio o ajuto a non la- ırlo; così comunemente Bon., Suarez, m., ec., dal *c. Nuper de sent. exc.* Se poi ca mortalmente, chi comunicasse fre- :ntemente *in civilibus*; probabilmente lo ;ano Navar., Castrop., Sairo, Avila ec., chè la comunicazione *in civilibus* per sè olamente veniale, e'l veniale per quanto moltiplichi non si fa mortale. Ma più pro- bilmente l'affermano Suar., Bon., Holzm., 'l., Conc., Spor., Salm. ec., perchè, anche 'lando per sè, la lunga comunicazione *in* '*libus* non dee stimarsi cosa leggiera, men- nel *c. 7. de except.* dicesi, che chi co- ınica anche civilmente collo scomunicato, *periculum animæ suæ communicat*; il peri- io dell'anima importa il pericolo della nnazione, che non s'incorre se non per lpa grave. Avvertono nondimeno i suddetti . con Tournely, che a peccar gravemente ciò, non basta, che alcuno frequente- ente, anche per lungo tempo, ma separa- mente comunichi collo scomunicato; ma richiede, che abbia proposito almeno vir- ıale d'aver lungo commercio collo scomu- ıcato (1). Così anche in quanto alla sco- ıunica, generalmente parlando, chi comu- ica col vitando incorre la sola scomunica ninore; ma in tre altri casi incorre la mag-

(1) Lib. 7. n. 198.

giore: 1. Se il chierico scientemente comunica *in divinis* collo scomunicato dal Papa nominatamente, e dinunziato, *c. Significavit, de sent. exc.* 2. Quando la scomunica è imposta ad alcuno, ed insieme contro i partecipanti; perchè allora chi comunica con colui dopo la monizione, incorre la scomunica maggiore: s. Tommaso, Castr., Salm., Avila, ec. comunemente. 3. Se comunica *in crimine criminoso*, come poco anzi si è spiegato; ed in tali casi non può assolversi la scomunica, se non dal superiore che può assolvere il principale (1).

23. Si dimanda per 2. Per quali cause è lecito il comunicare civilmente col vitando. Si risponde, che per cinque cause, contenute nel seguente verso.

I. *Utile.* II. *Lex.* III. *Humile.* IV. *Res ignorata.* V. *Necesse.*

E I. per *Utile*, s'intende l'utilità o dello stesso scomunicato, acciocchè si converta o riceva altro ajuto spirituale (ed a tal fine è lecito il premettere altre parole e segni di benevolenza, e perciò lice senza dubbio il predicare avanti di lui), o degli altri, per ricever dallo scomunicato qualche cosa utile spirituale o temporale; che perciò è lecito udire da lui la predica, o cercargli consiglio (se non v'è altro egualmente idoneo), o la limosina, o la medicina, e così anche il proseguire con esso la società già incominciata,

(1) Lib. 7. n. 199.

non già il farvi nuovi contratti; Suar., str., Avil., Bon., Salmat., Con., ec. (1).
II. *Lex*, s'intende la legge del matrimonio, per cui i conjugi (ma non già gli ısi) possono comunicare tra loro, *adhuc* ɔ*ad petendum*, *aut reddendum debitum*; s. mmaso ed altri comunemente dal *c. Inalia*. 31. *de sent. exc.* Ma qui si noti, non er lecito il comunicare col conjuge scoınicato, se vi è divorzio, o se la scomu:a è per ragion d'eresia, o del dubbio del lore del matrimonio; così comunemente i . (2). In oltre non è lecito comunicare *in* ʾ*inis*, mentre Innoc. III. nel *cit. cap.* 31. :hiarando il testo di Greg. VII. nel *cap.* *uoniam*, 11. *can.* 9. *q.* 3., dove sta disposto, .e le mogli, i figli e servi possono ben counicare collo scomunicato in quelle cose, cui erano già soliti di comunicare, disse, ıe ciò s'intende solo in quanto è necessao a rendere il dovuto ossequio; ma il comunicare *in divinis* non è ossequio dovuto; ›sì rettamente Gaet., Bon., Armilla e Conına, contro Sanch., Salm., ec. (3). Si dubita oi, se'l conjuge che scientemente si è spotto collo scomunicato, possa con esso dopo omunicare. Lo negano probabilmente Catrop., Tournely, Salm., Conc., ec., con s. Tommaso (4), per lo suddetto *c.* 31. *de sent.* *xc.*, dove si dice, che le persone soggette possono comunicare collo scomunicato nello

(1) Lib. 7. n. 202.
(2) N. 1.
(3) N. 202. dub. 1.
(4) Suppl. q. 23. art. 1.

stesso modo, come poteano prima della scomunica; dunque non possono, se la soggezione dopo la scomunica si contrae. Ma l'affermano Sanch., Bonac., Boss., Conin., Turrian. ec., e ragionevolmente lo dicono probabile Castr. ed i Salm., poichè Gregorio indistintamente concede a' sudditi il comunicare. Nè osta il testo d'Innocenzo, poichè la ragione, per cui Innocenzo concede a' sudditi la comunicazione, è per la soggezione dovuta; onde non importa, che questa sia contratta prima o dopo la scomunica (1).

24. III. *Humile*, s'intende la soggezione dovuta da' figli, ancorchè emancipati, come dicono probabilmente Suar., Bonac., Castr., Salm. ec. con Soto. E lo stesso dicono dei nipoti e pronipoti, ed anche degli affini nello stesso genere, come le nuore, figliastri ec. Lo stesso corre per li religiosi col loro prelato, in quelle cose in cui non possono lasciar di comunicare. Lo stesso per li soldati col lor capitano, e per li servi col padrone; così comunemente i dd. Ma qui si noti per 1., che peccano i servi che in mala fede si mettono a servire lo scomunicato, se non gli scusa la necessità, Suarez, Castr., Salm., ec. Per 2., ch'essi non possono comunicare in quelle cose che non s'appartengono alla servitù dovuta; onde peccano, se comunicano *in divinis*, purchè a ciò non fossero tenuti o per debito della stessa ser-

(1) Lib. 7. n. 202. dub. 2.

viltù, come in accompagnare alla chiesa, o per patto speciale, v. gr. di servir la messa, di ajutar a dir l'uffizio ec., così Suarez ed i Salmat. Per 3. si noti, che i servi scomunicati dello stesso padrone non possono comunicar tra di loro, se non in quanto è moralmente necessario alla comune coabitazione; e ciò nel solo caso che non potessero comodamente trovare altro padrone; Navar., Suar. e Bonac. Per 4. si noti, che siccome i figli, le mogli, i servi ec., possono comunicare collo scomunicato, così i genitori, mariti e padroni possono comunicare col suddito scomunicato; Soto, Castrop., ed altri con s. Tommaso (1).

. IV. *Res ignorata*, s'intende l'ignoranza, o ina[illegible] o sia di legge, o di fatto; cap. [illegible] 11. *q.* 3. Se poi scusi anche l'i[illegible]assa, lo negano Bon. ed i Salm. [illegible]bilmente e più comunemente l'affermano Suar., Con., Castr., Hurt. ed Holz.; prima, perchè scusandosi dal detto testo gl'ignoranti, s'intendono anche i colpevoli; mentre chi ignora senza colpa, è senza dubbio da sè scusato. Secondo, perchè nel testo dicesi, scusarsi gl'ignoranti, *quoniam multos pro causa excommunicationis perire quotidie cernimus, etc.* Dunque il Papa intende di scusare anche i colpevoli, perchè quei che ignorano incolpabilmente, nè peccano, nè periscono (2).

(1) Lib. 7. n. 203. et 204. (2) N. 205.

26. V. *Necesse*, s'intende qualunque necessità grave, o spirituale o temporale, così del comunicante, come dello scomunicato, o d'altri; Avila, Sairo, Lez., Bonac., Castr., Salm. etc., comunemente dal *cit. c. Quoniam*, e dal *c. 34. de sent. exc.* E così ancora (come ben soggiungono i Salmaticesi) scusa la necessità per ragione d'ingiusto timore grave incusso (1); secondo quel che si disse al *capo II. num.* 44. Per ultimo bisogna qui avvertire, non esservi obbligo d'evitare gli scomunicati, se non costa, che sieno vitandi, almeno per pubblica fama, o per due testimonj degni di fede; Sanch., Nav., Bon., Castr., Salm. ec., con Tournely, il quale ben avverte all'incontro, che nel dubbio se un confessore sia o no vitando, non è lecito confessarsi da lui, per lo pericolo che vi è di ricevere invalidamente l'assoluzione. Del resto dicono gli aa. citati, che lecitamente possiamo comunicare con chi è stato scomunicato, semprecchè un testimonio degno di fede, anzi lo stesso scomunicato (se per altro è degno di fede) asserisce d'essere stato assoluto (2).

27. Parlando finalmente degli effetti della scomunica minore, questi sono due, uno diretto, l'altro indiretto. Il *Diretto* è privare sotto colpa grave dell'uso passivo, cioè del ricevimento de' sagramenti. Ma qui bisogna notare, che sebbene (come si disse da princi-

(1) Lib. 7. n. 206. (2) N. 207.

o) la scomunica minore per legge s'incorre solamente per la comunicazione collo scomunicato vitando, nulladimeno ciò non impedisce (dice Laymann), che'l vescovo per altre giuste cause possa impedire a taluno l'uso de' sagramenti. Si dimanda poi, se pecca chi colla scomunica minore conferisce i sagramenti. È comune, che ciò non sia colpa grave. Il dubbio si fa, s'è veniale. L'affermano Sairo, Con., Castr. ec., per lo c. Si *celebrat*, *de cler. exc. etc.*, dove si dice: *Peccat autem conferendo sacramenta.* Ma probabilmente lo negano Suar., Fill., Nav., Bonacina, Salm., Bus., ed altri molti, mentre nel medesimo testo si dice in altro luogo, *Cum non videtur a collatione, sed a perceptione sacramentorum remotus.* E le parole dette di sopra, *peccat etc.*, per conciliare il testo, dicono i dd. intendersi per quanto il ministro, acciocchè possa conferire il sagramento, dee antecedentemente prendere altro sagramento, conforme al vescovo per ordinare, o al sacerdote per dar la comunione nella messa, è necessario prima di celebrare; tanto più che appunto di questo caso parla il testo (1). L'altro effetto indiretto è l'esser privato anche sotto colpa grave di poter ricever beneficj, come si ha dallo stesso c. *Si celebrat.* E benchè il testo parli solamente del riceverli per elezione, nondimeno comunemente i dd. l'intendono ancora per colla-

(1) Lib. 7. n. 149.

zione e presentazione, Laym., Castr., Suar., Bon., Salm., Croix, ec. Ma si noti, che una tale elezione non sarebbe per sè irrita, ma solamente da doversi irritare: purchè scientemente si elegga lo scomunicato, come ivi si dice: *Si scienter excommunicatus electus fuerit, ejus electio est irritanda.* Ma da qual parte si richiede questa scienza? Altri vogliono per parte dell'elettore e dell'eletto; altri non però, come Laym., Castr. e Croix, forse più probabilmente tengono per parte dell'eletto, cioè, che quando è a lui dato il beneficio, egli si ricordi della scomunica. perchè quel *scienter* più verisimilmente si riferisce ad *electus*, che ad *excommunicatus* (1). Si noti qui per ultimo, che questa scomunica minore può assolversi da ogni confessore, ma non dal sacerdote semplice (2).

§. III.

Delle scomuniche in particolare.

28. I. *Delle scomuniche non riservate.*
29. *Della scomunica contro chi costringe le donne ad entrare ne' monasterj ecc.*
30. II. *Delle scomuniche riservate papali.*
31. e 32. *Delle censure nella questione circa la concezione della B. Vergine.*
33. *Contro chi frange la clausura de' monasterj di monache. Per chi v'entra con mal fine, e col pretesto di facoltà.*
34. *Se la licenza dev'essere in* scriptis, *e se speciale*
35. *Da chi debba aversi.*
36. *Per qual causa.*

(1) Lib. 7. n. 150. (2) N. 153.

7. *Del confessore.*
8. *Del medico, e d'altri.*
9. *Se non esce subito ec. E chi stà o entra con mal fine, ma colla licenza.*
0. *Della proibizione di parlar colle monache; specialmente a' religiosi.*
1. *Del caso riservato; della parva materia; de' parenti; e degl'impuberi.*
2. *Se colla badessa ecc.*
3. *Se i regolari incorrano la censura del vescovo.*
4. *Se i pellegrini ecc.*
5. *Se i vescovi ecc.*
6. *Delle monache che frangono la clausura.*
7. *Della clausura de' religiosi.*
8. *Contro i percussori de' chierici.*
9. *De' mandanti, ratiabenti, o non impedienti la percussione.*
0. *Chi s'intenda per chierico e monaco.*
1. *Per quali azioni s'incorre.*
2. *Per quali non s'incorre.*
3. III. *Delle scomuniche della bolla* Cœnæ. *Contro gli eretici.*
4. *Contro i fautori.*
5. *Contro chi legge, o ritiene i libri ecc.*
6. *Requisiti per incorrere questa censura de' libri: I. Che scientemente ecc. II. Che l'autore sia eretico.*
7. *III. Che il libro tratti di religione, o contenga eresia.*
8. *IV. La materia grave.*
9. *Chi sente leggere, o chi legge una lettera, o un manoscritto.*
0. *e 61. De' libri proibiti nell'indice.*
2. *Chi ritiene i libri ecc.*
3. *Degli altri casi della Bolla.*

I. Delle scomuniche non riservate.

Notiamo qui alcune scomuniche più usitate. 1. Contro chi estorque per timore l'assoluzione della censura. 2. Contro chi seppellisce i pubblici usurarj. 3. Contro chi

sposa in grado proibito. 4. Contro chi stampa libri senza licenza de' superiori, per la Bolla di Leone X. E secondo sta nel Tridentino *sess. 4. in decr. de edit. lib. etc.* contro chi stampa, o fa stampare, o vende, o ritiene libri di cose sagre senza nome dell'autore, se non ha licenza dell'ordinario. 5. Contro i professori che non fanno la professione della fede. 6. Contro le podestà che favoriscono l'usure. 7. Contro chi occupa i beni della chiesa vacante. 8. Contro i mandanti l'uccisione di un cristiano. 9. Contro chi impedisce il sequestro ordinato dal vescovo. 10. Contro chi non dinunzia al vescov gli eretici, o i confessori sollecitanti. 11 Contro chi fa osservare gli statuti contra alla libertà ecclesiastica. 12. Contro i chie rici costituiti in dignità, o sacerdoti ch pubblicamente sentono lezioni di legge, di medicina. 13. Contro i sacerdoti che ri cevono prefetture laicali. 14. Contro i chi rici che affittano le case agli usurarj. 1 O che alienano i beni di chiesa, o l'affitta oltre il triennio. 16. Contro i predicato che impugnano i monti della pietà. 1 Contro chi finalmente rinunzia, o permu i benefizj. 18. Contro chi presume di asso vere da' casi della bolla *Cœnæ*. 19. Cont chi s'ingerisce in qualche ufficio senza l cenza del vescovo. 20. Contro i rattori del donne, e cooperanti al ratto. 21. Contro c (di qualunque sesso) entra ne' monasterj monache senza licenza del prelato; ma

e parlerà a parte al *num. seguen.*
uniche meno solite son notate
1).
nel Tridentino *sess.* 25. *cap.* 18.
unicati *quicumque coegerint ali-*
inem, aut aliam mulierem invitam
am in casibus in jure expressis)
iendum monasterium, vel ad susci-
habitum religionis, vel ad emitten-
fessionem. Qui si fa il primo dub-
icorre la scomunica chi costringe
ad entrare solamente, a fine che
educata. Lo nega Sanchez, dicendo,
ncilio solo condanna chi costringe
ire per professare, o per prendere l'a-
la noi teniamo l'opposto con Suar.,
ionac., e Fill., mentre il concilio spie-
resso chiaramente, che incorre ancora
amente costringe ad entrare la donna,
hè senza fine di farla professare, o ve-
l'abito; poichè soggiunge, che parimente
rono, *qui scientes, eam non sponte ingre-*
ut habitum suscipere, aut professionem
ere, consensum interposuerint. Se dunque
rre chi solamente consente a far entrare
onna contro sua voglia, tanto più incorre
rincipale, che la fa entrare. Del resto, es-
dochè il concilio n'eccettua i casi espressi
jure, probabilmente dicono Suar., Fill., e
nac., che può costringersi ad entrare quella
nzella che fallisce, acciocchè non cada in

(1) L. 7. n. 209. ad 212.

simili o maggiori falli (1). Anzi tengono Sanchez e Bonac., che lecitamente può costringersi ad entrare una zitella, per cautela della sua pudicizia; ma ciò si deve intendere, quando almeno v'è qualche prudente sospetto, che quella restando nel secolo diventi cattiva, come quando si scorgesse, esser ella troppo inclina al conversare cogli uomini, o se fossero in casa persone, che facilmente potessero pervertirla; perchè allora par che cessi il fine del concilio, non solo adequatamente, ma anche contrariamente (2), secondo quel che si disse *capo II. num.* 69. Si fa il secondo dubbio, se incorrano la scomunica i genitori, che inducono le figlie ad entrare per meto riverenziale, con dichiarare essi questa loro volontà. L'afferma il p. de Alessandro, ma più comunemente e più probabilmente lo negano Rodriqu., Barb., Tamb., Portel ec. con una certa decisione; e ciò ancorchè vi sieno aggiunte le preghiere, come dicono Barbosa, e Rodriq., purchè queste non sieno veementi e spesso inculcate (3). Avvertasi, che la suddetta scomunica va solo per chi costringe le donne, ma non i maschi, come dicono comunemente Suar., Barb., Sanch. Bon., Nav., Bos. ec., benchè costui non sarebbe per altro scusato dal peccato mortale (4). In oltre dal Tridentino nello stesso *cap.* 18. sono scomunicati, *qui sanctam mulierum*

(1) Lib. 7. n. 212. v. Quoad.
(2) Ibid. dub. 2. in fin.
(3) Ibid. dub. 2.
(4) Ibid. dub. 3.

voluntatem veli accipiendi, *vel voti emittendi, quoquo modo sine justa causa impedierint.* Per *velo* s'intende la professione chè si fa con prendere il velo. Per *voto* poi s'intende communemente da' dd. la professione, ma senza velo. L'*impedire* poi s'intende, quando è con dolo, ma non colle sole preghiere, Sanch. Bonac. e Salmat. Si fa per ultimo un altro dubbio; se incorre la scomunica chi impedisce alla donna d'entrare nel monastero. Lo negano Sanch., Boss. e Castr. Ma più probabilmente l'affermano Suar., Bon. e Fill., mentre chi impedisce l'entrare, impedisce conseguentemente il professare (1).

II. Delle scomuniche riservate papali, fuori della bolla *Cœnæ*.

30. Delle scomuniche riservate a' vescovi se ne parlerà nel *capo XX.* de' Privilegj al *num.* 46. Ora parliamo solamente delle scomuniche riservate al Papa fuori della bolla *Cœnæ*; e parlando delle più consuete, queste sono 1. Contro gl'incendiarj, purchè sieno scomunicati *ab homine*, e denunziati. 2. Contro chi frange e spoglia le chiese. 3. Contro chi comunica nello stesso delitto collo scomunicato dal Papa. 4. Contro chi vessa coloro che impongono le censure. 5. Contro chi dà o riceve per ammettere alcuno alla religione. 6. Contro chi commette simonia reale, o confidenziale, circa l'ordine o

(1) Lib. 7. n. 212. v. Insuper in fin.

i beneficj. 7. Contro chi dà o riceve per qualche grazia o giustizia appresso la Sede Apostolica. 8. Contro i duellanti e loro padrini, consultori e fautori, ed anche spettatori *data opera*, che colla loro assistenza incitano alla pugna (si osservi circa ciò quel che si disse al *capo VIII. num.* 25. e 26.) 9. Contro chi rapisce, o pure occupa i beni delle chiese, o d'altri luoghi pii. 10. Contro chi esige i tributi dagli ecclesiastici. 11. Contro chi viola l'interdetto. 12. Contro chi pubblica indulgenze false. 13. Contro chi ritiene i frutti de' beneficj vacanti, o impedisce il possesso a chi non *præstat dulciaria*. 14. Contro chi insegna, o difende le opinioni dannate. 15. Contro chi predica del tempo del giudizio finale contro il senso de' dd. 16. Contro i parrochi che non osservano il giuramento della residenza. 17. Contro i regolari che senza privilegio particolare presumono di dare a' laici il viatico, o l'estrema unzione. 18. Contro i religiosi che col pretesto de' privilegj assolvono da' casi riservati da' vescovi. 19. Contro chi viola la libertà ecclesiastica, estraendo dalla chiesa coloro che in quella si rifugiano, secondo la Bolla VII. di Gregorio XIV. (Ma vedi quel che si dirà circa l'immunità della Chiesa *tract. de privil. num.* 28.). 20. Contro chi difende la pratica d' informarsi del nome del complice in confessione (secondo la bolla, *Ubi primum*, di Benedetto XIV., della quale si è parlato al *capo XIV. num.* 42.). 21.

dubbio, o interpretasse d'altro
e o in iscritto (dichiarando con-
i libri dove ciò si facesse), il
alla detta pia sentenza, e culto,
ualche cosa contro la pia senten-
apportando argomenti contro la
e lasciandogli *insoluti* (1).
o ciò se n'inferisce per 1., con
il quale distintamente ha trattato
materia), che incorre le pene per
esse, potersi difendere la sentenza
all'immunità di Maria, o chi addu-
agioni di quella, purchè non lo fa-
r impugnarle. Per 2., chi asserisce,
esta della Concezione si celebra, per-
). Vergine fu santificata nell'utero di
dre, mentre verrebbe con ciò a con-
e apertamente alla pia sentenza. Per
trascrivesse la sentenza contraria, in
che sembrasse di seguitarla (2). Per 4.,
trasgressori *ipso facto* incorrono la su-
ione *a divinis*; e più probabilmente an-
, come tiene Bonacina, anche l'inabilità
uffiej: ma in quanto alla privazione del-
ignità, della voce, ec., si richiede la
enza. Per 5., che le suddette pene s'in-
rono così dagli ecclesiastici che da' laici,
ome si ha dalle Bolle di Paolo V. e di
eg. XI. Per 6., che dalle suddette pene
lo il Papa può assolvere, o il vescovo quan-
o il delitto è occulto. In quanto poi a' fau-

(1) Lib. 7. n. 244. (2) N. 245. ad 247.

*3

tori della sentenza pia, certamente a questi è vietato sotto scomunica l'asserirla come dogma irrefragabile di fede, con censurar la contraria; ma non già il difenderla con ragioni e con autorità; perchè quantunque nella Bolla di Paolo V. sta proibito l'impugnare pubblicamente, ed anche il trattare della mentovata questione, nulladimeno alcuni dicono, che la suddetta Bolla in tal punto non è stata ricevuta dall'uso: o pure che s'intende per chi difende la pia sentenza, come dogma, siccome veramente parla la Bolla di s. Pio; ma la risposta più certa e chiara è, che almeno la detta Bolla è stata moderata dall'ultima di Aless. VII., dove si concede chiaramente il confutare gli argomenti della sentenza contraria, mentre ivi si condanna il predicare, parlare, o trattare contro la sentenza pia, *contra eam argumenta asserendo, et insoluta relinquendo*: dunque concede il Papa evidentemente l'addurre gli argomenti contrarj, e confutarli; dunque concede il trattare della sentenza pia, e difenderla (1). Nell'opera poi (2) v'è la difesa della sentenza pia: ed anche della sentenza, che lice dar la vita per tal sentenza pia, essendo un tale culto verso Maria SS. atto di religione: poichè dice s. Tommaso(3), che può accettarsi il martirio per difesa di qualunque virtù, dicendo: *Non tantum fides, sed omnium virtutum opera, ut in Deum re-*

(1) Lib. 7. n. 248. (2) N. 249.
(3) 2. 2. q. 124. a. 5.

feruntur, *martyrii causa esse possunt.* E Bened. XIV.(1) dice, ch'è stimato martire della Chiesa chi è stato ucciso per difendere qualche sentenza più pia, o per non omettere qualche atto di virtù.

3. Per II. parlando della clausura de' monasterj, e prima delle monache, si noti per 1., che qualunque persona, e di qualunque sesso, ch'entra ne' monasterj di monache senza la licenza *in scriptis* del vescovo, o del superiore, incorre la scomunica *ipso facto* per lo Trid. *c.* 25. *num.* 25. Han detto molti dd., Suarez, Azor., Nav., Bon., Barbos., ec., esser lecito far entrare gl'infanti, poichè la proibizione riguarda principalmente chi entra; onde se gl'infanti non son ligati dal precetto, neppure da quello son le monache; ma la s. c. più volte ha dichiarato l'opposto. Tanto più l'entrare dovrà poi vietarsi a' pazzi, da' quali si può temere maggiore scandalo(2). Per la bolla di Gregorio XII., *Dubiis*, del 1581., sta proibito l'entrare anche a' vescovi, fuori del caso di necessità sotto pena di sospensione *a divinis* per la seconda volta, e di scomunica per la terza; ed a' prelati regolari sotto pena di privazione d'ogni officio, ed anche della scomunica per la prima volta, come vuole Sanch.; ma Bonac. e Lamas vogliono, che sia per la terza. In caso di necessità, o di visita, ben possono entrare i suddetti prelati; ma i prelati regolari non pos-

(1) De Can. ss. l. 1. c. 14. n. 14.
(2) Lib. 7. n. 226.

sono entrare più d'una volta l'anno per causa di visita, e senza l'assistenza del vescovo, o d'altra persona ecclesiastica da lui destinata, giusta la bolla 156. *Felici*, di Alessand. VII. I vescovi poi debbono entrare accompati, ma *a paucis*, *et senioribus*, *ac religiosis personis*, come parla la Bolla di Gregorio: *Pochi*, s'intendono quattro, o cinque, come dicono Victorelli, Tambur., e de Aless.; altrimenti incorrono l'interdetto dall'ingresso alla chiesa nella prima volta, nella seconda la sospensione *a divinis* e pontificali, nella terza la scomunica *ipso facto*, ma non riservata, come si ha dalla detta Bolla di Greg. XIII. E lo prova poi Fagnano, *in c. Nuper.* 29., *de sent.*, *num.* 38. In quanto poi a' prelati regolari, se entra il generale, può portare due del suo ordine di buona vita, e di matura età; se altro prelato inferiore, solamente uno (1). Si noti per 2., che le scomuniche suddette non sono riservate, ma v'è la scomunica riservata imposta per ordine di Urb. VIII. e di Paolo V. (2) per chi entra ne' monasterj di monache con mal fine. *Mal fine* l'intende il p. Mazzotta per qualunque fine pravo; ma meglio Pellizzario l'intende solamente per lo fine disonesto, mentre questo è il fine della clausura, il custodire la castità delle vergini (3); e perciò si vieta l'accesso e la collocuzione, che anche s'ap-

(1) Lib. 7. n. 221.
(2) Barbos. de off. ep. all. 50. n. 287. v. Excommun.
(3) Lib. 7. n. 222.

lla clausura, come appresso di-
ı. 40. Si noti per 3., che vi è
nunica riservata da Greg. XIII.,
Ubi gratia, del 1577., contro qua-
sona anche donna, ch'entra ne'
li monache (e contro le donne
nella clausura de' religiosi); ma
de solamente di coloro ch'entrano
,o delle facoltà ivi riservate, *præ-*
tatum, siccome dicono comunemen-
z, Suarez, Fagnano, Bonacina, ecc.
var. ed Azor., mentre nella suddet-
si soggiunge espressamente, *præ-*
ultatum (1). Ed allora incorrono la
ca in virtù della stessa Bolla i soli
i *quocumque nomine vocentur*; s'in-
, come dicono Sanch., Manuel, Diana
tra Bon., Fill., ecc. (2), priori, guar-
correttori ec., che permettono ad al-
l'entrare: pure di ritenere chi è entra-
tal modo, secondo l'altra bolla di Paolo
Monialium. Ma avvertasi con Fagnan. *l.*
he in queste due Bolle non vengono
presi i prelati ch'entrassero senza cau-
3).
Si dimanda per 1. Se la licenza per entra-
ne' monasterj di monache debba esser ne-
sariamente *in scriptis*. L'affermano Sanc.,
ar. e Castrop. Ma lo negano Innoc., Abb.,
elin., Homob., ec., dicendo, che la scrittu-
ı si ricerca solo per lo foro esterno, giusta

(1) Lib. 7. n. 222. dub. 2. (2) N. 221. v. Exc.
(3) Ibid. v. Adest.

quel che si disse *capo VII. num.* 20. Almeno dicono Barbosa, Vill., Rodriq., ecc., non richiedersi la licenza scritta ne' casi ordinarj, come nell'entrare il medico, il confessore, o gli operarj, dell'opera de' quali continuamente han bisogno le monache (1). Non dee dubitarsi poi, che la suddetta licenza di entrare ne' monasterj di monache dee essere speciale per la persona nominata, dicendosi nel *cap. Periculoso, de statu regul. in* 6. *Nisi speciali licentia etc.*(2). Del resto ben può il prelato commettere alla badessa, o ad altra persona prudente, il concedere la suddetta licenza; Nav., Con., Graff., Barb., ecc., contro Suar. (3).

35. Si dimanda per 2. Chi debba concedere tal licenza. Si risponde, il vescovo per li monasterj a lui soggetti, ed anche per li soggetti al sommo Pontefice, dandola allora come delegato dalla sede apostolica, Trident., *sess.* 25. *c.* 5. Possono darla ancora i vicarj capitolari, ed anche (secondo dicono Sanc., Bonac., ec.) i prelati che hanno la giurisdizione quasi episcopale, e probabilmente anche i vicarj generali de' vescovi, in quanto a' monasterj soggetti a' vescovi, così Sanch., Nav., e Lamas; mentre nel moto proprio di san Pio, *Decori*, si dice, *Episcopum, aut alium loci ordinarium*, e sotto nome di *ordinario* (come prova Sanchez) si comprende anche il vicario del vescovo; tanto più che,

(1) Lib. 7. n. 223. (2) Ibid. dub. 4.
(3) N. 224. in fin. v. Abbatissa.

Fagnano (1), il vicario può tut-
può il vescovo nelle cose di giu-
rdinaria (2). Ne' monasterj poi
eligiosi la licenza dee darsi dal
lare; Bonac., Barb., Castrop.,
con un decreto della s. c., men-
ident. si dice, *sine episcopi*, *vel*
icentia. E Sanch. porta, essere sta-
iarato anche da s. Pio V. Ma ciò
nde per la diocesi, in cui la con-
è contraria, secondo la dichiar.
. approvata da Urbano VIII. (3).
anda per 3. Quale causa si richieda
la suddetta licenza. Si risponde,
ndo il Trident., *sess.* 25. *cap.* 5., si
la necessità, dicendosi ivi: *Dare*
icentiam debet in casibus necessariis.
a necessità dev'esser per parte del mo-
; onde non basta, che sia degli estra-
e non fosse, che la stessa legge natu-
ersuadesse l'opposto; così Bonacina e
ess. colla comune, e con una decisione
s. c. Sicchè non è lecito collocar nel
stero una moglie per liberarla dallo
no del marito, o acciocchè non torni a
irlo, secondo più decreti della s. c. Può
però (come disse la s. Chiesa) il vesco-
porvi una donzella, di cui v'è controver-
, per sino che la lite si decide (4). Par-
ndo poi della suddetta necessità per parte

(1) Fagn. l. i. cap Quoniam de off. del.
(2) Lib. 7. n. 224. (3) N. 224. v. Major.
(4) N. 225.

del monastero, deve intendersi moralmente; bastando, come dicono Sanch., Bon., Barb., de Aless., Mirand., ec., che vi sia una causa probabilmente giusta. Minor causa poi si ricerca, come dice Barbosa, per entrar le donne, che gli uomini: per l'ingresso di giorno, che di notte: per le prime abitazioni che per le più interne. Quando poi è necessità urgente d'incendio, morte, violenza, e simili, allora non si richiede licenza, perchè in tali pericoli la legge umana non obbliga, Sanch., Nav., Graff., de Aless., ec., commun. Onde in caso di morte subitanea ogni sacerdote può entrare a dar l'assoluzione, ed anche il Viatico, ed estrema unzione, come dicono più dd. (1).

37. Del resto il confessore ordinario può entrare (ma colla licenza) non solo a dare gli ultimi sagramenti, ma anche a dar la comunione solita alla monaca inferma, Bonacina, Barb., Sanchez, Rodr., ecc., colla comune, e con una dichiarazione della s. c. Di più dice de Alexandris, che'l confessore, dopo che ha intesa la confessione della monaca inferma, può benedire qualche nuovo edificio del monastero nuovamente fatto, ed anche portare qualche reliquia insigne ad altra inferma che ci ha gran divozione, e cose simili; e così anche può per qualche giusta causa dimorare nel monastero per breve tempo a veder l'officine, o parlare di qualche nego-

(1) Lib. 7. n. 225. v. Talis.

Dicono probabilmente ancora
confessore straordinario ch'en-
iza per una sola volta, se per
ermità non può prender la con-
rientrare senza altra licenza; e
te, se l'inferma richiama il con-
to ch'è uscito, per dirgli qual-
cordato. Il confessore poi dev'en-
e colla cotta e stola; e deve uscire
irsi ad altra parte del monastero,
er visitare altra inferma, che non
di sagramenti; Barbosa e de A-
Il confessore secolare dev'entrare
ha dichiarato la s. congreg. Ma il
:ol compagno d'età matura, e di
ita, come dice la Bolla d'Alessan-
Mentre il confessore sente la con-
debbono le accompagnatrici assi-
a porta, in modo che possano veder-
ancora pernottare il confessore nel
ro per assistere alla moribonda. Può
entrare il sacerdote a benedire il
ero infestato dagli spiriti, come ha
ato la s. congreg. Se poi la monaca
sa, gli ha vietato la s. c. di entrare
rcizzarla, dicendo più presto doversi
rar dalla stessa s. c. la licenza, affin-
ı monaca possa esorcizzarsi nella chiesa
nonastero (1).
ı quanto poi al medico, parlando del-
inario, questi deve aver la licenza rin-

) Lib. 7. n. 227.

novata in ogni trimestre, secondo il decreto della s. c. a' 27. di Marzo 1588. Deve poi esser accompagnato da due monache più anziane; e deve entrar solo, se l'infermità non richiedesse anche altri. Il medico poi straordinario solamente può entrare in difetto dell'ordinario, e quando dee tenersi collegio. Può entrare anche il chirurgo a cavar sangue; ed anche lo speziale ad insegnare, se bisogna, come s'ha da preparare il medicamento. Possono anche entrare i fattori, notaj, e simili, o a far giudizio della rovina imminente, o a trovar alcuna scrittura nell'archivio, o a fare il testamento d'una donzella. Così anche possono entrare con licenza i falegnami, ortolani, fabbricatori, molinaj, facchini e simili. Ma qui si avverta con Sanch. ed Alessandro, che se la licenza è data per un facchino determinato, mancando costui, non può sostituirsi un altro. Giustamente dicono Bonac. e Castrop. (contro Sanchez), non esser lecito di entrare al sartore per ben adattare le vesti. Se poi fosse data la licenza al maestro di entrare col discepolo, dice de Alessandro con altri, esser probabile, che possa entrare il discepolo, o restare senza il maestro (1).

39. Si dimanda per 4. Se chi è entrato colla licenza, incorra la scomunica, o pecchi, quando compito il negozio non esce subito. Si risponde, che in quanto alla censura non l'incorre, ancorchè dimori per molto tempo, per-

(1) Lib. 7. n. 226.

chè allora solamente si viola la clausura, quando s'entra senza licenza; così Sanch., Bon., Zerola, Bord. ec. Chi poi entrasse colla licenza, ma dimorasse nel monastero a mal fine, dice Sanchez, che neppure incorre la censura: ma avverte Bonac., che costui benchè non incorra la scomunica del concilio, incorre nonperò quella di Clemente VIII. imposta a coloro che *violant clausuram ad malum finem*. Ma potrebbe alcuno a ciò opporre, che la censura di Clemente, essendo pena, dee strettamente intendersi, secondo s'intende il concilio, cioè per chi entra senza licenza (1). Del resto per questa ragione dicono probabilmente Rodriq., Zerola, e de Alesandro, che non incorrono detta scomunica quei ch'entrano a mal fine, ma colla licenza: e lo chiamano probabile Bonacina e Sanch. (2). Ciò in quanto alla censura: in quanto poi al peccato, diciamo, che quando alcuno entra colla licenza, e si trattiene, se la dimora è lunga, pecca mortalmente; se breve, venialmente; così Bonac., Barb., ed altri comunemente. Anzi dicono Sanch., Rodriq., Molina, e Miranda, che quando la dimora è molto breve, è scusata anche dal veniale, mentre così ciò è ricevuto dall'uso anche d'uomini pii. Stimano poi Villalob. e Dian., che lo spazio di un quarto d'ora si giudica per breve dimora (3).

40. A questa materia della clausura s'appar-

(1) Lib. 7. n. 228. (2) Ibid. v. dub. 8.
(3) Ibid. Resp. 2.

tiene ancora la proibizione di parlare colle monache. In ciò bisogna intendere, che nel *cap. Monasteria, de vita et hon. cler.*, fu imposta scomunica (ma *ferenda* dal vescovo) contro i laici, e la sospensione contro i chierici, che presumono di frequentare i monasterj di monache. I dottori poi giudicano, che allora si costituisce questa frequenza, quando si va a parlare tre volte in tre giorni continui, o una volta per ogni mese dell'anno, o pure quattro volte in una settimana (1). Questa proibizione poi fu fatta con più rigore a' religiosi così nel *cap. Definimus.* 21. *caus.* 18. *qu.* 2., come nel decreto fatto per ordine di Sisto V., dove fu loro vietato di parlare, non solo colle monache, ma con qualunque donna abitante ne' monasterj. Solamente fu concesso agli ordinarj nel decreto della s. c. del conc. pubblicato per ordine di Urbano VIII. a' 10. Novembre 1623., di poter dare a' regolari la licenza di parlare colle monache, parenti in primo o secondo grado, al sommo per quattro volte l'anno: eccettuandone i giorni di festa, avvento, della quaresima, de' venerdì e sabati, e delle vigilie; e con condizione che la licenza debba darsi in iscritto, e che debba notarsi nella curia del vescovo, e poi consegnarsi al confessore del monastero, il quale debba conservarla, ed egli assistere insieme colle ascoltatrici, mentre parla il religioso colla monaca;

(1) Lib. 7. n. 332.

di più, che facendo altrimenti
perano contro l'intenzione del
he i regolari all'incontro incor-
e pene imposte da Sisto V., cioè
ipsó facto dell'officio, e della
passiva (1). Ma dopo scritto ciò
appresso Monacelli (2), che'es-
o il quesito, se peccano i regolari
lle monache per causa ragionevo-
enza del vescovo; rispose la s. c.
emb. 1682., che peccano, parlan-
per oneste cause. Di più la s. c. a'
gio 1678. disse lo stesso a riguar-
olari predicatori, cioè che dopo la
on potessero parlare colle monache
ecial licenza del vescovo (3). E lo
ggesi nella bolla *Gravissimo*, data a'
)ttobre 1749. di Benedetto XIV (ve-
ollario *tom.* 3. al *num.* 12.); ivi di-
ser proibito a' regolari andare a' mo-
di monache, neppure loro soggetti,
icenza del vescovo. Di più a' 7. di Lu-
724. disse la s. c., che i regolari del
tero di s. Anna in Nocera per parlare
monache dovesser prender la licenza
escovo, non dal priore (4). Da tutto ciò
che si deduca per certo, che oggidì i
lari possono andarvi, avendo la licenza
vescovo.

) Lib. 7. n. 332. v. Circa.
) Monacel. tom. I. append. pag. 436.
) Ben. XIV. de syn. tom. 1. lib. 9. c. 15. n. 7.
4) Perram tom. 5. in const. 4. Callisti III. n. 143.
s. Resolutio.

41. Queste cose son di legge comune; ma quasi in tutte poi le diocesi, e specialmente in quella di Napoli v'è il caso riservato colla scomunica per gli uomini, che senza licenza parlano con qualunque donna che sta ne' monasteri, o conservatorj, fuorchè se fossero congiunte in primo o in secondo grado, dichiarandosi di più, che chi ha licenza non può *data opera, et ex professo*, parlare colle altre (1). Qui debbono notarsi più cose. Si noti per 1., che secondo la sentenza più probabile del p. de Alessandro, de Gennaro, e Giordano, s'intende vietato non il solo accesso, come vogliono Sanch. e Bonac., ma l'accesso formale, cioè coll'effetto della collocuzione, secondo si ricava dal citato testo *definimus*, dove si proibisce *aditus ad collocutionem*; e ne' decreti mentovati sempre si fa menzione dell'accesso col colloquio. Dal che probabilmente anche dicono Lezana, Tamb., de Aless., Bon., Graff., ec., che la proibizione (per sè parlando) non comprende chi parlasse colla monaca dalla casa vicina, perchè allora vi manca l'accesso: nè chi scrive, o parla per nunzio, come dicono anche Bonacina, Barb., Mazzotta ec. Si è detto, per sè parlando, perchè nel caso di Napoli si comprendono espressamente poi quelli che *de rebus obscœnis egerint per literas, vel internuntios*. Si noti per 2., che giusta il caso riservato pecca mortalmente ancora chi parla

(1) Lib. 7. n. 332. v. Hæc.

colla monaca per una sola volta; purchè non iscusi la parva materia. La parva materia in ciò altri stimano essere lo spazio di un *miserere*, come Diana e Mazzotta; altri un quarto d'ora, come Quarti e Verricelli. Ma in un decreto della s. c., approvato da Clemente IX., dato al 1. di Maggio 1669., fu proibito a' regolari, sotto pena di peccato mortale e di scomunica, il parlare colle monache, *per quodcunque modicum temporis spatium*. Con tutto ciò dice Ciera, non esser in tal decreto riprovata l'opinione di Quarti, che un quarto d'ora sia parva materia, essendochè nel decreto non si danna se non l'opinione del quarto e mezzo, *prætendentes, non esse interdictum per breve tempus, etiam usque ad quadrantem horæ cum dimidio*. Onde vogliono questi, che la proposizione s'intenda riprovata copulativamente. Di questa opinione ne rimetto il giudizio a' dotti: ma io non mi fido di approvarla per ragion dell'altre parole addotte di sopra della proibizione, *per quodcunque modicum temporis spatium*. Si avverta, che se alcuno parlasse per molti giorni colla monaca, benchè per ispazio non notabile, anchè potrebbe peccar mortalmente, poichè tali colloquj, se non fisicamente, almeno moralmente si uniscono (1). Si noti per 3., che per niuna causa d'utile spirituale è lecito parlar colle monache senza licenza, come ben tiene Ciera contro Lezana, Pey-

(1) Lib. 7. n. 256.

rin., Bord., ec., poichè in ciò non mai cessa il fine adequato della proibizione, ch'è il pericolo d'attacco, per cui la conversazione da spirituale diventi carnale; onde dichiarò la s. cong., che per niuna causa, anche onesta e ragionevole, è permesso a' regolari di parlare colle monache (1). Si noti per 4., che si eccettuano dalla proibizione 1. i parenti in primo e secondo grado di consanguinità. Ne esime Ciera anche i parenti in secondo e terzo; ma a ciò non m'accordo, perchè il congiunto nel secondo e terzo non può dirsi in verità esser in secondo grado. 2. Quelli che parlano colle monache costretti da grave meto incusso, perchè ciò corre secondo la regola còmune delle leggi positive. 3. I mendicanti pubblici, per l'uso e la tacita licenza che ve n'è; così ancora i servi che portano i doni, e presto si spediscono; Pelliz., de Aless., e Mazzotta (2). Si noti per 1., che gl'impuberi, benchè non sieno scusati da colpa grave, se parlano colle monache, giunti che sono all'uso di ragione; nulladimeno non incorrono la scomunica, come ben dicono Bonac., de Aless., Diana, ed altri (contro Graffiis), dal *cap. Pueris, de delict. puer.*, dove si dice, che i fanciulli non debbono punirsi come i puberi, e nella diocesi di Napoli espressamente sono esentati dalla riserva de' casi i fanciulli che han meno di 14. anni (3).

42. Si dimanda per 1. Se sia lecito parlar col-

(1) Lib. 7. n. 237. (2) N. 239. (3) N. 240.

nza licenza. Lo negano Ciera, Aless., Graff., ec., dicendo, che li Sisto V. si proibisce di parlo colle monache, ma con ogni monastero; e di più che Alesnella cost. *Sacrosanti* proibì il ne colle badesse. Ma l'affermano liz., Tambur., Gennar., Mazzot., el. Potestà, dicendo, che sotto nonaci non viene l'abbate secondo tano, la glossa ec. Ed alla bolla isponde il Potestà, che quella fu iente per la città di Roma.
anda per 2. Se i regolari, parlando iache incorrano la scomunica riserosta dal vescovo. Checchè si dicano ondiamo, che sì colla sentenza cona di Sanch., Bar., Bonac., Fagn., e . con un decr. della s. c. E ciò vale rispetto di quei regolari, che aveaivilegio speciale di non esser censuvescovi, come si porta averlo avuto ipo i religiosi mendicanti e della comdi Gesù da Paolo III. (1), poichè i veanche in quanto a monasterj soggetti a' ri sono delegati apostolici, come si dilla bolla *Inscrutabilis* di Gregorio XV., sta quel che si dirà al *capo XX. de' l. n.* 80. *infra al num.* 5.
i dimanda per 3. Se i pellegrini che di-

) Lib. 7. n. 24.

morano in qualche luogo per breve tempo, parlando colle monache, incorrano la scomunica ivi riservata dall'ordinario. Vi sono tre sentenze. La 1. lo nega affatto con Pelliz., Diana ec., dicendo da una parte, che i pellegrini non son tenuti alle leggi del luogo: dall'altra parte dicono, che i vescovi son destinati dal concilio delegati apostolici, ma solamente circa la restituzione e conservazione della clausura, a cui non s'appartiene la semplice locuzione. Ma questa sentenza non è abbastanza probabile, poichè ben dicono Fagnano e di Gennaro, che la locuzione, secondo il comun senso de' dd., certamente s'appartiene alla conversazione della clausura, poichè nel cit. *cap. Periculoso*, *de statu reg.*, si dice: *Nullique ingressus, vel accessus pateat ad easdem* (moniales), *ut sic a mundanis conspectibus separatæ omnino servire Deo valeant.* Dunque la proibizione così dell'ingresso, come dell'accesso, s'appartiene al fine della clausula, il qual è di mantenere le monache lontane dalle distrazioni mondane. La 2. sentenza dice (generalmente parlando), che i pellegrini, ancorchè per breve tempo dimorino in qualche luogo, incorrono la scomunica, e questa è abbastanza probabile, secondo quel che si disse al *capo II. num.* 41. La sentenza più probabile di Donato e di Gennaro distingue: incorrono, se il monasterio è esente, perchè ivi il vescovo (come si è detto) procede come delegato apostolico, onde ha egli giurisdizione anche su i pelle-

. già poi se'l monastero è sog-
vo colla giurisdizione ordina-
e non soggiacciono i pellegrini
per breve tempo, secondo la
probabile addotta nel luogo ci-
num. 41. (1). Ma leggasi ciò che
ne del seguente *n.* 45.
da per 4. Se i vescovi, parlando
he d'altra diocesi, pecchino, ed
a scomunica imposta dall'ordi-
nella. In quanto al peccato, par
ossano esserne scusati, mentre nel
Periculoso la proibizione è gene-
utti, *Nullique ingressus*, *vel acces-*
. Nè si ha in alcun luogo, che i ve-
io esenti dalle leggi comuni, come
acina colla rota rom. In quanto poi
ura, tengono Mazz., Diana, e Graff.,
l'incorrano per lo *cap. Cum inferior*,
r. et ob., da cui par che si ricavi, che
colla sua legge non liga l'eguale. Ma
a il p. de Alessand., dicendo dal Pa-
. ed Ostiense, che il vescovo nell'al-
ocesi si ha come persona privata (2).
ò non ostante diciamo, che così i ve-
, come gli altri esteri, parlando colle
che d'aliena diocesi peccano sì bene,
on incorrono la scomunica, poichè nel-
olla *Gravissimo* di Benedetto XIV. cita-
i sopra al *num.* 40 dicesi, che i vescovi,
li altri non sudditi, benchè siano soggetti

(1) Lib. 7. n. 242. (2) N. 143.

alle costituzioni degli ordinarj in quanto all'autorità direttiva, nulladimeno non soggiacciono colla coattiva, *cum ordinariæ* (parola della Bolla) *episcoporum jurisdictioni minime subsint*; mentrechè quantunque i vescovi circa la clausura delle monache son delegati apostolici, non però la loro giurisdizione è ordinaria, come perpetuamente annessa al loro officio.

46. In oltre v'è la scomunica papale per le stesse monache, che escono dalla clausura, per la bolla di s. Pio V. *Decori*, del 1569. E questa scomunica s'incorre, ancorchè la monaca esca dal monastero per lo spazio di un solo piede, come dicono più probabilmente Sanch. e Bonac. contro Graff. e Croix, purchè esca con tutta la persona. La stessa scomunica poi corre per ognuno, che permette alla monaca d'uscire, o l'accompagna, o la ricetta dopo ch'è uscita. Solamente nella Bolla si scusa l'uscita per causa *magni incendii, vel lepræ, aut epidemiæ*. Si noti per 1., che ciò s'intende, quando non v'è tempo di cercar la licenza, almeno dal vescovo, o dal prelato regolare. Per 2., che sotto nome d'*incendio* viene ancora l'inondazione del fiume, l'incursione de' soldati, la rovina dell'abitazione, ed ogni altro simile pericolo, come dicono Sanch., Bonac., Nav., Barb., ec. Per 3. sotto nome d'*epidemia* la s. c. ha dichiarato intendersi la vera peste, contro Navar., Sanch., Bon., Holzm., ec., i quali dicono, intendersi qualunque morbo, il quale sia

talmente contagioso, che l'inferma non possa curarsi nel monastero, senza pericolo d'infettare l'altre; e lo ricavano dallo stesso *cap. Periculoso*, dove si proibisce alle monache di uscire, purchè alcuna di loro *non possit cum aliis sine gravi periculo, seu scandalo, commorari*. All'incontro ben dicono Bon., Barb., ed altri (contro Suar., Navar. ec.), che non basta ad uscire qualunque infermità grave, ma che non apporti il pericolo dell'infezione dell'altre. Si noti per 4. con Sanch., Bon., che la monaca uscita subito ch'è guarita dee rientrare: questo *subito* s'intende moralmente, cioè dopo uno o due giorni (1).

47. Si è parlato sinora delle censure intorno alla clausura delle monache. Vi è poi l'altra scomunica papale contro le donne, che violano la clausura de' monasteri de' religiosi, per la bolla *Regularium*, di s. Pio V. del 1566., e per l'altra bolla *Ubi gratia*, di Gregorio XIII. del 1575. E questa scomunica l'incorrono non solamente le donne ch'entrano ne' monasterj degli uomini, o anche ne' monasterj delle donne col pretesto delle facoltà, come si disse al *num.* 33., ma anche quelle che entrano senza tale pretesto, come dichiarò lo stesso s. Pio V. nell'altra bolla *Romanum*, secondo l'intendono comunissimamente Castrop., Suar., Bon., Sanch., e Salmat., checchè si dicano Laym. ed altri (2). Da tale proibizione non però se n'eccettua il caso, che

(1) Lib. 7. n. 229. (2) N. 230.

una donna entrasse nella clausura, per evitare la morte imminente. Di più se n'eccettuano le regine, elettrici, e simili, come dicono comunemente Suar., Sanch., Bon., ec. N'eccettuano ancora i dd. le fondatrici e le donne della famiglia de' fondatori. Ma Benedetto XIV. nella sua bolla *Regularis*, del 1742., ha dichiarato, che queste non possono entrare senza speciale indulto apostolico; ed inoltre ha specialmente proibito a tutte le donne di entrare nelle clausure de' religiosi sotto qualunque pretesto, anche di pietà; col che è stata rivocata la bolla di s. Pio V. *Decet*, dove si permetteva alle donne di entrare colla processione, o per sentir messa, o la predica (1). Dicono Bonac., Barbosa ec., che la sagristia de' regolari anche sia clausura; ma il p. Ferrari (2) asserisce, che la pratica quasi da per tutto è in contrario.

48. III. Parliamo della scomunica contro i percussori de' chierici. Questa si ha nel *can.* 17. *q.* 4., dove dicesi: *Si quis, suadente diabolo, in clericum vel monachum violentas manus injecerit, anathematis vinculo subjacet; et nullus episcoporum præsumat illum absolvere, nisi mortis urgente periculo, donec apostolico conspectui præsentetur, et ejus mandata recipiat.* Andiamo spiegando il testo. Si dice per I. *Si quis.* S'intende ogni persona di qualunque sesso, o età, purchè sia capace di ragione, co-

(1) L. 7. n. 231.
(2) Ferrar. V. Conventus n. 14.

me si ha dal *c. Pueris*, *de sent. exc.* (1).

49. Incorrono ancora la suddetta scomunica tutti coloro, che efficacemente comandano, o consigliano, o consentono alla percussione, come si ha dal *cap. Quantæ* e dal *cap. Mulieres*, *de sent. exc.* Si dice *efficacemente*, mentre acciocchè questi incorrano la scomunica si richiede, che la percussione avvenga per loro causa, e che'l loro influsso sia stato grave, così Suar., Nav., Bonac., Silv., Salm. ec. colla comune. Dicono ancora comunemente Con., Avila, Diana, Salmat., Croix, ec., dal *cap. ult. de homic. in* 6., che se taluno dicesse, *Desidero vendicarmi contro il tal chierico*, prevedendo già, che dal suo parlare gli altri si movessero a far la vendetta, questi ben incorre la censura, se succede la percussione (2). L'incorrono ancora quelli che *ratihabent*, o sia che approvano la percussione fatta, come si ha dal *cap. Cum quis*, *de sent. excom.* Ma a ciò vi bisogna 1., che la percussione sia fatta in nome, o in grazia di lui. 2. Che la ratiabizione si faccia nota agli altri esternamente. 3. Che quando accade la percussione, colui sia stato abile al mandato, o consiglio, abitualmente, v. gr. s'è stato ubbriaco, o dormendo, ma non già se fosse caduto in pazzia, Suar., Sairo, Bonacina, Castrop., Concina, Salmat., Croix ec. (3). Incorrono ancora quelli che non impediscono la percussione, e che sono obbligati ad impedirla per giustizia

(1) Lib. 7. n. 264. et 265. (2) N. 266.
(3) N. 267.

o per ufficio, come i principi, prelati, giudici, genitori, tutori, padroni, maestri, parrochi ec., come si ha dal *cap. Quantæ*, dove si dice: *Eos delinquentibus favere, qui, cum possint, facinori desinunt obviare.* Ma non già quelli che sono obbligati ad impedire solo per carità, ancorchè lasciassero d'impedire per odio; così Nav., Bon., Laym., Con., Castrop., Mol., Salmat. ec., colla glossa in detto testo, verb. *Interpretamur* (contro Suarez e Gaetan.); e ragionevolmente, poichè solamente coloro si stimano favorire la percussione, che per ragion di giustizia, o d'ufficio, son tenuti ad impedire, sì che non impedendo par ch'essi stessi col tacere vi concorrano con approvarla (1).

50. II. Si dice *clericum vel monachum.* Per *clericum* s'intende anche il tonsurato, quantunque scomunicato, sospeso, o interdetto: fuorchè se questi avesse deposto l'abito, e dopo tre ammonizioni neppure l'avesse ripreso, come si ha nel *cap. Contingit.* 45. *de sent. exc.*, e secondo la comune de' dd. (2). Per *monachum* poi s'intende qualunque religioso, o converso, o novizio dell'uno e dell'altro sesso, ed anche i terziarj di s. Francesco, o di s. Domenico, che portano l'abito, e vivono in comunità sotto l'ubbidienza del prelato; Suarez, Nav., Bon. ec. comunemente. Lo stesso dice Fagnano, che corre delle donne che vivono ne' conservatorj, benchè non approvati

(1) Lib. 7. n. 268. et 269. (2) N. 270.

dal Papa. Lo stesso dice Renzi correre per li seminaristi, e fanciulli de' collegj, come sono v. gr. in Napoli i fanciulli della pietà di s. Onofrio ec. Lo stesso dicono Suar., Fagnan., Tour., e Ronc., degli eremiti, che per voto, o patto, si pongono a servire qualche luogo sacro, con soggezione al vescovo, o pure (come dice Castropalao) che vivono sotto qualche regola con voto di ubbidienza. Del resto comunemente dicono i dd., che non godono gli eremiti vaghi, ancorchè per commissione del vescovo servissero a qualche Chiesa (1).

51. Si dice III. *manus injecerit.* S'intende ogni percussione realmente ed esternamente grave fatta con peccato mortale, o colle mani, o col bastone ec. Ma bene avvertono Suarez, Castropalao, Bonacina, ec., che semprechè l'ingiuria si stima grave per ragion della riverenza dovuta al chierico, basta per incorrer la censura qualunque percossa leggiera, avvertendo, che questo canone deve interpretarsi largamente, come favorabile allo stato ecclesiastico (2). Onde dicono i dd., che incorre questa censura 1. chi sputa sulla persona del chierico, o l'imbratta di loto, o lo bagna d'acqua, o gli straccia la veste, o gli strappa i capelli, o altra cosa di sopra, cappello, mantello ec. 2. Chi lo chiude in carcere, o in altro luogo, dove non possa uscire senza disonore. 3. Chi lo perseguita, accioc-

(1) Lib. 7. n. 271. (2) N. 272. et 273.

chè cada in qualche fosso, o da cavallo; anzi è probabile, che incorra ancora chi lo perseguita senza questo fine, se avviene, che il chierico cada per fuggire; benchè altri probabilmente ancora lo neghino. Chi violentemente ferisce, o batte il cavallo dove il chierico siede, o pure l'afferra per la briglia; Suarez, Castrop., Bonac., Laym., Salmat. ec. comunemente. 5. Chi fa qualche azione ingiuriosa delle suddette, anche col consenso del chierico, Suarez, Bonacina, Coninchio, e Salmat., dal *cap. Contingit, de sent. exc.* Ma avvertono Bonac. e Croix, che allora la censura non sarebbe di *lata*, ma di *ferenda* sentenza, mentre nel detto testo si dice, parlandosi di tal caso, *excommunicetur*. E di più dicono Coninchio e i Salmaticesi, che ciò non corre, quando il consenso del chierico togliesse all'azione l'essere ingiuriosa. Se poi incorre la scomunica il chierico che percuote se stesso per passione d'ira; l'affermano Laym., Nav., Suar., ec., ma più probabilmente lo negano Castr., Tol., Barb., Croix, Tourn., ec., perchè in verità il canone par che parli solamente di un'altra persona che offende il chierico (1).

52. Non s' incorre poi la scomunica, quando la percussione non reca ingiuria grave; onde non incorre per 1. il ladro che ruba la borsa, o la veste, al chierico di nascosto; altrimenti, se con violenza, come dicono i dd. col-

(1) Lib. 7. n. 274.

. Per 2. non incorre chi percuote
o pure senza colpa grave; Castrop.,
lmatic., Avil., ec., dal *c. 7. de Sent.*
si dice: *Nec clerici* (excommuni-
si *sint plenæ ætatis, et non ex odio,*
atione, sed levitate jocosa se ad in-
cutere contingat. Lo stesso dicono
ill., Laym., Mol., Salm., Castr., ec.,
per li fanciulli tonsurati, o d'ordini
che si percuotono con pugni, ancor-
sangue dalle narici, poichè tali per-
non si reputano per gravemente in-
, quantunque (aggiunge Soto) la
one fosse grave; ma ciò dee intender-
h'ella non fosse deliberata. Lo stesso
e fosse casuale, o per difesa propria,
rossimi congiunti, o de' proprj beni.
non incorre chi nel percuotere non vi
tte colpa grave per difetto d'avverten-
li consenso, a cagion dello sdegno su-
o, come comunemente dicono Suarez.,
., Laym., Castrop., Con., e Salmat. Ma
dimanda, se incorre chi percuote, igno-
), che l'offeso è chierico, ma con animo
rato di percuoterlo, ancorchè lo sapes-
Alcuni l'affermano, ma comunissimamen-
giustamente lo negano Suarez, Nav.,
., Bonac., ed altri, perchè ad incorrer la
ura non basta già la volontà interpreta-
, ma vi bisogna l'attuale. Altrimenti poi,
percussore già dubitasse, che quegli sia
erico, o pure se lo percuotesse con animo
ngiuriarlo, o sia chierico, o sia laico. Se

poi l'ignoranza è crassa, diciamo con Sanch., Covarr., Croix ed altri, non essere scusato chi percuote; poichè tò *Suadente diabolo*, non ricerca già il dolo, come vogliono Silvestro, Felino ec., ma importa solamente, che vi sia il peccato mortale. Incorre ancora chi percuote il chierico, ancorchè lo riputasse per un altro chierico, ch'egli intendea offendere; perchè già fa l'ingiuria allo stato clericale (1), siccome dicemmo al *capo X. num.* 85. Per 4. non incorre il prelato, maestro, o padre, che percuote (ma moderatamente) il chierico che ha gli ordini minori; e lo stesso dicono ragionevolmente i Salmaticesi del fratello maggiore, che avesse cura del chierico, come si ricava dal *cap. Cum voluntate* 54. §. *Si qui vero, de sent. exc.*, dove si concede ciò a tutti coloro, *qui aliquos de familia sua, vel propinquos inferiorum gradum duxerint corrigendos.* Così concedono i dd. a' prelati e maestri ecclesiastici il correggere anche i chierici ordinati *in sacris*, purchè il castigo sia moderato. Ma si fa il dubbio, se possano così correggerli anche i genitori. Lo negano Laym., Mol., Castr., ec. Ma più probabilmente l'affermano Suar., Tourn., Conc., Val., Avi., Bon., Salm., ec., mentre nel *cap.* 1. *de Sent. exc.* si scusa già il maestro, *si scholarem clericum* (*quamvis sit plenæ ætatis*, come antecedentemente ivi si dice) *intuitu disciplinæ, vel correctionis, percusserit.* Se dun-

(1) Lib. 7. n. 275.

naestro battere il chierico di pie-
cui s'intende anche l'ordinato *in*
solo per causa di disciplina, ma
rrezione, tanto più lo potrà il pa-
principalmente incombe di cor-
igli (1). Per 5. è scusato (come si
. *Si vero.* 3. *de Sent. exc.*) *Qui in*
im uxore, matre, sorore, vel filia
rpiter (agentem) *inventum manus*
iolentas. Ma non già, se la persona
mente congiunta; notano non però
urn., Conc., Croix ec., che tal per-
llora solamente è scusato dalla cen-
ndo percuote nello stesso atto, o im-
nente dopo. In oltre giustamente di-
ym. e Nav., non essere scusato il ma-
e appostatamente aspetta di nascosto
rico, e poi lo percuote ritrovandolo
ilterio: poichè non si verifica allora,
trovi nel delitto, mentr'egli l'aspetta
to. All'incontro ragionevolmente Suar.,
Silve., Salm., ec., scusano la don-
quale percuote il chierico, che la sol-
quand'ella non possa per altra via li-
ene, ancorchè quegli la tentasse colle
parole; ma ciò deve intendersi, quando
nna per tal sollecitazione si trovasse in
colo di cadere (2). Circa poi l'assoluzione
le scomunica, quando possa darsi dal
ovo, e quando debba aversi dal Papa, si

) Lib. 7. n. 275. v. Ad V. Si prælatus.
) Ibid. ad v. 66. Si percutiatur.

osservi quel che si dirà al *capo XX. de Priv. num.* 46. 47. e 48.

III. Delle scomuniche riservate al papa nella bolla *Cœnæ.*

53. La principale scomunica in questa Bolla è contro gli eretici, contro i loro fautori, e contro i lettori de' loro libri. In primo luogo dunque incorrono la detta scomunica gli eretici, ma per incorrerla si ricerca per 1., che l'eresia sia formale, cioè con errore d'intelletto, e con pertinacia, sicchè la persona voglia tenere qualche opinione, non ostante che sappia, esser ella opposta alla dottrina della Chiesa, come insegna s. Tommaso (1) colla comune. Si è detto, *non ostante che sappia*, perchè l'ignoranza ancorchè supina scusa da questa censura; poichè allora manca la pertinacia, che costituisce l'eresia formale. Anzi, come dicono più probabilmente Azor., Castrop., Suar., Salm., Bon., Sair., scusa anche l'affettata, mentre non contraddice alla Chiesa chi non sa di contraddirle, qualunque sia l'ignoranza (2). Se alcuno poi dubita delle cose di fede, giudicando positivamente, esser dubbio qualche dogma, certamente questo incorre la censura com'eretico, secondo dicono comunemente Sanch., Vasq., Bon., Salmat.. ec. dal *cap.* 1. *de hæreticis*. Chi poi dubitasse negativamente, non già giudicando, ma sospendendo il giudizio, peccherebbe, ma non

(1) 1. p. q. 32. a. 4.

(2) Lib. 7. n. 101.

incorrerebbe la censura, perchè allora non v'è elezione pertinace contro quel che sente la Chiesa; così Cano, Sanch., Becan., Salmat., Tanner. ec.(1). Si ricerca per 2., che l'errore sia esternato per parole o segni, per sè, o per le circostanze palesanti l'eresia; onde dicono Laym. ed i Salmat., che non incorre la censura chi dicesse: *Non è Dio*, tacendo *Gesu-Cristo* (2). Si ricerca per 3., che la manifestazione sia in sè peccaminosa, onde non incorre chi manifesta il suo errore per chieder consiglio. Per 4., che colui palesi la sua eresia con animo di professarla; altrimenti così in questo, come negli altri vasi detti di sopra, in cui non s'incorre la censura, può esser assoluta l'eresia da ogni confessore (3). Del resto per incorrere la scomunica, basta che l'errore sia esternamente palesato, ancorchè agli altri non si faccia noto; Azor., Avil., Cornejo, Salm., ec. colla comune (4).

34. In secondo luogo incorrono questa scomunica, come s'esprime nella Bolla, *credentes, fautores, receptatores, et defensores*. Per *credentes* s'intendono quei che esternamente dimostrano di consentire agli errori, dicendo, v. gr., *Credo quel che crede Calvino*; o pure *Calvino è stato uomo santo*. Per *fautores*, quei che lodano, o ajutano l'eretico a fuggire: o che potendolo punire, o prendere, l'omettono, essendo a ciò tenuti per officio. Per *receptatores*, quei che ricevono in casa, o pure

(1) Lib. 7. n. 302. (2) N. 303.
(3) N. 304. (4) N. 305.

occultano l'eretico, acciocchè non sia punito. Per *defensores*, quelli che impediscono il giudice di prendere o punire l'eretico, o pure che difendono gli errori, benchè internamente credano altrimenti (1). Dicono poi Toled. Castrop. ec., che tali fautori incorrono la censura, quantunque nol facciano per favorire l'eresia, ma per ajutare il parente o l'amico. Ma probabilmente ciò lo negano Soto, Azor., Laym., Salm., Arriag., e Sanch., con s. Bonav., perchè la Chiesa intanto danna i fautori suddetti, in quanto essi favoriscono l'eretico com'eretico, ma non quando come parente o amico (2). Se poi il fautore già con effetto ajutasse l'eretico a sottrarsi dalle mani de' giudici, ancorchè quegli dopo fosse preso, non è egli scusato dalla censura, come ben dicono Sayro, Graff., Castr., ed altri (contro Sanch. e Suar.), perchè già s'avvera allora, ch' egli in effetto ha favorita l'eresia (3).

55. In terzo luogo incorrono la scomunica, come dicesi nella stessa Bolla, *scienter retinentes, legentes, imprimentes, et defendentes libros hæreticorum de religione tractantes, vel hæresim continentes, ex quavis causa publica vel occulta, quovis ingenio vel colore.* E lo stesso dicono i Salmaticesi corre (secondo i decreti pontefic j) per quei che vendono, o comprano, o trasportano detti libri, o pure impediscono, che sieno consegnati al vescovo (4).

56. Per incorrere nonperò questa censura,

(1) Lib. 7. n. 306.
(2) N. 307.
(3) N. 308.
(4) N. 296.

vogliono quattro condizioni: per I., che tali libri scientemente si leggano, o ritengano ec., onde scusa dalla censura l'ignoranza ancora crassa ed affettata, come abbiamo detto al *num.* 8. e 53. Ma non è scusato poi chi leggesse ec. il libro, sapendo o per fama, o per detto di un testimonio degno di fede, che il libro è proibito, come dicono comunemente Lugo, Sanch., Bonac., Croix ecc. Per II. si ricerca, che l'autore sia eretico, onde non basta, che sia infedele; Suar., Sanch., Salm., Castrop., ec. I libri nondimeno del talmud, e gli altri degli Ebrei, son proibiti per le Bolle di Pio IV. e di Clemente VIII. Dice poi giustamente Holzmann, che debbon numerarsi tra i libri eretici anche quelli che trattano *ex professo* d'eresia, benchè vadano senza nome; perchè il loro autore dee supporsi certamente eretico (1).

57. Per III. si ricerca, che il libro dell'eretico o tratti di religione, o contenga qualche eresia; sicchè per esser quello proibito, basta, o che contenga un solo errore contro la fede, ancorchè non tratti di religione, come rettamente dicono Sanch., Castrop., Salm., e Bonac. (checchè si dica Busemb. con altri) (2); o che tratti di religione *ex professo*, come della s. Scrittura, o de' misterj della fede, o de' canoni, o de' riti, o d'altra materia spirituale. Dice poi La-Croix con Pignat., essere scusato chi radesse l'errore dal libro, e leg-

(1) Lib. 7. n. 282. (2) N. 287.

gesse il resto, perchè il libro non conterreb-
be più eresia. Ma a ciò s'oppongono Suar.,
Bon., e Sanch., dicendo, che quella rasura
particolare non toglie la comune proibizione
del libro. In ciò a me piace la distinzione
del p. Sporer: se il libro tratta *ex professo*
di religione, con tutta la rasura dico che re-
sta proibito, secondo la Bolla che proibisce
tutt'i libri degli eretici, che trattano di reli-
gione. Altrimenti poi, se'l libro trattasse di
materie indifferenti, come di filosofia, d'isto-
ria, eccettuata l'istoria de' centuriatori (o
simile), che in sostanza tratta anche di reli-
gione. Comunissimamente dicono all' incon-
tro Suar., Tol., Castr., Croix ec., che incorre
la censura chi legge senza licenza tai libri
proibiti, anche a fine di confutare gli errori,
e benchè senza pericolo di perversione, men-
tre nella Bolla vietasi leggerli *ex quavis cau-*
sa, vel colore. N'eccettuano nonperò Laym.,
Dicastil., Holzmann, Elbel, ec., se alcun dotto
leggesse per convincere e convertire alcun
eretico particolare, e'l bisogno non patisse di
mora, non essendovi tempo per ottener la
licenza (1); vedi *capo II. num.* 74. Questa
licenza deve ottenersi o dal Papa, o dalla s.
c. dell'indice, o del concilio ; solamente in
caso di una gran necessità, dice il p. Viva
che può concederla il vescovo (2).

58. Per IV. si ricerca, che la lezione sia in
materia notabile, poichè comunemente in ciò

(1) L. 7. n 283. (2) N. 299. in fin.

ammettono i dd. la parvità di materia. Questa parvità poi Sanch., Vivald., Sa, ec. dicono, essere anche una pagina; ma questa opinione è troppo larga. Altri all' incontro, come Graffis e Reginald., dicono, essere 3. o 4. versi. Altri, come Suar., Azor., Castrop., ec., la stendono sino a 10. linee. Altri finalmente, come Marcanz, Holzm., Spor., Elb., e Croix, meglio in ciò distinguono, avendo riguardo al fine della proibizione, e dicono, che se in aprire il libro trovasi l'errore, può incorrersi la censura, ancorchè leggansi pochi versi, potendo ivi esser il pericolo della perversione: altrimenti poi, se in quel luogo si tratti d'altra materia senza alcuno errore (1). Del resto ben può incorrersi la censura con leggersi il solo proemio, o indice, o prefazione, quando si legge in quantità notabile; Laym., Bon., e Busemb. (2).

59. Si dimanda qui per 1. Se incorre la censura, chi sente altri che legge per suo comando. L'affermano Azor., Silvestro, Pignat., ec. Ma probabilmente lo negano Nav., Con., Sanch., Cast., Fill., Croix, e Viva; e Spor., Sousa, e Stefano lo scusano anche da peccato, se per chi sente non v'è pericolo di perversione (3). Si dimanda per 2. Se incorre chi legge una lettera, o una predica stampata a parte. L'afferma il p. Suarez, ma più comunemente e probabilmente lo negano Laym., Sanch., Bus., Holzm., Marcanz., Salm., Bon.,

(1) Lib. 7. n. 284. (2) N. 292. (3) Ibid.

Castr., e Lugo, poichè una tale scrittura no può dirsi libro; e trattandosi di cosa odio cioè di pena, strettamente dee farsi l'inte pretazione (1). Si dimanda per 3. Se incorr chi legge i manoscritti degli eretiei. Lo ne gano Azor., Viva, Spor ec. con Silvio, ch riferisce di ciò anche una dichiar. della c. Ma costantemente l'affermano Suarez, Pi gnatell., Sanch., Croix, Holzmann, Dicastil ed altri, dicendo, che i manoscritti anch vengono sotto nome di libri, siccome già si chiamavano libri prima dell'invenzione del la stampa, ed al presente i libri de' battesi mi e matrimonj dal rituale, e da tutti, anch si chiamano libri, ed alla dichiar. della s. risponde Croix che non costa a bastanza. giudico, che questa sentenza dee consiglia si, mentre in questa materia per ordinario spediente seguire le opinioni più strette; resto le sue ragioni non convincono abb stanza. Si avverta però, che per la *regola* dell'indice romano è scomunicato chi *lib hæreticorum, vel cujusvis auctoris scripta falsi dogmatis suspicionem damnata, at prohibita legerit, sive habuerit* (2). Si noti di più, che i libri proibiti in una lingua s dello stesso modo proibiti, se son gli ste traslatati in un'altra, come sta espresso ne regola prescritta da Clemente VIII.

60. All'incontro non sono proibiti per 1. i bri de' cattolici, che riferiscono le parole

(1) Lib. 7. n. 293. (2) Ibid.

per confutarlo; Suar., Laym.,
Sanch., ec. comunemente (1).
de' cattolici, dove son le note
etico; purchè (ben limitano il
gnatell. ec.) tali note, o sieno
ssero sì copiose, che più presto
se il libro, che dello scritto dal-
Per 3. i libri degli eretici di fi-
ltra materia, ma senza errore;
ne abbiam detto al *num.* 57.)
sia scritto un errore incidente-
è già proibito, checchè dicasi Bu-
ltri.
ui dar notizia dell'indice de' li-
, fatto per ordine di Paolo IV., ed
anche poi da Clemente VIII. Que-
ostituisce tre classi di libri proibi-
a è de' libri degli eretici, che con-
come si è detto) eresia, o trattano
ne. La seconda è de' libri di catto-
che contengono qualche errore o
fede, o contro i buoni costumi; ma
ce il dottissimo Cristiano Lupo, non
ibiti prima d'esser posti nell'indi-
hè non sieno di quelli che general-
all'indice son proibiti. La terza è di
bri ch'escono senza nome dell'au-
questi, dice il medesimo Lupo, che
e son proibiti, se non contengono
prava dottrina; e tanto meno, se e-
coll'approvazione dell'ordinario, come

ib. 7. n. 286. (2) Ibid.

[illegible] si vede in [illegible]
[illegible] libri degli ere[illegible]
[illegible] di religione: [illegible]
[illegible] come si dice nell[illegible]
[illegible] finchè non sono per[illegible]
[illegible] bibbie volgari, ed i lib[illegible]
[illegible] volgare delle questio[illegible]
[illegible] ed osceni [illegible]
[illegible] ordinaria [illegible]
[illegible] la scomunica [illegible]
[illegible] nell'indice [illegible]
[illegible] sospetto di eresia [illegible]
[illegible] scomunica, ma non [illegible]
[illegible]

ıerchè, ritenendone egli il do-
si dice ch'esso lo ritiene, po-
ere sempre che vuole; Suar.
ri comunemente. E qui si noti
5. dannata da Alessandro VII.,
eva: *Libri prohibiti, donec ex-*
possunt retineri, ec. Dice non-
ix con altri, che sarebbe scusato
e il libro nel luogo sequestrato,
segnarsi in ogni monastero. Chi
il libro ad alcuno, che tiene la
u patto di non poterlo ripetere,
po la spurgazione, o dopo la
:nuta, io non saprei condannarlo;
ıo se gli donasse il libro, con con-
poterlo ripetere, solamente quando
licenza (1). Sarebbe anche scusato
: il libro per poco tempo, verb. gr.
due giorni, come dicono Laym.,
Sayro, Bon., ed altri comunemente.
ttono ciò Castrop. e Viva, in quan-
ısarlo dalla censura, ancorchè colui
poco tempo intendesse di ritenerlo
ıre, mentre, come dicono, manca al-
ıateria grave di fatto. In oltre Laym.,
yro, Sanch., Graff., ec., anche lo scu-
lo ritiene per più lungo tempo, a-
lo il tempo opportuno per dare il li-
ıuperiore, o a chi ha la licenza (2).
ıi altri poi (oltre il suddetto appar-
: all'eresia) sono i casi della bolla

ib. 7. n. 298. (2) N. 295.

Cœnæ, ne' quali è posta la scomunica. È bene notarne qui i più principali: e sono contro quei che rubano i beni de' cristiani naufragati, benchè trovati nel lido, purchè non si abbiano come abbandonati. Contro i padroni che nelle loro terre impongono tributi senza privilegio: un tal privilegio l'hanno i re, le repubbliche, ed anche le università comuni, quando ciò bisogna per sovvenire alle necessità comuni; così Vasq., Dicast., Salm., Viva, ecc. (1). Contro i corsali che prendono i cristiani nel mare ecclesiastico. Contro chi falsifica le lettere apostoliche. Contro chi avoca da' giudici ecclesiastici le cause spirituali, o pure trae i chierici al tribunale laicale. Contro chi usurpa la giurisdizione, o vero i frutti de' beneficj. Contro quei che vessano chi va alla sede romana, o viene di là per affari a lei spettanti. Gli altri casi meno usuali possono vedersi nell'opera (2); ma qui si nota per ultimo, che Clemente VIII. impose la scomunica anche riservata a chi assolve da' casi della bolla *Cœnæ* senza facoltà (3).

§. IV.

Della sospensione, degradazione o deposizione, dell'interdetto, e cessazione a divinis.

(1) Lib. 7. n. 310. (2) N. 311. (3) Ibid.

ı *sospensione*. La sospensione *est clericus functiones aliquas eccle-*
-cere prohibetur. È certo, che
ılmente il chierico, ch'esercita
› vietato per la sospensione, se
sato, o perchè esercita un ordine
o sagro, ma non solennemente,
nano s. Antonino, Habert, Tour-
., ec. (contro Suarez e Navar.), o
ercita per ignoranza, o per meto
parva materia; Bonacina, Tourn.,
cc. (1). Qui si dimanda per 1., se
rregolarità il chierico, ch'esercita
ıl quale era stato sospeso. Vi sono
ɜnze, ma quella che più mi piace
aglia ed altri, distingue così: se la
ıne è imposta per modo di statuto,
ɜcetto, per delitto futuro, o anche
ma che ha tratto successivo, allora
ıcorre, secondo il *cap.* 1. *de sent. et*
in 6. Altrimenti poi, se la sospensio-
ɪ sentenza in castigo del delitto af-
reterito, perchè allora la sospensione
one di mera pena, non già di censura;
la censura non può imporsi per de-
fatto preteriti senza precedente moni-
(2), siccome dicemmo al *num.* 8. Si
da per 2. Se'l vescovo sospeso da' pon-
i incorra l'irregolarità, esercitandoli.
ɜgano Silvestr., Innoc., Abbat., ec., di-

Lib. 7. n. 313. v. Est certum. (2) N. 314.

cendo, che allora il vescovo non esercita un ordine sagro, fondandosi sulla sentenza, che'l vescovato non sia ordine, benchè sia molto probabile, che sia ordine con Bellar., Sanc., Tourn., ed altri (vedasi nell'*Esame degi ordinandi cap.* 2. *num* 29. *in fin.*). Del resto non può negarsi, che tal esercizio sia un atto d'ordine sagro, se non distinto, almeno esteso. Se poi il vescovo sospeso dicesse la messa solenne co' pontificali, diciamo, che peccherebbe, ma non incorrerebbe l'irregolarità; perchè celebrando non esercita un atto sostanziale dell'ordine episcopale, ma del solo sacerdotale, da cui non è sospeso (1).

65. Il sospeso non tollerato invalidamente esercita la giurisdizione. Il tollerato poi l'esercita validamente, ma illecitamente, se non è richiesto dagli altri: Busemb., Salm., ec. (2). Gli altri poi, ancorchè il chierico fosse nominatamente sospeso, probabilmente dicono Suarez, Castrop., Holzm., e Salmat., che non son tenuti sotto colpa grave ad evitarlo; e soggiungono, essere affatto lecito a' fedeli il sentir la messa del sacerdote sospeso (3).

66. La sospensione altra s'impone a certo tempo, altra in perpetuo. Attra poi è dal beneficio, o da qualche funzione del medesimo; altra è dall'officio, che comprende così la sospensione dell'ordine, come della giurisdizione. Si noti per 1., che chi è sospeso assolutamente, s'intende sospeso così dal be-

(1) Lib. 7. n. 314. dub. 2. (2) N. 313.
(3) N. 314.

dall'officio, Laym., Busemb., ora al sospeso vien proibito o- d'ordine e di giurisdizione. Ma con s. Tommaso (1), che chi è ordine, non perciò è sospeso zione; e così ancora dicono colla r., Nav., Tourn., Fagnano, ecc., ospeso dall'officio, non perciò è eneficio, purchè faccia supplire e funzioni dovute per officio. Se iondimeno, se'l delitto sia enor- *De purg. can.*, o se'l reo perma- n anno sospeso, c. *Cum bonæ, de* Si noti per 2., che'l sospeso dal be- ı è sospeso dall'officio; ond'è tenu- : canoniche, ed agli altri obblighi , benchè sia privato de' frutti. Ciò ıon s'intende, quando la sospensio- delitto affatto preterito, ma quando ı per la contumacia, dalla quale il ıossa liberamente liberarsi, Suarez, ninch., ec., comunemente. Anzi di- urnely, Avila, e Renzi, ec., che se'l ato è occultamente sospeso, ed ad- gli officj, può ritenersi quella parte i che spetterebbe al sostituto (2). Il poi dal suo vescovo, non s'intende da altri beneficj, che avesse in altre i; purchè il vescovo non l'esprimesse, allora, benchè quei beneficj non sie- ggetti al vescovo, nulladimeno è sog-

3. p. q. 22. a. 3. (2) Lib. 7. n. 316.

getta la persona del sospeso; Tourn., Pontas, e Renzi (1). Diciamo in oltre colla sentenza più probabile di Suar., Laym., Antoine, ec., contro Bonacina, che se il sospeso acquista un nuovo beneficio, la collazione può giustamente irritarsi, ma non è nulla da sè, non essendo ciò espresso in alcuna legge, anzi che si ricava l'opposto dal *cap. Cum bonæ, de ætate ec.* (2). Si noti per 3., che'l sospeso dal beneficio non è proibito dal presentare e conferire altro beneficio, ancorchè per ragione dello stesso beneficio gli competa tal diritto; Busemb., ec. (3). Si noti per 4., che sospesa la comunità, non s'intendono sospese le persone di quella, ma solamente la comunità in quanto agli officj e beneficj che in comune ella possiede, Bon., Salmat., ecc., con s. Tommaso ec. comun. E se i particolari esercitassero le funzioni alla comunità proibite, peccherebbero, ma non incorrerebbero l'irregolarità, poichè tal proibizione non sarebbe propriamente censura; Suarez, Castrop., Ronc., Salmat., ecc. Se poi la sospensione è imposta così alla comunità, come a' particolari, non l'incorrono gl'innocenti, *cap. 2. De constit.* (4). Si noti per 5. con Navar., Bon., Salmat., Busemb., ec., che se'l prelato dicesse a voce, *io ti sospendo*, questa sarebbe più presto proibizione, che sospensione; poichè non si presume, ch'egli voglia in ciò peccare, essendo vietato a' pre-

(1) Lib. 7. n. 316. (2) Ibid. dub. 1.
(3) Ibid. dub. 2. (4) Ibid. dub. 3.

lere senza scrittura (1). Si noti
;econdo la sentenza più vera e
di Soto, Suar., Sanch., Salmat.,
Javarro) la sospensione totale,
aso di officio e beneficio, o pure
i essi per tempo notabile, non
non col peccato mortale; altri-
e la sospensione fosse parziale, o
breve tempo, v. gr. per 5. giorni,
ettimana, o fosse di ferenda sen-
Si noti per ultimo, che i vescovi
fessori possono assolvere dalle so-
ion riservate, secondo dicemmo al
i quando la sospensione è imposta
condizionatamente, passato il ter-
dempita la condizione, ella da sè
). Chi poi volesse sapere le sospen-
icolari che vi sono circa gli ordi-
veda nell'*Esame ecc. n.* 64. Le so-
poi generali *in jure* sono notate
a (4).

ella *deposizione* e *degradazione*. La
one e la degradazione non sono cen-
a sono simili alla sospensione; con
differenza nonperò, che elleno tolgo-
is radicale a' beneficj, e proibiscono
ell'ordine in perpetuo, il che non fa
ensione. La *deposizione* altra è verba-
uesta propriamente dicesi deposizione,
le lascia il privilegio del canone e del
altra è reale, e questa suol dirsi *degra-*

Lib. 7. n. 316. ad 9. (2) N. 317.
N. 311. (4) N. 322.

dazione, che priva di esercitare gli officj, e priva de' beneficj e del privilegio del canone e del foro, con certa solennità, e per sempre senza speranza di restituzione (1). Si è detto, *di esercitare*, perchè l'ordine non può togliersi; onde il degradato è tenuto al voto fatto di castità, ed alle ore canoniche, ed invalidamente contrarrebbe matrimonio (2). La degradazione non può farsi che dal vescovo; ma la deposizione può farsi anche dal suo vicario. Alla deposizione può dispensare il vescovo, ma alla degradazione solo il Papa. La deposizione non può farsi che ne' casi espressi in legge, o ne' delitti più gravi; la degradazione poi si fa solamente ne' delitti gravissimi, come d'eresia manifesta, calunnia contro il proprio vescovo, sodomia frequentata, e simili (3).

68. III. Dell'*interdetto*. L'interdetto *est censura, qua prohibetur usus divinorum officiorum, aliquorum sacramentorum, et sepulturae ecclesiasticæ*. Si divide poi l'interdetto in locale, personale, e misto. Per lo locale si proibiscono i divini officj solamente nel luogo; per lo personale a certe persone, o alla comunità in ogni luogo. Si divide ancora l'interdetto in generale e particolare. Quando l'interdetto è generale per la città, restano interdetti anche i sobborghi, ed anche le chiese esenti de' regolari; e tutti allora sono tenuti ad osservarlo, anche il vescovo che

(1) Lib. 7. n. 318. (2) N. 323. et 324.
(3) N. 326. et 327.

, eccettuandone il Papa. È le-
allora a' cittadini, che non han
ll'interdetto, di andare altrove,
agli officj divini. Interdetta la
sono interdette anche le cappel-
meterio contiguo: *cap. Si licitas*,
c. (1). Interdetto il popolo, non
nterdetti i chierici, i peregrini, e
ti, perchè questi non sono parte
; così i dd. colla comune. All'in-
terdetto il clero, non sono inter-
ci, *c. Si sententia, de sent. excom.*
i religiosi; se non avessero officio o
in quel popolo; nè gli altri chie-
ivi non hanno alcuno officio. Dal-
tto poi generale personale se n'esi-
. i vescovi (che sono esenti anche
ospensione generale). 2. Gl'infanti
zzi privi di ragione; ma questi anche
vati di sepoltura. 3. Gli innocenti, ma
iè mutano domicilio altrove. 4. I fo-
i, benchè ivi stieno molto tempo (2).
i effetti dell'interdetto sono I. la proi-
de' divini officj (s'intendono quelli soli,
i fanno da' chierici, ed in luogo depu-
, a' quali non possono assistere neppure
terdetti per colpa altrui. I chierici non
che non sono interdetti, possono cele-
re, ma a porte chiuse, senza suono di
npane, ed esclusi gl'interdetti (purchè
no dinunziati), *cap. Alma mater, de sent.*

(1) Lib. 7. n. 330. (2) N. 331.

exc. in 6. E se gl'interdetti non vogliono uscire, dee cessarsi dalla celebrazione, sotto pena d'irregolarità; ma avvertono Suarez, Holzm., e Mazzotta, che ciò corre, quando si celebra nel luogo interdetto. Si permette poi il celebrare nelle feste di natale, pasqua, pentecoste, assunzione di Maria, e nell'ottava del *Corpus Domini*(1). II. La proibizione dell'amministrazione de' sacramenti, eccettuato il battesimo (che può darsi anche solennemente), la cresima, e la penitenza, che si permettono a tutti, fuorchè a coloro che han data causa o favore all'interdetto. L'Eucaristia può darsi nondimeno a' moribondi, ed anche l'estrema unzione, come dicono Suarez, Croix, e Dicast., contro i Salmat. e Sanch. Di più Con. e Laymann permettono anche il contrarre le nozze, e ciò è più probabile (contro Suarez), per lo *cap. Capellanus, de feriis*, dove si dice, che'l matrimonio può contrarsi in ogni tempo (2). III. La proibizione della sepoltura; ma i chierici, purchè non sieno nominatamente interdetti, possono seppellirsi nella chiesa, anche colla messa; se poi la chiesa fosse specialmente interdetta, possono anche in quella seppellirsi, ma senza messa. Ma i laici non possono seppellirsi in chiesa, e se sono seppelliti, debbono togliersi della sepoltura (3). IV. I chierici che violano l'interdetto in materia grave, peccano gravemente, ed eserci-

(1) Lib. 7. n. 333. (2) N. 334. (3) Ibid. v. 3.

tando l'ordine, incorrono l'irregolarità. Così anche i religiosi, i quali di più incorrono la scomunica *ipso facto*. I laici poi peccano mortalmente, se ricevono i sagramenti contro l'interdetto personale; ma se violano solamente il locale, v. gr., assistendo a' divini officj, più probabilmente dicono Laym., Bus., Soto, Silv., ec., che peccano solo venialmente, purch'essi non sieno specialmente interdetti (1).

70. Possono interdire tutti quei superiori che possono scomunicare. Per interdire un luogo o una comunità, si richiede un peccato molto grave, commesso con contumacia dal capo, o da' principali di quella. L'interdetto non però a breve tempo, ed in ordine ad un solo o due effetti, può incorrersi anche per lo peccato veniale (2). Gl'interdetti locali, e personali generali, imposti dal jus comune, e non riservati, posson togliersi dal vescovo. Gli altri poi imposti da' vescovi, solo da essi o dal Papa posson togliersi. Dagl'interdetti poi *de jure* personali particolari non riservati, può assolvere qualunque confessore approvato (3). Si noti qui per ultimo, doversi cessare *a divinis* nella chiesa, e la chiesa stessa doversi avere per interdetta, dove si permette lo strato a qualunque persona, fuorche regale, secondo il decreto che abbiamo rapportato al *vol. I. c. 4. n.* 39. (*).

(1) Lib. 7. n. 330. (2) N. 337.
(3) N. 338. et 339.
(*) *Avvertenza.* Circa il decreto al *capo XIX. n.* 70.

vano dal *cap. Quærenti, de verb. sign.*, dove dimandato Innoc. III., che cosa si dovesse intendere per censura; rispose: *Quod per eam non solum interdicti, sed etiam suspensionis et excommunicationis sententia valeat intelligi.* Dunque fuori di queste tre, non v'è altra pena che possa dirsi censura (1). E sebbene sia pena, non è però medicinale, cioè per impedire i peccati futuri; poichè questa s'impone per i peccati già fatti, ed è pena mera punitiva.

74. Si divide l'irregolarità in quella che proviene da *delitto*, ed in quella che proviene da *difetto*. Di più in *totale*, che priva di ricevere ogni ordine sagro, e d'esercitare il già ricevuto; e *parziale*, che priva d'amministrare in qualche ordine, o di ascendere a' superiori, v. gr. se il sacerdote fosse monco, o cieco, sarebbe inabile per la celebrazione, ma non per la confessione.

§. II.

Effetti dell'irregolarità.

75. L'irregolarità per I. inabilita a ricevere gli ordini, anche la prima tonsura, come comunemente i dd. Per II. impedisce l'esercizio de' già ricevuti, *cap. fin. de temp. ord.*,

(1) Lib. 7. n. 341.

'egolare illecitamente (ma non
e) assolverebbe ec. Per III. im-
cevere beneficj.
anto a' beneficj, si dimanda per
lla la collazione del beneficio
;olare, ch'è inabile alle funzioni
ficio. La sentenza più comune
ır. e Salm. chiamata comune) e
›babile l'afferma; e si prova dal
non. ord. minist., e specialmen-
sess. 22. *cap.* 4., dove dicesi:
*osterum fiat provisio, nisi iis qui
et ceteras habilitates integre ha-
antur, aliter irrita erit provisio.*
: è, perchè il beneficio si dà per
:hi è inabile all'esercizio dell'or-
to dal beneficio, dee stimarsi an-
al beneficio; così dicono Suarez,
ı., Cabass., Salmat. con molti al-
enza contraria vien difesa da In-
Laym., Viva, Elb., Ronc., Diana,
con Felin., Ancar., Griball., e
ar. come anche Bus. giustamente
o probabile; perchè non deesi
na, che non istà espressa in leg-
:ssendovi testo che dichiari l'ir-
:apace de' beneficj, perciò dicono
ırn., e Bonac. (1), che sebbene
'emente in riceverli o ritenerli
:nsa, pure se soddisfa per mezzo
:si del beneficio, non è obbligato

(1) n. 342. v. Quær.

alla restituzione. Ed ai canoni rispondono, ch'essi dichiarano illecita la collazione del beneficio all'irregolare, ma non invalida; ed al Trident. poi dicono, che ivi si fa irrita la collazione fatta agl'inabili, ma che non si stimano tali gl'irregolari in quanto alla validità. Ma qui bisogna avvertire, che benchè questa sentenza sia probabile, pure perchè la prima anch'è probabile, stante il più comune sentimento de' dd., che così hanno intesi i testi sopracitati, non può perciò l'irregolare intromettersi nel possesso del beneficio, perchè niuno colla probabile può pigliare il possesso delle robe altrui (1). Ma se all'incontro in buona fede avesse ricevuto il beneficio, avuta la dispensa, può ben ritenerli, senza che nella detta dispensa si avesse fatta menzione del beneficio (2).

77. Si dimanda per 2. se l'irregolare, secondo la detta sentenza probabile, possa ritenersi il beneficio. In quanto ai beneficj ottenuti prima, non v'è dubbio che possa: nè dev'esserne privato dal giudice, se l'irregolarità proviene da infermità, come si ha dal *c. Ex parte, de cler. ægrot.* Se poi l'irregolarità provenisse da delitto, dovrà esser privato dal giudice; ma frattanto, se non ottiene la dispensa, deve o rinunziarlo, o rassegnarlo almeno in favore d'un terzo, perchè chi non può lecitamente adempire ai pesi del beneficio, neppure può lecitamente ritenerlo:

(1) Lib. 3. n. 161.
(2) Lib. 7. n. 342. 343. et 344.

ar., Castrop., Salmat. con molti al-

§. III.

Come s'incorre l'irregolarità.

egolarità dev'essere espressa in legge.
'ubita d'essere irregolare.
'ubita d'essere omicida.
i ricerca all'irregolarità per delitto.
lelitto è onninamente occulto.
ricerca la scienza della legge.
scienza dell'irregolarità.
si toglie l'irregolarità in genere.
dispensa.
si toglie l'irregolarità per difetto.

egolarità non s'incorre, se non v'è in legge, c. *His qui, de sent. excom.* ›ve si dice: *Cum id non sit in jure n etc.* Che però non deve stendersi :i casi espressi. Per *legge* qui s'in-lamente il jus pontificio, o i con-:ovati dal Papa. Quindi s'inferisce, ıateria d'irregolarità non vale l'argo-è a *simili*, nè a *majori ad minus*, co-no comunemente i dd. Avverte non rmann, che nel dubbio se alcuna ir-à sia espressa o no in legge, in ciò ıttendere il comune sentimento de' ı consuetudine.

nanda per 1. se debba portarsi da e chi dubita d'esser tale. Per dub-si deve intendere il negativo, perchè

7. n. 345.

nel positivo prima della diligenza, ognuno deve stimarsi irregolare, Sanch., Suar., Castrop., ed i Salmat. con Coninch. dal *cap. Illud, de cler. excom.*, purchè (dicono i Salmat. con i dd. cit.) non vi sia qualche grave ed urgente necessità, v. gr. in ricevere gli ordini, o il beneficio, dopo fatta la sufficiente diligenza, può tenersi da non irregolare; Suarez, Castrop., ed i Salmat. con altri. Sicchè la difficoltà si riduce al dubbio negativo, e si risponde: se il dubbio è *juris*, cioè se vi sia o no tal legge che infligge l'irregolarità a tal fatto, allora in niun foro deve stimarsi irregolare, sì per quel che si è detto nel *num. preced.*, sì perchè in dubbio niuno dee spogliarsi del suo jus: così comunemente i dd. Sanch., Suar., Castr., Tourn., Habert ec. (1). Se'l dubbio poi è *facti*, cioè se abbia commesso qualche delitto (fuori dell'omicidio, di cui al *num. seg.*), vi sono due sentenze. La *prima* l'afferma con Conc., Tourn., Habert ec., pigliando la ragione dell'omicidio, per cui nel *cap. Ad audientiam, de homic.*, dicesi: *Cum in dubiis semitam debeamus eligere tutiorem, vos convenit injungere presbytero memorato, ut in sacris ordinibus non ministret.* E ne fanno da ciò una regola generale, che in ogni materia devesi seguire la tuziore. La *seconda* sentenza comune e più vera lo nega, e di questa sono Suar., Cabass., Roncaglia, Castropalao ec.

(1) Lib. 7. n. 346.

ed i Salmat. con molti altri. La ragione è, perchè gli odj debbono restringersi, ed in dubbio niuno dev'esser condannato. Così si ha dalla *reg. Favorabiliores, ff. de reg. jur.*, e dal *cap. Cum sunt, eod. tit. in* 6., dove dicesi: *Cum sunt jura partium obscura, reo favendum est potius, quam actori.* E la ragione si ricava da quel che sopra si è detto poco anzi, poichè nel mentre si dubita se la disposizione per l'omicidio corra anche per le altre materie, di già il dubbio è *juris*, nel qual dubbio anche gli avversarj concedono non incorrersi, mentre nel mentovato *cap. Is quis, de sent. exc. in* 6., dichiarasi, che niuna irregolarità s'incorre, se non è espressa *in jure*; ed al *c. Ad audientiam* si risponde, che ivi abbia voluto precisamente il Papa avvalersi del motivo di decenza, per cui conviene alla dignità del sagrificio, che si astenga dall'altare chi sta in dubbio d'esser omicida; e che ciò era convenienza, e non precetto, apparisce dal *cap. Petitio, de homic.*, dove così dicesi: *Cum sit consultius in hujusmodi dubio* (homicidii) *abstinere, quam temere celebrare.* Onde quel ch'era consiglio in questo capo, volle il Pontefice passarlo in precetto in quell'altro capo (1).

80. Si dimanda per 1. se chi dubita d'esser omicida, debba sempre stimarsi irregolare. Alcuni dicono, che nel foro esterno deve portarsi tale, ma non già nell'interno; così

(1) Lib. 7. n. 347.

Innoc., Salas, Sanch. ec. Altri poi dicono universalmente, che in niuno foro deve stimarsi irregolare; Host., Armill., Tabien. ec. Ma la comune e più vera di Castrop., Bon., Ronc., Sanch. con altri, e de' Salmaticesi con molti altri, tiene, che deve stimarsi irregolare in amendue i fori. Imperocchè la ragione addotta nel *cap. Significasti*, *cap. Ad audientiam*, e nel *c. penult. de homic.*, cioè che in dubbio deve eleggersi la parte tuziore, comprende tutt'i due fori. Si noti per 1., che questo corre, quando è certo l'omicidio, e solo si dubita, se l'azione di tal percussore sia stata causa di quello: se poi si dubita, se sia succeduto l'omicidio o no, allora con molta ragione dicono Pichl., Elbel, Diana, Tamb., e Spor., che la persona non dee tenersi per irregolare. E perciò dice Diana con Navarr., Menoch., e Quaran., che se'l medico abbia aperta una vena ad una pregnante col fine di farla abortire, e poi non si sa, se sia seguito l'aborto, non deve stimarsi irregolare, perchè si ha nella *l.* 1. §. *Item illud*, *ff. ad Syllam*, che non si proceda alla pena, se non costa del corpo del delitto. Altrimenti poi, se i rimedj fossero sì efficaci, che comunemente da quelli suole seguire l'effetto; così Navar. e Mascard. dalla *l. ult. de fide instrum*. Si osservi ciò che si disse a questo proposito al capo VIII. *num.* 22. Si noti per 2., che chi dubita dell'omicidio, deve stimarsi tale in due effetti, cioè nell'astenersi da celebrare, e nel dover cercare la dispen-

le s'inferisce per 1., che il laico non
rebbe tale irregolarità; Salmat. e
Per 2., che il chierico non incorre la
one de' beneficj; Sanch., Suar., Ronc.,
e Castr. con Panorm. ec. Per 3., che
ita della mutilazione, non dee sti-
rregolare; Sanchez, Bonac., Ronc.,
, e Suar. contro Nav. ed Enriq. (1).
incorrersi l'irregolarità per delitto,
r l'atto esternato e mortale; perchè
arità è pena grave, che difficilmente
ia. Donde si ricava per 1., che se
ene scusato per qualche circostanza
cato mortale, è scusato anche dall'ir-
tà. Per 2., che il precetto sotto pena
larità obbliga a peccato mortale. Per
l'atto dev'esser esteriore, perciò quan-
si dispensata l'irregolarità mentale,
e l'occulta; Pal., Coninch., Avila, e
ne con i Salmat. Per 4., che l'atto
r consumato (2).
imanda qui per 1. se per lo delitto
consumato, ma onninamente occul-
corra l'irregolarità. Vi sono tre sen-
ma la più vera l'afferma per ogni de-
erchè la Chiesa si riserva i delitti
ccultissimi, come l'eresia affatto oc-
iccome si è detto al *num.* 53. *in fin.*).
n verità per li delitti occulti s'incor-
golarità, appare dal Trid. *sess.* 24.
love si concede a' vescovi la facoltà

(1) 7. n. 348. (2) N. 348.

d'assolvere e dispensare dalle censure ed irregolarità, e fra queste si fa menzione dell'eresia, ed omicidio occulto; e siccome per l'eresia ed omicidio occulti s'incorre la scomunica e l'irregolarità, così dee dirsi per gli altri delitti (1). Chi poi possa dispensare in questo, vedi nel *capo XX. de' privilegj num.* 51. 52. e 106. e 107.

83. Si dimanda per 2. Se per incorrere l'irregolarità si ricerca la scienza della legge ecclesiastica proibente. La sentenza più probabile e comunissima (contro Suar., Azor., Holzm., e Felin.), afferma con s. Anton., Ronc., Castr., Nav., Silv., Sanch. ec., ed i Salmat. con molti altri, perchè una tale irregolarità ha ragion di pena, ed essendo pena, si ricerca la scienza almeno della legge proibente. E ciò si pruova dal *cap. Proposuisti, dist.* 42., dove Innoc. I. decretò, non doversi deporre certi chierici incontinenti, perchè ignoravano la costituzione di Siricio; onde Palao, Viva, ed i Salm. con altri affermano, che se anche all'omicidio taluno ignora, che vi sia l'irregolarità, commettendolo, non l'incorre: non per ragion di delitto, perchè vi bisogna la scienza della legge, come si è detto: nè per ragion di difetto, poichè in questa incorrono solamente i ministri di giustizia, o di cognizione, o di esecuzione. Nulladimeno in quanto all'omicidio la sentenza molto probabile, e da tenersi, è, che

(1) Lib. 7. n. 349.

e, perchè questa irregolarità non tan-
;uarda per lo delitto e difetto, quanto
lecenza d'ammettere a sagrificare l'A-
di Dio mansuetissimo un ministro
; e perciò il Trident. *sess.* 14. prima
arsi l'irregolarità dell'omicidio, ad-
r ragione che debba discacciarsi dal-
l'omicida: *Cum etiam* (sono parole
ilio pigliate dal *c.* 11. dell'Esodo)
ndustriam occiderit proximum suum,
avelli debeat. Ecco come il concilio
, che la ragione stessa naturale ri-
he tali ministri si discaccino dall'al-
ne per forza (1). Con tutto ciò non
di riprovare la sentenza contraria,
juesto caso non si trova espresso in

manda per 3. Se oltre la scienza
roibito il delitto da legge ecclesia-
ogna sapere d'esservi l'irregolarità.
due sentenze. La *prima* è di Suar.,
'roix, Tourn., Ponz., Soto, Vasq. ec.,
ega, per ragione che l'irregolarita
na medicinale, ma inabilità, o pena
nitiva: onde basta che tale pena
osta dalla legge a quell'atto, e che
entemente e colpevolmente l'abbia
o. La *seconda* sentenza ancora pro-
fferma, poichè l'irregolarità per de-
endo pena, e pena straordinaria, e
n potendosi prevedere, come suole

7. n. 350.

prevedersi almeno in confuso la pena ordinaria, non si stima che la Chiesa voglia punire con tanto rigore chi l'ignorava (1); e questa la tengono Nav., Silv., Sanch., Ronc., Boss., Coninc., Sairo, Cornejo, Rodriq.; ed i Salmat. la chiamano egualmente probabile alla prima, ed anche il p. Suarez l'ammette per probabile.

85. L'irregolarità si toglie in 4. modi. I. Se cessa la causa, quando l'irregolarità è per difetto, v. gr. d'età, d'ignoranza, ec. Suar., Laym., Tourn. ec. Quando poi l'irregolarità è per infamia, se questa è *popolare*, coll'emendarsi si toglie, *c.* 4. *et* 18. *dist.* 56. Se l'infamia è di *fatto*, si toglie col mutare luogo, Tourn. e Ronc. Ma se l'infamia è di *jus*, cioè per sentenza del giudice, per questa si ricerca la dispensa. II. Si toglie col battesimo, se fosse per delitto; onde chi prima del battesimo avesse fatto un omicidio, non sarebbe irregolare; Salm. con Coninc. e Sairo. III. Colla dispensa del Pontefice. IV. Colla professione religiosa (2). Quando ed in quali casi possano dispensare i vescovi ed i regolari; vedi nel *capo seg. XX. de privil. num.* 51. e 106.

86. Si notino più cose circa la dispensa. I., che la dispensa del Papa senza causa è valida, ma illecita; dell'inferiore poi è anche invalida. II., chi ha incorse più irregolarità della stessa specie, per la dispensa basta che

(1) Lib. 7. n. 351. (2) N. 352.

esser incorso più volte in quella. III.
ito che ha la facoltà di dispensare
scientemente qualche irregolare al
, si stima, che dispensi con colui;
ìalm. con altri ec. (1).
;olarità per difetto solo dal Papa
ınsarsi, e da chi ne ha special pri-
'irregolarità per difetto de' *natali*
ırsi per la professione nella reli-
rovata, in quanto agli ordini, ma
ıanto alle prelature; così comune-
t'i dd. sì per lo *capo* 1. *de fil.*
me per le concessioni di Gregorio
Clemente VIII., e di Paolo V. Di-
Diana, Barbos., Castropalao ec.,
ıti regolari possono dispensare alle
ne' capitoli generali, o provinciali.
ure non s'intende però il vesco-
ıc. e Tournely. In oltre tutt'i dd.
ioto) dicono, non esser vero, che
fessione si tolgano tutte le irre-
). Dell'altre facoltà de' regolari si
›o XX. de' privilegj num. 106. e

§. IV.

i sieno le irregolarità per delitto.

› sacramento.
la violazione di censura.
l'esercizio solenne ecc.
l'illecito ricevimento degli ordini.

n. 353. (2) N. 354.

88. La *prima* è per lo sagramento del battesimo malamente ricevuto, e perciò è irregolare 1. Chi riceve senza necessità il battesimo da un eretico, *can. Placuit. qu.* 4. Ma s'intende, se l'ha ricevuto in età adulta, poichè all'incontro dichiarò la s. c. del Conc. a' 22. Maggio 1716., non essere irregolare uno, che bambino fu battezzato dall'eretico. 2. Il figlio dell'eretico, *c. Statutum de hæret. in* 6. Ma se poi i genitori fossero venuti alla cattolica fede, si leva tal irregolarità, Suar. *d.* 43. *sect.* 3. *ecc.*; così dichiarò la s. Congreg. nel giorno predetto. 3. Chi differisce il battesimo sino al pericolo della morte. *c. Si quis d.* 57. 4. Chi avvertitamente riceve due volte il battesimo solenne; e questa l'incorrono tanto il battezzato, s'è adulto, per lo *c. Confirmandum, dist.* 50., quanto il battezzante, secondo la comune de' dd., dal *c. Ex literarum*, dove si dichiara irregolare l'acolito, che assiste al ribattezzante. Scusano i dd. se ciò si facesse per

meto: ma niuno scusa, se si facesse per ignoranza colpabile, *can. Quibus, de consecr. d.* 4. (1).

9. La *seconda* è per la violazione di censura, quando chi è ligato da censura, esercita solennemente un ordine sagro. Si è detto *solennemente*, v. gr. se il diacono cantasse il vangelo con stola e manipolo, o se un capitolare facendo l'ebdomadario nel coro, cantasse il *Dominus vobiscum*. E se questi fosse ligato da due censure, incorrerebbe una irregolarità equivalente a due, che per la dispensa dee spiegarsi, Tourn. ec. (2). Si avverta, che non incorre l'irregolarità chi stesse ligato dalla sola scomunica minore, *c. Si celebrat, de cler. exc. min.* Neppure chi esercita gli ordini minori, anche solennemente, Laym., Nav., Salm., ecc. Neppure chi predica; nè chi esercita gli atti di giurisdizione, come di scomunicare, di approvare alle confessioni, conferire beneficj, assistere o dar licenza d'assistere al matrimonio, cantar l'officio, dispensare i voti ec. (3). Neppure si fa irregolare chi celebra nella chiesa polluta, ma sì bene chi celebra nella chiesa interdetta, *c. Is qui, de sent. exc. in* 6. Si avverte all'incontro, che il vescovo o altro sacerdote che costringesse un censurato a celebrare, si fa irregolare, *c. Illud, de cler. exc. min.* Ma da questo posso-

(1) Lib. 7. n. 356. (2) N. 359.
(3) N. 342. et 358.

no dispensare i prelati regolari, ancorchè fosse pubblica, ed anche co' secolari, per privilegio di Mart. V. e Giulio II. (1).

90. La *terza* è quando un chierico esercita solennemente un ordine sagro, che non ha, *c. 1. e 2. de cler. non ord.*, come se un chierico, non essendo diacono, cantasse il vangelo colla stola, battezzasse solennemente, ec. Se poi il laico esercitasse tali funzioni, s'è detto, che probabilmente non incorre l'irregolarità (2).

91. La *quarta* s'incorre per gli ordini malamente ricevuti; onde per 1. è irregolare chi fosse ordinato da un vescovo sospeso, eretico, scismatico, o simoniaco, *c. Quod quidam, et c. Statuimus. 1. q. 1. et cc. 1. et* ; *de schism.*, dove dicesi, che per simili ordinazioni si ricerca la dispensa. Per 2. chi colla scomunica o sospensione riceve gli ordini sagri, o si fa ordinare dal vescovo che non è proprio, o si ordina per salto (Avila, Nav., Bonac. e Busemb. dicono non però che questi sia sospeso solamente dall'esercizio dell'ordine ricevuto per salto), o prima dell'età, o senza le lettere dimissoriali: queste ordinazioni si chiamano da' dd. furtive. Avvertono Suar., Castrop. e Salm., che queste piuttosto sono sospensioni di passare ad ordini superiori; affermano però, che l'assoluzione o sia dispensa debba ottenersi dal Papa. Quindi per la furtiva ordinazione si

(1) Lib. 7. n. 358. v. not. II. (2) N. 359.

rregolari. 1. Chi si ordina senza l'ap-
one del vescovo, *c.* 1. *de Eo qui furt.*
ricevesse più ordini, uno de' quali
gro, nel medesimo giorno, senza dis-
:. 2. *e* 3. *eod. tit.* 3. Chi riceve l'or-
gro dopo il matrimonio rato ripu-
la moglie, *extr. Antiquæ, de voto* (1).
juinta s'incorre per delitti enormi e
che per legge apportano infamia, co-
io l'adulterio, ratto, incesto, spergiuro
lizio, eresia, concubinato, sodomia,
Infamis 6. *q.* 1. Per incorrersi questa
arità fa d'uopo, che il delitto sia no-
ier notorietà di *fatto*, quando il delitto
evidente, che non possa con veruna
celarsi; e perciò bisogna, che almeno
piano dieci persone. L'infamia di *jus*
o per confessione del reo, o per sen-
del giudice, almeno declaratoria del
); Sanch. Castrop. con altri (2). Que-
:egolarità non però si toglie o per lo
imo, o coll'emendazione notoria alme-
:r tre anni (3). Se poi l'infamia pro-
per sentenza del giudice, può da co-
togliersi con un'altra sentenza, per cui
eri la fama il reo (4).
a *sesta* nasce dall'omicidio, o dall'in-
a mutilazione. Dall'omicidio nasce tan-
sia volontario, cioè voluto direttamente
lirettamente in causa prossima dell'omi-
), come dando il veleno ec., quanto ca-

Lib. 7. n. 361. (2) N. 363.
N. 361. (4) Ibid.

suale, o sia indirettamente voluto in caus[a] ma non prossima all'omicidio, purchè qu[e]sto sia preveduto, o non impedito per negligenza gravemente colpabile. Si avverta qui che quanto si dice per l'omicidio, tutto corr[e] anche per la mutilazione (1).

94. In quanto all'omicidio *volontario*, è cert[o] che sono irregolari tutti coloro che son[o] causa immediata della morte d'alcuno, c. *S[i] quis, de homic.*, et *Trid. sess.* 14. c. 7.

95. Si dimanda 1. Se l'omicida, prima che il ferito muoja, pentendosi, sia scusat[o] dall'irregolarità. Si nega colla sentenza più vera di Sanchez e Viva (contro i Salmaticesi), poichè la causa fisica, che volontariamente s'è posta, necessariamente opera; onde dato il veleno, non istà più in su[a] podestà il fare, che quello non rechi l[a] morte. Perciò giustamente Suarez non [s]cusa dall'irregolarità il mandante, se [in] caso la rivocazione non giunge al mand[a]tario (2).

96. Si dimanda per 2. Se sia irregolare c[hi] fu il primo a ferire mortalmente, quando [il] ferito è ucciso poi da altri. L'affermano [Na]gnan., Covar. ed Ugolino, argomento dal *Significasti, de hom.*, dove il Papa rispo[se] che il primo percussore non era irregola[re] se ferì leggiermente, altrimenti poi se mo[r]talmente. Ma lo negano Laymann, Bon[a], Avil., Coninch., Molina ed Escob. con [...]

(1) Lib. 7. n. 366. (2) N. 367. et 368.

riq., mentre il *cap. Significasti* non osta nel nostro caso, poichè ivi si trattava, che tutti avevano ferito, e non si sapeva per la ferita di chi fosse morto, e perciò si rispose, che se i primi avevano ferito leggiermente, non erano irregolari; ma il caso nostro è, che sebbene il primo abbia ferito mortalmente, la morte nonperò certamente fu cagionata dagli altri; onde in legge non v'è decisione, e perciò può scusarsi. Ciò nulladimeno non corre, quando si sapesse, che i secondi solamente avessero accelerata la morte, ma senza questi pure certamente il ferito sarebbe morto, v. gr. se colui gli avesse ferita la testa gravissimamente ec., allora non potrebbe scusarsi dall'irregolarità (1).

7. Sono ancora irregolari tutt'i mandanti e consigliatori, *c. Si quis viduam. dist.* 50., *c. Significasti*, *e c. Sicut*, *de homicid.* Ma il mandante ed il consigliatore non incorrono, se l'omicidio fosse stato fatto per altra causa, Sanch., Viva (2). Quando poi si dubitasse, se il mandato o consiglio sia stato causa efficace dell'omicidio, molti dd., come Sanchez, Salas, Nav., Salm. ec., non gli scusano dall'irregolarità; sì perchè possiede il mandato o consiglio, fintanto che non si provi il contrario; sì per lo *c. Ad audientiam*, che nel dubbio d'omicidio si segua la tuziore, acciocchè poi sapendosi l'omicida, si eviti l'indecenza e lo scandalo; e così

(1) Lib. 7. n. 369. (2) N. 370.

nemente Sayr., Bonac., ec. Il dubbio è, se fosse tenuto per giustizia, come per patto o per ufficio, v. gr. di medico che a ciò riceve il salario, d'avvocato tenuto a difendere il reo, di custode di strada ec. Molti dd., come Roncaglia, Hurtad., Vasquez, Turr, Diana, ec., lo negano fars'irregolare, perchè questi influisce negativamente all'omicidio. Altri poi più comunemente, come Navar., Suarez, Castrop., Bon., Escob. con altri, ed i Salm. con molti altri, l'affermano; perchè chi per giustizia è tenuto, e può difendere, sembra vero omicida, se non fisicamente, almeno moralmente. Con tutto ciò la prima sentenza pure è probabile, per lo principio generale· perchè da' sagri canoni non costa esser irregolari, se non i soli omicidi, mandanti, consigliatori, e quei che concorrono positivamente. In oltre Tournely ed Escob. scusano il padre, se per sua negligenza fosse morto il bambino nella culla, deducendolo dal c. *Quæsitum, de pœn. et rem.*, dove si dichiarano solamente irregolari quei padri che a posta trascurano d'impedire la suffocazione de' bambini nelle culle: dice il testo, *studiose negligentibus* (1).

102. In quanto all'omicidio *casuale*, si fa irregolare chi per qualche sua azione prevede il pericolo della morte altrui, e colpabilmente lascia di riparare a tal pericolo; così i dd. comunemente, ed apparisce dalla *Clem.*

(1) Lib. 7. n. 387.

Si furiosus, de homic. S'è detto *colpabilmente*, perchè essendo questa irregolarità per delitto, vi vuole il peccato mortale, come comunemente Suarez, Bonac., Tournely, Conc. ecc. (1).

o3. Chi poi facesse qualche azione lecita, con usare la sufficiente diligenza per non far succedere l'omicidio, non diviene irregolare, ancorchè poi ne succeda la morte, così comunemente i dd. con s. Tommaso (2), ed è chiaro dal *c. Joannes, c. Dilectus*, e *c. ult. de homic.* Altrimenti poi, se trascura la sufficiente diligenza, *c. Presbyterum* e *c. Ad audientiam. de homic.* Dicesi *sufficiente* quella diligenza che suole adoperarsi da ogni prudente, secondo la qualità del fatto. E si avverte, che la negligenza deve esser colpevole mortalmente, come comunemente i dd., e si prova dal *c. Quæsitum. de Pœn. et rem.* e dal *c. fin. de homic.* Vedi ciò che si è detto al *num.* 81. (3). Quindi s'inferisce, non esser irregolare, per 1. il maestro che moderatamente batte il discepolo, e'l padre che batte il figlio, se per caso succede la morte; altrimenti poi, se si eccedesse gravemente, *c. Presbyt.* e *c. fin. de homic.* Per 2. chi cavalcando un cavallo feroce, casualmente ammazza un fanciullo, *c. Dilectus, de homic.* Per 3. Chi tiene un animale feroce ben custodito, se questo casualmente fugge, ed uccide qualcheduno; altrimenti, se lo tenesse nella strada, o che

(1) Lib. 7. n. 977. (2) 1. 2. q. 64. a. 8. ad 4.
(3) Lib. 7. n. 383.

per sua trascuraggine quello fuggisse, Salm. con altri. Per 4. Chi accomoda il tetto, dopo aver avvisati i passaggieri a guardarsi, buttasse tavole o pietre, Salm. ec. Per 5. Chi in buona fede desse all'infermo qualche cibo o bevauda, o se lo movesse da un letto ad un altro, o lo voltasse ec., e l'infermo casualmente morisse, così comunemente tutti. Per 6. Se un sacerdote comandasse il taglio d'un membro, già prescritto dal medico; purchè non lo faccia egli, Cabass. Anzi Concina scusa, chi coadjuva il chirurgo a far il taglio di qualche membro. E Navar. e Covar. (*e di* Salm. lo stimano probabile) dicono, non esser irregolare questi, ancorchè abbia l'animo, che l'infermo se ne muoja presto: perchè sebbene v'è il peccato mortale, manca però l'azione esterna gravemente ingiusta. Io non però soggiungo, purchè s'adopri la diligenza ad evitare la morte (1). Per 7. il medico, se per caso muore l'infermo per lo medicamento datogli, c. *Ad aures, de ætate et qualit. ord.* E ciò corre, anche se fosse chierico, o monaco; purchè 1. sia perito, o lo faccia in buona fede, dando all'infermo qualche cosa per rimedio, o sollievo; 2. s'è chierico, purchè medichi senza incisione, o adustione. *cap. Sententiam, de cler. vel mon.* E se con tutta l'incisione o adustione morisse l'infermo per la violenza del male, o per altra causa, lo scusano dall'irregolarità Castrop. ed

(1) Lib. 7. n. 382. v. 4.

i Salmaticesi con altri. Anzi comunemente dicono Castrop., Tournel., e Salm., con molti altri, che se non vi fosse altro perito, potrà allora il chierico o monaco senza peccato, ed immune dall'irregolarità, fare il taglio, ed applicar il fuoco. Ed anche se'l chierico fosse beneficiato, se facesse incisione o adustione senza necessità, non si giudica irregolare, secondo la sentenza più vera di Tour. con Pontas, Giball., Bon., e Mol., (contro Nav. e Panorm.), perchè nel c. *Sententiam* si fa solo menzione de' chierici *in sacris* (1).

104. Se mai alcuno facesse qualche cosa illecita, ma non pericolosa di morte, posta la sufficiente diligenza, non si fa irregolare, ancorchè pecchi per altra via, v. gr. se alcuno inducesse un altro a rubare senza pericolo, e questi per mera casualità fosse ucciso; perchè non sarebbe allora causa dell'omicidio, nè direttamente con volerlo, nè indirettamente con prevederlo; così comunemente i dd. contro Palud. e Gabriele, che citano s. Tommaso 2. 2. *q.* 64. *art.* 8.: ma malamente, poichè ivi il Santo intende di colui che fa qualche cosa pericolosa d'omicidio, come si vede dalle risposte *ad* 1. *et ad* 2. Ed i canoni *Cler. jacen. et Eos vero. d.* 50. s'intendono per l'omicidio casuale, ma direttamente o indirettamente voluto, come si deduce dalla *Clem. de homic.* (2).

105. Il maggior dubbio è, se sia irregolare chi

(1) Lib. 7. n. 384. (2) N. 386.

attende ad un'opera illecita, pericolosa di morte, se la morte succede. Vi sono due opinioni probabili. La *prima* l'afferma, e questa la difendono Suarez, Nav., Mol., Conc., Avil. ec., mossi dal *c. Tua nos, de homic.*, dove si dichiara irregolare un monaco perito, che tagliò una postema ad una donna, la quale per non aver usata cautela se ne morì. Ma la seconda sentenza, che insegnano Castr., Tournely, Laym., Spor., Tamb., Elbel, Bonac., Salmat. con molti altri ec., più probabilmente dice, che se l'opera fosse talmente pericolosa, che da quella ordinariamente n'avvenisse la morte (come l'attaccar fuoco alla bombarda ec.) allora s'incorre l'irregolarità; perchè, per quanta diligenza si usi ad evitar la morte non può farsi, che quell'opera prossimamente pericolosa non sia tale. Lo stesso corre per chi combatte in guerra, o induce un altro ad esporsi temerariamente al pericolo della morte. Altrimenti poi, se l'opera rare volte induce la morte, e se adopera la dovuta diligenza, perchè allora l'omicidio non è volontario, nè in sè nè in causa. Al testo, *Tua nos*, si risponde, che il monaco si fece irregolare, perchè adoperò il taglio vietato dal *cap. Sententiam*. Neppure osta il *cap. Continebatur, de homic.*, che si oppone, dove fu dichiarato irregolare un diacono, che portando una falce sotto la veste, fu cagion della morte d'uno che l'abbracciò; perchè tal diacono fu giudicato irregolare nel foro esterno, giudicandosi d'aver mancato alla dovuta

diligenza; onde Suar. e Bonac. dicono, che se costui non avesse avvertito a quel pericolo, in coscienza non era tenuto a portarsi da irregolare (1).

06. Non è irregolare chi uccide per difesa propria, quando è moderata, *cap. Significasti. §. fin. de homic.*, et *clement. Si furiosus eod. tit.*, dove dicesi: *Et idem* (cioè che non incorre l'irregolarità) *de illo censemus, qui mortem aliter evitare non valens, suum occidit vel mutilat invasorem.* E benchè sembri contrario il Trident. *sess.* 14. *cap.* 7., mentre richiede la dispensa per l'uccisione casuale, anche fatta per difesa; nonperò si dice con Roncagl., Salmat., ec., e con un decret. della s. c., che il concilio s'intende per quando taluno eccede, come sta espreso nella citat *Clem.* In oltre Suar., Ronc., Barb., Less., Bon., Fil. ec., scusano ancora chi uccide l'ingiusto invasore dell'innocente; mentre l'irregolarità per omicidio si contrae per lo peccato mortale, come si deduce dal *cap. Ex literis de homic.* Probabilmente poi dicono Ronc., Suarez, Salmat., esser irregolare colui, che con ingiurie, o percosse provocasse alcuno, prevedendo, d'esser poi da lui assalito, se per difendersi l'ammazza; perchè allora già fa un'azione prossimamente pericolosa. Così pure, se l'adultero, prevedendo d'esser assalito, va in casa della concubina, dove (assalito già) per difendersi uccide il marito di quella; o

(1) Lib. 7. n. 387.

pure se il marito uccidesse la moglie, e l'adultero avesse preveduto questo danno (1).

107. Si dimanda per 1. Se sia irregolare chi uccide per difendere la libertà, l'onore, la pudicizia, o i beni temporali. Vi sono due sentenze. La prima è affermativa, la quale è tenuta da Laym., Tour., Sporer, Navar., Silvestr., Armil., Fagnan., ec., e si prova dal *cap. Suscepimus, de hom.*, in cui fu dichiarato irregolare un certo monaco per aver uccisi due ladroni; ed anche per ragione di difetto di lenità. Lo nega nonperò la seconda sentenza più comune, e più probabile, difesa da Suarez (che la chiama comune), da Less., Castrop., Fill., Bonac., Holzm., Elb., Ronc., Barb., e da' Salm. con molti altri. E si prova dal *cap Quia te. dist.* 50., dove un certo vescovo catturato da' saracini, egli, per difendere la sua libertà, ne uccise molti, e poi fu dichiarato immune dall'irregolarità da Urbano II. Ed il Boverio su l'anno 1571. al *num.* 6., ed il Raynaudo rapportano, che un cappuccino, chiamato p. Anselmo da Pietramellara, preso da turchi, egli per difendersi n'uccise sette, e poi da s. Pio V. fu dichiarato immune dall'irregolarità. Di più dal *cap. Interfecisti*, dove viene scusato chi uccide per difendere *se et sua* : quello *et* significa *vel*, altrimenti niuno potrebbe difendere solo sè senza difendere le robe; e indarno avrebbe il Papa posto quel *sua*, se solamente per di-

(1) Lib. 7. n 388.

fesa della sua vita si evitasse l'irregolarità. E più chiaramente dal *cap. Dilecto, de sent. exc. in 6.*, dove il Papa dichiara, ch'era lecito ad un certo decano di difendere i suoi beni dalle violenze di un potentato, e colle forze temporali (che sono l'armi), e colle armi spirituali, dando per ragione d'esser permesso da tutte le leggi, *vim vi repellere*, *et defendere;* donde si vede, che il Papa stimava, che per la stessa ragione che uno può difendere se stesso, può ancora difendere le robe. Dunque come per difendere se stesso non si fa irregolare, così neppure per difender le robe; purchè non si ecceda, e sieno di valore (vedi al *capo VIII. num.* 13. *e* 14.). Ed anche la ragione assiste, mentre tale irregolarità non sarebbe per delitto, perchè si fa senza peccato, come si è provato nel detto *capo VIII. ne' num. citati*; nè per difetto, perchè questa s'incorre da' soli ministri pubblici di giustizia, da' soldati nella guerra offensiva, e da' chierici ch'esercitano la medicina con incisione, o adustione, come si è detto. Al *cap. Suscepimus* si risponde, che il monaco eccedè nella difesa, poichè dopo liberato il furto dai ladri, egli volle condurgli legati all'abbate, quando che potea licenziarli dopo ricuperata la roba. Di più dice la glossa, che'l monaco gli uccise senza necessità, mentr'egli potea fuggire, prima che si sciogliessero; giacchè la roba stava in sicuro.

108. Si dimanda per 2. Se debba stimarsi casuale l'omicidio commesso in rissa. Tale si

stima da Diana e da Salmat. con Machado, Enriq., Rodriq., ec., perchè l'omicidio volontario propriamente è quello ch'è fatto appostatamente, e con agguati, come dice il Trident., *per industriam et insidias. sess.* 14. *cap.* 7. Ma più probabilmente lo negano Suarez, Nav., Holzm., Sporer, Tamb., e Diana, con Hurt., poichè il Trident., dopo le accennate parole, soggiugne: *Qui sua voluntate homicidium perpetravit, nullo tempore promoveri possit.* Chi uccide in rissa, già uccide per sua volontà, ed a posta (sebbene commosso da subitaneo sdegno), e già commette l'omicidio che intende fare. Le parole *per industriam, et insidias*, le spiega la glossa nel *cap.* 1. *de homic.* (donde il Trident. ne ha traslatate le parole nel citato *cap.* 7.) in questa guisa: *Per industriam, id est non casu.* E'l medesimo concilio dichiara se stesso, mentre dopo tali parole pigliate dal *cap.* 1. *de homic.* spiega il loro significato, soggiungendo, *sua voluntate, et ex proposito*, per differenziare dal casuale, di cui poi passa a parlare nella seconda parte.

109. S'incorre l'irregolarità anche per la mutilazione, *cap. Significasti. de homic.*, *et cle*. *Furiosus. eod. titul.* Ma qui si fa il dubbio, che cosa s'intende per mutilazione di membro. Comunissimamente e più probabilmente dicono Bonac., Castrop., Conc., Habert. Tourn., Cabass., Nav., Avi., e Salmat. con molti altri, che per membro s'intende quella parte del corpo, che ha il proprio ufficio di-

stinto dagli altri, come l'occhio per vedere, la mano per operare, il piede per camminare, la lingua per parlare ec., e perciò tutte l'altre cose che servono per ornamento non si stimano membri, come denti, ugne, capelli, orecchie (poichè tolte quelle cartilagini, pure si sente), naso, dito qualunque sia; Bon., Castrop., Tourn., e Salmat. con molti altri. E se nel *cap. Qui partem. dist.* 55. si dichiara irregolare uno che si tagliò un dito, fu per castigare la sevizia contro la propria persona, Tourn., Bonac., Castrop., Salmat. con molti altri, e costa dal medesimo testo (1).

10. Si dimanda per 1. An sit irregularis, qui alteri abscindit testiculos, aut aliam corporis partem. Negant Bonc., Avers., et Cornejo, quia illi non sunt membra, sed partes membri. Sed probabilius affirmant Ronc., Castr., et Salmat. cum Diana, quia testiculi suam propriam operationem habent, nempe elaborare semen aptum ad generandum (modo hæc abscissio sit injusta); secus vero si tantum unum abscindatur; quia uterque ad eandem operationem concurrunt. Sarebbe irregolare chi tagliasse ad una donna una mammella; perchè l'officio d'una è indipendente dall'altra. Lo stesso insegnano Suar. ed altri appresso Viva di chi tagliasse ad un altro la metà d'una mano; Tournely non però lo nega, perchè nel *cap.* 2. *de cler. ægrot.* uno che ha perduto due dita, ed una mezza mano, non

(1) Lib. 7. n. 365. et 415.

dini ricevuti, Suarez, Nav., Silve., s. Anton., Bon., e moltissimi altri: se poi non è ancora ordinato, non potrà più ordinarsi, se l'origine pende da causa permanente per qualche lesione d'organi; perchè questi tali facilmente ricadono, *cap. Maritum d.* 33. Altrimenti se il difetto provenisse da qualche causa accidentale, come da febbre, ferita, o passione transitoria, Suar., Bonac., Ronc. ec. (1).

113. Per i lunatici ed ossessi corre l'istessa regola: se'l morbo è prima dell'ordinazione, sono perpetuamente irregolari, *c. Communiter*, *dist.* 33. Avvertisce Cabass., che se tal morbo avviene nella impubertà, e poi si guarisca perfettamente nella pubertà, potrebbe ordinarsi. perchè asserisce Ippocrate, che in tal età sogliono guarirsi: ma se poi accadesse nella pubertà, specialmente dopo li 25. anni, difficilmente v'è speranza di guarigione. Dal citato *cap. Communiter* poi si ha, che se per un anno sia libero, o dal morbo, o dall'infestazione del demonio, per giudizio del vescovo può ammettersi all'amministrazione degli ordini ricevuti. Anzi dicono comunemente i dd. Suar., Nav., Laym., s. Anton., ec., che se tal morbo accade rare volte (cioè una volta il mese), ma senza che l'infermo cada in terra, nè spumi, potrà celebrare in privato coll'assistenza di un sacerdote digiuno (2).

114. Gl'illetterati, che non hanno la dottrina necessaria per gli ordini. Per la *prima ton-*

(1) Lib. 7. n. 398. (2) N. 399.

sura almen debbono sapere leggere e scrivere; Trid. *sess.* 23. *cap.* 4. Per gli *ordini minori*, la lingua latina, *l. c. c.* 2. Per lo suddiaconato, e diaconato, oltre la scienza delle lettere umane, si ricerca la scienza delle cose necessarie per l'esercizio di tali ordini, *cap.* 13. Per lo *sacerdozio* bisogna sapere le cose necessarie ad insegnarsi al popolo per la salute, e per amministrar i sagramenti, *c.* 14. *e* 25. Ma in quanto ai regolari addetti alla vita contemplativa, basta esser esperti nella gramatica, altrimenti l'irregolarità è *de jure divino*, in guisa che neppure il Papa in ciò può dispensarvi (1). Vedi l'*Esame degli ordin. num.* 35. *et* 36.

115. I neofiti, cioè coloro che nell'adulta età di fresco si sono battezzati. Ma se dopo qualche tempo l'ordinario li giudica idonei per gli ordini sagri, possono ordinarsi, Suarez *d.* 43. *s.* 2. *num.* 6. *e* 7. Sanch. *in dec. l.* 2. *c.* 28. *num.* 11. Bonac. ap. Thesaur. *Decis. s. c. t.* 1. *p.* 97. Ma stima Toleto, che dopo 10. anni non sieno più irregolari (2).

116. La *seconda* è per difetto di corpo. E questa per due capi s'incorre, o perchè impedisce l'esercizio conveniente dell'ordine, o perchè apporta notabile indecenza, o orrore; così i dd. comun. con s. Tommaso (3). Quindi per lo primo capo è irregolare I. il cieco affatto, *cap. ult. dist.* 55. Ma debbono in ciò notarsi più cose; che se già si ritrova sacer-

(1) Lib. 6. n. 791. (2) N. 402.
(3) Suppl. q. 39. a. 6.

e Giball. (1).

120. V. Il *monco*, anche se gli mancasse il solo pollice, *cap. ult. de corp. vitiat.* Lo stesso dicono Busemb., Renzi, Tamb., Fill., Bonac., Suar., se gli mancasse l'indice, o parte del pollice (non già se le sole ugne), *cap. Thomas de corp. vit.*, o se tali dita fossero così debili, che non potessero alzare o dividere l'ostia, *cit. cap. Thomas*. Se poi gli mancasse l'indice, e fosse già ordinato, può servirsi delle dita posteriori; come in necessità può anche con queste ministrarsi l'Eucaristia. Se poi mancassero tutte tre le ultime dita, anche lo fanno irregolare (non già se solo due; così Anacl., Holzm., Gaet., Nav., Tourn., e Pontas. Nota non però Tournely, che se mancasse l'indice potrebbe ottenere la dispensa (2).

121. VI. Chi patisse d'una febbre continua (ma non terzana o quartana), o di continuo dolore di testa, in guisa che non potesse celebrare senza errori notabili, Bon., Sairo, Soto Toleto, Avers. ec. Di più il paralitico, di cui in tal guisa tremino le mani che vi sia pericolo d'effusione del sangue, Busemb., Conc. Pal. Chi patisce una tale tosse, che porta pericolo nel comunicarsi, Bonac., Ugol., Majolo, ec. L'astemio che porta pericolo di vomito, Tournely e Conc., e con costui non può neppure il Papa dispensare (3).

122. Per lo secondo capo, cioè che s'induca

(1) Lib. 7. n. 407. (2) N. 244. (3) N. 405.

irregolarità per lo vizio del corpo che apporta gran difformità, o orrore, come si ha dal *cap. Presbyterum*, e da altri *de cler ægrot.*, si rendono irregolari. I. Coloro a cui manca qualche membro, come il naso, *cap. penult. de corp. vit.*, o l'ha molto calato, o alzato, Tamb., Bonac., Viva ec. A chi è stato cavato un occhio, *cap. ult. dist.* 55. Probabilmente non però dicono Silvio, Tour., Pontas, Ronc. con Tamb. ec., che si toglie tale irregolarità se può rimediarsi con un occhio di vetro. Così pure chi sta senza orecchie, purchè non possa ripararsi la difformità coi capelli; Busemb., Dian., Bonac., e Tourn. con molti altri (1).

3. II. I leprosi, *cap. Tua nos, de cler ægrot.*, per lo scandalo ed abbominazione; onde in privato può celebrare, Pal., Salm., e Bon. con altri. Così anche chi tiene le labbra rose spaccate a guisa di lepre, Tamb., Tourn., e Viva. Così similmente chi patisce di morbo gallico di già patente, Tourn. ed Holzm., o avesse il volto molto macchiato; Laym (2).

24. III. I mostruosi, come i notabilmente gibbosi, Busemb., Anacl., Bonac. ec. I pigmei o nani, di statura molto corta, e di capo molto grande, Tambur., Renzi, Tourn., ec., o che non potessero tanto distender le braccia quanto bisognasse per l'altare. Gli Etiopi appresso di noi anche tali si stimano, perchè

(1) Lib. 7. n. 196. (2) N. 410.

moverebbero a riso, Tourn. ec. Gli ermafroditi, sebbeno dicono Toleto, Escobar, con Forn. contro Conc., che se questo difetto è occulto, e prevale il sesso virile, non produce irregolarità. Si noti per altro, che questi difetti, se sopravvengono agli ordini ricevuti, può il sacerdote esercitare quegli atti che può, v. gr. il sacerdote cieco può confessare ec. *Cap. 7. de cler. ægr.* (1).

125. L'eunuco, ch'è stato castrato per causa di morbo, o in fanciullezza, o per isfregio violento dagli altri, o dal padrone, non è irregolare. Ma lo è, se egli stesso s'avesse ciò fatto, o anche se dagli altri con suo consenso per zelo della castità, *cap. Si quis a medicis. Si quis 4. d. 55.*, ed altri *de corpore vitiat.* (2). Stimano per probabile Pal., Tamb., e Pelliz. contro Suar., Mol., e Sair., che se qualcheduno si tagliasse, o facesse tagliare i testicoli per conservare la voce, non sia irregolare, dicendo, che i testi apportati parlano di scissione, o sezione, che può intendersi, se s'incidessero le parti virili tutte intere (3).

126. La terza irregolarità proviene dal difetto de' natali. E per questo sono irregolari tutti gl'illegittimi, *cap. 1. fin. de fil. presb.* ancorchè sieno occulti; comunemente i dd (4). Si possono legittimare costoro per lo susseguente matrimonio; purchè non sieno spurj, cioè nati in tempo che non poteva valida-

(1) Lib. 7. n. 411. et 412.
(2) N. 416.
(3) N. 418.
(4) N. 420.

contrarsi il matrimonio tra i loro ge-
verb. gr., perchè in quel tempo uno
lli era ligato con altro matrimonio, c.
, *qui filii etc.* Basta non però a legitti-
prole, e renderla immune dal difetto
tali, che'l matrimonio potesse farsi a
della nascita; così probabilmente San-
Ponz., Anacl., Bonac., e Salmat. con
altri (contro Suar. e Tourn.) dal *cap.*
, dove dicesi: *Si vir vivente uxore aliam*
ʾerit, et ex ea prolem susceperit; poi-
susceperit riguarda più propriamente
cita, che la concezione (1). E questa
za anche ha tenuta e l'ha chiamata
ıe Benedetto XIV. in una disertazione
n risposta ad un vescovo (ella sta in-
nel suo Bollario al *tom. I. num. in*
e 113.)
ıindi si noti 1. co' Salmaticesi, che se il
naturale si fosse ordinato prima del
monio de' genitori adulteri, potrà legit-
nente ministrare dopo seguito quello
dispensa. 2. Che tale legittimazione si
l matrimonio solamente rato, *cap. Tan-*
. 3. Che i figli nati da matrimonio nul-
r impedimento occulto, ma stimato va-
almeno da un de' conjugi, si stimano
timi; così i dd. comunemente dal *cap.*
inter 2. *Qui filii sint legitimi c. Ex te-*
eod. tit. Altrimenti poi se amendue i
itori stavano in mala fede, *cap. Cum in-*

) Lib. 7. n. 422.

hibitio 3. §. *Si quis, de claud. desp.* 4. Che i figli nati da matrimonio contratto in grado proibito senza le proclamazioni, e senza dispensa del vescovo, ancorchè contratto col parroco e testimonj, si stimano illegittimi, non ostante che l'avessero fatto in buona fede, o per ignoranza, *cap. Cum inhibitio eod.* §. *Si quis* (1).

128. I figli si legittimano I. per la professione religiosa, come si è detto *num.* 85. II. per la dispensa del papa, il quale solo può dispensare cogli illegittimi, e concedere la legittimazione per tutti gli effetti, comun. i dd. con Sanchez, Castrop., Salm., ec. (2). In che cosa possano i vescovi, e prelati regolari, vedi nel *capo XX. de privil.*

129. Si dimanda se i figli esposti (cioè i genitori de' quali sono ignoti) sieno irregolari. L'affermano molti, come Tourn., Fill., Bonac., ec., perchè vi sono forti congetture, che costoro sieno illegittimi, mentre non si vede mai, che i genitori (per quanto miserabili) abbiano un animo sì crudo, che vogliano esporre il proprio figlio; nè mai si sente, che una madre gravida non abbia portato il figlio al battesimo, e che se dopo quello si vedesse, che mancasse il figliuolo alla madre, la giustizia non ne cercasse conto. La seconda sentenza non però è più probabile con Castropalao, Ponz., e Salm., e'l p. Suarez la stima probabile, poichè per esser uno irregolare ha

(1) Lib. 7. n. 423. 424. et 425.
(2) N. 426. et 427.

da esser certo che sia illegittimo, ma gli esposti sono dubbiosamente tali, mentre più volte i genitori per la povertà gli espongono. E gli aa. citati portano, che Gregorio XIV. nel 1591. in favore d'una certa confraternità fatta per gli esposti, dichiarò, che tali esposti non si stimassero illegittimi, fintanto che non si provassero tali; Giball. ap. Tournely (1).

130. La *quarta* per difetto d'*età*, ma di ciò se ne è parlato nell'*esame degli ordin. num.* 43. 44.

131. La *quinta* è per difetto di *sagramento*, o sia di significazione del matrimonio, che significa la congiunzione di Cristo unico sposo colla Chiesa unica sposa, e si contrae per la *bigamia*, in quanto che il bigamo il quale ha divisa la sua carne con più mogli, non rappresenta tale unione. E tale irregolarità costa da tutto il *tit. de bigamis*. Si definisce la bigamia: *Est matrimonii multiplicatio*. Ed è di tre sorte, vera, interpretativa, e similitudinaria. I. La *vera* è quando successivamente uno ha preso più mogli, e con tutte ha consumato il matrimonio, in quella guisa come si disse nel *capo XVIII. num.* 68. *c. Præcipimus, et c. Debitum, de bigamis* (2).

132. II. L'*interpretativa* si ha quando uno ha contratto ed ha consumato un matrimonio con una vedova già conosciuta dal primo marito, e con questa anche invalidamente

(1) Lib. 7. n. 432. (2) N. 436.

avesse contratto, come dal *c. A nobis, de bigam.*, o pure con una violata da altri, *c. ult. Dist.* 51., o pure conoscendo la propria moglie, dopo che avesse questa adulterato, *c. Si cujus, etc., si Laici, Dist.* 39., o se avesse contratti e consumati due matrimonj, uno valido, e l'altro invalido. Per questa ultima specie non vi è testo chiaro, ma v'è la comune de' dd. dal *cap. Nuper*, con s. Tommaso (1). Su di questa bigamia occorrono varie questioni.

133. Si dimanda 1. Se sia irregolare, chi in buona fede contrae con una violata, credendo esser vergine. L'affermano comunemente i dd. con s. Tommaso (2) (contro Sà, Ledesma ec.); perchè essendo questa irregolarità per difetto di significazione di Cristo colla Chiesa unica sua sposa, la buona fede non fa, che la carne del marito non si divida colla violata, abbenchè creda esser vergine (3).

134. Si dimanda per 2. Se si faccia irregolare chi contrae con una violata invalidamente, per qualche impedimento dirimente. La prima sentenza è affermativa, e questa la tengono Suarez (che la chiama comune), Tourn., Covar., Cornejo; così anche Fagnano (4) con Host., Ginandr., Cardin., Brut., e tutti gli altri (come dice egli) per lo chierico non *in sacris*, e con Silves. e Navar. per lo laico. E si prova dal *c. A nobis, de big.*, dove fu di-

(1) Suppl. q. 66. a. 2. (2) Ibid. a. 3. ad 3.
(3) Lib. 7. n. 439.
(4) In c. Nuper de bigam. n. 13. 44.

chiarato irregolare un suddiacono, che avea contratto con una vedova, fra quali persone (disse Innoc. III.), sebbene *non fuerit vinculum maritale contractum* (stante che erano inabili), *cum eo tamen tanquam cum marito viduæ dispensare non licet, non propter sacramenti defectum, sed propter affectum intentionis cum opere secuto.* Dove si vede, che tal suddiacono non fu dichiarato irregolare, perchè dopo contratto il conjugio spirituale coll'ordine sagro si congiunse col matrimonio carnale; ma perchè si congiunse con una vedova, per cui fu giudicato, *tanquam maritus viduæ, propter affectum intentionis etc.* La seconda sentenza nega tale irregolarità, e di questa sono Sanch., Navar., ed i Salm., con una decisione della s. c. appresso Farinacio, dicendo, che tale suddiacono fu stimato irregolare per aver contratti due matrimonj, uno spirituale, e l'altro carnale, sebbene invalido. A questa ragione vale per risposta la prova della 1. sentenza (1); all'incontro l'irregolarità intesa da' contrarj s'incorre dal suddiacono, anche se contrae con una vergine, come al *num.* 140. Alla decisione della s. c. si risponde, che le decisioni, che si riferiscono da Farinacio, furono dichiarate incerte da Gregorio XIV. nell'anno 1621. (2). E notisi, che a' 29. d'Agosto 1631. per comando d'Urbano VIII. fu dichiarato dalla s. c., non doversi dar fede a' decr. della s. c., se non co-

(1) Lib. 7. n. 241.
(2) Croix l. 1. n. 219.

stassero autentici, cioè colla sottoscrizione del card. Prefetto (1).

135. Si dimanda per 3. Se si fa irregolare il marito, che ha conosciuta la moglie adultera, quando l'adulterio è occulto. Lo negano Enriquez ed altri appresso Elbel; per lo *cap. Si cujus, dist.* 34., dove dicesi: *Si evidenter fuerit comprobatum, uxorem adulterium commisisse.* Ma noi l'affermiamo colla comune appresso di Elbel; e di questa sentenza sono Tournely e Roncaglia con Suar., Ugol., e Filliuc. E ciò corre, anche se la moglie fosse stata per violenza oppressa. La ragione è la stessa, che quella del caso di sopra nel primo quesito; e perciò poco importa, che sia stata oppressa per forza, o che il marito non ne sia consapevole, mentre sempre in fatti *adfuit divisio carnis*; così Fagnano (2) con Ugol., Raym., Host., ec., dicendo: *Non agitur hic de vitio ordinandi, sed de defectu sacramenti, quem etiam ignorans potest pati.* Al testo si risponde, che le parole, *si evidenter comprobatum etc.*, solamente provano, che se il marito non è certo dell'adulterio della moglie, non dee stimarsi irregolare (3); benchè quantunque il marito non fosse consapevole dell'adulterio, pure in sè è irregolare (4).

136. Da ciò s'inferisce per 1., che lo stesso dee dirsi per la medesima ragione, con

(1) Potestà to. 1. p. 1. n. 219.
(2) Fagnan. in c. Nuper. de big.
(3) Lib. 7. n. 442.
(4) N. 443.

s. Tommaso (1), Suar., Tourn., Conc., s. Anton. e moltissimi altri comunissimamente, di chi contrae due matrimonj invalidi (2), ancorchè in buona fede, come si deduse dal c. *A nobis*, apportato e spiegato al *num.* 136. Per 2., che anche si fa irregolare chi fintamente contrae il secondo matrimonio solamente *ad copulam extorquendam*; così Suar., Tournely, e Salm. con altri (contro Castropalao, che si appoggia alle parole *propter affectum intentionis*); ma noi diciamo, che queste parole non significano, che quel suddiacono veramente avesse pensato di fare un vero matrimonio, mentre ben sapeva, che non poteva succedere; ma che avea l'affetto di porlo in esecuzione. Sicchè tanto è il desiderio di effettuare un matrimonio impossibile, quanto fingere di fare quello che non s'intende di fare (3).

37. La Glossa nel c. *Si cujus d.* 34. propone un caso: Se'l marito accusasse la moglie d'adulterio, e mentre si fa la lite, quæsitus esset de debito conjugali, an reddendo fieret irregularis. Si risponde, che, dato che il marito non è certo dell'adulterio della moglie, in dubbio di tal adulterio, essendo certamente obbligato a rendere, allora egli (dice la glossa) *potius dicitur cognosci ab uxore, quam cognoscere ipsam*, e perciò (reddendo) non si farebbe irregolare. Lo stesso par che corra per lo marito, che ha contratto con una don-

(1) Suppl. q. 66. a. 2.
(2) Lib. 7. n. 445. (3) N. 427.

na violata, credendola vergine; di che si è parlato al *num.* 135. E lo stesso corre, quando il marito rende ignorantemente il debito all'adultera, ch'è occulta, o pure ch'è stata violentemente oppressa, secondo quello si è detto al *num.* 137.

138. III. La bigamia *similitudinaria* si contrae col matrimonio (benchè nullo, e benchè con una vergine), dopo il voto solenne o di religione, o d'ordine sagro. Questa bigamia induce l'irregolarità, sempre che si è consumato il matrimonio, c. 23. *Quotquot*, *et* 3. *Monaco*. 27. *q*. 1., dove dicesi: *Si uxori fuerit sociatus, nunquam ecclesiastici gradus officium sortitur*. Dicono Hurtad., Abb., Gost. ed Archidiac., che questa irregolarità si contrae solamente da' monaci; ma comunissimamente i dd. insegnano, che s'incorre da ogni chierico *in sacris*, dal c. 1. *Qui cler. vel mon.*, dove dicesi, che possa il vescovo dispensare con un diacono, che avea preso moglie, a poter ministrare ec., e dal c. 2. *eod. tit.*, dove si ordina al vescovo, che non permetta ministrare al suddiacono, che contrae matrimonio. Ma stima Sanchez, che questa irregolarità è più tosto per delitto, che per bigamia. Non sarebbe irregolare però, chi non essendo *in sacris*, contraesse matrimonio con una monaca professa, perchè le leggi parlano di chi contrae il matrimonio dopo il proprio voto (1).

139. Questa irregolarità della bigamia non si

(1) Lib. 7. n. 448. et 449.

toglie per lo battesimo, *c. Si quis viduam, dist.* 34.; così la comune con s. Tommaso (1). Può ben dispensarvi il Papa per grave causa, Sanchez, Conc., Salm., con altri: e Tournely colla comune apporta, che Lucio III. già vi avesse dispensato (2). Che cosa possa il vescovo ed i prelati regolari, vedi nel *cap. segu. XX. de' Privilegj.*

140. La *sesta* nasce da *infamia*. Ma di questa già se n'è parlato al *num.* 92. La *settima* per difetto di *libertà*; onde sono irregolari I. i servi, cioè gli schiavi, fin tanto, che non saranno fatti liberi. Se poi un servo, sapendolo, e non contraddicendo il padrone, si ordina (ancorchè di prima tonsura), nello stesso atto acquista la libertà, *c. Si servus, et c. Nulli, dist.* 54. Può non però il padrone dargli la libertà, con condizione, che lo serva nelle cose non ripugnanti allo stato chiericale, e si deduce dal c. *Nullus, de serv. non ord.* Ma se fosse ordinato senza saputa del padrone, resta servo, purchè non sia *in sacris*, e purchè non si renda al padrone il doppio dal vescovo, o da' cooperanti: quando poi costoro fossero impotenti, il servo anche diacono resta servo; e s'è sacerdote, è obbligato di servire nelle cose che comporta lo stato, e di celebrare per lo padrone: purchè il padrone sapendolo non dissimuli per un anno (3).

141. II. Gli *Ammogliati*, se le mogli non ac-

(1) Suppl. q. 66. a. 4.
(2) Lib. 7. n. 450. et seq. (3) N. 455.

consentono, e non fanno voto di castità, *c. ult. de temp. ord. in 6., extrav. Antiqua., de voto*, ed anche se'l matrimonio fosse solamente rato, perchè solamente per questo è permesso fra due mesi farsi religioso, *eod. Extrav.* È probabile non però, che se si fosse ordinato *in sacris*, non sarebbe obbligato poi a farsi religioso, per esser questo un peso troppo grande; Sanch., Avers., Salm., s. Anton. ec. (1).

142. Si dimanda, se il marito possa ordinarsi *in sacris*, o farsi religioso colla licenza della moglie, s'ella ancora non prende lo stato religioso. Alcuni aa. lo negano appoggiati al *cap. Conjugatus, de convers. conjug.*; dove si dice, che il marito non può ordinarsi, *nisi ab uxore continentiam profitente fuerit absolutus*. Dunque (dicono) basta, che la moglie faccia voto di castità; mentre il testo dice, *continentiam* (non già *religionem*) *profitente*. Ma in ogni conto deve affermarsi, per esser ciò chiaramente espresso nel *c. Cum sis, eod. tit.*, dove dicesi: *Ignorare non debet, ss. Patrum constitutioni esse contrarium, ut vir, uxore sua, aut uxor, viro ejus non assumente religionis habitum, debeat ad religionem transire*. Lo stesso rispose Nicola papa nel *can. Scripsimus, caus. 27. qu. 2.*, per la moglie del re Lotario, dicendo: *Non hoc aliter fieri posse, nisi eandem vitam conjux ejus Lotharius elegerit*. E al testo opposto si risponde, che

(1) Lib. 7. v. 512.

la parola *professente* si dee intendere della professione solenne. Del resto tutti convengono, che se la moglie è giovine, non può restar nel secolo, facendosi religioso il marito; all'incontro, se ella è vecchia, lo stesso citato testo *Cum sis* concede, che possa restarsi nel secolo, facendo semplice voto di continenza.

143. III. I *curialisti*, obbligati a servire alla curia o per giuramento, o per istipendio, come sono i giudici, avvocati ec., per quanto durano tali officj, *c.* 1. 2. *e* 3. *dist.* 51., purchè non avessero la licenza dal Papa, o dalla consuetudine, di esercitare tali impieghi, come sono i consiglieri regj nelle cause civili; Laym., Castrop., Suar., Salm., con altri (1). IV. I *soldati* per quanto tempo son obbligati per giuramento. Di più i tesorieri, depositarj pubblici, e que' che amministrano la repubblica. Di più le guardie del re, e tutti gli altri che fanno qualch'esercizio severo, o turpe, o che furono ministri in causa di giustizia (2).

144. L'*ottava* è per difetto di *lenità*, cioè per lecita mutilazione, o occisione, nella guerra offensiva, benchè giusta. Ma per incorrer l'irregolarità, bisogna che l'uccisione sia stata fatta di propria mano, Bus., Holzm., e Lambertini dal *c. Dilectus, et Significasti, de homic.* Dicono Busemb., Bonacina, che chi esortasse nella guerra giusta ad uccider costui, o quell'altro, sarebbe irregolare; ma probabilmente

(1) Lib. 7. n. 456. (2) Ibid.

a ciò contraddicono i Salmaticesi, perchè il testo parla di chi uccide, o mutila di propria mano, non di chi anima. Se poi la guerra è giusta, e non offensiva, ma difensiva, chi uccide non si fa irregolare *cap.* 2. *de immun. Eccl.*, *Clem. un.*, *de homic.* Nella ingiusta poi basta, che muoja uno, per esser tutti irregolari; tutt'i dd. con s. Tommaso 2. 2. *q.* 64. *a.* 8. (1). Si noti qui un decreto della s. c. del conc. del 1703. a' 13. di Gen., dove si dichiarò irregolare un certo diacono e canonico, il quale avea militato in più spedizioni di guerra, benchè giurasse di non aver leso alcuno, poichè sparando lo schioppo, l'avea sparato sempre in aria (2).

145. Per difetto di lenità si fanno ancora irregolari i giudici, e tutti quei che cooperano nel giudizio giusto alla morte o mutilazione del reo attivamente, efficacemente, e prossimamente, con azione di sua natura ordinata a quella; *Clem. Si furiosus*, *de homic. Ex cap. Sententiam. Ne cler. vel mon.* Si è detto *attivamente*, s'intende per coloro che sono dalla parte di chi uccide, non per coloro che sono dalla parte di chi è ucciso, come sarebbe il confessore ch'esorta il reo ad abbracciare la morte (3). Dicesi di più *efficacemente*; perchè chi coadjuva portando le legna, acciocchè sia bruciato il cadavere, non è irregolare: nè chi assiste; e sebbene nel detto

(1) Lib. 7. n. 450. et 460.
(2) Card. Lambert. notif. 101. n. 19.
(3) Lib. 7. n. 461.

c. *Sententiam* viene proibito a' chierici d'assistere a simili spettacoli, pure dicesi, che questo canone o sia abrogato, o che non obblighi sotto colpa grave; Bonac., Salm., e Tournely la chiama comune. Anzi Navarro ed Avila scusano il minorista da ogni colpa (1). Dicesi di più *prossimamente*, poichè non è irregolare chi fa, o vende le spade, o chi esorta a punire i rei, o altri che non è ministro necessario, e remotamente concorre; onde molto probabilmente dicono Suarez, Reginaldo, Laym., Avila, Busemb ec., non essere irregolare il confessore, il quale dicesse al giudice, che tal reo sia degno di morte (2). Dicesi finalmente, *con azione di sua natura ordinata alla morte*, cioè che da sè sia causa di tale morte. Quindi non è irregolare il confessore, che dicesse al boja: *Ho fatto l'officio mio, non t'impedisco a far il tuo*; nè i giudici ecclesiastici, che consegnano il degradato alla curia secolare; nè il chierico accusatore in causa criminale, purchè si protesti espressamente di non intendere la pena del sangue; Bonac., Busemb., Tamb., ec. (3).

146. All'incontro ben sono irregolari 1. Il giudice, i di lui assessori, lo scrivano, che scrive la sentenza (nonperò chi la copia), e tutti quei che l'eseguiscono (4). Ma non quei che commettono la causa, *c. ult. Ne cler. etc.*, purchè non comandassero, che si desse

(1) Lib. 7. n. 461. et 462. (2) N. 463.
(3) Lib. 2. ex n. 404. ad 467.
(4) Lib. 7. n. 481.

sentenza di morte al tale, o che si sbrigasse la tal causa di morte, Castrop. Salmat. ed altri. 2. I testimonj volontarj, che da loro si offeriscono, anche se si protestano; così comunemente i dd. E lo stesso dee dirsi degli avvocati e procuratori dell'accusatore, se non sono costretti a difenderlo; Salmat. cogli stessi aa. 3. Gli accusatori di delitto capitale, cercandone la vendetta. E se questi sarà chierico beneficiato, o *in sacris*, oltre l'irregolarità, pecca mortalmente, dal *cit. cap. Sententiam*, dove vien proibita a' chierici d'intromettersi in qualunque maniera in causa di sangue. Non sarà però irregolare, chi accusa il reo, solamente per esser soddisfatto de' danni, fatta sempre la protesta di non voler la pena del sangue, *c. Prælatis, de homic.* E ciò tanto in causa propria, quanto in causa de' congiunti sino al 4. grado, o de' domestici, o della propria Chiesa; Suar., Castr., Salm., con Bonacina, Concina ec. E ciò corre anche, se tal protesta la facesse fintamente, Suar., Bonac., Castrop., e Salm., con molti, ed anche se la faccia dopo l'accusa, ma prima della sentenza, Bonac., Sairo, Pellizar., e Salm. (1).

147. Le dispense delle irregolarità per difetto sono tutte riservate al Papa, in quanto a' secolari; in quanto a' regolari, vedi nel *capo XX. de Privil. n.* 106. *e* 107.

(1) Lib. 7. n. 468.

DELLE FACOLTÀ DELLA S. PENITENZIERIA

58. Ho giudicato opportuno di notare qui le principali facoltà della s. penitenzieria, acciocchè sappia il confessore per quali cose si possa a quella ricorrere. Il Pontefice Benedette XIV. a' 13. Aprile 1754., con una Bolla che principia *Pastor bonus* (ed è la 95. nel *Bollar. tom.* 1.), confermò molte facoltà concesse da altri Pontefici, ed altre le concesse egli alla s. penitenzieria. E queste sono: I. Può assolvere da tutti i casi, anche della bolla *Cœnæ*, i regolari in amendue i fori; i secolari tanto laici, quanto ecclesiastici, pure in amendue i fori, dalle censure pubbliche emanate a jure, ed anche *ab homine*, se sia spirata la facoltà del giudice, o se'l vescovo le abbia riservate alla sede apostolica; purchè sia data la soddisfazione al giudice ed alla parte; ma se la parte ingiustamente rifiutasse la soddisfazione, può la s. p. assegnare la conveniente soddisfazione. II. Può assolvere gli eretici occulti, ma non potuti conoscersi da altre persone per segni esterni; ed i pubblici eretici, in caso che non vi sia obbligo di dinunziare i complici. Può anche assolvere da' casi pubblici della bolla *Cœnæ*, i principi, amministratori di repubblica, i vescovi, ed altri prelati. III. Può dispensare nelle irregolarità occulte, ed inabilità, ancora per omicidio volontario, ma non già, acciocchè l'omicida possa esser

promosso al vescovato. Può anche dispensare dalle irregolarità ed inabilità a cagione d'eresia; purchè sia affatto occulta. IV. Può dispensare cogli omicidi, ed altri, acciocchè possano professare in qualche religione approvata, ed indi ascendere al sacerdozio. V. Può dispensare cogli ordinati malamente, acciocchè si possano ordinare segretamente, senza interstizj, e fuori d'ordinazione, ma non già negli ordini sagri in un giorno. VI. Può dispensare cogli occulti ordinati simoniacamente. VII. Può convalidare il titolo del beneficio ottenuto coll'occulta inabilità. VIII. Può donare porzione del prezzo simoniaco per la povertà del delinquente. IX. Può co' Francesi, Fiammenghi, Polacchi, ed Oltramontani rilasciare i frutti malamente percepiti; solamente può comporre poi cogl'Italiani, Spagnuoli, ec., ma co' poveri può anche rimetterli. X. Può rilasciare parte delle cose ingiustamente pigliate, o ingiustamente ritenute, se il padrone è incerto, ed il caso è occulto, e'l reo è povero, con dare il resto a' poveri, o a' luoghi pii degli stessi paesi (se può succedere), dove que' furti sono stati fatti. XI. Può assolvere chi avrà avuti doni da' regolari, se non eccedono dieci scudi; ed anche se eccedono, ma dopo fatta la restituzione, o dopo fatto l'obbligo di soddisfare. XII. Può dispensare ne' casi occulti, che la donzella non vergine goda del legato lasciato alle vergini; e colle vergini a poter entrare ne' monasterj delle pentite. XIII. Può rila-

sciare i giuramenti, che non sono in favore de' terzi. XIV. Può commutare dispensando il voto semplice di castità, o differire l'adempimento. XV. Può dispensare commutando in altre preci, o altre opere pie, la recitazione dell'officio divino. XVI. Può dispensare co' regolari in qualsivoglia irregolarità, inabilità, e pene occulte; ma non pel pubblico difetto de' natali per lo generalato; e nelle pubbliche, non può senza aver intesi i superiori. XVII. Può assolvere gli apostati dalle censure colla reincidenza, se non ritornano fra il tempo assegnato, differendo la dispensa sopra le irregolarità, se vi fossero incorsi, sino all'attuale ritorno. E può concedere ancora, che passino in altr'ordine. XVIII. Può concedere il passaggio alla religione più larga, purchè ivi stia in fiore la regolare osservanza, ma non all'ordine di s. Benedetto dell'antica osservanza; nè a consimili congregazioni di qualsivoglia ordine. E lo stesso può colle monache oltramontane. XIX. Può assolvere e dispensare sopra i difetti, e censure ancora per violazione di clausura. XX. Può concedere il confessore alle monache (vedi ciò che si disse al c. *XVI.* anteced. *n.* 89.). XXI. Essendo la sede apostolica vacante, può nel foro di coscienza tutto, anche in que' casi che non avea facoltà, vivendo il Pontefice; colla reincidenza nonperò, se potendo non si presentino al nuovo Pontefice; e questa facoltà dopo che il cardinale penitenziere è entrato in con-

clave, passa alla signatura. L'altre facoltà che riguardano i matrimonj, son notate nell'opera (1). L'altre meno necessarie a sapersi si possono osservare nella detta Bolla.

149. Si noti finalmente, che quando le lettere della penitenzieria si commettono ad un maestro teologo, o dottore de' decreti, possono eseguirsi da' confessori della compagnia di Gesù designati dal generale, o dal provinciale, colla licenza di colui, come concesse Gregorio XII. a' 3. Aprile 1582. E lo stesso concesse Innocenzo XI. a' 27. Novembre 1674. a' lettori giubilati dell'ordine de' minori. E perciò possono l'istesso tutti gli ordini regolari che comunicano con questi: così riferisce Elbel (2).

CAPO VIGESIMO

DE' PRIVILEGJ

PUNTO PRIMO

De' privilegj in comune.

1. *Differenza tra'l privilegio, dispensa, e licenza.*
2. *Quando il privilegio deroga al jus comune.*
3. *Quando il privilegiato è tenuto a servirsi del privilegio.*
4. *Se fuor del sagramento le censure, ecc.*
5. *Delle clausule,* Ad instar etc. Quatenus sacris, canon adversetur etc. Supplentes defectus etc.

(1) Lib. 6. n. 114.
(2) Elb. to. 3. conf. 20. n. 513.

1. Il privilegio si definisce: *Lex privata, aliquod speciale concedens beneficium*. Il privilegio differisce dalla dispensa, la quale esime dalla legge, e perciò sempre è odiosa; e dalla licenza che si dà solamente a pochi atti. De' privilegj in particolare se ne parlerà appresso ne' proprj luoghi; qui solamente noteremo alcune regole da avvertirsi circa i privilegj in comune.

2. E per I. Acciocchè il privilegio deroghi al jus comune, non vi si richiede la clausula derogatoria di quello, perchè si presume, che'l principe già sappia le leggi comuni. Se n'eccettua nondimeno 1. Quando il privilegio non potesse aver effetto senza tale espressa derogazione. 2. Se nella legge a cui si deroga vi fosse la clausula, *Non obstante quocumque privilegio*; ciò non però s'intende, purchè nel privilegio non vi fosse la clausula, *ex certa scientia*, o pure *ex plenitudine potestatis* (1). 3. Quando il privilegio è contra qualche consuetudine, o legge munici-

(1) Salm. tr. 18. n. 42. et 43. cum aliis.

pale, perchè queste non si hanno per derogate, se non se ne fa special menzione (1).

3. Per II. Il privilegiato non è tenuto, regolarmente parlando, a servirsi del privilegio, *reg.* 6. *jur. in* 6. Ma se n'eccettua 1. Se il non servirsene recasse grave danno al prossimo: s'intende se'l recasse, non già per conseguenza, ma per sè; per esempio se'l confessore avesse il privilegio d'assolvere i peccati riservati, egli dopo aver intesa la confessione è obbligato a servirsene (2). 2. Se'l privilegio è in bene comune, ch'è quello dell'immunità, di cui ciascun è tenuto a servirsi, per lo c. *Si diligenti, de foro compet.* 3. Se'l privilegio toglie l'impedimento ad osservare il precetto, per esempio se l'infermo tiene l'oratorio privato in casa, e facilmente può sentir la messa, è tenuto a servirsi del privilegio (3). 4. Se'l privilegio non è personale, ma reale, addetto al luogo, o pure alla dignità, o allo stato, come sono i privilegj concessi a' vescovi ed a' regolari (4).

4. Per III. Chi ha il privilegio per lo foro penitenziale, per esempio di assolvere dalle censure, e pene ecclesiastiche, molto pro-

(1) Suar. de leg. l. 8. c. 14. n. 4. Castr. tom. 1. tract. 3. d. 4. p. 10. n. 9. et Salmat. l. cit. c. 1. n. 8. cum Pelliz., Tambur. etc.
(2) Salmat. tr. 18. n. 11. cum aliis.
(3) Suar. c. 35. n. 8. Pal. p. 7. n. 3. Sanch. de matr. l. 6. d. 6. n. 14. et Salmat. c. 1. n. 12. cum Sylvest., Avila, etc.
(4) Salm. c. 1. n. 17. et 18.

ente può servirsene anche fuori del
ento; e ciò quantunque la facoltà si
e data *sacerdoti confessario* (1).
IV. Parlando delle clausule, la clau-
l instar importa, che allora vaglia il
gio, quando l'altro (a simiglianza di
oncesso questo secondo) sia stato va-
almeno da principio: benchè sia stato
ocato, o non accettato, come avverte
lazzotta. Altrimenti poi, se il primo
gio è stato nullo, e nullo anche il se-
; purchè in questo secondo non si e-
esse già quello che si concede (2). Ciò
rò corre (come dicono gli autori) quan-
cesi, *ad instar*; ma non già se si di-
Sicut concessum est, etc., come limita-
naeina e Garzia appresso i Salmaticesi.
ausula: *Quatenus sacris canonibus non
setur*, s'intende di que' soli canoni, do-
a espresso: *Non obstante quocumque
egio* (3). La clausula, *supplentes singu-
efectus*, s'intende solo de' difetti di quel-
ose che si ricercano solamente *de jure
ivo*, e che sono solamente accidentali;
non già de' difetti naturali, o pure so-
ziali, come se'l supplicante fosse scomu-
to, o se la supplica fosse surrettizia, o

(1) Suar. l. 8. c. 6. n. 15. Castrop. d. 4. p. 2. §. 5.
et Salmat. c. 1. n. 33. cum Sylv., Tab. etc., con-
lios qui probabiliter etiam negant.
(2) Suar. c. 15. n. 2. Castr. d. 3. p. 2. §. 8. n. 1.
n. c. 1. n. 39. cum Bon. etc. et p. Mazzotta t. 1.
privil. pag. 22. v. Sexto.
(3) Salm. c. 1. n. 50. cum Nav., Suar., Garc. etc.

fraudolenta, o se'l difetto fosse circa la causa, o la persona del supplicante (1). Altre clausule possono osservarsi appresso i Salmaticesi (2).

6. Per V. Parlando dell'interpretazione de' privilegj, debbono notarsi più cose. Si noti 1. Che ogni privilegio deve interpretarsi in modo, che al privilegiato non sia nè inutile, nè oneroso (3). 1. I privilegj solamente il principe, o altri a cui il principe il commettesse, può interpretarli autenticamente, o sia giuridicamente. Dottrinalmente poi può interpretarli qualunque uomo dotto, alla cui risoluzione può lecitamente starsi, come dicono tutti; e quando nel privilegio si proibisce ogn'interpretazione, s'intende della sola autentica e giuridica (4); o al più s'intende dell'interpretazione fatta *ex professo*, come si è detto delle leggi (al *capo II. n.* 80.). 3. Sta proibito da Clemente IV. e da altri Pontefici a' vescovi l'interpretare giuridicamente i privilegj de' regolari: solamente ciò sta concesso da Alessandro VI. e Paolo III. (quando non può consigliarsi la sede apostolica) a' jurisperiti, e ad altri giudici in favor de' regolari. E lo stesso sta concesso a' generali, ed a' visitatori, ed anche a' provinciali, e prelati immediati, consigliandosi co' periti. E lo stesso corre per l'interpretazione delle regole, costituzioni, e consuetudini. E così

(1) Salm. c. 1. n. 51. cum Barbosa et Tamb.
(2) Ibid. ex n. 40. (3) Ibid. n. 70. et 71.
(4) Salm. n. 72. et 73.

ancora possono i suddetti prelati togliere, o limitare a' sudditi l'uso de' privilegj (1).

Si noti per 4. Parlando in generale de' privilegj, ogni privilegio regolarmente deve interpretarsi largamente, come si ha dal *c. Olim. 6., de verb. sign.*, dove dicesi : *Cum beneficia principum interpretanda largissime etc.* E dalla *l. Ult. ff. de constit. princ.* All'incontro i privilegj odiosi debbono strettamente interpretarsi, come sono tutti quelli che derogano al jus comune (2), o agli statuti, e consuetudini particolari; purchè tali statuti non sieno contra il jus comune, o purchè il privilegio non sia inserito *in corpore juris*; che perciò dicono Sanch. e Mazzotta (3), che tutti i privilegj reali debbono interpretarsi largamente, poichè per la loro perpetuità si hanno come inseriti nel jus comune. Di più se n'eccettua, se'l privilegio altrimenti si rendesse inutile, o se vi fosse la clausula *ex certa scientia*, o vero *ex motu proprio*; o pure se'l privilegio sia d'assolvere, dispensare, o di comunicarlo ad altri (4). I privilegj poi in pregiudizio altrui, come ad ottenere più beneficj, o conferire i vacanti, o contro l'osservanza regolare, que-

(1) Salm. c. 1. n. 74. 75. et 76.
(2) Ita communiter Sanch. de matr. l. 8. d. 1. n. 1. et 5. Bon. de priv. d. 1. q. 3. p. 7. §. 1. n. 5. Suar. de leg. l. 8. c. 27. Salm. tr. 18. c. 1. n. 79. et alii passim.
(3) Sanch. de matr. l. 8. d. 1. n. 8. et Mazzotta loco cit. p. 223. c. 2. v. Risp.
(4) Salm. tr. 18. c. 1. n. 78. ad 80.

sti debbono strettamente interpretarsi, ancorchè sian concessi *ex motu proprio* (1).

8. Ciò nondimeno che si è detto, corre per li privilegj concessi a' particolari, ma i concessi a qualche ordine, convento, comunità, o altra causa pia, tutti debbono interpretarsi non solo largamente, ma larghissimamente, ancorchè sieno contro il jus comune, o del terzo, come dicono comunissimamente i dd. (2); perchè i privilegj dati alle comunità si presumono tutti rimuneratorj de' servigj fatti, e perciò tutti si hanno come favorabili, per la *l. Sicut personæ. ff. de relig.* (3).

9. Per IV. Parlando della comunicazione de' privilegj, si noti per 1., che le religioni mendicanti comunicano appieno tra loro de' privilegj passati e futuri, così circa le persone, come circa i luoghi, festività, ed indulgenze, secondo si ha dalle Bolle di Sisto IV. Clemente VIII. e Leone X. (4). E ciò quantunque la religione, a cui è concesso il privilegio, non l'abbia accettato, o non se ne sia mai servita. Di più, qaando si accresce il privilegio dato ad una religione, s'intende accresciuto anche all'altre (5). Di più queste religioni mendicanti comunicano ne' privi-

(1) Salm. n. 83. et 84.
(2) Suar. c. 27. n. 7. Castrop. d. 4. p. 10. n. 6. Mazzotta loco cit., et Salm. c. 1. n. 27. et 28., et iterum n. 85. et 86. cum Azor., Laym., Sylv., Bonac., Henr., Coninch., Lezana, Bord., et aliis.
(3) Salm. c. 1. n. 23. ad 27.
(4) Ibid. n. 88. et 89.
(5) Ibid. n. 98. et 99.

legj di tutte l'altre religioni, o congregazioni, o collegj monastici, e non monastici (1). E ciò corre, ancorchè nel privilegio concesso ad altra religione o congregazione vi sia la clausula, che non si comunichi; mentre nelle altre Bolle poi della comunicazione si dice, che si toglie ogn'impedimento di comunicazione (2). E di questi privilegj godono poi così i conversi, perch'essi son veri religiosi (3), come i novizj, secondo dichiarò Clemente VIII., ed è sentenza comune, checchè si dicano alcuni pochi) con Suar., Sanchez, Castropal., ed altri (4); ed ancora ne godono i religiosi fatti vescovi, purchè non sieno cosa, di cui, servendosi i vescovi, ne avverrebbe pregiudizio alla religione, come l'abitare in convento, dar la voce, ec. (5). I terziarj poi e le terziarie (o sieno beate) suddite a' mendicanti, e che portano l'abito della religione, ed hanno il voto di castità (eccettuate alcune cose), ancora godono de' loro privilegj in quelle cose, di cui son capaci. I confratri dello scapulare, del cordone, e simili, godono solamente, e partecipano di tutte le indulgenze e remissioni de'

(1) Ita communissime Salm tr. 18. c. 1. n. 90. cum Rodr., Pelliz., Tambur. etc.
(2) Ibid. n. 170. cum Rodr., Basseo, Miranda, Bon., Diana, Donato etc.
(3) Salm. tr. 15. de statut. rel. c. 1. n. 33.
(4) Suar. tom. 4. de rel. tract. 10. lib. 9. cap. 1. num. 18., et Salmat. ibid. cap. 3. n. 85. cum Sanch., Castrop., Lezana, Pelliz., et aliis.
(5) Salm. dict. tract. 15. cap. 5. n. 43. cum Suar., Lez., et Castrop.

peccati, ma non d'altro (1). Ed all'incontro tutte le altre religioni non mendicanti partecipano tutti i privilegj de' mendicanti, e non mendicanti, e di tutti i luoghi pii, in quella guisa appunto come se fossero mendicanti; dovendosi però sempre attendere le clausule delle loro Bolle, tanto per la restrizione, quanto per l'amplificazione. Vedi i Salmaticesi *tr.* 18. *n.* 90. *in fin.*

10. Si noti per 2., che le monache, così degli ordini mendicanti, come non mendicanti, godono de' privilegj de' monaci del lor ordine, e per conseguenza di ogni altro ordine, in tutto ciò di cui son capaci, e s'intende in ciò ch'è favorabile. E questo corre, ancorchè il privilegio nominasse solamente gli uomini, come si ricava dalla Bolla di Leone X. E così all'incontro i frati godono de' privilegj delle monache di tutti gli ordini, per ragione ch'essi comunicano (come si è detto di sopra) ne' privilegj dati ad ogni religione, congregazione, o monastero (2). Ma ritornando alle monache, di tali privilegj godono ancora quelle che son soggette al Papa, o al vescovo; e così, quando si concede a' religiosi il privilegio d'essere assoluti, o dispensati dal loro prelato, le monache soggette al vescovo dal medesimo ben posson essere assolute e dispensate. E ciò ancorchè nel privilegio si nominassero solamente

(1) Salm. tr. 15. n. 94. cum aliis.
(2) Salm. tr. 18. de privil. c. 1. n. 91.

le monache, che vivono soggette a' regolari (1).

1. Si noti per 3., che i privilegj non si comunicano, quando sono odiosi e contrarj agli statuti proprj, sicchè pregiudichino al bene, o sia all'osservanza comune della religione (2). Si noti per 4., che i privilegj concessi ad alcuno, non come particolare, ma a riguardo del suo officio, o dignità, o come membro di quella comunità, s'intendono concessi a tutti gli altri dello stesso officio, o della stessa comunità. Ed i privilegj dati a' sudditi o a' prelati inferiori, s'intendono concessi anche a' superiori (3). Parimente i privilegj dati ad un convento, o chiesa, o a' particolari di alcun convento, ma come membri di quello, s'intendono dati a tutti gli altri religiosi, così di quell'ordine, come degli altri, che comunicano, quando milita la stessa o simile ragione (4). Ma ciò non s'intende de' privilegj che si danno a qualche congregazione a tempo determinato, o pure per Brevi particolari ad alcun monastero per qualche speciale ragione, o pure quando son di cose che soglion difficilmente concedersi (5).

(1) Suar. de leg. l. 8. c. 10. n. 7. Bon. d. 1. q. 3. p. 7. §. 2. n. 2. et Salm. tr. 18. c. 2. n 92. cum Castr., Lez., Pelliz., Bord., Boss., et aliis, contra paucos.
(2) Castrop. d. 4. §. 9. n. 2. et Salm. c 1. n. 100. Suarez, Pelliz, Portel, Tamb., Bord. etc.
(3) Salm. c. 1. n. 110. et 111.
(4) Ibid. cum Pelliz., Garcia, Quintan., Tamb. etc.
(5) Salm. c. 1. n. 118. cum Peyr., Tamb., Mer. etc.

12. Per VII. È certo, come si ha dalla prop. 36. dannata da Alessandro VII., che i religiosi non possono più servirsi de' privilegj rivocati dal concilio tridentino. Ma ciò non ostante debbonsi attendere alcune dichiarazioni del concilio fatte da s. Pio V. nella sua bolla, *Etsi mendicantium*. Queste sono 1., che i secolari possono sentir le messe e le prediche nelle chiese de' regolari. 2. Che'l vescovo non possa dar licenza di entrare ne' monasterj delle monache esenti. 3. Che la quarta funerale non s'intende, se non di ciò che si apporta (1). 4. Che i confessori delle monache esenti, ed i predicatori regolari delle proprie chiese non sieno esaminati dall'ordinario; ma in quanto a' confessori tal privilegio è stato derogato da varie costituzioni apostoliche, e specialmente dalla bolla *Apostolici ministerii* d'Innocenzo XIII. nel 1723., confermata da Benedetto XIII. a' 23. Settembre 1724. Ivi nel §. 18. si dichiara, che i confessori delle monache esenti debbono esaminarsi ed approvarsi dal vescovo diocesano, *remota quacumque contraria consuetudine, etiam immemorabili.*

13. Per VIII. Bisogna distinguere il *rescritto di grazia*, come di assolvere, dispensare, ec., e'l *rescritto di giustizia*, come d'esercitar giurisdizione, d'appellare, ec. Nel rescritto poi di grazia si dice, *grazia fatta*, quando il delegato si ha come mero esecutore necessa-

(1) Salm. tr. 18. c. 1. n. 137.

rio: *Grazia facienda*, quando si dà la facoltà di dispensare, e si lascia in arbitrio del delegato. Il rescritto di giustizia spira colla morte del principe, purchè l'affare non sia cominciato; e lo stesso dicesi del rescritto di grazia facienda. Ma corre l'opposto della grazia fatta, come d'assolvere e di ricevere gli ordini *extra tempora*, dell'oratorio privato, ec. (1). Il privilegio dato colla clausula, *donec voluero*, è probabile che non ispiri dopo la morte del concedente (2); vedi ciò che si è detto al *capo XVI. nu.* 82. E se nella concessione si esprime l'officio del delegato, morto il delegato, passa quella anche al successore (3).

14. Per IX. Il privilegio in molti modi può cessare, e 1. per lo decorso del termine assegnato. 2. Per la cessazione della causa finale: s'intende quando il privilegio è concesso sotto la condizione di detta causa; ma quando fosse dato assolutamente, è opinione molto probabile, che ancora cessando la causa finale non cessi il privilegio; nè cessi per essersene fatto uso una volta (4), giusta ciò che si disse della dispensa al *capo II. n.* 66. *in fin*. 3. Per la rinunzia del privilegiato; nel che si noti, che i particolari non posson rinunziare a' privilegj della comunità;

(1) Castr. d. 3. p. 16. §. 4. n. 11. Sanchez de matr. l. 8. d. 38. n. 41. Salmant. c. 1. n. 141. ad 146. cum Suarez.

(2) Salm. tr. 18. n. 149. (3) Ibid. n. 150.

(4) Ibid. c. 2. n. 3. et 4.

e che per esser valida la rinunzia, dev'ella farsi in mano di chi ha dato il privilegio, e dal medesimo accettata (1). 4. Per l'uso contrario, o per lo non uso; in dubbio nondimeno la presunzione sempre è per l'uso. Bisogna poi in ciò avvertire, che i privilegi graziosi, che non sono di gravame ad altri, come di assolvere, dispensare, o di digiunare, e simili, questi non si perdono mai per lo non uso, ed anche per l'uso contrario, quantunque di tempo lunghissimo (2). I privilegi all'incontro che sono gravosi al terzo, come di non pagar le decime, e simili, questi si prescrivono per l'uso contrario, ed anche per lo non uso privativo (non già solo negativo), ch'è quando il privilegiato, consapevole già del suo privilegio, date le occasioni, spontaneamente non ha voluto servirsene. Ma ciò s'intende, purchè nel privilegio non vi sia la clausola *di servirsene a suo arbitrio* (3). In oltre ciò s'intende per lo foro esterno, poichè in coscienza non perde il privilegio chi non ha l'animo di rinunziarvi (4). Può cessare anche il privilegio per l'abuso che se ne faccia, in tutto, o in parte (5).

15. Cessa per 5. il privilegio per la rivoca-

(1) Salm. tr. 18. c. 2. n. 5. ad 8.

(2) Suar. de leg. l. 8. c. 34. n. 17. Bon. d. 1. q. 3. §. 5. n. 4. Castr. tr. 3. d. 4. p. 18. n. 3. et p 19. n. 1, et Salm. c. 2. n. 13. cum Laym., Pont., Lezz., Garcia etc.

(3) Castrop. p. 18. n. 4. Bonac. n. 3. et Salm. n. 14 cum Laym., Garc., Lez. etc.

(4) Salm. c. 2. n. 18. (5) Ibid. n. 37.

zione del principe. Ma in ciò bisogna distinguere i privilegj gratuiti da' rimuneratívi e dagli onerosi. Se'l privilegio è mero gratuito, può rivocarsi validamente, anche senza giusta causa: benchè ciò non si scuserebbe almeno da peccato veniale, se non v'è scandalo (1). Ma se col privilegio si fosse trasferito il dominio di alcuna cosa nel privilegiato, quello non può rivocarsi, nè lecitamente, nè validamente, se non per causa urgentissima del bene comune, o di grave delitto, o pure per quelle cause, per cui può rivocarsi ogni donazione (2). Se poi il privilegio è rimuneratorio, o per giustizia, o per gratitudine, sempre si richiede la giusta causa per rivocarsi validamente. E se di più è oneroso, per esempio è concesso per prezzo ricevuto, o per qualche peso imposto al privilegiato, per rivocarsi (oltre la causa giusta) si richiede la compensazione. Lo stesso dicesi de' privilegj rimuneratorj per giustizia, come dicono comunemente i dd. (3).

6. La rivocazione poi de' privilegj altra è l'*espressa*, altra la *tacita*. In quanto all'*espressa*, regolarmente parlando, basta la clausola generale, *non obstantibus privilegiis etc.*, a rivocare tutt'i privilegj in contrario. Se n'ec-

(1) Pontius l. 8. c. 19. n. 15. Castrop. p. 21. §. 3. n. 3., et Salm. c. 2. n. 37. cum Suar., Sanch., Bon. etc.

(2) Castr. p. 21. §. 2. n. 2. Bon. p. 8. §. 4. n. 5. Suar. l. 8. c. 37. n. 7., et Salm. c. 3. n. 26. cum Pont., Gaet., Lez. etc.

(3) Suar. loc. cit. n. 6. et 7. Pont. n. 13., et Salm. tr. 18. c. 2. n. 30. et 35. cum aliis.

cettuano nondimeno per 1. i privilegj concessi per modo di contratto, o sieno onerosi, o rimunerativi per giustizia (come si è detto di sopra), in cui si faccia special menzione de' meriti in particolare. Per 2. I privilegj che h[illegible] seco la clausola di non intendersi derogati, se non se ne fa menzione particolare. Per 3. I privilegj de' regolari, i quali anche richiedono special menzione, perchè sono rimunerativi, e par che hanno la clausola derogatoria della futura revocazione, se non si fa di loro special menzione, come dicono Rodriquez, Portel., e Miranda appresso il p. Mazzotta. Per 4. I privilegj inseriti in *corpore juris*; perchè questi son vere leggi, onde per esser rivocati richiedono la clausola speciale, *non obstantibus legibus in contrarium* (1). Lo stesso dicono Bon., Sanch., Castrop., ed i Salm. con Molin., Pellizzario, ed altri molti (contro Ponzio) de' privilegj concessi per alcun concilio generale, che non s'intendono rivocati, se non colla clausola espressa, *non obstante quacumque constitutione, etiam a concilio generali edita*, come si raccoglie dal *c. Ex parte, et c. ult. de capell. mon.* (2). Oppone a ciò Ponzio la pratica della Chiesa, ed una dichiarazione

(1) Suar. l. 8. c. 38. n. 1. Bon. tr. 2. d. 3. p. 8. § 1. n. 41. Castr. tr. 3. d. 4. p. 21. §. 3. a n. 2 Pont. l. 4. c. 19. n. 17. Mazzot. to. 1. de privil. qu. 2. c. 1 pag. 23., et Salm. c. 2. n. 39. et 40.
(2) Bon. n. 13. Castr. §. 4. n. 6. Sanch. de matr. L. 3. d. 26. n. 9., et Salm. tr. 18. c. 2. n. 41. cum Pelliz, Bassez etc. contra Pontium n. 19.

in contrario; ma Castrop. con
nde, che tutto ciò gratis s'asse-
ente dice, che Garcia rapporta
oprio di s. Pio, dove dicesi, che
ni segnate di propria mano del
ichiedono alcuna rivocazione del
, nè generale, nè speciale. Del
p. ragionevolmente non approva
ce Sanchez, che le costituzioni
ino debbono essere di più nomi-
rivocate. Vedasi quel che si dirà
. *in fin.* Tutte non però le sud-
azioni di sovra mentovate s'inten-
, se non costa della mente con-
lerogante, come tutti i suddetti
comunemente; onde se nella leg-
ria vi è la clausola *ex certa scien-*
ex motu proprio, o *de potestatis*
, allora si rivoca ogni privilegio,
e qualificato, eccettuati gli onero-
do la rivocazione pregiudicasse al
zo acquistato (1).
nto poi alla rivocazione *tacita*, i
rima concessi s'intendono rivocati
ne legge universale in contrario,
in quella non vi sia alcuna clausola
a, quando la suddetta legge, o nuo-
gio dato ad altri, non potesse ave-
o inteso, se non rivocati i privilegj
ncessi; poichè non si presume, che
ore voglia fare una legge inutile,

. c. 1. n. 40. et 42.

o dare un privilegio (o sia generale, o speciale) elusorio. Ciò nondimeno s'intende correre, quando i privilegj prima dati sian noti al principe, come si presumono noti tutti i privilegj inseriti *in corpore juris*; il che all'incontro non si presume degli altri, che sono *extra jus*; onde di questi si richiede special menzione (1). Dicono alcuni, come Soto, Enriquez, e Quintanad., e v'aderiscono i Salmat. in un luogo (2), che'l privilegio resta in vigore, sintanto che la rivocazione non è intimata alla città, o religione. Ma gli stessi Salmat. con ragione si rivocano appresso in altro luogo (3), dicendo con Laym., Suar., Portel., e Lezana, che basta ad invalidare il privilegio (come si disse, parlando delle leggi al *capo II. dal n.* 5. *ad* 8.) che se ne pubblichi la rivocazione, e che passino due mesi dalla pubblicazione, sì che possa pervenirne la notizia a' privilegiati, benchè di fatto non pervenisse.

Si è trattato sinora de' privilegj in comune; ne' seguenti capitoli si tratterà de' privilegj in particolare degli ecclesiastici, de' vescovi, e de' religiosi.

(1) Suar. l. 8. c. 39. n. 2. Pont. l. 8. c. 19. n. 19 Castr. d. 4. d. 21. §. 4. n. 10. Bon. d. 3. p. 8. §. 4. n. 14. Salm. c. 2. n. 43. et 44., et cum aliis communiter.

(2) Salm. tr. 10. de censur. c. 2. n. 80.

(3) Tract. 8. de privil. c. 2. n. 5.

PUNTO SECONDO

De' privilegj degli ecclesiastici.

ali cose gli ecclesiastici sieno esenti dalla
lestà laicale.
rivilegj del canone, e del foro, in quanto
e persone.
anto ai beni.
oda questi privilegj.
neficiati.
nsurati.
ei che han lasciato l'abito.
Dell'immunità de' luoghi pii.

cclesiastici per legge divina sono e-
lla podestà secolare in quanto alle
spirituali, o meramente ecclesiasti-
ne sono le ordinazioni, elezioni di
c., siccome costa dal *can.* 3. del Con-
nano. In quanto poi alle persone e
egli ecclesiastici, è questione se sie-
esenti per legge divina. Molti lo
come Lessio, Gaetano, Becano, ed
(1). Molti altri l'affermano, come
Azorio, Laymann ec., e lo provano
esti, e specialmente dal c. *Quam-
de gentib. in* 6., e dal Tridentino
c. 20. *de ref., Ecclesiæ, et persona-
lesiasticarum immunitatem Dei ordi-
et canonicis sanctionibus esse consti-*
: certo non però, che gli ecclesiastici
jus canonico, come civile, non sono

ct. 8. de ord. c. 7. n. 6.

soggetti al foro laicale (1). Del resto sono essi tenuti in coscienza a quelle leggi civili che non ripugnano al loro stato, non *vi coercitiva*, come dicesi, *sed directiva*, cioè per uniformarsi alla comunità (2).

19. Godono dunque per I. gli ecclesiastici l'esenzione circa le loro persone. Oltre il privilegio del canone, per cui incorre la scomunica chi ingiustamente gli percuote (del che si è parlato al *cap. XIX. num.* 48. *e seg.*), godono essi l'immunità di non poter esser puniti dalla corte laicale; come apparisce dalle leggi riferite da Becano (3). E benchè il jus civile non gli esima che nelle cause civili, e nelle criminali s'abbia riserbato il dritto di riconoscerle, senza però condannarli se non dopo la degradazione; nulladimeno il jus canonico gli ha totalmente esentati (4). Ma ciò non ostante, in qualche caso può la podestà laicale cercare i chierici, come quando ne trovasse alcuno che di notte portasse armi proibite, o andasse travestito, o lo trovasse *in fragranti* commettendo qualche delitto, allora può prenderlo per rimetterlo alla curia ecclesiastica; e trovandolo di giorno, sempre può spogliarlo dell'armi proibite. Può ancora in qualche caso castigarlo (ma non con pena di morte), se quegli macchinasse ribellione contro del prin-

(1) Jura ap. Less. de just. l. 2. c. 31. dub. 3.
(2) Est commune cum Salm. t. 8. c. 7. n. 16.
(3) De sacram. c. 26. q. 9.
(4) Salm. tr. 8. c. 7. ex n. 24.

cipe, o facesse commozion di popolo, e dal suo vescovo non ne fosse punito. E di più è probabile, che può castigare i chierici che son notorj sodomiti; poichè questi da Leone X. e da s. Pio V. stan privati d'ogni privilegio clericale (1). Del resto per ogni altro delitto i chierici non possono essere castigati dalla corte secolare, *cap. fin. de vita, et hon. cler. et c. In audientia* 25. *de sent. excom.*

20. Per II. Gli ecclesiastici godono l'esenzione dal foro laicale in quanto ai loro beni così ecclesiastici, come in qualunque modo acquistati; onde per quelli non sono tenuti a pagare alcuna imposizione, come si ha dal *cap. Quia*, e *cap. Clericis*, *de immun. eccles. in* 6., e dalla *l. Sancimus* 22. *c. de sacros. Eccl.* (2). I chierici non però negozianti circa i beni meramente ecclesiastici, applicati al negozio, son privati d'ogni esenzione, *cap. Quamquam*, 4. *de censib. in* 6. Circa poi gli altri beni proprj, ne sono privati dopo la terza monizione (3). Di più si noti qui, che in caso di necessità urgente può il principe estrarre dalle case, e vendere il grano degli ecclesiastici (4).

21. Quei che godono le suddette esenzioni in quanto alle persone, ed in quanto ai loro beni, sono per prima tutti i regolari coi loro novizj e terziarj, ed anche le beate del

(1) Salm. tr. 8. a n. 27. ad 29. et a n. 18. ad 20.
(2) Ibid. c. 7. n. 35. et 55.
(3) Ibid. n. 51. cum Less., Mol. etc.
(4) Ibid. p. 7. n. 17. cum Diana, Molf.

terzo ordine francescano, carmelitane ec., che portano l'abito col voto di castità, come ha dichiarato la s. c. Di più i cavalieri di s. Giovanni, di s. Giacomo, d'Alcantara e Calatrava, come provano Bonac., Filliuc., Diana (1). Di più tutti i chierici ordinati *in sacris*. Degli altri ordinati *in minoribus*, o semplicemente tonsurati, il Tridentino *sess.* 23. *cap.* 6., dice così: *Fori privilegio non gaudeat, nisi beneficium ecclesiasticum habeat, aut clericalem habitum et tonsuram deferens, alicui Ecclesiae de mandato episcopi inserviat: vel in seminario clericorum, aut aliqua schola, vel universitate de licentia episcopi quasi in via ad suscipiendos majores ordines versetur.* E di questo privilegio godono ancora i chierici conjugati, che portano l'abito e tonsura, e servono alla Chiesa; ma nel *cap. ult. de temp. ord. in 6.* si vieta dar la tonsura a' conjugati, se non vogliono farsi religiosi, o pure ordinarsi *in sacris* colla licenza della moglie (2).

22. Sicchè godono il privilegio del foro per 1. i beneficiati, ancorchè non servano ad alcuna Chiesa, nè portino l'abito e tonsura, come probabilmente si ricava dal concilio, secondo dicono i Salm. con Filliuc., Diana, e Rodriq., contro Suar. Ed ancorchè non percepiscano i frutti del beneficio, nè lo posseggano; poichè basta che ne abbiano il titolo.

(1) Salm. c. 7. n. 87.
(2) [illegible]b. 6. n. 827. in fin.

come dicono Garcia, Filliuccio, e Diana coi Salm. Basta ancora la cappellania, o prestimonio, che si hanno per veri beneficj, ma non già la pensione (1).

3. Per 2. godono i chierici *in minoribus*, e i tonsurati, purchè portino insieme l'abito e la tonsura, secondo quel che dice il concilio, *Clericalem habitum et tonsuram deferens*; e come più probabilmente sentono molti dd. con Castrop. e Barbosa, contro i Salmat. ed altri, che interpretano la particola *et* per la particola *vel*, sicchè dicono bastare l'uno o l'altro (2). E purchè di più servano alla Chiesa; ma in quanto al servizio della Chiesa (purchè sia spirituale, perchè non basta il temporale), basta che servano ad alcuna delle chiese, ancorchè non sia destinata dal vescovo, come sta dichiarato dalla s. c. appresso il card. Lambertini (3).

4. Acciocchè poi i chierici minoristi sieno privati del foro (perchè altrimenti corre del privilegio del canone), non già si richiede la trina monizione, perchè questa si richiede solamente per li beneficiati, e per gli ordinati *in sacris*, come si ricava dal *cap. Contingit, de sent. excom.*, o pure per li minoristi, che s'impiegano in negozj secolareschi, come dal *cap. Ex literis, de vita et hon. cleric.* (4); ma basta che abbiano dimesso l'a-

(1) Salm. tr. 8. c. 7. n. 62. et 63. cum aliis.
(2) Lib. 6. n. 827.
(3) De synodo lib. 7. cap. 69. n. 4.
(4) Lib. 6. n. 827.

bito e la tonsura, come più volte ha dichiarato la s. c., e come dicono comunemente i dd. (1), purchè l'abbiano lasciato per lungo tempo, come notano i Salmat. con Bonac., Suarez, Barbosa, ed altri. Quantunque non però tali chierici non possono allegare il foro, nondimeno il vescovo può ripigliarseli dal foro secolare, secondo la dichiarazione della s. c. approvata dal Papa (2). Quei chierici poi, che riassumono l'abito, ben godono il privilegio, purchè non lo facciano in frode; la quale frode allora si suppone, quando alcuno in qualche causa civile già fosse stato citato al foro laicale, o in causa criminale già fosse carcerato, o pure uscito dalla carcere sotto la sicuranza, come dicono i Salm. con Bonac. (contro Guttierez o Ceballos), ed il card. Lambertini con più decreti della s. c. (3). È gran questione poi, se la podestà laicale possa conoscer le cause degl'innocenti contra gli ecclesiastici. Altri teologi l'ammettono assolutamente; ma altri più comunemente il permettono sol quando non può, o difficilmente, ricorrersi a' superiori ecclesiastici maggiori (4).

25. L'immunità poi ecclesiastica de' luoghi, in quanto al rifugio de' delinquenti, ella compete per jus ecclesiastico e civile a tutte le chiese, benchè interdette, o pollute, ed

(1) Card. Lambertini de synodo l. 5. c. 12. ex n. 1. et Salm. tr. 8. c. 7. n. 65.
(2) Lamb. de syn. l. 5. c. 12. ex n. 1.
(3) Salm. tr. 8. c. 7. n. 67. et c. Lamb. de syn. c. 67. n. 1.
(4) Ibid. c. 7. ex n. 76.

(se non sieno affatto dissagrate
...l prelato), ed alle loro cap-
...imiterj, anche separati dal-
campanili, tetti, atrj, e
40. passi di più per le
altre chiese (s'inten-
...e stan fuori le mura
... purchè non vi
...ica, o casa di secolari:
...sa di alcun chierico (1). Go-
...essa immunità gli spedali, dov'è
...ella pubblica, gli oratorj eretti dal vescovo, il palagio del vescovo, e le case de' regolari coi loro dormitorj, claustri, orti, e portici avanti la Chiesa, o monasterj (2). Ma secondo il concordato colla corte di Napoli *cap.* 2. oggi godono le sole chiese che stanno in città, o luoghi abitati; ma non le rurali, se non sono parrocchie, o filiali di esse, o dove sta il Venerabile. L'esenzione poi in dette chiese non si stende, se non agli atrj circondati di mura a' portici, scala, porte, e facciata anteriore della Chiesa; ed alle sole case che comunicano colla Chiesa immediatamente, purchè v'abiti un ecclesiastico destinato alla di lei cura.

... Tutti poi i delinquenti, purchè sieno cristiani, ancorchè eretici, o interdetti, o carcerati, che rotta la carcere siansi rifugiati ne' suddetti luoghi sagri, godono quest'im-

(1) Salm. tr. 8. c. 7. n. 84.
(2) Ibid. ex n. 88.

munità. Ed in ciò si riprova ogni consuetudine in contrario; *cap. Noverint, de sent. excom. et authent. de sacros. Eccl.* (1). Se n'eccettuano nondimeno nella bolla di Gregorio XIV. i ladroni pubblici, guastatori de' campi, quei che commettono omicidio per proditorio, o per assassinio (ma Benedetto XIV. n'ha eccettuati tutti gli omicidj per tutta la Chiesa), o nella stessa Chiesa, o cimiterio; di più gli eretici ed i ribelli contro la stessa persona del principe (2). E ne' casi chiaramente eccettuati può il giudice secolare da per sè estrarre i delinquenti dalla Chiesa, secondo la comune pratica. In dubbio non però il giudizio dell'eccettuazione spetta al vescovo; così dicono i Salmat. con altri (3). Fuori poi de' delinquenti eccettuati, tutti gli altri godono l'immunità; come anche la godono i debitori che si rifugiano nella Chiesa (4).

27. È questione poi se i chierici e religiosi godano la stessa immunità a rispetto de' loro prelati. Molti l'affermano, come Barbosa, Bordone, Guttierez con una dichiarazione della s. c., ed è probabilissimo, come dicono i Salmaticesi; nulladimeno essi colla sentenza comunissima di Suarez, Castropal., Laymann, Bonacina, Silvestro, ed altri lo negano, così per la bolla di Gregorio XIV., dove parlan-

(1) Salm. tr. 18. c. 3. n. 91. cum Suar., Castrop., Pelliz., Guttier etc.
(2) Salm. tr. 18. ex n. 96.
(3) Ibid. n. 121 ad 123. (4) Ibid. n. 95.

dosi di detta immunità, si parla solamente de' laici, *ut laicis ad Ecclesiam confugientibus etc.*, come per la comune e ricevuta consuetudine; altrimenti i religiosi, che stanno sempre nel monastero, difficilmente potrebbono esser puniti. Siccome poi possono i superiori ecclesiastici (vescovi, e loro vicarj) estrarre i loro sudditi dalla Chiesa, così ancora quando è necessario possono dar licenza d'estrarli alla corte secolare (1). Il vescovo nondimeno non può estrarre i suoi chierici dalle chiese de' regolari; e ciò non per ragione dell'immunità, ma perchè quelle sono luoghi esenti dalla sua giurisdizione (2).

3. Gli estraenti poi, o quei che han tentata l'estrazione, incorrono *ipso facto* la scomunica, dalla quale non possono essere assoluti, che dal Papa; o pure dal vescovo, poichè il decreto di Clemente VIII. toglie la facoltà solo a' confessori semplici, benchè regolari (3). Si avverta qui, che i religiosi i quali discacciassero dalle loro chiese, o monasteri, alcun delinquente, per liberarsi da qualche pericolo o incomodo, questi non offendono l'immunità, e ben possono farlo (4).

(1) Salm. tr. 18. c. 3. n. 20.
(2) Ibid. n. 123. (3) Ibid. n. 117.
(4) Ibid. n. 118.
(*) *Avvertenza. Al capo XX. de' privilegj al n.* 28. si trova scritto, secondo l'opinione de' Salmaticesi *tr.* 18. *de privil. cap.* 3. *n.* 116. 117. con Bonac., Castr., ed altri, che coloro i quali hanno incorsa la scomunica per aver estratto qualche delinquente dalla Chiesa, possono essere assoluti dal vescovo; per ragione che Clemente VIII. toglie tal facoltà solo a' confessori sem-

plici, benchè regolari, ma non a' vescovi. Ma fatta miglior riflessione, dee tenersi il contrario con Fagnano *in cap. Cum pro causa*, *de sent. excom.*, Farinacio ed altri; poichè Gregorio XIV. dichiarò, che i violatori dell'immunità incorrono tutte le censure e pene prima imposte da canoni, concilj, o altri pontefici contra i violatori della libertà, del jus, e dell'immunità ecclesiastica: *Declaramus* (sono le parole della Bolla) *eos ipso facto censuras et pœnas ecclesiasticas incurrere quæ contra libertatis, juris, et immunitatis ecclesiasticæ violatores per sacros canones et conciliorum generalium, nostrorumque prædecessorum constitutiones sunt promulgatæ*. All'incontro si ha dall'*extrav.* 3 *Inter communes*, *de pœnit. et rem.*, di Paolo II, che stava già imposta la scomunica papale contra i violatori della libertà ecclesiastica. Nè vale a dire, che prima stava riservata la sola violazione della libertà, che riguarda le persone, ma non già la violazione dell'immunità che riguarda i luoghi; e che poi da Gregorio fu imposta bensì la scomunica contra i violatori dell'immunità, ma non la riserva, la quale non s'intende fatta, se non è espressa; perchè si risponde, che avendo Gregorio imposto quella stessa censura alla violazione dell'immunità che stava prima imposta alla violazione della libertà, se la censura era già riservata per la lesione della libertà, è riservata ancora per quella dell'immunità. Tanto più che Clemente VIII. ne' due decreti che fece sovra i casi riservati al papa ed a' vescovi, nel primo decreto proibì a tutti i confessori l'assoluzione da qualunque caso riservato al papa, nel secondo poi tra i casi papali, che ivi numera, dice, esservi appunto la violazione dell'immunità in termini della Bolla di Gregor. XIV., ed in detto secondo decreto nella prima parte tratta de' casi riservati al papa; nella seconda de' riservati al vescovo. Del resto bastava, che la lesione dell'immunità si chiamasse già caso papale, acciocchè i vescovi non potessero assolverlo. E di ciò Fagnano in fine del *n.* 36. ne adduce una decisione della s. c. del concilio.

PUNTO TERZO

De' privilegj de' vescovi.

29. *I. Facoltà del cap.* Liceat; *se può il vescovo dispensare nell'irregolarità* ex delicto *ed* ex defectu *dubbia.*
30. *Se dove non è ricevuto il Trident. ec.*
31. *Chi venga sotto nome di vescovo.*
32. *De' pellegrini. E se il vescovo possa assolvere da' casi papali fuor di confessione.*
33. *Come s'intenda il delitto occulto.*
34. *Se il vescovo possa delegare questa facoltà.*
35. *Se da' casi riservati dagli altri vescovi ec.*
36. *Se per li casi dopo del concilio ec.*
37. *Se il vescovo possa assolvere il confessore che assolve il complice nel peccato turpe.*
38. *Se i vescovi ne' casi della bolla* Cœnæ *ec.*
39. *Se possano dispensare nell'irregolarità incorsa per eresia.*
40. *Se possano assolvere gl'impediti.*
41. *E se per mezzo d'altri.*
42. *Chi venga sotto nome d'impedito.*
43. *Degl'impediti in perpetuo.*
44. *Se questi son tenuti per lettera ec.*
45. *Se sien tenuti almeno di ricorrere al vescovo. E se non possono ricorrere ec. E se sono in morte.*
46. 47. *et* 48. *II. De' sei casi vescovili, e se specialmente dell'assoluzione per la censura del chierico.*
49 *III. Della dispensa cogl'illegittimi.*
50. *Co' bigami.*
51. *IV. Circa le irregolarità per delitto occulto.*
52. *Dell'omicidio casuale.*
53. *V. Circa le inabilità.*
54. *VI. Delle facoltà de' vescovi circa i matrimonj.*
55. *Della dispensa circa le pubblicazioni, voto di castità, e impedimento* ad petendum, remissive *al cap. XVIII. n.* 68. *Circa gl'impedimenti dirimenti dubbj.*
56. *Circa i dirimenti certi, se il matrimonio è contratto.*
57. *Se non è contratto.*

29. I vescovi in virtù del Tridentino sess. 24. *cap.* 6. *Liceat*, hanno le seguenti facoltà: *Liceat episcopis in irregularitatibus et suspensionibus ex delicto occulto, excepta ea quæ oritur ex homicidio voluntario, et aliis deductis ad forum contentiosum, dispensare, et in quibuscumque casibus occultis, etiam Sedi Apostolicæ reservatis, delinquentes sibi subditos in diœcesi sua per se ipsos, aut vicarium ad id specialiter deputandum, in foro conscientiæ gratis absolvere, imposita pœnitentia salutari. Idem et in hæresis crimine in eodem foro conscientiæ eis tantum, non eorum vicariis, sit permissum.* Sicchè i vescovi per detto *cap. Liceat* possono dispensare in tutte le irregolarità e sospensioni papali incorse per delitto occulto, eccettuato l'omicidio volontario, e le altre dedotte al foro

contenzioso. Si è detto, *per delitto occulto*; onde ben dicono Bonacina, Castrop., Salm., ec., contro d'altri, che non può il vescovo per detta facoltà dispensare in alcuna irregolarità occulta *ex defectu* (1). Se non fosse dubbia, come probabilmente tengono Fagnano e Tournely con Gibert, ed altri, ricavandolo dal *c. Nuper, de sent. excomm.* (2), giusta quel che s'è detto al *capo II. num.* 62. E di più possono assolvere i loro sudditi per sè, o per alcun altro sacerdote, a ciò specialmente deputato, da' casi papali occulti, e secondo il concilio prima poteano assolvere anche dall'eresia (per sè, non per altri); ma vedi ciò che si dirà al *num.* 38.

0. Sopra questa facoltà del concilio debbono notarsi più cose molto considerabili. Si noti per 1., che in quei luoghi, dove non è ricevuto il Tridentino, non possono i vescovi servirsi della suddetta facoltà del *cap. Liceat*, come notano comunemente i dd. (3); e giustamente, perchè la facoltà del concilio non si riceve da' vescovi che per l'accettazione di quello, non essendo ragionevole, che ne goda i privilegj chi ne ricusa i pesi.

1. Si noti per 2., che sotto nome di vescovi

(1) Lib. 7. n. 469.

(2) Fagnan. in c. Veniens, de fil. presb. n. 7. et 8., et Tourn. cum aliis tom. 2, pag. 106.

(3) Suar. de censur. d. 41. sect. 2. n. 6. Sanch. dec. l. 2. d. 11. n. 2. Salm. de pœnit. c. 13. n. 3. dum Alter. Castrop. t. 1. tr. 4. d. 4. p. 3. §. 1. n. 2. cum Barb. et Garc.

per comune sentenza vengono ancora i vicarj capitolari *Sede vacante*; ma non già i vicarj de' vescovi per la loro general commissione del vicariato, poichè il vicario può sì bene ciò che può il vescovo di podestà ordinaria propria (come si dirà al *num.* 47.), ma non già quel che può il vescovo di podestà delegata, benchè ordinaria, come annessa all'officio, siccome si dirà al *num.* 34. e 47. Oltrechè in questa facoltà il concilio richiede espressamente la delegazione speciale (1). Se poi vengono gli abbati, ed altri che han la giurisdizione vescovile, lo negano Concin., Barb., ec. col p. Suarez, che ne apporta anche una dichiarazione della s. c. Ma l'affermano più comunemente Fagn., Sanch., Castr., Sairo, Avila, i Salmat., La-Croix, ec., dicendo, che quando la concessione è fatta *in jure*, ha ragione di legge, che si stende a tutti i casi, dove corre la stessa ragione; altrimenti (dicono) i sudditi di tai prelati non avrebbero a chi ricorrere (2).

32. Si noti per 3., che sotto nome di *sudditi* vengono ancora i pellegrini che possono essere assoluti dal vescovo del luogo da tutti i casi papali occulti, come insegnano Suar., Sanch., Bonac., Navarro, Barbos., Trullenchio, Bossio, ed altri; perchè, sebbene il Tridentino permetta solamente a' vescovi l'assolvere *delinquentes sibi subditos*, nondimeno dicono i suddetti aa., che i forestieri

(1) Sanch. de matr. l. 2. d. 40. n. 16.
(2) Lib. 6. n. 593. v. Eandem, et l. 7. n. 7.

›porsi al foro sagramentale già si
ro sudditi; e'l p. Suarez ne rapporta
na dichiarazione della s. c., dove si
he'l pellegrino ben può essere asso-
' detti casi occulti dal vescovo del
non già dal suo, poichè l'assoluzio-
mentale, di cui parla il concilio, ri-
a presenza (1). E perciò nella stessa
zione si disse, che i vescovi fuori del
nto non possono assolvere da' detti
ntro quel che dicono i Salmaticesi
ıacina, ed altri; e ciò porta Fagnano
re stato dichiarato anche da Gregor.
uesto corre in quanto all'assoluzione
, ma in quanto alla dispensa delle
rità, e suspensioue per delitto occulto,
› lo stesso Greg. XIII., che non pos-
arla i vescovi del luogo anche a quei
ssero ivi coll'officio di pretore o di
, come riferisce Fagnano nel luogo
Se poi il vescovo proprio possa dis-
ɜ nell'irregolarità col suddito assente
ı diocesi; Avila ed altri lo negano;
ı comunemente e più probabilmente
ıano Bonacina, Tour., Suar., Barb.,
, i Salmat. ec., perchè la dispensa può
anche agli assenti, e la giurisdizione
aria può esercitarsi anche fuori del
o luogo. Nè ostano le parole, *in dioc-
a*, del detto c. *Liceat*, poichè dicono i
t. e Tournely, che quelle bastante-

ib. 6. n. 593.
ac. Dilectus, de temp. ord. n. 3.

mente si verificano, quando il vescovo dalla sua diocesi dispensa. Anzi molto probabilmente dicono ancora Suarez, Sanchez, La-Croix ed Holzmann con Castr. e Pignatelli, che le suddette parole non si riferiscono alla prima parte della dispensa dell'irregolarità, ma solamente alla seconda (dove stan poste) dell'assoluzione de' casi; onde concludono, che'l vescovo può dispensare, ancorch'egli e'l suddito stian fuori della diocesi (1).

33. Si noti per 4., che per *delitto occulto* non già s'intende quello che non può provarsi in giudizio per due testimonj, come vogliono alcuni, avvalendosi d'una dichiarazione della s. c. appresso Fagnano, dove si disse, non essere sicuro di coscienza quegli che nel caso contrario è stato assoluto o dispensato. Ma la sentenza comune de' dd. dice, che s'intende per *occulto* ogni delitto che in qualche modo può celarsi, ancorchè possa provarsi in giudizio. Onde dicono Azorio, Sanchez, Tour., Bonacina, Castrop., Salmaticesi, ed altri, che allora stimasi il delitto non occulto, quando è noto alla maggior parte della terra, o del vicinato, o del collegio, purchè sieno ivi almeno dieci persone (2). E'l card. Lambertini (3) con Tiburzio, Navarro, Sairo, ec., (parlando degl'impedimenti occulti di matrimonio, per cui corre la stessa regola) dice, che si ha per

(1) Lib. 7. n. 81. (2) N. 593. v. Hic autem
(3) Notif. 87. n. 45. in fin.

occulto quell'impedimento ch'è noto solo a sette o otto persone in una città, ed a sei in un paese. E lo stesso Fagnano *in cap. Vestra. de cohab. cler. etc. num.* 118. attesta, che la s. penitenzieria ha per occulto impedimento quello ch'è noto solamente a 4. o 5. persone. Anzi a me costa, che la s. penitenzieria ha dispensato in un certo impedimento cognito sino da dieci persone in circa (1). Oltrechè (come si disse al *capo XVIII. num.* 77.) lo stesso Fagnano dice, che allora il delitto o impedimento non si stima occulto, essendo noto a due testimonj, quando nella concessione d'assolvere o dispensare vi sta la clausula, *dummodo sit omnino occultum*.

4. Si dubita qui per 1. se'l vescovo possa delegare generalmente agli altri sacerdoti questa facoltà del Tridentino. In quanto alla dispensa delle irregolarità, basta (come dicono Suarez, Barbosa, Sanch. ed altri), che il vescovo semplicemente commetta agli altri la sua facoltà, senza deputazione speciale, poichè la suddetta facoltà di dispensare in virtù del concilio compete oggidì a'vescovi di podestà ordinaria; essendo annessa all'officio del vescovo, non già all'industria della persona. In quanto poi all'assoluzione de' casi, alcuni dicono, che vi bisogna la delegazione speciale per ogni caso particolare, attese le parole del Tridentino, *per se, aut vicarium*

(1) Lib. 6. n. 1111.

ad id specialiter deputandum. Ma ciò non ostante è comunissima la sentenza, e più probabile con Suarez, Sanchez, Barbos., Navar., Laymann, La-Croix, Salmat. ec., che possa il vescovo anche generalmente delegare ad alcun sacerdote questa facoltà nel *cap. Liceat,* purchè espressamente la specifichi; poichè specificandola già si reputa fatta la special deputazione, la quale ben può esser poi generale per tutti i casi occorrenti, mentre (come si è detto) tal facoltà oggi compete ai vescovi *de jure ordinario,* come annessa alla dignità vescovile (1).

35. Si dubita per 2. se'l vescovo possa assolvere o delegare in virtù del *c. Liceat* la facoltà di assolvere anche i casi riservati colla censura dagli altri vescovi, quando sono occulti. Bonacina ed altri l'affermano dalla particola *Etiam*, che vi è nel suddetto capitolo, *In quibuscumque casibus occultis Etiam sedi apostolicæ reservatis.* Onde dicono, che acciocchè la particola *Etiam* non resti inutilmente apposta, deve intendersi data a' vescovi la facoltà di assolvere ancora i casi occulti dagli altri vescovi a sè riservati (2). Ma noi lo neghiamo per due dichiarazioni della s. c. del concilio, una delli 29. Novembre 1711., e l'altra delli 24 Gennaro 1712. apud Thesaur. resolut. s. c. (tom. 1. pag. 391. E specialmente poi per una dichiarazione in caso simile del regnante Pontefice, emanata

(1) Lib. 6. n. 594. duh. 9. (2) Ibid. dub. 8.

Agosto 1752., che principia *Pias fi-*
dove si dice : *Hujusmodi.... absol-*
cultatem, *etc.*, *præterquam in casibus*
t sedi apostolicæ dumtaxat, non vero
is locorum reservatis..... Et conse-
absolutiones contra præsentis declara-
ostræ tenorem, forsan de præterito
as, aut in posterum impertiendas, ne-
fragari potuisse, sive posse, decerni-
declaramus (1).
ubita per 3. se la facoltà del Triden-
intenda data a' vescovi anche per li
e irregolarità riserbate dopo del con-
iarcia e Florono appresso Diana lo
, e lo ricavano da una dichiarazione di
XIII., dove, essendosi dubitato, se'l
o potesse assolvere la monaca che
la clausura dalla scomunica (quando
lta) riserbata da s. Pio V., il Papa di-
, che non poteva. Nonperò la sentenza
issima con Sanchez, Bonac., Suarez,
, Diana, Vega, ed altri giustamente
ma, poichè nel c. *Liceat* si concede la
à indefinitamente; ed è assioma gene-
che *Ubi lex non distinguit, nec nos dis-*
re debemus. Nè osta la mentovata di-
azione, perchè nella Bolla di s. Pio vi
a clausula, *a qua præterquam a romano*
fice, nisi in mortis articulo, absolvi ne-
. Onde non dubitiamo con Diana, che
elle bolle dove vi è alcuna clausula

Bened. XIV. de synod. l. 5. c. 5. n. 9.

derogatoria, come la suddetta, *nisi in mortis articulo*, s'intende tolta la facoltà a' vescovi (1).

37. Si dubita per 4. se'l vescovo in virtù del *cap. Liceat* possa assolvere dalla scomunica papale che per la bolla del n. s. p. Benedetto XIV. *Sacramentum* incorrono i confessori che assolvono i loro complici *in peccato turpi*. Da una parte par che non possa, perchè, essendo tal caso per sè occulto, se i vescovi potessero assolverlo, la riserba papale diventerebbe inutile, e già si disse al *num.* 17., che s'intende tacitamente rivocato ogni privilegio, quando altrimenti la legge fatta dopo la concessione di quello non potesse avere il suo effetto. Dall'altra parte potrebbe alcuno rispondere, che, salva la detta facoltà a' vescovi, la riserba mentovata non resterebbe affatto inutile; sì perchè può accadere, che tal caso divenga qualche volta pubblico; sì perchè la suddetta riserba almeno avrà sempre il suo effetto in Roma, o pure in tutti i luoghi dove il Tridentino non è stato ricevuto, poichè ivi (come si è detto al *num.* 30.) non possono i vescovi godere del suddetto privilegio. E dello stesso nostro sentimento sono i Salmaticesi (2), dove citano per la nostra sentenza più autori che hanno scritto sopra la citata Bolla di Benedetto.

(1) Lib. 6. n. 594.
(2) In opusc. append. de bull. Cruc. c. 6. p. 171. n. 300.

Si dubita per 5. se a' vescovi dalla bolla *Cœnæ* è stata rivocata la suddetta facoltà del Tridentino per l'eresia occulta, e per li casi in quella riserbati. Lo negano Navarro, Coninchio, ed altri, da cui non dissentono Milante, Concina ed i Salmaticesi, dicendo, che nella Bolla non si rivoca espressamente la concessione del Tridentino, secondo bisognava per lo c. *Nonnulli, de rescript.* Ma noi l'affermiamo colla sentenza molto più comune, e con più dichiarazioni della s. c., così per la clausula derogatoria, *Nisi in mortis articulo*, che vi è nella Bolla, secondo si è detto al *num. antecedente* 36., come per l'altra con cui si vieta l'assolvere, *prætextu quorumvis indultorum per nos ac cujusvis concilii decreta concessorum.* Di ciò se ne apportano da Fagnano e dal card. Lambertini (1) più dichiarazioni, ancora di s. Pio V. e di Gregorio XIII. In oltre da Alessandro VII. fu dannata la proposizione 3., la quale diceva, che la prima sentenza della s. c. era stata *visa, et tolerata*; e questa dannazione ben dicono Viva, Holzmann, Elbel e'l suddetto cardinal Lambertini, che certamente ha renduta improbabile la sentenza de' contrarj, poichè avendo dichiarato il Pontefice non essere mai stata ella tollerata, implicitamente ha dichiarato ancora, non esser tollerabile: onde conclude il Lambertini, che oggidì sarebbe temerità l'avvalersene. Nè vale

(1) De synodo lib. 7. c. 32.

il dire di alcuni, che per le rivocazioni di facoltà fatte nelle costituzioni pontificie non s'intendono rivocate le facoltà concesse dai concilj generali, se non si fa espressa menzione di tali concessioni; perchè risponde Fagnano e Roncaglia col card. de Luca, e colla comune, come asserisce, che ciò non corre per le costituzioni, ma solo per li rescritti papali, i quali non si fanno con quella maturità con cui si fanno le costituzioni (1).

39. S'avverta qui non però, che sebbene il vescovo non può nel foro interno assolvere dall'eresia occulta, può nondimeno come delegato apostolico dispensare nell'irregolarità incorsa per detta eresia occulta, come dicono i Salm. e Felice Podestà (2). Di più ben può il vescovo come delegato apostolico assolvere l'eretico anche notorio in quanto al foro esterno, fatta prima l'abjura avanti il notaro e testimonj; ed assoluto che sarà stato dal vescovo il delinquente, allora potrà egli esser assoluto dal peccato dell'eresia da qualsivoglia confessore; così dicono comunemente i dd. (3).

40. Si dubita per 6. se'l vescovo possa assolvere dall'eresia e dagli altri casi della bolla *Cœnæ* gl'impediti d'andare in Roma. Alcuni assolutamente lo negano. Altri lo negano so-

(1) Lib. 7. n. 84. (2) N. 76.
(3) Roncaglia tr. 4. q. 1. c. 6. q. 4. pag. 81. cum Farinac. Cunihati de s. pœn. §. 11. cum Reafect., Castrop. de fide tr. 4. d. 4. p. 3. §. 2. n. 1. et 2. cum Sanch., Navarr., Bon., Gutt., Comit., Vivald. etc. ex bulla, Cum sicut, Clem. VII., edita an. 1530.

lo dell'eresia. Ma noi affermiamo generalmente, che possa, colla sentenza comune de' teologi e canonisti, tenuta da Lugo, Laymann, Concina, Roncaglia, Castropalao, Milante, Salm., Coninchio, Avila, Podestà, Viva, Pellizzario, ec., perchè, stante l'impedimento, si restituisce a' vescovi la potestà ordinaria che prima aveano sui detti casi in vigor de' capi 13., 29. e 58. *de Sent. excom.*, dove, sebbene si parla solamente della censura per la percussione del chierico, nondimeno comunemente i dd. l'estendono a tutte le altre censure; e specialmente per lo *cap. Eos qui* 22. *eod. tit.*, dove si parla generalmente d'ogni censura *canonis*, *vel hominis*, e si dice: *Cum ad illum, a quo fuerant absolvendi, nequeunt propter impedimentum habere recursum, ab alio absolvantur* (1).

41. E si noti qui per 1., che in tal caso d'impedimento il vescovo non solo può assolvere l'eresia per se stesso, ma anche per altri generalmente delegati. Nè osta il Tridentino, per dirsi ivi, *eis tantum non vicariis sit permissum*, perchè allora il vescovo non assolve in virtù del concilio, ma del jus comune, secondo il quale di podestà ordinaria si concede a' vescovi l'assolvere e'l delegare come in tutti gli altri casi (2).

42. Si noti per 2., che per gl'*impediti* poi s'intendono i vecchi, le donne, gl'infermi, gl'impuberi, i poveri, e quelli che hanno qualche

(1) Lib. 7. n. 90.

(2) N. 85. ad 87.

inimicizia, e tutti gli altri che hanno *alias justas excusationes, quibus ab itinere rationabiliter excusentur*, come si ha dal *cap. De cætero, de sentent. excom*, e dal *cap. Ea noscitur*, e *cap. Quamvis, eod. tit.* Ma in ciò si avverta, che se l'impedimento è temporale, ed è notabile (durante per esempio sei o sette mesi), allora gl'impediti possono esser sì bene assoluti, ma essi, eccettuate le donne ed i fanciulli, debbono dar giuramento di presentarsi cessando l'impedimento alla sede apostolica, almeno per procuratore, per esser da quella assoluti direttamente, e non presentandosi ricadranno nella stessa censura, come si ha dal *cap. Eos qui, de sent. excom. in* 6. E ciò corre, ancorchè sieno emendati, ed abbian soddisfatte le parti offese (1).

43. Se poi l'impedimento è perpetuo (cioè se sia per durare per dieci anni, o almeno per cinque, come dicono Roncaglia, Viva, e Tambur.) gli assoluti restano affatto sciolti dall'obbligo di presentarsi. Ma generalmente parlando, impediti *in perpetuo* si dicono 1. I figli di famiglia. 2. I religiosi, ancorchè abbiano incorsa la censura prima dell'ingresso. 3. I vecchi settuagenarj, o almeno sessagenarj. 4. I servi. 5. I poveri. 6. I condannati in vita alle galee, o carceri. 7. Gl'infermi di morbo grave, e lungo, come di quartana, e simili. 8. Quei che sono obbligati ad alimentare, o amministrare i beni della famiglia.

(1) Lib. 7. n. 86. ad 87.

9. Tutte le donne, ancorchè non monache (eccettuandone la scomunica che s'incorre dalle monache per la frazione di clausura, benchè occulta, la quale è sempre riserbata al Papa per la dichiarazione di Gregorio XIII., come si è detto al *num* 36.). 10. Gl'impuberi ancorchè cercassero l'assoluzione dopo la pubertà. 11. Quei che convivono in qualche luogo da cui non possono partirsi, come sono i soldati ed i seminaristi. E finalmente tutti quei che non possono andare in Roma senza grave danno spirituale, o temporale (1).

4. Si noti per 3., che tali impediti, secondo la sentenza più probabile e comune di Castropalao, Avila, Coninchio, Milante, Roncaglia, Salmaticesi, Viva, Sporer, Dicast., e di altri (contro Bonacina e Podestà), non sono obbligati di ricorrere a Roma per procuratore, o per lettera; perchè, stante l'impedimento (come si è detto al *num.* 40.), si restituisce a' vescovi la podestà ordinaria d'assolverli, loro tolta per la riserba papale. Tanto più che la legge non obbliga ad altro, che a portarsi in Roma in persona; onde chi è impedito di andare, non ha altro obbligo (2).

45. Si noti per 4., che quando il penitente non può presentarsi al Papa, è tenuto necessariamente di andare al vescovo per l'assoluzione della censura papale, come si ha dal *cap. De cetero* 1. e *cap. Ea noscitur*. 13. *de sent. excom.* (che cosa poi debba dirsi in ar-

(1) Lib. 7. n. 87. et 88. (2) N. 98.

ticolo di morte, vedasi al *capo XVI. num.* 97.). Ma quando non può neppure presentarsi al vescovo (anche fuori del pericolo di morte), è molto probabile con Soto, Navarro, Suarez, Castropalao, Laymann, Roncaglia, Salmaticesi, La-Croix, ec., che può essere assoluto da ogni semplice confessore (con obbligo non però di presentarsi al vescovo, cessando l'impedimento), come si ricava dal testo nel *cap. Nuper, eod. tit.* (1). Ed allora diciamo, che'l penitente probabilmente per sè parlando, come dicono Castr., Gersone, Soto, s. Antonino, Lugo, Salas ec., non è obbligato a confessare i peccati riserbati, se non quando sia in quelli recidivo, o stia per quelli in occasione prossima, sicchè sia necessario il manifestarli, affinchè il confessore possa rettamente giudicare della sua disposizione; si veda ciocchè si disse *capo XV. num.* 27. e 28. *capo XVI. num.* 133. *in fin.* (2). E quando il penitente è in punto di morte, è probabile, che ogni confessore, anche presente il vescovo, può assolverlo da' casi papali, perchè in morte (come si è detto) cessa ogni riserba; vedasi ciò si disse nel *capo XVI. num.* 69. Diciamo *da' casi papali*, ma non da casi riserbati con censura dallo stesso vescovo; poichè il confessore anche al moribondo deve imporre, che guarendo si presenti al suo superiore, per ricever da lui la conveniente ammonizione, e penitenza delle

(1) Lib. 7. n. 92.
(2) Lib. 6. n. 265. Qu. II.

censure riservate, benchè assolute, giusta la sentenza comune; onde come può poi assolverle in presenza del superiore (1)? Ma passiamo ora a parlare degli altri privilegj, e facoltà che hanno i vescovi.

46. II. Vi sono in jure alcune scomuniche, la di cui assoluzione a' soli vescovi è riserbata, e queste sono 1. Contro chi percuote leggiermente un chierico, o monaco, o altri che godono il privilegio del canone. 2. Contro chi procura l'aborto del feto animato. 3. Contro chi è assoluto in pericolo di morte dalla scomunica riserbata al vescovo, e poi trascura guarendo di presentarsi al medesimo. 4. Contro i frati minori che ammettono nelle loro Chiese a' divini officj i frati del terzo ordine. 5. Contro chi comunica nello stesso delitto cogli scomunicati dal vescovo. 6. Son finalmente riserbate tutte le scomuniche che'l vescovo a sè riserba (2). Ma bisogna qui notare alcune cose speciali circa l'assoluzione della scomunica per la percussione del chierico. Prima di tutto deesi distinguere la percussione leggiera dalla grave (o sia mediocre) e dall'enorme. Per altro ad incorrer la scomunica, sempre si richiede il peccato mortale, ma la *leggiera* s'intende, come si ha dall'*estravag. Perlectis*, riferita in isteso dal Navarro (3), quando vi è una semplice percossa di mano, o di piede, o di bastone, e

(1) Lib. 6. n 563. dub. 1.
(2) Lib. 7. n. 213.
(3) Manual. cap. 27. art. 91.

simili. *Grave* quando si cava un dente, o si strappa una quantità notabile di capelli, o si fa una percossa che lascia macchia, o sia contusione nella carne, o quando vi è effusione di sangue cagionata coll'unghie, o con pugno. *Enorme* poi, quando si mutila qualche membro, o si fa una gran ferita, o la ferita è fatta con istrumento, o vi è grand'effusione di sangue, o pure si fa una grande ingiuria. Onde spesso la leggiera può diventare grave, o enorme, per ragione o della dignità della persona offesa, e dello scandalo, come se un religioso percotesse un chierico o del luogo sagro, o pubblico (in pubblica platea), o del tempo, facendosi per esempio qualche funzione sagra; o finalmente dell'ingiuria che fosse per sè enorme (1).

47. Ciò posto, si ha dalla detta estravagante *Perlectis*, che se la scomunica s'incorre per la percussione leggiera, ella può essere assoluta dal vescovo; come anche dal suo vicario; perchè questa facoltà compete al vescovo de jure ordinario, come dicono Sanchez, Bonacina, Molina, ed altri; e secondo la regola generale (come si è detto al *num.* 31.), tutto ciò che può il vescovo per giurisdizione ordinaria non già delegata, lo può il vicario: il quale fa col vescovo uno tribunale, come provano Fagnano, Sanchez, ed altri (2). Probabilmente la detta scomunica può essere ancora assoluta da coloro che hanno la

(1) Lib. 7. n. 277. et 278. (2) N. 214.

giurisdizione quasi vescovile, i quali vengono sotto il nome de' vescovi, come si è detto allo stesso *num.* 31. Ma se la percussione è stata enorme, o grave, ed è stata pubblica, la scomunica solo dal Papa o dal suo legato può assolversi (può ricorrersi anche alla s. Penitenzieria, come si notò al *capo XIX. n.* 150. *ad I.*), ma non dal vescovo: eccetto che se fosse stata occulta, o pure i percuzienti fossero impuberi, o donne, come dal *cap. Pueri* e *cap. Mulieres, de sent. excom.*, ovvero se fossero impediti di andare in Roma, secondo ciò che si è detto al *num.* 40. I conviventi collegialmente possono essere assoluti dal vescovo, se la percussione è stata grave, ma non se enorme, come dal *cap. Quoniam, de vita et hon. cleric.* (1).

8. Si noti qui per 1., che in dubbio se la percussione è stata leggiera, o grave, si giudica grave, come si ha dalla mentovata estravagante *Perlectis*, dove dicesi: *Potius in dubio esse percussionem gravem, et ab ea non posse absolvere.* Si noti per 2., che secondo la sentenza più comune e più probabile, se alcuno dà il veleno al chierico, allora incorre la censura, quando il veleno ha già cominciato ad offendere, poichè allora già v'è la violenza; all'incontro prima di offendere, non v'è la violenza effettiva, ma la sola azione atta a cagionar la violenza; così Bonac., Viva, Diana ec. (2).

(1) Lib. 7. n. 279. (2) N. 280.

49. III. In quanto alle irregolarità non occulte, il vescovo per lo *cap.* 1. e *cap.* 2. *de filiis presbyt.* può dispensare cogl'illegittimi, solamente a ricevere gli ordini minori, ed i beneficj semplici, ed i canonicati nelle collegiate, com'anche le porzioni non intiere nelle cattedrali, o altri beneficj che non abbiano annesso ordine sagro; ma non già beneficj curati, come dal *cap. Is qui eod. tit.* In ciò convengouo tutti. Ma si dubita per 1. se'l vescovo possa dispensare al canonicato nelle cattedrali. E diciamo colla sentenza più probabile e più comune di Bossio, Castropalao, Barbosa, Concina, Salmaticesi ec. (contro Pontas e Tournely con Gibert.), che non può, perchè sebbene il canonicato in sè è beneficio semplice, nondimeno dal Tridentino *sess.* 24. *cap.* 12. è annesso all'ordine sagro, onde oggi di sua natura richiede l'ordine sagro (1). Si dubita per 2. se'l vescovo possa dispensare generalmente in quest'irregolarità cogl'illegittimi occulti. L'ammettono Diana, Avila, Barbosa, ec., dicendo, che il Tridentino già permette a' vescovi il dispensare nelle irregolarità per delitto occulto. Ma noi lo neghiamo con Suarez, Laymann, Bonacina, Castrop., Tourn., ed altri, e Diana stesso in ciò si rivocò, perchè questa irregolarità non è per delitto, ma per difetto; e s'anche fosse per delitto il *cap. Liceat*, s'intende per delitto proprio, non alieno (2). Si

(1) Lib. 7. n. 428. et 429. (2) N. 430.

dubita per 3. se'l vescovo possa dispensare coll'illegittimo occulto almeno a ministrare negli ordini maggiori ricevuti. L'affermano Laymann, Castrop., e Diana, e non solo se colui gli ha presi in buona fede, ma anche in mala fede, e lo ricavano dal *cap. Nisi* §. *personæ, de renunc.*, dove si dice, poter il vescovo dispensare coll'illegittimo occulto, che colpevolmente si è ordinato. Ma affatto dee negarsi con Suar., Fill., Salm. ec., per quello che di sopra si è detto, che il vescovo non può dispensare circa gli ordini maggiori. Nè osta il testo citato, perchè quel potersi dispensare s'intende certamente dal Papa, giacchè ivi si parla d'un vescovo in tal modo malamente ordinato (1).

o. Dicono Navar., Sanch., Conc., ed altri con s. Tommaso, che'l vescovo possa dispensare ancora col bigamo a ricevere gli ordini minori, ed i beneficj semplici. Ma noi lo neghiamo con Suar., Laym., Castrop., Tourn., Barbosa, Bonac., ec., per una dichiarazione di Sisto V., dove il Papa dichiarò sospeso un vescovo, per aver conferito un beneficio ad un bigamo, e disse, che l'ordinato era incorso nelle pene come malamente promosso (2). Se non però la bigamia è similitudinaria, ancorchè pubblica, è comunissima la sentenza con Toledo, Suar., Castr., Sanch., Salm., Tournely, ed altri molti, che possa dispensarvi il vescovo, anche a prendere gli ordini maggio-

(1) Lib. 7. n. 431.
(2) Fagn. in c. Quoniam, de const. n. 32.

ri, e si prova dal *cap. 4. de cler. conjugat.* e *cap. 1. Qui cler. vel vov.* Ma se n'eccettua comunemente, se'l chierico abbia avuta per moglie una vedova, o altra non vergine, o se avesse avuta altra moglie prima dell'ordinazione (1).

51. IV. Come si disse da principio, il vescovo può dispensare nelle irregolarità incorse per delitto occulto, eccettuato l'omicidio volontario. Dicono su questo alcuni dottori, che ciò non ostante, se l'omicidio fosse talmente occulto, che in niun modo potesse provarsi in giudizio, allora il vescovo può dispensarvi. Ma questa sentenza giustamente è riprovata da' Salmat., Roncaglia, ec., poichè realmente i vescovi niente possono sopra le irregolarità, fuori di ciò che loro sta concesso dal Tridentino nel detto *c. Liceat*, dove espressamente se n'eccettua l'omicidio volontario occulto; che poi per *occulto* s'intenda, come dicono i contrarj, quello che può provarsi in giudizio, ma non è ancora provato, ciò affatto gratis si asserisce (2). E così dichiarò la s. c. del conc. a' 21. di Maggio 1718., allorchè essendosi proposto, se il vescovo potesse dispensare in un omicidio fatto da un figliuolo, che giuocando aveva con un picciol coltello ferito un altro figliuolo, il quale poi dopo 40. giorni morì di detta ferita; per causa che tal delitto per 18. anni era stato occulto, e che era moralmente impossibile a

(1) Lib. 7. n. 552. (2) N. 392.

la s. c. rispose, *Negative. In* *c. pag.* 85. Del resto è sen- 'l vescovo può dispensare, icolo d'anima, o altra e difficile il ricorrere comunemente Sua- rt., ed altri, che'l irregolarità per). Di più è comu- con Navarro, Laymann, osa, ec., che'l vescovo può di- nell'irregolarità per l'omicidio ca-, non solo occulto, ma anche notorio a ricevere gli ordini minori e i beneficj semplici; perchè ciò anticamente già lo poteano i vescovi, come molti dd. l'attestano; e'l Tridentino ha eccettuato il solo omicidio volontario, non già il casuale, ancorchè pubblico (3).

L'omicidio poi casuale s'intende per esempio, se taluno vuole solamente percuotere, e per negligenza uccide, o se un chirurgo per negligenza causa la morte e simili. Si dubita poi, se si reputi casuale l'omicidio fatto in rissa. Molti dicono di sì, come Diana e i Salmaticesi con altri; ma noi lo neghiamo colla più comune sentenza di Suar., Navar., Tamburino, Sposer, e d'altri con Diana medesimo che si ritratta, mentre chi uccide in rissa, già volontariamente uccide (4); vedi ciò che si disse al *capo XIX. num.* 108. È molto

(1) Lib. 7. n. 391. (2) N. 381.
(3) N. 393. (4) N. 394.

probabile nondimeno e comunissima la sentenza con Suarez, Laymann, Nav., Tournely, Bonac., e La-Croix (il quale la chiama comune), che possa il vescovo dispensare con chi uccide per difesa propria, ma nella difesa eccede, poichè tale omicidio non può dirsi assolutamente volontario.

53. V. Circa le inabilità ingiunte da' pontefici in pena, si dubita se'l vescovo possa dispensarvi: tale per esempio è l'inabilità a ricever beneficj, imposta da Sisto V. nella sua bolla *Effrænatum*, a coloro che procurano l'aborto e l'inabilità a celebrare ingiunta dal pontefice Bened. XIV. nella bolla *In generali congregatione*, a' confessori sollecitanti. Lo nega Anacleto, e ne dubita Roncaglia, parlando dell'aborto; ma Elbel e Sporer, assolutamente l'ammettono per la regola comunemente ricevuta (come dicono) da Scoto, s. Bonav., e da altri, che la dispensa di tutte le pene imposte dalla legge comune, e non riservata specialmente al Papa, s'intende concessa a' vescovi, come si argomenta dal *cap. Nuper* 29. *de senten. excom.* Ma leggasi ciò che s'è detto al *capo II. della legge, n.* 58. (1), dove abbiam tenuto l'opposto.

54. VI. Circa la materia de' matrimonj il vescovo ha diverse facoltà di dispensare. Può dispensare alle pubblicazioni, ma di ciò già si è parlato al *capo XVIII.* parlando del matrimonio, al *num.* 58. Di più può dispensare

(1) Lib. 1. n 397. in fin. et l. 6. n. 705. in fin.

castità fatto da' conjugi, e di ciò
è parlato ivi al *num*. 54. Di più al-
iento *ad petendum*, ed anche se n'è
i al *n*. 68. Resta a vedere, se hanno
alcuna facoltà circa gl'impedimenti

npedimenti dirimenti solo il Papa
ensare. Ma quando l'impedimento
bio, è comunissima la sentenza, che
ensare ancora il vescovo; così dico-
erbesio, Tourn., Diana, Pichler, ec.,
Sanch. nel trattato *de matrimonio*
ghi, nulladimeno nel decalogo (2)
iasi ritrattato, dicendo ivi come per
nerale: *Cum dispensationis reserva-*
iosa, est restringenda ad casus certos;
n non comprehenduntur sub reserva-
ne asserisce averlo provato avanti al
. 10. *n*. 7. (3).
do all'incontro l'impedimento diri-
sse certo, e'l matrimonio fosse già
, è comune la sentenza, che'l vesco-
lispensarvi, nel caso che non fosse
ricorrere al Papa, e sovrastasse il
di scandalo, o d'infamia, se gli sposi
uno, o d'incontinenza se non si sepa-
sì Sanchez, Castrop., Concina, Mer-
ournely, Cabassuzio, Natale de Ales-
Bonac., Barbosa, i Salmat., Cuniliati
ro alcuni pochi (4). E lo stesso sente

3. d. 6. n. 18.
4. c. 40. n. 26.
6. n. 902. vers. Cæterum. (4) N. 1125.

Bened. XIV. (1) dicendo: *Præsumendum est, summum Pontificem delegare episcopo facultatem dispensandi, quam certe requisitus non esset denegaturus.* Ma avvertono qui La-Croix e Fel. Potestà, che se la dispensa comodamente può ottenersi dalla s. Penitenzieria, e gli sposi stanno in buona fede, allora dee quella aspettarsi, e frattanto lasciare gli sposi nella loro buona fede, secondo quel che si disse al *capo XVI. n.* 113. Di più s'avverta con Ponz., Castrop., Barb., Escob., Sanch., Salmat., ed altri comunemente, che'l vescovo non può dispensare, se amendue gli sposi avessero contratto in mala fede, perchè allora, se si desse luogo a tal dispensa, si darebbe ansa a celebrare ogni giorno matrimonj nulli colla speranza della dispensa. Oltrechè il Tridentino *sess.* 24. *cap.* 5. vuole, che sia privo d'ogni speranza di dispensa chi scientemente contrae in grado proibito. Notisi nondimeno con Sanchez, Salmat., Bann. Goncina, Aversa, ec., che per costituire in tal caso la mala fede, bisogna, che'l contraente non solo abbia commesso scientemente il fatto, cioè di contrarre con una congiunta. ma di più che abbia saputo, che v'era l'impedimento; e di più, che di ciò n'abbia avuta la vera scienza, mentre il concilio dice, *Scienter præsumserit*; sicchè coll'ignoranza crassa può esser dispensato. Dee però negarsi la dispensa a chi ha contratto, lasciando malizio-

(1) Ben. XIV. de sin. l. 7. c. 31.

ubblicazioni, come si ha dallo
io nel citato luogo (1).
. matrimonio non ancora fosse
ch'è probabilissima la sentenza
e, che'l vescovo può dispensare
nto dirimente, quando sovrasta
'infamia, e non è facile il ricorso
Suarez, Pignatelli, Ponzio, Con-
uzio, Castrop., Salmat., Bonac.,
ilvio, La-Croix, Viva, Cuniliati,
edetto XIV. (2), contro del rigi-
nano, che lo vieta anche in pun-
, e in necessità di legittimar la
li altri comunemente dicono, che
presume, che'l Papa deleghi al
facoltà di dispensare, o pure che
serba della dispensa in caso di
sità, e che allora il vescovo di-
la sua podestà ordinaria (3). An-
ova Pignatelli (4), che in tal caso
solo la riserba, ma anche la legge
mento, come divenuta perniciosa;
rto, che la legge nociva non ob-
e insegnano tutti con s. Tommaso.
e inferiscono Roncaglia e l'Istrut-
nfessori novelli (come si disse al
. *num.* 114.), che avvenendo il caso
osi fossero già venuti alla chiesa,

. n. 1124.
nodo lib. 9. c. 2. n. 2. alias l. 7. c. 31.
. n. 1122. et eod. lib. n. 613.
3. consult. 33. n. 5.

ed uno di essi manifestasse al confessore l'impedimento occulto contratto per peccato, e non potesse senza scandalo, o infamia, il matrimonio differirsi, può allora dichiarare il confessore, che in tal caso la legge dell'impedimento non obbliga, e che può lecitamente contrarre. Consigliano non però, che a maggior cautela se ne ottenga poi la dispensa della s. Penitenzieria (1). Ma avvertasi, che ciò corre, quando il vescovo fosse lontano; perchè, quando si può, necessariamente a lui dee ricorrersi, acciocchè dispensi, giusta quel che si è detto al *num.* 45. Dicono poi Sambovio e Gibert, che se i contraenti sono di diverse diocesi, ciascuno degli sposi dev'esser dispensato dal proprio vescovo. Ma probabilmente ciò lo nega Onorato Tournely con altri, perchè togliendo il vescovo l'impedimento dal suo suddito, già lo rende abile a contrarre coll'impedimento; siccome chi ha la facoltà di dispensare in qualche grado, dispensando con uno de' sposi, dispensa ancora coll'altro (2).

58. Si dimanda, se'l vescovo possa delegare ad altri questa facoltà di dispensare agl'impedimenti dirimenti ne' suddetti casi. Alcuni pochi lo negano; ma comunemente l'affermano Castrop., Bonac., Barbosa, Silvestro, Sanchez, Ponzio, Coninchio, Salmatic., Escobar, ec. E può delegarla non solo in particolare, ma anche generalmente per tutti i casi occorrenti,

(1) Lib. 6. n. 13. (2) N. 1142.

ono Sanchez, Castrop., Salmat., Bo-
el., Valenzia, Vasq. Salas, Henriq.,
, Guttier., ec., perchè essendo tal po-
essa non all'industria della persona,
ficio del vescovo, ella già si stima
, e perciò ben può delegarsi, come
to al *num.* 34. E lo stesso vale tanto
nente per tutte le altre facoltà che
covo di sopra mentovate circa le pub-
i e gl'impedimenti impedienti. Si
che questa facoltà di dispensare non
icario pel vescovo, senza la di lui
commissione, essendo già detto al
., che per commissione generale del
non viene già commessa la facoltà
il vescovo di dispensare in questo ca-
olontà presunta dal Papa (1).
Il vescovo può dispensare negl'inter-
escritti dal Tridentino per le ordina-
e' chierici. E I. In quanto agli ordini
il concilio rimette alla prudenza del
una tale dispensa, dicendo: *Minores*
per temporum interstitia, nisi aliud
o expedire videretur, conferantur. Sess.
p. 22. Sicchè anche tra gli ordini mino-
r sè parlando) deve intercedere qual-
mpo, cioè o da un'ordinazione generale
ra, come dicono alcuni: o da un giorno
all'altro, come altri dicono. Del resto
ispensare a' detti interstizj basta qual-
lia causa, come molti dd. insegnano.

Lib. 6. n. 613. et fusius n. 1126.

Tra la prima tonsura poi e gli ordini minori più probabilmente non si richiede intervallo, perchè più probabilmente la prima tonsura non è ordine. II. In quanto al suddiaconato, il concilio richiede un anno d'intervallo dagli ordini minori, soggiungendo nonperò, *nisi necessitas, aut utilitas ecclesiæ aliud requirat*, *cit. cap.* 11. To *ecclesiæ* s'intende per la chiesa, dove il chierico sta ascritto, come costa dal *cap.* 13. III. Dal suddiaconato al diaconato richiede anche un anno; ma in ciò il vescovo può dispensare per ogni causa ragionevole, mentre dice il concilio: *Nisi aliud episcopo videatur. Sess.* 23. *cap.* 13. IV. Finalmente dal diaconato al sacerdozio richiede similmente un anno, ma con più rigore, poichè richiede non solo l'utilità, ma anche la necessità della chiesa, dicendo: *Ad minus annum integrum, nisi ob ecclesiæ utilitatem, et necessitatem, aliud episcopo videretur* (1).

60. VIII. Il vescovo può anche dispensare a celebrare in altro altare, o chiesa destinata dal fondatore, quando v'è giusta causa: per esempio, se ciò riuscisse d'utile alla stessa chiesa, o se'l cappellano fosse infermo, o stesse applicato allo studio, o altro negozio, o dovesse patire molta molestia per andare alla chiesa destinata, e per simili altre cause ragionevoli; così dicono comunemente Castropal., Concina, La-Croix, Salmatic., Barbosa,

(1) Lib. 6. n. 795.

Roncaglia, Passerino, Henriq., Tamburino, Mazzotta, ed altri; poichè allora il vescovo interpreta (come si dirà appresso al *num.* 69.) la volontà del fondatore. Giustamente nonperò n'eccettua La-Croix con Pasqualigo, se'l fondatore designasse la chiesa e l'ora per comodo speciale della famiglia, o del popolo, o per onore particolare di qualche santo. All'incontro dicono de Lugo e Tournely, che se'l fondatore non ha avuto in ciò alcun fine, o se'l fine è cessato, il sacerdote celebrando altrove pecca solo venialmente; anzi è scusato da ogni colpa, se celebra in altare privilegiato, perchè allora più giova al fondatore (1).

61. IX. Di più il vescovo può dispensare per giusta causa con sè, e cogli altri, a celebrare dopo mezzo giorno, come dicono Lugo, Wigandt, Navarro, Castrop., Laymann, Salmat., ec. (2).

62. X. Anticamente per lo *can. Missarum* 11. *de consecr. dist.* 1. poteano già i vescovi celebrare, ed ancora far celebrare la messa in ogni luogo anche nelle case private; ma poi dal Tridentino *sess.* 22. *in decr. de celeb. miss. etc.* si disse: *Ne patiantur* (episcopi) *privatis in domibus, atque omnino extra ecclesiam, et ad divinum tantum cultum dedicata oratoria, ab eisdem ordinariis designanda et visitanda, sanctum hoc sacrificium a secularibus aut regularibus quibuscunque peragi.* Sic-

(1) Lib. 6. n. 329. (2) N. 344. in fin.

chè fu loro proibito di dar licenza di celebrare in altri luoghi, fuorchè negli oratorj da essi benedetti e designati ad usi sagri, i quali vengono ad esser pubblici; onde può celebrarsi in essi in ogni giorno. Questi oratorj debbono avere la porta alla via pubblica. Ma ciò non s'intende per quegli che sono eretti nelle case de' regolari, o di qualche comunità, come ne' seminarj, conservatorj, spedali, o pure nelle carceri, che non richiedono la porta alla strada, e ben può celebrarsi in essi anche ne' giorni solenni, come ha dichiarato la s. c. Lo stesso corre per gli oratorj che hanno i vescovi nelle loro case, anche di campagna, fuori delle loro diocesi (1).

63. Di più i vescovi anticamente per lo *cap. ult. de Privileg. in* 6., stando assenti dalle loro diocesi, poteano celebrare, e far celebrare in qualsivoglia casa, fuori della propria abitazione. Clemente XI. tolse loro tal facoltà: nondimeno Innocenzo XIII. nella sua bolla, *Apostolici ministerii* §. 22., sotto li 4. di Maggio 1723., disse, che la proibizione non dovea intendersi delle case in cui si ritrovassero i vescovi, *occasione visitationis, vel itineris, ut nec etiam quando episcopi in casibus a jure permissis absentes moram faciunt in aliena domo*. E ciò fu confermato con altra bolla da Benedetto XIII., *In supremo*. Essendo nonperò questo privilegio personale del vescovo, ben avverte Tambur., che gli altri

(1) Lib. 6. n. 357.

sacerdoti in assenza de' vescovi non possono celebrare in dette case (1).

64. Si dubita, se'l vescovo possa alle volte dispensare, che si celebri negli oratorj delle case private. Di legge ordinaria non è nè mai è stato permesso a' sacerdoti di dir la messa, se non ne' luoghi consegrati, o almeno benedetti dal vescovo, come si ha dal *can. Sicut* 11. *dist.* 1. *de consecr.* di Felice papa. Ma se n'eccettua primieramente il caso di necessità, come sta espresso nello stesso testo citato. I casi di necessità sono I. Se le chiese sono cadute, come si dice nel *c. Concedimus*, 30. *dist.* 1. *de cons.* II. Se alcun sacerdote fa un lungo pellegrinaggio per luoghi deserti, o d'infedeli, come si ha dallo stesso *c. Concedimus*. III. Quando il popolo non capisce nella chiesa, sicchè molti dovrebbero restar privi della messa. IV. Se l'esercito si ritrova nel campo, o pure una moltitudine di naviganti nel lido del mare. Così comunemente ammettono i dottori, che si possono vedere appresso il cardinal Petra, e' Salmaticesi (2). Ed in tali casi ogni sacerdote può celebrare fuori di chiesa sovra l'altare portatile. Avverte nonperò Laymann (3) con Suar., e Soto, che quando il vescovo è presente, conviene, che da esso se ne ottenga la licenza. Di più avverte Castropalao (4), che quando il caso

(1) Lib. 6. n. 358.
(2) Petra tom. IV. in const. 2. Urb. V. n. 31. Salm. tr. 5. de miss. sacr. c. 4. ex n. 50.
(3) Laym. lib. 5. tr. 5. c. 5. n. 3.
(4) Castr. tr. 22. de sacr. miss. d. 1. p. 8. n. 5.

della necessità fosse dubbio, il vescovo può dispensare, secondo quel che si disse al *capo II. num.* 62.

In oltre se n'eccettua quando il vescovo dispensa a celebrare fuor di chiesa in qualche caso particolare per giusta causa: poichè quantunque al presente i vescovi non abbiano la facoltà di dare a loro arbitrio il permesso di celebrare nelle case private, che aveano anticamente, come apparisce dal c. *Missarum. dist.* 1. *de cons.*, dove permetteasi dir messa *in locis ab episcopo consecratis, vel ubi ipse permiserit*. E dal c. *Hic ergo, ibidem*, dove diceasi: *In locis in quibus episcopus proprius jusserit*. E meglio fu espresso nel c. *In his*. 30. *de Privil.*, dove decise Onorio III., che i frati francescani e domenicani in virtù del lor privilegio apostolico ben potessero celebrare sull'altare portatile senza licenza del vescovo del luogo; e ne addusse la ragione, perchè altrimenti sarebbe divenuto loro inutile il privilegio, giacchè senza quello ben avrebber potuto celebrar fuor di chiesa col solo permesso dell'ordinario: *Cum autem* (son le parole del Pontefice) *nihil eis conferret memorata indulgentia, sine qua id prælatis annuentibus liceret*. Onde ben riflette il p. Suar. (1), col sentimento degli altri dd., come di Silvestro, Soto, e Navarro, che anticamente i vescovi avean tal facoltà di far celebrare nelle case private permanentemente, e senza

(1) Suar. t. 3. in 3. part. sect. 3. v. Secundo.

alcuna necessità: *Quia illa* (dice il Suarez) *non erat dispensatio, sed usus propriæ potestatis*. Quantunque, dico, questa facoltà è stata poi tolta a' vescovi dal Tridentino nel decreto riferito al *num.* 63., nulladimeno consentono comunemente i dd., che ciò s'intende per la licenza continua di celebrare *per modum habitus*, secondo la facoltà che prima aveano; ma non è stato lor vietato di dare tal licenza *per modum actus* per qualche tempo, quando v'è giusta causa. Così il p. Suarez nel luogo citato *vers. Secundo, in fine*, dove, dopo averne eccettuato il caso della necessità, dice: *Item facultas hæc est per modum dispensationis; concilium autem ab episcopo non abstulit potestatem rationabiliter dispensandi, quam habet in hujusmodi rebus, maxime cum revera sit moraliter necessaria*. E soggiunge: *Tandem usus hoc confirmat, quia ita fit sine ullo scrupulo*. Lo stesso dice Bonacina (1): *Episcopus potest in casu aliquo, justa concurrente causa, dispensare, ut missa extra ecclesiam in loco honesto celebretur*. E cita Reginaldo, Beja, e Cenedo. E poi si rimette Bonacina a quel che scrisse in altro luogo (2), dove parlando dell'opinione tenuta da alcuni dd., e riferita da noi al *capo II. num.* 63. (la quale per altro non piace nè a Bonacina, nè a noi, cioè che'l vescovo possa dispensare in tutte le leggi canoniche, in cui non è espressamente riserbata la dispensa alla sede apostolica), dice,

(1) Bonac. de euchar. d. 4. q. ult.
(2) Bonac. de leg. d. 1. q. 2. p. 1. n. 17.

che almeno questa sentenza ha luogo in quelle cose che spesso avvengono, e richiedono dispensa; o pure quand'occorre qualche grave necessità, o grave utilità, e non può comodamente ricorrersi alla sede apostolica. Lo stesso dice Tamburrino (1), che apporta la stessa ragione, cioè, ch'essendo frequenti tali casi, è moralmente necessaria questa podestà di dispensare ne' vescovi, giusta quel che ancora da noi si disse nel *capo II. num.* 62. Lo stesso dice Barbosa (2): *Concilium loquitur de communi modo celebrandi, non vero abstulit episcopis potestatem rationabiliter dispensandi, stante necessitate, vel justa causa.* Lo stesso dice Escobar (3): *Talis autem dispensatio cum rationabili causa non debet inter abusus recenseri; unde potest episcopus hanc concedere facultatem* (*celebrandi extra locum sacrum*) *quando persona nobilis ratione senectutis, vel infirmitatis, nequit adire ecclesiam, ut missam audiat, et eucharistiam recipiat.* Lo stesso dice Laymann (4): *Non videtur haec potestas ablata* (episcopis) *occurrente casu necessitatis dispensandi, ut semel, aut saepius, quatenus rationabilis causa suaserit, in loco honesto, sed profanis usibus destinato, super altari sacrato missam celebrare liceat.* Lo stesso dice Holzmann (5): *Excipiendus est*

(1) Tamb. in meth. cel. miss. l. 1. c. 6. §. 2. n. 7.
(2) Barbosa de pot. ep. alleg. 23. n. 3.
(3) Escob. to. 3. de euch. c. 6. n. 85.
(4) Laymann l. 5. tr. 5. n. 3.
(5) Holzm. to. 2. de euch. c. 2. n. 370. v. Excipiendus praeterea.

præterea casus, quo episcopus rationabili ex causa dispensat, ut in privatis ædibus, v. gr. alicujus infirmi, super altari portatili celebrari possit. Lo stesso dicono i Salmaticesi, Elbel, e La-Croix, con Coninch., Rodriq., Pasqual., Quarti, Diana, Marchant., Hurtad., e Fagund. (1). Sicchè la suddetta sentenza giustamente può dirsi comune. E si avverta, che quando da' suddetti dd. si nomina *necessità*, parlando della dispensa, non s'intende la necessità di celebrare, perchè tal necessità non ha bisogno di dispensa, come si è veduto di sovra nella prima eccezione posta, ma s'intende la necessità di non potere il dispensato celebrare, o andare a sentire la messa nella chiesa, e vi è giusta causa di dispensare.

Nè a ciò osta il decreto di Clemente XI. che oppone il p. Mazzotta, siccome non ostano neppure i decreti di Paolo V. e di Urbano VIII., nei quali si vieta a' vescovi di conceder la detta dispensa: sì perchè s'intendono, secondo s'intende il decreto del Tridentino, come dicono Escobar ed i Salmaticesi *num.* 58. con Filiberto, Hurtado, Nov., Quintanav., Diana, Fagund., cioè della dispensa per modo d'abito, ma non già per modo di atto a tempo per qualche caso particolare, quando v'è ragionevol causa di dispensare: sì perchè dopo il decreto del concilio non son mancati autori, come Soto ed Emanuel Sa,

(1) Salm. de sacr. miss. tr. 5. c. 4. n. 56. Elb. theol. mor. eod. tit. pag. 136. n. 233. et La-Croix l. 6. p. 2. n. 263.

i quali han detto, non esser colpa grave il celebrare fuor di chiesa, celebrandosi in luogo onesto; anzi Soto ha scritto, come riferisce il p. Suarez (1), non esservi in ciò niuna colpa, sempre che si celebrasse segretamente in modo che non vi fosse scandalo; e perciò forse e senza forse i mentovati pontefici hanno stimato bene di ciò proibire a' vescovi con decreti più pressanti ed espressi.

Si dubita poi, per quante volte possa darsi tal dispensa. I Salmaticesi dicono per una o due volte, ma gli altri, come Suar., Layman, Bonac., Escobar., Holzmann, ed Elbel con Pasqualigo, ecc., parlano indefinitamente, ed intendono, che può darsi per mentre dura quell'infermità, o altra causa accidentale. E non senza ragione parlano indefinitamente, giacchè la proibizione di dispensare s'intende fatta, come di sovra si è veduto, solo per le dispense continue e permanenti, e non già per quelle che si danno a tempo a riguardo di qualche causa transitoria; ed è noto che le proibizioni debbono strettamente interpretarsi. Vi è di più, che Gallemarte (2) di ciò apporta una certa dichiarazione, dove si disse: *Permittit Pontifex ordinarii arbitrio, necessitate personarum, et infirmitatis qualitate pensata, ut pro infirmorum commoditate etiam in privato oratorio, vel altari ad hoc deputato, facultatem celebrandi concedat.* E lo

(1) Suarez in 3. part. to. 3. d. 81. sect. 3. in princ.
(2) Gallemart. in Trid. sess. 22. decr. de obs. etc. n. 6.

stesso ammette il card. Petra (1), dicendo, esser ben lecito al vescovo dar licenza di celebrarsi in casa di alcuna persona insigne che sta inferma, acciocchè oda la messa, e riceva la comunione. Si aggiunge, che Onorio III. nel citato c. *In his* 30. *de privil.*, parlando delle licenze di poter celebrare, disse, che in tal materia *benigna potius interpretatio facienda.* E se tal licenza può concedersi da' vescovi in beneficio de' secolari infermi, acciocchè non restino privi di udir la messa, come di sopra si è notato; maggiormente può concedersi a' sacerdoti, i quali hanno una certa necessità di celebrare spesso, come si ricava dal Tridentino *sess.* 22. *cap.* 14., dove si dice: *Curent episcopi, ut ii saltem omnibus diebus festis et solemnioribus missam celebrent.* Ond'io non saprei scusar da peccato veniale un sacerdote, che potendo celebrare ogni giorno (tolto un giorno la settimana per riverenza), lasciasse per pigrizia di dir messa; giacchè il sacerdote non celebra solo per suo bene, ma anche per bene di tutta la Chiesa, e del popolo cristiano, di cui è costituito ministro, ed intercessore, come dichiarò l'Apostolo: *Omnis pontifex ex hominibus assumtus, pro hominibus constituitur in iis quæ sunt ad Deum, ut offerat dona et sacrificia pro peccatis. Hebr.* 5. 1. Quindi nasce, com'io diceva, una certa necessità che ha il sacerdote di celebrare; e perciò più facilmen-

(1) Petra to. 4. in const. 2. Urb. II. n. 32.

te a' sacerdoti possono i vescovi conceder la licenza di celebrare nelle loro case durante la loro infermità.

Basti quanto si è detto su questo punto. Passiamo ad altra materia.

65. Nel *cap. fin. de pœnit. et remis.* sta concesso così a' vescovi che stan fuori della diocesi, come ad altri superiori e prelati minori esenti (per cui s'intendono gli abati, e superiori locali, ed anche i prelati della curia romana, come i protonotarj, uditori di rota ec., secondo dicono Suarez, Lugo, Diana, ecc.), il potersi eleggere il confessore, senza licenza del di lui ordinario. Ma Lucc dichiarò (e lo confermò Gregorio XIII. appresso Fagnano), ciò intendersi, ch'essi possano solamente eleggersi un sacerdote lor suddito: o pure altro non suddito, ma approvato dall'ordinario proprio, cioè del domicilio di quel sacerdote, come spiega de Lugo (1). Dello stesso privilegio godono i cardinali, ma non altrove, se non che in Roma, come dice Fagnano: essi possono eleggersi per confessore qualunque sacerdote, così per sè, come per la famiglia, e possono poi condurselo anche fuori di Roma; il che sta concesso ancora a' vescovi (2).

66. XII. I vescovi sono delegati della sede apostolica a conservare la clausura de' monasterj delle monache, anch'esenti e soggetti a' regolari, come si dimostrerà al *n.* 81. Da

(1) Lib. 6. n. 565. vers. Dubitatur hic 1.
(2) Ibid. vers. dub. 2.

educono de Alessand., Bautrio, Cle-
elliz., ec. (contro Diana e Pasqual.),
possono i vescovi circa la clausura
a sè i casi, e così dichiarò la s. c.
. a' 16. Novembre 1720. E ciò an-
spetto de' gesuiti ec., come si è det-
XIX. n. 43., vedi al *n.* 80. *infra* 5.
i confessori delle monache, ancora
lebbono essere approvati dal vescovo,
reserisse Gregorio XV. nella bolla,
bilis, confermata in tutto da Clemen-
on altra bolla *Inscrutabili* 7., e da Be-
XIII., ed ultimamente da Clemente
quale rinnovò in tutto la Bolla di
o (della quale si parlerà al *n.* 80.),
in quelle cose che Benedetto XIII. a-
iceduto contro la Bolla di Gregorio(1).
iò dice Tamburino, che anche le mo-
esenti incorrono i casi riservati dal
, perchè siccome egli può limitare
provazione il tempo e le persone,
cora i casi. Ma altri più comunemen-
iù probabilmente Pelliz., Quintanad.,
lessand., lo negano, perchè le monache
sono fuori della giurisdizione del ve-
e l'approvazione del confessore solo
da la di lui idoneità; tanto più che
bolla di Clemente X. *Superna* dicesi,
vescovo può limitare il tempo, il luogo,
ersone, ma non si fa menzione de' ca-
. Ma ciò non corre in quanto alla clau-

Lib. 6. n. 577. (2) N. 602. quaest. 6.

sura, circa la quale ben può il vescovo riservare a sè così il caso, come la censura, siccome si disse al *capo XIX. nu.* 43., e giusta quel che si dirà al *num.* 80. Di più si avverta, che per la bolla *Pastoralis* di Benedetto XIV. il vescovo può assegnare il confessore straordinario alle monache esenti, se il lor prelato regolare ricusa di darglielo(che dovrà esser d'altro ordine, o secolare), e ciò non solo in morte, ma anche in vita ogni anno (1).

68. XIII. Molti dd. dicono, come Angelo, Silvestro, Armilla, Tabiena, ed altri, con Croix (il quale v'aderisce), che'l vescovo con giusta causa può commutare le pie disposizioni de' testatori, dicendo, ch'esso ha la podestà di dispensare, quando v'è causa, alla legge di adempire le ultime volontà; e lo confermano dal Tridentino *sess.* 22. *cap.* 6. Ma lo neghiamo colla sentenza più probabile di Molina, Laymann, Sanchez, ecc., poichè nel c. *Tua, de testam.*, e nel c. 8. di detta *sess.* 22., nel concilio s'impone a' vescovi di eseguire esattamente le ultime volontà. Nè osta quel che oppongono, e che si dice nel detto *c.* 8., perchè ivi solamente si commette a' vescovi di esaminar le cause, se son vere, quando le ultime volontà si commutano dalla sede apostolica. Tanto più che nella clement. *Quia contingit*, *de rel. dom.*, si dice, che i beni, che debbono impiegarsi in qualche uso, non

(1) Lib. 6. n. 576.

possano applicarsi in altro, se non dalla sede apostolica. Del resto è molto probabile ciò che dicono Laymann, Bonacina, i Salmaticesi, Coninchio, e Trullenchio, che se sopravviene qualche causa, o s'è stata ignota al testatore alcuna causa, che s'egli l'avesse conosciuta, avrebbe altrimenti disposto, allora il vescovo può commutare l'opera, ma insieme coll'erede; benchè se l'erede contraddice, dicono più dd., che'l vescovo può farlo da sè (1).

). XIV. Dicono più dd., come Viva, Diana, Trullenchio, Busembao, ed altri, che'l vescovo può fare la composizione delle restituzioni incerte (cioè delle quali è incerto il padrone) da farsi a' poveri; poichè (come dicono) una tal composizione in niuna legge sta riservata al Papa, ed all'incontro ella è secondo la volontà presunta de' creditori. Ma con più ragione contraddicono Lugo, Molina, Turriano, Corduba, ed altri, perchè l'amministrazione di tali beni s'appartiene solamente al Papa, o al principe (2). Ed in fatti il pontefice Benedetto XIV., nella bolla, *Pastor bonus* (22. Aprile 1744.), tale facoltà la concesse alla penitenzieria (3). Vedi *capo XIX. n.* 150. *infra n. X.*

'0. XV. Dicono ancora La Croix, Tamburino, e Pasqualigo, che'l vescovo potrebbe diminuire il numero delle messe lasciate dal testatore, quando per la scarsezza della limo-

(1) Lib. 3. n. 631. Quær. II.
(2) N. 592. v. Notat. (3) L. 7. n. 470. ad X.

sina non si trovasse chi accettasse a celebrarle. Ma in ciò contraddice il p. Concina, e con ragione, mentre il decreto della s. c., fatto per ordine di Urbano VIII., e confermato da Innocenzo XII., proibisce rigorosamente al vescovo il ridurre, moderare, o commutare i pesi delle messe imposti in *limine fundationis*, e dopo il Tridentino, volendo, che in ciò si ricorra alla sede apostolica. Sicchè ben ivi fu dichiarato, che la facoltà data a' vescovi, e ad altri nel concilio, *sess.* 25. *c.* 4., fu solamente per ridurre le messe lasciate prima del concilio. Del resto dice Fagnano con Felino, che se da principio le rendite erano sufficienti, e poi talmente mancano, che in niun modo bastano, allora non par, che sia tolta la facoltà che hanno i vescovi *de jure communi*, di moderar le messe, secondo il *cap. Nos quidem, de testam.* (1).

71. Già si disse poi al *capo II. n.* 63., che il vescovo non può dispensare nelle leggi canoniche, se tal facoltà non gli è concessa specialmente dal Papa. Di quel che finalmente possono i vescovi circa la rilassazione de' giuramenti, e circa la commutazione o dispensa de'voti, se n'è parlato nel *c. V. n.* 19. *e* 42. *e segu.* Si noti qui per ultimo, che'l vescovo, secondo il Trid., *sess.* 21. *cap.* 7., può unire o trasferire ad altra chiesa i beneficj semplici, ridotti a tenuità, o fondati in

(1) Lib. 6. n. 331. v. dub. 1.

qualche chiesa diruta col tempo, in modo che non possa più ripararsi; vedi Barbosa(1). Di più può il vescovo unire a' semiuarj i beneficj semplici, anche riservati, o affetti, o vacanti nella curia romana, Trident., *sess.* 23. *cap.* 18. Di più in tempo di visita può il vescovo costringere i parrocchiani a somministrare il necessario al parroco, Trid. *sess.* 22. *c.* 21. *c.* 4. Può anch'erigere nuove parrocchie, e dotarle de' frutti della matrice, se quella abbonda, ma senza pregiudizio del possessore; Trid. nello stesso luogo. Può anche unire due parrocchie, se, divise, non basta ciascuna a sostentare il suo parroco; purchè il popolo non sia così distante. che non basti un parroco ad assisterlo; *ivi al c.* 5.

Punto Quarto

De' privilegj de' regolari.

§. I.

De' privilegj che spettano a tutti i regolari in comune.

72. 73. *e* 74. *I. Dell'esenzione della giurisdizione de' vescovi.*
75. *Casi eccettuati, e specialmente circa la celebrazione delle messe.*
76. *Dichiarazione della s. c.*
77. *In quali casi può il vescovo obbligare ec.*
78. *Se i regolari sieno tenuti a' precetti del vescovo.*
79. *Se'l vescovo possa visitarli.*
80. *Se visitar la clausura delle monache.*
81. *Se chieder conto delle messe lasciate ec.*

(1) Barb. de pot. ep. all. 66. ex n. 15.

72. Per I. I regolari hanno il privilegio di essere esenti dalla giurisdizione de' vescovi, mentre i prelati regolari hanno nelle loro chiese e monasteri la giurisdizione quasi episcopale, così in quanto alle persone, come a' luoghi, siccome provano i Salmaticesi: i quali trattano a lungo di tutt'i privilegj nominati in questo paragrafo, ma noi solamente noteremo qui le cose più principali (1).

73. Circa dunque la suddetta esenzione, si noti per 1., che in dubbio di alcun privilegio, la decisione spetta al Papa, come sta dichiarato da Clemente IV., e da altri Pontefici (2). Si noti per 2., che a tal privilegio dell'esenzione i regolari non possono cedere, come si ha dal *cap. Cum tempore, de arbitris*, perchè ciò ridonderebbe in pregiudizio della religione; sicchè niuna consuetudine contraria può in ciò prevalere (3).

74. Si noti per 3., che di questo privilegio godono non solo i professi, ed i conversi, ma anche i novizj, i quali nelle cose favorabili vengono sotto nome di religiosi; ed anche i terziarj, e le beate, come si è detto al

(1) Salm. tr. 18. c. 3. n. 3.
(2) Ibid. n. 6. (3) Ibid. n. 7.

ri ancora de' regolari che attual-
no, e risiedono dentro i claustri
j, e vivono sotto la loro ubbi-
ndo il Trident., *sess.* 24. *c.* 11.,
dalla giurisdizione de' vescovi,
: censure (giusta la Bolla di A-
l. appresso i Salmaticesi), come
a comunione pasquale (1). Si noti
gli apostati o fuggitivi possono
al vescovo, ma solamente per con-
loro prelati; solamente il vescovo
unirli, in caso che i loro conventi
itani, ed essi ammoniti non vo-
rnarvi, secondo il Trident. *sess.* 7.
vedi l'altro che su questo punto
.. 82. *e* 83. Si noti per 5., che i
stenti ne' monasterj, commettendo
delitto, non incorrono le pene
l vescovo (3); eccetto che se con-
ro agli ordini del vescovo circa la
ie delle messe, come si dirà in fi-
n. segu.
, si notano qui all'incontro molte
quali i regolari non sono esenti
i. E 1. senza licenza de' vescovi
no i regolari eriger monasterj, per
i Urbano VIII. sotto i 28. d'Ago-
Ed avvertasi, che nella bolla di
XV, *Alias etc.*, sta proibito a' ve-

c. 3. n. 8. et Opus nostr. l. 6. n. 240. in fin.

n. 9. et tr. 10. de censur. c. 5. n. 113. cum
a, Peyr., Garcia, et aliis pluribus.

scovi il dar tal licenza, se nel convento non possono sostentarsi colle rendite o limosine almeno 12. religiosi; ma ciò non s'intende per gli ospizj, come dicono Barbosa, Petrino, ed altri. 2. I regolari non possono imprimer libri senza licenza del vescovo, come dal Tridentino, *sess.* 4. *decret. de edit. libror.*(1). 3. Il vescovo può costringere i regolari a restituire a' novizj, che non vogliono professare, tutto ciò che han portato nell'ingresso (2). 4. La disposizione che dee farsi dal novizio non prima de' due mesi avanti la professione, ella non può farsi (come si ha dal Trident., *sess.* 25. *c.* 16.) senza licenza del vescovo, o del vicario. 5. Il vescovo ha facoltà di conoscere insieme col prelato de' religioso la causa della nullità della professione (3). 6. Il vescovo, o altri da lui deputato, deve esplorare la volontà delle vergini quando entrano, o professano ne' monasteri; Tridentino, *sess.* 25. *c.* 7. Ma ciò dee farsi fra 15. giorni; altrimenti non vi si può più intromettere. Il vescovo può proibire ne' monasterj di monache, anche esenti, che non sieno più di quelle che possano sostentarsi secondo le rendite, come si ordinò nella Bolla di s. Pio V.(4). 8. Il vescovo può convenire i monaci, che abitano permanentemente fuori del monastero, per li debiti che avessero colle persone miserabili, come pupilli

(1) Salm. c. 3. n. 10. et 12.
(2) Salm. tr. 15. c. 3. p. 7. (3) Ibid. c. 5. n. 1[illegible]
(4) Salm. tr. 18. c. 3. n. 14.

vedove ec. (1). 9. Il vescovo può obbligare i regolari alle processioni, secondo il Trid. *sess.* 25. *cap.* 13., purchè li chiami, non per editto pubblico, ma personalmente per qualche nunzio (2). 10. Il vescovo ha giurisdizione sopra i conventi, dove non possono sostentarsi 12. religiosi, come si dirà al *num.* 88. Per ultimo se n'eccettuano gli ordini del vescovo circa la celebrazione delle messe, poichè in quanto a ciò ha ordinato il Trident. *sess.* 22. *de observ. in celebr.*, che i vescovi procedano come delegati apostolici, dicendo: *Ut non solum ea ipsa, sed quæcumque alia huc pertinere visa fuerint, ipsi ut delegati sedis apostolicæ prohibeant, mandent, etc., atque ad ea inviolate servanda censuris, aliisque pœnis, fidelem populum compellant: non obstantibus privilegiis, exemtionibus, ac consuetudinibus quibuscumque.* Di più qui si noti, che vi è il decreto della s. c. ad episcop. Nebiens. 7. Febr. 1632. (vide *lib.* 15. *decretor. pag.* 571. *a tergo*), dove, generalmente parlando, si disse: *In his, in quibus a jure communi, a s. concilio Tridentino, a constitutionibus apostolicis tributa est episcopo jurisdictio in regulares, potest illos etiam per censuras ecclesiasticas compellere.* E lo stesso fu deciso in altro decreto a' 4. di Giugno 1672. (*lib.* 27. *Decretor. pag.* 406.). Sicchè, come ben riflette Benedetto XIV. (3), i ve-

(1) Salm. tr. 18. c. 3. n. 15.
(2) Salm. dict. c. 3. n. 16. et 17.
(3) De syn. l. 9. c. 15. n. 5.

scovi circa il celebrar le messe possono costringere tutti, ed anche i regolari ad osservare, non solo le cose ordinate dal concilio, ma anche le stabilite da essi medesimi. Che perciò giustamente l'em. card. Spinelli, essendo arcivescovo di Napoli, a' 5. di Gennaro 1743. ordinò sotto sospensione *a divinis*. anche a' regolari, di non ammettere a celebrare nelle loro chiese alcun sacerdote forestiere senza la licenza dell'ordinario.

76. Si notano altre cose che furono dichiarate dalla s. congr. in un decreto a' 2. di Luglio 1520. E 1. I regolari possono ricevere le obblazioni de' divoti, ma senza girare per la chiesa. 2. Non possono portare pallio o piviale per la parrocchia fuori delle loro chiese, o del loro circuito, e neppur far processioni, purchè non abbiano per sè la consuetudine in contrario; come dicono Rodriquez. Bordon., e Villalobos (1). 3. Chiamati all'esequie debbono andare alla chiesa, dove sta il clero congregato; ma in ciò dicono i Salmaticesi con Lezana esservi la consuetudine in contrario (2). 4. Non può proibirsi a' regolari di celebrar la messa nelle loro chiese avanti la messa parrocchiale, e di sonar le campane, come tutto dichiarò s. Pio V. nella cost. *Et si mendicantium* §. 2. 5. I regolari non possono pubblicare matrimonj. 6. Possono essi predicare nelle loro chiese nell'avvento, e

(1) Salm. tr. 18. c. 3. n. 18. et 19.
(2) Ibid. n. 19.

ima, ancorchè si predichi nella
ı (1).
casi dunque può il vescovo obbli-
giosi ad ubbidire, anche con cen-
primo è a restituire le robe a' no-
: si è detto, giusta il Trident. *sess.*
16. Secondo, ad osservar la clausu-
ıdo delle monache. Trid. *ib. cap.* 5.
l osservare tutto quello che dal ve-
ordinato in quanto alla celebrazio-
messe, come si è detto al *num.* 75.
iò riferisce Benedetto XIV. (2) due
ella s. c. del congr., dove si disse,
ıcovi come delegati apostolici posso-
: con censure costringere i religiosi,
ere contro i medesimi, se ammetto-
ebrare nelle chiese i forestieri senza
a del vescovo, giusta il Tridentino
decret. de observ. in cel., dove s'im-
:cialmente a' vescovi: *Interdicant, ne*
› *vel ignoto sacerdoti missas celebrari*
e poi negli altri casi di sopra mento-
sa il vescovo costringere per censura
ri, l'affermano Barbosa, Garcia, ed
.a lo negano più comunemente San-
ıezana, ed i Salmatic. con altri per
rivilegj papali che di ciò adducono;
.ungono con Barbosa, Diana, Lezana
o altri), che'l vescovo neppure può
iare i regolari scomunicati, anche per

ılm. l. 9. c. 3. n. 19.
e syn. l. 9. c. 15. n. 5.

delitto pubblico (1).

78. Si dimanda per 1. Se i regolari sieno obbligati a' decreti de' sinodi provinciali, o diocesani, o ad altri precetti del vescovo. È certo, che i regolari non son tenuti d'intervenire a' detti sinodi, se non fossero parrochi, come si ha dal Trident. *sess.* 24. *cap.* 2., e da più decreti della s. c. Circa poi il quesito, Vasq., Sanchez, Becano, ed altri dicono, che sono obbligati ad osservar tutte quelle cose che non pregiudicano all'osservanza regolare; ma ciò, non già *quoad vim coactivam*, sicchè contravvenendo non incorrono alcuna pena, ma solo *quoad vim directivam*, cioè per uniformarsi alla repubblica, di cui son parte. Altri nonperò, come Suarez, Lezana, i Salm., ec., lo negano (purchè ciò non sia necessario per evitare lo scandalo, o pure non fosse, che alcun religioso avesse qualche officio dipendente dal vescovo, come di parroco, confessore, predicatore, ecc.). E lo provano dal *cap.* 1. *de privil. in* 6., dove dicesi, che i regolari sono esenti da' precetti de' vescovi, eccetto che ne' casi in *jure* espressi. La ragione poi de' contrarj, dicono, che vale, quando le parti sono omogenee, non già quando sono eterogenee, come sono i religiosi, che a differenza de' secolari hanno molti altri pesi particolari. Del resto in due cose son essi certamente obbligati ad ubbidire, come si dice nel Tridentino *sess.* 25. *c.* 12. Prima

(1) Salm. c. 3. §. 3. per totum.

in osservare l'interdetto posto dal vescovo, sempre che si osserva dalla matrice. Secondo in osservare le feste dal vescovo ordinate (1): oltre gli ordini circa la celebrazione delle messe, come si è detto al *n.* 75. circa la fine. Di più si noti, che'l vescovo può proibire a' confessori regolari di non confessar nelle celle, giusta il decreto della s. c. del 1617. a' 15. di Settembre presso il p. Ferrari (2). Come anche può proibire a tutt'i confessori il confessar donne o fanciulli fuor di confessionario, sotto pena di sospensione dalle confessioni, per decreto della s. congr. de' vescovi a' 18. Dec. 1693. presso lo stesso Ferrari (3).

79. Si dimanda per 2. se i vescovi possono visitare le persone ed i monasterj de' regolari. Comunemente parlando, è certo per lo c. *Nulli*. 16. *quæst.* 1., e per lo Tridentino *sess.* 25. *c.* 8., che sono esenti dalla visita del vescovo, così le persone, come i monasterj e le chiese de' regolari (purchè vi stieno 12. religiosi, vedi *num.* 88.); e secondo più dichiarazioni della s. c. anche le chiese parrocchiali de' secolari che sono soggette a' regolari, e dove il parroco è religioso: il quale, se mancasse, anche circa il suo officio, non può essere dal vescovo punito. Ma ciò non ostante, oltre la bolla di Gregorio XV. *Inscrutabilis*, Benedetto XIV. nella sua bolla

(1) Salm. tr. 18. a. 3 §. 4. per totum.
(2) Ferrar. bibl. v. Confessarius n. 8.
(3) Ibid. n. 10.

Firmantis, a' 25. Novembre 1744., dichiarò, che i parrochi regolari ben soggiacciono alla correzione de' vescovi circa l'amministrazione de' sagramenti, ed anche circa i loro portamenti fuori del monastero. Parimente è certo, che il vescovo può visitare le parrocchie che stanno separate dal convento, ed in quelle ben può punirne il parroco religioso, ancorchè presentato dal suo monastero, se manca nel suo officio, come si ha dal *cap.* 15. *In eos*, *de privil. in* 6., e dal Tridentino *sess.* 7. *c.* 8. Può ancora visitare le chiese anche annesse e soggette a' conventi, se sono amministrate per parrochi secolari, come più volte ha dichiarato la s. c. appresso Bellarmino e Barbosa; eccetto che se fossero incorporate co' conventi, o fossero *nullius diœcesis*. In oltre possono i vescovi visitar le confraternite de' secolari fondate ne' monasterj, ma solo in quanto all'amministrazione de' beni, non già in quanto agli altari, come dal Tridentino *sess.* 22. *c.* 8. E se n'eccettuano in tutto le confraternite, che sono proprie dell'ordine, come del Rosario, del Carmine ecc.; così dal Tridentino *sess.* 25. *c.* 20., e da più decreti della s. c. Di più se n'eccettuano quelle, il cui prefetto sia religioso, per le privilegio di Gregorio XIII., al quale non può ostare alcuna consuetudine in contrario (1).

80. Si dimanda per 3. Se i vescovi possono

(1) Salm. tr. 18. c. 3. n. 31. ad 36.

visitare la clausura delle monache esenti. Lo negano i Salmaticesi con Navar., Sanch., Bonacina, Pelliz. ec., per lo c. *Periculoso. de statu monach. in* 6., dove la cura della clausura delle monache esenti manifestamente si concede a' prelati regolari. Nè osta (come dicono) il Tridentino *sess.* 25., *cap.* 5., per cui pretendono gli aa. della sentenza contraria, che i vescovi sieno delegati apostolici circa la clausura delle monache esenti, ordinandosi ivi, ch'essi procurino di restituire o conservar la clausura *in omnibus monasteriis sibi subjectis ordinaria*, *in aliis vero apostolica auctoritate*; poichè rispondono, che per quello *in aliis etc.* non s' intendono i monasterj soggetti a' regolari, ma i soggetti immediatamente al Papa, come asseriscono avere spiegato s. Pio V. nella sua bolla, *Circa pastoralis*; tanto più che'l concilio in detto luogo rinnova, non già rivoca, il citato testo *Periculoso.* Tutto ciò non ostante, dee tenersi la sentenza contraria con Barbosa, Gavanto, Lezana ec., perchè, sebbene non ostasse il Tridentino, nulladimeno osta certamente la bolla di Gregorio XV. *Inscrutabilis*, del 1622., dove si disse 1. Che i regolari non possono assegnar per confessore alle loro monache, se non chi è approvato dall'ordinario (Ed in ciò si noti quel che ha ordinato di più Benedetto XIV. nella bolla *Pastoralis*, a' 5. d'Agosto 1748., confermando la bolla, *Apostolici ministerii*, di Benedetto XIII., che se'l prelato regolare

mancasse di dare almeno una volta l'anno un confessore straordinario o secolare, o di altr'ordine, come ordina il Papa, possa assegnarlo il vescovo della diocesi). 2. Ordina Gregorio XV., che i ministri de' monasteri di dette monache debbano render conto al vescovo dell'amministrazione de' beni. 3. Che'l vescovo possa rimuovere il confessore, o altro ministro dal monastero, se'l prelato ammonito non lo rimuove. 4. Che'l vescovo possa presedere all'elezione delle badesse. E per 5. specialmente ivi si disse, che'l vescovo possa correggere e punire, come delegato della S. Apostolica, tutti coloro che mancano circa la clausura delle monache ancora esenti. È bene qui notare le parole della Bolla: *Tam seculares, quam regulares, nullis privilegiis tueri se possint, quominus si deliquerint circa personas intra septa degentes, aut circa clausuram monialium, etiam regularibus subjectarum, ab episcopo, tamquam ad hoc Sedis apostolicæ delegato, puniri et corrigi valeant* (1). E nello stesso luogo riferisce Barbosa un decreto della s. c., dove dicesi, che in niun modo può impedirsi a' vescovi il visitare i monasteri esenti, e soggetti a' regolari, in quanto all'osservanza della clausura; e chi presume impedirli, dopo la terza ammonizione, incorre la scomunica *ipso facto*, per la *Clem. Attendentes*, *de statu mon.* (2).

(1) Barb. de pot. episc. alleg. 102. n. 7., et Sal. c. 3. n. 37. ad 30.
(2) De Alexand. de monial. c. 6. §. 4. q. 3.

Di più qui si noti, che Clemente X. e Clemente XII. ordinarono, che si osservasse la Bolla di Gregorio XV., *non obstante quacumque contraria consuetudine.*

1. Si dimanda per 4. Se i vescovi possono chieder conto a' regolari delle eredità lasciate con peso di messe o legati da soddisfarsi a' secolari. Pare, che possano, secondo si ricava dal Trident. *sess.* 22. *cap.* 8., dove si dà a' vescovi la facoltà di visitare tutti i legati pii, *non obstante quocumque privilegio in contrarium.* E dicono i Salmaticesi, che ciò potrebbe ben rendere probabile questa sentenza. Ma essi poi lo negano per molti privilegj dati a' regolari, e specialmente di Sisto V., dove si dichiarano esenti i beni de' religiosi da ogni giurisdizione del vescovo, *non obstantibus quibuscumque constitutionibus apostolicis, et conciliis* (1).

32. Si dimanda per 5. Se'l vescovo in qualche causa possa criminalmente procedere contro de' regolari. Già si è detto, che i regolari sono esenti da' vescovi, fuorchè ne' casi espressi *in jure.* Oltre la materia della celebrazione delle messe e della clausura delle monache, in due altri casi per lo Tridentino possono i vescovi contro di loro procedere. Il primo, se alcun regolare commettesse qualche delitto, abitando fuori del monastero, Trident. *sess.* 6. *cap.* 3. Ma ciò s'intende per coloro che abitano fuori del con-

(1) Salm. tr. 18. c. 3. n. 40. ad 42.

vento permanentemente; non già per quel religioso che stesse fuori per causa di confessione, di predicazione, o d'altro negozio a tempo; o pure che abitasse nella villa, o altro luogo dipendente dal monastero per affari della religione. Ma qui si fa il dubbio, se possa il vescovo punire quel delinquente che abitasse in altro luogo per lungo tempo con licenza del suo superiore. Altri l'affermano, come Tambur., Barbosa, Lezana ec., con più dichiarazioni della s. c. Altri, come i Salmatic. con Sanchez, Silvest., Peirino, Bordone ec., lo negano, fondati sul *cap. Ex rescripto, de jurejur.*, dove dicesi, che chi sta fuori del monastero con licenza del prelato, si reputa come stesse in quello; onde dicono, che così il concilio, come le dette dichiarazioni s'intendono valere per coloro che dimoran fuori senza licenza, o in luogo sì lontano dal lor prelato, che non potessero esser puniti, se non dopo lunghissimo tempo (1).

83. Il secondo caso è, se alcun religioso, anche abitando nel convento, commettesse fuor di quello un delitto con pubblico scandalo del popolo, e'l prelato non lo punisse, così nel Trident. *sess.* 25. *c.* 14. E perchè certi superiori trasmettevano tali delinquenti fuor di diocesi, acciò restassero impuniti, ordinò Clemente VIII. nel 1596. nella bolla *Suscepti oneris*, che in tal caso, essendovi l'istanza del vescovo, il superiore tra'l tempo dal vescovo

(1) Salm. c. 3. n. 46. ad 48.

lescritto debba chiamare il delinquente, e
ɔunirlo; altrimenti possa castigarlo il vescovo
lel luogo, dove colui è stato trasmesso (1).
Notano poi i Salmatic. con altri per 1., che
al decreto del concilio solamente corre, per
quando il delitto è notorio anche di fatto. 2.
Che non vale contro i prelati delinquenti, i
quali in materia odiosa non vengono inclusi
sotto nome di *regolari*, come parla il conci-
io. 3. Che'l vescovo non può procedere, se
non dopo aver più volte ammonito il prelato
a punire il delinquente, e quegli l'abbia tras-
curato. Ritrovando non però il vescovo *in
fragranti* il delinquente, può prenderlo (co-
me si disse), ma per subito trasmetterlo al
di lui prelato; e quando il delitto fosse stato
di grave scandalo, può anche ritenerlo in
carcere, per trasmetterlo tra lo spazio almeno
di 25. ore. Il prelato poi dee dare al vesco-
vo bastanti documenti del castigo eseguito.
Il vescovo, benchè possa prendere una som-
maria informazione per mandarla al superio-
re, non può però far processo giuridico con-
tro del reo; ma se a caso egli l'avesse fatto,
probabilmente può di quello servirsi il pre-
lato a procedere contro del suo religioso,
come dicono i Salmatic. con altri (2).

Per II. I regolari hanno il privilegio d'es-
ser essenti dalla contribuzione delle decime.
Con tale occasione è bene qui notare alcune
cose principali circa le decime. Si dicono *de-*

(1) Salm. c. 3. n. 46. ad 48.
(2) Ibid. n. 50. et 51.

cime quella parte de' frutti, o delle industrie personali, la quale da' fedeli dee somministrarsi a' ministri della Chiesa per la loro sostentazione. Le decime in sostanza si debbono per jus divino naturale, ma per quel che riguarda la quantità, cioè la decima parte, sono di legge ecclesiastica, essendo cessata l'antica, come giudiziale. Da ciò s'inferisce per 1., che'l Papa può liberare chi vuole dalle decime. Il Papa, ma non i vescovi; solamente essi possono per lo Trident. *sess.* 21. *c.* 5. 6. *et* 7. applicare le decime d'un luogo ad un altro, ed unire e dividere i benefi. (1). S'inferisce per 2., che la consuetudine ben può ancora esimere alcuni dalle decime, sempre che resti il sostentamento conveniente agli ecclesiastici; ma tal consuetudine dev'esser prescritta per 40. anni continuati, benchè a principio non vi sia stato titolo, nè buona fede: per la prescrizione poi (intesa come prescrizione, non come consuetudine) vi bisogna la buona fede, e 40 anni col titolo, ma senza titolo si richiede il tempo immemorabile. Per le decime future può farsi la composizione: ma parimente solo dal Papa, non dal vescovo, se non si facesse tra l'una e l'altra chiesa. Si è detto *future*, perchè le passate può rilasciarle anche colui a chi spettano (2).

85. Anticamente le decime doveansi, come si è detto, così de' frutti de' beni, come dell'in-

(1) Salm. tr. 18. c. 3. n. 52. ad 54.
(2) Ibid. c. 4. n. 55.

dustria delle persone. Ma secondo la consuetudine presente quasi universale si pagano solamente da' frutti de' beni, così stabili, come mobili, giusta il *cap. Non est*, *de decim.* E debbonsi da' frutti intieri, senza dedurne le spese, ed i pesi de' tributi, come dice s. Tommaso (1), ed altri comunemente, dal c. *Cum non sit*, *de dec.* (2).

86. Le decime poi si debbono pagare da tutt'i fedeli, anche da' principi, ma non da' poveri: questi non però, se non già stanno in necessità estrema, ma solo in grave, quando venissero a miglior fortuna son tenuti a pagare le decime scorse, come dicono Suarez, Laymann, Castropalao, ed altri co' Salmaticesi (3). Per legge comune poi così i chierici, come i religiosi, ed anche i parrochi sono obbligati a pagar le decime de' loro beni patrimoniali, benchè fossero assegnati per titolo dell'ordinazione, ma non de' beni beneficiali, come insegna s. Tommaso (4). Per coloro poi che mancano nel pagar le decime, nel Trident. *sess.* 25. *c.* 12. si dice così: *Qui decimas subtrahunt*, *vel impediunt*, *excommunicentur*, *neque ab illo crimine*, *nisi plena restitutione secuta*, *absolvantur* (5).

87. Ma checchè sia de *jure antiquo*, oggi per

(1) 2. 2. q. 87. a. 2. ad 4.
(2) Salm. c. 3. n. 58. (3) Ibid. n. 59.
(4) Ibid. a. 4. in corp. et ad 1. ex c. Si quis laicus 16. q. 1.
(5) Ibid. n. 60. ad 62.

esse intelligantur (1). Le stesse condizioni si richiedono nelle fondazioni de' monasteri di monache. E qui si avverta, che dal Tridentino e dalla s. c. si proibisce di fondar monasteri di monache fuori dell'abitato (2).

89. Le suddette condizioni non si richiedono poi nel fare gli ospizj de' religiosi, come notano Peirino, Tambur. ec., almeno (come limita Lezana) se ivi non ricevano messe, e non abbiano chiesa (3). Neppure si richiedono nelle traslazioni de' conventi, i Salmaticesi con Navarro, Barbosa, Peirino, Lezana ec., senza il consenso del Papa, nè del vescovo, nè degli altri conventi; purchè la traslazione non porti loro pregiudizio; poichè dicono, che già prima aveano tal privilegio da più pontefici, e che poi quello è stato limitato solo per le nuove fondazioni, quali non si chiamano le traslazioni de' conventi da un sito ad un altro più comodo della stessa terra (come s'intende), o vicino a quella, lasciando il convento antico. Ed in tal caso i religiosi ritengono tutt'i beni e diritti del convento lasciato (4). Di più possono ancora i religiosi per concessione di Urbano VIII. e d'Innocenzo VIII., quando mancassero le rendite, o le limosine d'un convento, unirlo e incorporarlo ad un altro (5). Di più possono tornare a loro arbitrio a' monasterj lasciati, se non fosse che il ri-

(1) Salm. tr. 18. c. 3. n. 129. et 130.
(2) Ibid. n. 134.
(3) Ibid. n. 132.
(4) Ibid. n. 133. ad 143.
(5) Ibid. n. 150.

torno apportasse poi qualche nuovo pregiudizio agli altri conventi (1). Di più i generali delle religioni per concessione di Sisto IV. e del medesimo Urbano VIII. possono supprimere i conventi miserabili, con trasferire i loro beni a' conventi maggiori. Si noti qui, che i conventi dati dalle università, lasciandosi, debbonsi lasciare in mano del vescovo; ma se sono edificati con proprie rendite, o colle limosine, restano in dominio de' religiosi, sicchè ne possono disporre liberamente (2).

90. Per IV. I regolari hanno il privilegio di eleggere il giudice conservatore, il quale giudichi tutte quelle cause, dove i religiosi son rei, ed anche dove sono attori, ma quando sono attori solamente per le ingiurie e manifeste violenze loro fatte (3).

91. Per V. I regolari hanno il privilegio di potere ammettere tutti coloro che vogliono essere seppelliti nelle loro chiese. Notiamo qui alcune altre cose principali circa la sepoltura, di cui a lungo parlano i Salmat. (4). Ciascuno che è giunto alla pubertà, può eleggersi la sepoltura dove vuole. Ciò lo possono anche i vescovi; ma se non l'eleggono, debbono seppellirsi nella cattedrale (5). I religiosi non però debbono seppellirsi in monastero, ancorchè morissero fuori di quello, purchè non fosse in luogo molto lontano del

(1) Salm. tr. 18. c. 3. n. 148.
(2) Ibid. n. 147.
(3) Ibid. n. 152. ad 78.
(4) Ibid. p. VI.
(5) Ibid n. 186.

lor monastero; ma se non l'eleggono, debbono in quello seppellirsi, benchè morissero stando in altra casa con licenza del lor prelato (1). Lo stesso corre per li commensali, e per li familiari, che attualmente servono, e risiedono nel convento sotto l'ubbidienza del di lui prelato; e questi possono ricevere tutt'i sagramenti dai religiosi, fuori del battesimo, e del matrimonio (2). Incorrono gravissime pene i chierici e religiosi, che inducono a promettere con giuramento, o voto, o fede data d'eleggersi la sepoltura nella Chiesa propria (3). Debbono privarsi di sepoltura quei che muojono impenitenti, e costa pubblicamente che non si sono confessati nell'anno, nè comunicati nella pasqua; e così anche gli eretici, gli scomunicati, quei che si han data la morte per ira, se poi non han dato segno di penitenza: quei che muojono in duello, ancorchè abbiano dato segno di penitenza, come si ha nel rituale romano: i peccatori manifesti di qualunque sorta di peccato, e quei che muojono *in fragranti crimine* (come dal *cap. Fures, de furto*), senza dar segno di penitenza, poichè allora si presume esser morti anche in peccato, come dicono comunemente i dd. col rituale, checchè si dicano Lezana e Sancio (4). Chi seppellisce un eretico, o fautore, o pubblico scomunicato, o usurario, di più incorre la

(1) Salm. tr. 18. c. 3. n. 187.
(2) Ibid. n. 188. 214. et 215.
(3) Ibid. n. 191. (4) Ibid n. 109.

scomunica; e tali defunti debbono estrarsi dalla sepoltura, se si può. Del resto niuno dee privarsi di sepoltura in qualunque caso senza la sentenza del vescovo, o del prelato, se'l cadavere è di religioso (1).

2. Ma veniamo al punto nostro de' regolari. Debbonsi notare più cose. Per 1., ciascuno chierico o secolare può eleggersi la sepoltura nella Chiesa de' regolari. E quando alcuno avesse la sepoltura de' suoi maggiori in quella, e non avesse eletta altra Chiesa, ben possono i regolari ivi seppellirlo (2). Per 2., i parrochi che esigessero nell'associazione alla Chiesa de' regolari più che esigerebbero nel seppellire il defunto nella parrocchia, affin di ritrarre i fedeli dal seppellirsi altrove, incorrono la scomunica papale, per la Bolla di Clemente VIII. appresso i Salmaticesi; e benchè la Bolla fu per li parrochi dell'Indie, nondimeno Lezana, Peirino, ed i Salmaticesi con altri l'intendono fatta universalmente per tutti (3). Per 3., dovendo seppellirsi un defunto nella chiesa de' regolari, debbono essi chiamare ed aspettare il parroco; ma se quello ricusa di venire, o molto tarda, possono essi alzare il cadavero, e condurselo alla loro chiesa; comunemente Barbosa, Lezana, Peirino, ed altri co' Salmaticesi, e con più decreti della s. c. (4). L'officio sul cadavere dee dirsi allora, non dal parroco, o ca-

(1) Salm. tr. 18. c. 3. n. 202. et 204.
(2) Ibid. n. 205. (3) Ibid. n. 206.
(4) Ibid. n. 208. et 209.

nonici, ma dagli stessi regolari. Nè il parroco può esercitare alcun atto nella loro chiesa: nè costringere gli eredi a celebrare le messe o parte di quelle nella parrocchia, giusta più decreti ancora della s. c. E lo stesso corre anche per li monasterj delle monache esenti (1). Si avverta non però, che nelle chiese di monache non possono seppellirsi i laici, senza licenza della s. c., se non fosse che alcuno avesse ivi il jus della sepoltura (2).

93. Si dimanda, se i regolari sian tenuti a pagar la porzione canonica al vescovo, o al parroco. La porzione canonica altra è l'*episcopale*, ed è quella che deesi a' vescovi per tutte le donazioni *causa mortis*, e legati lasciati alle chiese, o luoghi pii delle loro diocesi, come si ha dalla clementina *Dudum, de sepult.* Questa porzione alle volte è stata la terza, altre volte la quarta parte; ma Innocenzo III. *cap. Requisitis, de testam.*, disse, che circa la quantità si attendesse la consuetudine (3). Altra è la *parrocchiale*, che più propriamente si chiama la *quarta funerale*, ch'è quella porzione che si deve al parroco de' funerali, de' legati pii, e di tutto ciò che perviene alla chiesa, dove s'è lasciato il defunto. E questa ancora è stata diversa, ma circa la medesima similmente deve attendersi la consuetudine (4).

(1) Salm. tr. 18. c. 3. n. 212. et 213.
(2) Lib. 4. n. 62.
(3) Salm. tr. 18. c. 3. n. 216.
(4) Ibid. n. 229. ad 233.

[9]5. Ma parlando de' regolari, in quanto alla porzione episcopale, i loro monasterj così d'uomini, come di donne, ne sono affatto esenti per l'estravagante *Inter cunctas*, §. *De quibuscumque*, *de privil.* (1). In quanto poi alla quarta funerale, per jus comune prima tutti i regolari eran tenuti a pagarla; ma oggidì, attesi i loro privilegj, e'l Tridentino *sess.* 25. *c.* 13., e la bolla di s. Pio V. *Etsi mendicantium*, del 1567., sono obbligati a soddisfarla solamente que' monasterj che oltre i 40. anni prima della conferma del concilio eran soliti di pagarla; così provano i Salmaticesi colla comune de' dd., e con più decreti della s. c., per ragione di molti privilegj pontificj, e specialmente di Sisto IV., il quale impose la pena di scomunica, e privazione de' beneficj, a' parrochi che volessero esigere la suddetta quarta (2). Se n'eccettuano non però quei conventi, che pagassero la mentovata quarta per contratto fatto, o per consuetudine immemorabile (3).

§. II.

De' privilegj de' regolari in particolare.

9[5]. 96. *e* 97. *I. Delle facoltà d'assolvere i sudditi da' casi, e censure.*
98. *Della riserva de' casi ec.*
99. *Delle facoltà a rispetto de' secolari.*
100. *Se possano assolvere da' casi riservati a' vescovi a jure, o per consuetudine.*

(1) Salm. tr. 18. c. 3. n 217.
(2) Ib. n. 218. ad 228. (3) Ib. n. 229. ad 233.

95. Della facoltà che hanno i prelati regolari circa l'assoluzione de' casi riservati, e delle censure. Bisogna qui distinguere la facoltà verso de' secolari. Sotto nome di prelati regolari vengono non solo i generali, e provinciali, ed i loro vicarj surrogati in loro luogo, ma anche tutti i superiori locali, come priori, guardiani, o rettori, ed anche i loro vicarj, quando essi sono assenti, almeno per un intero giorno, così comunemente i dd. (1) dal *c. Abbatis, de privil. in 6.* Or tutti questi possono assolvere i loro sudditi per 1. da tutti i casi e censure non riservate al Papa, ancorchè fossero fulminate *ab homine* per sentenza speciale, come dicono Salmat. con Lezana, Candido, Pelliz. ec., per li privilegj di Paolo V., Sisto IV., ed

(1) Salm. tr. 8. c. 5. n. 1.

Eugenio IV. (1). E questo che corre per li professi, corre anche per li novizj; sicchè ben possono i medesimi essere assoluti dai prelati regolari da' casi riservati a' vescovi incorsi, non solo dopo l'ingresso, ma anche prima, come dicono i Salmat. con Bonac., Pelliz. ec., e'l p. Mazz. con Sanch., Tamb. ec. (2). E lo stesso dicono i Salm. e Mazz. con Peirino e Tambur. (3) per coloro che stanno prossimi ad essere ricevuti, v. gr., se stanno già in prova nel monastero per assumere l'abito. E ciò per la bolla di Clemente VII. riferita da Candido, Rodriq., e dai Salmat. (4), dove fu concesso a' provinciali regolari, e a' loro vicarj, o altri deputati, l'assolvere i novizj dell'ordine da tutti i casi (eccettuati quelli della bolla *Cœnæ*) incorsi prima dell'ingresso, e dalle censure a quelli annesse. A ciò potrebbe alcuno opporre il decreto di Urbano VIII. rapportato nell'opera nostra (5), nel quale si disse, che per la conferma de' privilegj ottenuti da' regolari dopo il Trident. non s'intendevano di nuovo loro concessi i privilegj ad essi tolti così dal concilio, come dalla s. c., di assolvere da' casi riservati all'ordinario. Rispondono i Salmat. a questa opposizione nel luogo citato, ma le risposte non persuadono, come abbiam

(1) Salm. tr. 8. c. 5. n. 2.
(2) Ibid. c. 3. n. 87. et Mazzot. to. 2. de re. c. 2. q. 5.
(3) Ibid. n. 88. et Mazzot. loc. cit.
(4) Ibid. tr. 10. de conf. c. 2. n. 80.
(5) Lib. 7. n. 95.

detto nell'opera (1). La risposta più congruente par che sia questa, cioè che'l decreto di Urbano parla de' secolari, come anche parlava la propos. 12. dannata da Alessandro VII., ma non de' novizj, i quali nelle cose favorabili comunemente da' dd. son riputati come religiosi; così Sanchez. Suar., Castr., Lezana, coi Salm. (2), ed altri. Tanto più che Clem. VIII. così dichiarò: e Diana (3) riferisce il privilegio concesso a' gesuiti (il quale per communicazione si stende già a tutte le religioni) di poter communicare a' novizj tutti i privilegj della compagnia. N'eccettuano nonperò Bonacina. Pelliz., ed i Salmat. (4), il caso in cui fosse già cominciato il giudizio del vescovo contro del novizio prima di entrare, perchè allora (come dicono) potrebbe il vescovo estrarlo e punirlo. Ciò che si è detto de' novizj, lo stesso dice il p. Mazzotta nel luogo citato con Peirino de' familiari de' monasteri regolari, purchè, *inibi sint quasi de familia et continui commensales*, come si dice nella bolla *Superna*, di Clemente X.

96. Per 2. Possono i regolari assolvere i loro sudditi, professi, e novizj parimente, come si è detto di sopra (5), da tutti i casi papali occulti, nello stesso modo come i vescovi

(1) Lib. 7. n. 103.
(2) Salm. tr. 24. c. 3. n. 85.
(3) Dian. part. 3. tr. 2. res. 73.
(4) Salm. tr. 24. c. 3. n. 87.
(5) Lib. 6. n. 503. v. Eandem, in fin.

no assolvere i loro sudditi in virtù del *Liceat*. E ciò per lo privilegio di s. Pio riferito in isteso da' Salmaticesi e Con-) confermato da Benedetto XIII. nella *Pretiosus*, nel 1727., dove fu concessa golari la facoltà d'assolvere anche da' della bolla *Cœnæ*, eccettuata la ricaduta resia, la falsificazione delle lettere apo-che, e'l trasportamento di cose proibite afedeli. E si noti qui di passaggio, che e fu ivi concesso al generale de' domeni la facoltà di dispensare nell'irregola- per l'omicidio commesso da' sudditi, hè non sia stato pensato ed eseguito tro la clausura del monastero (1). Ma o scritto ciò ritrovo, che Clemente XII. la bolla *Romanus*, a 30. di Maggio 1732., ocò tutte le lettere e costituzioni con tut- privilegj e le facoltà concesse dal nomi-to Benedetto XIII., riducendo il tutto allo ato antico, come se le suddette costituzio-non fossero state fatte. In oltre si noti ai, che controvertendosi, se la rivocazione al privilegio a' regolari di assolvere gli ere-ci, fatta dal Tridentino, s'intendea solo per li altri, ma non per li religiosi; la s. c. lecise, intendersi per tutti, come riferisce il). Ferraris (2).

Per 3. Possono i regolari assolvere i loro sudditi dalla scomunica per la percussione, anche grave ed enorme e pubblica, fatta non

(1) Lib. 7. n. 101.
(2) Ferrar. bibl. to. 1. verb. Absolvere.

solo a' religiosi dello stesso ordine, ma anche d'altro, ed anche a' chierici secolari, Castrop., Ronc., Salmat., e La-Croix, per li privilegj di Bonifacio IV. e Clemente VIII. E si noti qui, che se la percussione è leggiera, o pure occulta, il religioso percussore, se vuole, può farsi assolvere anche dal vescovo, ma colla licenza del suo prelato (1). Si è detto *sudditi*, poichè non possono assolvere i secolari, essendo questo caso limitato a' regolari dentro l'Italia, e fuori di Roma, da Clem. VIII., come qui a poco si dirà nel *num.* 99.

98. Si noti inoltre qui, che i prelati regolari per concessione di Clemente VIII. possono, se lor pare spediente, riserbare undici casi: ma non più senza il consenso del capitolo generale, almeno provinciale per la provincia. I casi che possono riserbare, già stanno notati al *capo XVI. num.* 130. Se poi il prelato nega la licenza, e se per la prima volta possano i religiosi essere assoluti da' riservati, vedi ivi stesso al *n.* 134.

99. Rispetto poi a' secolari, anticamente i mendicanti godeano il privilegio di potere assolvere i secolari da tutti i casi e censure riservate, così dal Papa, come da' vescovi. Ma poi col decreto di Clemente VIII. del 1602., confermato da Paolo V. nel 1617., e da Urbano VIII. nel 1627., fu limitata la detta facoltà, e fu ordinato, che i regolari

(1) Lib. 7. n. 107.

esistenti fuor di Roma, e dentro l'Italia, non potessero assolvere i secolari nè da' casi della bolla *Cœnæ*, nè dai sei seguenti, cioè 1. della percussione del chierico, 2. del duello, 3. della violazion dell'immunità, 4. della violazione della clausura de' monasterj di monache a mal fine, 5. della simonia confidenziale ne' benefizj; e finalmente da tutti i casi che i vescovi a sè riservano. Sicchè così per detto decreto di Clemente VIII., com'anche per la bolla di Gregorio XIII. *Cum a sacra*; e precisamente per la propos. 12. dannata da Alessandro VII., che diceva, *Mendicantes possunt absolvere a casibus episcopis reservatis, non obtenta ad id episcoporum facultate*, oggidì non dee porsi più in dubbio (checchè si dicano alcuni), che i regolari non possono assolvere i secolari da' casi riserbati da' vescovi (1). Così neppure possono assolvere i secolari dai casi di Clemente, ancorchè sieno occulti, contro del p. Viva; poichè la facoltà che hanno i regolari per la bolla di s. Pio V. riferita al *n.* 96., di poter assolvere i casi occulti, come l'hanno i vescovi per lo *cap. Liceat*, è solo a rispetto de' loro religiosi, ma non de' secolari. Quello nondimeno che stimiamo probabile con Viva, Comitolo, ed altri, a' quali anche aderisce il p. Concina, si è, che ben possono i regolari assolvere i casi che'l vescovo ha

(1) Lib. 6. n. 599. v. Certum est, et lib. 7. n. 95.

riservati a sè nel sinodo, ma poi non gli ha espressi in tabella, perchè allora si presume che abbia voluto concederne la facoltà a tutti i confessori da esso già approvati (1).

100. Si dubita per 1., se i regolari possano assolvere i secolari da' casi, non già da' vescovi riserbati a sè, ma *in jure*, o per consuetudine riserbati a' vescovi, come sono l'aborto del feto animato, e gli altri al *n.* 46. già notati. Lo negano Viva, Bordone, Cabassuzio, Milante, ed altri, perchè (come dicono) nei decreti di Paolo V., di Urbano VIII., e di Clemente X., si proibisce a' regolari l'assolvere i laici da' casi riservati a' vescovi, *a casibus eisdem ordinariis reservatis*, son le parole del decreto di Urbano. Nulladimeno più probabilmente l'affermano Concina, La-Croix, Sporer, Salmat., Lezana, Sanchez, Peirino, e molti altri, a cui poi si unisce (ritrattandosi) anche il p. Viva nella sua morale. La ragione è, perchè le citate parole de' decreti di Urbano VIII. e Paolo V. debbono intendersi de' casi che dagli stessi vescovi sono a sè riserbati; essendo tali decreti, come abbiam detto nel *num. anteced.*, confermativi del decreto di Clemente VIII., nel quale si parla de' casi che i vescovi si riservano, *nec a casibus quos ordinarii reservarunt, aut in posterum sibi reservabunt*, parole di Clemente; tanto più che, come dice il p. Suarez, i casi riserbati a' vescovi in jure

(1) Lib. 7. n. 100.

debbonsi più presto chiamar delegati a' vescovi, che riserbati. Ma avvertasi, che ciò non corre poi per la percussione del chierico, nè per tutti gli altri casi che'l vescovo particolarmente a sè riserbasse, poichè per questi (come si è detto al *n. preced.*) fu tolta affatto la facoltà a' regolari (1).

01. Si dubita per 2. Se i regolari possano assolvere i secolari da' casi papali. Lo negano alcuni pochi, cioè Viva con Bordone e Florono, per gli stessi decreti di Paolo V. e d'Urbano VIII., dove ancora fu proibito a' regolari l'assolvere i casi riserbati alla sede apostolica. Ma comunissimamente e più probabilmente l'affermano Bonacina, Aversa, i Salmatic., Pelliz., Rodriquez, Podestà, Peirino, ec., e lo stesso Viva nella sua morale (benchè l'affermi solo de' papali occulti); e ciò per lo privilegio di Paolo III. concesso nel 1545. a' gesuiti, dove si disse, che potessero assolvere i secolari *ab omnibus peccatis, etiam sedi apostolicæ reservatis, exceptis contentis in bulla* Cœnæ. Nè ostano i suddetti decreti di Paolo V. e di Urbano VIII., perchè quelli (come si è detto al *numero anteced.* 99.) s'intendono de' casi del decreto di Clemente VIII. (che i suddetti pontefici vollero confermare), ne' quali i soli casi della bolla *Cœnæ* e gli altri sei furono eccettuati. Ma avvertasi, che questa facoltà vale per lo solo foro interno (2). Si osservi di più quel che

(1) Lib. 7. n. 99. (2) N. 96. et 97.

si è detto al *n.* 31. degli abbati, che hanno la giurisdizione quasi episcopale.

102. Si noti qui, che anticamente i confessori regolari per concessione di Gregorio XIII. e d'Eugenio IV. facendo viaggio poteano prender le confessioni non solo de' sudditi della diocesi, dov'erano approvati, ma di tutti gli altri. E secondo la bolla della *Crociata*, essendo approvati in un luogo, erano approvati per tutti (1). Ma Innocenzo X. poi ordinò che i regolari non potessero pigliar le confessioni in alcun luogo senza la licenza dell'ordinario di quello; e neppure, se avessero il privilegio della *Crociata*, come dichiarò Innocenzo XII. nella bolla *Cum sicut*, nel 1700 (2).

103. Si noti di più, che anticamente per la clement. *Dudum, de sepult.*, i regolari, approvati assolutamente una volta dal vescovo non poteano essere obbligati di nuovo ad essere esaminati. Nulladimeno s. Pio V. nell'estrav. *Romani Pontificis*, disse, che'l vescovo successore, *pro majori quiete suæ conscientiæ*, potea di nuovo esaminarli. Ma dopo Gregorio XIII. nella sua bolla, *In tanta negotiorum etc.* (riferita da Navarro in fine del suo manuale) per toglier le liti insorte circa i regolari, ridusse tutte le dichiarazioni di Pio V. e specialmente questa dell'approvazione de' confessori regolari, le ridusse (dico) al pristino stato della disposizione del [illegible]

(1) Salm. tr. 18. c. 4. n. 71. et 72.
(2) Lib. 6. n. 548. v. Tertia, et n. 549.

dentino, il quale nella *sess.* 23. *cap.* 15. non altro richiese per li regolari, che fossero approvati dal vescovo. Da ciò dicono molti dd., come Aravio, Dicastillo, Villalobos, Delbene ec., appresso i Salmaticesi (1), che i regolari approvati coll'esame da un vescovo, non possono di nuovo esaminarsi dal successore. Tuttavia tengono l'opposto Diana *p.* 3. *tr.* 2. *resp.* 27., e Lezana, Boss., Bordone, e molti altri per un decreto della s. c. (riferito da Lezana e da Diana), col quale si dichiarò, che non ostante la Bolla di Gregorio XIII. poteva il vescovo successore esaminare gli approvati dall'antecessore; e questa attestano Diana e gli stessi Salmaticesi essere la pratica odierna de' vescovi. Ma probabilmente dicono i Salmaticesi (2) con Villalobos, che così per la costituzione di s. Pio, come per la dichiarazione della s. c. può bene il vescovo successore richiamare all'esame alcuno o alcuni regolari, di cui ha notizia, che non sieno idonei; ma non può per editto generale sospendere tutt'i confessori regolari sino che sieno di nuovo esaminati. In oltre deve avvertirsi, che rivocando il vescovo in generale tutte le licenze, non vengono compresi i regolari, i quali nelle cose odiose non si comprendono, se non si esprimono (3). Di più si avverta, che'l vicario capitolare *sede vacante* non può chiamare i regolari all'esa-

(1) Salm. tr. 18. c. 4. n. 119.
(2) Ibid. n. 120.
(3) Ibid. tr. 19. c. 4. n. 115. cum communi.

me, secondo il loro privilegio di Clemente IV. (1). Si avverta in oltre, che il detto di sopra corre per le approvazioni date assolutamente, ma non già per le date a tempo, verb. gr. per sei mesi, come ordinariamente si pratica; essendo certo per la bolla d'Innocenzo XIII. *Apostolici ministerii*, confermata da Benedetto XIII., che i confessori così secolari, come regolari, non possono prendere le confessioni fuori del luogo, delle persone, e del tempo prescritto, non ostante qualunque privilegio. Vedi *capo XVI. n.* 75.

104. II. Della facoltà de' regolari di dispensare nelle irregolarità. I regolari possono per lo privilegio di s. Pio V. mentovato al n. 96. confermato da Giulio II. dispensare co' loro sudditi in tutte le irregolarità occulte, in cui possono i vescovi dispensare co' loro diocesani in virtù del *c. Liceat*, secondo si è detto al *n.* 29. E lo stesso possono co' secolari, come dicono Suar., Sanch., Pelliz., Sairo, Salmatic., Sporer, Lezana, ec., per le concessioni di Sisto IV. e del detto Giulio II. (2).

105. In oltre possono i regolari dispensare co' sudditi in qualsivoglia irregolarità o per delitto, o per difetto, atteso il privilegio di Martino V. (3). Sicchè per venire al particolare, possono i prelati dispensare co' sudditi per 1. nell'irregolarità per l'omicidio occulto, come fu concesso nel privilegio di Martino V. Se poi anche per lo volontario noto-

(1) Salm. tr. 19. n. 116., et Dian. p. 3. tr. 2. resp. 7.
(2) Lib. 7. n. 355. (3) N. 355.

rio, vedi quel che si è detto al *n.* 96. circa il privilegio di Benedetto XIII., che si è detto essere stato rivocato da Clemente XII. colla bolla *Romanus*. Per 2. in quanto al difetto d'anima, possono dispensare col religioso a prendere il sacerdozio, ancorchè egli avesse patita una permanente pazzia, se poi per giudizio de' medici con verità è cessato il pericolo di quella (1). Per 3. in quanto al difetto di corpo, come se a taluno mancasse il piede, o l'occhio, anche sinistro, possono dispensare, come provano i Salmaticesi (2), con Bordone, per lo privilegio di Sisto IV. Ed in dubbio possono dichiarare ancora, che'l difetto non osti, come lo possono i vescovi co' loro sudditi (3). Per 4. in quanto al difetto de' natali, questa irregolarità cessa da sè colla professione religiosa per quel che spetta al ricevere gli ordini, come si ha dal *c.* 1. *de fil. presbyt.*, poichè in quanto alle prelature vi bisogna la dispensa. Ma per più privilegi (come si è detto al *capo XIX. num* 87.) possono in ciò dispensare co' suoi i prelati regolari, almeno ne' capitoli generali, o provinciali (4). Quel che poi dice Soto, che colla professione cessa ogn'irregolarità, ciò più comunemente si nega (5). Per 5. possono dispensare nella bigamia, anche vera, secon-

(1) Lib. 7. n. 400. in fin.
(2) Tract. 10. de censur. c. 9. n. 75.
(3) Lib. 7. n. 4. v. in fin.
(4) N. 334. et 426. Salm. tr. 10. c. 9. n. 57. et tr. 18. c. 4. n. 28. cum Bord., Peyr., Lez, Pelliz. etc.
(5) Salm. tr. 10. c. 7. n. 58.

do il privilegio di Martino V.; così Castrop., Pelliz., Macado, Salmat., ec. (1). Per 6. nell'irregolarità anche pubblica per difetto di lenità (2). Per 7. ed ultimo possono i regolari dispensare co' loro sudditi in tutte le inabilità e pene contratte per causa di delitto, come di privazione d'officio, di beneficio, di voce, di luogo, ec., ancorchè quelle sieno riservate al Papa, come dicono Suarez, Sanch., Pelliz., ed i Salmatic., con altri, per li privilegj di Sisto IV., s. Pio V., e Gregorio XIV. (3).

106. III. I prelati regolari hanno anche la facoltà di dispensare co' loro sudditi ne' precetti ecclesiastici, come possono i vescovi coi loro diocesani, secondo quel che dicemmo al *capo II. num.* 62. Poich'essi hanno la giurisdizione quasi episcopale, come comunemente insegnano i dd. dalla Clementina, *Ne Romani, de elect.*(4). Ma non già poi possono dispensare in tutto quel che non istà specialmente riserbato al Papa, come si disse al detto *capo II. num.* 63., ma solo in dubbio se la cosa ha bisogno di dispensa, come dicemmo ivi al *n.* 62. Possono ancora dispensare con causa (come sempre s'intende) nelle leggi pontificie, quando son fatte per alcuna provincia, e convento particolare, perchè allora si presume data tal facoltà: o quando tale è la consuetudine: o quando non può ricorrersi

(1) Lib. 6. n. 469.
(2) Salm. tr. 18. c. 4. n. 29.
(3) Ibid. n. 31. cum Bonac., Pasqual. etc.
(4) Ibid. n. 33.

facilmente al superiore: o quando si tratta di cose di poco momento, che non obbligano a colpa grave, o che frequentemente accadono, come digiuni, astinenza dalle carni, osservanza delle feste, recitazione dell'officio; purchè non si dispensi per lungo tempo, come dicono i Salmaticesi con Gaetano, Soto, ec. E lo stesso corre per le regole della religione (1). Così anche dicono Azor., Castrop., i Salmaticesi, Trullench., Macado, ec., che possono i prelati dispensare a faticar la festa così co' religiosi, come co' servi domestici, ma non cogli estranei; i quali per altro verso possono faticare per lo monastero, se'l monastero è povero, come dicono Silvestro, fagundez, ed i Salmaticesi con Pasqual., Leandro, ed altri (2). Vedi su di ciò quel che si disse al *capo VI. num.* 17.

107. IV. Circa l'officio divino notansi qui i privilegj che hanno i regolari. Per 1. Leone X. concesse a' religiosi di poter recitare le ore in privato in tutto mentalmente. E di più di potere anticipare gli officj più lunghi, e riservare i brevi per li giorni di maggior occupazione. Per 2. Clemente VII. concesse a tutti i regolari infermi (s'intende di quegl'infermi che per sè non sono già scusati dall'officio), ed agl'infermieri il soddisfare all'officio con dire 6. o 7. salmi (da assegnarsi dal superiore) con 7. pater e due *credo*. E Martino V. concesse ai convalescenti il sod-

(1) Salm. tr. 18. c. 3. n. 34. et 35.
(2) Ibid. n. 37.

disfare con dire quella porzione che pare al lor confessore. Per 2. Innocenzo IV. concesse alle monache di santa Chiara (e così s'intende per tutte le altre che comunicano) il soddisfare coll'officio delle converse per ogni ragionevol causa, verb. gr. se la religiosa non sia bene istruita, secondo il giudizio della badessa, o del confessore, nell'officio delle coriste: o s'è scrupolosa, o affaticata, ovvero occupata in affari utili, come sarebbe a' religiosi lo stare applicato a confessare, a predicare, o allo studio ecclesiastico per la maggior parte del giorno; poichè già s'intende che de' privilegj dati alle monache ne godono anche i religiosi *ad invicem*, come si disse al *num*. 10. E notano di più i Salmaticesi, che di tal privilegio possono servirsi anche senza licenza del superiore, poichè fu concesso senza questa condizione. Notano di più, che se la monaca lasciasse l'officio delle laiche, avvalendosi di tal privilegio, non peccherebbe mortalmente, perchè allora si reputa come le laiche, che non sono obbligate al loro officio sotto colpa grave. Ma ciò non mi piace, mentre con tal privilegio non è, che la monaca passi in qualità di laica, ma solamente l'opera, cioè l'officio suo di corista passa e si comunica in quello di laica.

108. V. I confessori mendicanti, e gli altri regolari, che comunicano, hanno la facoltà d'irritare, rilasciare, e dispensare i giuramenti e i voti; ma di ciò se n'è parlato *capo V. num*. 19. 36. *e segu*. Di più possono dispen-

sare coi conjugi nell'impedimento ad petendum debitum, propter incestum commissum cum consanguinea conjugis, come dicono comunemente Sanchez, Ponz., i Salmat., e gli altri (contro il p. Concina); e ciò per molti privilegj di diversi pontefici (1). Ma avvertasi qui, che'l confessore in ciò deve ottenerne la licenza speciale almeno dal prelato inferiore del suo convento (2).

109. Di più possono i confessori medicanti dispensare co' conjugi nel voto di castità fatto prima del matrimonio, ad petendum debitum, come anche comunemente dicono Castrop., Ponz., Sanch., Tournel., Wigandt, Salmat., ec., per lo privilegio di s. Pio V. Ed anche nel voto fatto dopo il matrimonio, come rettamente tengono Sanchez, i Salmat. ec. (contro Ponzio) in virtù degli altri privilegj, per cui i medesimi possono dispensare tutti i voti, ne' quali possono *de jure ordinario* dispensare i vescovi co' loro sudditi (3). Quel che più si dubita, è, se possano in caso di necessità dispensare cogli sposi, come possono già i vescovi, nel voto di castità a contrarre il matrimonio. Molti l'affermano, come Anacleto, Vidal., Basseo, Henriquez, ec., e tal sentenza la stimano già probabile i Salmaticesi ed Elbel. Ma più comunemente lo negano Laymann, Barbosa, Sanch., e Ponzio, dicendo, che i regolari possono dispensare solo

(1) Lib. 7. n. 1076. v. Insuper.
(2) Ibid. v. An autem.
(3) N. 987. v. An autem, et n. 1128.

ne' voti, ne' quali possono dispensare i vescovi *de jure ordinario*, ma non già estraordinario, come in questo caso. Ma rispondono i contrarj, che nel caso di necessità i vescovi benanche *de jure ordinario* dispensano, essendo tale facoltà annessa al loro officio e dignità, come già si disse ai numeri 34. e 41. Onde non sappiamo chiamare improbabile la prima sentenza (1).

110. VI. Quando a' secolari si concede la facoltà d'eleggersi il confessore o dal Papa, o dal lor prelato, sempre s'intende, che sia confessore approvato dal vescovo; ma i regolari colla licenza espressa o tacita del lor prelato possono confessarsi ad ogni semplice sacerdote; ciò è comune con Suarez, Lugo, Salmat., ec. (2). Che perciò tutt'i prelati regolari possono eleggersi per confessore qualunque sacerdote, come anche comunemente dicono i dd. dal *cap. ult.*, *de pœnit. et rem.* Lo stesso poi che corre per li religiosi, corre ancora per li servi commensali del convento, come si ha dal Trident. *sess.* 25. *cap.* 11., per cui possono ricevere da' religiosi i sagramenti della penitenza, eucaristia, ed estrema unzione. E lo stesso corre per li novizj, che in *favorabilibus* vengono sotto il nome di religiosi, come dicono tutti, e lo dichiarò la s. c. a' 14. d'Agosto 1665. Sicchè essi ben possono esser assoluti da tutti i casi riservati dal vescovo (3), come si disse al *num.* 95.

(1) Lib. 6. n. 1128. circa fin.
(2) Salm. tr. 18. c. 4. n. 49. (3) Ibid. n. 57.

n corre per li cavalieri di san Gia-
similii, come dicono i Salmaticesi
ıne, poich'è tale la consuetudine(1).
si noti, che i religiosi pellegrinanti,
il socio (purchè sia idoneo) del
ordine, a lui debbono confessarsi.
ınca il socio, o altro sacerdote dello
line, allora possono confessarsi a
e sacerdote idoneo regolare, o se-
ciò è comune appresso tutti. Ma si
io, se tal sacerdote debba essere ap-
a quel luogo. Così vogliono alcuni
me Wigandt, Concin. ec. Ma comu-
ente e giustamente lo negano Suar.,
ı, Castropal., Salmatic., Elbel, ed
erchè tal è la consuetudine delle re-
he fa presumere il consenso de' pre-
rchè Innocenzo VIII. assolutamente
a' religiosi viaggianti, che non po-
er il confessore del loro ordine, *quem-*
alium presbyterum idoneum religio-
secularem, eligere valeant (2). Vedi
si disse al *capo XVI. n.* 88.
ù dicono Lugo (3) ed i Salmaticesi
Navarro, Soto, Castrop., Peirino, Boss.,
in tempo di giubileo universale pos-
egolari, ed anche le monache senza
de' loro prelati confessarsi a' religiosi
ordine, benchè avessero il confessore
ine già loro assegnato, secondo più

m. tr. 18. c. 4. n. 58.
b. 6. n. 575. (3) Disp. 20. n. 86.
lm. tr. 18. c. 4. n. 124.

privilegj che riferiscono Lugo, Mendo, ec. (1).

113. VII. I regolari, per quel che spetta agli ordini, non ricevono già le dimissorie da' vescovi, ma da' loro stessi prelati; altrimenti peccano gravemente, ed incorrono la sospensione. Nondimeno in quanto all'ordinarsi, prima s. Pio V. concesse loro il privilegio di ricevere gli ordini da qualunque vescovo; ma questo fu rivocato da Gregorio XV., e tal rivocazione è stata confermata da più altri Pontefici, ed ultimamamente da Benedetto XIV. colla bolla *Impositi*, ecc., nel 1747., colla quale di più sta ordinato, che se'l vescovo del luogo tiene ordinazione, da lui deve esaminarsi, ed ordinarsi il religioso; ma se'l vescovo è assente, o non tiene ordinazione, può essere ordinato da altro vescovo, ma coll'attestazione del vicario, o del cancelliero di quell'ordinario, che stia impedito; altrimenti incorre le stesse pene di chi s'ordina senza dimissoria. E di più sta proibito al religioso l'andare a stare in altro luogo a fine di ordinarsi colà, per isfuggire l'esame del vescovo del luogo dove prima stava. I religiosi poi, che stanno nelle diocesi, che *sunt nullius*, debbono ordinarsi dal vescovo più vicino (2).

114. Qui si dubita per 1. da chi debbano ordinarsi i novizj. Dicono Suarez ed Enriquez o dal vescovo dell'origine, o del domicilio: Ma Sanchez, Castropalao, Delbene, e Fagnano con altri tengono, che ben possono ordinarsi

(1) Lib. 6. n. 788. not. &. (2) Ibid. n. 765.

dal vescovo del luogo, dov'è il noviziato. Giustamente dicono La-Croix e'l p. Mazzotta, che l'una e l'altra opinione è probabile, purchè (aggiungo di questa seconda) il novizio abbia animo, in quanto a sè, di permanere perpetuamente in quel convento dove si trova, e ne dia giuramento, secondo si ordina nella bolla *Speculatores* (1).

15. Si dubita per 2. Se i religiosi possano ordinarsi *extra tempora*. Lo negano Vasquez, Lezana, ec., poichè dicono, che, sebbene Gregorio XIII. ciò concesse a' gesuiti, nondimeno ne proibì la comunicazione. Ma oggi non dee porsi più in dubbio che possano, così per molti privilegj dati ad altre religioni, come per la dichiarazione ultimamente fattane da Benedetto XIII. nel concilio romano (*tit.* 5. *cap.* 2.), dove si disse, che tali privilegj *in suo robore persistunt; nec eis derogatum fuisse constat* (2).

16. Si dubita per 3. Se ordinandosi i regolari *extra tempora*, possono ordinarsi in qualunque giorno che si fa officio doppio, ancorchè non sia festa di precetto. L'affermano Fagund,. Villalob., Diana ec., e lo chiamano probabile Suarez, ed altri; perchè Alessandro VI. parlando di tal privilegio disse, potersi ordinare *diebus dominicis, sive festivis duplicibus*, ma non disse *de præcepto*. Questa opinione non ardisco riprovarla, ma stimo più probabile l'opposta con Lugo, Azorio, ed Escobar., per-

(1) Lib. 6. n. 768. et n. 788. v. not. 8.
(2) N. 797. dub. 3.

chè Gregorio XIII. parlando del medesimo privilegio spiegò dicendo, *diebus dominicis, et festivis diebus*, senza dire *duplicibus*: il giorno festivo propriamente significa quello in cui si vietano le fatiche, onde s'intende di precetto. E così in fatti si pratica per tutti coloro che si ordinano colla dispensa, *in tribus diebus festivis*, per cui corre la stessa regola (1).

117. Circa poi la facoltà di conferire gli ordini, anticamente gli abati regolari per la concessione loro fatta nel sinodo VII. (come si ha nel *can. Quoniam. dist.* 169.) poteano dare la tonsura e gli ordini minori, non solo a' loro sudditi religiosi, ma a tutti gli altri. Non però dal Tridentino *sess.* 23. c. 10. tale facoltà fu ad essi ristretta ai soli regolari sudditi. Ma ciò non ostante, molti dd. han sostenuto, che gli abbati, almeno i mitrati (come tengono i Salmaticesi, e ne adducono più decreti della s. congreg.), i quali possono esercitare i pontificiali, poteano ordinare anche i secolari loro sudditi, ed anche gli altri che aveano le dimissorie da' loro prelati. Nondimeno tutte queste opinioni oggi non hanno più luogo dopo il decreto della s. c., approvato da Urbano VIII. a' 17. di Gennaro 1642., dove ributtandosi ogni contraria opinione si proibì agli abati l'ordinare, o il dar le dimissorie ad altri, fuorchè a' soli sudditi regolari; e fu imposta loro la so-

(1) Lib. 6. n. 797. dub. 4.

spensione, altrimenti facendo. Se n'eccettuano non però molti descritti nella cancelleria rom., i quali hanno il privilegio di far dimissorie, come l'abate di Monte Casino, della Cava ec. (1).

8. Si dubita qui per 1. Se almeno quegli abati, che hanno la giurisdizione quasi episcopale in qualche territorio separato, possano ordinare i loro sudditi secolari. Molfesio appresso La Croix (2) ne rapporta una dichiarazione affermativa della s. c. Ma Benedetto XIV. (3) ne riferisce un'altra contraria; e lo stesso porta deciso il p. Zaccheria appresso La Croix nel citato luogo.

19. Si dubita per 2. Se gli abati che possono ordinare i sudditi professi, possano anche i novizj. Lo negano Castrop., Barbosa, Sairo, ec. Ma più comunemente e più probabilmente l'affermano Suarez, Laymann, Sanch., Escobar, e i Salmaticesi con altri, poichè in *favorabilibus* regolarmente sotto nome di regolari vengono ancora i novizj (4), come s'è detto al *n.* 100.

120. Si dubita per 3. Se gli ordini conferiti da tali abati ai secolari, o regolari non sudditi, sieno validi. Lo negano Suarez, La Croix, ec. Ma si deve affermare con Sanchez, Salmaticesi, Tambur., Pelliz., ec., perchè questa facoltà (come dicemmo) un tempo fu

(1) Lib. 6. n. 763.
(2) Croix l. 6. p. 2. n. 2236.
(3) De synodo lib. 2. c. 11. n. 15.
(4) Lib. 6. n. 754.

già concessa agli abati; e dal concilio poi, e dal decreto d'Urbano solamente l'esercizio n'è stato loro proibito: ond'essi illecitamente, ma validamente, ordinano. E che sia così, apparisce dallo stesso decreto di Urbano, dove agli ordinati s'impone la sospensione: dunque si hanno per validi gli ordini loro dati. E così porta deciso più volte dalla s. c. Bened. XIV. (1).

121. VIII. In quanto al dir la messa, e al dar la comunione, prima i regolari per li privilegj di Sisto IV., Alessandro VI., ed Urbano VIII., potevano celebrare in altare portatile così nelle loro case, come nelle loro grancie, anche contradicente il vescovo (2). Ma Clemente XI. nel 1703. con suo decreto dichiarò, che tutti i loro privilegj di celebrare in altare portatile senza licenza del vescovo sono stati rivocati per lo Tridentino. E lo stesso ha dichiarato Benedetto XIV. nella bolla *Magno* §. 29. Nè posso accordarmi a ciò che dice il p. Mazzotta con i Salmaticesi (3), che tale proibizione s'intende fatta per le case private, ma non per le proprie de' religiosi; poichè nel decreto di Clemente si parla del privilegio di celebrare *in locis in quibus degunt*: i luoghi dove s'abita, sono le case proprie, non le aliene. In oltre Innocenzo XIII. nel 1723. nella bolla *Apostolici ministerii* proibì, *ne in privatis regularium* ca-

(1) De syn. l. 2. c. 11. n. 13.
(2) Salm. tr. 15. c. 7. n. 97.
(3) Ibid. tr. 5. de sacr. miss. c. 4. n. 62.

lis seu cubiculis erigatur altare, remota quacumque in contrarium consuetudine (1). E questa Bolla d'Innocenzo fatta solo per la Spagna fu confermata poi nell'anno 1724. da Benedetto XIII. con altra bolla, che comincia, *In supremo*, per tutto il mondo cristiano. Sappiasi non però che Greg. XIII. concesse a' provinciali de' gesuiti di deputare gli oratorj pubblici nelle loro chiese, in cui tutti posson celebrare (2).

22. Per lo privilegio di Gregorio XIII. i regolari possono celebrare un'ora avanti l'aurora, sicchè possono dir la messa tre ore avanti la nascita del sole, così Lugo, Suarez, Rodriqu., Salmat., ec. (3). Anzi quando vi è qualche giusta causa, possono dirla immediatamente dopo due ore passate la mezza notte, per li privilegj di Alessandro VI. e Clemente VIII. E tali privilegj dicono Lugo, Rodriq., Diana, Narbona, e i Salmaticesi con altri, non esser già rivocati dal Tridentino nella *sess. 22. de evitand. etc.* Avvertono nondimeno i suddetti dd., che ciò vale solo per le chiese proprie: dove per altro soggiungono, che possono di tal privilegio avvalersi anche i sacerdoti secolari (4). Di più Eugenio IV. concesse a' regolari di poter celebrare con giusta causa tre ore dopo mezzo giorno. Non

(1) Lib. 6. n. 360. v. Hanc.
(2) Merat. p. 1. tit. 20. ad lit. F.
(3) Salm. tr. 15. c. 6. n. 84.
(4) De Lugo de euch. d. 20. n. 27., et Salm. tr. 5. n. 95.

però, Azorio, Fagundez, ed altri dicono, tal privilegio essere stato rivocato da s. Pio colla bolla *Amantissimus*, nel 1566; e di ciò Lezana ne adduce una dichiarazione della s. c. Ma ciò non ostante dicono Lugo ed i Salmaticesi con Aversa, Dicastillo, Narbona. Diana, ecc., che non osta autenticamente della suddetta dichiarazione, nè costa della rivocazione di s. Pio, il quale parlò solo delle messe che si dicono *de sero, etiam forsan circa solis occasum*; onde dicono stare in possesso il privilegio di Eugenio IV., e che per avvalersi di quello, basta qualunque causa mediocre, come di convalescenza, di studio, e simili (1).

123. In quanto poi al ministrar la comunione. Paolo III., ed altri pontefici, concessero a' regolari di darla nelle loro chiese a tutt'i fedeli. Se n'eccettua non però per 1., se il vescovo ragionevolmente la proibisce a taluno. Se n'eccettua per 2., la comunione in articolo, o pericolo di morte; purchè non vi sia estrema, o grave necessità, e'l parroco non possa, o non voglia amministrarla; Lugo. Roncaglia, ecc. (2). Se n'eccettua per 3. la comunione pasquale, cioè quella, per cui si soddisfa al precetto, come comunemente dicono Filliuccio, Busembao, ec. Si osservi su questo punto quel che si è detto al *c. XII. n.* 41.

124. IX. Circa la facoltà di predicare, antica-

(1) Lugo de euch. d. 20. n. 42. et Salm. n. 95.
(2) Lib. 6. n. 239. et 246.

mente i regolari per la clementina *Dudum*, *de sepult.*, poteano liberamente predicare nelle loro chiese e nelle piazze: ma il Trident., *sess.* 5. *c.* 2, ordinò, che nelle chiese aliene non potessero predicare senza la licenza del vescovo, e nelle chiese proprie del loro ordine, senza domandare al vescovo la benedizione. Sicchè a' religiosi per predicare nelle loro chiese, basta, ch'essi cerchino la benedizione, ancorchè quella sia loro negata, come dicono Lezana, Pelliz., Bordone, e i Salmaticesi con altri, e con un decreto della s. congr. (1). Ma tale benedizione, come dicono i Salmaticesi, non si richiede per predicare nelle piazze, perchè il concilio parla solo delle chiese. Sempre non però debbono i regolari averne l'approvazione da' loro prelati, i quali peccherebbero, se senza esaminarli permettessero loro il predicare (2). Possono poi i prelati commettere il predicare anche a' semplici tonsurati, per lo privilegio di Gregorio XIII., benchè la s. c. ha dichiarato generalmente, che la predicazione ben può commettersi a qualunque tonsurato (3).

125. In quanto poi alle chiese aliene, come si è detto, i regolari non possono predicarvi senza la licenza dell'ordinario, se non fosse per due o tre volte, come dicono Navarro, Barbosa, Diana, i Salmaticesi, ed altri; o purchè il vescovo non istesse in quel luogo, ed alcun religioso si trovasse ivi di passaggio; perchè

(1) Salm. tr. 18. c. 4. n. 178.
(2) Ibid. n. 176. et 177. (3) Ibid. n. 174.

vazione del suo prelato, ma non gli proibisce d'esaminarlo, se vuole, e di negargli la licenza, se quello ricusa d'essere esaminato.

128. Per ultimo si noti, che il vescovo per lo concilio lateranese V. può sospendere e punire i predicatori regolari in tre casi, ne' quali anzi sono *ipso facto* essi sospesi dalla predica: 1. Se predicano *miranda falsa*, ed *incerta*: 2. se predicano profezie non fondate nella s. Scrittura, o non approvate dalla s. apostolica: 3. se predicando dicono male de' vescovi, o de' proprj superiori. Di più, secondo il Tridentino, *sess.* 5. *cap.* 2., il vescovo può sospendere e punire quei regolari, che predicano proposizioni eretiche, erronee, o scandalose (1).

CAPO VIGESIMOPRIMO

DELLA CARITÀ E PRUDENZA DEL CONFESSORE

1. *Della carità del confessore nell'accogliere il penitente.*
2. *Nel sentirlo.*
3. *In avvertirlo.*
4. *Della prudenza in interrogare, ammonire, e imporre.*
5. *Rimedj generali.*
6. *Rimedj particolari.*

1. Quattro sono gli officj che deve esercitare il buon confessore, di padre, di medico, di dottore

(1) Salm. tr. 18. c. 4. n. 188.

tore, e di giudice. Di ciò che s'appartiene all'officio di dottore e di giudice abbastanza n'abbiamo parlato nell'opera in tutte le avvertenze sinora date. Resta a parlare dell'officio di padre, a cui s'appartiene la carità, e dell'officio di medico, a cui s'appartiene la prudenza. Il confessore, per adempire la parte di buon padre, deve esser pieno di carità. E primieramente deve usar questa carità nell'accoglier tutti; poveri, rozzi, e peccatori. Alcuni confessano solamente le anime divote, o solo qualche persona di riguardo, perchè non avranno l'animo di licenziarla; ma se poi s'accosta un povero peccatore, lo sentono di mala voglia, ed in fine lo licenziano con ingiurie. E quindi succede, che quel miserabile, il quale a gran forza sarà venuto a confessarsi, vedendosi così mal accolto, e discacciato, piglia odio al sagramento, si atterrisce di più confessarsi, e così diffidandosi di trovare chi l'ajuti, e l'assolva, s'abbandona alla mala vita ed alla disperazione. Non fanno così i buoni confessori; quando si accosta un di costoro, se l'abbracciano dentro il cuore, e si rallegrano, *quasi victor capta præda*, considerando di aver la sorte allora di strappare un'anima dalle mani del demonio. Sanno, che questo sagramento propriamente non è fatto per l'anime divote, ma per i peccatori; giacchè le colpe leggiere, per essere assolute, non han bisogno dell'assoluzione sagramentale, ma possono can-

cellarsi in diversi altri modi. Sanno, che Gesù Cristo si protestò dicendo: *Non veni vocare justos, sed peccatores. Marc.* 2. 17. E perciò vestendosi di viscere di misericordia, come esorta l'Apostolo, quanto più infangata di peccati trovano quell'anima, tanta maggior carità cercano d'usarle, affin di tirarla a Dio, con dirle per esempio: *Orsù allegramente, fatti ora una bella confessione. Di' tutto con libertà; non ti pigliar rossore di niente. Non importa che non ti sii appieno esaminato; basta, che mi risponda a quel che io ti dimando. Ringrazia Dio, che t'ha aspettato sinora. Mo hai da mutar vita. Sta allegramente, che Dio ti perdona certo, se hai buona intenzione; a posta t'ha aspettato per perdonarti. Di' su allegramente, ec.*

2. Maggiormente poi deve il confessore usar carità nel sentirlo. Bisogna pertanto, ch'egli si guardi di mostrar impazienza, tedio, o maraviglia de' peccati che narra il penitente; se pure non fosse così duro e sfacciato, che dicesse molti e gravi peccati, senza dimostrarne alcun orrore, o rincrescimento; perchè allora è di bene fargli intendere la loro deformità, e moltitudine, bisognando allora svegliarlo dal suo mortal letargo con qualche correzione. È vero, come dicono i dottori, che deve astenersi il confessore di far la correzione dentro le confessioni de' timidi, per timore, che il penitente si atterrisca, e lasci di dire gli altri peccati che tiene. Nulladimeno ciò s'intende, parlando regolar-

del resto alle volte conviene non
nti, e far subito la correzione, pre-
quando il penitente si confessa di
ccato più enorme, o pure abitua-
gl'intendere la gravezza di quel
enza inasprirlo, nè atterrirlo. On-
ssore, dopo che l'ha corretto, per
ıecessario, subito gli faccia animo
re gli altri peccati, con dirgli: *Or-
uoi levare questo vizio così brutto?
ıllegramente. Dì tutto mo, non la-
lche peccato che tieni. Avessi da
ıcrilegio? Questo sarebbe un pecca-
nde di quanti n'hai fatti. Dì tutto
ımente, e fatti una buona confessio-
io ti perdona.*
: poi della confessione è necessario,
ıfessore con maggior calore faccia
al penitente la gravezza e moltitu-
uoi peccati, e lo stato miserabile di
ıe in cui si trova; ma sempre con
vero, che allora può servirsi di pa-
gravi per farlo entrare in sè stesso,
'argli conoscere, che tutto ciò che gli
ı nasce da sdegno, ma da affetto di
di compassione; per esempio: *Fi-
vedi che vita è questa di dannato?
nale c'hai fatto? Che t'ha fatto Ge-
) che lo tratti così? se Gesù Cristo
stato il maggior nemico capitale, a-
otuto trattarlo peggio? un Dio ch'è
er te! Ah se fossi morto in questo tem-
uesta notte, dove saresti andato? do-*

ve saresti mo? saresti dannato per sempre. Che ti pare? se seguiti a vivere così, ti potrai salvare? non lo vedi che sei dannato? Che te ne trovi di tanti peccati c'hai fatti? non lo vedi che hai un inferno qua, e un altro là? Orsù, figlio mio, finiscila mo; datti a Dio; basta quanto l'hai offeso. Io ti voglio ajutare quanto posso, vieni a trovarmi sempre che vuoi. Fatti santo mo; statti allegramente. Oh che bella cosa stare in grazia di Dio! ec.
S. Francesco di Sales per tirare i peccatori a Dio, specialmente costumava di far loro intendere la pace che godon quelli che vivono in grazia di Dio, e la vita infelice che fa chi vive lontano da Dio. Quindi l'ajuterà a fare l'atto di dolore; e se quegli è disposto, l'assolverà con dargli i rimedj per emendarsi, di cui parleremo qui a poco al *num.* 5. e 6. Se poi non può assolverlo, o stima espediente di differirgli l'assoluzione, gli assegni il tempo del ritorno con dirgli: *Orsù t'aspetto il tale giorno, non lasciar di venire; portati forte, come ti ho detto, raccomandati alla Madonna, e vieni a trovarmi. Se io sto al confessionario, accostati, ch'io ti farò passare, o pure mandami a chiamare, ch'io lascerò tutto per sentirti.* E così ne lo mandi con dolcezza. Questa è la via di salvare i peccatori. trattarli quanto si può con carità; altrimenti quell, se trovano un confessore austero, che li tratta con modi aspri, e non fa loro animo, pigliano orrore alla confessione, lasciano di confessarsi, e son perduti.

4. All'officio poi di medico s'appartiene la prudenza, la quale richiede, che'l confessore, affin di ben curare il suo penitente, per prima s'informi delle cagioni e dell'origine di tutte le di lui infermità spirituali, interrogandolo dell'abito, delle occasioni di peccare, in qual luogo, in qual tempo, con quali persone ha peccato. E da ciò dee regolarsi a far le dovute correzioni, non tralasciandole con qualunque persona di riguardo, nè co' principi, nè co' magistrati, nè co' prelati, parrochi, o sacerdoti, allorch'essi si accusano di colpe gravi, e con sentimento: con costoro debbono sì bene farsi le ammonizioni con più dolcezza e discrezione, ma con maggior fortezza e ponderazione; poichè i peccati di tali personaggi sono di maggior conseguenza per lo maggior danno che possono recare agli altri col loro mal esempio. E perciò con essi, se mancano al loro officio, dee farsi l'ammonizione, ancorchè stieno in buona fede. Cogli altri poi che stanno in qualche ignoranza incolpabile, se debba farsi l'ammonizione, quando non è profutura, vedasi quel che si disse al *capo XVI.* (parlando della confessione) dal *num.* 108. Indi presa la confessione, dee procedere il confessore a disporre coll'atto di dolore e proposito il penitente all'assoluzione. Avvertendo qui di nuovo quel che dicemmo al detto *capo XVI. n.* 105. *in fin.*, che quando il penitente fosse indisposto, è tenuto il confessore (come dicono Suarez, Laym., ed altri), a far quanto

può per ben disporlo, senza prendersi pena che gli altri aspettano, o si partono. Già pure nello stesso *capo XVI. n.* 50. parlammo della prudenza che deve anche avere il confessore in imporre la penitenza secondo le forze spirituali del penitente, e di non caricarlo di maggior peso di quello che'l penitente può portare. Ma sopra tutto deve attendere il confessore ad applicargli i rimedj opportuni a conservarsi il penitente in grazia di Dio.

5. Questi rimedj altri sono generali, altri son particolari per liberare il penitente da qualche particolar vizio. I generali, da insinuarsi a tutti, sono 1. l'amore a Dio, giacchè Dio a questo sol fine ci ha creati; e con ciò diasi ad intendere la pace che gode chi sta in grazia di Dio, e l'inferno anticipato che prova chi vive senza Dio, colla ruina anche temporale che porta seco il peccato. 2. Lo spesso raccomandarsi a Dio e alla Madonna col rosario ogni sera, all'angelo custode, ed a qualche speciale santo avvocato. 3. La frequenza de' sacramenti; e che se mai cadono in colpa grave, subito si confessino. 4. La considerazione delle massime eterne, e specialmente della morte; ed a' padri di famiglia il far l'orazione mentale ogni giorno in comune con tutta la casa, almeno il dire il rosario con tutti i loro figli. 5. La presenza di Dio in tempo della tentazione, con dire *Dio mi vede*. 6. L'esame di coscienza ogni sera col dolore e proposito. 7. Agli uomini seco-

lari l'entrare in qualche congregazione: ed a' sacerdoti incarichi con modo speciale l'orazione mentale (senza la quale difficilmente saran buoni sacerdoti); e'l ringraziamento dola messa; almeno che si leggano qualche libretto spirituale prima e dopo d'aver celebrato.

6. I rimedj poi particolari si assegneranno secondo la diversità de' vizj: per esempio, a chi ha tenuto qualche odio, s'insinui, che ogni giorno raccomandi a Dio quella persona con un *Pater* ed *Ave;* e quando si sente punto dalla memoria di qualche affronto ricevuto, si ricordi delle ingiurie ch'esso ha fatte a Dio. A chi è caduto in colpe d'impurità, il fuggire l'ozio, i mali compagni, e le occasioni; e chi è stato abituato per lungo tempo in questo vizio, dee fuggire non solamente le occasioni prossime, ma anche certe occasioni rimote, che per lui ch'è diventato così debole, saranno prossime. Costui specialmente non lasci di dire ogni giorno le tre *Ave Maria* alla purità della b. Vergine, mattina e sera, con rinnovare sempre avanti la sua immagine il proposito e la preghiera per la perseveranza; e procuri di frequentare la comunione (per quanto si può), che si chiama *vinum germinans virgines*. A chi è stato solito bestemmiare, s'insinui di fare per qualche tempo nove o cinque croci colla lingua per terra, e dire un *Pater* ed un *Ave* ogni giorno a que' santi che ha bestemmiati: ed ogni mattina in alzarsi rinnovi il proposito

di aver pazienza nelle occasioni d'ira, e dica tre volte la mattina: *Madonna mia, damm pazienza*; ciò servirà, non solo acciocchè Maria Ss. l'ajuti, ma ancora acciò nelle occasioni si trovi l'abito fatto a dire le stesse parole: o pure si avvezzi a dire, *mannaggia il peccato*, *mannaggia il demonio ec.* Altri rimedj poi gli assegnerà il confessore colla sua prudenza, secondo le circostanze delle occasioni, delle persone, e de' loro impieghi.

CAPO ULTIMO

COME DEE PORTARSI IL CONFESSORE CON DIVERSI GENERI DI PENITENTI

§. I.

Come deve portarsi con coloro che si ritrovano in occasionè prossima di peccato.

1. La massima parte della buona direzione de' confessori affin di salvare i loro penitenti, consiste nel ben regolarsi con coloro che son nell'occasione di peccare, o pure che sono abituati, o recidivi. E questi sono i due scogli (occasionarj e recidivi), dove la maggior parte de' confessori urtano, e mancano al lor dovere. Nel capitolo seguente parleremo degli abituati e recidivi: ora parliamo di coloro che stanno nell'occasione. È certo, che se gli uomini attendessero a fuggire le occasioni, si eviterebbe la maggior parte de' peccati. Il demonio senza l'occasione poco guadagna; ma quando l'uomo volontariamente si mette nell'occasione prossima, per lo più, e quasi sempre il nemico vince. L'occasione specialmente in materia di piaceri sensuali è come una rete che tira al peccato, ed insieme accieca la mente, sì, che l'uomo fa il male, senza quasi vedere quel che fa. Ma veniamo alla pratica. L'occasione primieramente si divide in volontaria e necessaria. La *volontaria* è quella che facilmente può fuggirsi. La *necessaria* è quella che non può evitarsi senza danno grave, o senza scandalo. Per secondo si divide in prossima e rimota. La *rimota* è quella in cui l'uomo di rado pecca, o pure quella che da per tutto si ritrova. La *prossi-*

ma, parlando *per sè*, è quella nella quale gli uomini comunemente per lo più cadono: la prossima poi *per accidens*, o sia rispettiva, è quella che sebbene a riguardo degli altri non è prossima, per non esser atta di sua natura ad indurre comunemente gli uomini al peccato, nulladimeno a rispetto d'alcuno è prossima, o perchè quegli in tale occasione frequentemente è caduto, o perchè prudentemente può temersi, che cada per la sperienza avuta della sua fragilità. Alcuni dottori vogliono, che non sia occasione prossima, se non quella in cui l'uomo quasi sempre, o per lo più sia caduto; ma la più comune e più vera sentenza vuole, che l'occasione prossima sia quella nella quale alcuno frequentemente è caduto (1). Ma in ciò bisogna ben avvertire ciò che poc'anzi si è detto dell'occasione rispettiva, che siccome alle volte l'occasione, che a rispetto d'altri comunemente è prossima, a rispetto poi d'alcuno molto pio e cauto può esser rimota (2); così all'incontro certe occasioni, che per gli altri comunemente sarebbero per sè rimote, sarebbero forse prossime per alcuno, il quale per le tante ricadute fatte, e per l'inclinazione a qualche vizio (specialmente s'è disonesto), si sarà renduto molto debole e facile a cadere; onde costui sarà obbligato a fuggire non solo le occasioni prossime, ma ancora quelle rimote che per lui sono prossime.

(1) Lib. 6. n. 452. (2) Ibid.

2. Del resto è certamente nell'occasione prossima 1. quegli che ritiene in casa propria qualche donna con cui spesse volte è stato solito peccare. 2. Quegli che frequentemente nel giuoco è caduto in bestemmie, o frodi. 3. Quegli che in qualche osteria o casa è stato solito cadere in ubbriachezze, o risse, o atti, o parole, o pensieri osceni. Or tutti questi tali non possono esser assoluti, se non dopo che han tolta l'occasione, o almeno se non prometton di toglierla, secondo la distinzione che si farà nel numero seguente. E così parimente non può assolversi alcuno, che andando a qualche casa, benchè una volta l'anno, sempre ivi ha peccato: poichè a costui l'andare colà già è occasione prossima. Neppure possono esser assoluti quelli che sebbene nell'occasione non peccano, tuttavia sono di scandalo grave agli altri (1). Aggiungon alcuni dd. (2), e non senza ragione, doversi anche negare l'assoluzione a chi non lascia l'occasione esterna, quando v'è congiunto un abito vizioso, o pure una gran tentazione, o sia una veemente passione, ancorchè sino allora non v'abbia peccato; poichè facilmente appresso vi può cadere, se non si allontana dall'occasione. Onde dicono, che se mai una serva fosse molto tentata dal padrone, ed ella si conoscesse facile a poter cadere, è tenuta a partirsi da quella casa, se liberamente può farlo, altrimenti è temerità

(1) Lib. 6. n. 452. v. Ex præmissis. (2) Ibid.

lo stimarsi sicura.

3. E qui avvertano i confessori a non permettere agli sposi l'andare in casa delle spose, nè alle spose, o a' loro genitori, l'ammettere gli sposi in casa; perchè di rado succede, che tali sposi non pecchino, almeno con parole o pensieri, in tal occasione, mentre tutti gli aspetti e colloquj tra gli sposi sono incentivi al peccato, ed è moralmente impossibile trattare insieme, e non sentire gli stimoli a quegli atti turpi, che debbono poi succedere in tempo di matrimonio. Parlando poi generalmente di coloro che fanno all'amore, è vero, che non si debbono indistintamente condannare di peccato grave; ma ordinariamente parlando, dico, che questi difficilmente son fuori dell'occasione prossima di peccar mortalmente. Ciò si vede dall'esperienza, poichè di cento appena se ne troveranno due o tre esenti da peccati gravi: e se non al principio, almeno nel progresso; mentre tali amoreggianti prima discorrono per genio, indi il genio si fa passione, e la passione, radicata ch'è nel cuore, acciecca e fa precipitare in mille colpe. Onde il gran cardinale Pico della Mirandola, vescovo Albanese, nella sua diocesi avvertì per editto i suoi confessori a non assolvere questi amoreggianti, se dopo essere stati ammoniti da altri per tre volte, non si fossero corretti da far all'amore, specialmente di notte, o per lungo tempo, o occultamente, o dentro le case, col pericolo facile di baci e toccamenti,

o contro il precetto de' genitori, o quando l'altra parte prorompe in parole oscene, o con iscandalo, come se amoreggiassero in chiesa, o con conjugati, o claustrali, o chierici *in sacris*. Ed in ciò è bene generalmente avvertire, che dove si tratta di pericolo di peccati formali, e precisamente di peccati turpi, il confessore quanto maggior rigore userà col penitente, tanto maggiormente gioverà alla di lui salute. Ed all'incontro tanto più sarà crudele col suo penitente, quanto più sarà benigno in permettergli di porsi nell'occasione. S. Tommaso da Villanova chiama i confessori in ciò condescendenti, *impie pios*. Una tale carità è contro la carità. In questi casi sógliono i penitenti rappresentare al confessore, che rimovendo l'occasione ne nascerà un grande scandalo: stia forte il confessore a non far conto di tali scandali; sempre sarà più scandalo il vedere il penitente neppure dopo la confessione toglier l'occasione. O gli altri ignorano il suo peccato, ed allora non faranno alcun sospetto di male: o lo sanno, ed allora più presto il penitente ricupererà la fama, che la perderà, con toglier l'occasione.

4. Dicono molti dd., che per la prima o seconda volta ben può assolversi alcuno che sta nell'occasione prossima, benchè volontaria, anche prima di togliere l'occasione, purchè abbia fermo proposito di subito rimoverla. Ma qui bisogna distinguere con s. Carlo Borromeo (nell'istruzione data a' suoi confes-

sori) le occasioni che *sono in essere*, come quando alcuno tiene la concubina in casa, o quando una serva cade tentata dal suo padrone, ed in casi simili; da quelle che *non sono in essere*, come chi nel giuoco cade in bestemmie, nelle bettole in risse ed ubbriachezze, nelle conversazioni in parole o pensieri disonesti ec. In queste occasioni di seconda sorta, che *non sono in essere*, dice s. Carlo, che quando il penitente promette risolutamente di lasciarle, può assolversi per due ed anche tre volte; che se poi non si emenda, dee differirsegli l'assoluzione, sino che in effetto si scorga, aver egli tolta l'occasione. Nell'altre occasioni poi di prima fatta che *sono in essere*, dice il Santo, che'l penitente non deve assolversi, se prima non ha tolta affatto l'occasione, e non basta che lo prometta. E questa sentenza io ho tenuta e tengo per certa, ordinariamente parlando; e credo di averla chiaramente provata nel Libro (1). La ragione si è, perchè un tal penitente è indisposto per l'assoluzione, se vuol egli riceverla prima di toglier l'occasione; poichè così facendo si mette nel pericolo prossimo di rompere il proposito fatto di rimoverla, e di non adempire all'obbligo stretto che ha di toglier l'occasione. È certo, che pecca mortalmente chi sta nell'occasione prossima volontaria di peccato mortale, e non la toglie: or essendo quest'opera di toglier l'oc-

(1) Lib. 6. n. 454.

casione una cosa molto difficile, che non si eseguisce se non per mezzo d'una gran violenza, questa violenza difficilmente se la farà chi già ha ricevuta l'assoluzione; mentre, tolto il timore di non esser assoluto, facilmente si lusingherà di poter resistere alla tentazione, senza rimover l'occasione: e così restando in quella, certamente tornerà a cadere: come si vede tutto giorno colla sperienza di tanti miserabili, ch'essendo assoluti da confessori poco accorti, non tolgon poi l'occasione, e ricadono peggio di prima. Ond'è, che per ragione del suddetto pericolo di rompere il proposito pecca gravemente quel penitente, che riceve l'assoluzione prima di rimover l'occasione, e maggiormente pecca il confessore, che gliela dà.

5. Ho detto *ordinariamente parlando*, poichè n'eccettuano per prima i dd. (1) il caso, in cui dimostrasse il penitente tali segni straordinarj di dolore, per cui potesse giudicarsi prudentemente non esser più in lui prossimo il pericolo di rompere il proposito di togliere l'occasione; mentre allora quei segni indicano, che'l penitente ha ricevuta una grazia più abbondante colla quale può sperarsi che sarà costante in rimover l'occasione. Con tutto ciò, sempre che l'assoluzione potesse comodamente differirsi, io ancora in tal caso glie la differirei, sino che in fatti tolga l'occasione. Se n'eccettua per 2. il caso in cui il

(1) Lib. 6. n. 454. v. Dixi tamen.

penitente non possa più tornare, o pure se non dopo molto tempo; allora ben può assolversi, se si vede ben disposto col proposito di toglier subito l'occasione; perchè in tal caso il pericolo di romper il proposito si reputa rimoto, per ragione del gran pericolo che dovrebbe soffrire il penitente, partendo senza l'assoluzione, o di ripeter la sua confessione ad altro sacerdote, o pure di star tanto tempo senza la grazia del Sacramento; sicchè stando egli allora in una moral necessità di ricever l'assoluzione prima di toglier l'occasione, ha egli ragione ad esser subito assoluto (1); poichè non potendo costui togliere l'occasione prima dell'assoluzione, si reputa come stesse in occasione necessaria. Ma ciò neppure deve ammettersi, se'l penitente è stato già da altro confessore ammonito a levar l'occasione, e non l'ha fatto; perchè allora si ha come recidivo, e perciò non può essere assoluto; se non apportasse segni straordinarj di dolore, come diremo nel §. seguente al *n.* 12.

6. Ciò è in quanto all'occasione prossima volontaria. Ma se l'occasione è necessaria, o *fisicamente*, come se alcuno stesse in carcere, o pure in punto di morte, in cui non avesse tempo e modo di discacciare l'amica: o *moralmente*, cioè se l'occasione non potesse togliersi senza scandalo, o grave suo danno, di vita, di fama, o beni di fortuna, come converrebbe

(1) Lib. 6. n. 454. v. Excip. 2.

nemente insegnano i dd. (1); in tal caso ben può essere assoluto il penitente senza togliere l'occasione; perchè allora non è obbligato a rimoverla, purchè prometta di eseguire i mezzi necessarj a far che l'occasione da prossima diventi rimota, come sono specialmente nell'occasione di peccato turpe il fuggire la famigliarità, ed anche l'aspetto quanto si può del complice: il frequentar i sagramenti: e lo spesso raccomandarsi a Dio, con rinnovar ogni giorno (precisamente la mattina) innanzi l'immagine del Crocifisso la promessa di non più peccare, e di evitare l'occasione quanto è possibile. La ragione si è, perchè l'occasione di peccare non è propriamente peccato in se stessa, nè induce necessità di peccare; onde ben può consistere coll'occasione un vero pentimento e proposito di non ricadere. E sebbene ognuno è tenuto a togliersi dal prossimo pericolo di peccare, ciò s'intende, quando egli spontaneamente vuole tal pericolo; ma quando l'occasione è moralmente necessaria, allora il pericolo per mezzo de' rimedj opportuni diventa rimoto, e Dio allora non manca di assistere colla sua grazia a chi veramente è risoluto di non offenderlo. Non dice la Scrittura, che perirà chi sta nel pericolo, ma chi ama il pericolo; ma non può dirsi che ami il pericolo, chi a questo soggiace contro sua voglia; onde disse s. Basilio (2): *Qui urgenti aliqua causa, et necessitate, se pe-*

(1) Lib. 6. n. 455.
(2) In Const. men. c. 4.

[illegible]

[illegible] e di [illegible] mai [illegible] per [illegible] donne, [illegible] e confessioni di [illegible] e [illegible] facendo quest[illegible] vivere secondo il [illegible] tutti [illegible], [illegible] in questi e simili casi il differir [illegible] i penitente sia alm[illegible] i rimedj prescritt[illegible] confessore non solo pu[illegible] . [illegible] può fa[illegible] specialmente quando si tratt[illegible] materia [illegible]. poich'egli è obbligato com[illegible] nell'anime ad applicare loro i rime[illegible] [illegible]; e [illegible], non essrvi rimedio p[illegible] nell'occasione prossima. [illegible] l'assoluzione, essendo troppo no[illegible] l'esperienza di tanti, che dopo l'assoluzion[illegible] i mezzi assegnati, e così facilme[illegible] ricadono. Dove all'incontro quando ad al[illegible] vien differita l'assoluzione, egli sa[illegible]

[illegible] Lib. 6. n. 455. in fin.

ire i mezzi, ed a resistere
o timore di essere man-
oluzione, per quando
se in ciò alcuno mi
sempre ho così
e con coloro
a, benchè
gni straordi-
on avessi special
erli; e così stimo di
alla salute de' penitenti.
, che da tutti si praticasse così;
peccati si commetterebbero, e
più anime si salverebbero! Io torno a
e dove si tratta di liberare i peniten-
eccato formale, deve il confessore av-
delle opinioni più benigne, per quan-
ede la cristiana prudenza; ma dove
ioni benigne fan più vicino il perico-
peccato formale, come appunto avvie-
uesta materia delle occasioni prossi-
co, essere omninamente espediente, e
più necessario, che'l confessore si av-
delle sentenze più rigide; poichè que-
giovano allora alla salute delle ani-
e se poi alcuno, stando nell'occasione
aria, sempre ricadesse dello stesso mo-
n tutt'i rimedj eseguiti, e con poca spe-
d'emenda, dico allora, doversi a costui
i conto negar l'assoluzione, se non to-
rima l'occasione (1). E qui giudico ch'en-

ib. 6. n. 457.

riculo objicit, vel permittit se esse in illo, cum tamen alias nollet, non tam dicitur amare periculum, quam invitus subire; et ideo magis providebit Deus, ne in illo peccet.

7. E da ciò dicono i dd., che ben son capaci d'assoluzione quelli che non vogliono lasciare qualche officio, negozio, o casa, in cui han soluto peccare, perchè non possono lasciarla senza grave danno, semprechè son veramente risoluti d'emendarsi, e di prendere i mezzi per l'emenda; tali sono per esempio i cerusici che in medicar le donne, o i parrochi che in sentir le confessioni di donne son caduti in peccati, se lasciando questi impieghi non potessero vivere secondo il loro stato (1). Ma tutti convengono, essere spediente in questi e simili casi il differir l'assoluzione, affinchè il penitente sia almeno più attento a praticare i rimedj prescritti. Ma io stimo, che'l confessore non solo può, ma è tenuto a far ciò, semprechè può farlo comodamente, specialmente quando si tratti di materia turpe, poich'egli è obbligato come medico dell'anime ad applicare loro i rimedj opportuni; e tengo, non esservi rimedio più atto a chi sta nell'occasione prossima, che differirgli l'assoluzione, essendo troppo nota l'esperienza di tanti, che dopo l'assoluzione trascurano i mezzi assegnati, e così facilmente ricadono. Dove all'incontro quando ad alcuno vien differita l'assoluzione, egli sarà più

(1) Lib. 6. n. 455. in fin.

vigilante ad eseguire i mezzi, ed a resistere alle tentazioni, per lo timore di essere mandato di nuovo senz'assoluzione, per quando tornerà al confessore. Forse in ciò alcuno mi stimerà troppo rigido, ma io sempre ho così praticato e seguirò a praticare con coloro che stanno in occasione prossima, benchè necessaria, e benchè avessero segni straordinarj di dolore, semprechè non avessi special obbligo di subito assolverli; e così stimo di molto più giovare alla salute de' penitenti. Oh volesse Dio, che da tutti si praticasse così; quanti meno peccati si commetterebbero, e quante più anime si salverebbero! Io torno a dire, che dove si tratta di liberare i penitenti dal peccato formale, deve il confessore avvalersi delle opinioni più benigne, per quanto concede la cristiana prudenza; ma dove le opinioni benigne fan più vicino il pericolo del peccato formale, come appunto avviene in questa materia delle occasioni prossime, dico, essere omninamente espediente, e per lo più necessario, che'l confessore si avvaglia delle sentenze più rigide; poichè queste più giovano allora alla salute delle anime. Che se poi alcuno, stando nell'occasione necessaria, sempre ricadesse dello stesso modo, con tutt'i rimedj eseguiti, e con poca speranza d'emenda, dico allora, doversi a costui in ogni conto negar l'assoluzione, se non toglie prima l'occasione (1). E qui giudico ch'en-

(1) Lib. 6. n. 457.

tri già il precetto del vangelo: *Si oculus tuus scandalizat te, ejice eum* (1). Eccettochè se il penitente dimostrasse segni di tal dolore straordinario, che facesse apparire prudente speranza d'emenda (2).

§. II.

Come debba portarsi il confessore cogli abituati, e recidivi.

8. Bisogna distinguere gli abituati da' recidivi. Gli *abituati* son quelli che han contratto l'abito in qualche vizio, del quale non ancora si son confessati. Or questi, come dicono i dottori (3), ben possono assolversi la prima volta che si confessano del mal abito, o pure quando se ne confessano dopo averlo ritratto; purchè sian disposti con un vero dolore, e con un proposito risoluto di prendere i mezzi efficaci per emendarsi. Ma quando l'abito fosse molto radicato, può benanche il confessore differire l'assoluzione, per fare esperienza come si porta il penitente nel praticare i mezzi assegnati, ed acciocchè prenda egli più orrore al suo vizio. Avvertasi, che cinque volte il mese può già costituire il mal abito in qualche vizio di peccati esterni, purchè tra loro vi sia qualche intervallo. Ed in materia di fornicazioni, sodomie, e bestialità, molto minor numero può costituire l'abito: chi per esempio fornicasse una volta il mese

(1) Marc. 19. (2) Lib. 6. n. 457. in fin.
(3) N. 458.

per un anno, ben questi dee dirsi abituato.

9. I *recidivi* all'incontro son quelli che dopo la confessione son ricaduti nella stessa, o quasi stessa maniera, senza emenda. Questi, come comunemente s'insegna (1), non possono essere assoluti con i segni ordinarj, cioè col solo confessarsi, e dire, che si pentono e propongono, come si ha dalla proposizione 50. dannata da Inn. XI., poichè l'abito fatto e le ricadute passate senza alcuna emenda danno gran sospetto, che il dolore e'l proposito, che'l penitente asserisce avere, non sian veri. Onde a costoro deesi differir l'assoluzione per qualche tempo, sino che si scorga alcun prudente segno d'emenda. Ed in questo punto è cosa da piangere il vedere la gran ruina che cagionano tanti mali confessori nell'assolvere indistintamente questi recidivi, i quali, vedendosi così sempre facilmente assoluti, perdono l'orrore al peccato, e seguitano a marcire ne' mali abiti sino alla morte. Alcuni dottori (2) ammettono, che'l recidivo ben può assolversi subito con i segni ordinarj sino alla terza e quarta volta, ma a questa opinione io non ho potuto mai accordarmi: mentre l'abituato, ch'è ricaduto dopo una sola confessione senza emenda, già è vero recidivo, e dà sospetto fondato della sua indisposizione. E notisi qui, che questa regola corre anche per li peccati veniali, poichè sebbene comunemente si ammette, che

(1) Lib. 6. n. 458. v. Recidivus.
(2) N. 459. v. Dicunt.

più facilmente possono assolversi quei che ricadono negli stessi peccati veniali, per esservene le occasioni più frequenti; nulladimeno, essendo comune la sentenza (1), che sia peccato grave e sacrilegio il confessàrsi di colpe leggiere senza vero dolore e proposito come si disse al *capo XVI. num.* 23., dee facilmente temersi, che tali confessioni siano sacrileghe, o almeno invalide. Onde avverta il confessore, a non assolvere indistintamente tali penitenti, mentre allora, ancorchè quelli stiano in buona fede, egli nulladimeno non sarà scusato dal sacrilegio, dando l'assoluzione a chi non è disposto. Procuri pertanto, se vuole assolverlo, o di disporre il penitente a dolersi specialmente di qualche colpa veniale, a cui tenga più orrore; o pure di fargli dire qualche peccato della vita passata contro alcuna virtù (basta che lo dica in generale) per aver la materia certa, su cui possa appoggiare l'assoluzione; altrimenti anche a costui bisogna differir l'assoluzione per qualche tempo.

10. Dico per *qualche tempo*, poichè tanto i recidivi di colpe leggiere, quanto di colpe gravi, non è necessaria la dilazione di anni, o mesi, come troppo rigidamente vuole il Giovenino (2); ma basterà regolarmente, se il peccato nasce da fragilità intrinseca, il tempo di otto o dieci giorni, come dice il dotto Autore dell'istruzione per li novelli

(1) Lib. 6. n. 449. dub. 1. (2) N. 463.

confessori (1) stampata in Roma; e lo stesso scrive l'Autore dell'istruzione per li confessori di terre e villaggi (2), dove cita per questa dottrina Lodovico Habert (3). E soggiungono i suddetti autori, essere eccessiva e pericolosa la dilazione d'un mese, perchè dopo tanto tempo è difficile, che tornino tali penitenti. Ed a questo sentimento favorisce Benedetto XIV. (4), il quale parlando de' confessori che giustamente differiscono l'assoluzione a' penitenti, così poi loro esorta: *Illos quantocius ut revertantur invitent, ut ad sacramentale forum regressi absolutionis beneficio donentur*. Al sommo (io dico) può differirsi a costoro l'assoluzione per quindici o venti giorni. Ma bisogna eccettuarne coloro che si confessano in tempo del precetto pasquale, mentre a costoro bisogna l'esperienza di maggior tempo, che di 8. o dieci giorni, potendosi giustamente sospettare, che questi si astengano dal ricadere, più per rispetto di non incorrere nella censura, che per vera risoluzione di mutar vita. Bisogna anche eccettuarne coloro che cadono per occasione prossima estrinseca, poichè questi abbisognano di maggior esperienza, essendo l'occasione (come s'è detto nel paragrafo precedente) un incentivo più forte al peccato. Nonperò sempre basterà l'esperienza d'un mese; ma il confessore non dica al peniten-

(1) Part. 1. c. 9. n. 215. (2) Cap. 1. §. 4.
(3) In praxi pœn. tr. 4. pag. 417.
(4) Bulla apostolica in bullar. t. 3. p. 343. §. 22.

te, che si trattenga un mese a ritornare, perchè questi si spaventerà a sentir tanta dilazione: dica, che torni fra otto, o al più fra quindici giorni, e così con bel modo lo trasporterà a ricever l'assoluzione in fine del mese.

11. Sicchè per assolvere i recidivi, non bastano i segni ordinarj, ma vi bisognano gli straordinarj di dolore e di proposito: i quali segni all'incontro, secondo la comune (1), son certamente sufficienti a dar l'assoluzione; poichè il segno straordinario (purchè sia solido e fondato) toglie il sospetto dell'indisposizione cagionato dalle ricadute. Ben dissero i vescovi della Fiandra congregati nell'anno 167., in un decreto fatto per la direzione de' confessori delle loro diocesi, parlando di questo punto: *Deum in conversione peccatoris non tam considerare mensuram temporis, quam doloris* (2). Onde proibirono a' confessori l'esigere per legge stabile da' penitenti, anche recidivi, l'esperienza di tempo notabile, prima di dar loro l'assoluzione. E con ragione, poichè non è l'unico segno della volontà mutata la sola pruova del tempo, mentre la volontà del peccatore si muta per virtù della grazia divina, la quale non ricerca tempo, ma opera alle volte in un istante; perlocchè la mutazione ben può conoscersi per altri segni, senza l'esperienza del tempo. Anzi gli altri segni della disposizione attuale del penitente tal

(1) Lib. 6. n. 450. v. Recidivus.
(2) Croix l. 6. p. 2. n. 182.

volta manifestano la mutazione della sua volontà, molto meglio che la pruova del tempo: poichè tali segni dimostrano direttamente la disposizione, dove che l'esperienza la dimostra solo indirettamente: accadendo non di rado, che alcuno siasi per lungo tempo astenuto dal peccare, e con tutto ciò sia ancora indisposto. Onde dice l'Autore mentovato dell'istruzione per li novelli confessori (1): *Se la ricaduta nasce dalla propria fragilità, senza altra causa estrinseca volontaria, è quasi temerità il dire, che ogni ricaduto sia indisposto,* Ed altrove (2) dice, che'l ricaduto per forza del mal abito deve assolversi, semprechè dimostra ferma volontà di usare i mezzi per emendarsi, aggiungendo: *E giudichiamo, che'l fare altrimenti sia troppo rigore, e che'l confessore facendolo s'allontanerebbe dallo spirito della Chiesa, e del Signore, e dalla natura del Sagramento, il quale non solamente è giudizio, ma è medicina salutare.*

2. Diversi poi sono questi segni, come insegnano i dd. (3). I. Maggior dolore manifestato per lagrime (purchè sieno di vera compunzione), o per parole ch'escano dal cuore, le quali alle volte ben possono essere segni più certi, che le lagrime. II. Il numero notabilmente diminuito de' peccati (s'intende quando il penitente si è trovato nelle

(1) P. 1. c. 15. v. 350. (2) C. 9. n. 313.
(3) Lib. 6. n. 460.

stesse occasioni e tentazioni di peccare); o pure se'l penitente dopo l'ultima confessione si è mantenuto in grazia molto tempo, per esempio 20. in 30. giorni, dove prima solea cadere più volte la settimana; o pure se fosse caduto dopo un gran contrasto colla tentazione; o pure se prima di venire a confessarsi, per lungo tempo si fosse astenuto dal peccato mortale abituato. III. La diligenza usata per l'emenda, come sarebbe se'l penitente ha fuggita l'occasione, se ha adempiuti i mezzi prescritti dal confessore, ovvero ha fatti digiuni, limosine, orazioni, ha fatto dir messe per farsi una buona confessione. IV. Se egli cerca allora rimedj o nuovi mezzi per emendarsi: o se promette di adempire i mezzi che allora gli dà il confessore, massimamente se non è stato mai avvertito dagli altri a prenderli; ma a queste promesse di rado può aversi tanta fede, che basti, se non vi è qualche altro segno, mentre i penitenti per aver l'assoluzione facilmente promettono, ma difficilmente poi l'attendono. V. La confessione spontanea, cioè se'l penitente viene, non già a soddisfare al precetto pasquale, nè per certo pio uso di confessarsi in alcune feste, come di Natale, della Beata Vergine, e simili; nè viene spinto da' genitori, o dal padrone, o dal maestro; ma viene affatto volontariamente, e veramente ispirato da lume divino a solo fine di ricevere la divina grazia; specialmente se per confessarsi ha fatto

lungo viaggio, o si è astenuto da un lucro notabile, o ha sopportato un grande incomodo, o ha superato un gran contrasto interno o esterno. VI. S'è venuto spinto da qualche straordinario impulso, come per aver udita la predica, o la morte di qualche paesano, o per timore di qualche flagello imminente, terremuoto, o peste, ec. VII. Se si confessa di peccati gravi lasciati per vergogna nelle altre confessioni. VIII. Se per l'ammonizione del confessore manifesta di avere appresa una nuova cognizione ed orrore del suo peccato, o del pericolo di sua dannazione. IX. Se'l penitente prima di confessarsi avesse restituita la roba o fama tolta. Altri aggiungono altri segni, come se'l penitente accetta volentieri una gran penitenza; se asserisce, essersi subito pentito dopo aver fatto il peccato; se si protesta di voler morire più presto, che peccare. Ma questi segni non credo che possano bastare soli; più presto dico, che potrebbero servire ad ajutare altri segni, i quali soli non basterebbero.

13. In somma semprechè v'è qualche segno, per cui possa prudentemente giudicarsi, che la volontà del penitente siasi mutata, ben può essere assoluto; poichè sebbene il confessore per assolverlo dev'essere moralmente certo della sua disposizione, nulladimeno si ha da avvertire, che negli altri sagramenti, dove la materia è fisica, fisica dev'essere ancora la certezza; ma in questo sagramento

della penitenza, essendo la materia morale, come sono gli atti del penitente, basta la certezza morale o sia rispettiva; come si è provato (1); cioè basta, che'l confessore abbia una prudente probabilità della disposizione del penitente, senza alcun prudente sospetto in contrario; altrimenti difficilmente mai potrebbesi alcun peccatore assolvere, poichè tutti i segni de' penitenti altro non fondano, che una probabilità della loro disposizione: *Non ricercasi altro* (dice l'Autore dell'istruzione per li nov. conf.) *per amministrare la penitenza, che un giudizio prudente e probabile della disposizione del penitente; onde se le circostanze non fondano un dubbio prudente, ch'egli non sia sufficientemente disposto, non deve il confessore inquietare se stesso, nè il penitente, per averne l'evidenza che non è possibile* (2); si veda al *capo XVI. n. 117. in fine.* Si avverta circa il mal abito, che più facilmente possono assolversi i recidivi nelle bestemmie, che negli altri peccati d'odj, disonestà e furti, a' quali l'abito più radicalmente si attacca per ragione della maggior concupiscenza che v'interviene.

14. S'è detto, che'l confessore può dar l'assoluzione all'abituato o recidivo, quando è disposto col segno straordinario; ma non si dice, che sia obbligato, perchè può ancora differirgliela, quando lo stima espediente, co-

(1) Lib. 6. n. 57. et 461.
(2) P. 1. c. 15. n. 360.

me comunemente s'insegna (1). Poichè sebbene il penitente ha jus all'assoluzione dopo la confessione fatta de' suoi peccati, nulladimanco non ha jus d'esser subito assoluto, mentre il confessore come medico ben può, anzi alle volte è tenuto a differir l'assoluzione, quando giudica esser tal rimedio necessariamente utile alla salute del suo penitente. Se poi sia espediente di usare ordinariamente questo rimedio, o no, senza il consenso del penitente; è certo, che no, quando la dilazione può apportare più danno, che profitto. E lo stesso dicesi da' dd., quando dalla dilazione il penitente avesse a patirne qualche nota o pericolo d'infamia (2). Fuori poi di questi casi, alcuni vogliono, esser meglio di differir l'assoluzione a tali recidivi; altri più comunemente, che ciò di rado sia espediente; e di tal sentimento è stato ancora il gran missionario de' nostri tempi il p. Leonardo da Porto Maurizio nel suo bel *discorso mistico* e *morale*, dato alle stampe in Roma. Meglio nulladimeno è il dire, che in tal punto non può stabilirsi regola certa, ma il confessore dee regolarsi secondo le circostanze occorrenti. Egli si raccomandi a Dio, e secondo si sente ispirato, così faccia. Il mio sentimento è questo: e dico colla sentenza comunissima de' dd. (3), che se il penitente è ricaduto per fragilità intrinseca (come accade ne' peccati d'ira, d'odio, di

(1) Lib. 6. n. 462. (2) N. 463.
(3) Ibid. v. Ut autem.

bestemmie, di polluzioni o dilettazioni morose) stimo, che di rado giovi il differir l'assoluzione al recidivo, quand'è disposto; poichè dee sperarsi, che più giovi a costui la grazia del sagramento, che la dilazione dell'assoluzione.

15. Dico *per fragilità intrinseca*, poichè altrimenti devesi praticare con chi è ricaduto per occasione estrinseca, benchè necessaria; essendochè l'occasione eccita pensieri assai più vivaci, e la presenza dell'oggetto commuove molto più i sensi, e rende più intenso l'affetto al peccato che non fa il mal abito intrinseco; e perciò il penitente ha da farsi una gran forza, non solo per vincer la tentazione, ma ancora per allontanarsi dalla famigliarità e presenza dell'oggetto, acciocchè il pericolo da prossimo rendasi rimoto. E tanto più ciò corre, se l'occasione è volontaria, e deve affatto togliersi; perchè allora chi riceve l'assoluzione prima di togglier l'occasione, come abbiam dimostrato nel paragrafo precedente al *num.* 4., sta in gran pericolo di rompere il proposito di rimoverla. Nell'abituato all'incontro per cagione intrinseca è più rimoto il pericolo di violare il proposito, mentre da una parte v'è l'oggetto che sì violentemente lo spinge al peccato, e dall'altra a lui non è volontario il ritenere il suo mal abito, com'è volontario il non toglier l'occasione; onde al mal abituato in tal bisogno Dio maggiormente soccorre, e perciò, più che dal diffe-

rirgli l'assoluzione, può sperarsi l'emenda dalla grazia del sagramento, la quale renderà più efficaci i mezzi ch'egli adoprerà per estirpare il mal abito. E perchè mai, dicono giustamente i Salmat.(1), si dee maggiormente sperare, che ad un peccatore, il quale non ha la grazia, giovi la dilazione dell'assoluzione, che non giovi ad un amico di Dio l'assoluzione, per cui riceve la grazia? Il card. Toledo (2) parlando precisamente del peccato di mollizie, stima egli, che per tal vizio non v'è rimedio più efficace, che lo spesso fortificarsi col sagramento della penitenza; e soggiunge, che questo sagramento è il freno il più grande a chi commette tal peccato; e chi non l'usa, dice, che non si prometta l'emenda, se non per miracolo. Ed in fatti s. Filippo Neri, come si legge nella sua vita (3), massimamente di questo mezzo della frequente confessione servivasi a pro de' recidivi in tal vizio. A ciò ben anche conferisce quel che dice il rituale romano, trattando della penitenza: *In peccata facile recidentibus utilissimum fuerit consulere, ut sæpe confiteantur; et si expediat, communicent.* E dicendo, *facile recidentibus*, intende certamente parlare di coloro che non ancora hanno estirpato l'abito. Alcuni autori che per la sola via del rigore par che vogliano salvare le anime, dicono, che tutt'i recidivi si fanno peggiori, allorchè sono assoluti prima d'e-

(1) De pœn. c. 5. n. 67. in fin.
(2) Tol. c. 6. n. 2. (3) Cap. 6. n. 2.

mendarsi. Ma io vorrei sapere da questi miei maestri, se tutti i recidivi, quando son licenziati senza l'assoluzione, privi della grazia del sagramento, tutti diventan più forti, e tutti si emendano. Quanti io ne ho conosciuti nel corso delle missioni, ch'essendo loro stata negata l'assoluzione, si sono abbandonati alla mala vita ed alla disperazione; e per molti anni non si sono più confessati! Del resto, torno a dire, ognuno dee guidarsi in ciò secondo il lume che'l Signor gli concede. Questo è certo, che in tal materia tanto errano quelli che più del giusto son facili, quanto quelli che più del giusto son difficili ad assolvere. Molti per la troppa facilità son cagione, che tante anime si perdano; e non può negarsi, che questi sieno in maggior numero, e facciano maggior danno, poichè a costoro si accostano in maggior numero i mali abituati. Ma altri per lo troppo rigore ancora sono di gran danno. E non credo, che un confessore si debba fare solamente scrupolo, quando assolve gl'indisposti; e non ancora, quando licenzia i disposti senza assolverli. Conchiudo qui col dire il mio sentimento in tal punto. Dico in primo luogo, e non nego, che qualche volta ben può giovare anche al recidivo disposto il differirgli l'assoluzione. Dico in secondo, che sempre gioverà, che'l confessore l'atterrisca col fargli mostra, come non potesse assolverlo. Dico per ultimo, che ordinariamente parlando a' recidivi per fragilità intrinseca, e disposti per qualche segno

straordinario, più gioverà il beneficio dell'assoluzione, che la dilazione. Volesse Dio, che i confessori assolvessero i recidivi, solamente allora che portano segni straordinarj! Il mal è, che la maggior parte, per non dire la massima, de' confessori universalmente assolvono i recidivi senza distinzione, senza segno straordinario, senza ammonirli, e senza dar loro almeno qualche rimedio per emendarsi; e da ciò veramente nasce (non già da assolvere i disposti) la ruina universale di tante anime.

16. Ciò non però che si è detto, parlando comunemente, per gli abituati e recidivi, non corre già per gli ordinandi abituati in qualche vizio (specialmente nel peccato d'impurità), che vogliono ascendere a qualche ordine sagro; poichè per costoro corre altra ragione. Il secolare abituato può esser assoluto, sempre ch'è disposto per ricevere il sagramento della penitenza; ma l'ordinando abituato, se egli vuol prendere l'ordine sagro, non basta, che sia disposto per lo sagramento della penitenza, ma bisogna, che ancora sia disposto per ricevere il sagramento dell'ordine; altrimenti non sarà disposto nè per l'uno nè per l'altro; mentr'essendo indegno di salir sull'altare colui che appena esce dallo stato di peccato, e non ha la bontà positiva necessaria all'altezza dello stato, in cui vuol porsi, egli pecca, se senza questa vuol prender l'ordine sagro, ancorchè si metta in grazia. Onde allora il confessore

non può assolverlo, se non promette egli di astenersi dal prender l'ordine; al quale non potrà ascendere, se non dopo la prova di molto tempo, almeno di più mesi. Ciò sta pienamente provato nella dissertazione posta nel libro (1) colla comune sentenza de' dd. (2) ivi riferiti, i quali dicono, che per ascendere agli ordini sagri non basta la bontà comune, cioè l'essere semplicemente esente da peccato grave, ma vi bisogna una bontà speciale, per cui sia soggetto depurato da' mali abiti, come insegna s. Tommaso: *Ordines sacri præexigunt sanctitatem, unde pondus ordinum imponendum parietibus jam per sanctitatem desiccatis, idest ab humore vitiorum* (3). E la ragione si è, perchè se l'ordinando non ha questa bontà speciale, è indegno d'esser costituito sopra la plebe ad esercitare gli altissimi ministerj dell'altare: *Sicut illi* (parla lo stesso santo Dottore) *qui ordinem suscipiunt, super plebem constituuntur, gradu ordinis; ita et superiores sint merito sanctitatis* (4). Ed in altro luogo (5) più espressamente assegna la suddetta ragione: *Quia per sacrum ordinem aliquis deputatur ad dignissima ministeria, quibus ipsi Christo servitur in sacramento altaris, ad quod requiritur major sanctitas interior, quam requirat etiam religionis status*. Vedasi al *capo VII.*

(1) Lib. 6. n. 63. (2) N. 68.
(3) 2. 2. q. 186. a. 1. ad 3.
(4) Supp. q. 35. a. 2. ad 3.
(5) 2. 2. q. 184. a. 8.

dal *num.* 48. dove si è parlato più a lungo di questo punto.

7. Non pertanto se n'eccettua il caso, quando il Signore desse a taluno una compunzione sì straordinaria, che lo guarisse dalla sua primiera debolezza; poichè, come dice il medesimo Angelico, *Quandoque tanta commotione convertit* (Deus) *cor hominis, ut subito perfecte consequatur sanctitatem spiritualem* (1). È vero, che tali conversioni son rare, e specialmente negli ordinandi, ancorchè vengano a far gli esercizj chiusi in qualche casa religiosa, perchè questi per lo più vengono a forza; ma allorchè veramente alcuno ricevesse una tal grazia da Dio (le cui misericordie sono ammirabili), che lo rendesse talmente mutato, che sebbene sentisse ancora qualche moto pravo ne' sensi, nulladimeno si trovasse con un grande orrore al peccato, e si sentisse già notabilmente diminuito l'ardore della concupiscenza; sì che avvalorato dalla grazia facilmente già resistesse alle tentazioni; ed all'incontro stesse fermamente risoluto per l'avvenire non solo di fuggire i peccati e le occasioni, ma ancora di prendere i mezzi più opportuni per vivere da buon sacerdote; e già avesse cominciato ad ajutarsi, con pregare istantemente il Signore per la perseveranza, con una grande e tal confidenza in Dio, che lo rendesse moralmente sicuro d'una gran muta-

(1) 3. p. q. 8. a. 5. ad 1.

zione di vita, in tal caso ben potrebbe assolverlo il confessore, ancorchè volesse prender l'ordine sagro subito dopo la confessione. Con tutto ciò ben anche in tal caso, che'l penitente sia molto compunto, il confessore dee far quanto può per indurlo a differire la sua ordinazione, affinchè così meglio si purghi del suo mal abito, e meglio eseguisca i propositi fatti. Anzi a quest'effetto, se egli non vuol differire di ordinarsi, può ancora il confessore come medico, per maggior profitto di esso, differirgli l'assoluzione, acciocchè il penitente differisca d'ordinarsi; purchè da una tal dilazione non vi fosse pericolo di patirne infamia, perchè allora (come si è notato al *num.* 4.) il penitente ha jus d'esser subito assoluto. Del resto debbono i confessori esser restii quanto si può in assolvere tal sorta d'ordinandi, che ordinariamente poi fanno pessima riuscita, e sono la ruina de' popoli e della Chiesa (1). Tutto questo mio discorso io lo ritrovo commendato dal pontefice Benedetto XIV. nella sua celebre opera *de Synodo*, dell'ultima edizione (2).

(1) Lib. 6. n. 66.
(2) Bened. XIV. de synod. l. 11. c. 2. n. 17. et 18.

§. III.

Di alcune speciali interrogazioni che dee fare il confessore a' penitenti di trascurata coscienza.

I. *Delle domande da farsi a' rozzi.*

8. Già dicemmo al *capo XVI. num.* 102., che sebbene l'obbligo di esaminare la coscienza è proprio del penitente, nondimeno quando il confessore hà motivo di credere, che'l penitente non siasi esaminato abbastanza, è tenuto egli ad interrogarlo. E parlando de' rozzi, ivi insieme si disse al *num.* 203., essere errore il licenziarli con mandarli a meglio esaminarsi, ma che deve il confessore esaminarli, interrogandoli secondo l'ordine de' precetti del decalogo, non già di tutti i peccati che quelli abbian potuto commettere, ma solamente de' più usuali che sogliono farsi da tali persone; specialmente se sono vetturali, cocchieri, soldati, birri, servidori, tavernai, e simili.

9. Circa il I. precetto dimanderà al penitente per 1., se sa le cose della fede, secondo quel che si disse al *c. VI. n.* 3. Ma qui ben avverte il dotto di sovra mentovato missionario, il p. Leonardo da Porto Maurizio nel suo *discorso mistico e morale*, *n.* 26., esser obbligo del confessore l'istruire i penitenti rozzi de' misterj della fede, almeno ne' quattro principali, e poi soggiunge così: *Non è buon consiglio mandare a dietro simili ignoranti, acciò da altri sieno*

istruiti, perchè non se ne cava altro frutto, che restare ignoranti; e però è spediente insegnar loro brevemente i suddetti misterj principali, con far loro un atto di fede, di speranza, d'amor di Dio, e di contrizione, obbligandoli a farsi poi istruire più compiutamente degli altri misterj necessarj a sapersi de necessitate præcepti. E per le persone civili trascurate, che hanno a rossore essere interrogate sopra tali cose, dice il medesimo scrittore esser bene, che'l confessore lor dica così: *Orsù facciamo insieme gli atti cristiani.* E facendo l'atto di fede, soggiunga: *Dio mio, perchè voi siete verità infallibile, e l'avete rivelato alla s. Chiesa, credo quanto la s. Chiesa m'insegna a credere; credo specialmente, che siete tre persone, ma un solo Dio; credo, che'l Figliuolo si fece uomo, morì per noi in croce, risorse, e salì al cielo, donde ha da venire a giudicare tutti, per dare il paradiso a' buoni, e l'inferno a' cattivi in eterno.* Si noti qui in oltre, che Bened. XIV. nella cost. 42. *de doctrina christiana* §. 12. (vedi nel bullario al tomo primo) dice, che dee negarsi l'assoluzione a chi ha trascurato con sua colpa d'imparare le cose necessarie a sapersi così di necessità di mezzo, come di precetto. Ma in quanto alle cose di precetto, disse, che può assolversi, se'l penitente di cuore promette di porsi di proposito a saperle, con queste parole: *Eo quandoque casu pœnitens absolvi potest, quo se vincibilis hujus ignorantiæ reum agnoscit, et promittit, operam se impense daturum ad-*

discere necessaria necessitate præcepti. Per 2. dimandi, se ha fatte, o insegnate cose di superstizione, e se in quelle si è servito d'altre persone, facendole cooperare al suo peccato. Nel che bisogna spiegare a' rozzi, che le superstizioni sempre sono illecite, benchè si facciano per carità, e benchè in caso di necessità. Quali azioni poi sieno o no superstiziose, vedi nel libro. Per 3. se mai per lo passato ha lasciato qualche peccato per vergogna, e questa dimanda si procuri di farla per lo più a' rozzi, ed alle donne che poco frequentano i sagramenti, dicendo loro, *Avessi qualche scrupolo della vita passata? fatti mo una buona confessione; di' liberamente ogni cosa, non aver paura, levati tutti gli scrupoli.* Con questa domanda diceva un buon operario aver salvate molte anime dalle confessioni sagrileghe. Se poi trova già tali sacrilegj fatti, dimandi (per prendere il loro numero) quante volte si è confessato e comunicato fra questo tempo in cui ha lasciati i peccati. E se ogni volta che si confessava, o comunicava, avvertiva al sacrilegio; poichè ad alcuni avviene il fare qualche confessione sacrilega, specialmente in tempo di fanciullezza, e poi scordarsene; questi non sono obbligati a ripeter le confessioni fatte in tempo della dimenticanza. Di più dimandi, se sapeva, che con una tal confessione, o comunione sacrilega, trasgrediva ancora il precetto pasquale. Questa dimanda de' sacrilegj è bene di farla al principio della confessione, acciocchè, se

si fa dopo, e si trova il sacrilegio fatto, non abbia di nuovo a rifarsi la confessione con più esattezza della vita passata. Ed a coloro che si trovano aver lasciati i peccati, bisogna far conoscere qual gravissimo eccesso è questo, di porsi il sangue di Gesù Cristo sotto i piedi. Per 4. se ha soddisfatta la penitenza; domandando in ciò, se l'ha dimenticata, o pure ha voluto lasciarla, o differirla per adempirla appresso, o per farsela commutare; e se in tal dilazione stimava di peccare. Per 5. circa gli scandali, se ha cercato d'indurre altri a peccare; se in ciò si è servito d'altre persone, e se ha cooperato al peccato d'altri. A tavernaj, se han dato vino a chi era solito d'ubbriacarsi. A donne, se con parole poco modeste, o con burle, risa, occhiate fisse, gonna alzata, o petto scoperto han provocati gli uomini a mali pensieri; se han ricevuto regali dati da costoro a mal fine.

20. Circa il II. *precetto* dimandi per 1. se ha trasgredito qualche voto. Per 2. Se ha giurato colla bugia. E per chi ha giurato, se per qualche santo, o cosa santa, o per l'anima, per la coscienza, o per la fede. Per 3. Se ha bestemmiato; e come ha detto, se *mannaggia*, *atta*, o *potta*. E che cosa ha bestemmiato, se li santi, o li giorni, o le cose sante. E se vi ha soggiunto, *se l' ho fatto io*. In oltre se ha bestemmiato avanti a figli, o garzoni, perchè allora vi sarà di più il peccato dello scandalo: si osservi circa la bestemmia ciò che si disse al *capo V. num.* 1. *et seq.*

Ma qui bisogna avvertire coll'Istruttore *de' confessori novelli*, non essere scusati i bestemmiatori da peccato grave, a cagion, che la forza del mal abito, o di qualche veemente passione d'ira, non abbia lor fatto avvertire e conoscere quel che dicevano; perchè questi mali abituati, benchè abbiano una cognizione meno vivace degli altri, che non sono usati a bestemmiare, tuttavia sempre hanno la cognizione attuale sufficiente a far che l'atto sia deliberato e mortale. Essendo ch'essi fan poco conto del peccato, perciò nello spirito loro non si fa quella sensibile impressione che sentirebbe un altro di coscienza men guasta; e di qua nasce, che nella loro memoria non rimane vestigio dell'attuale cognizione, che ben ebbero del peccato, o pure il vestigio è sì leggiero, che interrogati facilmente rispondono, che non vi hanno avvertito; ma un confessore accorto non dee lor credere; e neppure a questi bisogna dimandare, se vi hanno avvertito o no; bisogna pigliarle tutte per vere bestemmie attuali, semprechè costoro le sapevano per tali (1).

1. Circa il III. *precetto* dimandi per 1. se ha perduta qualche volta la messa in giorno di festa; e se ha avvertito, che la perdeva; o pure ne ha dubitato in tempo che potea sentirla; poichè molte volte il penitente riducendosi al tardi, benchè a caso avrà trovata poi la messa, e l'avrà intesa, nulladimeno già

(1) Lib. 6. n. 113.

si sarà posto senza giusta causa in pericolo di perderla, e di ciò il rozzo non se ne accuserà. Per 2. dimandi, se ha faticato in giorno di festa; e per quanto tempo; e che sorta di fatica ha fatta, se grave o leggiera. Se poi il penitente dicesse in confuso, che alle volte ha faticato più, alle volte meno, se gli dimandi, quante volte in circa ha creduto di faticare in materia grave. E bisogna a questi rozzi dichiarare, che la fatica in giorno di festa, benchè sia occulta, e senza paga, anche è illecita. Di più se gli dimandi, per quale causa ha faticato, se costretto dalla necessità, o dal padre, o dal marito, o dal padrone.

22. Circa il IV. *precetto*, se si confessano i figli, dimandi loro se han perduto il rispetto a' genitori con fatti, o con parole d'ingiurie, o d'imprecazioni. Se han portato loro odio. Se han loro disubbidito in cosa grave. Si noti, che i figli, avendo perduto il rispetto a' genitori, sono poi obbligati a restituir loro l'onore dovuto con cercar loro perdono, ed anche in presenza d'altre persone, avanti a cui i figli han peccato. Alcuni confessori, poco accorti, impongono in tal caso per penitenza a'figli, che giunti alla casa bacino i piedi a' lor genitori, e così gli assolvono; ma quelli poi non ne fanno niente, e fanno nuovo peccato. Meglio è procurare, che prima dell'assoluzione cerchino il perdono, ma senza imporre loro che bacino i piedi, o la mano, perchè quei figli che non sono usati a ciò fare, difficilissimamente ciò l'adempiscono. Se poi

lmeno come sono davanti
cidivo in tal vizio, non
rima l'emenda, o se-
. Per 2. S'interro-
ie gravi al pros-
chè allora è
persone a resti-
gli perdono, o con
purchè non si presumes-
e la remissione dell'ingiu-
. ricusasse quella pubblica sod-
, per non rinnovarsi appresso di sè
e, ed appresso degli altri la memoria
iria ricevuta; o pure se non si temes-
on quell'atto di soddisfazione si sve-
i nuovo l'odio. Se poi l'ingiuria è
segreto, anche è obbligato a cercar
, secondo la vera sentenza. Avvertasi
però, che le ingiurie che si dicono
volmente tra loro questi rozzi, ben-
sè sarebbero gravi, nulladimeno non
mpre gravi rispetto di loro (come
si chiamano ladri, streghe, meretri-
chè essi stessi non ne fan molto caso,
sente le crede, eccettochè se si nomi-
i fatti e le persone complici in par-
. Si dimandi per 3. se avesse fomen-
scordie, con riferire quel che ha in-
una parte all'altra. In oltre, se sa il
sore, che il penitente ha ricevuto qual-
gravio, gli dimandi se ha fatta la re-
ne cercata dall'offensore. Si osservi
he si è detto su ciò al *capo IV. num.*

dannano per questo capo, e son cagione, che si dannino anche i mariti, i quali, vedendosi negato il debito, fanno mille scelleraggini. Nulladimeno in dimandare ciò, s'usino i termini più modesti, per esempio: *Sei ubbidiente a tuo marito, anche nel matrimonio?* O pure: *Hai niuno scrupolo circa il matrimonio?* Ma questa dimanda si lasci con quelle mogli che fanno vita spirituale.

24. Circa il V. *precetto*, si dimandi per 1. se si è compiaciuto del male del prossimo, o gli ha desiderato male con mandargli imprecazioni. E qui è la confusione de' poveri confessori, in far giudizio, se le imprecazioni (che sogliono essere usuali in questi rozzi) sieno peccati mortali, o veniali. In ciò bisogna dimandare in primo luogo al penitente, se ha desiderato deliberatamente in quell'atto di vederle. Ma ciò non basta a far certo giudizio, onde bisogna in secondo luogo dimandare, se le ha mandate ad estranei, o a' congiunti, perchè a' congiunti (specialmente a' figli, conjugi, o genitori) di rado vi è l'animo pravo. In terzo luogo bisogna dimandar la cagione per cui le ha mandate, giacchè essendovi cagione grave, ed una grand'ira, è facile allora che vi sia ancora il pravo desiderio. Del resto non basta a scusare queste imprecazioni (come avverte il Gaetano) il dire, che solo in quell'atto si voleano vedere, ma non appresso, perchè ciò basta già per essersi commessa in quell'atto la colpa grave: onde il confessore allora ne prenda il nume-

ro, e le giudichi almeno come sono davanti a Dio; e chi trova recidivo in tal vizio, non l'assolva, se non vede prima l'emenda, o segno straordinario di dolore. Per 2. S'interroghi, se ha fatte, o dette ingiurie gravi al prossimo; e se innanzi ad altri, perchè allora è obbligato avanti alle stesse persone a restituirgli l'onore con cercargli perdono, o con altri segni di stima; purchè non si presumesse prudentemente la remissione dell'ingiuriato, o ch'egli ricusasse quella pubblica soddisfazione, per non rinnovarsi appresso di sè il rossore, ed appresso degli altri la memoria dell'ingiuria ricevuta; o pure se non si temesse, che con quell'atto di soddisfazione si svegliasse di nuovo l'odio. Se poi l'ingiuria è stata in segreto, anche è obbligato a cercar perdono, secondo la vera sentenza. Avvertasi qui non però, che le ingiurie che si dicono scambievolmente tra loro questi rozzi, benchè in sè sarebbero gravi, nulladimeno non sono sempre gravi rispetto di loro (come quando si chiamano ladri, streghe, meretrici), perchè essi stessi non ne fan molto caso, nè chi sente le crede, eccettochè se si nominassero i fatti e le persone complici in particolare. Si dimandi per 3. se avesse fomentate discordie, con riferire quel che ha inteso da una parte all'altra. In oltre, se sa il confessore, che il penitente ha ricevuto qualche aggravio, gli dimandi se ha fatta la remissione cercata dall'offensore. Si osservi quel che si è detto su ciò al *capo IV. num.*

17. Avvertendo qui quel che dice Tournely (1), cioè, che l'offeso ben può pretendere in giudizio la soddisfazione dell'ingiuria, se altrimenti restasse infamata la sua famiglia. Di più s'avverta quel che dice s. Tommaso (2), che giustamente può pretendersi il gastigo dell'offensore, o per frenare la di lui insolenza, o per ottenere la quiete degli altri. *Si vero* (dice il Santo) *intentio vindicantis feratur principaliter ad aliquod bonum per pœnam peccantis* (*puta ad emendationem vel ad cohibitionem ejus, et quietem aliorum, et ad justitiæ conservationem*), *potest esse vindicta licita*. Ma circa il punto della conservazione della giustizia (che per lo più affacciano gli offesi), bisogna, che il confessore stia molto accorto, perchè particamente, come dicemmo nel luogo citato, facilmente in quel desiderio della giustizia si nasconde il desiderio della propria vendetta. Si dimandi di più circa questo V. precetto a tali rozzi, se si sono ubbriacati sino a perdere i sensi; e se perdevano l'uso della ragione. Si osservi su ciò quel che si disse al *capo VIII. n.* 4.

25. Circa VI. *præceptum*. I. Interrogentur de cogitationibus, num desideraverint, aut morose delectati fuerint de rebus inhonestis: et an plene ad eas adverterint, et consenserint. Deinde num concupierint puellas, aut viduas, aut nuptas; et quid mali cum illis se acturos intenderint. In quo advertendum, quod ru-

(1) Tourn. t. 5. p. 265. (2) 2. 2. q. 108. ar. 11

stici, communiter loquendo, existimant majus peccatum stuprum, quam simplicem fornicationem. E contrario ignorant malitiam adulterii; ideo cum iis, qui hujus vitii consuetudinem habent, non expedit eos monere de adulterii malitia, cum prævidetur monitio parum profutura. De his autem cogitationibus, quibus assentiti sunt, sumendus est numerus certus, si haberi potest; sin autem, exquirantur quoties in die, vel hebdomada, vel in mense cogitationibus consenserint. Sed si nec etiam id explicare possint, interrogentur, num concupierint singulas feminas, quæ sibi occurrerint, vel in mentem venerint. Aut num habitualiter turpiter de aliqua in particulari cogitarint, nunquam pravis consensibus resistendo. Et an semper illam concupierint, vel an tantum quando ipsam aspiciebant. Demum interrogentur etiam, num media apposuerint ad malas cogitationes exequendas; nam (ut diximus *cap. III. num.* 48. *in fin.*) tunc illa media a malitia interna informantur, et ideo explicanda ut peccata externa, sive opera incœpta.

II. Circa verba obscœna, interrogentur 1. coram quibus et quoties ita locuti sint, ratione scandali; an coram viris, aut feminis; conjugatis, aut non; pueris, vel adultis; facilius enim scandalizantur puellæ et pueri, quam adulti, præsertim qui in hoc vitio sunt habituati. 2. Quæ dixerint verba, an v. gr. nominarint pudenda sexus a suo diversi; hoc enim difficulter excusatur a mortali. 3. Num

17. Avvertend[illegible] . vel joco; nam ex in
(1), cioè, ch[illegible] centia et scandalum
giudizio l[illegible] ab absolvendis hujus-
trimenti [illegible] colloquiis turpibus, quam-
Di più [illegible] protulisse ex joco, nisi prius e-
(2), c[illegible] , vel signum extraordinarium do-
go [illegible] erant). 4. Num jactaverint se de ali-
so [illegible] peccato; tunc enim tria peccata frequen-
[illegible]. concurrunt, scilicet ingens scandalum au-
dientium, jactantia de malo commisso, et
complacentia de peccato narrato. Ideoque in-
terrogandi sunt, de quo peccato in specie se
jactarint. Interrogentur etiam, an delectati
sint audiendo alios inhoneste loquentes, et
an tunc adverterint ad correctionis praeceptum, putantes, eam profuturam.

27. III. Circa opera, interrogentur, cum qua rem habuerint; num alias cum eadem peccarint; ubi peccatum fuerit patratum (ad occasiones removendas); quoties peccatum fuerit consummatum; et quot actus interrupti adfuerint, seorsim a peccato.. Num peccato multum ante consenserint; nam tunc, si multum, actus interni interrumpuntur, juxta dicta *cap. III. num.* 52. Et tunc expedit formare judicium, toties multiplicata esse peccata quot morulæ somni, distractionis, etc., interfuerint, prout sunt coram Deo, tantum interrogando de temporis duratione in peccato. Secus si malum propositum perdurasset tantum per duos vel tres dies, et intra illud tempus non fuisset retractatum; vide *ibid.*

28. Se polluentes interrogentur etiam de tacti-

bus impudicis, separatis a pollutionibus, et moneantur, eos esse mortalia. Item interrogentur, an in actu pollutionis concupierint, vel an delectati fuerint de copula cogitata cum aliqua vel pluribus mulieribus, aut pueris; tunc enim tot peccata distincta committunt. Circa autem peccata conjugum, respectu ad debitum maritale, ordinarie loquendo confessarius non tenetur, nec debet interrogare nisi uxores, an illud reddiderint, modestiori modo quo possit, puta an fuerint obedientes viris in omnibus. De aliis taceat, nisi certior fiat a pœnitente. Quæ autem liceant, et quæ non, inter conjuges, circa debitum conjugale, vide quæ dicta sunt in *cap. XVIII. ex n.* 39.

9. Circa il *VII. precetto* dimandi se ha pigliate robe d'altri; e se in una, o in più volte; e se da uno, o da più padroni; e se i padroni eran ricchi, o poveri; per discernere se la materia è stata grave, o leggiera.

0. Circa l'*VIII. precetto* dimandi se ha detto male del prossimo in materia grave; e se di cosa falsa o vera; ed essendo il fatto vero, se era segreto o pubblico; ed essendo segreto, se l'ha detto a chi non lo sapea; ed a quante persone l'ha detto. Di più, se l'ha detto come certo, o pure come inteso dagli altri che mormoravano. Se esso ha spinto altri a mormorare; e se avanti ad altre persone; o almeno se si è compiaciuto di sentir toglier la fama al prossimo. Di più dimandi, se ha detto qualche male d'infamia del pros-

simo in presenza di lui; perchè allora vi è anche la contumelia, ch'è peccato distinto dalla mormorazione. Come poi abbia a regolarsi il confessore circa la restituzione della fama e dell'onore, si osservi quel che si disse al *capo XI.* al *n.* 3. 4. 18. *e seg.* Circa quest'ottavo precetto non è poi necessario dimandare al penitente, se ha fatti giudizj temerarj; perchè tali giudizj, che comunemente si fanno, difficilmente giungono a colpa grave; mentre per lo più non sono giudizj, ma sospetti; e quando si fa qualche giudizio, avviene o perchè la persona ha bastante motivo di così giudicare, o perchè almeno crede, che il motivo sia bastante a far tal giudizio. Anzi alle volte bisogna disingannare alcuni rozzi, che si fanno scrupolo di sospettare, dove son tenuti a sospettare, per riparare al male che possono impedire: per esempio alcune madri, quando le figlie praticano cogli sposi, o co' parenti in segreto, o con troppa confidenza; così ancora alcuni mariti, quando le mogli praticano troppo famigliarmente con altri uomini: questi alle volte si confessano di aver fatti giudizj, e sospetti temerarj; il confessore deve avvertire a costoro, che non si facciano scrupolo di ciò; anzi ch'essi sono obbligati in tali casi a sospettare di qualche male che può esservi, e perciò son tenuti a toglier le occasioni ed a proibire tali confidenze.

31. Circa i precetti poi della Chiesa non occorre altro dimandare a tali penitenti, se

non che se hanno digiunato nella quaresima e nelle vigilie; purchè sian persone che si suppongono a ciò obbligate. E se in detti tempi, o ne' venerdì e sabbati, si son cibati di cibi proibiti.

II. *Delle domande da farsi a persone di diversi stati, o condizioni, che sono di coscienza trascurata.*

32. Qui si avverte, che circa le obbligazioni del proprio stato o impiego, non sempre basta che'l confessore dimandi solo al penitente, se ha adempito al suo obbligo. Quando si vede, che la persona è di coscienza trascurata, o pure altronde ha ragionevol sospetto il confessore, che quella manchi a' suoi obblighi, allora bisogna che le faccia le dimande in particolare, almeno circa gli obblighi più principali: e siasi la persona di qualunque riguardo. E I. S'è sacerdote quegli che si confessa, se gli dimandi se ha soddisfatto all'officio, ed agli obblighi di messe, o se queste le ha differite per notabil tempo; (oh quanti sacerdoti si dannano per questo peccato)! Se fa negozj. Se giuoca a giuochi proibiti. Se dice la messa in fretta (nel che si osservi ciò che si disse al *capo XV. num.* 84. 85. *ed* 86.). Se poi questo sacerdote è beneficiato, l'interroghi de' frutti del beneficio, come gli ha impiegati. Se è confessore, gli dimandi specialmente se ha assoluti quei che stavano in occasione prossima prima di toglierla; o i recidivi senza segno straordi-

nario. Se è parroco, bisogna interrogarlo degli obblighi speciali del suo officio, secondo ciò che si è detto al *capo VII.* dal *n.* 14. Ma specialmente s'è parroco, non si tralasci di dimandargli per 1., se ha atteso a far le dovute correzioni a' suoi sudditi che teneano odj, o male pratiche, o entravano nelle case delle spose. Per 2., se ha invigilato a far loro adempire il precetto pasquale, con esigerne le cartelle, o altra notizia certa, senza eccezion di persone. Temo anche che molti parrochi si dannino per la trascuraggine su quest'obbligo. Per 3., come ha atteso a predicare nelle domeniche, e ad insegnare la dottrina cristiana; e ad amministrare i sagramenti, precisamente a' moribondi. Per 4., singolarmente l'interroghi, se ha fatte fedi agli ordinandi de' buoni costumi, o della frequenza de' sagramenti, senza esserne certo. Se finalmente tal sacerdote fosse vescovo, e si sapesse, ch'è di trascurata coscienza, il confessore non dee lasciare d'interrogarlo su gli obblighi di lui speciali, di cui parlammo nel medesimo *cap. VII.* dal *num.* 47. E specialmente gli dimandi, se usa la dovuta diligenza in accertarsi della scienza sufficiente, e della bontà positiva degli ordinandi (secondo ciò che si disse nel citato *capo VII.* dal *num.* 47. *e* 52.), senza contentarsi delle sole fedi de' parrochi, le quali per lo più o sono false, o sospette di esser false, come fatte per rispetti umani. Di più, se ha data la confessione a' sacerdoti bene speri-

mentati nella dottrina e ne' costumi; altrimenti essi faranno più danno che utile. Di più, se s'informa de' scandali che vi sono nella diocesi. Di più, come attende a far la visita.

3. II. Se la penitente è monaca di clausura, la interroghi sul voto della povertà, come si porta. Su l'obbligo dell'officio divino. Se conserva qualche rancore verso alcuna sorella. Ma specialmente le dimandi se tiene qualche corrispondenza pericolosa: e se colei non vuol lasciarla, sia forte il confessore in non assolverla; poichè in tali corrispondenze, se non v'è fine gravemente cattivo, almeno vi è il pericolo che possa farsi cattivo: almeno vi può esser lo scandalo del corrispondente, e delle altre religiose, che con tal mal esempio possono similmente prendere qualche attacco. Se poi quella monaca è rotaja, le dimandi se porta lettere o ambasciate sospette di amicizia non buona. S'è dispensiera, se le dimandi, come attende alle robe del monastero. E s'è superiora, specialmente l'interroghi, se sta attenta all'ingresso e dimora degli uomini nel monastero. E se attende singolarmente a non permettere conversazioni pericolose alle grate; e ad impedire, che non s'introducano abusi nuovi, i quali, ancorchè leggieri, potranno essere a lei imputati a colpa grave, quando ne succedesse danno comune all'osservanza.

34. III. Se viene un giudice, gli dimandi se ha sbrigate le cause. Se ha giudicato per

passione, o senza studio. IV. Se viene uno scrivano, gli domandi, come s'è portato nel prender le informazioni. Se ha fatte dimande suggestive. Se ha diminuite, o alterate le deposizioni. E se ha esatto ciò che non gli toccava. V. Se viene un medico, se gli dimandi 1. Se ha studio e pratica sufficiente per lo passato; e se s'applica a studiare ne' casi più difficili, quando occorrono, com'è obbligato. Per 2., se ha data licenza di mangiar carne, o di lasciar l'officio, o la messa, per rispetti umani, senza necessità, o almeno senza il dubbio che il soddisfare all'obbligo potesse cagionar grave danno, o par recare notabile incomodo. Per 3., se ha applicato qualche rimedio pericoloso all'infermo non ancor disperato della vita. Per 4., se ha mandate le ricette alla bottega di qualche speziale non fedele, o poco pratico, o che suol tenere rimedj poco buoni, per solo rispetto che quegli era suo amico. Per 5., se ha atteso alla cura de' poveri, essendo salariato, o se no, stando i poveri in estrema, o grave necessità. Per 6., gli domandi con cura molto speciale, se ha procurato che i suoi infermi si confessassero a tempo opportuno, secondo il precetto de' pontefici. Di tal punto già ne ho parlato in più luoghi della morale (1), dove si è detto, che Innocenzo III. ordinò, che i medici non prendessero la cura d'alcun infermo, se prima que-

(1) Lib. 3. n. 181. et melius l. 6. n. 664.

gli non si fosse confessato; e s. Pio V. confermando tal precetto aggiunse, che'l medico sia tenuto a lasciare di visitarlo dopo il terzo giorno, se non sa, che siasi già confessato; e di più, che tutti i medici avanti di assumere il grado del dottorato giurino di osservare questo precetto, e ciò sta ordinato a tutti i collegj. Ma il dubbio sta, come s'intenda tal precetto e giuramento. Molti dottori han tenuto, che ciò s'intende, quando l'infermità è pericolosa, o almeno quando v'è dubbio, che sia pericolosa; ed in questo senso dicono essere stata ricevuta la Bolla di san Pio V. Ma la sentenza più comune vuole, che tal precetto, benchè non obblighi in ogni morbo leggiero, tuttavia non debba intendersi solamente per li morbi attualmente pericolosi, ma ancora quando prudentemente si giudica, che il morbo possa in appresso diventar mortale. E la ragione si è, perchè Innocenzo ordina, che il medico imponga la confessione all'infermo, prima che ne prenda la cura, acciocchè (dice il detto Pontefice) l'infermo coll'avviso della confessione, mettendosi in disperazione, non incorra più facilmente il pericolo della morte: dunque intende, che facciasi confessare l'infermo, prima che'l morbo divenga mortale. Questa sentenza a me pare che sia la vera; nulladimeno so, che universalmente la pratica de' medici è in contrario, almeno nel nostro regno, e stimo, che lo stesso sia da per tutto; e parlo anche de' medici timorati di coscienza,

ro, che quella parte del prezzo fosse stata a lui donata a suo solo riguardo, allora può ritenerla; purchè abbia fatta una moral diligenza, e sappia per certo, che gli altri mercanti non danno quella roba a prezzo minore; ma ciò ha da essere più che certo, altrimenti non potrà esigere niente più del prezzo pagato; si veda al *capo X. num.* 189. Di più, se ha ritenuti i ritagli delle vesti; poichè non può certamente ritenerseli, se non quando o vi fosse la volontà de' padroni, o quando essi gli pagassero la fattura meno dell'infimo prezzo secondo la comune estimazione. Di più, se forse gli è occasione prossima di peccare il prender la misura alle donne; come avviene non di rado a' giovani di mala coscienza.

36. IX. Se viene un sensale, o una venditrice (intendesi di coloro che prendono le robe a vendere da' padroni), se gli dimandi se si ha ritenuto niente del prezzo esatto dalla vendita; poichè noi abbiam tenuto (vedasi ciò che si è detto al *capo X. num.* 189.) contro l'opinione d'altri, ch'egli non può ritenersi il di più, ancorchè il padrone avesse determinato il prezzo che ne volea: perchè la determinazione si fa acciò la roba non vendasi meno, non acciocchè l'avanzo se lo ritenga il sensale; e ciò corre, ancorchè dal padrone siasi assegnato il luogo dove vender la roba, e'l sensale fatta ivi la diligenza l'avesse poi venduta più in altro luogo molto distante: mentre anche allora noi diciamo,

poichè da questo punto dipende la salute spirituale, non solo del medico penitente, ma di tutti coloro che staranno sotto la sua cura.

35. VI. Se poi è cerusico o speziale, se gli dimandi se ha dati rimedj a donne gravide per farle abortire. Se ha dato un medicamento per un altro, ed a maggior prezzo di quel che la roba valeva. Si aggiunga qui, che Gregorio XIII. nella costit. 29. *Officii nostri* proibì ogni società de' speziali co' medici e chirurgi. VII. Se viene un negoziante, se gli dimandi se ha mancato nel peso o misura. Se ha venduto più del prezzo supremo, specialmente nel dar la roba a credenza, quando le persone erano sicure, e non v'era suo danno. Se poi possa avanzarsi il prezzo nel vendere a credenza, per ragione che tale è il prezzo corrente delle vendite in credenza, secondo la comune estimazione; e se le robe a minuto possano vendersi a maggior prezzo, si osservino le dottrine notate nel *capo X. num.* 174. *e* 178. con Less., Lugo, Salmat. ec., comun. VIII. Se viene un sartore, se gli dimandi se ha faticato per tempo notabile nella festa per finire le vesti, e portarle a' padroni, senza qualche causa straordinaria. Se ha fatti li digiuni comandati dalla Chiesa; poichè il sartore non è scusato per la fatica di cucire. Se ha alterato il prezzo, dicendo, che il mercante gli ha dati i panni per minor prezzo, a riguardo suo. Quando per altro fosse ve-

mentato per qualche tempo notabile di non esservi caduto, questi non può condannarsi di peccato mortale: ma con tutto ciò procuri il confessore di rimoverlo quanto può da un tal mestiere, che in sè certamente è pericoloso. Non entro qui poi a discifrare il punto, se le donne che si fanno far la testa dagli uomini, possano stare o no in buona coscienza. Sento, che molte ordinariamente così praticano: e si confessano, e si comunicano: *videant ipsæ, et ipsorum confessarii*. Almeno il mio lettore loro imponga, che facciano diligenza di trovarsi qualche donna, che sappia fare lo stesso officio: e non trovandola, almeno non si servano de' giovani, e specialmente di taluno, del quale siansi avvedute da' portamenti, che non opera con semplicità. Del resto certamente credo, che le donne di più delicata coscienza non si serviranno degli uomini per adornarsi la testa, ma si contenteranno delle donne al miglior modo che la sanno fare.

§. IV.

Come debba portarsi co' fanciulli, giovani, e zitelle.

38. Con i fanciulli bisogna usare tutta la carità, ed i modi più dolci che sian possibili. Prima bisogna domandare loro, se sanno le cose della fede; e se non le sanno, bisogna con pazienza istruirli per allora, se v'è tempo, o mandarli da alcuno a farli istruire, almeno circa le cose necessarie alla salute

Quindi venendo alla confessione bisogna al principio far loro dire i peccati, che si ricordano da loro stessi, e poi potranno farsi loro le seguenti dimande: 1. Se han taciuto qualche peccato per vergogna. 2. Se han bestemmiato i santi, o i giorni santi; e se giurano colla bugia. 3. Se hanno lasciata la messa, o se dentro quella han ciarlato; e se han faticato la festa. 4. Se hanno disubbidito a' genitori, o perduto loro il rispetto con alzar le mani, o detta loro qualche ingiuria in presenza, o han mandate imprecazioni con farglielesentire, o fatte loro beffe. E notisi qui ciocchè si è detto al *num.* 21., del come si ha da imporre a' fanciulli il cercar perdono a' genitori. 5. Se han commessa qualche oscenità. Ma in ciò il confessore sia molto cautelato nelle dimande. Cominci interrogando con raggiri e parole generali. E prima se han dette male parole. Se han fatte burle con altri figliuoli, o figliuole; e se quelle burle le han fatte di nascosto; e con toccarsi l'un l'altro. Indi dimandi, se han fatte cose brutte, o *male parole* (così chiamano i fanciulli i fatti osceni). Molte volte, ancorchè essi negano, giova il fare loro dimande suggestive; *E bene, quante volte hai fatte queste cose? dieci, quindici volte?* Dimandi loro con chi dormano, o se nel letto hanno burlato colle mani. Alle zitelle, se han fatto all'amore, e se ci sono stati mali pensieri, parole, o atti. E dalle risposte s'inoltri alle dimande; *sed abstineat ab exquirendo a puellis, vel a pueris, an adfuerit*

seminis effusio. In somma con questi è meglio che si manchi nell'integrità materiale della confessione, che si faccia loro apprendere quel che non sanno, o che si pongano in curiosità di saperlo. Si dimandi ancora a' fanciulli, se han portate ambasciate, o regali di uomini a donne. Ed alle zitelle, se han presi doni da persone sospette, e specialmente dagli ammogliati, ecclesiastici, o religiosi. Per 7. dimandi, se han rubato, o fatto danno alle robe d'altri cogli animali, o d'altro modo. Per 8. se han detto male di qualcheduno. Per ultimo circa i precetti della Chiesa, si dimandi, se si sono confessati e comunicati la pasqua. Se han mangiata carne ne' giorni proibiti, vigilie, venerdì, ec.

39. Circa poi l'assoluzione da darsi a questi fanciulli, vi bisogna molta attenzione. Quando costa, che abbiano già il sufficiente uso della ragione, come se si confessano con distinzione, o pure rispondono adeguatamente alle dimande, e si vede, che ben comprendono, che col peccato hanno offeso Dio, e si han meritato l'inferno, allora, se sono disposti, si assolvano; ma se fossero recidivi ne' peccati mortali, debbono trattarsi come gli adulti; onde se non danno segni straordinarj di dolore, si dee differire l'assoluzione. Se poi si dubita del perfetto uso della ragione, come quando essi nell'atto di confessarsi non istessero composti, ma andassero girando gli occhi, burlando colle mani, frapponendo cose impertinenti, allora se stanno in pericolo

di morte, o in tempo di adempire il precetto pasquale, debbonsi assolvere sotto condizione, come insegna la sentenza comunissima con Lessio, Lugo, ec. (1). E tanto più se si son confessati di qualche peccato mortale dubbio; poichè ben può allora, anche fuori del tempo dell'obbligo dell'annua confessione (come dicono Laym., Spor., e Mazzot.), loro amministrarsi il Sagramento sotto condizione, essendovi giusta causa di liberarli dallo stato di dannazione, se mai ci sono incorsi. E così dee farsi, ancorchè il figliuolo sia recidivo, mentre in tanto dee differirsi l'assoluzione a coloro che hanno il perfetto discernimento, in quanto con tal dilazione v'è speranza, che ritornino disposti; ma questa speranza difficilmente si ha cogli altri, che non hanno il perfetto uso della ragione. E probabilmente dicono Gobato, Sporer, Schilder, Diana, e Mazzot. (2), che questi figliuoli dubbiamente disposti possano assolversi (almeno ogni due o tre mesi) sotto condizione, ancorchè portassero soli peccati veniali, affinchè non restino privi della grazia sagramentale, e forse anche della grazia santificante, se mai avessero qualche colpa grave loro occulta. Bisogna poi far fare a questi figliuoli l'atto di dolore nel modo più proprio per essi; per esempio: *Vuoi bene a Dio, ch'è un Signor così grande, così buono, che t'ha creato, è morto per te, ec.?* Ora que-

(1) Lib. 6. n. 432. circa fin. (2) Ibid.

sto Dio tu l'hai offeso. Esso ti vuole perdonare, e tu spera, che per lo Sangue di Gesù Cristo ti perdoni. Ma bisogna, che te ne penta: che dici? ti penti mo di averlo offeso, ec.? E con queste offese c'hai fatte a Dio, t'hai meritato l'inferno: ti dispiace che le hai fatte? Mai più ec. La penitenza poi a' figliuoli bisogna, che sia leggiera quanto si può, e si faccia da essi adempire quanto più presto, altrimenti o se ne scordano, o non la fanno. Procurisi specialmente d'insinuare loro la divozione a Maria Ss. con dire il rosario, e quelle tre *Ave Maria* la mattina e la sera, sempre colla preghiera: *Mamma mia, liberami oggi e sempre da peccato mortale.*

40. Circa poi lo stato che debba eleggersi alcun giovane, non dee porsi il confessore egli a determinarglielo, ma solamente dee regolarsi da' segni della sua vocazione a consigliargli quello stato, a cui prudentemente può stimare che Dio lo chiami. Per coloro che voglion farsi religiosi, procuri il confessore prima di tutto vedere in qual religione vuole il giovane entrare; perchè se mai la religione è rilasciata, generalmente parlando, meglio sarà, che resti nel secolo; poichè andando colà, egli farà come fanno gli altri, e lascerà quel poco di bene che prima faceva, com'è avvenuto a molti. Onde si faccia molto scrupolo il confessore, specialmente se lo fa ad insinuazione de' parenti, di consigliare ch'entrino in tali sorte di comunità. Se poi la religione è osservante, provi bene il con-

fessore la vocazione del suo penitente, con vedere se per quella ha qualche impedimento di salute, di poco talento, di povertà de' parenti; e precisamente esamini il fine, s'è retto, come di stringersi più con Dio, o di correggere i trascorsi della vita passata, e sfuggire i pericoli del secolo. Che se il fine primario fosse mondano, di star più comodo, o di liberarsi da' congiunti di mala condizione, o di compiacere a' genitori che l'importunano, non glie lo permetta; perchè in tal caso quella non è vera vocazione, e senza vocazione farà mala riuscita. Se poi il fine è buono, e non v'è impedimento, non dee nè può il confessore (nè altri, come dice s. Tommaso), senza colpa grave, impedirgli la vocazione. Benchè sarà prudenza alle volte differirgli l'esecuzione, per meglio esperimentare s'è ferma; specialmente quando sapesse, che il giovane è volubile, o pure se la risoluzione fosse stata fatta in tempo di missione, o d'esercizj spirituali: mentre in tali occasioni si fanno certe risoluzioni, che, passando poi quel primo fervore, vengono meno; e venendo poi meno, con uscirsene dalla religione, facilmente poi (diffidato per l'uscita fatta) lascerà anche quel poco di bene che facea prima.

41. Se alcun giovane volesse farsi prete secolare, non sia facile il confessore ad accordarglielo senza un lungo e provato esperimento di scienza, o almeno capacità sufficiente, e di retto fine. I sacerdoti secolari han cer-

tamente lo stesso, anzi maggior obbligo de' religiosi, ed all'incontro restano negli stessi pericoli del secolo: onde per riuscire alcuno buon sacerdote nel secolo (in cui rari se ne trovano, per dire rarissimi), bisogna, che prima abbia fatta precedere una vita molto regolata, lontana da' giuochi, dall'ozio, da' mali compagni, e data all'orazione ed alla frequenza de' sagramenti (ma *quis est hic, et laudabimus eum?*); altrimenti si metterà in uno stato quasi certo di dannazione, specialmente se lo fa per secondare il fine de' parenti, ch'è d'ajutar la casa. Già poi s'è detto di sopra al *capo VIII. nu.* 5., il gravissimo peccato che commettono que' genitori, i quali forzano i figli a farsi preti, o religiosi, contro loro voglia.

42. Per le zitelle poi, che vogliono consecrare la loro verginità a Gesù Cristo, non permetta loro di far voto perpetuo di castità, se non vede, che alcuna è ben radicata nelle virtù, e nella vita spirituale, e specialmente nell'orazione. A principio può permetterle di farlo solamente per qualche tempo, come da una solennità all'altra. Per quei giovani in fine, che vogliono e debbono ammogliarsi (dico *debbono*, parlando di coloro che fossero incontinenti, e non volessero servirsi degli altri mezzi opportuni per contenersi), siccome peccherebbero i genitori, che senza giusta causa impedissero loro un matrimonio, così all'incontro peccherebbero i figli (e perciò il confessore dee impedirlo) che

volessero casarsi con disonore della famiglia, o se quantunque il matrimonio non fosse indecoroso, volessero non però farlo con disgusto e scandalo de' parenti, senza avere essi figli alcun giusto motivo che gli scusasse; vedasi come ciò sta detto al *c. XVIII. n.* 16.

§. V.

Come debba portarsi colle persone divote.

3. Alle persone divote, che frequentano la comunione, regolarmente parlando, deve insinuarsi, che almeno ogni settimana ricevano l'assoluzione. Queste allorchè si confessano sole imperfezioni, che non sieno colpe veniali certe, dice il Bonacina, che possono assolversi sotto condizione. Ma io ciò non l'ammetterei, se non di rado, e quando elleno non potessero assegnar materia certa della vita passata, o non senza gran molestia. Del resto dico, che quando il penitente non dà materia certa, non è tenuto il confessore ad inquietarsi in andarla indagando per dargli l'assoluzione; ed in caso che fosse andato indagandola, e non l'avesse trovata, non è obbligato a dar l'assoluzione condizionata. Questo è, quando il penitente si confessa imperfezioni, di cui si dubita, se giungono a peccati veniali; ma se si confessa peccati veniali certi, che sono usuali, come impazienze, intemperanze, distrazione all'officio, e simili, per assolverlo bisogna vedere, se egli s'è ajutato alle volte ed ha superata la

passione, perchè allora può giudicarsi, che le sue mancanze più presto sian provenute da umana fragilità, che dal non avere dolore e proposito. Ma all'incontro, se egli cadesse frequentemente in tali colpe, e senza resistenza, allora deve trattarsi come recidivo, secondo s'è detto al *n.* 9.

44. Si guardi il confessore di proibire a queste persone divote, specialmente alle donne, di andare ad altro confessore, ma andandoci, ne dimostri gradimento: anzi loro imponga, che qualche volta vadano ad altri, eccettochè se fosse qualche anima molto scrupolosa, di cui si temesse, che andando ad altro, il quale non sa la sua coscienza, si avesse notabilmente ad inquietare. Il confessore non dimostri impegno a qualche anima di volerla guidare. Non dica mai male degli altri confessori, ma procuri con prudenza di scusare qualche abbaglio da loro preso. Non prenda la guida di chi cerca lasciare il suo direttore, senza urgente cagione, come dicono s. Filippo Neri, s. Francesco di Sales. e s. Carlo Borromeo: mentre da ciò ne nascono più dissipamenti di spirito, disturbi, ed alle volte anche scandali. Nè basta per mutar confessore, che il penitente senta un certo abbominio verso di lui, o che non trovi più confidenza ne' suoi detti, perchè spesso questa è tentazione del demonio, come dice s. Teresa. Onde insegna s. Francesco di Sales: *Non bisogna mutar confessore senza gran ragione; ma* (dice all'incontro) *non si dee*

invariabile, sopravvenendo ca-
mutazione. Del resto scrive
essere causa giusta di
mancanza di bontà:
Santa) *va inclina-*
ti; essendo egli
ù può essere
za di dot-
a che vi sia
dice s. Teresa,
penitente, anzi alle
si consigli con altro
fugga il confessore di di-
ltà. Alcuni si attaccano con
nima, con lei è tutto l'impe-
tempo, e la cura. È vero che al-
anima avrà maggior bisogno d'assistenza
un' altra; ma altra è l'assistenza, altro è l'at-
tacco, che fa avere poca cura dell'altre; per-
ciò sarà bene, che il confessore a quella per-
sona più bisognosa assegni qualche giorno,
o tempo a parte, senza che l'altre ne ripor-
tino incomodo. Non alzi troppo la voce nel
confessare queste persone divote, ancorchè
non parli di peccati, perchè gli altri possono
spaventarsi di confessare i loro peccati, per
tal timore che il confessore parli forte. Non
sia facile a dar licenza alle zitelle divote di
tagliarsi i capelli, e porsi sopra qualche a-
bito religioso; ma procuri, ch'elleno prima
sian fermate per molto tempo nella vita spi-
rituale, e nelle virtù. Per questa facilità de'
confessori quante se ne vedono poi, che si

spogliano, e si maritano con iscandalo del paese, e con mal esempio per le altre. A queste tali non permetta il confessore, che si facciano insegnar di leggere, e tanto meno di scrivere dagli uomini. Quante zitelle semplici coll'impararsi a leggere vi han perduta l'anima! Questa se non è occasione prossima di peccato, almeno è non poco pericolosa. Si facciano insegnare da qualche donna, o da qualche fratello picciolo (e pure con cautela); altrimenti non le assolva, e non assolva neppur le madri, che ciò permettono. Nè anche permetta alle giovani, che vadano ragando, visitando chiese, e che stiano in chiesa più lungo tempo, di quanto è necessario, con disturbo de' parenti; ma le esorti, che attendano ad ubbidir loro, con abbracciare le fatiche della casa che occorrono. Del come, e quanto il confessore debba guardarsi dalla famigliarità colle sue penitenti, se ne parlerà al §. *ult.*

§. VI.

Come debba portarsi co' muti, e sordi.

45. Quando il muto fosse ancora sordo, come avviene ordinariamente, per confessarlo bisogna ritirarlo in qualche luogo segreto, per ricavarne qualche segno de' suoi peccati e del dolore, al miglior modo che si può. Ma procuri il confessore prima d'informarsi da coloro che ci praticano di qualche vizio che di lui sappiano, e del modo che dee te-

nere per farsi intendere da esso, e per intenderlo: e quando arriva a percepire qualche di lui peccato in particolare col segno di pentimento, deve assolverlo; ma io sempre l'assolverei sotto condizione, se non avessi qualche moral certezza della sua disposizione.

6. Il muto se mai sapesse scrivere, secondo la nostra sentenza (vedi *capo XVI. n.* 36.), egli è obbligato a confessarsi per iscrittura, mentre chi è tenuto al fine, è tenuto a' mezzi ordinarj. Dico *ordinarj*, perchè non sarebbe mezzo ordinario la scrittura al muto, quando avesse a porci una gran fatica per farsi la sua confessione, o vi potesse esser pericolo di manifestazione. Se poi avvenisse il caso, che si confessasse una donna, e il confessore si accorgesse dalle dimande, ch'ella è sorda, poichè non rispondesse a proposito, vedasi ciò che si disse al *capo XVI. n.* 195.

§. VII.

Come debba portarsi co' moribondi.

7. Nel confessare i moribondi non deve andare il confessore con tanta esattezza circa il numero e le circostanze, specialmente se fosse già arrivato il sacerdote col Viatico; e il medico facesse premura, che si prenda presto; poichè allora è meglio attendere alla disposizione, che all'integrità, imponendo al moribondo, che faccia poi la confessione intiera, quando sarà guarito, e la penitenza

sia leggierissima, con dargliela a proporzione per quando starà bene, o pure con imporgli che allora torni a lui. I feriti, e le partorienti, che d'ordinario non possono essere abbandonate dagli assistenti, basta che si facciano accusare in generale de' loro peccati, ed in particolare di qualche colpa leggiera, come delle impazienze, o bugie, col proposito di confessarsi intieramente se guariscono. Avverta il confessore, che se il moribondo è obbligato a far qualche restituzione, che può allora adempirla, deve imporgli che la faccia subito; e non basta, che ne lasci il peso agli eredi; altrimenti non l'assolva.

48. Se mai poi il confessore vede, che il moribondo stesse in istato di ricever l'estrema unzione, e la ricusasse, gli rappresenti i grandi effetti di tal sagramento, cioè di dare all'anima una gran forza per resistere alle tentazioni dell'inferno nell'ultima battaglia, e di scioglierla dalle colpe veniali, ed ancora mortali, se sono occulte; ed in oltre di conferire anche la sanità al corpo, quando fosse spediente alla salute dell'anima; ma questa sanità non la conferisce, quando il moribondo è giunto a tale stato, che non possa più guarire se non per miracolo, mentre il sagramento opera per via ordinaria, come adjuvando le cause naturali. Se mai con tutto ciò l'infermo non s'acquietasse, è molto probabile che quegli pecchi mortalmente, almeno contro la carità verso se stesso, privandosi d'un ajuto così grande in sì grande

bisogno; vedasi al *capo XVII. num.* 12. Se poi l'infermo avesse a ricevere una grande afflizione d'animo in sentire, che si comunica per Viatico, è probabile che'l parroco possa dargli la comunione, tacendo le parole: *Accipe Viaticum etc.*, e dicendo le altre della comunione ordinaria: *Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiat etc.*

§. VIII.

Come debba portarsi co' condannati a morte.

9. Procuri il confessore con taluno di questi poveri afflitti di trattarlo con tutta la carità e pazienza. Nella prima visita cominci a fargli intendere, che quella morte è grazia che Dio gli fa, perchè lo vuol salvo. Gli dica, che tutti abbiamo da morire, e tra breve andare all'eternità o della vita felice de' beati, o dell'infelice de' dannati; e poi l'esorti a ringraziare il Signore, che l'ha aspettato sino a quel punto, e non l'ha fatto morire, quando stava in peccato. L'induca in fine ad accettare la morte, unendola colla morte che Gesù patì per suo amore; e l'animi con dirgli, che se accetta la morte, è salvo, e salvo con gran suo merito, onde ne avrà un gran premio in paradiso. Quindi l'induca poi a confessarsi, e dire liberamente tutti i suoi peccati. Gli dimandi specialmente, se tiene odio con alcuno. Se conserva sopra di sè particole consecrate, o olio santo, o scritti

di superstizione; gli dimandi ancora, se tiene qualche patto col demonio, ec. Dopo averlo assoluto procuri di farlo comunicare più volte, con dirgli, che spesso si raccomandi a Maria Ss. che l'ajuti a fare una buona morte. In uscire colla giustizia, gli dica: *Orsù, figlio mio, va appresso a Gesù Cristo, ch'è andato già al Calvario a morire per te.* Arrivando al luogo del supplicio, di nuovo lo riconcilii, e l'assolva, e gli faccia prendere qualche indulgenza; e poi gli dica: *Allegramente N. stai in grazia di Dio; già stanno aperte per te le porte del paradiso; là t'aspettano Gesù Cristo e Maria Vergine. Unisci la tua morte con quella di Gesù Cristo, che morì dissanguato e svergognato per amor tuo. Gli vuoi bene? Di' con me: Signore, io t'amo sopra ogni cosa, voglio morire per fare la tua volontà. Accetto la morte per li peccati miei. Spero, che mi abbi perdonato; io di nuovo mi pento dell'offese che ti ho fatte. Desidero di venire presto a baciarti i piedi in paradiso, per amarti in eterno.* Quando viene bendato, e sale la scala, gli dica: *Figlio mio, chiama la Madonna che ti assista. Accetta la morte per li peccati tuoi, ed offeriscila a Dio colla morte di Gesù Cristo. Protestati di non volere acconsentire a niuna tentazione del demonio.* Salito su la scala, stando già per eseguirsi la giustizia: *Ecco Gesù Cristo colle braccia aperte, che sta per abbracciarti. Di': Signore, io t'ho offeso, me ne pento; ora t'amo con tutto il cuore. Dio dell'anima mia, tu mi chiami, ecco già vengo.*

Maria Ss., ajutami. Gesù mio, ti dono il cuore e l'anima mia.

o. Se poi il condannato stesse ostinato a non volersi confessare. Per 1. il confessore cerchi d'ajutarlo coll'orazione; e lo faccia raccomandare anche dagli altri, e specialmente dalle comunità religiose, acciò l'ajutino con messe, litanie, ec. Per 2. dica al condannato, che o si confessa, o non si confessa, la giustizia si eseguirà. Per 3. gli dimandi, se mai sta disperato per aver data l'anima al demonio, perchè allora dee persuadergli, che tal patto non tiene, mentre l'anima è di Dio, e quando egli rivoca la mala volontà, Dio gli perdona tutti i peccati. Per 4. Gli dimandi, se tiene odio con alcuno che sia causa della sua ostinazione. Di più avverta a non importunarlo le prime volte a confessarsi, perchè forse farà peggio; meglio sarà, che gli discorra della misericordia di Dio, de' gaudj del paradiso, e delle pene dell'inferno, e della morte a cui tutti abbiam da soggiacere: gli narri qualche esempio di peccatori morti impenitenti, o di condannati morti da santi, come di quello che moriva innocente, e dicendogli una persona, perchè non si era ajutato a dimostrare la sua innocenza, rispose: *E come! io ho pregato tanti anni Dio, che mi facesse morire svergognato, come morì Gesù Cristo mio per me; io vi sono arrivato, ed ora voglio perdermi questa bella fortuna?* E così allegramente andò a morire. Indi lo lasci a riflettere, e poi torni a ve-

dere, se mai siasi mutato, e gli dica: *Figlio, s'avvicina la morte, che vuoi fare? sta a te scegliere il paradiso, o l'inferno. Pensa, che se muori ostinato, te ne pentirai per tutta una eternità, ma non ci potrai più rimediare.* Vedendolo ancora duro, faccia dire da' circostanti per lui una litania alla Madonna, e poi se gl'inginocchi avanti, pregandolo, che non si voglia perdere. Se neppure profitta parlando a lui, si volti a parlare al Crocifisso. Se finalmente il reo è arrivato già al luogo del supplicio, preghi il popolo, che s'inginocchino tutti ad orar per quell'ostinato. Può ancora giovare spaventarlo con dirgli: *Va maledetto all'inferno, giacchè ti vuoi dannare. Sappi, che la tua maggior pena nell'inferno sarà questo tempo che Dio ti dona per convertirti, e tu non te ne vuoi servire.* Ma poi ripigli le parole dolci. Se mai il condannato giunto sulla scala cercasse confessione, preghi i ministri di giustizia, che gli permettano lo scendere: mentre allora sono obbligati a dargli tempo che si confessi. Parlo per colui che non si fosse confessato ancora: perchè se il reo si fosse già confessato, allora il confessore gli faccia fare un atto di dolore, con dire, che si confessa di tutti i suoi peccati, e specialmente di quelli a lui prima detti, e così l'assolva.

§. IX.

Come debba portarsi cogl'infestati da' demonj.

1. Alcuni sono vessati dagli spiriti maligni con fantasmi di terrore, e con afflizioni corporali di percosse, dolori, ec. Con questi è facile la cura; s'insinui loro l'orazione, la pazienza, e sopra tutto la rassegnazione alla divina volontà. Non sia talmente incredulo il confessore, che creda, tutte queste invasioni o infestazioni de' demonj essere fantasie o infermità corporali; perchè non può negarsi, esservi i veri ossessi anche tra' cristiani, poichè Gesù Cristo diè per segno de' veri Fedeli il discacciare i demonj in suo nome: *Signa autem eos, qui crediderint, hæc sequentur: in nomine meo dæmonia ejicient etc.* Marc. 16. 17. Di più la Chiesa contro queste invasioni ha istituiti tanti esorcismi, l'esercizio de' quali ci attesta il sagro Conc. di Trento *sess.* 23. *cap.* 2. essere stato sempre in essere nella Chiesa. Oltrechè, se non vi fossero ossessi, sarebbe stato inutilmente istituito l'ordine dell'esorcistato, per cui nella sua forma si dà la podestà sopra gli energumeni e catecumeni; e quest'ordine è certamente uno de' sette, che sempre sono stati nella Chiesa di Dio, come ha dichiarato lo stesso s. Concilio nel luogo citato. Del resto è prudenza sospettar sempre di tali invasioni; poichè la maggior parte di loro non può negarsi, che sieno o impo-

sture, o fantasie, o infermità, specialmente nelle donne.

52. Qui tamen magis solent confessariorum mentem gravioribus difficultatibus implicare, sunt ii qui turpibus visionibus, motibus, ac etiam tactibus vexantur a dæmone, qui non solum fomitem sensualem excitat, seu aliquando etiam cum eis carnale commercium sub forma viri, aut mulieris, habet, quapropter *Succubus*, vel *Incubus* appellatur. Quidam hos dæmones incubos, vel succubos dari negarunt; sed communiter id affirmant auctores, ut Martinus Delrio *in opere Disquis. magic.*, p. Hieronym. Menghi, *lib.* 1. *c.* 15., alius quidam doctus auctor *ep. par.* 2. *lib.* 2. *opusc.* 5. *cap.* 15. *num.* 5. et Sixtus Senensis *lib.* 5. *Bibl. Sac. annot.* 77. ex s. Cypr., s. Just., Tertull. etc. Et maxime hoc confirmat s. Aug. *lib.* 15. *de civitate Dei cap.* 33., ubi scribit: *Apparuisse hominibus angelos in talibus corporibus, ut non solum videri, verum etiam tangi possent, verissima scriptura testatur; et multos (quos vulgo* incubos *vocant) improbos sæpe extitisse mulieribus, et earum appetiisse, ac peregisse concubitum. Quosdam dæmones hanc assidue immunditiam, et tentare, et efficere plures talesque viri asseverant, ut hoc negare imprudentia videatur.* Equidem possunt dæmones ad hunc improbum usum defunctorum corpora assumere, vel de novo sibi assumere ex aere et aliis elementis ad carnis similitudinem; ac palpabilium et calidorum

corporum humanorum species effingere, et sic ea corpora ad coitum aptare. Imo tenet præfatus Delrio, citans d. Thomam, d. Bonavent., Scotum, Abulens., aliosque plures, quod dæmon potest etiam verum semen afferre aliunde acceptum, naturalemque ejus emissionem imitari, et quod ex hujusmodi concubitu vera proles possit nasci, cum valeat dæmon semen illud accipere, puta a viro in somno pollutionem patiente, et prolificum calorem conservando, illico in matricem infundere; quo casu proles illa non erit quidem filia dæmonis, sed illius cujus est semen, ut ait d. Thomas apud citatum auctorem. An autem, inspectis legibus a divina providentia constitutis, pro propagatione generis humani, hæc aliquando evenisse aut evenire posse credendum sit, sapientiorum judicio remittimus. Hîc autem fit dubium, an possit dæmon, permittente Deo, absque hominis culpa, manus admovere, ad se tactibus polluendum. Affirmat pater Gravina dominicanus, et quidem probabiliter; si enim valet dæmon totum corpus alicujus movere, ut narratur de Simone Mago, ope dæmonis in aerem sublato, cur non poterit et manum? Præterea, si dæmon potest alicujus commovere linguam, ut invitus proferat obscœna verba, aut blasphemias contra Deum, quidni manus ut turpia perpatret? Idem sentit citatus quidam doctus auctor *l. c.*, ubi sic inquit: *Non semel compertum fuisse, quod dæmon aliquam partem in humano corpore cœ-*

perit quodammodo possidere, puta oculos, linguam, vel etiam verenda. Hinc fit, linguam obscœnissima verba proferre, licet mens talia tunc advertat. Hinc impetus et affectus quandoque se turpiter denudandi proveniunt; hinc fœdiora, quæ conscribere pudet.

53. Sed maxime prædicta confirmantur a s. Thoma (1), qui sic ait: *Respondeo, dicendum, quod diabolus propria virtute, nisi refrænetur a Deo, potest aliquem inducere ex necessitate ad faciendum aliquem actum, qui de suo genere peccatum est, non autem potest inducere necessitatem peccandi, quod patet ex hoc, quia homo motivo ad peccandum non resistit, nisi per rationem, cujus usum totaliter impedire potest, movendo imaginationem, et appetitum sensitivum, sicut in arreptitiis patet: sed tunc ratione sic illigata, quidquid homo agat, non imputatur ei ad peccatum. Sed si ratio non sit totaliter ligata, ex ea parte qua est libera potest resistere peccato, sicut supra dictum est; unde maifestum est, quod diabolus nullo modo potest necessitatem inducere homini ad peccandum.* Juxta igitur s. Thomam bene potest dæmon (permittente Deo) omnem libertatem ad resistendum homini auferre, sicut aufert obsessis, eumque inducere ad faciendum aliquem actum de se peccaminosum, sine hominis peccato formali.

Huic opponi possunt duæ propositiones Michaelis Molinos proscriptæ ab Innocentio XI.

(1) S. Thom. 1. 2. q. 80. a. 3. in corp.

Prima, quæ est *numero* 44., dicebat: *Job blasphemavit, et tamen non peccavit labiis suis, quia fuit ex dæmonis violentia.* Altera *numero* 49., quæ magis ad casum pertinet, dicebat: *Job ex violentia dæmonis se propriis manibus polluebat eodem tempore, quo mundas habebat ad Deum preces.* Sed primo respondetur, hasce propositiones esse patenter falsas; nam prima innititur textu illo: *Pereat dies in qua natus sum, et nox in qua dictum est: conceptus est homo. Job.* 3. 3. Hunc textum varie interpretes explicant. Æstius commentat inquiens, quod Job optabat illic nunquam fieri mentionem de die suæ nativitatis propter suam infelicitatem: *Pereat dies*, idest (verba Æstii) *sum infelicissimus, itaque pereat dies, nec anniversaria recolatur.* Alii autem cum Tirino ajunt, quod Job sine culpa ærumnas maledicebat naturales, tanquam causas suorum cruciatuum. Quid igitur ad hæc pertinent blasphemia et violentia dæmonis? Ceteroquin bene potest dæmon, ut dicit auctor innominatus supra cit. card. Petrucius loco supra cit., linguam hominis movere ad turpia verba proferenda. Et p. Joannes Baptista Scaramelli in vita ven. sororis Mariæ Crucifixæ Satellico refert, quod dæmones ad blasphemandum ipsam cogebant, sic scribens: *Dopo averla commossa ad empj affetti, le moveano velocemente la lingua alle bestemmie, ed alle maledizioni delle cose più sante. Ed alle volte si servivano delle sue mani per gettare in terra con empito medaglie e libri sa-*

gri. Deinde refert verba ejusdem famulæ Dei, quæ pœnam suam enarrans sic scribebat: *Con questa lingua consagrata ogni mattina dal contatto di Gesù Cristo io abbia poi a maledirlo! Mi sento morire, benchè fosse senza peccato... Le maledizioni variano secondo le solennità, proferendo bestemmie ereticali, negando i misterj sagrosanti ec.* Idem dicendum de altera propositione 49. Michaelis Molinos, nempe quod sit falsa, et insuper scandalosa, dum Job non loquitur de pollutione, sed tantum dicit: *Hæc passus sum absque iniquitate manus meæ, cum haberem mundas ad Deum preces. Job.* 16. 18. Explicat Malvenna: quasi dicat, *hæc venerunt mihi præter culpam meam*. Et Menochius: *Cum manus supplices ad Deum elevarem, quas neque rapina, neque alio scelere contaminaveram.* Repeto, quid ad hæc pertinent pollutio, et violentia dæmonis? En quam falsæ erant duæ propositiones relatæ.

Sed quoad propositiones istas responsio magis propria et convincens hæc est: propositiones proscriptas nemo ignorat intelligendas esse juxta sensum auctoris, qui eas protulit. Quædam Quesnellii propositiones videntur primo intuitu æquæ et sanctæ, attamen juxta illius sensum sunt perversæ. Exempli gratia, propositio 30. sic dicit: *Omnes quos Deus vult salvare per Christum, salvantur infallibiliter*. Hæc propositio in sensu recto et catholico tenetur ab omnibus, qui propugnant pro gratia efficaci ab intrinseco, sed

damnata est in sensu Quesnellii, nempe quod Deus velit tantum salutem prædestinatorum. Et sic dicendum damnatas etiam esse propositiones relatas 44. et 49. Michaelis Molinos. Hujus impii sistema hoc erat, quod cum persona libertatem suam Deo donavit, non debet amplius resistere malis commotionibus, nec ullum exercere conatum ad actus malos impediendos, quoniam illi imputandi sunt, non jam propriæ voluntati, sed violentiæ dæmonis, aut sensualis passionis. En propositio sua fundamentalis (quæ est *numero* 17.), sicut loquitur: *Tradito Deo libero arbitrio, et eidem relicta cura animæ nostræ, non est amplius habenda ratio tentationum, nec eis alia resistentia fieri debet, nisi negativa, nulla adhibita industria. Et si natura commovetur, oportet sinere, ut commoveatur, quia est natura.* Adest alia sua propositio (*numero* 47.), quæ individualiter ad casum nostrum pertinet, et dicit: *Cum hujusmodi violentiæ occurrunt, sinere oportet, ut Satanas operetur, nullam adhibendo industriam, nullumque conatum, etiamsi sequantur pollutiones etc.* Notentur verba, *sinere oportet, nullum adhibendo conatum etc.* Sed quomodo potest esse sine culpa, omittere resistentiam in hujusmodi commotionibus, et sinere ut dæmon operetur etiamsi pollutiones sequantur? Nonne patenter hic apparet concursus propriæ voluntatis? Hoc quidem erat, quod ajebat Molinos, et ita intelligendæ sunt omnes aliæ ipsius damnatæ propositiones.

Ceterum cur permittente Deo non poterit dæmon cogere hominem sine ullo ipsius voluntatis assensu ad faciendum aliquem actum malum? *Nequimus autem nos*, ait s. Augustines, *per rationes philosophicas et humanum ratiocinium scire ad quid extendatur vel ne potentia naturalis angelorum*. Quapropter in hac materia plus quam philosophicæ rationes movere nos debent ad judicandum auctoritates theologorum, qui juxta lumina ex sacris Scripturis accepta loquentur. Habemus in evangelio Matthæi, quod dæmon usum linguæ bene potest impedire: *Obtulerunt ei* (sic ibi dicitur) *hominem mutum dæmonium habentem, et ejecto dæmone locutus est mutus. Matth.* 9. 32. *et* 33. Inquit Chrysostomus apud Cornelium a Lapide: *Hinc videtur, quod dæmon fecerit eum mutum, impediendo usum linguæ*. Sicut igitur dæmon humanorum usum membrorum impedire potest, sic illa etiam commovere sine hominis voluntate. Item in eodem Matthæi evangelio habetur, quod dæmon transtulit ipsum Christum super templi pinnaculum: *Tunc assumsit eum diabolus in sanctam civitatem, et statuit eum super pinnaculum templi, et dixit ei: si filius Dei es, mitte te deorsum. Matth.* 4. *v.* 5. *et* 6. Si igitur potuit dæmon movere et transvehere totam ipsius Domini personam, tanto magis linguam aut manus alicujus movere poterit. Præterea habemus apud Danielem, quod Habacuc fuit ab angelo translatus in locum leonum: *Et apprehendit eum angelus Domini in vertice*

ejus, et portavit eum capillo capitis sui, posuitque eum in Babylonem super locum in impetu spiritus sui. Dan. 14. 35. Animadvertantur verba, *in impetu spiritus sui*, quæ clare denotant naturalem angeli potentiam.

Hinc merito dicunt theologi, sat posse dæmonem sua naturali vi, Deo permittente, suo arbitrio membra hominis agitare. Præter s. Thomæ et s. Bonaventuræ auctoritates supra relatas idem scribunt plures auctores nuperrimi. Id scribit cardinalis Gotti: *Diabolus quidem potest cogere ad actum, qui ex genere suo est peccatum, ut in energumenis, quos capit ad enuncianda verba blasphema, vel etiam ad alios actus ex objecto malos. Sed tunc, ratione ligata, id non imputatur homini ad peccatum, quia deest libertas arbitrii. Theol. schol. tom.* 2. *tract.* 4. *de vitiis qu.* 6. §. 2. *n.* 13. Idem scribit p. Wigandt *tract.* 4. *eod. tit. ex.* 2. *num.* 69. *in fin.* Idem scribit Calmet (auctor, quem omnes sciunt quam sit ponderatus in suis effatis); ipse in dissertatione, quam apponit in evangelio Lucæ de energumenorum veritate *art.* 2. *pag. mihi* 387., postquam sedulo exponit sententiam de prædicta potentia dæmonis, hanc sibi objicit oppositionem: *Si dæmon de se operaretur in homine, adessent in eodem corpore duo principia activa, nempe duo spiritus; sed hoc repugnat, quia unus posset agere in contrarium ad id quod alter vult.* At Calmet sapienter respondet, quod cum Deus permittit dæmoni, ut operetur in humano corpore, tunc Satan eodem

che segreta compiacenza di quelle turpi dilettazioni, almeno indiretta. Sicchè per venire a' rimedj, se'l confessore può giudicare non esservi affatto alcuna colpa per parte del penitente, l'esorti in primo luogo, che s'ajuti colla preghiera, invocando spesso i nomi SS. di Gesù e di Maria. Di più poi gl'insinui, che si alieni quanto può da' piaceri sensibili: che frequenti la comunione: che spesso si protesti di non voler mai acconsentire a qualsisia suggestione, o dilettazione, che gli facesse sentire il demonio: che s'avvalga spesso del segno della croce (portandola anche sopra), e dell'acqua santa, con aspergerne il letto e la stanza: porti seco qualche reliquia di Santo, e l'evangelio di s. Giovanni: che s'ajuti ancora con esorcismi privati, segnandosi esso stesso con dire: *Brutta bestia, in nome di Gesù Cristo ti precetto a partirti da me, e non tormentarmi più.* L'esorti di più, che spesso si umilii, e si eserciti in atti di umiltà, mentre il Signore alle volte, per togliere dall'anima qualche interna superbia, suol permettere tal fatta di tentazioni.

54. Ma la maggior difficoltà è poi il curare taluno, che a tali atti v'acconsente, o pure da sè li va cercando. Questi tali difficilissimamente si convertono di cuore, poichè da una parte il demonio ha acquistato un certo dominio sovra le loro volontà, e dall'altra essi rimangono troppo deboli per resistere: avrebbono bisogno d'una grazia divina straordinaria, ma questa difficilmente si concede

da Dio a tali scellerati. Tuttavia il confessore, venendo alcun di costoro, non si sconfidi; procuri d'usargli una somma carità, e gli faccia animo, dicendo, che dove non v'è volontà non v'è peccato; onde semprech'egli resiste colla volontà, non vi pecca. Prima di tutto il confessore faccia contro il demonio l'esorcismo almeno privato; il che certamente è lecito, in questo modo: *Ego ut minister Dei præcipio tibi, aut vobis , spiritus immundi, ut recedatis ab hac creatura Dei.* Indi interroghi il penitente, se mai ha invocato il nemico, e vi ha fatto alcun patto. Se ha negata mai la fede, o ha fatto qualche atto contra di essa. Dimandi in qual forma gli comparisce il demonio, se in forma di uomo, di donna, di bestia, ò in altra. Poichè allora, oltre il peccato contro la castità, e contro la religione, vi sarà ancora il peccato di fornicazione, o di sodomia, bestialità, o d'incesto, adulterio, o sacrilegio affettivo. Dimandi di più in qual luogo ed in qual tempo ha tenuto il detto commercio. Gli dimostri poi la gravezza del suo peccato, e cerchi d'indurlo ad una vera conversione, e ad una confessione intiera, perchè questi tali facilmente lasciano i peccati. Gli assegni in fine gli stessi rimedj notati di sopra, cioè che spesso ricorra a Dio, ed alla Ss. Vergine: nomini spesso il nome di Gesù e di Maria: usi l'acqua santa, ed il segno della croce: porti sopra qualche reliquia, e l'evangelio di s. Giovanni: usi anche spesso l'esorcismo privato, come s'è detto di

sopra. Ciò fatto gli differisca l'assoluzione, ma lo faccia spesso tornare a lui per vedere come si porta nel resistere agli assalti del nemico, nel praticare i rimedj, e non l'assolva se non dopo una lunga esperienza, poichè di tali conversioni, come si è detto, rare son quelle che son vere, e rarissime quelle che sono perseveranti.

§. X.

Come debba portarsi colle donne.

55. È necessaria molta cautela al confessore nel sentir le confessioni delle donne. Per ciò Si noti, che secondo il decreto della s. c. de' vescovi del 1620. a' 21. Gennaro sta detto *Confessarii sine necessitate audire non debent mulierum confessiones post crepusculum vespertinum, et ante auroram.* Parlando poi della prudenza del confessore, egli nel confessionario regolarmente colle giovani sia più austero, che avvenente; nè permetta, ch'esse vengano a parlargli d'avanti, e tanto meno a baciargli la mano. Quando si confessano, non dimostri di conoscerle, poichè alcune tali, che fanno le divote, alle volte in sapere che'l confessore le conosce, lasciano di accusarsi intieramente. Non è prudenza guardare le penitenti, ed accompagnarle cogli occhi, quando si partono dal confessionario. Fuori poi del confessionario non si fermi con esse a parlare in chiesa: sfugga ogni familiarità: si astenga di prender da esse regali

e maggiormente di andare nelle loro case, fuorchè quando fosse chiamato per occasione di grave infermità: ed allora usi tutta la cautela nel confessarle: tenga la porta aperta; e stia a vista della gente di fuori, e procuri di tener la faccia rivolta altrove. E ciò specialmente se sono persone spirituali, con cui v'è pericolo di maggior attacco. Diceva il v. p. Sertorio Caputo, che'l demonio per attaccare insieme le persone spirituali, a principio si serve del pretesto della virtù, acciò fatto l'attacco passi poi l'affetto dalla virtù alle persone. Avverte perciò s. Agostino (1): *Sermo brevis et rigidus cum his mulieribus habendus est; nec tamen quia sanctiores sunt, ideo minus cavendæ; quo enim sanctiores fuèrint, eo magis alliciunt.* E l'angelico Dottore aggiunge (2): *Licet carnalis affectio sit omnibus periculosa, ipsis tamen magis perniciosa, quando conversantur cum persona, quæ spiritualis videtur; nam quamvis principium videatur purum, tamen frequens familiaritas domesticum est periculum; quæ quidem familiaritas, quando plus crescit, infirmatur principale motivum, et puritas maculatur.* E soggiunge, che tali persone di ciò non se ne accorgono subito, perchè il demonio al principio non manda saette apertamente avvelenate, ma solo quelle che alquanto feriscono, ed accrescono l'affetto; ma in breve

(1) S. August. to. 8. in ps. 50.
(2) S. Thom. opusc. 64. tit. De peric. famil. etc.

tali persone giungono a segno, che non più trattano insieme come angeli, siccome han cominciato, ma, come vestiti di carne, vicendevolmente si guardano, e si feriscono le menti con parole blande, che sembrano ancor procedere dalla prima divozione. Quindi l'uno comincia ad appetire la presenza dell'altro: *Sicque* (conclude) *spiritualis devotio convertitur in carnalem.* Ed in fatti oh quanti sacerdoti, che prima erano buoni, per simili attacchi cominciati collo spirito han perduto poi lo spirito e Dio!

56. Per 2. In oltre non sia il confessore così addetto talmente a confessare le donne, che ricusi di confessare gli uomini, quando vengono. Quale miseria è il vedere tanti confessori spendere tutta la mattina a sentire bizzoche, e divotelle, e se poi si accostano poveri uomini, o maritate, che sono piene di travagli, e che a stento han lasciate le case, ed i loro impieghi, le licenziano con dire: *Ho che fare, andate ad altri*. E questi poi, per non trovar chi li confessi, vivono i mesi e gli anni senza sagramenti, e senza Dio. Ma ciò non è confessare per Dio, ma per genio, onde non so quanto merito abbiano a sperarne tali confessori, esercitando il lor ministero in tal modo. Io non dico, come dicono alcuni, essere tempo perduto, anzi dico, esser opera molto grata al Signore, il guidare l'anime alla perfezione. Ma i buoni confessori, che confessano solamente *per Dio* (come faceva un s. Filippo Neri, un s. Gio-

ancesco Regis, un s. Pietro d'Alcan-
uando viene qualche anima bisogno-
preferiscono alle divote, per cui non
erà poi tempo di sentirle ed ajutarle,
o si vuole.

PROPOSITIONES DAMNATÆ

PROPOSITIONES DAMNATÆ
AB ALEXANDRO PAPA VII.

Feria 4. die 24. Septembris 1665.

In congregatione generali sanctæ romanæ et universalis inquisitionis coram S. d. n. Alexandro Papa VII. mature discussis infrascriptis propositionibus.

« 1. Homo nullo unquam vitæ suæ tempore tenetur elicere actum fidei, spei. et caritatis, ex vi præceptorum divinorum ad eas virtutes pertinentium. »

« 2. Vir equestris ad duellum provocatus potest illud acceptare, ne timiditatis notam apud alios incurrat. »

« 3. Sententia asserens, bullam *Cœnæ* solum prohibere absolutionem hæresis, et aliorum criminum, quando publica sunt, et id non derogare facultati Tridentini, in qua de occultis criminibus sermo est, anno 1629. 18. Julii consistorio sacræ congr. eminentis. card. visa et tolerata est. »

« 4. Prælati regulares possunt in foro conscientiæ absolvere quoscumque seculares ab hæresi occulta, et ab excommunicatione propter eam incursa.

« 5. Quamvis evidenter tibi constet, Pe-

ıse hæreticum, non teneris denuncia-
probare non possis. »
Confessarius, qui in sacramentali
ione tribuit pœnitenti chartam po-
gendam, in qua ad venerem incitat,
nsetur sollicitasse in confessione; ac
e non est denuntiandus. »
Modus evitandi obligationem denun-
sollicitationis est, si sollicitatus con-
r cum sollicitante, hic potest ipsum
ere absque onere denuntiandi. »
Duplicatum stipendium potest sacer-
o eadem missa licite accipere, appli-
petenti partem etiam specialissimam
s ipsimet celebranti correspondentem,
post decretum Urbani octavi. »
Post decretum Urbani potest sacer-
cui missæ celebrandæ traduntur, per
satisfacere, collato illi minori stipen-
ılia parte stipendii sibi retenta. »
o. Non est contra justitiam pro pluri-
acrificiis stipendium accipere, et sacri-
n unum offerre: neque enim est con-
lelitatem, etiamsi promittam promissio-
tiam juramento firmata, danti stipen-
, quod pro nullo alio offeram. »
11. Peccata in confessione omissa, seu
a, ob instans periculum vitæ, aut ob
ı causam, non tenetur in sequenti con-
one exprimere. »
12. Mendicantes possunt absolvere a ca-
s episcopis reservatis, non obtenta ad id
coporum facultate. »

« 13. Satisfacit præcepto annuæ confessionis qui confitetur regulari, episcopo præsentato, sed ab eo injuste reprobato. »

« 14. Qui facit confessionem voluntarie nullam, satisfacit præcepto Ecclesiæ. »

« 15. Pœnitens propria auctoritate substituere sibi alium potest, qui loco ipsius pœnitentiam adimpleat. »

« 16. Qui beneficium curatum habent, possunt sibi eligere in confessarium simplicem sacerdotem non approbatum ab ordinario. »

« 17. Est licitum religioso vel clerico calumniatorem gravia crimina de se vel de sua religione spargere minantem occidere, quando alius modus defendendi non suppetit; uti suppetere non videtur, si calumniator sit paratus vel ipsi religioso, vel ejus religioni publice, et coram gravissimis viris prædicta impingere, nisi occidatur. »

« 18. Licet interficere falsum accusatorem falsos testes ac etiam judicem, a quo iniqua certo imminet sententia, si alia via non potest innocens damnum evitare. »

« 19. Non peccat maritus occidens propria auctoritate uxorem in adulterio deprehensam. »

« 20. Restitutio a Pio V. imposita beneficiatis non recitantibus, non debetur in conscientia ante sententiam declaratoriam judicis, eo quod sit pœna. »

« 21. Habens capellaniam collativam, aut quodvis aliud beneficium ecclesiasticum, si

studio litterarum vacet, satisfacit suæ obligationi, si officium per alium recitet. »

« 22. Non est contra justitiam beneficia ecclesiastica non conferre gratis, quia collator conferens illa beneficia ecclesiastica, pecunia interveniente, non exigit illam pro collatione beneficii, sed veluti pro emolumento temporali, quod tibi conferre non tenebatur. »

« 23. Frangens jejunium Ecclesiæ ad quod tenetur, non peccat mortaliter, nisi ex contemtu, vel inobedientia hoc faciat, puta quia non vult se subjicere præcepto. »

« 24. Mollities, sodomia, et bestialitas sunt peccata ejusdem speciei infimæ, ideoque sufficit dicere in confessione, se procurasse pollutionem. »

« 25. Qui habuit copulam cum soluta, satisfacit confessionis præcepto, dicens, commisi cum soluta grave peccatum contra castitatem, non explicando copulam. »

« 26. Quando litigantes habent pro se opiniones æque probabiles, potest judex pecuniam accipere pro ferenda sententia in favorem unius præ alio. »

« 27. Si liber sit alicujus junioris, et moderni debet opinio censeri probabilis, dum non constet, rejectam esse a sede apostolica tamquam improbabilem. »

« 28. Populus non peccat, etiamsi absque ulla causa non recipiat legem a principe promulgatam. »

« Quibus peractis, dum similium proposi-

tionum examini cura, et studium impenderetur, interea idem Sanctissimus, re mature considerata, statuit, et decrevit, prædictas propositiones, et unamquamque ipsarum, ut minimum tamquam scandalosas esse damnandas, et prohibendas, sicut eas damnat, ac prohibet; ita ut quicumque illas aut conjunctim, aut divisim docuerit, defenderit, ediderit, aut de eis etiam disputative publice, aut privatim tractaverit, nisi forsan impugnando, ipso facto incidat in excommunicationem, a qua non possit (præterquam in articulo mortis) ab alio, quacumque etiam dignitate fulgente, nisi a pro tempore existente romano Pontifice absolvi.

« Insuper districte in virtute sanctæ obedientiæ, et sub interminatione divini *judicii* prohibet Christi fidelibus cujuscumque conditionis, dignitatis, ac status, etiam speciali et specialissima nota dignis, ne prædictas opiniones, aut aliquam ipsarum ad praxim deducant. »

Feria 5. die 18. Martii 1666.

« Prop. 29. In die jejunii, qui sæpius modicum quid comedit, non frangit jejunium. »

« 30. Omnes officiales, qui in republica corporaliter laborant, sunt excusati ab obligatione jejunii; nec debent se certificare, an labor sit compatibilis cum jejunio. »

« 31. Excusantur absolute a præcepto jejunii omnes illi, qui iter agunt equitando, utcumque iter agant; etiamsi iter necessa-

rium non sit, et etiamsi iter unius diei conficiant. »

« 32. Non est evidens, quod consuetudo non comedendi ova et lacticinia in quadragesima obliget. »

« 33. Restitutio fructuum ob omissionem horarum suppleri potest per quascumque eleemosynas, quas antea beneficiarius de fructibus sui beneficii fecerit. »

« 34. In die palmarum recitans officium paschale satisfacit præcepto. »

« 35. Unico officio potest quis satisfacere duplici præcepto pro die præsenti et crastino. »

« 36. Regulares possunt in foro conscientiæ uti privilegiis suis, quæ sunt expresse revocata per Concilium Tridentinum. »

« 37. Indulgentiæ concessæ regularibus, et revocatæ a Paulo Quinto, hodie sunt revalidatæ. »

« 38. Mandatum Tridentini factum sacerdoti sacrificanti ex necessitate cum peccato mortali, confitendi quamprimum, est consilium, non præceptum. »

« 39. Illa particula, *quamprimum*, intelligitur, cum sacerdos suo tempore confitebitur. »

« 40. Est probabilis opinio, quæ dicit, esse tantum veniale osculum habitum ob delectationem carnalem, et sensibilem, quæ osculo oritur, secluso periculo consensus ulterioris, et pollutionis. »

« 41. Non est obligandus concubinarius ad ejiciendam concubinam, si hæc nimis

utilis esset ad oblectamentum concubinarii, vulgo *regalo*, dum, deficiente illa, nimis ægre ageret vitam, et aliæ epulæ tædio magno concubinarium afficerent, et alia famula nimis difficile inveniretur. »

« 42. Licitum est mutuanti aliquid ultra sortem exigere, si se obliget ad non repetendam sortem usque ad certum tempus. »

« 43. Annuum legatum pro anima relictum non durat plus quam per decem annos. »

« 44. Quoad forum conscientiæ, reo correcto, ejusque contumacia cessante, cessant censuræ. »

« 45. Libri prohibiti, donec expurgentur, possunt retineri, usquedum adhibita diligentia corrigantur. »

PROPOSITIONES DAMNATÆ

A SS. INNOCENTIO PAPA XI.

Feria 5. die 2. Martii 1679.

« 1. Non est illicitum in sacramentis conferendis sequi opinionem probabilem de valore sacramenti, relicta tutiore, nisi id vetet lex, conventio, aut periculum gravis damni incurrendi. Hinc sententia probabili tantum utendum non est in collatione baptismi, ordinis sacerdotalis, aut episcopalis. »

« 2. Probabiliter existimo, judicem posse judicare juxta opinionem etiam minus probabilem. »

« 3. Generatim, dum probabilitate sive

intrinseca, sive extrinseca, quantumvis tenui, modo a probabilitatis finibus non exeatur, confisi aliquid agimus, semper prudenter agimus. »

« 4. Ab infidelitate excusabitur infidelis non credens ductus opinione minus probabili. »

« 5. An peccet mortaliter qui actum dilectionis Dei semel tantum in vita eliceret, condemnare non audemus. »

« 6. Probabile est, ne singulis quidem rigorose quinquenniis per se obligare præceptum caritatis erga Deum. »

« 7. Tunc solum obligat, quando tenemur justificari, et non habemus aliam viam, qua justificari possumus. »

« 8. Comedere et bibere usque ad satietatem ob solam voluptatem, non est peccatum, modo non obsit valetudini, quia licite potest appetitus naturalis suis actibus frui. »

« 9. Opus conjugii ob solam voluptatem exercitum, omni penitus caret culpa ac defectu veniali. »

« 10. Non tenemur proximum diligere actu interno et formali. »

« 11. Præcepto proximum diligendi satisfacere possumus per solos actus externos. »

« 12. Vix in sæcularibus invenies, etiam in regibus, superfluum statui. Et ita vix aliquis tenetur ad eleemosynam, quando tenetur tantum ex superfluo statui. »

« 13. Si cum debita moderatione facias, potes absque peccato mortali de vita alicujus

tristari, et de illius morte naturali gaudere, illam inefficaci affectu petere, et desiderare, non quidem ex displicentia personæ, sed ob aliquod temporale emolumentum.»

« 14. Licitum est absoluto desiderio cupere mortem patris, non quidem ut malum patris, sed bonum cupientis, quia nimirum ei obventura est pinguis hæreditas.»

« 15. Licitum est filio gaudere de parricidio parentis a se in ebrietate perpetrato propter ingentes divitias inde ex hæreditate consecutas.»

« 16. Fides non censetur cadere sub præceptum speciale, et secundum se.»

« 17. Satis est actum fidei semel in vita elicere.»

« 18. Si a potestate publica quis interrogetur, fidem ingenue confiteri, ut Deo et fidei gloriosum consulo, tacere, ut peccaminosum per se non damno.»

« 19. Voluntas non potest efficere, ut assensus fidei in seipso sit magis firmus, quam mereatur pondus rationum ad assensum impellentium.»

« 20. Hinc potest quis prudenter repudiare assensum, quem habebat supernaturalem.»

« 21. Assensus fidei supernaturalis, et utilis ad salutem, stat cum notitia solum probabili revelationis: imo cum formidine, qua quis formidet, ne non sit locutus Deus.»

« 22. Non nisi fides unius Dei necessaria videtur necessitate medii, non autem explicita Remuneratoris.»

« 23. Fides late dicta ex testimonio creaturarum, similive motivo, ad justificationem sufficit. »

« 24. Vocare Deum in testem mendacii levis non est tanta irreverentia, propter quam velit, aut possit damnare hominem. »

« 25. Cum causa licitum est jurare sine animo jurandi, sive res sit levis, sive gravis. »

« 26. Si quis vel solus, vel coram aliis, sive interrogatus, sive propria sponte, sive recreationis causa, sive quocumque alio fine juret, se non fecisse aliquid, quod revera fecit, intelligendo intra se aliquid aliud, quod non fecit, vel aliam viam ab ea, in qua fecit, vel quodvis aliud additum verum, revera non mentitur, nec est perjurus. »

« 27. Causa justa utendi his amphibologiis, est quoties id necessarium aut utile est ad salutem corporis, honorem, res familiares tuendas, vel ad quemlibet alium virtutis actum, ita ut veritatis occultatio censeatur tunc expediens et studiosa. »

« 28. Qui mediante commendatione vel munere ad magistratum vel officium publicum promotus est, poterit cum restrictione mentali præstare juramentum, quod de mandato regis a similibus solet exigi, non habito respectu ad intentionem exigentis, quia non tenetur fateri crimen occultum. »

« 29. Urgens metus gravis est causa justa sacramentorum administrationem simulandi. »

« 30. Fas est viro honorato occidere invasorem, qui nititur calumniam inferre, si

aliter hæc ignominia vitari nequit: idem quoque dicendum, si quis impingat alapam, vel fuste percutiat, et post impactam alapam vel ictum fustis fugiat. »

« 31. Regulariter occidere possum furem pro conservatione unius aurei. »

« 32. Non solum licitum est defendere defensione occisiva, quæ actu possidemus, sed etiam ad quæ jus inchoatum habemus, et quæ nos possessuros speramus. »

« 33. Licitum est tam heredi, quam legatario contra injuste impedientem, ne vel hereditas adeatur, vel legata solvantur, se taliter defendere; sicut et jus habenti in cathedram, vel præbendam contra earum possessionem injuste impedientem. »

« 34. Licet procurare abortum ante animationem fœtus, ne puella deprehensa gravida occidatur, aut infametur. »

« 35. Videtur probabile, omnem fœtum, quamdiu in utero est, carere anima rationali, et tunc primum incipere eandem habere, cum paritur; ac consequenter dicendum erit, in nullo abortu homicidium committi. »

« 36. Permissum est furari, non solum in extrema necessitate, sed etiam in gravi. »

« 37. Famuli et famulæ domesticæ possunt occulte heris suis surripere ad compensandam operam suam, quam majorem judicent salario, quod recipiunt. »

« 38. Non tenetur quis sub pœna peccati mortalis restituere, quod ablatum est per

pauca furta, quantumcumque sit magna summa totalis. »

« 39. Qui alium movet, aut inducit ad inferendum grave damnum tertio, non tenetur ad restitutionem istius damni illati. »

« 40. Contractus mohatra licitus est, etiam respectu ejusdem personæ, et cum contractu retrovenditionis prævie inito cum intentione lucri. »

« 41. Cum numerata pecunia pretiosior sit numeranda, et nullus sit qui non majoris faciat pecuniam præsentem, quam futuram, potest creditor aliquid ultra sortem a mutuatario exigere, et eo titulo ab usura excusari. »

« 42. Usura non est, dum ultra sortem aliquid exigitur, tamquam ex benevolentia et gratitudine debitum, sed solum si exigatur tamquam ex justitia debitum. »

« 43. Quidni, non nisi veniale sit, detrahentis auctoritatem magnam sibi noxiam falso crimine elidere? »

« 44. Probabile est, non peccare mortaliter qui imponit falsum crimen alicui, ut suam justitiam et honorem defendat. Et si hoc non sit probabile, vix ulla erit opinio probabilis in theologia. »

« 45. Dare temporale pro spirituali non est simonia, quando temporale non datur tamquam pretium, sed dumtaxat tamquam motivum conferendi vel efficiendi spirituale, vel etiam quando temporale sit solum gratuita compensatio pro spirituali, aut e contra. »

« 46. Et id quoque locum habet, etiamsi temporale sit principale motivum dandi spirituale, imò etiamsi sit finis ipsius rei spiritualis, sic ut illud pluris æstimetur, quam res spiritualis. »

« 47. Cum dixit Concilium Tridentinum, eos alienis peccatis communicantes mortaliter peccare, qui nisi quos digniores et Ecclesiæ magis utiles ipsi judicaverint, ad Ecclesias promovent, Concilium vel primo videtur per hoc *digniores* non aliud significare velle, nisi dignitatem eligendorum. sumto comparativo pro positivo; vel secundo locutione minus propria ponit *digniores*, ut excludat indignos, non vero dignos; vel tandem loquitur tertio, quando fit concursus. »

« 48. Tam clarum videtur, fornicationem secundum se nullam involvere *malitiam*, et solum esse malam, quia interdicta, ut contrarium omnino rationi dissonum *videatur.* »

« 49. Mollities jure naturæ prohibita non est. Unde si Deus eam non interdixisset, sæpe esset bona, et aliquando obligatoria sub mortali. »

« 50. Copula cum conjugata, consentiente marito, non est adulterium, adeoque sufficit in confessione dicere, se esse fornicatum. »

« 51. Famulus, qui submissis humeris scienter adjuvat herum suum ascendere per fenestras ad stuprandam virginem, et multoties eidem subservit, deferendo scalam, aperiendo januam, aut quid simile coope-

rando, non peccat mortaliter, si id faciat metu notabilis detrimenti, puta ne a domino male tractetur, ne torvis oculis aspiciatur, ne domo expellatur. »

« 52. Præceptum servandi festa non obligat sub mortali, seposito scandalo, si absit contemtus. »

« 53. Satisfacit præcepto Ecclesiæ de audiendo sacro, qui duas ejus partes, imo quatuor simul a diversis celebrantibus audit. »

« 54. Qui non potest recitare matutinum et laudes, potest autem reliquas horas, ad nihil tenetur, quia major pars trahit ad se minorem. »

« 55. Præcepto communionis annuæ satisfit per sacrilegam Domini manducationem. »

« 56. Frequens confessio, et communio, etiam in his qui gentiliter vivunt, est nota prædestinationis. »

« 57. Probabile est, sufficere attritionem naturalem, modo honestam. »

« 58. Non tenemur confessario interroganti fateri peccati alicujus consuetudinem. »

« 59. Licet sacramentaliter absolvere dimidiate tantum confessos, ratione magni concursus pœnitentium, qualis, v. g., potest contingere in die magnæ alicujus festivitatis, aut indulgentiæ. »

« 60. Pœnitenti habenti consuetudinem peccandi contra legem Dei, naturæ, aut Ecclesiæ, etsi emendationis spes nulla appareat, nec est neganda, nec differenda absolutio,

dummodo ore proferat, se dolere, et proponere emendationem. »

« 61. Potest aliquando absolvi, qui in proxima occasione peccandi versatur, quam potest, et non vult omittere, quin imo directe, et ex proposito quærit, aut ei se ingerit. »

« 62. Proxima occasio peccandi non est fugienda, quando causa utilis aut honesta non fugiendi occurrit. »

« 63. Licitum est quærere directe occasionem proximam peccandi pro bono spirituali, vel temporali nostro, vel proximi. »

« 64. Absolutionis capax est homo, quantumvis laboret ignorantia mysteriorum fidei, et etiamsi per negligentiam etiam culpabilem nesciat mysterium sanctissimæ Trinitatis, et Incarnationis Domini nostri Jesu Christi. »

« 65. Sufficit illa mysteria semel credidisse. »

FINIS

INDICE

DE' CAPI

A cui si soggiungono tutti i Sommarj, acciocchè s'abbiano innanzi agli occhi tutte le materie contenute in questo quarto Volume.

CAPO DECIMONONO

AVVERTENZE SUL TRATTATO DELLE CENSURE E DELLE IRREGOLARITA

PUNTO PRIMO

§. IV.

Della sospensione, degradazione e deposizione, dell'interdetto, e cessazione a divinis.

Punto Terzo

Della irregolarità, pag. 107.

§. I.

Che cosa sia irregolarità, e di quante maniere, ivi.

§. II.

Effetti dell'irregolarità, pag. 108.

§. III.

Come s'incorre l'irregolarità, pag. 111.

§. IV.

Quali sieno le irregolarità per delitto, pag. 119.

§. V.

CAPO VIGESIMO

DE' PRIVILEGJ

PUNTO PRIMO

Punto Quarto

De' privilegj de' regolari, pag. 235.

§. I.

De' privilegj che spettano a tutt'i regolari in comune, ivi.

§. II.

De' privilegj de' regolari in particolare, pag. 259.

CAPO VIGESIMOPRIMO

DELLA CARITA E PRUDENZA DEL CONFESSORE pag. 268.

INDICE DE' CAPI
DI TUTTA L'OPERA

VOLUME PRIMO

CAPO OTTAVO

CAPUT NONUM

VOLUME SECONDO

CAPO DECIMO

CAPO UNDECIMO

CAPO DUODECIMO

CAPO DECIMOTERZO

CAPO DECIMOQUARTO

CAPO DECIMOQUINTO

VOLUME TERZO

CAPO DECIMOSESTO

CAPO DECIMOSETTIMO

CAPO DECIMOTTAVO

VOLUME QUARTO

CAPO DECIMONONO

CAPO VIGESIMO

CAPO VIGESIMOPRIMO

CAPO ULTIMO



INDICE

DELLE COSE NOTABILI

che si contengono in quest'Opera.

Il primo numero dinota il capo,
il secondo dinota il numero marginale.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

N

O

Q

S

V

U

Z

Con permissione

